ATTIVITÀ PARLAMENTARE

LELIO GRASSUCCI

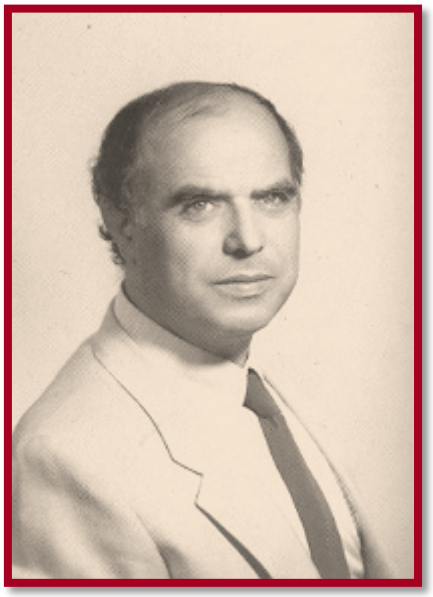

VII, VIII e IX Legislatura

Parte prima

Vol. I

CAMERA DEI DEPUTATI

Biblioteca

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Documentazione bibliografica, legislativa e parlamentare italiana del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.
Mail: bib_inf1@camera.it

Settembre 2021 - Versione Online

La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i volumi contengono, suddivise per legislatura:

- *le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;*
- *le relazioni presentate;*
- *le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati);*
- *le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico.*

All'inizio di ciascuna legislatura viene fornito l'indice delle attività svolte, anche come membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito http://legislature.camera.it o http://storia.camera.it integrato dai repertori cartacei e on line disponibili per la Camera e per il Senato.

Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea.

Indice generale

Volume primo

Note biografiche 5

VII legislatura 6

Interrogazioni con risposta scritta 11
Interventi su progetti di legge in Assemblea 64
Interventi su progetti di legge in Commissione 72
Attività non legislativa in Assemblea 105
Attività non legislativa in Commissione 110

VIII legislatura 131

Progetti di legge presentati 136
Interrogazioni con risposta scritta 200
Interventi su progetti di legge in Assemblea 236
Interventi su progetti di legge in Commissione 246
Attività non legislativa in Assemblea 275

IX legislatura parte prima 289

Progetti di legge presentati 301
Interrogazioni con risposta scritta 419
Interventi su progetti di legge in Assemblea 437

Note biografiche sintetiche

Nato a SEZZE (LATINA), 17 febbraio 1939

Licenza media superiore; impiegato

Deputato nelle legislature: VII, VIII e IX

Vicepresidente della XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO) dall'11 agosto 1983 al 24 settembre 1985

Torna all'indice

Torna all'indice

VII LEGISLATURA

Eletto nel collegio di ROMA - Proclamato il 2 luglio 1976 - Elezione convalidata 24 novembre 1976

Iscritto al gruppo parlamentare:

PARTITO COMUNISTA ITALIANO dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979

Componente di organi parlamentari:

XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO) dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI DAZI DOGANALI dall'8 giugno 1977 al 19 giugno 1979

COMITATO PARITETICO BICAMERALE PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI dal 29 marzo 1977 al 28 febbraio 1979

Termine del mandato: 19 giugno 1979 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Richiesta di partecipazione alla ripartizione di carni bovine congelate da parte della CODEAS di Itri (Latina) in sostituzione dell'ente comunale di consumo (risposta annunciata nella seduta del 6-12-1976, pag. 194)

Finanziamento e classificazione delle attività di bonifica (risposta annunciata nella seduta del 26-4-1977, pag. 788)

Intervento a favore delle Fonderie smalterie genovesi di Borgo Piave (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 17-5-1977, pag. 895)

Sull'istituzione dell'azienda speciale per il centro di orientamento professionale e di consulenza scolastica a Latina (risposta annunciata nella seduta del 7-6-1977, pag. 971)

Sulle previste modifiche della vigente normativa IVA (risposta annunciata nella seduta del 14-6-1977, pag. 1000)

Sollecita soluzione della vertenza sindacale nello stabilimento AVIR di Aprilia (Roma) (risposta annunciata nella seduta del 18-7-1977, pag. 1093)

Aggressione contro un agente di pubblica sicurezza a Latina (risposta annunciata nella seduta del 14-9-1977 pom., pag. 1279)

Sui numerosi ritardi dei treni che transitano sulla linea Formia (Latina)-Roma (risposta annunciata nella seduta del 27-9-1977, pag. 1348)

Sulla situazione di disagio degli agricoltori dell'agro pontino per il malfunzionamento dei consorzi di bonifica pontino e Latina e per l'imposizione della quota di contribuenza per servizi che dovrebbero essere a carico dello Stato (risposta annunciata nella seduta del 14-11-1977, pag. 1510)

Per la stipula della convenzione tra la 'Confesercenti' e l'Inps', relativamente all'esazione dei contributi associativi per le aziende commerciali con lavoratori dipendenti (risposta annunciata nella seduta del 21-11-1977, pag. 1537)

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la 'Ibn' di Fondi (Latina) e per un intervento finanziario a favore di tale azienda (risposta annunciata nella seduta del 21-11-1977, pag. 1537)

Per la sollecita approvazione dei progetti relativi al completamento dell'acquedotto delle zone montane ed alla ristrutturazione della scuola elementare di Roccasecca dei Volsci (Latina), (risposta annunciata nella seduta del 12-12-1977, pag. 1612)

4-03564 - Per la realizzazione di attrezzature e servizi a Ponza (Latina) ad integrazione delle opere di consolidamento del territorio previste dalla regione Lazio, (risposta annunciata nella seduta del 12-12-1977, pag. 1613)

Sulle finalità, sulla gestione e sulle procedure di utilizzazione delle somme stanziate dalla 'Cassa per il Mezzogiorno' per la costruzione di case per i dipendenti della 'Richard Ginori' di Gaeta e della 'Cavel' di Formia (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 10-1-1978, pag. 1726)

Sul comportamento del commissario del comune di Ventotene (Latina), relativamente all'incarico conferito all'architetto De Marco di redigere il piano regolatore ed alla nomina del geometra Rossi a consulente urbanistico (risposta annunciata nella seduta del 17-3-1978, pag. 1990)

Sui motivi della mancata concessione, da parte del commissario del comune di Ventotene Latina), dell'uso di alcuni locali per la realizzazione di un circolo culturale (risposta annunciata nella seduta del 4-4-1978, pag. 2077)

Per la concessione di contributi straordinari al comune di Ponza (Latina), al fine di consentire la sollecita rimozione delle macerie per i crolli verificatisi nel centro storico (risposta annunciata nella seduta del 4-4-1978, pag. 2078)

Per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della rete idrica e fognante e della cabina elettrica di trasformazione a Ventotene (Latina) e sulla parentela esistente fra il direttore dei suddetti lavori e il fornitore dei materiali (risposta annunciata nella seduta del 24-4-1978, pag. 2210)

Sull'annullamento, da parte del 'Tar' del Lazio, della delibera dell'ospedale di Sezze (Latina) relativa all'adozione del tempo pieno per i sanitari dell'ospedale, in contrasto con precedenti sentenze in materia (risposta annunciata nella seduta del 15-5-1978, pag. 2331)

Per l'istituzione di un istituto tecnico commerciale e di un istituto tecnico per geometri rispettivamente a Sezze e Aprilia (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 13-7-1978, pag. 2550)

Per la sollecita realizzazione delle previste opere di potenziamento del porto di Ponza (Latina), anche in relazione alla situazione venutasi a creare a causa dei crolli verificatisi nel centro storico (risposta annunciata nella seduta del 17-7-1978, pag. 2632)

Per l'adozione di provvedimenti a favore dei coltivatori della provincia di Latina danneggiati dalla gelata verificatasi dal 9al 16 aprile 1977 (risposta annunciata nella seduta del 17-7-1978, pag. 2633)

Per un intervento volto alla ristrutturazione dei consorzi di bonifica operanti nella zona pontina (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 19-9-1978, pag. 2825)

Sui provvedimenti adottati in relazione all'incendio verificatosi nell'isola di Ponza (Latina) nei giorni 31 agosto e 1 settembre 1978 (risposta annunciata nella seduta del 13-11-1978, pag. 3108)

Sulla utilizzazione degli immobili relativi all'ex convento di San Francesco, concessi dal comune di Sermoneta (Roma) al 'Centro veritas et amor', per fini diversi da quelli previsti dalla concessione (risposta annunciata nella seduta del 16-12-1978, pag. 3327)

Sulla situazione di inabitabilità del villaggio 'Trieste' di Latina, costruito negli anni 1954-56 per i profughi dalmati e istriani, e per la predisposizione di un piano di ricostruzione del villaggio stesso (risposta annunciata nella seduta del 20-2-1979, pag. 3523)

Interventi su progetti di legge in Assemblea

S. 464: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenete modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (A.C. 1224); (17-3-1977 pagg. 5981, 5986)

S. 1034: Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante (A.C. 2009); (26-1-1978 pag. 13960)

Interventi su progetti di legge in Commissione

XII Commissione (INDUSTRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 (203) e Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 (204), Tabella 16, Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1977. (1-10-1976 pag. 33)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 (203) e Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 (204), Tabella 14, Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977 (7-10-1976 pag. 75)

S. 536: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (A.C. 1489); (21-7-1977 pag. 47)

S. 1079: Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi (A.C. 2157); (21-6-1978 pag. 128)

S. 1033: Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio (A.C. 2216); (11-10-1978 pag. 138)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432), Tabella 14, Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1979, Tabella 16, Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1979 e Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1977 (2372). (21-11-1978 pom. pagg. 55, 58 – 22-11-1978 ant. pag. 110)

TESINI ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (A.C. 1911); (18-1-1979 pagg. 224, 229, 230, 231, 232, 234, 235)

Commissioni riunite

X Commissione (TRASPORTI) e XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

S. 558: Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (A.C. 1691); (14-12-1977 pag. 12)

Attività non legislativa in Assemblea

Interrogazioni

CABRAS: Intossicazioni verificatesi nella fabbrica Yale di Aprilia (Latina) (INTERR n. 409); CICCHITTO (INTERR n. 451); GORLA MASSIMO (INTERR n. 412); GRASSUCCI (INTERR n. 403); (22-6-1978 pag. 19130)

Attività non legislativa in Commissione

Interventi in occasione di indagini conoscitive:

Sui problemi dell'energia (19-11-1976 pom. pag. 122 – 1-12-1976 pom. pagg. 304, 310, 311, 318, 321, 328 – 9-12-1976 pagg. 383, 394 – 23-3-1977 pag. 504 – 11-1-1978 pag. 413 – 27-4-1978 pagg. 466, 467)

Torna all'indice

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA

GASPARI E DE CINQUE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

sia a conoscenza del grave turbamento provocato tra i viticultori della provincia di Chieti dalle notizie, pubblicate sulla stampa regionale, in ordine ad un provvedimento in corso di adozione da parte del suddetto Ministero, che limiterebbe a soli 91 quintali per ettaro coltivato a vitigno il quantitativo vinificabile di uva della qualità « pergolone » e « regina dei vigneti », destinandone l'eccedenza alla distillazione obbligatoria, meno remunerativa di quella agevolata;

il suddetto Ministero, nell'addivenire a tale decisione, abbia considerato il notevole pregiudizio economico che essa comporta per le categorie agricole interessate, già duramente colpite dalle recenti calamità atmosferiche (grandinate) del mese scorso, che hanno fortemente danneggiato la produzione viticola della provincia di Chieti;

intenda, in accoglimento delle vibranti proteste levatesi dalle organizzazioni agricole, dai rappresentanti delle cantine sociali, dal consorzio agrario, e degli enti locali interessati, procedere tempestivamente, previa immediata revoca o sospensione del provvedimento stesso, ad un completo riesame dell'intera questione, alla luce delle argomentazioni fornite dagli agricoltori che ne verrebbero colpiti, in modo da giungere ad una soluzione che, pur non contrastando con le esigenze comunitarie, eviti ulteriori sacrifici alla già malridotta agricoltura abruzzese. (4-00214)

RISPOSTA. — Si premette che, nel momento in cui si è cercato di porre vincoli allo sviluppo del potenziale viticolo, di meglio qualificarne la produzione, di aumentare certi livelli qualitativi minimi dei vini e, infine, di dare maggiori garanzie agli stessi produttori vinicoli, era impossibile continuare a permettere che vini ottenuti da vigneti di uve da tavola destinate, in larga parte, a rifornire il consumo allo stato fresco, potessero liberamente arrivare sul mercato vinicolo in diretta concorrenza con i vini di migliore qualità e creare turbative i cui effetti si prolungano per tutto il corso della campagna vinicola. Si è, perciò, operata una scelta nell'intento di salvaguardare gli interessi vitali della produzione dei vini da tavola ottenuti dalle uve da vino che, anche a causa delle basse rese unitarie, hanno alti costi di produzione e necessariamente più alti prezzi di vendita.

Ciò premesso, si precisa che i viticoltori del Chietino, essendo le varietà di uva da tavola « pergolone » e « regina dei vigneti » incluse anche nell'elenco dei vitigni di uva da vino, possono godere di una particolare deroga che è invece negata a produttori di altre province e di altre regioni, nelle quali la quantità di vino, ottenuta dalla vinificazione delle due stesse citate varietà, dovrà interamente essere avviata alla distillazione. Si aggiunge che il decreto ministeriale 20 agosto 1976, recante disposizioni applicative ed integrative dell'articolo 24-*ter* del regolamento CEE n. 816 del 1970, ha fissato in 100 quintali per ettaro la quantità di uva « pergolone » e « regina dei vigneti », atta a dare vino da tavola a tutti gli effetti. L'eventuale quantità di vino prodotto dalla vinificazione di uve delle due citate varietà eccedenti i 100 quintali per ettaro, va avviata alla distillazione ad un prezzo che, tutto sommato, non è proprio pregiudizievole degli interessi dei viticoltori. Tale prezzo (lire 1.117 per grado-ettolitro) rappresenta, infatti, un provento netto per il viticoltore di circa lire 82 per chilogrammo di uva vinificata; provento che non si discosta molto da quanto realizzato dagli stessi viticoltori, attraverso la vendita delle uve ai commercianti vinificatori.

Lo stesso decreto ministeriale 20 agosto 1976 costituisce l'applicazione interna di un obbligo che l'articolo 5 del regolamento CEE n. 2078 del 1976 ha prescritto agli Stati membri, i quali debbono stabilire la quota massima di uva che, avviata alla vinificazione, può produrre vino da tavola a tutti gli effetti. Pertanto, il Ministero, nell'adottare il citato decreto del 20 agosto 1976, si è attenuto allo spirito ed alla lettera delle disposizioni comunitarie.

Il Ministro: MARCORA.

GRASSUCCI E OTTAVIANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere –

premesso che in data 27 luglio 1975 il signor Tiberio Colaguori, assessore al commercio del comune di Itri (Latina), inoltrava al Ministero del commercio con l'estero (direzione generale *import-export*, divisione II) una richiesta di importazione

di carni bovine congelate da far distribuire tramite alcuni negozi itrani, svolgenti, secondo l'attestato del Colaguori, attività di vendita, di distribuzione e importazione di carni e alimentari;

considerato che non risulta che i predetti negozi elencati nell'attestato svolgano attività di importazione e di distribuzione di carne bovina congelata;

visto che l'attestato firmato e spedito dal Colaguori, nel quale tra l'altro si perorava l'accoglimento della domanda per motivi di carattere sociale, è stato redatto su carta intestata del comune, all'insaputa degli altri membri della giunta e del consiglio e non è stato protocollato;

tenuto conto che la vicenda sta appassionando l'opinione pubblica della cittadinanza e della provincia e che la stampa più volte se ne è occupata –:

1) la data di arrivo ed il numero di protocollo della richiesta firmata dal Colaguori, all'epoca dei fatti presidente del CODEAS di Itri;

2) se l'autorizzazione richiesta sia stata accolta e le carni bovine congelate inviate a Itri;

3) in caso affermativo, quale fine abbiano fatto, visto che a Itri tale merce non è mai arrivata;

4) qualora i fatti lamentati corrispondano a verità, quali provvedimenti intenda prendere per colpire i responsabili;

5) se analoghe richieste siano giunte a codesto Ministero da parte di altri comuni della provincia di Latina e, in caso affermativo, se siano state accolte. (4-00188)

RISPOSTA. — La data d'arrivo della citata domanda è il 31 luglio 1975 (protocollo n. 221390). La stessa domanda, sprovvista del numero di protocollo, risulta inoltrata dalla CODEAS società a responsabilità limitata in sostituzione dell'ente comunale di consumo;

la domanda stessa è stata accolta limitatamente a 20 tonnellate; di ciò è stata data comunicazione al comune di Itri il 2 settembre 1975 con nota n. 221390;

in data 6 settembre 1975, a seguito di detta assegnazione, è stato richiesto il certificato d'importazione, che è stato rilasciato il 9 settembre 1975 con protocollo n. 337428.

Con domanda del 9 settembre 1975 la citata CODEAS ha inoltrato nuova domanda, intesa a cedere i diritti, derivanti dal suddetto certificato d'importazione, alla ditta Ronzoni e Perego di Cisano Bergamasco (Bergamo); questa Amministrazione, ai sensi del regolamento CEE del 17 gennaio 1975, n. 193, ha accolto la nuova domanda il 12 settembre 1975.

Da quanto sopra esposto si rileva che questo Ministero ha stabilito l'assegnazione del citato quantitativo di carne bovina congelata alla CODEAS quale centro di vendita, distribuzione e importazione ed in sostituzione dell'attività degli enti comunali di consumo, così come precisato nella attestazione rilasciata dal comune di Itri. È stato quindi provveduto a rilasciare, in conseguenza di quanto sopra, il citato certificato di importazione.

In merito alle altre precisazioni richieste si fa presente che questo Ministero non ha inviato materialmente la carne bovina congelata ad Itri, né è in grado di comunicare le ragioni del mancato arrivo del prodotto nello stesso comune, tanto più che, come è stato accennato, i diritti derivanti dal titolo sono stati liberamente ceduti in conformità alla vigente regolamentazione comunitaria.

Si fa presente, infine, che non sono pervenute a questo Ministero altre domande da parte di altri comuni della provincia di Latina.

Il Ministro: OSSOLA.

LOMBARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la revoca del provvedimento di istituzione della scuola media di Ragalna, nel comune di Paternò, (Catania).

Una revoca che interviene quando già si era realizzata la prima fase di impianto e di inizio della sua attività, con la nomina del presidente.

L'interrogante ritiene che tale revoca è tanto più ingiustificata se si pensa che Ragalna dista molti chilometri dal centro e che essa funzionava da molti anni come sezione staccata.

L'interrogante chiede altresì se il ministro ritenga opportuno e necessario nuovo provvedimento di costituzione della scuola in considerazione anche della violenta e giustificata reazione che il provvedimento di revoca ha provocato tra la popolazione interessata. Tale reazione può da un momento all'altro degenerare in fatti gravi e (...)

ta 2 settembre 1972, comunicò alla procura della Repubblica di quella città l'esito delle indagini espletate in ordine ad una tentata estorsione commessa in danno dell'avvocato Venturino Venturi.

Dal rapporto e dai relativi allegati risultavano, fra l'altro, le seguenti circostanze: 1) gli estorsori si erano qualificati quali componenti di una organizzazione operante per il sovvenzionamento di un cosiddetto « Movimento rivoluzionario nazionalista »; 2) le indagini svolte – a parere del nucleo – non avevano consentito di acquisire elementi sicuri di responsabilità nei confronti dei fermati Bemporad Marco, Simonetti Gioacchino e Tarelli Domenico e di conseguenza non si era ritenuto opportuno procedere al loro arresto; 3) l'ipotesi di una eventuale responsabilità dei fermati – sempre secondo il giudizio del nucleo – avrebbe dovuto, se mai, portare a ritenere che si era trattato di una ragazzata dovuta all'ingnoranza della legge penale e alla loro immaturità; 4) le indagini sarebbero proseguite per addivenire alla scoperta dei responsabili della tentata estorsione.

Con successiva informativa in data 27 novembre 1972, lo stesso nucleo investigativo comunicava all'autorità giudiziaria lo esito negativo delle ulteriori indagini svolte.

Sulla base delle risultanze dei preliminari accertamenti di polizia giudiziaria, il procuratore della Repubblica di Viterbo, dottor Ugo Rolfo, chiedeva al giudice istruttore, in data 30 novembre 1972, declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Il giudice istruttore, non condividendo la richiesta del pubblico ministero, disponeva procedersi all'istruzione formale e dopo la conclusione della stessa, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinava il rinvio a giudizio del Bemporad, del Simonetti e del Tarelli per rispondere del delitto di tentata estorsione in danno dell'avvocato Venturi.

Con sentenza 2 ottobre 1976, il tribunale di Viterbo, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha condannato Bemporad Marco, Simonetti Gioacchino e Tarelli Domenico alla pena di anni tre di reclusione e lire 300 mila di multa ciascuno. Avverso la sentenza gli imputati hanno interposto appello.

Premesso quanto sopra, per ciò che riguarda il comportamento, nella specie, del procuratore della Repubblica di Viterbo, si fa presente che, al di fuori del sistema garantistico processuale, la deliberazione liberamente adottata dal magistrato di richiedere, nel caso, il non luogo a procedere per esser rimasti ignoti gli autori della tentata estorsione sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, non può essere oggetto di censura riferendoci ad un momento dell'esplicazione della funzione giurisdizionale nel quale il magistrato è soggetto soltanto alla legge ed alla sua coscienza. Va osservato, inoltre, che gli atti processuali comprovano la incontestabile correttezza di comportamento del suddetto magistrato a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore di procedere ad istruzione formale, in difformità della richiesta del pubblico ministero: il procedimento fu infatti affidato dal dottor Rolfo al sostituto procuratore della Repubblica dottor Consolato Labate che, sulla base delle risultanze processuali, chiese il rinvio a giudizio degli imputati e, in sede dibattimentale, la condanna degli stessi.

Per ciò che riguarda il comandante del nucleo investigativo, non possono rilevarsi violazioni dell'articolo 2 del codice di procedura penale, in quanto il sottufficiale rapportò il reato alla competente autorità giudiziaria con tempestività, obiettività e rigorosa successione cronologica, fornendo tutti gli elementi raccolti, nonché la generalità degli interessati.

D'altronde, sia la requisitoria del pubblico ministero sia la sentenza di condanna pronunciata dai giudici del tribunale di Viterbo, sono basate esclusivamente sulle risultanze delle investigazioni svolte dai militari dell'arma.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

GRASSUCCI, AMICI E OTTAVIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere – premesso che:

1) l'articolo 11 del testo unico delle leggi della bonifica integrale (n. 215 del 1933) prevede una contribuenza da parte dei consorziati per i benefici fatti dalle attività dei consorzi;

2) tale contribuenza in via provvisoria è effettuata sulla base delle risultanze dei bilanci preventivi di ciascun consorzio;

3) con circolare ministeriale del 7 agosto 1964 il ministro dell'agricoltura ha esteso i criteri di individuazione dei beneficiari

diretti ed indiretti delle opere di bonifica in modo da comprendervi tutti i privati proprietari nonché gli enti pubblici esistenti nel comprensorio;

4) in seguito a questa circolare il contributo di bonifica da corrispettivo per servizi ricevuti si è trasformato in un vero e proprio tributo fiscale e che come tale rientra nell'ambito delle norme di cui all'articolo 24 della Costituzione;

5) i piani di contribuenza sono definiti in base a procedure di fatto non previste da norme regolamentari non essendo state emanate le norme di attuazione del citato testo unico, facendosi invece riferimento – per quanto possibile – al regolamento di bonifica del 1924, di esecuzione di una legge abrogata;

6) gli indicati procedimenti contrastano, oltre che con il precetto costituzionale della imposizione patrimoniale solo con legge, con gli articoli 3, principio di eguaglianza (ove nell'ambito della stessa zona coesistano più consorzi che applicano contribuzioni diverse), e 23 diritto alla tutela giurisdizionale (la mancanza di pubblicità su scala nazionale che scaturisce solo con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*) – quale sia il pensiero del Governo sulla complessa materia con particolare riguardo ai nuovi criteri di finanziamento delle attività di bonifica e di contribuzione da porre a carico degli interessati riclassificando le opere di bonifica e ponendo quelle a carattere generale a carico dello Stato. (4-01486)

RISPOSTA. — Il titolo giuridico che legittima la imposizione di ruoli di contribuenza è costituito dall'articolo 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il quale prescrive che, nella spesa delle opere pubbliche, che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le province e i comuni, per i beni di loro pertinenza.

Tale norma legittima, perciò, l'imposizione dell'onere, attraverso il quale si completa la disponibilità finanziaria per la realizzazione di quelle opere pubbliche, la cui spesa non sia assunta a totale carico dello Stato.

La norma è recepita dal codice civile, che, all'articolo 860, contempla non solo lo obbligo a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, ma anche per quella necessaria alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica.

Il potere impositivo, per l'attività svolta dai consorzi di bonifica nell'adempimento dei loro fini istituzionali, è contemplato poi dall'articolo 59 del citato regio decreto numero 215 del 1933. La stessa norma stabilisce che a tali oneri si applicano le disposizioni dell'articolo 21, le quali riconoscono ai contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, il carattere di onere reale, quindi, la esigibilità con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

La necessità di dover ripartire fra i diversi beneficiari gli oneri in questione discende dal fatto che tali spese vengono sostenute in maniera generale ed indifferenziata, mentre gli utenti sono una pluralità di proprietari.

Quanto al criterio per effettuare la ripartizione della spesa, occorre l'indicazione dell'articolo 11 del richiamato regio decreto n. 215 del 1933, il quale stabilisce che debba farsi riferimento al beneficio che in diverso grado i vari immobili ritraggono dall'attività di bonifica.

Anche qui la norma è ripresa dall'articolo 860 del codice civile, mentre la legge speciale precisa che la ripartizione della spesa viene effettuata, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti, ed in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Con la circolare del 7 agosto 1964, n. 17, questo Ministero ha voluto soltanto – e senza ovviamente nulla innovare in materia di contribuenza – attirare l'attenzione degli enti di bonifica sulla circostanza che, nello attuale momento, il beneficio prodotto dalla bonifica si ripercuote più ampiamente su tutta la proprietà immobiliare ed in larga misura su quella extragricola, mentre i relativi oneri non possono e non debbono far carico alla sola proprietà agricola, cui fa riscontro un settore economico non certo in congiuntura favorevole.

Di qui l'invito ad avvalersi della disposizione della legge, che pretende, appunto la solidarietà di tutta la proprietà immobiliare, di qualsiasi natura ed a chiunque appartenente.

Vi erano già in passato casi di applicazione della contribuenza di bonifica a carico delle proprietà immobiliare extragri-

cola, come nel comprensorio delle paludi di Napoli e Volla, in quello di Monfalcone, eccetera; e la stessa circolare emanata dall'associazione nazionale dei consorzi di bonifica nel 1935, nel suggerire i criteri tecnici per la ripartizione della spesa, faceva riferimento al beneficio che potesse essre ritratto da edifici civili, industriali, ecc.

Perciò, il tema è diventato attuale soltanto in rapporto ad una constatata maggiore proiezione del beneficio della bonifica presso tutti i comprensori ove si vedono coesistere e svilupparsi – proprio in virtù della bonifica – attività ed insediamenti extragricoli, insieme con preesistenti attività ed insediamenti rurali.

In merito alle procedure per l'attuazione dei criteri di riparto della contribuenza, si rammenta quanto disposto dall'articolo 12 del più volte citato regio decreto n. 215 del 1935, il quale contempla la possibilità di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e lo eventuale ricorso di legittimità dinanzi alle sezioni giurisdizionali, una volta che il provvedimento di approvazione del Ministero sia intervenuto.

È vero che le norme per la pubblicazione dei piani di riparto dovevano essere fissate dall'emanando regolamento di esecuzione del regio decreto n. 215 del 1933; ma in difetto soccorre una prassi che deve ritenersi sotto ogni profilo ineccepibile.

I piani di riparto della contribuenza – redatti da esperti qualificati che si avvalgono anche della collaborazione assai spesso di una commissione di proprietari del consorzio – sono esaminati dai comitati tecnici provinciali della bonifica, dagli uffici tecnici del Ministero dell'agricoltura e, per i casi di maggiore rilevanza, dal Consiglio superiore dell'agricoltura; quindi ha luogo la pubblicazione, che viene ordinata con apposito provvedimento ministeriale, dandone incarico esecutivo all'ufficio del genio civile.

Nel decreto con il quale si ordina la pubblicazione è disposto che il piano di riparto, con i relativi elaborati, si trovi a disposizione degli interessati presso gli uffici del consorzio e presso gli uffici del genio civile, per un numero consecutivo di giorni 30, nel corso del quale chiunque vi abbia interesse potrà effettuarne la consultazione; allo scopo di dare la massima pubblicità al piano, la notizia della pubblicazione viene inserita nel foglio annunci legali ed inoltre nei giornali di maggiore diffusione nella zona.

Sugli eventuali reclami presentati entro i 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, viene sentito per un parere l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale, a sua volta, chiede agli uffici del consorzio i necessari elementi di informazione.

Infine, ha luogo il provvedimento di approvazione da parte del Ministero, il quale respinge o accoglie in maniera motivata gli eventuali reclami presentati nei termini di legge.

Giova tener presente che l'onere oggetto di ripartizione è perfettamente individuato dalla misura del concorso dello Stato nella spesa di bonifica.

Tale misura varia, ai sensi di legge, in rapporto alla natura delle opere da realizzare, alla porzione di territorio in cui insistono ed alla categoria del comprensorio di bonifica classificata.

Come è noto, tale concorso è stato portato con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, (piano verde n. 2) al 100 per cento per la maggior parte delle opere pubbliche di bonifica, mentre nell'area di competenza della Cassa per il mezzogiorno già lo Stato si era fatto carico del totale della spesa per tutte le opere pubbliche di bonifica.

Per la porzione di spesa che tuttora la legge contempla debba gravare sulla proprietà e per la relativa manutenzione ed esercizio, prende sostanza un onere che i consorzi di bonifica debbono sostenere necessariamente, anticipandone il pagamento alle imprese esecutrici e fornitrici dei servizi mediante mutui contratti con istituti di credito ed estinguendo, quindi, tale onere in maniera rateale con gli appositi ruoli di contribuenza.

Non sussiste, quindi, alcun potere discrezionale da parte degli enti di bonifica, i quali in materia hanno una funzione di gestione ben definita dalla legge. Gli stessi oneri connessi alle spese di funzionamento devono trovare esposizione esplicita nei bilanci dei consorzi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, il quale richiama l'articolo 63 del regio decreto n. 215 del 1933 sull'assoggettamento al visto di legittimità del prefetto che sia il bilancio che i ruoli di contribuenza debbono avere.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio 1963, n. 55, ha avuto già occasione di pronunciarsi, respingendo la tesi

di incostituzionalità che era stata sollevata della società Cascina palazzo contro il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dell'isola a proposito della imposizione contributiva di bonifica. Tale sentenza ha sancito che i contribuenti dei consorzi di bonifica costituiscono prestazioni patrimoniali, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, derivando il relativo obbligo dalla legge e non da un impegno di carattere contrattuale associativo. Il sistema delle norme sulla bonifica integrale contiene direttive e criteri intesi a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, sodisfacendo l'esigenza di legalità posta dallo articolo 23 della Costituzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

GUARRA. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia tenuto a versare l'IVA sulle somme corrisposte a liberi professionisti (avvocati, medici) per le prestazioni rese in giudizi quali consulenti tecnici o difensori delle parti.

Nel caso che l'INPS non sia tenuto al versamento dell'IVA non essendo le dette prestazioni assoggettabili al tributo, quali disposizioni intendano impartire agli uffici responsabili, dato che gli organi periferici del Ministero delle finanze pretendono dai singoli professionisti il pagamento del richiamato tributo. (4-00605)

RISPOSTA. — Le prestazioni di servizi rese da professionisti nel corso di procedimenti giudiziari non godono di alcun trattamento impositivo particolare in regime IVA.

Tali prestazioni pertanto sono da considerarsi operazioni professionali alla stessa stregua delle prestazioni professionali in genere, in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, e relativa legge di conversione, secondo il quale vanno assoggettate all'imposta tutte le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque effettuate nell'esercizio di arti e professioni.

Di conseguenza, i professionisti di cui trattasi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 17 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, a corrispondere allo erario il tributo relativo alle operazioni da essi poste in essere, nei modi e nei termini previsti dal titolo secondo di detto decreto.

Ad essi è fatto obbligo, altresì, a norma del successivo articolo 18, di addebitare in via di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo il tributo relativo alla prestazione resa, mediante l'emissione di apposita fattura ai sensi dell'articolo 21, nel momento in cui tale prestazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Posta quindi nei termini illustrati la soluzione da dare al quesito avanzato in via principale, ogni ulteriore approfondimento sulla restante parte del documento è da ritenersi superato, anche perché la condotta operativa degli uffici IVA risulta perfettamente allineata ai princìpi interpretativi sopra riferiti.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri seguiti dal provveditore agli studi di Caserta in occasione dell'assegnazione dei corsi CRACIS e popolari ai vari enti operanti nell'ambito della predetta provincia, per l'anno scolastico 1976-1977.

Risulta all'interrogante che. pur essendo stati assegnati complessivamente circa 200 corsi alla provincia di Caserta fra piano ordinario e suppletivo, la ripartizione è stata effettuata con criteri del tutto faziosi e clientelari.

Vi sono infatti degli enti che, pur avendo ottenuto nell'assegnazione ordinaria decine di corsi, si son visti elargire ulteriori corsi con il piano suppletivo, mentre altri che non avevano ammagliamento con i baroni della politica locale, si son visti più che dimezzare il contingente dei corsi gestiti negli anni precedenti.

In tutta questa caotica situazione, nella quale il provveditore agli studi di Caserta trincerandosi dietro il paravento di un presunto comitato provinciale per l'educazione popolare, ha rifiutato qualunque intervento riparatore anche quando è stato espressamente sollecitato dalla direzione generale dell'educazione popolare, sono state consumate discriminazioni e prevaricazioni che hanno assunto il significato di una vera e (...)

mento doloso di una porta e della vetrata di una serra.

Per detto licenziamento è pendente presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro la procedura per il tentativo di bonario componimento promossa dal sindacato CGIL di categoria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Qualora detto tentativo non dovesse aver esito favorevole per il lavoratore, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 604 (articolo 6), la controversia potrà essere portata dagli interessati dinanzi al pretore, unica autorità competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione della citata legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

GRASSUCCI, D'ALESSIO, OTTAVIANO E POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere premesso che –

1) nel corso degli ultimi giorni la direzione dello stabilimento Fonderie smalterie genovesi (ex Pozzi) di Borgo Piave (Latina), ha proceduto al licenziamento di sette lavoratori ricorrendo alla motivazione dell'assenteismo;

2) nello stabilimento, nonostante la natura della produzione e il malsano ambiente di lavoro, il fenomeno dell'assenteismo è contenuto e inferiore agli indici registrati in altre aziende similari: si aggira intorno al 20 per cento e in gran parte le assenze sono dovute ad infortuni (circa un anno fa, durante il lavoro è morto un operaio addetto alla manutenzione) e, pertanto, non possono essere classificate come assenteismo;

3) l'ambiente di lavoro è da annoverarsi tra i peggiori, se non il peggiore, tra le aziende della intera provincia: da rilievi effettuati nel febbraio 1974 all'Istituto di medicina del lavoro dell'università di Pavia emergono dati allarmanti circa l'esistenza di seri pericoli per la salute dei lavoratori (sono stati analizzati i dati microclimatici, di rumorosità e di polverosità ambientale e rilevate inaccettabili condizioni di ambiente di lavoro con rischi di silicosi, pleuriti, intossicazioni e sordità);

4) tali rischi sono implicitamente riconosciuti nella stessa proposta di modificazione di alcuni reparti contenuta nell'accordo stipulato presso codesto Ministero tra la direzione del gruppo e le organizzazioni sindacali;

5) i servizi in genere, nonostante le ripetute lotte condotte dai lavoratori, sono inadeguati;

6) si sono verificati casi di silicosi, di sordità (uno recentemente accertato e già liquidato dall'INPS) e di altre malattie e disfunzioni organiche;

7) i livelli di rendimento, rispetto al 1974, sono giunti attualmente al 120 per cento, tetto superiore alle stesse aspettative aziendali e che la produzione, attraverso la introduzione di nuovi macchinari, e nonostante la riduzione di personale, è passata, nell'arco di 18 anni, da 150 a 1.500 vasche giornaliere –

quali iniziative intenda assumere per garantire la riassunzione dei licenziati e per determinare gli interventi necessari volti alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. (4-01906)

RISPOSTA. — Effettivamente, la società Fonderie Smalterie Genovesi (ex Pozzi) di Borgo Piave ha proceduto, in data 11 febbraio 1977, al licenziamento di sette operai per assenteismo.

Per due di essi è stato chiesto all'ufficio provinciale del lavoro di Latina di esperire il tentativo di bonario componimento della vertenza ma la riunione indetta per il giorno 18 febbraio 1977 si è conclusa con un verbale di mancato accordo, attesa l'intransigenza dei rappresentanti aziendali sulla revoca dei relativi provvedimenti di licenziamento; avverso i licenziamenti è stata però proposta impugnativa davanti all'autorità giudiziaria competente dalla quale si attende la decisione.

Per quanto concerne le condizioni ambientali di lavoro dello stabilimento in questione, l'ispettorato del lavoro di Latina ha disposto, ed ha ancora in corso, una ispezione tecnica.

Dai primi accertamenti, risulterebbe evidenziata una effettiva carenza degli impianti installati per eliminare o contenere la diffusione delle polveri provenienti dai reparti di fonderia, sabbiatura, molatura e smaltatura.

Le polveri aerodisperse in tali reparti, per la natura del materiale realizzato dalle quali provengono, possono contenere una frazione silicea con conseguente rischio silicotigeno per i lavori esposti.

Da rilievi effettuati nel 1974 dall'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università di

Pavia, su richiesta delle organizzazioni sindacali, risulta infatti che nei vari reparti le polveri respirabili supererebbero i valori limiti di soglia.

Analoga situazione di disagio per i lavoratori è stata levata negli impianti di fonderia per quanto attiene la rumorosità.

Poiché dal 1974 ad oggi la situazione ha subito modificazioni per accorgimenti tecnici adottati ed alcune ristrutturazioni degli impianti di produzione, si è ritenuto necessario per una più approfondita indagine, prima di adottare i provvedimenti del caso, di disporre altre rilevazioni ambientali.

Da un primo esame dei referti medici relativi alle visite periodiche effettuate ai lavoratori, non risultano casi di silicosi accertate, mentre esiste una diffusa patologia per affezione alle vie respiratorie e rilevanti ipocusie. Al riguardo, l'ispettorato del lavoro provvederà a disporre immediati accertamenti sanitari più approfonditi e specifici, a conclusione dei quali saranno impartite le dovute prescrizioni.

Si può, comunque, sin d'ora dare assicurazione che, per la particolare attività svolta (fonderia e smalteria per la produzione di vasche da bagno in ghisa), le condizioni di lavoro potranno essere migliorate, per garantire il rispetto della normativa di legge, nei limiti consentiti dalla impostazione originaria degli impianti.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le attuali condizioni igienico-sanitarie in ordine al diffondersi della malattia professionale dovuta al contatto con il piombo (piombemia-saturnismo), tra i lavoratori dello stabilimento Alfa-Cavi sito in Airola (Benevento), ed i criteri seguiti dall'azienda nell'assegnazione ai posti di lavoro più direttamente soggetti a tali pericoli di quei lavoratori, che già sottoposti ad analisi, sono risultati affetti da alto tasso di piormbo. (4-01855)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro di Benevento presso lo stabilimento Alfa Cavi di Airola, è risultato che la massima concentrazione di piombo nell'aria, con valori vicini ai massimi consentiti, si registra nel reparto presse, presso il quale sono occupati 20 lavoratori che, provvisti di appositi guanti e mascherine di protezione, vengono sottoposti a visita medica d'idoneità prima della loro ammissione al lavoro e a successive visite mediche periodiche per constatare il loro stato di salute.

Al fine di determinare il dosaggio del piombo nell'ambiente di lavoro, l'Istituto di Medicina del lavoro dell'università di Napoli ha effettuato nel dicembre dell'anno 1976, su incarico della direzione dello stabilimento, il prelievo di campioni d'aria nei punti di più intensa concentrazione del piombo che è risultato inferiore ai valori massimi tollerabili.

Il predetto Istituto di medicina del lavoro ha inoltre sottoposto a controlli sanitari 47 lavoratori per i quali ricorre l'obbligo delle visite mediche trimestrali. Le relative analisi hanno evidenziato la presenza di tracce di piombo il cui tasso di assorbimento è risultato, in alcuni casi, superiore a 50 gamma per cento.

La notizia creava un certo allarme nell'ambiente dei lavoratori, tanto che 15 dei 47 operai si rivolgevano ai propri medici di fiducia che redigevano certificato medico di insorgenza di malattia professionale, investendo, così, della questione l'INAIL di Benevento.

Il dirigente sanitario dell'istituto predetto, uniformandosi a quanto diagnosticato dai medici dell'Istituto di medicina del lavoro e di quelli di fiducia, concedeva dei periodi di riposo, ma non riconosceva in nessun lavoratore l'esistenza di malattie professionali.

Tuttavia, la direzione dello stabilimento ha già disposto la destinazione ad altre mansioni per 7 degli anzidetti 15 lavoratori, mentre per altri 3 un eventuale loro spostamento è subordinato all'esito dei nuovi controlli prescritti dall'Istituto di medicina del lavoro.

In un successivo incontro dibattito sul tema: « Ambiente di lavoro e intossicazione da piombo » i medici dell'Istituto di medicina del lavoro, nel suggerire una assidua cura dell'igiene personale e l'adozione di particolari cautele nella manipolazione del metallo, anche con la proiezione di diapositive, escludevano che la situazione, allo stato, fosse pericolosa per la salute dei lavoratori.

Anche l'esecutivo sindacale dello stabilimento ha riconosciuto, nei contatti avuti nel corso dell'indagine, che il tasso di nocività, allo stato, non desta preoccupazione e, nel dichiarare che sul problema non è sorto alcun contrasto con la direzione aziendale, ha auspicato che i MAC del piombo siano ab- (...)

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) premesso che con provvedimento del 14 febbraio 1976, n. 96, approvato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con nota in data 25 luglio 1976, n. 291012, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ha deliberato di istituire l'azienda speciale per il centro di orientamento professionale e di consulenza scolastica; che tale azienda avrebbe scopi promozionali e di consulenza ed eventualmente di coordinamento verso il settore scolastico; che per conseguire le proprie finalità tale azienda può stipulare convenzioni con lo Stato o altri enti pubblici;

2) tenuto conto che è ancora in corso una discussione per la riforma della scuola media superiore e per la università, che alcune competenze in materia scolastica sono state trasferite alle regioni, che sono stati istituiti consigli scolastici anche provinciali, che si sta avviando alla realizzazione dei distretti scolastici;

3) considerato che intervenendo nel corso del dibattito parlamentare sulla politica economica del Governo il Presidente del Consiglio il 10 novembre 1976 ha annunciato che sottoporrà entro breve termine, senza attendere il triennio previsto dalla legge, l'elenco degli enti inutili da sopprimere, ciò allo scopo anche di contribuire al risanamento della finanza pubblica;

4) ricordato che secondo l'articolo 9 dello statuto l'azienda summenzionata provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità attraverso contributi ordinari della camera di commercio —: quali provvedimenti intenda prendere affinché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina invece di inventare nuovi enti inutili si dedichi con più competenza e serietà ai problemi dello sviluppo e del rafforzamento dell'operato produttivo e commerciale della provincia;

se intenda alla luce della grave situazione economica e dei processi di trasformazione in atto revocare l'autorizzazione di cui alla nota n. 291012 concessa dal suo Ministero in data 25 luglio 1976. (4-01049)

RISPOSTA. — Le camere di commercio, in base al loro ordinamento, disciplinato dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno competenza nella materia dell'istruzione tecnica e professionale.

Né la competenza è stata soppressa a seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle attribuzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale. Anzi, il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che ha disposto il trasferimento, stabilisce espressamente, all'articolo 6, che sono conservate anche se solo in via transitoria, alle province, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale relative alla materia.

È opportuno, poi, ricordare che nella regione Lazio, con legge regionale del 9 giugno 1975, n. 58, sono stati soppressi i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, enti al cui funzionamento le camere di commercio concorrevano e nei quali avevano propri rappresentanti e dei quali il centro di Latina è solo una assai parziale prosecuzione.

Ciò premesso, mentre si dà conferma che la camera di commercio di Latina ha istituito l'azienda speciale per il centro di orientamento professionale e di consulenza scolastica con deliberazione del 14 febbraio 1976, n. 96, autorizzata da questo Ministero con foglio del 26 luglio 1976, n. 291012, si deve però precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante, detta azienda non è un ente, essendo priva di personalità giuridica, ma costituisce una particolare forma organizzativa, prevista ed ammessa dal citato regio decreto del 1934, n. 2011, la quale consente lo svolgimento in forma autonoma sotto il profilo amministrativo e finanziario e quindi con maggiore efficienza dal punto di vista funzionale, di un'attività che, come appunto quella di consulenza e orientamento nel campo scolastico e professionale, per le sue peculiari caratteristiche tecniche si discosta dagli ordinari compiti di ufficio propri della camera di commercio.

L'istituzione dell'azienda è avvenuta, in conformità di quanto stabilito all'articolo 32, n. 4 del predetto regio decreto, previo parere del Ministero della pubblica istruzione, il quale con nota del 1° luglio 1976, n. 2087, ha espresso il proprio nulla osta all'iniziativa.

Si ritiene, inoltre, che gli obiettivi perseguiti dall'azienda in discorso rientrino nel quadro degli interventi che la camera di commercio di Latina effettua per la promozione della economia locale. Infatti i problemi dell'istruzione scolastica e dell'orientamento professionale sono di primaria impor-

tanza in una provincia come quella di Latina, ricca di insediamenti industriali, molti dei quali anche recenti.

In merito alla durata dell'azienda si fa presente che un eventuale provvedimento di scioglimento dell'azienda speciale che fosse adottato da questo Ministero attraverso la revoca dell'autorizzazione sarebbe gravemente lesivo dell'autonomia dell'ente il quale invece può, in ogni momento, disporre la cessazione dell'azienda speciale - ai sensi dell'articolo 13 del relativo statuto - con semplice deliberazione di giunta.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali all'ex combattente della guerra 1915-18 Carmelo Serrano da Eboli, posizione 0444249, sia stato riconosciuto soltanto il diritto alla medaglia ricordo in oro, e non quello all'assegno vitalizio, ricorrendone invece le condizioni richieste dalla legge. (4-01839)

RISPOSTA. — Il Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto ha disposto a favore del signor Carmelo Serrano l'assegnazione della sola medaglia ricordo in oro, non sussistendo i requisiti per la concessione dell'onorificenza e quindi dell'assegno vitalizio.

Il giudizio è stato formulato utilizzando sia la documentazione matricolare sia un modulo compilato dallo stesso interessato. nel quale ha fornito precisazioni sulle epoche, località e reparti che lo videro impegnato durante la prima guerra mondiale.

Il Ministro: LATTANZIO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra, di interesse di Concetta Autore congiunta di Saverio Autore deceduto in guerra l'11 ottobre 1944, pratica che dalla Corte dei conti, ove giaceva a seguito di ricorso del 12 agosto 1966, n. 694765 (o n. 694665) fu trasmessa in data 24 aprile 1972 con elenco n. 2302 a codesto Ministero per il riesame amministrativo; e se ritenga, atteso il lungo tempo trascorso, di dare le opportune disposizioni affinché la pratica stessa venga esaminata e definita al più presto. (4-02123)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 7 febbraio 1966, n. 2169238, alla signorina Concetta Autore, collaterale maggiorenne di Saverio, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di morte del fratello o, quanto meno, alla data di morte del padre, avvenuta l'8 settembre 1955, e ciò in base al tassativo disposto di cui all'articolo 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessata presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 694765.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che, con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere al riesame amministrativo dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, è stato dato corso, su segnalazione della procura generale della Corte dei conti, agli adempimenti preliminari per far luogo, in applicazione della cennata norma di legge, alla revisione della posizione pensionistica della signorina Concetta Autore.

In tale sede, però, è risultato che il relativo fascicolo degli atti n. 146290/G fu a suo tempo trasmesso alla suddetta magistratura, per l'esame di altro ricorso giurisdizionale n. 482933 precedentemente prodotto dalla signora Erminia Corbo, matrigna del dante causa, contro il decreto ministeriale del 6 settembre 1955, n.1696004, decreto con il quale alla medesima venne negato diritto a pensione indiretta di guerra, perché non in possesso dei requisiti richiesti, per gli assimilati a genitori, dall'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Non appena definito il ricorso giurisdizionale anzidetto sarà cura del Tesoro, cui il fascicolo dovrà essere restituito, provvedere al riesame del provvedimento di diniego a suo tempo adottato nei riguardi della signorina Concetta Autore.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Umberto Chiaradonna, contrassegnata col n. 255916 e che, a seguito di ricorso alla Corte dei conti n. 686100 del 20 aprile 1966, è stata ritrasmessa a codesto Ministero per il riesame amministrativo con elenco n. 2006.

Se ritenga di dare le opportune disposizioni per un sollecito esame della pratica, (...)

Del resto l'assurdità e l'impegno del capo di istituto sono comprovati da un lato dal fattivo lavoro svolto per migliorare i locali scolastici, l'ufficio di presidenza, la sala insegnanti, l'archivio e la biblioteca, e dall'altro, dalla cordialità dei rapporti che intrattiene con gli alunni, i quali, grazie anche al suo interessamento, possono giovarsi direttamente di materiale didattico per intervistare, per la partecipazione a concorsi nazionali e per condurre ricerche sull'ambiente.

All'impegno del preside è anche da attribuire un convegno per l'orientamento scolastico, a conclusione del quale è stata effettuata una visita al CIAPI di Catona, con la partecipazione di tutte le classi, che si sono giovate di un mezzo posto a disposizione da tale organismo.

Per quanto sopra esposto e data la mancanza di ricorsi, lamentele in genere, da parte di genitori ed alunni, nei confronti del preside, non si ritiene che, allo stato attuale, vi siano provvedimenti da adottare.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esasperante lentezza con cui vengono vagliati i ricorsi prodotti da innumerevoli insegnanti e giacenti da più mesi negli scaffali delle varie commissioni; se sia vero che tale professor Umberto Pirrone, aspirante alla cattedra di applicazioni tecniche maschili di Roggiano Gravina (Cosenza) non abbia ancora avuto alcun esito in ordine al ricorso inoltrato alla direzione generale istruzione secondaria di primo grado sin dal 27 luglio 1976 contro tale professor Giuseppe Papalino;

per sapere, altresì, se il ministro ritiene conciliabile tale assurdo stato di cose con gli interessi dei lavoratori della scuola e se intenda prodigarsi per porre termine a tale intollerabile stato di fatto. (4-02028)

RISPOSTA. — Premesso che i numerosi gravami pervenuti al Ministero vengono decisi secondo l'ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti temporali necessari alla loro istruttoria, si fa presente che il ricorso del professor Umberto Pirrone, titolare di applicazioni tecniche maschili, avverso il mancato trasferimento per il 1976-77 alla sede di Roggiano Gravina, è stato respinto, in conformità del parere espresso dalla giunta della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 26 gennaio 1977.

In casi del genere non è previsto che la amministrazione dia comunicazione alcuna all'interessato, il quale per altro, a norma delle disposizioni vigenti, trascorsi inutilmente i 90 giorni dalla presentazione dell'esposto, dovrà intenderlo respinto e potrà proporre, quindi, successivo ricorso in sede giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

GRASSUCCI, BRINI, CAPPELLONI, GIOVAGNOLI ANGELA, NICCOLI, OLIVI E BALDASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere –

premesso che in seguito a notizie fornite dalla stampa sembra essere allo studio del Ministero uno schema di decreto delegato che prevede, all'articolo 19, quanto appresso specificato: « non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni alberghiere, alle somministrazioni di alimenti e bevande rese da pubblici esercizi, alle prestazioni di trasporto di persone e di transito in autostrade di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26 lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, né quella relativa ai carburanti e lubrificanti destinati alle autovetture e autoveicoli medesimi »;

tenuto conto che tale non detraibilità, qualora decisa, apparirebbe contraria allo spirito e al dettato della legge tributaria, al dettato costituzionale circa l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; aggraverebbe le condizioni della categoria degli agenti di commercio che, costretti, di fatto, a non poter detrarre una fetta di IVA sulle spese per mancanza di certificazioni, tipica dell'attività e valutabile intorno al 10 per cento del totale, vittime già della pesante contrazione dei consumi essendo il loro reddito proporzionato ai consumi stessi, vedrebbero il loro reddito netto decurtato di un altro 10 per cento circa;

ricordato che la circolazione di tali notizie che davano per adottata la normativa sopraricordata non solo ha allarmato la categoria interessata, ma ha causato profonde incertezze nella redazione delle nuo-

ve denunce dei redditi - se la normativa di cui in premessa sia stata effettivamente approvata e, in caso contrario, l'orientamento del Governo in merito alle notizie circolanti allo scopo di riportare la necessaria serenità nella categoria. (4-01664)

RISPOSTA. — Nel quadro dei provvedimenti di carattere generale che il Governo si propone di adottare al fine di modificare ed integrare la vigente normativa in materia d'imposta sul valore aggiunto l'Amministrazione ha posto allo studio una serie di questioni, in merito alle quali non sono ancora configurabili precise linee di orientamento decisionale.

Anche la questione segnalata dagli interroganti è presente in quel contesto, ma in ordine alla stessa può solo assicurarsi che essa sarà esaminata con la più ampia disponibilità e che in tale sede saranno attentamente vagliati tutti gli aspetti che ineriscono alla soluzione da prescegliere.

Il Ministro: PANDOLFI.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stata presa in considerazione l'istanza inoltrata dalla signora Ciervo Maddalena in data 23 marzo 1976 alla direzione generale delle pensioni tendente ad ottenere il trattamento pensionistico a seguito della morte del proprio figlio Iannotta Giuseppe, caporal maggiore in congedo, nato il 19 marzo 1927 a Sant'Agata dei Goti (Benevento), posizione n. 137541/58, attesoché il decesso del predetto militare è conseguente a malattia contratta nel corso del servizio militare ed a causa del servizio stesso. (4-02298)

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria a suo tempo presentata dal caporal maggiore Giuseppe Iannotta - ora deceduto - fu respinta, per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità.

Avverso tale diniego pende ricorso alla Corte dei conti, proposto dal padre del militare.

La domanda di pensione presentata in data 23 marzo 1976, dalla signora Maddalena Ciervo, madre del militare, non può, pertanto, per il momento essere presa in considerazione.

Il Ministro: LATTANZIO.

LABRIOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

1) la legge n. 825 del 1973 ha previsto, nel piano di potenziamento degli aeroporti, la devoluzione di una somma di oltre 5 miliardi per l'aeroporto Galilei di Pisa. per opere varie;

2) il Ministero ha tenuto conto di un piano di massima del consorzio di gestione aeroportuale, formato dal comune, dalla provincia, dalla camera di commercio e dall'ente provinciale di Pisa;

3) l'originario appalto concorso è stato modificato, d'intesa con il comune di Pisa e con la regione Toscana, per tener conto delle indicazioni del raccordo ferroviario con Firenze e della bretella di penetrazione autostradale della città di Pisa, e per colmare le lacune riguardanti la parte merci, il piazzale di sosta aerei, la previsione di due aerostazioni passeggeri, distinte fra loro;

4) il nuovo progetto, con le relative variazioni di costo, è stato presentato nel mese di fabbraio 1977 -

se corrisponde al vero che gli uffici competenti di Civilavia hanno sollevato obiezioni, motivate anche nel merito delle modifiche introdotte.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali determinazioni intenda adottare il competente Ministero, e se ritenga, a questo riguardo, consultare in ogni caso gli enti locali interessati, la regione Toscana, il consorzio di gestione aeroportuale, anche per gli importanti riflessi economici ed infrastrutturali che la decisione coinvolge nel quadro della centralità dell'aeroporto Galilei di Pisa per ciò che attiene al sistema aeroportuale della Toscana. (4-02033)

RISPOSTA. — Gli interventi di ampliamento dell'aeroporto di Pisa, nell'ambito dei lavori previsti dalla legge n. 825 del 1973. hanno formato oggetto, come per altri aeroporti nazionali, di un appalto concorso, aggiudicato al Consorzio di imprese ICLAP (Imprese consorziate lavori aero portuali), cui i lavori stessi sono stati affidati in regime di concessione.

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in considerazione del nuovo ruolo assunto dall'aeroporto di Pisa nell'ambito della regione Toscana e delle esigenze manifestate dai vari enti interessati (aeronautica militare, comune di Pisa, Ente di gestione dell'aero- (...)

re integrative necessarie alla sistemazione della strada e al conferimento alla stessa dei dovuti requisiti in ordine alla stabilità dell'opera e alla funzionalità e sicurezza della viabilità.

Successivamente, la Cassa per il mezzogiorno annullava ogni precedente impegno riguardo il finanziamento delle perizie, con grave pregiudizio per la stabilità delle opere già in dissesto e con il prevedibile aggravamento della situazione generale della strada.

Per la impossibilità di assumere in proprio un onerosissimo impegno finanziario da destinare in gran parte alla eliminazione delle insufficienze strutturali della strada in questione, l'ANAS – con nota numero 14830/14913 del 15 dicembre 1973 a firma del ministro dei lavori pubblici *protempore* – invitava la Cassa per il mezzogiorno a rivedere il negativo atteggiamento in merito al finanziamento delle perizie di spesa per le opere di risanamento dell'arteria e nel contempo, suo malgrado, doveva impartire al dipendente compartimento della viabilità di Potenza l'invito a sospendere le operazioni di assunzione della strada e le operazioni di consegna all'amministrazione provinciale di Matera dei tronchi di statale declassificati con lo stesso decreto ministeriale 13 giugno 1972, articolo 4.

In esito a tale fermo atteggiamento, la Cassa per il mezzogiorno provvedeva a far approntare il progetto di massima per la sistemazione del corpo stradale e delle zone latistanti la strada, inserendo la perizia nei programmi di intervento in Basilicata.

Con delibera 28 settembre 1976, numero 2401/V, il consiglio di amministrazione della Cassa approvava, altresì, una perizia suppletiva di lire 85 milioni dei quali lire 28 milioni per sondaggi geognostici, da eseguirsi mediante cottimo fiduciario da parte del compartimento ANAS di Potenza.

Si fa presente, inoltre, che con nota 21 giugno 1977, n. 4317/circolare ministeriale, è stato chiesto alla Cassa per il mezzogiorno l'accredito dei fondi relativi per lo svolgimento dei lavori di esecuzione dei sondaggi geognostici, le cui risultanze saranno messe a disposizione del progettista incaricato dalla Cassa per il mezzogiorno del progetto esecutivo delle opere di sistemazione della strada in questione.

La realizzazione delle necessarie opere di sistemazione a cura dell'ANAS è subordinata al finanziamento da parte della Cassa per il mezzogiorno, nonché alla formalizzazione dei conseguenti rapporti mediante stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

Sodisfatte tali condizioni, per le quali si assicura il più sollecito interessamento, sarà adottato il formale provvedimento di consegna all'ANAS della strada a scorrimento veloce.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso che:

1) da più di sei mesi nello stabilimento AVIR di Aprilia (Latina) è aperta una vertenza sui temi degli organici, investimenti, orari e ambiente di lavoro;

2) la direzione aziendale da tempo persegue una politica di riduzione del costo di lavoro attraverso la esasperazione dei ritmi produttivi e la riduzione della mano d'opera;

3 mentre in sede di trattativa al punto 1) di una bozza di accordo l'IVAR affermava « ...a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo e fino al 31 dicembre 1977 saranno reintegrate eventuali riduzioni di organismo » l'azienda spingeva all'autolicenziamento 22 lavoratori sulla base della erogazione di una somma aggirantesi tra i quattro e i cinque milioni oltre le spettanze normali di fine rapporto;

4) per le motivazioni finanziarie aveva respinto ogni richiesta di miglioramento dell'ambiente di lavoro nonostante i vari casi di infortunio accaduti ed i rischi continui di silicosi, per licenziare 22 operai ha speso circa 100 milioni;

5) il 16 febbraio 1977 la direzione aziendale ha ritirato dallo stabilimento i direttori di servizio, bloccando in tal modo il processo produttivo e attuando di fatto la serrata –

quali provvedimenti intendano adottare perché venga ripresa l'attività produttiva nello stabilimento predetto e vengano ristabilite le condizioni costituzionali per trovare, attraverso un corretto confronto tra le parti, una equa soluzione della vertenza. (4-02040)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso lo stabilimento di Latina della società AVIR si è risolta con un accordo tra le parti che, tra l'altro, prevede la reintegrazione degli organici, l'entità degli investimenti da effettuare entro il 1977 e alcune iniziative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di salute dei lavoratori.

A seguito del predetto accordo, è stata immediatamente ripresa, nello stabilimento, la normale attività produttiva.

Si fa inoltre presente che l'azienda di cui trattasi è stata più volte, ed anche recentemente, sottoposta, da parte del competente ispettorato al lavoro, a controlli ispettivi con particolare riguardo all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

A conclusione di tali controlli, sono state impartite diffide e disposizioni per la eliminazione delle carenze riscontrate e sono stati adottati vari provvedimenti contravvenzionali per le violazioni più gravi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella concessione della pensione di invalidità del lavoratore Marucci Luigi, nato a Buonalbergo (Benevento) il 29 settembre 1926 e residente in Agrigento alla via Venezia 1, la cui pratica è giacente presso il centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale di Palermo ormai da lungo tempo. (4-02297).

RISPOSTA. — La domanda di pensione presentata dal signor Marucei Luigi è stata già respinta, per quanto concerne l'assicurazione italiana, in prima istanza, dalla sede INPS di Agrigento, con provvedimento del 13 aprile 1976 in quanto l'interessato non risulta assicurato presso la sede stessa.

Avverso tale provvedimento il Marucci ha proposto ricorso al locale comitato provinciale, significando di aver lavorato nel passato nella provincia di Benevento.

Dagli accertamenti svolti presso l'INPS di quest'ultima provincia non è stata però reperita alcuna posizione assicurativa intestata al Marucci.

Non risultando, pertanto, l'interessato assicurato in Italia, il ricorso non offre possibilità di accoglimento.

Comunque, le decisioni al riguardo saranno assunte dal comitato provinciale di Agrigento e successivamente notificate all'interessato.

Per l'attività lavorativa che il Marucci ha svolto in Francia, è stata, invece, liquidata ed è in regolare pagamento una prestazione autonoma a carico dell'assicurazione francese.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – con riferimento alla determinazione del Consiglio di Stato, sesta sezione, del 26 ottobre 1976, relativa al ricorso prodotto da alcuni applicati di segreteria di scuola media, i quali pur svolgendo le funzioni di segretario, avendo superato regolare concorso, non hanno ottenuto il riconoscimento del servizio prestato come applicati: considerato che il Consiglio di Stato, nella predetta seduta, ha aggiornato l'udienza chiedendo al Ministero di fornire la necessaria documentazione entro il termine di trenta giorni per il necessario approfondimento – se il Ministero abbia fornito al Consiglio di Stato la richiesta documentazione per potersi esprimere in merito.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere il parere ministeriale sulla questione affrontata dal Consiglio di Stato, sottolineando la palese ingiustizia determinatasi ai danni dei dipendenti segretari. (4-01515.)

RISPOSTA. — In allegato alla memoria a difesa, approntata il 21 dicembre 1976, sono stati inviati al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Avvocatura generale, gran parte degli atti richiesti per la definizione del ricorso giurisdizionale, presentato da circa 200 applicati di segreteria ed inteso ad ottenere nei propri confronti la denegata applicazione analogica dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Con la suddetta memoria si è, altresì, invitato il Consiglio di Stato a voler rinviare la relativa decisione, atteso che, per effetto del decentramento dei servizi, intervenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, alcuni degli atti richiesti e custoditi nei fascicoli personali degli interessati erano stati, nel frattempo, trasmessi ai provveditori agli studi competenti per territorio. (...)

In tale situazione, la presenza del gruppo radicale davanti alla cattedrale costituiva, per le manifestazioni di ostilità e di intolleranza, concreto motivo di turbativa dell'ordine pubblico, per cui il citato funzionario di pubblica sicurezza riteneva di rinnovare, ai dimostranti, l'invito ad allontanarsi.

Rimasto, però, senza esito il tentativo di indurre alla ragione i manifestanti, si rendeva necessario l'intervento dei tutori dell'ordine che, in breve, riuscivano a consentire l'uscita, senza incidenti, del corteo dal tempio.

Mentre lo stesso corteo attraversava corso Umberto, il gruppo dei radicali, nel frattempo ricostituitosi, da via Paolo Vasta, si dirigeva verso il medesimo corso Umberto, all'evidente scopo di contrastare la manifestazione dei cattolici.

Le forze di polizia, che intervenivano prontamente per evitare ogni possibilità di scontro, venivano aggredite dai radicali con frasi oltraggiose, accompagnate da atti di violenza fisica.

Il deciso comportamento dei tutori dell'ordine consentiva al corteo di cattolici di proseguire l'itinerario prestabilito, senza ulteriori intralci.

Nella circostanza, venivano tratti in arresto due giovani, ritenuti responsabili di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il Ministro: COSSIGA.

GORLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) cosa il ministro ritenga di dire in merito alla foto pubblicata dal quotidiano *Lotta Continua* in data 18 maggio 1977, in prima pagina;

b) se ritenga che questa foto, raffigurante un poliziotto in borghese che impugna una pistola a tamburo, e ritratto il 12 maggio 1977 in piazza della Cancelleria a Roma, insieme a poliziotti in divisa, non sia in aperta e palese contraddizione con quanto reso noto – anche attraverso la stampa – dal rapporto della questura di Roma e dal ministro dell'interno in merito all'uso di poliziotti in borghese e nel quale si affermava che i suddetti poliziotti erano muniti soltanto di pistole di ordinanza, Beretta calibro 9;

c) infine, quali misure il ministro intenda adottare, anche nei propri confronti (4-02603)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto asserito dall'interrogante, nessuna divergenza sussiste tra il contenuto del segnalato rapporto della questura di Roma e la fotografia pubblicata nella prima pagina della edizione del 18 maggio 1977 del quotidiano *Lotta Continua*.

Infatti, nel citato rapporto – oggetto di una nota diramata dall'ufficio stampa di questo Ministero il 16 maggio 1977 – la questura di Roma comunicò che per la manifestazione indetta dal Partito radicale il 12 maggio 1977 nella capitale, erano stati comandati in servizio, sotto la direzione di funzionari di pubblica sicurezza, alcuni elementi appartenenti all'ufficio politico ed alla squadra mobile e rese altresì noto che le guardie impiegate erano dotate delle pistole d'ordinanza, cioè di pistole automatiche Beretta calibro 9.

La fotografia pubblicata su *Lotta Continua* ritrae non già un militare di pubblica sicurezza, bensì un commissario capo di pubblica sicurezza, addetto alla squadra mobile romana ed anch'egli comandato, quel giorno, in servizio per la manifestazione.

La pistola che in quel momento impugna il detto funzionamento è una pistola a rotazione marca *Colt* calibro 38, di proprietà dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed in uso ai funzionari della squadra mobile della questura di Roma.

Il Ministro: COSSIGA.

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dei responsabili della violenza compiuta contro un agente di pubblica sicurezza di Latina al quale, un gruppo di picchiatori fascisti aggressori, ha rimproverato di avere partecipato ad attività di polizia in relazione al delitto Saccucci, e per conoscere, inoltre, le ragioni che hanno indotto il questore locale dottor Picerni, da poco trasferito in città – proveniente dalla provincia di Macerata – a disporre che la notizia venisse tenuta segreta non considerando che siffatto atteggiamento, ancorché non ispirato ad inaccettabili propositi, avrebbe provocato – come in effetti ha provocato – il profondo turbamento dell'opinione pubblica democratica della città e l'impressione di una inammissibile compiacenza verso gli autori della violenza. (4-00983)

RISPOSTA. — Nella tarda serata del 23 ottobre 1976, a Latina, alcune persone che transitavano per via Garibaldi, tra cui la guardia di pubblica sicurezza Giorgio Sambucci, diretta al palazzetto dello sport per servizio, venivano apostrofate da un gruppetto di giovani con frasi ingiuriose.

Avvicinatosi ad uno dei giovani, il Sambucci si qualificava e lo invitava a desistere dal suo atteggiamento offensivo. Quest'ultimo, però, non solo continuava negli insulti, ma profferiva frasi ed epiteti oltraggiosi contro la stessa guardia fino a passare, improvvisamente, a vie di fatto, aggredendola e procurandole contusioni varie con ecchimosi, giudicate poi guaribili in 10 giorni presso il pronto soccorso del locale nosocomio.

In seguito all'intervento di personale di pubblica sicurezza, inviato sul posto, il predetto giovane veniva condotto in questura, identificato per uno studente, simpatizzante dell'estrema destra e, quindi, arrestato e denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni in danno di pubblico ufficiale.

La guardia Sambucci ha effettivamente partecipato alle indagini sul caso Saccucci, ma non risulta che l'estremista tratto in arresto o i giovani che erano con lui abbiano pronunciato frasi ingiuriose con riferimento a tale vicenda.

La notizia dell'arresto del citato estremista è stata riportata, come di consueto, nel notiziario giornaliero della questura del 24 ottobre 1976, una copia del quale viene sempre messa a disposizione degli organi di stampa: è destituita, pertanto, di fondamento l'asserzione che il questore abbia disposto che la notizia stessa non fosse divulgata.

Il Ministro: COSSIGA.

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

a) se risulti vero e quali provvedimenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze, che il demanio comunale di Eboli (Salerno) viene da alcuni anni abusivamente occupato ed incamerato da privati cittadini, che procedono ad edificazioni sulle aree, deturpando una fascia costiera caratterizzata dalla tipica vegetazione mediterranea;

b) se risulti vero, inoltre, che è in corso una vera e propria guerra tra *clan* delinquenziali per il predominio su detti suoli demaniali, così come descritto in un circostanziato servizio giornalistico pubblicato sulla pagina salernitana del quotidiano *Roma;*

c) infine, quali provvedimenti siano stati già adottati dal comune di Eboli nella esplicazione dei poteri ad esso attribuiti dalla legislazione urbanistica ed a tutela del proprio patrimonio demaniale. (4-02549)

RISPOSTA. — Il comprensorio che racchiude i terreni demaniali del comune di Eboli è esteso per circa 500 ettari, nella regione sud occidentale verso il mare Tirreno a cominciare dalla foce del fiume Sele e per circa 6 chilometri in direzione nord.

Tali terreni, gravati da uso civico, sono stati abusivamente occupati per oltre un decennio da agricoltori che ne hanno trasformato il panorama vegetativo mediante dissodamento e messa a coltura di notevoli estensioni originariamente abbandonate, incolte e acquitrinose.

Il miglioramento fondiario, in concomitanza di altri requisiti previsti dalla legge del 1927, n. 1766, ha costituito titolo per la legittimazione di circa 463 ettari di terreno ottenuta da 149 agricoltori per effetto di ordinanza del commissariato agli usi civici di Napoli in data 29 dicembre 1975. Da tale provvedimento sono rimasti esclusi 32 agricoltori nei cui confronti il commissariato, con provvedimento del 29 dicembre 1975, ordinò la reintegrazione a favore del comune, eseguita, per altro, solo parzialmente perché la maggior parte dei destinatari impugnarono il provvedimento del commissariato agli usi civici davanti al tribunale amministrativo regionale di Napoli che solo recentemente ha deciso nel merito, emettendo 18 sentenze, in favore del commissariato e del comune di Eboli. Tali sentenze saranno eseguite a breve termine.

In merito agli abusi edilizi, si precisa che la costante perlustrazione della zona interessata da parte dei vigili urbani di Eboli e dell'arma dei carabinieri ha consentito di accertare 52 costruzioni abusive, nella maggior parte dei casi villette per il turismo estivo. Detti accertamenti sono stati regolarmente comunicati all'autorità giudiziaria ed all'autorità che sovrintende ai beni culturali e ambientali.

Quest'ultima, per quanto le compete, è in contatto con l'amministrazione comunale (...)

cia, di cui alla legge n. 15 del 23 gennaio 1974, ha in effetti incluso il comune di Merate tra le località nelle quali dovranno essere realizzati i primi mille edifici, in quanto il comune stesso è stato inserito all'ottantunesimo posto della graduatoria prioritaria relativa alla regione Lombardia.

L'Amministrazione ha affidato alla società concessionaria Italposte l'intero programma di realizzazione degli edifici, comprendente, fra l'altro, il reperimento delle aree e la costruzione degli edifici stessi.

Purtroppo l'area segnalata a suo tempo dal comune interessato come disponibile, non ha ottenuto il benestare per l'insediamento da parte della competente sovrintendenza.

Al fine di definire in concreto la questione, il giorno 2 giugno 1977 è stata tenuta in Merate una riunione conclusiva nel corso della quale è stato deciso di realizzare l'edificio postale su un'area ubicata lungo la via Cesare Cazzaniga.

L'area individuata non trova però, nelle locali disposizioni urbanistiche, destinazione per uffici delle poste e telecomunicazioni, per cui si rende necessario promuovere il parere della competente commissione di cui all'articolo 8 della ricordata legge n. 15 del 1974 al fine di procedere alla necessaria variante urbanistica, che ha già riportato per le vie brevi il consenso della sovrintendenza.

Non appena espletati tali adempimenti sarà possibile includere la località di Merate in uno dei prossimi provvedimenti di concessione applicativa da stipulare con la società Italposte.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è loro nota la grave situazione determinatasi nell'importante centro turistico di Sala Comacina (Como) sito al centro lago a seguito della unilaterale decisione della direzione della Gestione navigazione lago di Como di sopprimere il servizio di linea dei battelli con scalo a Sala Comacina.

L'interrogante chiede di sapere se sia a loro conoscenza che tutte le istanze sociali e politiche nell'importante paese turistico hanno espresso la loro ferma condanna per tale unilaterale decisione (ristoranti, alberghi, associazioni alpini, la popolazione, *pro loco*, sezioni PCI, PSI, oltre che l'amministrazione comunale).

L'interrogante chiede che sia svolto un urgente intervento presso i dirigenti della navigazione di Como affinché:

1) venga ripristinato immediatamente il servizio;

2) si apra un confronto con le istanze locali per un esame della situazione per i più opportuni atti che vadano nella direzione di una equa e corretta soluzione.

(4-02877)

RISPOSTA. — Dalle statistiche effettuate per le corse battello previste dagli orari in vigore nel periodo primavera-estate 1976, si è rilevato un movimento medio di soli 2-3 passeggeri fra imbarcati e sbarcati allo scalo di Sala Comacina.

Tale situazione non sembra giustificare la necessità di un servizio pubblico con l'obbligo per la Gestione navigazione lago di Como di destinare un agente fisso allo scalo in questione per le operazioni di ormeggio e disormeggio dei battelli. Inoltre, l'approdo di battelli a pontili senza traffico o quasi determina diminuzioni di velocità commerciale con aumento di costi ed allontanamento dei viaggiatori dagli altri scali per i maggiori tempi di percorrenza.

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che lo scalo di Sala Comacina dista chilometri 1,300 dallo scalo di Colonno e chilometri 1,350 dallo scalo di Campo: pertanto, in un percorso di poco più di chilometri 2,500, verrebbero a sussistere ben tre pontili.

D'altra parte, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, anche i sindacati CGIL, CISL e UIL, in occasione del rinnovo dell'accordo per gli assuntori del 29 ottobre 1976, convennero sulla soppressione dello scalo di Sala Comacina, condividendo le argomentazioni della Gestione suddetta riguardo alla ristrutturazione degli scali e del servizio di navigazione.

Il Ministro: RUFFINI.

GRASSUCCI, OTTAVIANO E D'ALESSIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali siano le ragioni dei continui ritardi segnati dai treni che raccolgono i lavoratori pendolari lungo la tratta Formia-Roma. Nel corso delle ultime settimane, più volte i lavoratori di cui parlasi

hanno dato vita a manifestazioni, esasperati dalla mancata adozione di un definitivo intervento risolutore più volte promesso.

I ritardi ripetuti che si verificano al mattino non consentono di giungere per tempo sul luogo di lavoro con la conseguenza di multe e penalizzazioni ripetute nel corso del mese e di una significativa incidenza sul salario mensile.

I ritardi serali non consentono di trovare le normali coincidenze ferroviarie e stradali con il risultato, comunque, di raggiungere le abitazioni con gravi ritardi.

Non pare superfluo ricordare che tali lavoratori, provenienti dalle zone lepine ed aurunche, escono dalle proprie abitazioni alle ore 4,30 e rientrano alle ore 20-20,30.

Altra causa di malessere e di protesta è il tempo di attesa nella stazione di Pomezia (Roma) per l'arrivo della coincidenza per Nettuno (Roma).

Ricordando l'esigenza più volte sottolineata di estendere l'uso della ferrovia in alternativa alla motorizzazione privata e che tali disfunzioni lamentate tormentano cittadini già costretti a duri sacrifici per recarsi al lavoro, gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere:

1) quali iniziative il ministro intenda adottare per eliminare le disfunzioni lamentate;

2) quando verranno consegnati i 20 vagoni navetta richiesti dalla direzione compartimentale di Roma;

3) se ritenga urgente ordinare la consegna immediata al compartimento ricordato di almeno 6 dei suddetti vagoni allo scopo di realizzare un treno da adibire al trasporto dei pendolari; tale materiale, infatti, più moderno e veloce, consentirebbe di recuperare lungo il percorso e nelle stazioni gli eventuali ritardi. (4-03060)

RISPOSTA. — Il problema generale del miglioramento qualitativo e quantitativo dei trasporti per pendolari è stato da tempo affrontato dall'Azienda delle ferrovie di Stato che ha attuato, in successione di tempi, provvedimenti di notevole importanza quali il graduale rinnovamento del materiale, la riservazione di intere fasce di orario per i treni per pendolari senza programmate interferenze con treni a lungo percorso, la fissazione dei periodi giornalieri d'interruzione, per l'esecuzione dei lavori all'armamento, senza interessare il traffico di punta dei treni in questione, oltre a tutte le altre misure necessarie per agevolare la marcia di tali treni.

Ciò premesso, si precisa che, dall'attento esame dell'andamento dei treni per pendolari sulla linea Roma-Formia, risultano essere due i treni che assommavano ritardi consistenti a carattere sistematico e precisamente i treni 8599 (in partenza alle ore 5,14 da Formia ed in arrivo alle ore 7,23 a Roma-Ostiense) e 8593 (in partenza alle ore 18,32 da Roma Ostiense ed in arrivo alle ore 20,53 a Formia).

Accertate le cause dei ritardi si è provveduto per detti treni ad attuare opportuni provvedimenti nei confronti degli altri convogli che causavano perturbamenti sul loro andamento.

In merito poi al rinnovamento del materiale, si precisa che delle 300 vetture navetta, commissionate all'industria privata come ultimo contingente in ordine di tempo, sono già state consegnate 89 vetture e le rimanenti dovrebbero essere consegnate alla media di una diecina al mese.

Di queste vetture, in un piano di provvedimenti allo studio tendenti a snellire sensibilmente il servizio nella stazione di Roma Termini, è previsto che un cospicuo contingente venga assegnato, con precedenza rispetto ad altre esigenze, al compartimento di Roma, che ne beneficerà per un quantitativo superiore alle 20 citate dagli interroganti.

Il Ministro: RUFFINI.

GUERRINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato*. — Per conoscere – premesso che:

1) nel novembre 1972 il Governo accettava, a titolo di raccomandazione, gli ordini del giorno Reale, alla Camera, e Boldrini al Senato, di considerare con la necessaria priorità ed urgenza l'ammodernamento ed il potenziamento dei cantieri navali di Ancona;

2) nella VI legislatura il Parlamento approvò una specifica legge per consentire ai CNR di accedere a mutui agevolati per venticinque miliardi di lire per un programma di ammodernamento e di ristrutturazione;

3) ciò nonostante, i lavori di ammodernamento procedono con esasperante lentezza e si possono definire virtualmente fermi; (...)

Per conoscere se corrisponda al vero che il prodotto suddetto sarebbe stato ritirato dall'AIMA e se ciò corrisponde al vero, quali le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Per chiedere quali misure si intendano adottare per far rispettare i contratti, al fine di assicurare il rifornimento alla Monjardin del prodotto al fine di evitare l'interruzione dell'attività lavorativa e la messa in cassa integrazione di decine di operai. (4-03087)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 27 luglio 1976, n. 622, e dell'articolo 18 del regolamento CEE del 18 maggio 1972, n. 1035, il ritiro dei prodotti ortofrutticoli previsti dalla normativa comunitaria, fra i quali le pesche, non è compito dell'AIMA, bensì delle Organizzazioni di produttori, espressamente previste dall'articolo 13 del suddetto regolamento comunitario e che ottengono la personalità giuridica tramite il riconoscimento di questo Ministero.

Dette associazioni, in presenza di situazioni di mercato a loro giudizio ritenute anomale, intervengono ritirando dalla commercializzazione quantitativi di prodotto, di propria disponibilità, sufficienti a riportare i prezzi alla produzione su livelli remunerativi per gli stessi produttori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E OTTAVIANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

1) in agro pontino continua il malessere degli agricoltori a causa delle disfunzioni dei consorzi di bonifica pontino e di Latina e dell'imposizione della quota di contribuenza per servizi che dovrebbero essere resi dallo Stato;

2) tale malcontento ha investito varie categorie di cittadini che si sono visti imporre oneri dei quali non comprendono l'essenza, il fondamento e le finalità;

3) ogni anno in agro pontino più di tremila ettari sono soggetti a periodici allagamenti e che difficoltosi e tardivi sono gli interventi, il che dimostra la inadeguatezza e delle opere realizzate e dell'attività svolta dai predetti consorzi;

4) i cinque principali corsi d'acqua dell'agro pontino sono largamente inquinati per cui l'acqua dei predetti corsi spesso non può essere utilizzata per irrigazione e nel corso dell'estate causa provvedimenti di divieto di balneazione per lunghi tratti nei pressi dello sbocco a mare dei già richiamati corsi d'acqua; –

a) quali opere siano state realizzate dai consorzi di bonifica pontina e di Latina nel corso degli ultimi cinque anni e tuttora funzionanti; quali siano le opere di maggior rilievo e la loro attuale ubicazione;

b) quali siano i lavori di manutenzione svolti nel corso dell'esercizio passato e quale sia specificatamente il rapporto esistente tra la spesa per le opere di costruzione, manutenzione (escluse le spese per il personale) e per il mantenimento del personale suddiviso tra operai, tecnici e impiegati;

c) l'importo dei contributi che i consorzi citati hanno ricevuto nel corso del trascorso esercizio dallo Stato, dalla regione Lazio ed eventualmente da altri enti;

d) sotto quale data le opere realizzate dovevano passare allo Stato e per quale motivo a tutt'oggi ciò non si sia ancora verificato;

e) quali motivi ostino ad una ripartizione in via definitiva delle spese di bonifica tra i vari proprietari (così come voluto dall'articolo 11 del regio decreto n. 215 del 1933);

f) quali motivi impediscano l'emanazione di una normativa idonea a recepire quella prassi ineccepibile che di certo non può essere costitutiva del regolamento voluto dal legislatore che a distanza di 45 anni non è stato ancora redatto;

g) quali siano i motivi che inducono a non pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale i* piani di riparto, atteso che i contribuenti non sono tutti residenti nell'area del comprensorio con la conseguente limitazione del diritto di tutela giurisdizioalne .

Gli interroganti infine – premesso che i benefici da conseguirsi, ex articolo 11 del regio decreto n. 215 del 1933, debbono considerarsi diretti, in quanto in caso diverso una contribuenza dovrebbe essere imposta anche a beneficiari momentanei delle opere di bonifica (esempio: utilizzatori occasionali delle strade comprese nel comprensorio consortile) – rilevano che le contribuenze poste a carico dei proprietari di immobili, in quanto non detraibili ai fini

dell'INVIM, configurano una duplicazione di imposta e ciò a prescindere dal carattere generale dell'attività dei consorzi e che come tali andrebbero poste a totale carico dello Stato. (4-02510)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e cioè da oltre cinque anni, le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate da questo Ministero in ordine ai consorzi di bonifica di Latina e della bonificazione pontina, sono state trasferite alla regione Lazio, per cui questo Ministero medesimo non ha alcun potere di intervento per ovviare alle disfunzioni che, secondo quanto affermato dagli interroganti sussisterebbero presso i detti enti.

Quanto alle opere pubbliche di bonifica finanziate dallo Stato, si precisa che questo Ministero, nel quinquennio 1972-1976, ha finanziato, nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina, opere per lire 2.189 milioni, cui vanno aggiunti i finanziamenti del 1977 per lire mille milioni.

Nel comprensorio del consorzio di bonifica di Latina il Ministero, nello stesso quinquennio 1972-1976, ha finanziato opere per lire 2.253 milioni. Per quel che concerne, infine, le questioni poste nell'ultima parte della interrogazione, si osserva che:

ai fini della contribuenza, ex articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono considerati soltanto i benefici diretti;

la deducibilità dei contributi di bonifica ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) è questione che dovrebbe porsi al competente Ministero delle finanze;

la legislazione sulla bonifica è fondata sul principio, cui non si ritiene opportuno derogare, della cointeressenza degli utenti della bonifica, chiamati a contribuire nelle spese ed a gestire l'esercizio e la manutenzione delle opere.

Il Ministro: MARCORA.

GUARRA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di salvaguardare la esistenza del campanile della Chiesa Nuova che trovari nel rione di Santa Maria Maggiore nel comune di Amalfi.

Il predetto campanile è il più antico esistente in Amalfi, risalendo all'epoca in cui fu restaurata la chiesa e cioé verso la fine del X secolo e, pertanto, di notevole importanza storica ed artistica, ma rischia di diventare un cumulo di macerie se non si provvede in tempo a dare inizio ad una serie di lavori di restauro da eseguirsi nel rispetto della sua antica fisionomia. (4-03017)

RISPOSTA. — A seguito di attento esame sopralluogo, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania ha constatato che il campaniletto della chiesa di Santa Maria Maggiore di Amalfi, oggetto dell'interrogazione, è segnato da numerose lesioni e distacchi di intonaco, particolarmente nel tratto della cella campanaria, per mancanza di opere di manutenzione.

Al fine di salvaguardare il monumento ed anche la pubblica incolumità, la soprintendenza ha già predisposto la necessaria documentazione, che inoltrerà quanto prima al Ministero, per la richiesta di un finanziamento delle opere necessarie, e da eseguire con urgenza, per contenere il fenomeno di degradazione e per sistemare la copertura in tegole, onde eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica, che rappresentano un costante pericolo per la statica dell'intero edificio.

Il Ministero, non appena in possesso di detta documentazione, prenderà in esame la questione e la possibilità di adottare i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: PEDINI.

MANNUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, MACCIOTTA E PANI MARIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se:

1) sia a conoscenza che la condotta adduttrice dell'acquedotto comunale di Pattada (Sassari), alimentato dalle sorgenti del monte Lerno ed il cui riattamento è stato approvato mediante deliberazione del 19 settembre 1974 del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno con un finanziamento di lire 204.725.160, ha presentato di recente continue perdite, che si ritengono dovute a difetti della fusione o delle saldature delle tubazioni fornite dallo ufficio approvvigionamenti di materiali del servizio acquedotti della stessa Cassa;

(...)

GRASSUCCI, BRINI, OLIVI, MIANA E NICCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

1) tra la Confesercenti e l'INPS sono intercorsi contatti ai fini della stipula di una convenzione per l'esazione dei contributi associativi per le aziende commerciali con lavoratori dipendenti e ciò sulla base di quanto disposto dalla legge 4 giugno 1973, n. 311;

2) a quanto risulta, l'INPS si era pronunciato con un orientamento favorevole;

3) in altra sede e con altre organizzazioni tali convenzioni sono state già stipulate e che la Confesercenti è una confederazione strutturata su scala nazionale e rappresenta oltre 180 mila aziende dei vari settori commerciali – quali iniziative intenda adottare per la rapida definizione della convenzione di che parlasi secondo quanto consentito dalla sopracitata legge n. 311. (4-03381)

RISPOSTA. — L'INPS sta elaborando uno schema di convenzione valido per tutte le associazioni che chiedono di avvalersi della legge 4 giugno 1973, n. 311, sul servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

Il testo definitivo del documento non è stato ancora messo a punto, in quanto con il 1° ottobre 1977, sono state apportate sostanziali innovazioni al sistema di versamento dei contributi ex decreti ministeriali 5 febbraio 1969. Infatti, a mezzo di una nuova denuncia aziendale (modello decreto ministeriale 10/M) i datori di lavoro non solo devono effettuare il pagamento di tali contributi normalmente con periodicità mensile, ma devono anche esporre analiticamente i dati relativi ai contributi ed alle prestazioni anticipate nello stesso modulo di denuncia.

Si assicura l'interrogante che, non appena il sistema di versamento suaccennato raggiungerà un certo grado di stabilizzazione, saranno ripresi gli incontri tecnici con la Confesercenti e con le altre organizzazioni che hanno formulato analoga richiesta, per avviare e completare la procedura prevista dalla legge n. 311 per la riscossione dei contributi associativi.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per conoscere – premesso che:

1) la IBN società per azioni di Fondi (Latina) in data 28 settembre 1977 ha proceduto al licenziamento delle 70 dipendenti chiudendo di fatto l'azienda con la motivazione di pesanti difficoltà finanziarie;

2) la IBN, centro per la elaborazione dati, lavora per conto della « Nord elettronica elaborazione dati », società per azioni di Savona e che quest'ultima, proprietaria tra l'altro delle macchine più complesse della IBN, lavora sulla base di commesse pubbliche;

3) la IBN lavora anche attraverso la concessione in subappalto a piccole società di volta in volta costituite, non è assurdo pensare che la vicenda dei licenziamenti possa essere collegata ad un eventuale allargamento dell'uso del subappalto e del lavoro a domicilio – quali iniziative il ministro intenda adottare allo scopo di tutelare il posto di lavoro delle dipendenti della IBN e per risolvere gli eventuali problemi finanziari della azienda di che trattasi. (4-03542)

RISPOSTA. — La società IBN (Input bureau novemila società per azioni), costituita il 19 dicembre 1974, ha svolto fino al 30 settembre 1977 – data in cui ha sospeso l'attività e notificato il licenziamento alle 77 unità lavorative – una parte del lavoro di elaborazione dati che normalmente viene appaltato da enti pubblici e da privati.

In linea di massima gli appalti in questione vengono aggiudicati da società che dispongono in proprio soltanto dell'elaboratore; queste, a loro volta, subappaltano ad altre piccole aziende tutto il lavoro di preparazione necessario per arrivare alla elaborazione vera e propria dei dati.

La IBN, che disponeva soltanto di macchine registratrici per 26 posti di lavoro, acquisiva circa l'80 per cento del lavoro da svolgere dalla società NEED (Nord elettronica elaborazione dati), proprietaria di un elaboratore.

Al momento della cessazione dell'attività, motivata da mancanza di commesse remunerative e di capitale liquido, la società IBN ha restituito una parte del lavoro già acquisito e non ultimato alla NEED, la quale per portare a termine il lavoro si è rivolta ad altre ditte artigiane, operanti nel medesimo settore nella zona di Fondi.

Circa il futuro dell'azienda si fa presente che sono in corso trattative con una società di Gaeta la quale ha dichiarato la propria disponibilità al rilevamento della IBN, una volta risolte le questioni relative all'inquadramento previdenziale presso l'INPS e alla posizione dello stabile in cui ha sede l'azienda, costruito in difformità alla licenza a suo tempo rilasciata dall'amministrazione comunale.

La società subentrante assumerebbe l'impegno di garantire l'occupazione di 30 unità lavorative al momento del rilevamento e di circa altrettante unità nei successivi 18 mesi.

Ciò premesso, si assicura l'interrogante che i competenti uffici del Ministero continueranno a seguire gli sviluppi della vicenda anche al fine di intraprendere le eventuali iniziative utili per la sua positiva soluzione.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

LUPIS, MASSARI E VIZZINI. — *Ai Ministri dei trasporti, degli affari esteri e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se:

1) il Governo italiano, e in particolare il ministro dei trasporti, era a conoscenza dell'incontro avvenuto a Washington il 14 settembre 1977 tra il vicepresidente degli Stati Uniti Walter Mondale e il dottor Umberto Nordio, amministratore delegato dell'Alitalia, per trattare, secondo quanto riferisce l'ANSA, citando fonti Alitalia, questioni riguardanti il traffico aereo in generale e in specie quello dei rapporti tra i vettori aerei americani e la compagnia di bandiera italiana;

2) l'ambasciatore Alessandro Farace, designato dal Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero dei trasporti quale capo della missione governativa italiana per le trattative inerenti le discussioni per l'accordo di traffico aereo Italia-Stati Uniti era stato invitato a questo colloquio, ovvero ne era stato doverosamente informato e, comunque, per sapere se lo stesso ambasciatore guiderà ancora la delegazione italiana alla ripresa delle conversazioni previste per il novembre 1977;

3) risponda al vero la notizia di fonte *Air Press* che l'incontro sarebbe stato propiziato dal vertice della ambasciata degli Stati Uniti a Roma;

4) considerando che la questione dei rapporti aeronautici tra l'Italia e gli Stati Uniti è stata oggetto di un ampio dibattito alla X Commissione trasporti della Camera il 12 maggio 1977, conclusasi con una risoluzione concordata a livello di gruppi, la quale indicava i punti che si sarebbero dovuti seguire da parte italiana nelle trattative e cioè: controllo della capacità, vettore unico, tabella delle rotte, normativa tariffaria – se si ritenga di dover esperire gli opportuni accertamenti al fine di assicurare che il colloquio del signor Nordio col vicepresidente degli Stati Uniti non abbia pregiudicato la libertà d'iniziativa del Governo italiano tenendo anche conto del fatto che tutte le forze politiche nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'aviazione civile hanno lamentato la costante sovrapposizione di iniziative di Alitalia nei confronti di prerogative del Ministero dei trasporti. (4-03390)

RISPOSTA. — La visita effettuata dal dottor Umberto Nordio al vicepresidente degli USA, Walter Mondale, è da ritenersi che rientri nel normale programma di contatti che l'amministrazione delegato della compagnia di bandiera mantiene con gli esponenti dei principali paesi. Ed è comprensibile che il dottor Nordio abbia indicato al suo interlocutore le preoccupazioni dell'Alitalia per le difficoltà esistenti sul piano commerciale per il traffico aereo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Né sembra che tale azione di chiarificazione fatta da chi ha la responsabilità della gestione di una società commerciale possa pregiudicare l'impostazione del negoziato con gli USA.

Per altro non risponde a verità la notizia di fonte *Air Press* secondo la quale l'incontro avvenuto a Washington sarebbe stato propiziato dal vertice dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma.

Si assicura che le trattative per la revisione dell'accordo aereo fra Italia e Stati Uniti d'America vengono condotte, d'intesa con questo Ministero, dal Ministero degli affari esteri per le implicazioni politiche, oltre che tecniche, del problema.

Dopo adeguata preparazione di concerto tra i Ministeri succitati, il 7 novembre 1977 è infatti ripreso il negoziato con la delegazione statunitense. Nel corso dei lavori la delegazione italiana, che è sempre diretta dall'ambasciatore Alessandro Farace, non ha mancato di far presente alla controparte le intese raggiunte nell'ampio dibattito che ha avuto luogo presso la X Commissione trasporti della Camera il 12 maggio 1977, (...)

Tale servizio, negli anni scolastici precedenti l'emanazione della circolare e nel 1975-76 e 1976-77 è stato di fatto svolto a totale carico dei comuni, che non erano più tenuti ad impiegare fondi, soprattutto per il pagamento di un personale che doveva essere assunto dal Ministero della pubblica istruzione.

I comuni non potevano e non possono disattendere la richiesta documentata di numerose famiglie di lavoratori che devono accompagnare alla scuola materna i loro figli prima delle ore 8 e non possono riaccompagnarli a casa alle ore 16, ma solo al termine del turno di lavoro.

Per l'anno scolastico 1977-78 il problema si presenta ulteriormente aggravato, perché l'orario delle insegnanti è stato fissato in 6 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, i comuni oltre ad assicurare i trasporti devono coprire le spese per oltre tre ore di prescuola e doposcuola per ogni giorno di apertura. Il ridurre d'altro canto lo *standard* di prestazioni della scuola materna statale significherebbe far fallire un intervento valido, che verrebbe declassato rispetto agli stessi *standard* forniti dalle scuole non statali, anche se con costi enormi, che le famiglie dei lavoratori non possono sopportare.

Si chiede insomma che la riduzione delle spese nel settore della scuola non sia a tutto svantaggio delle famiglie dei lavoratori e in particolare delle donne e che, con responsabilità, il Ministero della pubblica istruzione adempia a compiti che ha riconosciuto come propri senza scaricarli sui comuni che oltre ad essere in situazioni finanziarie difficili, per effetto del decreto Stammati, non potrebbero assumere neppure il personale per il servizio succitato. (4-03401)

RISPOSTA. — La circolare del 5 settembre 1975, n. 236, stabiliva, tra l'altro, che a richiesta dei genitori degli alunni, motivata da impegni di lavoro, l'attività della scuola materna statale può essere prolungata fino a un massimo di 10 ore. L'accoglimento della richiesta era ed è, ovviamente, condizionato alle disponibilità finanziarie, essendo indubitabile che ogni prolungamento comporta un maggiore onere.

Per l'anno scolastico 1977-78 il prolungamento dell'orario è già stato autorizzato in alcune scuole delle province di Milano, Torino, Genova e Vercelli dove sussistevano obiettive condizioni di necessità.

A seguito, poi, della sentenza (contro la quale, per altro, pende ricorso per Cassazione) con cui la magistratura ha ritenuto applicabile anche al personale in servizio nelle scuole materne statali gli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) il Ministero ha impartito disposizioni affinché, nella formulazione dell'orario di servizio, fosse tenuto presente che la prestazione oraria giornaliera non può durare, senza interruzione, per più di sei ore. Di conseguenza ha invitato i provveditori agli studi a nominare supplenti per coprire la differenza tra l'orario settimanale di attività educative del personale (32 ore) e quello di funzionamento della scuola stabilito dalla legge n. 444 in 42 ore.

Nelle scuole, infine, dove si attuano i servizi di trasporto gratuito è stato disposto che la vigilanza dei bambini durante il trasporto stesso sia affidata ad una assistente la cui prestazione, ove non rientri nell'orario giornaliero d'obbligo, sarà considerata e retribuita come lavoro straordinario. Qualora risultasse impossibile utilizzare per i turni di trasporto l'insegnante supplente o lo assistente, si è provveduto ad invitare gli enti obbligati al servizio di trasporto perché assicurino con proprio personale l'assistenza ai bambini.

Il sottosegretario di Stato: BUZZI.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E OTTAVIANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali iniziative intenda adottare per consentire la rapida approvazione dei progetti APD 7704 e APD 12464 relativi al completamento dell'acquedotto delle zone montane ed alla ristrutturazione della scuola elementare del centro abitato.

Il malcontento della popolazione interessata e soprattutto dei pastori e dei contadini è tanto più grande in quanto l'acquedotto, terminato da oltre un anno, non è in funzione a causa della mancata realizzazione della cabina elettrica e dell'acquisto dei macchinari necessari. (4-03335)

RISPOSTA. — Il Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci ha presentato alla Cassa per il mezzogiorno il progetto APD 7704

relativo alla realizzazione della rete idrica e fognante. Detto progetto, approvato il 30 ottobre 1973 per un importo di lire 108 milioni, è stato successivamente rielaborato con la trasmissione alla Cassa di una perizia suppletiva di lire 83.435.342 allo stato già istruita, e che quanto prima sarà sottoposta al consiglio di amministrazione della Cassa per la relativa approvazione.

Quanto al progetto APD 12464 – relativo al riattamento dell'edificio scolastico del Comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) – si comunica che in data 10 giugno 1976 esso è stato approvato per l'importo di lire 69.530.000. I lavori appaltati con l'aumento del 23,86 per cento sono stati iniziati il 19 marzo 1977. La perizia suppletiva, dell'importo di lire 29 milioni, è stata redatta dalla direzione lavori in data 7 giugno 1977 ed è pervenuta all'ufficio competente della Cassa in data 24 giugno 1977.

In fase di istruttoria è stata rilevata la mancanza di alcuni elaborati tecnici e, stante l'elevato importo di perizia, la stessa è stata inviata al collaudatore in corso d'opera perché dia un parere circa l'effettiva necessità delle opere previste.

Allo stato, si è in attesa degli adempimenti di cui sopra e di quelli concernenti un atto aggiuntivo di modifica al contratto per ovviare ad alcune discordanze riscontrate nel contratto stesso.

Il Ministro: DE MITA.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere –

1) premesso che negli ultimi giorni del mese di agosto 1977 in Ponza (Latina) calamità naturali hanno fatto crollare uno stabile del centro storico e resi precari numerosi altri;

2) tenuto conto che allo stato dei fatti e secondo quanto affermato dalla relazione redatta dai tecnici del genio civile è necessaria ed urgente una vasta opera di consolidamento del terreno, per altro già decisa dalla regione Lazio, e di risanamento urbanistico;

3) ricordato che già dal 9 settembre 1977 l'amministrazione comunale di quella città con delibera approvata dal competente organo di controllo in data 20 settembre 1977, n. 202, verbale 209, protocollo 19133, ha chiesto l'applicazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 8 ottobre 1970, n. 996;

4) visto che una delle cause, anche se lontana, dell'attuale situazione di precarietà in cui versa il centro storico dell'isola è la carenza della rete fognante la cui mancanza fa registrare dispersioni e infiltrazioni, causando l'indebolimento strutturale dell'isola data anche la qualità del terreno –

quali iniziative intenda adottare allo scopo di dotare l'isola delle attrezzature e dei servizi necessari anche per non vanificare, col passare del tempo, l'opera di consolidamento del terreno decisa dalla regione Lazio. (4-03564)

RISPOSTA. — L'intervento a favore della rete fognante del comune di Ponza non può essere realizzato dalla Cassa per il mezzogiorno. E ciò in quanto l'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, prevede la realizzazione, da parte della Cassa, solo delle opere incluse nei programmi approvati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 maggio 1976, purché corredate dai relativi progetti esecutivi; circostanze queste che non si riscontrano nel caso indicato dall'interrogante.

Il Ministro: DE MITA.

IANNIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se si ritenga di rinviare la gara d'appalto dei servizi di *handerling* dell'aeroporto di Capodichino (Napoli), allo scopo di consentire agli enti locali interessati il perfezionamento degli adempimenti per la costituzione del Consorzio pubblico, al quale tali servizi dovrebbero essere affidati.

La richiesta muove dalla necessità di non vanificare gli sforzi finora compiuti per la realizzazione di uno strumento capace di assicurare servizi a terra più efficienti e soprattutto più adeguati alle esigenze dei traffici aerei. La recente lotta dei lavoratori e le denunce dei sindacati (ed in particolare della FILAC-CISL) sulle gravi deficienze di attrezzature e di organizzazione del lavoro, cadrebbero nel nulla se si dovesse mantenere il termine del 15 luglio 1977, fissato per l'espletamento della nuova gara.

D'altronde il fallimento dell'ultimo tentativo di gara giustifica ampiamente l'opportunità dell'ulteriore rinvio, anche per (...)

natura di corsi di istruzione è espressamente escluso qualsiasi riferimento diretto o indiretto al rapporto di impiego privato ».

Il Ministro: BISAGLIA.

GIGLIA, PUMILIA, LIMA E SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali motivi hanno indotto il ministro a soprassedere alla stipula delle convenzioni aeree.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere quali siano i motivi che hanno indotto il ministro ad assegnare la copresenza dell'Itavia sullo scalo di Palermo e se siano stati valutati a fondo i disagi che potrebbero derivare all'utente siciliano da questa scelta. (4-04098)

RISPOSTA. — Gli schemi delle convenzioni aeree da rinnovare con i quattro vettori nazionali sono stati trasmessi al Consiglio superiore dell'aviazione civile in data 21 novembre 1971; al fine di acquisire il parere di detto organo, che è obbligatorio ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Non è stato possibile avanzare la richiesta del parere prima della suddetta data in quanto il Consiglio superiore dell'aviazione civile è stato reintegrato nella completezza dei suoi componenti soltanto di recente con la nomina dei rappresentanti designati dai ministeri di competenza.

Tuttavia proprio per la precisa volontà di percorrere rapidamente l'*iter* necessario per giungere al rinnovo delle convenzioni per i trasporti aerei di linea, nella piena consapevolezza dell'urgenza e dell'importanza del problema, il nuovo consiglio (insediatosi il 14 dicembre 1977) fin dalla prima seduta ha iniziato l'esame dei suddetti schemi di convenzione.

Per quanto si riferisce poi ad una eventuale copresenza dell'Itavia sullo scalo di Palermo, si precisa che, nella ricerca di una possibile ed equa soluzione da dare alla controversa questione dello scalo di Reggio Calabria, senza alterare il quadro generale delle convenzioni e l'equilibrio dei ruoli fra i vari vettori prospettato negli schemi di concessione già noti, l'unica utile ipotesi è parsa quella di prospettare ai vettori interessati, e cioè al gruppo Alitalia-ATI da un lato e all'Itavia dall'altro, la possibilità di concludere entro tre mesi un accordo commerciale per restituire al vettore pubblico lo scalo reggino in cambio di due frequenze giornaliere sulla Roma-Palermo e di tre sulla rotta Roma-Cagliari, con la precisazione che, qualora quest'accordo non si realizzasse, il testo delle convenzioni rimarrebbe immutato.

La suddetta soluzione subordinata, che allo stato rimane ancora una ipotesi, non può arrecare alcun danno alle popolazioni siciliane in quanto non eserciterebbe alcun riflesso né sui livelli di occupazione, né sul numero delle frequenze, né sulla validità dei collegamenti.

Se i paventati disagi degli utenti si riferiscono al fatto che l'Itavia fa scalo a Ciampino invece che a Fiumicino, essi non hanno fondamento, essendo l'aeroporto di Ciampino più vicino all'area urbana della capitale di quanto non lo sia quello di Fiumicino e considerato che questa differenza di scalo incide solo per due voli al giorno. In tal modo ogni passeggero potrebbe scegliere fra i più numerosi voli Alitalia con scalo a Fiumicino e i due voli Itavia con scalo a Ciampino, a seconda delle sue esigenze.

Si assicura comunque che non appena il Consiglio superiore si sarà espresso, anche in ordine alla soluzione subordinata ora enunciata, si provvederà a richiedere senza indugio il parere del Consiglio di Stato nonché quello dei ministeri e delle regioni a statuto speciale al cui previo concerto è subordinata l'emanazione del decreto presidenziale di approvazione delle convenzioni.

Il Ministro: LATTANZIO.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E GRANATI CARUSO MARIA TERESA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso che la Cassa per il mezzogiorno ha stanziato la somma di lire tre miliardi per la costruzione di case per i lavoratori rispettivamente 2 miliardi per la Richard Ginori di Gaeta (Latina) e un miliardo per la Cavel di Formia (Latina):

1) per quale precisa finalità detta somma sia stata stanziata;

2) chi la debba gestire;

3) a che punto siano le procedure per la loro reale utilizzazione. (4-03704)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, nel gennaio 1976, ha deliberato – nel-

l'ambito del terzo programma di case per lavoratori - la promessa di un contributo dell'80 per cento su di un finanziamento di 2 mila milioni e mille milioni, rispettivamente per lavoratori dipendenti dalla società per azioni Ginori e Cavel, operanti nel nucleo industriale di Gaeta-Formia, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sul mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523.

È tuttavia da precisare che dei 230 miliardi di contributi afferenti ai 3 programmi di case per i lavoratori, ne sono stati fin qui resi erogabili solo 100 miliardi. Ciò in quanto il CIPE, nell'approvare il 31 maggio 1977 il programma quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183 - sentita la Commissione parlamentare ed a seguito delle proposte del Comitato delle regioni - non ha previsto alcuna disponibilità finanziaria sia per il completamento dei programmi già deliberati, sia per l'attuazione di programmi futuri.

In relazione alla menzionata disponibilità di fondi di 100 miliardi sono state sottoscritte, a suo tempo, le relative convenzioni tra la Cassa ed i soggetti esecutori (cooperative, aziende, Istituti case popolari), nell'ambito dei primi programmi costruttivi.

Gli interventi di che trattasi, concernenti il terzo programma costruttivo, si trovano compresi tra quelli per i quali i soggetti esecutori non hanno proceduto alla stipula delle convenzioni succitate, giacché i contributi loro destinati fanno parte dei 130 miliardi non disponibili, benché a suo tempo programmati.

Il Ministro: DE MITA.

GUASSO E GARBI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Lacquaniti Francesco nato l'8 dicembre 1909 e residente a Rosarno (Reggio Calabria), e questo perché la pratica è aperta da circa 30 anni e l'interessato malgrado sia stato sottoposto in questi anni a diverse visite mediche, l'ultima nel novembre 1976, non ha mai saputo quale sia l'esito della stessa.

Posizione amministrativa della pratica n. 227361/*D* (protocollo n. 789038). (4-03795)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 21 giugno 1969, n. 2380386, al signor Francesco Lacquaniti venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento delle lesioni al pollice e all'indice della mano destra, a suo tempo indennizzate con tre annualità della pensoine di ottava categoria, per una volta tanto.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 789038 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Lacquaniti.

Tale riesame ha avuto esito favorevole. Infatti, a modifica del provvedimento impugnato, è stato emesso, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella visita diretta effettuata il 19 novembre 1976, decreto ministeriale del 23 maggio 1977, n. 9577/RR, con il quale al signor Lacquaniti viene concessa, per le cennate lesioni alla mano destra, pensione vitalizia di settima categoria a decorrere dal 1° marzo 1966, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

Il ruolo di iscrizione n. 7793649, relativo al suindicato decreto, è stato trasmesso, con elenco del 19 novembre 1977, n. 10, alla direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Lacquaniti.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

IANNIELLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per essere informato sulle misure che intendano adottare e sulle iniziative che si intendano promuovere per ristabilire ed assicurare un corretto e vigilante rapporto tra le società finanziarie dell'IRI, in generale, e le rispettive società in gestione.

In particolare l'interrogante chiede di sapere fino a qual punto possa considerarsi corretto e vigilante il rapporto instaurato dal nuovo presidente della SME-Finanziaria nei confronti delle unità produttive del gruppo.

Sta di fatto che di fronte alle preoccupazioni manifestate da esponenti politici e parlamentari sull'andamento di talune gestioni del settore conserviero e dolciario (...)

RISPOSTA. — Il ministro per la difesa *pro-tempore*, onorevole Giulio Andreotti, è completamente estraneo a quanto forma oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente fra i dipendenti della direzione provinciale delle poste di Catanzaro, addetti al sottocentro automezzi ed alla distribuzione pacchi e lettere, per il fatto che la sede dei propri uffici è stata recentemente trasferita dal centro urbano di Catanzaro alla periferia della medesima città in locali a piano terra, senza luce, umidi, carenti dei servizi igienici, privi di impianto di riscaldamento ed appartenenti ad uno stabile del quale non è stata ancora completata la costruzione data la sua infelice ubicazione.

Viene, altresì, fatto rilevare che, essendo detti locali ubicati in una curva a gomito ed estremamente stretta, gli automezzi postali e le autovetture dei privati che vi affluiscono per il ritiro pacchi, sono oggetto di frequenti incidenti.

L'interrogante chiede di sapere, in particolare, quali siano state le ragioni per le quali sono stati prescelti i predetti locali e non altri che, da notizie assunte, sarebbero stati più idonei ed anche meno costosi; se la scelta dei predetti locali sia dovuta ad interferenze politiche, e più precisamente, se il canone di locazione sia stato o meno concordato previo parere dell'ufficio tecnico erariale. (4-03278)

RISPOSTA. — Il trasferimento dei portalettere, porta-pacchi ed uffici amministrativi della sezione autonoma automezzi rientra nel piano di una sistemazione definitiva dei problemi edilizi della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Catanzaro.

Infatti, in due successive riunioni tra dirigenti compartimentali e provinciali e le organizzazioni sindacali è emersa la assoluta necessità della sistemazione edilizia del vecchio edificio direzionale, ormai fatiscente e non più idoneo a sodisfare le benché minime esigenze dei servizi.

In quell'occasione fu conferito apposito incarico ispettivo per il reperimento di idonei locali, ove trasferire tutti i servizi – nell'attesa che si realizzasse la nuova sede direzionale prevista dal piano quinquennale – e per consentire, nel frattempo, la ristrutturazione dell'edificio patrimoniale che in un secondo tempo sarebbe stato destinato ad edificio di quartiere.

Purtroppo, la soluzione del trasferimento di tutti i servizi non si è potuta realizzare per la obiettiva difficoltà di reperire un locale idoneo, per cui si è dovuto ripiegare su soluzioni parziali e comunque provvisorie al fine di consentire il restauro dell'attuale edificio direzionale.

Il trasferimento dei portalettere si è reso necessario perché essi occupavano quei vani siti al piano terra dai quali dovevano prendere avvio i lavori, mentre il trasferimento delle tre unità amministrative del sottocentro automezzi è avvenuto per lasciare un vano disponibile alla ragioneria provinciale, per le esigenze di quei servizi.

Comunque, va precisato che tale trasferimento ha carattere provvisorio e che entro sei o sette mesi le unità trasferite dovrebbero riprendere servizio nel palazzo direzionale già ristrutturato.

Si soggiunge, inoltre, che i locali periferici di cui trattasi, che sono stati riconosciuti idonei in sede di sopralluogo tecnico ispettivo, si trovano a metà strada tra l'ufficio di ferrovia e l'ufficio corrispondenza e pacchi, posizione che è da considerarsi del tutto valida.

Si informa, infine, che il canone è stato determinato dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) per quali motivi il commissario del comune di Ventotene (Latina) abbia revocato la delibera, adottata dal consiglio comunale nell'ottobre del 1976, con

la quale si chiamavano gli architetti De Marco e Cacciapuoti a redigere il piano regolatore generale, adottando un'altra delibera con il nome del solo De Marco;

2) per quali motivi, mancando presso il comune l'ufficio tecnico il commissario abbia esonerato il geometra Barile dall'incarico di consulente urbanistico nominando al suo posto il geometra Rossi;

3) se corrisponda a verità il fatto che il Rossi ed il De Marco lavorano ambedue presso lo studio dell'ingegnere Assenso figlio del già sindaco di Ventotene e maggiorente dell'isola;

4) se corrisponda a verità il fatto che il suddetto commissario per tutto il mese di agosto sia stato ospite degli Assenso, pur sapendo che un simile comportamento lo avrebbe schierato con una delle due parti in cui è divisa l'opinione pubblica di Ventotene. (4-03544)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti in sede locale, è emerso che il commissario prefettizio di Ventotene non ha adottato alcun provvedimento di revoca concernente la segnalata deliberazione di quel consiglio comunale sulla nomina di due progettisti del piano regolatore mediante l'adozione di altra deliberazione con il solo nome dell'architetto De Marco; né, d'altra parte, è risultato che il geometra Barile sia stato esonerato, da parte dello stesso commissario prefettizio, dall'incarico di consulente urbanistico e che sia stato sostituito con il geometra Rossi.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del geometra Barile, si precisa che la giunta municipale di Ventotene, con deliberazione del 27 novembre 1976, aveva incaricato lo stesso di svolgere mansioni in campo tecnico; nella medesima deliberazione, per altro, si faceva riserva di stipulare un'apposita convenzione, cui il comitato regionale di controllo subordinava il proprio nulla-osta, ma detta convenzione non è stata mai sottoscritta, né è risultato che il geometra Barile abbia effettuato le prestazioni professionali previste.

Si soggiunge, inoltre, che il consiglio comunale, al cui esame venne sottoposta per la ratifica la sopracitata deliberazione della giunta municipale, rinviò il provvedimento ad altra riunione, che non si è mai tenuta.

Circa il terzo punto dell'interrogazione, si fa presente che non risulta che il geometra Rossi e l'architetto De Marco svolgano attività presso lo studio dell'ingegnere Assenso: il Rossi, infatti, presta la sua opera presso il nucleo industriale di Gaeta, mentre l'architetto De Marco è titolare della cattedra di architettura tecnica presso l'università di Napoli, città nella quale ricopre anche la carica di componente della commissione edilizia del comune.

Si fa presente, infine, che non trova riscontro nella realtà quanto segnalato nell'ultimo punto dell'interrogazione.

Il Ministro: COSSIGA.

MALAGODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che con decisione del tribunale amministrativo regionale aquilano si è provveduto a sospendere il decreto di nomina di un comitato tecnico alla facoltà di scienze politiche dell'università Gabriele D'Annunzio, d'altra parte inattivo sin dalla sua nomina con rilevante danno per la facoltà stessa – se ritenga opportuno revocare definitivamente il provvedimento istitutivo del comitato così da consentire alla facoltà di svolgere la sua piena attività a tutti i livelli. (4-03112)

RISPOSTA. — Il Ministero è ancora in attesa di ricevere la decisione del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo che, discusso il merito del ricorso avverso la costituzione del comitato tecnico della facoltà di scienze politiche dell'università Gabriele D'Annunzio di Chieti, affermi o meno la legittimità dell'operato ministeriale nel caso di specie.

Nell'attesa di tale pronuncia non si è ritenuto opportuno disporre la revoca del decreto impugnato sia perché la sua efficacia è ormai esaurita per lo scadere del termine finale della sua operatività, sia (...)

fettive depresse condizioni economiche degli inquilini è aumentato a tal punto da raggiungere 82,84 per cento rispetto al carico annuale dei fitti, che l'esposizione bancaria per far fronte alle esigenze di cassa in relazione al grave *deficit* del bilancio, ammonta complessivamente a 20 miliardi e 914 milioni (circa sei miliardi in più dell'anno precedente) mentre gli oneri per interessi passivi ammontano a cinque miliardi e 910 milioni pari ad oltre 16 milioni al giorno –:

1) come si possa giustificare un tale tipo di gestione fallimentare;

2) se si ravvisi in una tale situazione un inammissibile parassitismo offensivo per ogni onesto cittadino;

3) quali provvedimenti si intendano adottare con estrema urgenza per evitare ulteriori danni alla disastrata economia nazionale e tanta palese ingiustizia nei riguardi sia di chi non è riuscito ad avere una casa popolare sia nei riguardi di chi ha acquistato un appartamento a prezzo di tanti sacrifici. (4-01334)

RISPOSTA. — Circa la situazione di morosità dell'IACP di Roma deve convenirsi che, purtroppo, la situazione è quella segnalata dall'interrogante.

Si precisa, comunque, che allo stato delle vigenti disposizioni, questo Ministero non ha alcun potere per intervenire nella questione.

Per quanto riguarda il problema degli sfratti si comunica che l'IACP ha intimato, nel 1976, 133 sfratti per morosità, richiedendo la relativa convalida al giudice ordinario.

La situazione finanziaria degli IACP, comunque, potrà migliorare con l'entrata in vigore della recente legge 8 agosto 1977, n. 513, recante norme relative al canone minimo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui applicazione consentirà l'elevazione del gettito delle entrate.

Questo Ministero si riserva di predisporre una normativa, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con cui si dispongono controlli sulla gestione degli IACP.

Il Sottosegretario di Stato dei lavori pubblici: PADULA.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano i veri motivi che hanno consigliato il commissario al comune di Ventotene (Latina) a rifiutare la concessione in uso di alcuni locali ad un gruppo di cittadini per la realizzazione di un circolo culturale e ciò nonostante il parere favorevole della intendenza di finanza proprietaria dello stabile.

Gli interroganti chiedono di sapere come si concili la risposta: « l'edificio è pericolante » con la permanenza nello stesso stabile degli stessi uffici di tesoreria e di collocamento, di alcuni uffici comunali, della centralina telefonica nonché del centro culturale della democrazia cristiana. (4-03543)

RISPOSTA. — Con istanza in data 14 aprile 1977, il segretario della sezione del PCI di Ventotene chiedeva al sindaco l'uso di alcuni locali dell'edificio demaniale denominato « la Torre », per adibirli a centro culturale.

Su tale istanza nessun provvedimento veniva adottato dall'amministrazione ordinaria in carica all'epoca.

Successivamente, a seguito della cessazione anticipata del consiglio comunale, lo stesso segretario sollecitava verbalmente l'accoglimento della richiesta al commissario prefettizio, il quale per altro faceva presente l'impossibilità di provvedere nei sensi desiderati, in quanto era stata accertata la pericolosità dei piani superiori dello stabile e l'amministrazione doveva, quindi, reperire locali per la sistemazione di alcuni uffici e della scuola media, siti al primo piano dello stesso edificio.

In effetti, la pericolosità dell'immobile era stata rilevata dai competenti organi tecnici, in particolare per il secondo piano, mai utilizzato, e per il primo piano,

dal quale gli uffici e la scuola di cui sopra sono stati già sgomberati. Anche il centro culturale della DC cui accenna l'interrogante, e che occupa un locale al seminterrato, dovrà essere trasferito altrove.

In relazione, pertanto, alla situazione dell'edificio nel suo complesso, si palesava non opportuna la concessione in uso di altri locali.

Il Ministro: COSSIGA.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere –

1) premesso che nel corso degli ultimi giorni del mese di agosto 1977 in Ponza calamità naturali hanno fatto crollare uno stabile e reso precari altri fabbricati circostanti;

2) vista l'urgenza di rimuovere le macerie e le strutture rimaste malamente in piedi del palazzo crollato e ciò per evidenti motivi di sicurezza;

3) tenuto conto che il comune di Ponza è in assoluta carenza finanziaria, che la spesa per la rimozione ammonta a lire 45 milioni, che la regione Lazio e l'amministrazione provinciale di Latina hanno rispettivamente già erogato un contributo di lire 25 milioni e di lire 10 milioni, che tramite la locale prefettura è stato chiesto un contributo al Ministero dell'interno – se ritenga urgente mettere a disposizione del comune di Ponza il contributo richiesto per la copertura della spesa ricordata. (4-03565)

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dal sindaco di Ponza per la concessione di un contributo nella spesa occorrente per la rimozione delle parti pericolanti di un edificio crollato nell'agosto scorso, non può trovare accoglimento, in quanto trattasi di un edificio di proprietà privata, mentre questo Ministero può concedere contributi solo per la sistemazione di opere pubbliche comunali.

Il Ministro: COSSIGA.

GUASSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Mascaro Giuseppe nato a Serrastretta (Catanzaro) il 6 settembre 1920, residente a Chivasso (Torino) in via Giovanni Pascoli, 4. Posizione amministrativa della pratica n. 832010. (4-04484)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 1569831/D, relativa al signor Giuseppe Mascaro, risulta definita con decreto ministeriale n. 2462209 del 27 marzo 1971.

Con il cennato decreto, infatti, al predetto è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti invalidanti nella pregressa infezione malarica e dell'allegata astenia neuromuscolare ed inoltre per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità bronchite asmatiforme.

Il suindicato provvedimento di diniego è stato regolarmente notificato all'interessato, il quale ha anche presentato alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 832010.

Pertanto, allo stato attuale degli atti e fino a quando detta magistratura non avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine al gravame di cui sopra è cenno, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione nei riguardi del signor Mascaro.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

IANNIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponda a verità, che alla Baia di Sanmontano nel comune di Lacco Ameno (Ischia), il proprietario del locale *Negombo,* concessionario dell'antistante spiaggia demaniale, abbia creato un vero e proprio steccato, separando i bagnanti ricchi da quelli poveri.

Qualora la notizia fosse vera, si chiede di sapere come si sia consentito e si consenta ancora di utilizzare il demanio pubblico (che dovrebbe essere a disposizione di tutti i cittadini) per usi speculativi che addirittura discriminano gli (...)

Il progetto risultato vincitore ed approvato prevede, conformemente, alle direttive del CONI, attrezzature sportive atte a sodisfare non solo le esigenze del comune di Tuscania ma anche quelle dei comuni contermini, anch'essi danneggiati – nella maggior parte – dal sisma del 1971 e comunque gravitanti intorno a Tuscania.

Dette attrezzature, tutte previste nel bando di appalto-concorso, erano le seguenti:

a) campo di calcio ed atletica;

b) una palestra, una piscina coperta, due campi da tennis, parcheggi.

Esse sono state progettate secondo i più recenti criteri in materia di attrezzature sportive e, pertanto, risultano migliorative rispetto a quelle preesistenti come consentito dall'articolo 4 del decreto-legge 10 aprile 1971, n. 119.

Data la limitazione dei fondi a suo tempo disponibili e la necessità di adottare una variante al piano regolatore generale per l'area da destinare agli impianti, è stato dato corso ad un primo stralcio di lavori comprendendo tutte le opere necessarie per la realizzazione del campo di calcio ed atletica. I lavori risultano ultimati e corrispondono – in linea di massima – alle previsioni del progetto approvato anche dall'amministrazione comunale di Tuscania, succeduta alla precedente, che con lettera in data 2 febbraio 1974 aveva richiesto maggiori dimensioni per il detto campo di calcio.

L'ufficio operativo di Tuscania deve ora provvedere soltanto alla realizzazione di una precisa suppletiva che comporta opere – di modesta mole – necessarie alla salvaguardia dei giocatori ed arbitri ed altre attrezzature, come da specifica richiesta avanzata dalla speciale commissione provinciale di pubblico spettacolo in sede di rilascio del *nulla osta* di agibilità del campo di calcio ed atletica. Quanto sopra, principalmente, a seguito della attuale situazione dell'ordine pubblico relativamente alla sicurezza in sede di manifestazioni sportive. Comunque il campo sportivo è agibile sin dall'inizio della presente stagione calcistica (1977-1978).

L'attuale amministrazione comunale di Tuscania ha avanzato ulteriori premure per la realizzazione delle opere non comprese nello stralcio.

Con delibera in data 29 dicembre 1976 ha adottato la variante al piano regolatore che potrà permettere – ove venga approvata dalle autorità regionali – l'acquisizione dell'ulteriore area necessaria.

In attesa dell'approvazione del piano regolatore non si è potuto intraprendere alcuna attività in merito all'esecuzione delle opere relative al secondo stralcio salvo che per l'aggiornamento del prezzo dei futuri lavori.

Si precisa, infine, che questa Amministrazione, in virtù del disposto dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1971, n. 119 è tenuta non solo al ripristino dei beni pubblici danneggiati dal sisma, ma alla esecuzione di tutte le opere attuative delle previsioni del piano di ricostruzione dell'abitato. Data appunto la vastità degli interventi, tutte le opere da eseguire nei limiti delle assegnazioni finora disposte, sono state stabilite in aderenza alle indicazioni che formulano gli organismi deliberanti dell'amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intenda adottare per consentire e sollecitare il completamento dei lavori per la realizzazione della rete idrica e fognante a Ventotene (Latina), stanti, a quanto risulta, l'insufficienza dei fondi stanziati e la lentezza con cui procedono i lavori;

2) quali iniziative abbia in animo di intraprendere per consentire la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione allo scopo di facilitare l'entrata in funzione della nuova rete elettrica interrata ormai da tre anni;

3) quali siano le sue valutazioni circa il fatto che il direttore dei lavori per la realizzazione della rete idrica e fo-

gnante ed il fornitore dei materiali e assuntore del trasporto degli stessi per mare e per terra appartengono alla stessa famiglia. (4-03545)

RISPOSTA. — In merito alla rete idrica e fognante di Ventotene, è in corso di istruttoria una perizia suppletiva presentata dal comune nella quale sono previste diverse opere urgenti di sistemazione della rete fognante.

Quanto al punto 2), secondo notizie fornite dal Ministero dell'industria, i lavori di costruzione della cabina elettrica di trasformazione sono stati ultimati, mentre l'interramento del cavo della nuova rete elettrica, che era a carico del comune, è stato completato da qualche settimana. Si prevede perciò che la cabina di trasformazione potrà entrare in servizio entro il mese di aprile 1978.

Si precisa infine che, per quanto richiesto al punto 3) dell'interrogazione, la questione non è di competenza della Cassa per il mezzogiorno ma dipende direttamente dal concessionario dei lavori, nel caso in esame il comune di Ventotene.

Il Ministro: DE MITA.

GUARRA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali all'ex dipendente del comune di Baselice (Benevento) Nicola Brancaccio, nato a Baselice il 3 aprile 1911, collocato a riposo nel marzo del 1977 con la qualifica di vigile urbano-carriera ausiliaria del personale salariato, non venga a tutt'oggi corrisposta alcuna somma, sia dall'INADEL, sia dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonostante che il comune di Baselice abbia tempestivamente inviato ai predetti enti tutta la necessaria documentazione (4-04086)

RISPOSTA. — In ordine al ritardo nella liquidazione dell'indennità premio di servizio l'INADEL ha reso noto che, a causa della notevole mole di lavoro a suo carico, sono ancora in corso di elaborazione i dati per la definizione della pratica relativa al sunnominato.

In merito alla definizione della pensione si precisa poi che la direzione generale degli istituti di previdenza, in data 22 dicembre 1977 con ministeriale n. 338526, diretta al comune di Baselice e per conoscenza anche all'interessato, ha formulato rilievi alla deliberazione assunta dal comune, del 27 dicembre 1976, n. 212, relativa alla formazione dei contingenti di personale ammesso a godere dei benefici di cui alla legge 336 del 1970, ed alla deliberazione del 29 marzo 1977, n. 29, concernente il collocamento a riposo del signor Brancaccio.

Pertanto, gli istituti di previdenza potranno provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza all'interessato solamente dopo che il comune di Baselice avrà modificato le deliberazioni predette, precisando sia l'esatta data di assunzione in servizio, sia quella di cessazione, ed avrà inviato ulteriori documenti comprovanti la posizione previdenziale del medesimo.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

LAMANNA, BRINI E RIGA GRAZIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che:

1) l'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 455, facoltizza il ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il CICR, ad autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale;

2) sin dal 1973 è stata avanzata istanza per la costituzione del Mediocredito regionale in Calabria;

3) tenuto conto del tempo trascorso da tale richiesta e del fatto che nel programma quinquennale del Mezzogiorno approvato dal CIPE nella riunione del 31 maggio 1977 è stata sollecitata l'approvazione di questi istituti per le regioni meridionali poiché essi esplicano un'insostituibile funzione di sostegno delle medie e piccole imprese – (...)

novembre 1961, n. 1240, dell'infermità spondiloartrosi.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 643878, a seguito del quale il fascicolo degli atti n. 199227/D venne trasmesso, con elenco del 21 novembre 1970, n. 2701, alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la suindicata magistratura è risultato che il ricorso è in via di definizione in quanto, ultimata la relativa istruttoria, si è ora in attesa che venga fissata l'udienza.

Pertanto, utili chiarimenti in merito a quanto rappresentato dall'interrogante potranno essere richiesti direttamente alla Corte dei conti.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbia avuto il ricorso prodotto da Bruno Salvadori di Pisa alla Corte dei conti avverso il decreto del ministro del tesoro del 4 gennaio 1965, n. 2099214. (4-04676)

RISPOSTA. — Al signor Bruno Salvadori venne concesso, con decreto del 31 agosto 1955, n. 2625330, trattamento pensionistico di guerra di ottava categoria a vita per l'infermità colite cronica.

Con successivo decreto ministeriale del 4 gennaio 1965, n. 2099214, al predetto venne negato diritto a pensione per bronchite cronica, non risultando tale affezione debitamente constatata dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di icnque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 662107 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego n. 2099214, venne dato corso, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame della posizione pensionistica del signor Salvadori. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 250428/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 12 maggio 1973, n. 677, alla suddetta magistratura per la definizione del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne data diretta comunicazione anche al signor Salvadori.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti, è risultato che il gravame trovasi tuttora in corso di istruttoria e ciò in quanto l'udienza, fissata per il 3 marzo 1977, è stata rinviata dal magistrato il quale, con ordinanza dell'8 giugno 1977, ha stabilito che gli atti concernenti il ricorrente vengano inviati al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Pertanto, utili chiarimenti in merito a quanto rappresentato dall'interrogante potranno essere richiesti direttamente alla suindicata magistratura.

Il Ministro: PANDOLFI.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere premesso -

1) che l'ospedale civile di Sezze (Latina), con atto del 27 agosto 1977, n. 255, - in applicazione dell'articolo 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tenendo conto delle sollecitazioni culturali, politiche e amministrative da più parti avanzate nel paese, e sulla base della prescritta autorizzazione della regione Lazio, espressa con la delibera del 18 gennaio 1977, n. 77, e approvata dalla competente commissione di controllo il 16 febbrio 1977 - decideva di adottare il tempo pieno per tutti i sanitari del nosocomio;

2) che due sanitari del medesimo ospedale il 14 settembre 1977 proponevano ricorso al TAR del Lazio chiedendo, pre-

via sospensiva, l'annullamento della delibera sopracitata;

3) che il TAR del Lazio (sezione I) in data 19 ottobre 1977 - contrariamente alle pronunce del 16 marzo 1977 e del 27 aprile 1977 su analoghe richieste avanzate con identiche motivazioni giuridiche e di fatto anche dagli stessi ricorrenti - accoglieva la domanda incidentale di sospensione;

4) ben consci che la indipendenza e l'autonomia della magistratura sono uno dei princìpi basilari della democrazia ma convinti altresì della esigenza che tutti i poteri dello Stato si muovano, pur se su binari diversi, nell'unico fine dell'interesse pubblico, nel rispetto degli interessi legittimi dei singoli, per far avanzare quei processi di rinnovamento e di giustizia decisi dal Parlamento e specificamente quella politica sanitaria prospettata dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, che, con grande sacrificio e fra tante difficoltà, la parte più illuminata degli amministratori sta cercando di attuare; - le valutazioni del Governo in ordine ai fatti suesposti, data la diversità di pronuncia da parte dello stesso organo su fattispecie che si appalesano analoghe e per sapere quali iniziative intendano adottare per garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 54 della legge 18 aprile 1975. (4-03920)

RISPOSTA. — 1) L'ospedale civile di Sezze, con deliberazione dell'11 settembre 1976, n. 275, stabilì di obbligare a rapporto di lavoro a tempo pieno tutti i sanitari dipendenti al momento della deliberazione o che sarebbero stati assunti successivamente.

Contro detta deliberazione proposero ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio otto sanitari, che chiesero anche la sospensione del provvedimento impugnato.

La sospensione fu negata nell'udienza del 16 marzo 1977 perché l'amministrazione ospedaliera - con nota del 18 dicembre 1976 - aveva formalmente dichiarato di astenersi dal dare esecuzione alla delibera impugnata, aderendo espressamente a rinviare ogni decisione alla trattativa del merito del ricorso.

È vero che nell'udienza del 16 marzo 1977 il difensore dei ricorrenti aveva insistito nella domanda di sospensione, in quanto l'ospedale, non tenendo conto della promessa contenuta nella nota del 18 dicembre 1976, aveva con delibera del 27 febbraio 1977, n. 53, reiterato la prescrizione del tempo pieno nei confronti di tre ricorrenti (Giorgi, Cucco e Pontecorvo): ma il tribunale osservò che la nuova deliberazione avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma impugnativa e che ad ogni modo nessun riflesso essa poteva avere sulla deliberazione del 1976 impugnata con il ricorso. Perciò la sospensione contro la deliberazione dell'11 settembre 1976 fu negata.

2) Il dottor Angelo Giorgi, che era uno degli otto ricorrenti nel primo ricorso e uno dei tre sanitari nei confronti dei quali l'ospedale, con la delibera del 27 febbraio 1977, n. 53, aveva rinnovato la prescrizione del tempo pieno considerando che per essi poteva ritenersi esistente l'autorizzazione della regione che invece mancava per gli altri sanitari elencati nella delibera dell'11 settembre 1976, propose un nuovo ricorso avverso la suddetta delibera del 27 febbraio 1977, n. 53.

Deduceva, fra l'altro, il ricorrente la violazione - sotto molteplici profili - dell'articolo 54 della legge n. 148 del 1975, il quale non consentiva una prescrizione generale e indiscriminata del tempo pieno per tutti i sanitari presenti e futuri dell'ospedale, ma richiedeva la individuazione delle strutture, divisioni e servizi per i quali il tempo pieno doveva ritenersi indispensabile e autorizzava l'imposizione dell'obbligo del tempo pieno non a tutti i sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, ma a singoli sanitari. Notava ancora il ricorrente che l'articolo 54 non consentiva di sopperire alle deficienze di organico con il tempo pieno e che l'ospedale meglio avrebbe fatto a coprire i posti di organico vacanti e a darsi gli organici imposti o autorizzati dalla legge.

Infine, lo stesso ricorrente deduceva che per i sanitari ospedalieri le leggi riconoscono un diritto al tempo definito e che la norma dell'articolo 54, di natura

eccezionale, non può essere applicata con leggerezza e senza alcuna discriminazione, dovendosi invece per l'applicazione di essa a casi singoli dimostrare rigorosamente la ricorrenza di tutti i presupposti, soprattutto di quello richiesto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a mente del quale gli enti ospedalieri debbono predisporre nell'ospedale le strutture per consentire ai sanitari lo svolgimento della libera professione.

Nell'udienza del 27 aprile 1977 fu discussa la domanda di sospensione del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente. La domanda fu respinta, evidentemente per la considerazione assorbente che il danno lamentato dal ricorrente non poteva essere ritenuto né grave, né irreparabile in quanto, essendo lo stesso ricorrente primario anestesista, e perciò medico non avente funzioni di diagnosi e di cura, non poteva pretendere, a norma dell'articolo 47 sopra citato, di esercitare la libera professione in ospedale, mentre è inconcepibile per l'anestesista l'esercizio autonomo della professione. Né poteva dirsi che il tempo pieno impediva al ricorrente di esercitare la sua attività in case di cura private, perché, a norma dell'articolo 43, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a partire dal 1° gennaio 1976 è interdetta a tutti i sanitari ospedalieri, a tempo definito o a tempo pieno, ogni attività nelle case di cura private.

3) Con una terza deliberazione del 27 agosto 1977, n. 255, l'ospedale di Sezze imponeva il tempo pieno a tutti i sanitari dell'ospedale che non lo avevano ancora accettato, fra l'altro per il motivo che era mancata la preventiva autorizzazione della regione, facendo rilevare che la prescritta autorizzazione era intervenuta.

I dottori Augusto Tasciotti e Patrizio Venditti, che già avevano proposto ricorso contro la prima deliberazione dell'11 settembre 1976, hanno presentato un nuovo ricorso contro la deliberazione del 27 agosto 1977, della quale hanno chiesto la sospensione. La sospensione è stata accordata nell'udienza del 19 ottobre 1977, evidentemente perché il danno cagionato dal provvedimento impugnato è stato questa volta ritenuto grave ed irreparabile.

Grave, perché il tempo pieno per i ricorrenti (essendo l'uno medico e l'altro chirurgo, e potendo esercitare autonomamente la libera professione), si risolve praticamente nella impossibilità di detto libero esercizio, che invece è garantito dal legislatore, con grave danno economico che non ha bisogno di essere dimostrato.

Irreparabile, perché il mancato esercizio della libera professione cagiona nella specie un danno economico definitivo e non risarcibile e produce altresì uno sviamento di clientela che può essere ritenuto anche esso definitivo, se si considera che, non avendo l'ospedale consentito ai sanitari di esercitare la libera professione in ospedale, i malati debbono necessariamente rivolgersi a sanitari diversi da quelli ospedalieri.

Ma il tribunale si è dato anche carico di valutare il danno che l'amministrazione avrebbe ricevuto dala sospensione del provvedimento impugnato e ne ha escluso la gravità ed irreparabilità per la considerazione che l'ospedale, il quale ha posti di sanitari in organico vacanti, avrebbe ben potuto, nell'arco di tempo nel quale si sono instaurate le controversie sul tempo pieno, provvedere a coprire i posti di organico vacanti o con i concorsi o con la più celere procedura dell'avviso pubblico; il che non ha fatto, evidentemente perché non ha considerato le esigenze, alle quali intende sopperire con il tempo pieno, né urgenti né indilazionabili.

Dai dati suesposti non risulta la diversità di pronuncia del competente tribunale amministrativo, che in ogni caso è pur sempre sindacabile autonomamente dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Ministro della sanità:
TINA ANSELMI.

MEUCCI, GAVA, BORRUSO E SABBATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

1) nel 1970 i medici dipendenti dei consorzi provinciali antitubercolari riusci- (...)

RISPOSTA. — I progetti relativi alla sistemazione del fiume Sesia ricadente nel territorio di competenza del Consorzio idraulico del Sesia, sono pervenuti al Magistrato alle acque di Parma in data 17 gennaio 1978. Le opere previste, rientranti nelle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 639, sono attribuibili ai noti eventi del maggio 1977, così come prevede la legge predetta, e non già a quelli dell'ottobre 1977.

Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori il Magistrato alle acque è venuto nella determinazione, sentito il parere del proprio comitato tecnico amministrativo, di assentirla in concessione al consorzio interessato in adesione a richiesta del medesimo.

Il predetto istituto è ben consapevole che ogni remora alla attuazione delle opere non può che ripercuotersi negativamente sulla situazione idraulica della zona, ma trovasi attualmente nella materiale impossibilità di adottare i formali provvedimenti di approvazione, stante l'opposizione della locale sezione della Corte dei conti che sostiene l'incompetenza dell'Amministrazione ad adottare provvedimenti in ordine ad opere idrauliche classificate nella terza categoria, giusta la norma dettata dall'ultimo comma dell'articolo 89 della legge n. 616 del 1977.

Le osservazioni mosse al riguardo hanno formato oggetto di controdeduzioni da parte del citato Magistrato alle acque ed il predetto organo di controllo, sulla base delle considerazioni svolte dall'istituto, ha proposto il quesito all'ufficio coordinamento della Corte dei conti. Si confida in una rapida e favorevole pronuncia di tale organo per poter dare corso ai provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E GIANNANTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere –

premesso che in data 8 marzo 1977 il consiglio provinciale di Latina ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione la realizzazione, con delibera n. 77, nel comune di Sezze di un istituto tecnico commerciale per l'anno 1977-78 e con delibera n. 76 nel comune di Aprilia di un istituto tecnico per geometri (sezione staccata dell'istituto tecnico per geometri A. Sani di Latina);

tenuto conto che l'amministrazione provinciale ha già fatto presenti l'urgenza e la necessità di tali provvedimenti non potendosi accogliere le nuove domande di iscrizione degli alunni presso gli istituti esistenti in Latina per l'insufficienza di aule scolastiche;

ricordato che comunque sulla base della ripartizione territoriale in distretti scolastici, già operata dalla regione Lazio, la realizzazione di tali istituti è da prevedersi in ogni caso entro breve tempo;

osservato inoltre che una affollata presenza in locali inadeguati comporta non solo l'impossibilità di seguire regolarmente i corsi di studio, ma anche distorsioni didattiche e gravi occasioni di tensioni – per quali motivi non si sia ancora proceduto ad accogliere le richieste dell'amministrazione provinciale di Latina tenendo conto che le citate delibere prevedono l'assunzione a carico della stessa amministrazione degli oneri previsti con imputazione ai capitoli 56/1 e 57/2. (4-03334)

RISPOSTA. — La richiesta dell'amministrazione provinciale di Latina per la istituzione, rispettivamente, di un istituto tecnico commerciale a Sezze e di un istituto tecnico per geometri ad Aprilia, meritano indubbiamente seria considerazione; si deve, tuttavia, far presente che l'ordinanza ministeriale, con cui sono state impartite norme per le nuove istituzioni scolastiche, ha limitato in modo rilevante le possibilità in tale settore, in considerazione dei problemi connnessi alla prospettiva della riforma dell'istruzione secondaria superiore, al completamento della distrettualizzazione e, soprattutto, in relazione alle insufficienti disponibilità di bilancio.

In conformità a quanto stabilito dalla citata ordinanza, le richieste di nuove isti-

tuzioni sono state, infatti, limitate, per l'anno scolastico 1977-78, ai casi di sdoppiamento, enucleazioni ed autonomia di sezioni staccate sovraffollate.

In tale situazione, nonostante ogni migliore predisposizione, non è stato possibile, almeno per il momento, accogliere le richieste formulate dall'amministrazione provinciale di Latina con la deliberazione cui hanno fatto riferimento gli interroganti, tenuto anche conto che l'assunzione dei relativi oneri, da parte di tale amministrazione, non esaurisce certamente il costo globale della istituzione proposta, che in notevole misura rimarrebbe a carico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in previsione dell'immissione in ruolo dei docenti incaricati a tempo indeterminato e abilitati, i motivi che hanno determinato la esclusione dei docenti incaricati a tempo indeterminato abilitati in servizio su cattedra nell'anno scolastico 1975-1976 e che successivamente non hanno prestato servizio su cattedre o posto orario.

È accaduto, infatti, che molti docenti incaricati a tempo indeterminato, in possesso di cattedra o posto orario, nell'anno scolastico 1975-1976, per non perdere la continuità di lavoro con l'insegnamento sino allora impartito, hanno rifiutato nel 1976-1977 la sistemazione in altri insegnamenti per i quali erano in possesso di abilitazione. Ciò è costato loro una riduzione di orario e quindi la perdita del trattamento di cattedra. Nell'anno scolastico 1977-78 i medesimi non hanno trovato cattedra o posto orario nella graduatoria in cui erano inseriti e nemmeno in altra graduatoria perché l'ordinanza ministeriale 24 marzo 1977 ha introdotto l'imprevista novità di impedire la sistemazione in classe di concorso diversa da quella per la quale erano incaricati nell'anno scolastico 1976-1977.

Stando così le cose, i docenti che hanno avuto cattedra nel 1975-1976 non saranno inclusi in ruolo, a differenza di altri che hanno avuto cattedra nel 1976-1977 anche se non l'hanno mantenuta per il 1977-1978. (4-04080)

RISPOSTA. — Il suddetto disegno di legge deve ancora intraprendere il suo *iter* parlamentare ed eventuali modifiche potranno essere esaminate, quindi, in quella sede. Nel caso specifico, si è inteso seguire, in via di principio, la stessa logica che ispirò l'analoga normativa, contenuta nell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Si è preso in considerazione, in sostanza, il mutamento di *status* di quei docenti incaricati che, in un determinato anno scolastico, occupano cattedre o posti orari suscettibili di essere trasformati formalmente in posti di ruolo organico e di essere occupati, pertanto, in posizione di docenti di ruolo. Ove, invece, attraverso l'adozione di un diverso criterio, si fossero beneficiati tutti gli incaricati, a tempo indeterminato, negli anni scolastici compresi tra il 1974-75 ed il 1977-78, si sarebbe certamente (ed illegittimamente) istituzionalizzato il ruolo soprannumerario.

Inoltre, proprio allo scopo di correggere le sperequazioni di fatto evidenziate dalla applicazione del citato articolo 17 (mancata estensione dei benefici a quei docenti che, incolpevolmente, avevano perso in tutto o in parte il posto o che occupavano posti irregolarmente costituiti), il nuovo disegno di legge innesta un meccanismo graduale di nomina in ruolo per coloro che, pur non avendo occupato negli anni scolastici 1976-77 e 1977-78 una cattedra o posto orario, precedentemente agli anni scolastici indicati fruivano del trattamento di cattedra, avendo ricevuto nomina d'incarico a tempo indeterminato da abilitati.

In merito, poi, alla seconda parte dell'interrogazione, occorre precisare che la ordinanza ministeriale del 24 marzo 1977, disciplinante gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1977-78, non ha escluso ma ha solo limitato, la possibilità di sistemazione per un insegnamento (...)

ti tecnici ed economico-sociali segnalati, che ha impedito di includere la dogana di Novara, ed altre di non minore importanza, nell'elenco degli uffici presso i quali possono essere effettuate operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili.

Il Ministro: MALFATTI.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere, premesso che:

1) calamità naturali hanno causato nel centro storico di Ponza (Latina) il crollo di uno stabile e la precarietà degli edifici della zona circostante;

2) sulla base della perizia e di ripetuti sopralluoghi dei tecnici del genio civile, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio e dei vigili del fuoco di Latina e allo scopo di prevenire altri crolli nella zona del centro storico è stato disposto il divieto di transito sulla banchi na del porto ai mezzi di peso superiore ai 15 quintali;

3) già da tempo è stato predisposto un progetto da parte del genio civile per le opere marittime di Roma per il potenziamento delle strutture del porto –; quali iniziative il ministro intenda adottare per consentire la rapida realizzazione, nell'ambito del progetto ricordato, del pontile angolo banchina Di Fazio – banchina nuova e ciò allo scopo di consentire lo sbarco dei mezzi pesanti necessari al trasporto di merci anche di prima necessità e di evitare la paralisi dell'isola. (4-03566)

RISPOSTA. — Il porto dell'isola di Ponza è classificato, ai fini del rifugio, nella prima categoria e come tale di competenza statale, mentre ai fini commerciali rientra nella competenza regionale.

La capitaneria di porto di Gaeta, dalla cui giurisdizione marittima dipende il porto di Ponza, ha comunicato che il comune di Ponza ha a suo tempo informato l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma che il notevole transito di autoveicoli lungo la banchina Di Fazio avrebbe potuto aggravare la stabilità degli immobili confinanti con la banchina stessa.

Il predetto ufficio, rilevata l'impossibilità di chiudere al traffico la citata banchina, essendo essa l'unico collegamento con il molo commerciale Musco, ha invitato la capitaneria di porto di Gaeta ad ammettere apposita ordinanza intesa a limitare il transito sulla banchina agli automezzi inferiori a 90 quintali.

La capitaneria di porto di Gaeta ha, pertanto, emanato la ordinanza richiesta, in data 5 luglio 1976.

A seguito del crollo di alcune abitazioni site nella zona retrostante la banchina Di Fazio, verificatosi il 29 agosto 1977, il comune di Ponza, allo scopo di adottare urgenti provvedimenti d'emergenza a tutela della pubblica incolumità, con ordinanza in data 2 settembre 1977 ha disposto il divieto di transito su detta banchina dei mezzi pubblici con portata superiore ai 15 quintali.

Successivamente, con ordinanza in data 3 settembre 1977, lo stesso comune, dato lo stato di estrema fatiscenza di un fabbricato sito sulla banchino Di Fazio, ha ordinato il divieto di attracco per motivi precauzionali nella zona sottostante il predetto fabbricato.

In data 8 settembre 1977 il comune di Ponza, vista la relazione tecnica elaborata congiuntamente dai tecnici del comune, della regione Lazio e del genio civile di Latina ha emesso una nuova ordinanza che:

a) ha elevato da 15 a 70 quintali la portata massima dei mezzi pubblici autorizzati a transitare per la banchina Di Fazio;

b) ha limitato al periodo di esecuzione dei lavori di abbattimento degli edifici pericolanti le norme contenute nelle precedenti ordinanze.

In data 21 settembre 1977, la capitaneria di porto di Gaeta ha interessato l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma affinché accertasse lo sta-

to delle banchine del porto di Ponza, al fine di effettuarne la necessaria manutenzione.

La predetta capitaneria, inoltre, si è espressa favorevolmente in merito alla proposta del comune di Ponza di realizzare un pontile di attracco in località Punta Bianca. La costruzione di tale infrastruttura consentirebbe di spostare il traffico commerciale dal molo Musco al nuovo pontile, con conseguente eliminazione del passaggio di autoveicoli pesanti sulla banchina Di Fazio, unico attuale collegamento, come si ripete, tra il molo commerciale Musco e la restante parte dell'isola.

La capitaneria di porto di Gaeta, però, in materia a questa ultima realizzazione, è ancora in attesa di ricevere la prescritta documentata istanza del comune.

Da ultimo l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma ha fatto presente in data 21 gennaio 1978 alla capitaneria di porto di Gaeta che la banchina Di Fazio, costruita in epoca remota, è costituita da massi di muratura di calcestruzzo che, per effetto del moto ondoso e per l'opera degli agenti atmosferici, si presenta attualmente con forte degradazione delle malte che ormai hanno perso ogni potere legante. Recenti sopralluoghi hanno inoltre dimostrato che vecchi sogsgrotti hanno acquistato importanza tale da rendere urgente ed indispensabili gli interventi di ripristino per evitare la inagibilità delle banchine. Per altro lo stato di consistenza della banchina e la vicinanza alla zona interessata dai dissesti statici degli edifici prospicenti la banchina stessa non consentono interventi di riparazione della struttura esistente. Si rende perciò necessario procedere alla preventiva costruzione di una nuova struttura in allargamento verso il mare. Tale struttura consentirà poi il consolidamento di quella esistente.

Detto ufficio è stato ora autorizzato da questo Ministero a presentare un progetto generale ad uno di primo stralcio di importo strettamente contenuto ed indispensabile all'esecuzione dei lavori di maggiore urgenza.

Si assicura che l'opera è tenuta in particolare evidenza nell'eventualità che future straordinarie assegnazioni di fondi ne consentano la realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

1) in conseguenza delle forti ed estese gelate verificatesi dal 9 al 16 aprile 1977 le colture di alcune zone della provincia di Latina sono state gravemente danneggiate;

2) l'ispettorato provinciale di Latina ha ufficialmente sollecitato codesto Ministero a riconoscere il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e di conseguenza ad assicurare i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

3) detto riconoscimento è già avvenuto per casi analoghi e per lo stesso periodo –; quali siano le cause che impediscono detto riconoscimento e quali iniziative il ministro intenda adottare per rimuoverle. (4-04715)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Lazio, ha emesso il decreto 19 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 giugno 1978, n. 175, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle gelate verificatesi dal 9 al 16 aprile 1977 in provincia di Latina.

Tale riconoscimento, com'è noto, consente alle aziende agricole danneggiate, di poter usufruire delle provvidenze prevste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Spetta, poi, alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di provvedere, in relazione alle situazioni determinatesi, alla

eventuale delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Il Ministro: MARCORA.

GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per le Regioni.* — Per conoscere quali azioni si siano intraprese o si abbia in animo di intraprendere per il risanamento della Contrada Pantana in comune di Caprioli (Salerno), interessata da un vasto movimento franoso.

La situazione è stata portata a conoscenza dei ministri interrogati e delle autorità locali competenti con un'istanza datata 11 gennaio 1977 e sottoscritta da numerosi abitanti della contrada.

L'istanza, sollecitata anche al Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 aprile 1977 non ha ancora avuto risposta alcuna e si è così accresciuta la giusta preoccupazione degli abitanti che giorno dopo giorno vedono la situazione più grave e non riscontrano alcun interessamento da parte delle autorità. (4-03540)

RISPOSTA. — La materia del consolidamento e del trasperimento degli abitati è stata trasferita alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 2; si fa, tuttavia, presente che il sindaco del comune di Pisciotta, della cui circoscrizione territoriale fa parte la contrada Pantana, ha comunicato che l'amministrazione regionale campana, al fine di disporre di idonei elementi di giudizio per procedere al risanamento della zona, ha affidato ad un tecnico l'incarico di procedere ai necessari accertamenti in ordine al movimento franoso verificatosi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di interesse del signor Gaetano Ruocco, sergente della marina militare nell'ultimo conflitto, atteso che da circa tre anni il predetto non ha avuto alcuna notizia nonostante che abbia all'uopo fatto intervenire anche il consolato generale italiano a Londra, ove l'interessato atutalmente risiede. (4-04789)

RISPOSTA. — Negli accertamenti sanitari subìti presso il consolato generale d'Italia in Londra, il signor Gaetano Ruocco venne riscontrato affetto da esiti di resezione gastrica e sciatica destra da ernia del disco, infermità che la commissione medica superiore ebbe a ritenere ascrivibili, complessivamente alla settima categoria di pensione.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però elementi da cui desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra delle cennate affezioni. Infatti, il foglio matricolare del signor Ruocco non contiene alcuna annotazione di ricoveri, né precisazioni in ordine a malattie che il medesimo avrebbe sofferto durante l'ultimo conflitto; inoltre, lo stesso interessato non ebbe a denunciare infermità di sorta al rientro dalla prigionia. Infine, la competente capitaneria di porto di Salerno, all'uopo interessata, ha comunicato che nella cartella personale del predetto non è custodito alcun carteggio sanitario.

Analogo esito negativo hanno avuto le ricerche effetutate presso l'archivio del disciolto ospedale militare della marina di Siracusa (ove l'istante, secondo quanto dal medesimo affermato, sarebbe stato ricoverato nel maggio del 1941, perché affetto da ulcera duodenale) e quelle successivamente estese presso il Ministero della difesa.

Tuttavia, dato che il signor Ruocco, il quale non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento della sua domanda, ha precisato di aver subìto, nel giugno 1041, altro ricovero presso la clinica Lettieri di Napoli ove fu operato di resezione gastrica, si è ritenuto opportuno, ai fini di acquisire (...)

per l'utenza. In particolare per i viaggiatori che si servono delle stazioni di Valmontone e Zagarolo, dove confluiscono pendolari da molti comuni dell'entroterra, si chiede la fermata del treno 8710 e, quanto meno, il rispetto dell'orario di marcia per i treni 11954 e 11956 che, pur iniziando la loro corsa da Colleferro transitano da Zagarolo, ad appena pochi chilometri dal capolinea, già con ritardo, regolarmente confermato all'arrivo a Roma. (4-04930)

RISPOSTA. — La regolarità di marcia dei treni della linea di Cassino ed in particolare di quelli citati dall'interrogante, che impegnano la linea in un periodo della giornata di più intensa circolazione, è turbata dai rallentamenti in atto per rinnovamento dei binari in varie tratte. Tali lavori dovrebbero essere ultimati entro il mese di gennaio 1979, ma già un beneficio per la regolarità è da prevedersi a breve scadenza, con l'ultimazione dei lavori nella tratta fra Zagarolo e Colle Mattia. Tuttavia data la particolare cura con cui sono seguiti i treni pendolari, i ritardi registrati per i treni 11954 e 11956 sono stati contenuti nell'ordine di dieci minuti.

Circa la richiesta di fermata per il treno 8710 a Valmontone e Zagarolo, il suo accoglimento turberebbe l'equilibrio raggiunto sin dal 1977, con l'attivazione dell'orario estivo, con il quale è stato previsto un acceleramento delle relazioni provenienti da Cassino o oltre, mediante la soppressione delle fermate nelle località da Colleferro a Roma. Le stazioni della tratta Colleferro-Roma non hanno però perduto possibilità di collegamento con la capitale in quanto a pochissima distanza d'orario dai treni 8710 e 8712, sono state istituite le nuove relazioni 11954 e 11956 Colleferro-Roma, che effettuano fermate in tutte le stazioni della tratta.

L'attuale situazione, per altro, a suo tempo fu concordata con i comitato dei pendolari e con le camere di commercio interessate. Nel caso specifico, inoltre, il maggior perditempo di sei minuti occorrenti per le due fermate richieste andrebbe a danno del treno 11954 del quale il treno 8710 viaggia in immediata precedenza.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

GRASSUCCI, POCHETTI E D'ALESSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere il loro pensiero in ordine ai problemi della ristrutturazione dei consorzi di bonifica operanti nell'area pontina, in considerazione della necessità di attuare un programma adeguato di disciplina e di utilizzazione delle acque, di razionalizzare la spesa pubblica liberandola da condizionamenti e gravami improduttivi, di riformare gli ordinamenti dei suddetti enti per renderli funzionali e tecnicamente aggiornati e in ragione di un sostanziale mutamento di indirizzo nella gestione dei consorzi stessi.

Per conoscere altresì:

1) se risulti, nonostante sia stata da tempo accertata la convenienza tecnica ed economica di unificare i consorzi di bonifica pontina e di Latina, che non si è data ancora attuazione per resistenze burocratiche e per calcoli particolaristici;

2) su quale base l'amministrazione dell'agricoltura, in palese violazione dei princìpi costituzionali, abbia autorizzato gli enti in parola a porre a carico di tutti i cittadini speciali imposte di bonifica che non trovano riscontro nell'ordine tributario italiano;

3) a quanto ammonti la quota parte contributi finora erogata a carico del bilancio dello Stato per le opere di bonifica compiute in agro pontino nei comprensori dei due consorzi e quale sia la entità del contributo versato dall'amministrazione statale per sussidiare i bilanci dei consorzi medesimi;

4) come si intenda che i consorzi in parola possano adempiere alle proprie funzioni evidentemente tecniche da apparati burocratici nei quali il personale operaio e tecnico è sostanzialmente marginale (al solo consorzio di bonifica pontino su 92 dipendenti ben nove svolgono funzioni direttive e gli operai di bonifica non supererebbero le 40 unità). (4-05243)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la unificazione dei due consorzi di bonifica operanti nell'agro pontino e la riforma della loro struttura organica, si precisa che questo Ministero non ha alcuna competenza, in quanto trattasi, come è ben noto, di materia trasferita alla regione Lazio.

Questo Ministero, comunque, ha assecondato, proponendo opportune modifiche, l'ulteriore corso della proposta di legge n. 86-*C*, concernente norme di principio in materia di consorzi di bonifica. Tale proposta, con le modifiche suggerite da questo Ministero, prevede, tra l'altro, che i comprensori dei consorzi di bonifica dovranno essere costituiti da uno o più bacini idrografici, e da aree produttive che presentino presupposti di sviluppo integrato, delimitate all'interno dei predetti bacini.

In ordine alle altre questioni prospettate nella interrogazione, si fa presente quanto segue:

1) come è stato precisato in sede di risposta ad analoghi atti parlamentari. La potestà impositiva dei consorzi deriva da norme legislative ed è stata ritenuta, pertanto, legittima in riferimento all'articolo 23 della Costituzione. I contributi di bonifica sono imposti per fronteggiare le spese generali di funzionamento (articolo 59 del regio decreto n. 215 del 1933 e le spese per la esecuzione delle opere in rapporto al beneficio conseguito dalle proprietà interessate (articolo 11 del citato regio decreto). Sono soggetti a questo secondo tipo di contribuenza anche le proprietà extra agricole, in rapporto ai benefici che traggono dalle opere civili e idrauliche di bonifica. La imposizione dei detti contributi ha luogo con l'osservanza di una procedura di pubblicità degli atti relativi, in modo che gli utenti interessati possano far valere le loro ragioni prima della emissione dei ruoli esattoriali;

2) si forniscono, qui di seguito le notizie richieste, con riguardo:

a) alle opere concesse dal Ministero e tuttora in corso di esecuzione;

b) ai contributi concessi ai predetti consorzi, ai sensi dell'articolo 23 del secondo piano verde.

a) opere concesse dal Ministero (situazione al 1° luglio 1978).

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA

Oggetto	Decreto di concessione			Situazione lavori	
	Numero	Data	Importo	Eseguiti	Da eseguire
Passerella canale linea strada miglio 50	1125	12 aprile 1966	1.589.000	—	11.337.000
	1205-8565	27 febbraio 1975	11.337.000	—	—
Perizia n. 57 – ripristino impianti idrovori minori . .	3370	6 dicembre 1974	201.270.000	—	201.270.000
Progetto n. 57 – sistemazione tronco vallivo torrente Brivolco ed opere accessorie	8.2443	4 febbraio 1975	232.720.000	460.774.000	127.969.000
	8.2775	7 settembre 1976	232.720.000		
	8.4055	31 gennaio 1977	442.000.000		
	8.2583	19 ottobre 1977	588.743.000		

(*Segue* CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA)

Oggetto	Decreto di concessione			Situazione lavori	
	Numero	Data	Importo	Eseguiti	Da eseguire
Perizia n. 77 – sistemazione bacino Tufetta comune di Sermoneta	1905	11 dicembre 1973	35.000.000	—	35.000.000
Perizia n. 63 – ripristino idrovaro Mazzocchio e Forcellata	63	1 aprile 1971	116.158.000	—	—
	8-1829	1 luglio 1975	116.158.000	72.588.000	43.570.000
Perizia n. 59-*bis* – allestimento rete radiotelefonica . .	8341	2 aprile 1975	41.025.000	28.514.000	14.136.000
	84301	18 febbraio 1977	42.650.000	—	—
Perizia n. 61 – ripristino rete elettica a 20 chilowatt per alimentazione impianti . .	5331	21 gennaio 1967	73.612.000	2.594.000	71.025.000
	2273	7 ottobre 1972	73.619.000	—	—

CONSORZIO DELLA BONIFICA DI LATINA

Lotto	Descrizione	Decretocon Numero	Decretocon Data	Importo complessivo delle concessioni	Ammontare dei lavori eseguiti	Ammontare dei lavori da eseguire
354/1°	Lavori sistemazione idraulica « Fosso Incastro »	8/557 8/3797 8801	24 marzo 1975 — 1 marzo 1976	1.829.848.000	652.289.306	1.177.558.694
367	Lavori consolidamento fondo e sponde del collettore delle Acque medie	8653	12 luglio 1976	184.645.000	131.810.090	52.834.910
			Totale . . .	2.014.493.000	784.099.396	1.230.393.604

b) Contributi concessi ai due consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 23 del secondo piano verde.

Denominazione consorzi	Passività ammesse sino al 31 dicembre 1975 Importo capitale	Contributo a carico dello Stato per 35 annualità pari al 40 per cento dell'intera rata annuale dell'ammortamento del mutuo concesso ai sensi dell'articolo 23 del piano verde n. 2.
Consorzio di bonifica di Latina . .	850.000.000	35.254.501
Consorzio di bonifica Pontina . . .	1.150.000.000	47.697.266

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come si concili il disposto della nota sentenza della Corte costituzionale sulla libertà delle trasmissioni radiofoniche e televisive con il permanere delle norme che conferiscono al solo ente radiotelevisivo di Stato la potestà di imposizione del canone di abbonamento per gli utenti, con il conseguente diritto di applicare sanzioni contro i trasgressori.

Si chiede se, in base ai princìpi sanciti dalla Costituzione e ribaditi dalla Corte costituzionale, non si debba riconoscere analoga possibilità alle antenne libere oppure procedere alla ripartizione del gettito dei canoni versati, al netto, fra le varie emittenti, in rapporto, ovviamente, alla potenza installata. (4-03145)

RISPOSTA. — La Corte costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1976, n. 202, pur riconoscendo il diritto di iniziativa privata, soggetto soltanto a regime autorizzativo, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in ambito locale, ha ribadito la legittimità costituzionale del monopolio statale delle trasmissioni stesse su scala nazionale, in quanto trattasi di un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.

Il canone di abbonamento alla radiotelevisione – che spetta allo Stato e non all'ente radiotelevisivo – rappresenta il corrispettivo dovuto dall'utente per fruire del predetto servizio pubblico; ed a nulla rileva il fatto che gran parte del canone stesso è in concreto devoluta alla RAI, che gestisce il servizio in regime di concessione.

Non vi è invece alcun valido presupposto che consenta di porre a carico dei cittadini le spese di funzionamento delle televisioni libere, tenuto conto che le stesse non rendono alcun servizio pubblico. Si ricorda in proposito che la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza, in (...)

lazione alle previsioni di cui all'articolo 57, lettere *a*) e *b*), della legge citata.

A detti commissari spetta istituzionalmente l'amministrazione dell'azienda con tutti i poteri degli organi disciolti e, se del caso, anche il compito di approfondire i fatti che hanno dato luogo al provvedimento di rigore. Nel caso specifico della Cassa di risparmio di Livorno – considerata la delicatezza della situazione – la scelta dei commissari è stata operata in base ai criteri della competenza, della esperienza e della capacità professionale (un professore universitario di ruolo, un commercialista revisore nei conti).

Quanto poi alla determinazione dei compensi da attribuire ai commissari per l'attività svolta, si precisa che, in base alla legislazione vigente (articolo 58 legge bancaria), la competenza è riservata alla Banca d'Italia. Nella specie, la liquidazione è avvenuta sulla base di parametri di norma seguiti in analoghe situazioni, i quali tengono tra l'altro conto della complessità ed onerosità dell'incarico, dell'impiego e competenza dimostrati, dei risultati ottenuti, delle richiamate qualità professionali nonché della circostanza che l'espletamento del mandato comportava un impegno risolventesi, in definitiva, a discapito della normale attività professionale svolta nelle rispettive città di residenza (Milano e Roma).

Sulla base dei citati parametri si è proceduto a stabilire i compensi in parola per i 18 mesi di durata della procedura nonché per l'ulteriore lavoro di redazione del bilancio finale della gestione nella misura di lire 75 milioni *pro-capite* al lordo delle ritenute di legge, oltre le spese effettivamente sostenute.

Il Ministro: PANDOLFI.

GRASSUCCI, D'ALESSIO, POCHETTI E RICCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che ritenga di adottare in riferimento ai danni ingenti causati dall'incendio dei giorni 31 agosto e 1° settembre 1978 alle colture agricole e alla vegetazione delle colline dell'isola di Ponza (Latina) in particolare per quanto riguarda:

1) l'erogazione di indennizzi e contributi ai coltivatori agricoli;

2) la predisposizione di un piano di difesa e di imboschimento delle zone colpite. (4-05724)

RISPOSTA. — La legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, emanata al fine di riordinare la materia riguardante il grave problema della difesa e conservazione del patrimonio boschivo dal fuoco, non ha previsto l'erogazione di contributi o indennizzi a favore di proprietari di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi.

Ciò premesso, si fa presente che la regione Lazio ha predisposto, ai sensi dell'articolo 1 della legge, il piano regionale antincendio, attualmente all'esame dei competenti organi regionali, ai quali è demandata la relativa approvazione, per effetto del trasferimento delle funzioni, disposto dall'articolo 69, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto piano prevede la realizzazione di opere e l'acquisto di mezzi tecnici per organizzare un efficace servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, con una spesa complessiva di 9,5 miliardi di lire nel quinquennio 1975-1979 per l'impianto e l'esercizio dell'apparato antincendio, e di lire 2,5 miliardi circa per la ricostituzione forestale.

Considerato che le limitate disponibilità di fondi recati dalla legge n. 47 del 1975 non consentono di finanziare che in minima parte le opere ed i mezzi per combattere il fuoco nei boschi, è stato previsto che una quota della somma di lire 37,4 miliardi, stanziata per il 1978 per il settore della forestazione dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (legge quadrifoglio) venga impiegata dalle regioni per la realizzazione dei propri piani antincendio.

Il Ministro: MARCORA.

La relativa determinazione di diniego è stata adottata in applicazione del tassativo disposto di cui all'articolo 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che il diritto alla pensione indiretta di guerra sorge per i collaterali quando il congiunto (militare o civile), deceduto a causa della guerra, non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione. Il cennato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, verrà notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la pretura di Cosenza, dopo ben otto mesi, non ha ancora inteso dare corso all'esposto-denuncia presentato il 9 dicembre 1976 alla procura della Repubblica di Cosenza dal consigliere regionale Mario Brunetti e trasmesso, per competenza, alla suddetta procura il 12 aprile 1977 (fascicolo n. 476/B), ed in caso positivo, di accertare, nei limiti della sua competenza, se l'insabbiamento del predetto esposto sia da ricercarsi nella volontà del primo pretore di Cosenza, di coprire le gravi irregolarità denunciate a carico dell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza;

2) infine, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare perché sulla questione denunciata venga fatta piena luce. (4-04251)

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la denuncia del consigliere regionale della Calabria, Mario Brunetti, presentata il 9 dicembre 1976 alla procura della Repubblica di Cosenza, è stata rimessa da quest'ultimo ufficio, dopo l'espletamento di opportune indagini, in data 2 aprile 1977, alla locale pretura, per competenza, per eventuali ipotesi di reato.

Il pretore dirigente di Cosenza ha incaricato dell'istruttoria il dottor Zotti, il quale ha istruito il processo poi definito con sentenza di proscioglimento nei confronti dei 15 imputati, per essere i reati di abuso di ufficio continuato (articoli 81, 110 e 323 del codice penale) agli stessi ascritti, estinti per amnistia ai sensi del decreto presidenziale 4 agosto 1978 n. 413.

Il ritardo nella trasmissione del fascicolo, al dottor Zotti, secondo il presidente del tribunale di Cosenza, trova giustificazione nella circostanza che nel periodo considerato, è stato effettuato il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari nel nuovo palazzo di giustizia, con conseguente notevole rallentamento dell'attività giudiziaria.

Sulla base di tali notizie non si ravvisano nel comportamento del pretore dirigente, dottor Michele Quagliata e degli altri giudici, fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro: BONIFACIO.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E OTTAVIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per sapere –

premesso che con delibera consiliare dell'11 aprile 1970 n. 56 il comune di Sermoneta (Latina) ha concesso in uso perpetuo al Centro veritas et amor l'ex convento di San Francesco comprendente la chiesa, l'orto e parte del vicino bosco ceduo allo scopo di erigervi il tempio votivo Madonna del Fileremo e per dar vita ad opere religiose, assistenziali e sociali;

considerato che i destinatari della concessione si erano impegnati a realizzare entro due anni l'erezione del tempio votivo e, al più presto, un istituto a carattere sociale per la rieducazione e l'avviamento al lavoro di ciechi pontini;

ricordato che i destinatari della concessione hanno provveduto soltanto ad eseguire una parte dei lavori di restauro del convento e della chiesa, mentre non hanno dato vita alla istituzione predetta;

ricordato inoltre che nei locali oggetto della concessione sembra siano stati svolti convegni cui avrebbero partecipato

ambienti della estrema destra e fascisti, che nei pressi degli stessi sono stati notati movimenti strani come riportato da varie riviste –:

1) da chi sia composto il Centro veritas et amor;

2) da chi sia composta l'Associazione nazionale caduti e reduci dell'Egeo;

3) se ritenga opportuno intervenire affinché tutti gli impegni assunti all'atto della concessione vengano mantenuti;

4) le finalità ed i promotori delle riunioni denunciate dalla stampa ricordata e se tali convegni continuino tuttora ad essere tenuti. (4-05331)

RISPOSTA. — Il Centro veritas et amor, riconosciuto come ente morale dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1975 n. 283, è stato istituito con statuto approvato dall'assemblea costitutiva tenutasi il 13 marzo 1969 e atto pubblico a rogito del notaio dottor Mario Orsini di Latina, repertorio n. 15030.

Il centro è diretto da un comitato centrale composto da:

1) presidente: il sacerdote Edoardo Fino, già cappellano dell'aeronautica militare nell'Egeo, decorato di medaglia di bronzo al valor militare concessagli per la sua attività nella guerra clandestina nell'Egeo e partigiano combattente per l'attività svolta nel periodo 1944-1945 nella Val Toce con la divisione Piemonte;

2) dieci consiglieri: tra i quali figura il parroco di Sermoneta in rappresentanza della curia vescovile di Latina;

3) dodici delegazioni: in rappresentanza di alcune regioni (Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte).

Il comitato del centro è titolare del conto corrente postale n. 12401048 per l'accreditamento delle libere offerte inerenti le iniziative sociali, religiose e patriottiche previste dallo statuto.

Oltre le finalità a carattere sociale, religioso e assistenziali, il centro ha fra i propri scopi quello di onorare la memoria dei 15 mila caduti e dispersi del Dodecaneso durante l'ultima guerra. Al riguardo è stato eretto fin dal 1971, annesso all'ex convento di San Francesco, sede dell'ente, un tempio votivo Madonna del Fileremo per consentire le cerimonie religiose commemorative.

Inoltre, il centro provvede a curare i rapporti con i familiari dei caduti, con gli ex combattenti reduci dell'Egeo nonché con quanti si sentono legati a quelle isole da vincoli ideali e affettivi. Nell'ambito di tali iniziative e di quanto previsto dallo statuto, l'ente ha provveduto a costituire l'Associazione nazionale caduti e reduci dell'Egeo, che conta circa 2.500 iscritti.

Per consentire ai non vedenti di ambo i sessi di inserirsi nel mondo del lavoro, della scuola e nella società, l'ente ha in fase di avanzata realizzazione la costituzione di apposita scuola presso l'istituto Michelangelo Gaetani, annesso al centro. L'attività scolastica potrà avere inizio dopo la prescritta autorizzazione da parte dell'assessorato per la cultura, istruzione professionale, ed assistenza scolastica della regione Lazio, al quale è stata inoltrata la domanda fin dal mese di luglio 1976. In attesa della richiesta autorizzazione della Regione, il comitato del centro ha deciso, come soluzione alternativa, di istituire una casa di riposo per anziani, invalidi, reduci dell'Egeo e loro famiglie.

Dalla sua costituzione ad oggi, il centro ha organizzato numerosi convegni di associazioni combattentistiche e d'arma, tra i quali quello del Nastro azzurro per la consegna delle onorificenze a cavalieri di Vittorio Veneto e il convegno degli stessi soci del centro, in occasione del 30° anniversario della resistenza di Lero e delle isole Egee e per onorare la medaglia d'oro al valor militare, alla memoria, cappellano militare padre Igino Lega, cui è stata dedicata una lapide.

Tra le iniziative promosse figurano, tra l'altro, la tumulazione, nel tempio votivo Madonna del Fileremo, delle spoglie di due soldati ignoti caduti in combattimento a Rodi nel settembre 1943 e, nella ricorrenza del 35° anniversario della resistenza di Lero, la crociera della fraternità, effettuata alla fine del mese di settembre

1978 nel Dodecanneso, allo scopo di rendere omaggio a quanti si sacrificarono per la patria in quelle isole o furono sommersi nel mare Egeo.

Non risulta che presso il predetto centro siano stati svolti convegni con la partecipazione di ambienti politici di estrema destra e fascisti.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Grassia - posizione amministrativa n. 1636266 - relativamente al ricorso n. 744255. (4-05999)

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il signor Antonio Grassia aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per le pregresse infermità colitica, malarica e reumatica, venne respinta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1967, n. 2280076 non risultando tali affezioni debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 744255.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere alla revisione dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, si è provveduto, in applicazione della surriferita norma di legge, al riesame della posizione pensionistica del signor Grassia.

Dal cennato riesame è risultato che il predetto è stato prigioniero durante l'ultimo conflitto. Poiché per i prigionieri di guerra le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate, la pratica relativa all'interessato è stata esaminata nel merito per quanto concerne, in particolare, la dipendenza da causa di servizio di guerra delle affezioni non ammesse a pensione.

In tale sede, però, non sono emersi elementi che consentano di collegare l'infermità di colite spastica diffusa con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Grassia durante la guerra 1940-45. Ciò stante e poiché nella visita pensionistica subita dal predetto presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli non furono riscontrati esiti invalidanti delle allegate affezioni malarica e reumatica, è stato ora predisposto schema di decreto che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, il diniego del trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della colite spastica e per assenza di postumi delle pregresse infermità malarica e reumatica. Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 1696266/*D.* Il signor Grassia, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

PUCCIARINI, FAENZI, GIURA LONGO E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - in seguito allo annunciato smantellamento della Tecnicolor e alla occupazione dell'azienda da parte delle maestranze ivi occupate e già ridotte da 750 a 320 unità - in base a quali motivi finora non abbiano ritenuto doveroso intervenire nella vertenza apertasi fra i dipendenti dello stabilimento e i proprietari perché sia impedito che alcune centinaia di lavoratori perdano il loro posto e l'industria cinematografica sia privata di una struttura tutt'altro che irrilevante.

Gli interroganti chiedono altresì di precisare quali iniziative i rispettivi Dicasteri intendano intraprendere per risparmiare al settore cinematografico, colpito da una grave crisi, ulteriori difficoltà conseguenti (...)

2) in base a quali informazioni, dati o motivazioni il direttore generale dottor Rotunno si sia permesso di spedire una riservata al consigliere comunale del PSI nel comune di Sondrio professor Alfredo Tavolaro, preside presso l'istituto magistrale statale di Lecco che dipende in termini istituzionali dal provveditorato di Como, per dibattiti o confronti od iniziative politiche dei e fra i partiti politici e non di competenza scolastica per il loro esplicitarsi e concretizzarsi;

3) quali siano i provvedimenti assunti nei confronti del direttore generale dottor Rotunno affinché in avvenire abbia a svolgere i propri compiti istituzionali e non abbia a compiere atti tendenti a ledere i diritti di iniziativa e di giudizio nell'esercizio di funzioni elettive di un consigliere comunale, come il professor Tavolaro, con « valutabili minacce nell'uso delle parole si invita pertanto la S.V.... ad attenersi ad un comportamento adeguatamente meditato »;

4) se tali fatti siano stati la causa della risposta contraria alla verità, avuta dall'interrogante in data 24 giugno 1978, n. 2097, da cui risulta che il ricorso avanzato dal professor Alfredo Tavolaro teso ad ottenere il proprio trasferimento in Sondrio per l'anno scolastico 1977-1978 non era pervenuto alla competente direzione generale; quando invece lo stesso è stato esaminato – con parere favorevole – nella seduta del 7 febbraio 1978 del Comitato nazionale della pubblica istruzione per il contenzioso della scuola secondaria come da precise informazioni assunte dal signor Antonio Prost rappresentante della CGIL nel medesimo organismo;

5) se reputi doveroso adempiere ad un provvedimento d'urgenza per il trasferimento del professor Alfredo Tavolaro dall'attuale sede di Lecco ad una sede degli istituti di Sondrio nei quali è vacante la titolarità della presidenza (liceo scientifico, istituto tecnico per geometri, istituto professionale Besta). (4-06593)

RISPOSTA. — Le osservazioni contenute nella nota ministeriale, cui ha fatto riferimento l'interrogante non intendevano affatto sindacare – né avrebbero potuto farlo – l'attività di consigliere comunale svolta dal professor Francesco Tavolaro, ma erano rivolte al predetto unicamente nella sua veste di preside, e quindi di rappresentante dell'autorità scolastica.

Infatti, il professor Tavolaro, preside dell'istituto magistrale di Lecco e, nello stesso tempo consigliere comunale di Sondrio, aveva formulato pubblicamente apprezzamenti negativi, e gravemente diffamatori, sull'operato del provveditore agli studi di Sondrio, in merito ad una questione di esclusiva competenza dell'Amministrazione scolastica. In particolare, l'intervento del Ministero è stato ritenuto necessario, in quanto le accuse formulate dal docente, risultate per altro infondate, erano dirette non solo alla persona, ma anche alla funzione pubblica, che il provveditore esercita nell'ambito provinciale.

Quanto sopra non ha, ad ogni modo, alcuna attinenza con il ricorso, presentato dall'interessato, avverso il mancato trasferimento ad un istituo di Sondrio; a tale riguardo si fa presente che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella seduta del 18 luglio 1978, ha confermato il parere favorevole, già formulato nella precedente seduta del 7 febbraio 1978, all'accoglimento del ricorso.

La questione, tuttavia, non può ancora ritenersi definita, in quanto il succitato Consiglio nazionale dovrà ora pronunciarsi sui precedenti di servizio del professor Tavolaro, relativamente agli incarichi che lo stesso ebbe a svolgere a Sondrio, come preside dal 1967 al 1971.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

GRASSUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere –

premesso che negli anni 1954-1956 a Latina fu costruito con fondi del Ministero dell'interno il villaggio Trieste, composto da 130 palazzine, per assicurare un'abitazione ai profughi dalmati e istriani presenti nella città;

ricordato come dopo appena qualche anno le costruzioni rivelarono gravi difetti relativi sia alla progettazione sia alla costruzione realizzata in assoluta economia e che a causa di tali carenze strutturali, dell'incuria e dell'assoluto disinteresse degli amministratori, le strutture delle abitazioni, nelle quali penetra l'acqua dai pavimenti, dai muri perimetrali e dai solai di copertura, sono ormai marcite;

tenuto conto che le 296 famiglie residenti non possono continuare a vivere in una situazione che diventa ogni giorno sempre più drammatica con pericoli sempre più gravi per la salute specialmente dei bambini e degli anziani – quali provvedimenti intendano adottare ed in particolare se ritengano opportuno sollecitare:

1) la predisposizione immediata da parte dello IACP e del comune di Latina dei lavori più urgenti, limitati e indispensabili;

2) la redazione, il finanziamento e la realizzazione di un progetto per l'abbattimento e la ricostruzione del villaggio nell'ambito del primo intervento biennale previsto con il piano decennale per l'edilizia. (4-06269)

RISPOSTA. — Lo stato di degrado degli alloggi del villaggio Trieste di Latina è a conoscenza della Regione e del comune, ai quali enti l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina ha sottoposto da tempo la necessità di un intervento radicale, ossia di demolizione e di ricostruzione del quartiere, ritenendo del tutto inadeguati provvedimenti sia di ordinaria sia di straordinaria manutenzione.

Le premure esercitate hanno sortito l'effetto di far adottare dal comune il piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, che è la condizione necessaria perché la Regione possa stanziare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, i fondi occorrenti per la ristrutturazione urbanistica nella zona e per la ricostruzione degli edifici. E in questo senso sono state raggiunte intese anche con l'assessorato regionale ai lavori pubblici che si è impegnato a proporre tale soluzione al consiglio regionale, allorché procederà alla ripartizione e localizzazione dei finanziamenti di cui alla citata legge n. 457. Entro il novembre del 1979, stanti i tempi previsti dalla legge medesima, dovrà avere inizio l'attuazione di tale intervento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

MARTORELLI E RIGA GRAZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

a) il professor Carmine Lombardo, fiduciario dell'ISEF di Napoli per il corso per lavoratori di Cosenza, arbitrariamente e contro le norme dello statuto, secondo quanto denunciato da rappresentanti sindacali, ha imposto ai corsisti gli argomenti delle tesine da svolgere; si è fatto consegnare le stesse per corredarle di una sua valutazione, invece di farle consegnare direttamente alla segretaria dell'istituto; ed ha minacciato di espulsione dai corsi i sindacalisti autori della denuncia tramite volantino;

b) in data 12 maggio 1978 ha sospeso dalla frequenza dei corsi gli studenti Giovanni Maruca ed Elio Maruca per il loro atteggiamento tenuto in una assemblea sindacale; per il che è stata presentata denuncia alla locale procura della Repubblica;

c) detti corsi per lavoratori si svolgono in un'atmosfera tesa, e con una gestione non esente da critiche sia dal punto di vista didattico sia della più generale correttezza (interrogazioni e denunce sono già intervenute sulla qualità ed il commercio dei libri in uso) – se ritenga di dovere intervenire per accertare le responsabilità del suddetto professor Lombardo e di altri, ed eventualmente prendere adeguati provvedimenti tali da riportare nel corso un'atmosfera più distesa e didatticamente proficua. (4-05187)

RISPOSTA. — Il corso per studenti lavoratori di Cosenza si è chiuso il 1° agosto 1978 con il conseguimento dei diplomi. Il professor De Gennaro, nuovo com- (...)

Torna all'indice

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (*approvato dal Senato*) (1224);

COSTAMAGNA ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (255) 5975

PRESIDENTE 5975

ANDREONI 5986

COSTAMAGNA 5979

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5977, 5983, 5986

PAG.

GRASSUCCI 5981, 5986

SERVADEI 5977

TESINI ARISTIDE, *Relatore* 5975, 5983

ci, lasciando al consumatore italiano piena libertà di scegliere il prodotto migliore da ogni punto di vista.

In definitiva, ritengo che questo provvedimento potrà sortire nel prossimo futuro alcuni effetti positivi a beneficio della popolazione e soprattutto della parte più povera di essa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, con il disegno di legge in discussione la Camera provvede alla conversione in legge, già operata con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, recante modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, contenente norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Il provvedimento affronta un tema molto importante, perché investe la trasformazione della rete distributiva, le abitudini dei consumatori, la vita, la riorganizzazione e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici italiani. La domanda che ci poniamo è quindi per quale motivo si sia voluto procedere ancora una volta a disciplinare per decreto una materia così complessa. Sarebbe stato molto più opportuno, per evitare strozzature del dibattito e per valutare con maggiore ampiezza gli effetti diretti e collaterali del provvedimento, procedere con un normale disegno di legge: del resto, anche il più corretto rispetto della prassi parlamentare e della normativa costituzionale lo avrebbe consigliato.

Entrando nel merito del provvedimento, e rilevando con sollievo il fatto che il Governo ha accantonato l'idea di ricercare altri sistemi di austerità (come ad esempio la chiusura delle macellerie per una settimana al mese), noi comunisti ci dichiariamo favorevoli nella sostanza alla eliminazione del doppio circuito commerciale per la vendita da una parte delle carni fresche e dall'altra di quelle congelate e, quindi, alla unificazione dei punti di vendita. Ciò, in primo luogo, perché la vendita della sola carne congelata in appositi negozi si è rivelata antieconomica, tanto che i punti di vendita si sono ridotti da circa mille (e non duemila, onorevole Costamagna) a 180.

In secondo luogo, perché, dati i prezzi inferiori del prodotto congelato, si tende con questo provvedimento ad allargare il consumo di carne anche a quegli strati sociali che fino ad oggi ne sono rimasti esclusi. In terzo luogo perché, dato il minor costo di importazione della carne congelata rispetto a quella fresca, si può contribuire in maniera concreta ad alleviare il *deficit* dei nostri conti con l'estero.

Quest'ultima notazione appare importante di fronte al fallimento della politica per la riduzione del *deficit* attraverso lo sviluppo di carni alternative e il potenziamento della nostra zootecnia, che è in grado di coprire soltanto il 50 per cento del fabbisogno del paese.

Se da una parte appare urgente intervenire per ridurre il disavanzo agricolo-alimentare e in particolare – perché di questo stiamo discutendo – quello dovuto all'importazione delle carni (nel corso del 1976 si è registrato un aumento del 10,2 per cento, pari ad una cifra complessiva di 1.229 miliardi), dall'altra si rende improrogabile l'intervento anche per bloccare la diminuzione del consumo globale *pro capite* (sempre nell'anno considerato, per la carne bovina il calo è stato dell'8 per cento, in un ambito di consumi tra i più bassi d'Europa).

Il provvedimento del Governo, parzialmente modificato dal Senato, suscita proprio su questo punto perplessità e preoccupazioni, perché non risponde in modo adeguato alle esigenze che pure ravvisa e agli obiettivi che si propone. Non sono state affrontate a monte le questioni relative ai nodi strutturali dell'agricoltura, con particolare riferimento al comparto zootecnico; il ricordo dei premi concessi agli allevatori che riducevano il numero dei capi di bestiame è ancora fresco! Vivo è anche il ricordo degli incentivi concessi agli agricoltori che abbandonavano la produzione cerealicola e foraggera, e concentravano gli sforzi nella coltivazione dei fondi con particolare produttività, restringendo in tal modo il numero degli ettari coltivati.

Il meccanismo viene ancora oggi riproposto: la CEE si appresta a premiare nuovamente l'abbattimento di vacche ed a tassare la produzione del latte. Il risultato dell'operazione dovrebbe essere l'abbattimento di quasi 2 milioni e mezzo di bovini! Bisogna dare atto al ministro Marcora di essere riuscito ad ottenere l'esclusione del nostro paese dai premi di abbattimento, preservando in teoria i nostri allevamenti dalla strage. Ciò purtroppo non basta: il piano CEE comporta la proibizio-

ne assoluta di ogni aiuto finanziario nazionale o regionale agli allevamenti per tre anni. Ciò equivale alla rinuncia a sviluppare la zootecnia ed al mantenimento della dipendenza alimentare del nostro paese dagli altri otto Stati della Comunità, ed in particolare dall'Olanda e dalla Repubblica federale di Germania.

Non è stata ancora impostata una linea per rinegoziare la partecipazione del nostro paese alla Comunità agricola europea, mentre le ultime vicende relative agli allevamenti, agli stoccaggi delle carni, alle esportazioni del latte e del burro della CEE, ne dimostrano la drammatica ed urgente necessità.

A valle, non si è provveduto all'ammodernamento della rete distributiva, che resta ancora costosa, disorganizzata, pletorica ed arretrata; forti sono anche le preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario. La ragione della separazione dei punti di vendita nel commercio delle carni fresche e congelate risiedeva fondamentalmente nell'esigenza di assicurare un adeguato controllo sanitario e di evitare possibili frodi commerciali. L'inasprimento delle pene, operato con il provvedimento in discussione, non evita di per sé la possibilità di vendere per fresca la carne congelata né impedisce il plurimo ricongelamento, con la conseguente perdita di valore proteico e delle caratteristiche organolettiche.

Ci sembra che la vendita di carni congelate preconfezionate in trance corrispondenti alle esigenze del consumo quotidiano possa senz'altro escludere anche un aumento delle pene, per meglio garantire il consumatore da eventuali frodi (depauperamenti proteici e deterioramento del prodotto). Il costo di una tale operazione, contrariamente a quanto affermato poc'anzi dall'onorevole Costamagna, non sarebbe eccessivo, così come dimostrato dalle rilevazioni e dai calcoli della lega nazionale delle cooperative; sono costi tali da non annullare i benefici derivanti dall'operazione complessiva. Forti perplessità suscitano inoltre le notizie relative alle richieste CEE di aumento del prezzo delle carni congelate. I prezzi, fino ad oggi fissati in 1.772 lire al chilogrammo, per le carni congelate di prima scelta, ed in 1.700 lire al chilogrammo per quelle meno pregiate, consentono - dopo aver operato i ricarichi per il trasporto, il confezionamento, la vendita al dettaglio - di vendere nel nostro paese a 4.250 lire al chilogrammo le prime, ed a 2.150 le seconde.

Qualora dovesse passare l'aumento richiesto, dovremmo vendere rispettivamente a 5.500 e 2.400 lire al chilogrammo; non vi sarebbe cioè alcuna differenza con i prezzi delle carni fresche ed a nulla servirebbero il provvedimento in discussione e l'operazione di importazione delle carni congelate. Va dato atto al Governo di essersi opposto a tali richieste; mi pare però che un impegno più preciso, assunto di fronte al Parlamento ed ai consumatori italiani, possa fornire quelle necessarie garanzie che tutti chiediamo. Riteniamo inoltre necessario impegnare il Governo a sostenere in sede CEE non solo la richiesta di importare, ai prezzi concordati in precedenza, 40 mila tonnellate di carne congelata (operazione per la quale stiamo provvedendo ad unificare i circuiti di distribuzione delle carni), ma anche quella di poter utilizzare le 30 mila tonnellate attualmente giacenti nei magazzini dell'AIMA, e provenienti dagli allevamenti nazionali. Ciò anche per la continuità di rifornimento del mercato.

Sempre per quanto riguarda i prezzi, ci sembra che l'intervento operato solo nei confronti dell'ultimo anello della rete commerciale non consenta un controllo reale dei prezzi. Affidandosi soltanto alla fissazione del prezzo da parte del CIP, non si riesce ad eliminare la possibilità di speculazioni a monte; restano infatti sempre aperti i problemi del controllo dei meccanismi di importazione, del trasporto e della distribuzione all'ingrosso delle carni congelate.

Un'azione calmieratrice, in mancanza di provvedimenti specifici, potrebbe comunque essere svolta attraverso un controllo indiretto, procedendo, da una parte, alla assegnazione di adeguati quantitativi ai comuni dotati di appropriate strutture annonarie o controllanti analoge strutture private, e dall'altra privilegiando la rete commerciale consortile sia dei dettaglianti sia dei consumatori.

Onorevoli colleghi, è sulla base di queste considerazioni – positive in parte e che d'altra parte hanno suscitato forti perplessità e preoccupazioni, esposte anche in questo intervento oltre che tra l'opinione pubblica – che annuncio a nome del gruppo comunista il voto di astensione sul provvedimento in discussione (*Applausi all'estrema sinistra*).

carne stoccata dall'AIMA per conto della CEE;

considerato inoltre che il nostro paese è stato autorizzato dalla CEE a ripresentare lo stoccaggio della carne bovina in presenza di una flessione dei prezzi alla produzione e che allo scopo di poter corrispondere alla offerta di carne da stoccare da parte dei produttori è necessario liberare gli impianti di stoccaggio della carne giacente,

impegna il Governo

sempre in deroga alle norme vigenti a richiedere alla CEE l'autorizzazione di immettere anche la carne nazionale stoccata sul mercato interno, in considerazione della pesante incidenza del nostro deficit carneo sulla bilancia dei pagamenti.

9/1224/2. **Grassucci, Miana, Niccoli.**

La Camera,

procedendo alla discussione del disegno di legge n. 1224, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate,

invita il Governo

ad assegnare in via prioritaria ai comuni dotati di opportune strutture pubbliche o sotto pubblico controllo, quote adeguate dei contingenti di carni congelate provenienti, secondo gli accordi GATT, da paesi extra comunitari compresa la partita di 11.050 tonnellate già definite, tale operazione anche allo scopo di controllare che detta carne congelata venga venduta attraverso la normale rete di distribuzione a prezzi e qualità controllate e di eliminare ogni operazione di accaparramento.

9/1224/3. **Miana, Grassucci, Niccoli.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nello spirito delle considerazioni fatte circa l'ampliamento della sfera di competenza di questo decreto-legge a problematiche più ampie, che però non possono avere una connessione diretta con il provvedimento, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Olivi n. 9/1224/1, sul quale si è discusso già in Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Grassucci n. 9/1224/2, relativo ai rapporti tra l'AIMA e la CEE, esso non può essere accettato come impegno per il Governo, ma solamente come raccomandazione nel senso di provvedere ad esaminare questo problema.

Anche l'ordine del giorno Miana 9/1224/3 può essere accettato come raccomandazione per una revisione degli accordi GATT per le partite extracomunitarie.

PRESIDENTE. Onorevole Grassucci, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che questi ordini del giorno, di tutti e tre i quali ella è cofirmatario, siano posti in votazione?

GRASSUCCI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

ANDREONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREONI. È con estrema perplessità che, dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Erminero, e in particolare la risposta da lui fornita ai problemi sollevati dall'onorevole Grassucci, mi accingo a fare questa dichiarazione di voto.

Ci troviamo infatti di fronte ad un provvedimento che viene a cadere in uno dei momenti di maggiore crisi del settore della zootecnia italiana. Le mie perplessità sono dovute anche alla diminuzione di circa 300-400 lire al chilogrammo del prezzo all'ingrosso del bestiame vivo (e cioè di circa 600-700 lire al chilo per quanto riguarda il bestiame morto) e a valutazioni di carattere igienico-sanitario. Chi vi parla è un veterinario che per dieci anni ha diretto un macello e crede quindi di sapere qualcosa sull'argomento. La distinzione tra carne fresca e carne scongelata è certamente molto difficile a farsi, specie da parte delle massaie. Perciò, anche se il disegno di legge di conversione prevede pesanti sanzioni per i frodatori, va osservato che non è sufficiente il numero degli ufficiali sanitari e dei veterinari per eseguire i relativi controlli recandosi nelle macellerie, ove promiscuamente sono esposte carni fresche e car- (...)

250.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante (*approvato dal Senato*) (2009);

TESINI ARISTIDE ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante (1830) 13958

PRESIDENTE 13958

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13959, 13961

CITARISTI 13959

GRASSUCCI 13960

TESINI ARISTIDE, *Relatore* . . . 13958, 13960

vate mediazioni e, quindi, del rincaro di prezzi cui sono sottoposti determinati generi di consumo prima che pervengano al consumatore, penso che sia nostro dovere facilitare la vendita diretta al consumatore da parte del produttore tutte le volte che ciò sia possibile ed opportuno.

Questa possibilità e questa opportunità si presentano nel caso in esame ed è significativo che tutti i gruppi politici abbiano trovato una facile intesa su questo punto.

Il testo dell'articolo aggiuntivo intende quindi modificare l'articolo 10 della legge n. 398 con tre varianti. La prima variante riguarda la eliminazione delle parole « produttori agricoli », anche se il richiamo all'articolo 2135 del codice civile non poteva dar adito ad errate interpretazioni e, quindi, ad ingiustificate concessioni; tuttavia ci siamo fatti carico dei timori espressi da un gruppo politico in sede di Commissione ed abbiamo accolto la proposta di eliminare queste parole. La seconda variante riguarda la sostituzione della dizione « fittavoli di terreno » con la parola « coloni », e penso non debba suscitare perplessità. La terza variante riguarda l'eliminazione delle parole « con superficie non superiore ai quattro ettari », ammettendo con ciò alle facilitazioni previste dalla legge tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, indipendentemente dalla superficie coltivata.

Penso che questo sia un atto dovuto di giustizia verso una categoria benemerita. Per questo, data anche l'unanimità di consensi verificatasi in Commissione, mi auguro che questo articolo riceva l'approvazione di tutti i colleghi, anche se è auspicabile che quanto prima, da parte del Governo o di alcuni deputati, venga elaborata una legge-quadro sul commercio che tenga conto delle innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, nel rilevare che gli stessi provvedimenti in discussione sono stati anche sollecitati dalle organizzazioni delle categorie interessate, si dichiara favorevole alla conversione in legge del decreto n. 886, perché esso elimina le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione da parte di circa il 50 per cento dei commercianti ambulanti.

Il gruppo comunista, ritiene opportuna e giusta l'aggiunta dell'articolo 2 operata in sede di esame da parte del Senato perché consente, mediante la correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 9 della legge n. 398, una presenza pluralistica dei rappresentanti dei commercianti ambulanti – e in sede fissa – nella commissione regionale consultiva. Opportuna appare anche l'aggiunta dell'articolo aggiuntivo, proposto dall'emendamento sottoscritto da tutti i gruppi della Commissione industria e commercio di questo ramo del Parlamento, che, modificando parzialmente l'articolo 10 della legge n. 398, precisa meglio i soggetti esentati dalle incombenze stabilite dalla stessa legge, nel vendere al dettaglio ed in modo ambulante i propri prodotti. L'articolo in questione, elimina, altresì, la restrizione a quattro ettari di superficie coltivata, che appare una ingiusta e dannosa discriminazione all'interno della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il gruppo comunista, infine, coglie l'occasione per ribadire e sottolineare la necessità di pervenire, quanto prima, ad una revisione organica e generale della legislazione sul commercio, attraverso l'elaborazione di una legge-quadro che, mentre sancisce i princìpi fondamentali che devono operare nel settore del commercio, lasci alle regioni ed ai comuni, secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la possibilità di una nuova e più organica regolamentazione del commercio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Citaristi per la chiara e lucida esposizione effettuata. Il collega ha motivato le ragioni per le quali la Commissione si è attardata ad esaminare la correzione dell'articolo 10 della legge n. 398. Ringrazio altresì l'onorevole Grassucci che è intervenuto validamente e auspico che il Governo prenda in esame le proposte fatte affinché si possa, con una legge-quadro, rivedere tutto il settore. (...)

Torna all'indice

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE

SEDUTA DI VENERDI' 1° OTTOBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

La seduta comincia alle 9,40.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 (203);

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1977 (Tabella n. 16);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 (204).

Proseguiamo l'esame dei disegni di legge.

BORROMEO D'ADDA. Credo che la decisione di separare l'esame del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero da quello del Ministero dell'industria sia stata opportuna.

Certo, anch'io, come altri, lamento la carenza del tempo a nostra disposizione e la mancanza delle note di variazioni al bilancio.

Ad un primo esame superficiale del testo che abbiamo dinanzi colpiscono soprattutto i problemi relativi all'ICE e ai contributi ai consorzi.

(...)

Avrei, poi altre due considerazioni da fare.

In primo luogo vorrei invitare il Governo a creare un centro di assistenza all'interno dell'Italia. I piccoli esportatori, infatti, data la impossibilità di avere contatti diretti, sono proprio in una condizione di difficoltà.

In secondo luogo, ricollegandomi a quanto ha detto l'onorevole Fioret, annetto grande importanza alle Camere di commercio all'estero. Ho rilevato, infatti che, a differenza delle nostre ambasciate, talvolta sorde dinnanzi alle richieste degli esportatori e all'ICE, che non è adeguatamente attrezzato, le camere di commercio, dove ci sono, dato che non esiste una rete molto estesa, hanno una importante funzione di sostegno per i nostri esportatori. Proporrei, pertanto, che accanto allo aumento dei contributi per l'ICE, fossero elevati da 700 milioni ad un miliardo quelli per le Camere di commercio all'estero.

GRASSUCCI. Dopo l'intervento dell'onorevole Niccoli vorrei limitarmi ad alcune osservazioni sul bilancio.

Anche i dati sull'andamento delle esportazioni forniti dal ministro Ossola: la diminuzione delle quote di esportazioni di beni tradizionali, l'aumento delle quote dei settori intermedi – esposti però al rischio di una forte concorrenza dei paesi ad economia nuova – la difficoltà a tenere il passo nel campo della produzione avanzata, pongono l'urgenza di procedere rapidamente ad una riconversione dell'apparato produttivo per rispondere in modo nuovo alle esigenze che sorgono dal paese. Su questo problema è in corso un ampio dibattito e mi limiterò a dire soltanto che è necessario trovare un rapido approdo al faticoso processo di formazione di decisioni politiche adeguate alla urgenza della situazione. Accanto a questo processo si tratta però di realizzare in pieno le possibilità che già esistono nella realtà economica italiana. Alcune grandi imprese italiane, pubbliche e private, nel corso degli ultimi anni, hanno conseguito importanti successi internazionali con la fornitura di impianti completi e con la realizzazione di progetti integrati. Tali successi dimostrano la possibilità per le imprese italiane di partecipare vantaggiosamente allo sviluppo che altri paesi vanno programmando. Queste possibilità vanno rafforzate con una più attiva e puntuale presenza della diplomazia e della politica estera italiana. È necessario porre riparo alla carenza di una strategia del commercio estero che, almeno per il passato, ha privato gli organismi centrali preposti alla promozione delle esportazioni di quei punti di riferimento politici di medio e lungo termine, indispensabili per sviluppare dei conseguenti programmi operativi a favore delle esportazioni. Di qui, anche una concezione profondamente arretrata della funzione delle esportazioni, vista in un'ottica puramente mercantistilistica, al di fuori di quella nuova strategia degli scambi commerciali come elemento fondamentale per una effettiva politica di cooperazione internazionale.

Anche dal punto di vista degli investimenti produttivi e della ricerca, questa mancanza scientifica, questa mancanza di un serio quadro di riferimento, ha avuto degli effetti estremamente negativi. Le nostre esportazioni, prive di indicazioni a medio e lungo termine, che giustificassero delle cospicue spese per gli investimenti e la ricerca, si sono rifugiate sempre più nei settori a bassa composizione organica di capitale, affidando la propria competitività a quei più alti tassi di sfruttamento garantiti fino a poco fa.

Gli effetti deleteri di questi vuoti di strategia e di struttura si sono riversati su quella vastissima area di piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo delle attività produttive di molte regioni italiane escludendole di fatto dai settori *import-export*.

Non è il caso di scendere in dettaglio, ma è emblematico il fatto che di 40 mila aziende impegnate negli scambi con l'estero, solo poche centinaia controllino il 70 per cento delle esportazioni italiane. Appare, dunque, realistica l'opinione che tra le residue, e quelle finora escluse, esistano notevoli potenzialità non ancora valorizzate a causa delle deficienze sopra ricordate, ma perché ciò avvenga occorre dare a queste potenzialità delle certezze e dei supporti conoscitivi indispensabili per un loro coinvolgimento duraturo in questo delicato settore. Per trasformare le numerose piccole e medie imprese da spettatrici in soggetti attivi degli scambi internazionali, è necessario approfondire continuamente e far loro conoscere, con la massima tempestività, i mutamenti e la tendenza in evoluzione nei vari momenti, sia dal punto di vista della

qualità, sia da quello della quantità della domanda estera.

Privi di tutto ciò e senza una conoscenza puntuale e immediata della natura, del valore e del destino degli stessi flussi mercantili disaggregati per territorio è comprensibile la lamentata emarginazione delle minori unità produttive dai rapporti commerciali internazionali. Nel migliore dei modi l'attività esportativa è stata e rimane fatto individuale dei singoli operatori che, in maniera spesso empirica ed improvvisata hanno cercato di sopperire con l'intuito alla carenza delle strutture pubbliche. Accade, così, che i produttori, specialmente aziende minori carenti di adeguate strutture commerciali, siano costretti a dissociarsi dal momento esportativo, per vendere a delle organizzazioni internazionali che, fungendo da tramite, effettuano le loro operazioni commerciali con l'estero, riuscendo a conseguire, oltre ai profitti di intermediazione, anche il controllo degli sbocchi esteri dei propri fornitori.

Per quanto riguarda la seconda questione, quella relativa al credito agevolato e alla riforma della legge n. 131, il ministro ha fatto delle affermazioni importanti. Va bene l'aumento dei *plafond,* lo snellimento delle procedure, ma occorre anche fare un altro discorso, quello della selettività del credito. L'utilizzo dei flussi finanziari pubblici che arrivano all'economia per facilitare le esportazioni non riesce più ad essere governato e programmato dalla forza di mercato e secondo i piani di sviluppo. Occorre quindi una canalizzazione dei flussi in senso produttivo e selettivo. La selettività deve essere assunta a principio di una politica di sostegno delle esportazioni affinché da una parte si impediscano gravi sperequazioni nelle erogazioni dei fondi tra piccole e medie imprese e quelle grandi, e dall'altra si eviti di snaturare i rapporti commerciali che devono essere guidati dalla concorrenzialità dei prodotti e dalla capacità imprenditoriale degli operatori economici.

Per quanto riguarda più propriamente il bilancio, comprendo che è già importante che siano stati fatti dei tagli; capisco anche che questi sono segni nuovi. Tra l'altro in un bilancio così rigido diventa estremamente difficile, senza una visione più generale e una riforma della stessa struttura del bilancio, apportare tagli più profondi.

Nelle previsioni di erogazione esposte dall'onorevole ministro vi è una riduzione di 500 milioni nella previsione di spesa al capitolo 1612, in quanto, è stato detto, non c'è ancora quella forte pressione che sarebbe necessaria. Il capitolo si istituisce infatti per la prima volta in base alla legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore di consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese. In questi termini, più che un taglio di spesa, appare una più giusta previsione. La logica infatti non può essere quella di tagliare in questo campo anche se la pressione non è forte, anche se i consorzi trovano grandi difficoltà a costituirsi e ad operare. Il Governo infatti non può restare in attesa che la situazione evolva da sola. È necessario, al contrario, che il Ministero, l'ICE e le altre strutture competenti sollecitino la nascita di questi consorzi, tanto più che lo stesso onorevole ministro ha sostenuto che l'esportazione di beni cosiddetti intermedi è quella più viva e che in genere le piccole e medie imprese producono questo genere di beni. Sembra quindi giusta questa riduzione, fermo restando che i criteri sono altri e che su questa strada bisogna andare avanti. D'altro canto appare sempre più urgente la necessità che il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE ed il sistema creditizio aiutino la creazione di consorzi di piccole e medie imprese che operino su scala internazionale, tenendo presenti le priorità indicate.

Per quanto riguarda i tempi per la rimozione del deposito previo all'importazione, è necessario rilevare che la lunghezza del tempo non dissolve i malumori profondi esistenti nel campo della piccola e media impresa. Più volte e da più parti si sono avute sollecitazioni alla sua abolizione. Molti si sono posti il problema se non fosse possibile raggiungere gli stessi risultati con diverse misure fiscali. Tale deposito ha infatti messo in gravi difficoltà numerose aziende; ad esempio quelle che importano cuoio e pellami hanno dovuto ridurre drasticamente il proprio volume di importazioni, hanno dovuto consumare le scorte e si sono di fatto trovate in una grave situazione finanziaria e produttiva. I paesi di esportazione di simili prodotti non sono in grado di finanziare le loro esportazioni. Capisco che questo sistema tende a raggranellare sul mercato un certo numero di miliardi. È possibile avere dati precisi sulla quantità di valuta pregiata raccolta? Se queste cifre sono basse allora forse bisogna chiedersi se il gioco è valso la candela.

In conclusione mi sembra importante il segnale che è venuto dal ministro Ossola; un segnale diverso che non è respinto ma sviluppato perché si possa contribuire e determinare anche in questa sede ed in questo campo un nuovo quadro politico nel nostro paese.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Essendo la prima volta che ho l'onore di rappresentare il Governo in questa Commissione, desidero rivolgere al Presidente ed ai colleghi un saluto molto cordiale, ringraziando nel contempo tutti gli intervenuti nel dibattito. Occorrerebbe una riconsiderazione ed una rimeditazione delle tante ed interessanti cose che sono emerse dai vari interventi. Chiedo scusa in anticipo se mi limiterò a fare alcune osservazioni sui problemi che sono stati sollevati, limitatamente a quelli per i quali posso rispondere subito e rinviando per gli altri all'intervento in aula dell'onorevole ministro.

Innanzitutto intendo riconfermare quanto ha detto all'inizio del suo discorso l'onorevole ministro Ossola, e cioè che la politica del Ministero del commercio con l'estero si muove nel più vasto quadro della politica generale ma, aggiungo subito, voglio essere estremamente rispettoso delle competenze degli altri ministeri, che sono state per connessione qui richiamate ed in modo particolare quelle del Ministero degli esteri e quelle del Ministero dell'industria. Intendo rimanere nell'ambito delle cose che sono di mia stretta competenza, o più esattamente di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

La prima grossa questione sollevata si riferisce al mutamento intervenuto in sede di bilancio a proposito della questione delle mostre e fiere, connessa con quella dei centri commerciali e della banca dei dati. A questo proposito, confermo quanto detto dall'onorevole ministro e cioè che non si tratta di una abolizione generale della politica delle fiere e delle mostre ma di una riconsiderazione più analitica ed articolata delle esperienze fatte specialmente in questi ultimi tempi. Mi riferisco in particolare al settore delle fiere o mercati di tipo orizzontale che possono rappresentare in qualche modo anche una questione di prestigio. Si tratta però di un prestigio costoso. Infatti, fare delle fiere orizzontali nei grandi centri a noi vicini (ad esempio Parigi, Francoforte, Londra) sembra non essere più una cosa attuale. Discorso differente va fatto invece per le fiere specializzate, settoriali; è in questa direzione che infatti intendiamo muoverci.

Non si mancherà, invece, di tenere delle fiere di tipo « orizzontale » in quei luoghi e paesi di tipo emergente, come elemento d'urto, per dare una prima impressione di quali siano le nostre produzioni e le nostre possibilità d'intervento economico e produttivo. Ci è sembrato fosse opportuno destinare i pur sempre scarsi mezzi finanziari ad un qualcosa che era diffusamente richiesto dagli operatori, e la migliore destinazione delle somme ci è sembrata essere quella per i centri commerciali – sull'esempio di altri paesi che continuamente invidiamo –, per i *trade centers* e per la banca dei dati. Si tratta di fare delle cose abbastanza semplici, ma produttive; di mettere cioè dei dati a disposizione dei piccoli e medi operatori: i grandi operatori economici, infatti, hanno già il loro ministero del commercio estero, e qualche volta anche il loro ministero degli esteri e non hanno quindi bisogno di tutto ciò. Vogliamo invece aiutare il complesso operativo tanto vasto ed interessante, ricco di iniziativa e di aggressività, rappresentato dai piccoli e medi imprenditori. Non possiamo però lasciarli alla loro improvvisazione e fantasia; occorre fornire loro una struttura. Ed ovviamente la situazione cambia, quando si offre la possibilità a questi operatori di recarsi sul posto con una conoscenza preventiva (banca dei dati), sicuri di trovare sul luogo una struttura permanente, che metta a loro disposizione magari un elenco di contatti predisposti dagli interpreti, un servizio *telex*. Oggi in Italia vi sono migliaia di richieste di installazione di telex; avendo fatto qualche passo presso il Ministero interessato, quello delle poste e telecomunicazioni, mi è stato detto che vi sono alcuni problemi tecnici da risolvere, e che comunque, nella graduatoria delle richieste, sarà data precedenza a coloro i quali si presume che usino questo mezzo, pressoché indispensabile, ai fini del commercio internazionale. Del resto, non si tratta di rinnovare radicalmente, ma di organizzare e potenziare le strutture e le realtà già esistenti; in proposito si sta già facendo qualche esperienza concreta, dal momento che in questo campo sembra più opportuno muoversi su un piano magari limitato, ma immediatamente operativo, che non tracciare grandi disegni in astratto. (...)

SEDUTA DI GIOVEDI' 7 OTTOBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

La seduta comincia alle 8,10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 » (203);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977 (Tabella n. 14) »;

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975 » (204).

Proseguiamo l'esame dei disegni di legge.

CAPPELLI, *Relatore*. Desidero innanzitutto rilevare l'ampiezza, la fecondità e l'importanza del dibattito svoltosi in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il che sta a testimoniare il suo ruolo fondamentale nel particolare momento che vede l'economia italiana ad una svolta – vorrei dire – decisiva.

Giustamente l'onorevole Portatadino ha definito questo bilancio che abbiamo preso in esame – e che d'altra parte era stato impostato dal precedente Governo – un bilancio di transizione, volendo, credo, con questa affermazione sottolineare che il futuro bilancio del Ministero dell'industria sarà veramente di tipo nuovo per l'impostazione e per i contenuti, anche alla luce delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti.

Mi auguro anche che quanto è emerso in questa sede, ma soprattutto le dichiarazioni che il ministro si accinge a fare, costituiscano un momento importante per il rilancio dell'intera opera che il suo dicastero è chiamato a svolgere nei prossimi mesi.

Detto questo e ringraziato i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, mi accingo a svolgere la mia replica molto breve e sintetica.

Tutti i colleghi intervenuti hanno concordato sulla necessità della ristrutturazione generale degli uffici, degli organici e delle competenze del Ministero, le cui condizioni necessitano di urgenti provvedimenti.

Per quanto riguarda gli UUPPICA, i pareri sono stati discordi e si è arrivato anche a chiederne la soppressione, constatando che questi uffici sono, attualmente, praticamente inesistenti e inglobati nelle Camere di commercio, di cui sono a carico.

Un giudizio definitivo, a mio avviso, dipenderà dal futuro destino delle Camere di commercio: personalmente credo che, se esse saranno messe in grado di diventare – attraverso la progettata riforma che mi auguro venga attuata in tempi brevissimi – veramente il luogo di incontro e di sintesi delle realtà economiche provinciali, il ruolo degli UUPPICA diventa automaticamente inutile.

Un impegno particolare, al contrario, il Ministero dovrebbe assumere per creare le strutture permanenti di un ufficio studi efficiente, dal momento che ne è praticamente sprovvisto. I colleghi De Michelis e Perrone ne hanno parlato diffusamente e con grande precisione. A me non resta altro che proporre, nel parere che dovrò redigere, il reperimento di adeguati finanziamenti per la creazione di un istituto di studi economici per i principali settori di competenza del Ministero a sostegno della individuazione delle linee di indirizzo politico generale e delle decisioni operative per la politica di intervento diretto.

Dal dibattito è emersa più volte l'opportunità di aprire un confronto approfondito sulla politica e sul ruolo del Ministero in questo particolare momento, de- (...)

b) definire i comprensori quali unità minime di programmazione, anche superando le dimensioni comunali, e procedere ad un aggiornamento della legge numero 426, soprattutto in ordine alla esigenza di una diversa regolamentazione del commercio all'ingrosso che ponga fine allo stato di disordine urbanistico-territoriale che spesso si determina attorno alle iniziative di concentrazione distributiva;

c) emanare il regolamento di applicazione della legge n. 398 sulla disciplina dell'ambulantato;

d) procedere alla riforma del CIP e dei comitati provinciali prezzi con il diretto intervento delle Regioni e degli enti locali ai fini del controllo democratico;

e) procedere alla riforma dell'AIMA anche attraverso una sua articolazione regionale ed un collegamento con la cooperazione agricola, del consumo e dei dettaglianti;

invita il Governo

a convocare la conferenza nazionale sulla riforma del commercio ».

(0/203-Tab. 14/3/12)

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria*. Lo accetto come raccomandazione.

GRASSUCCI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Michelis e Felicetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Industria,

ferma restando la necessità di un esame approfondito di tutta la complessa problematica legata alla materia della responsabilità civile dei veicoli a motore, nel quadro di una organica riforma del funzionamento del sistema assicurativo, da compiersi dalla Commissione interparlamentare conoscitiva il cui insediamento si auspica a tempi ristrettissimi,

impegna il Governo

a non adottare qualsivoglia decisione in materia di tariffe R. C. auto prima che il Parlamento non abbia approvato un provvedimento legislativo di riforma della legge n. 990 che nella prospettiva di una riforma più globale dell'attuale assetto del settore assicurativo, modifichi la normativa oggi in vigore al fine di determinare tra l'altro:

1) criteri nuovi e trasparenti relativamente all'esame dei costi e dei ricavi dei servizi;

2) procedure semplificate nella emissione dei contratti (introduzione di polizza unica personalizzata, con massimale unico e con copertura obbligatoria dei terzi trasportati);

3) fissazione per legge del tempo massimo e di procedure semplificate per la liquidazione dei sinistri;

4) aumento del capitale sociale minimo per essere ammessi e mantenuti alla gestione del ramo;

5) contenimento dei costi di gestione, di qualsiasi natura, di tale servizio;

6) affidamento al CIPE, in collegamento ai piani di riconversione industriale e di soddisfacimento dei grandi fabbisogni sociali del paese, del compito di indicare i settori in cui investire le riserve sinistri delle compagnie e determinazione di un meccanismo che garantisca che gli investimenti vengano effettuati nel rispetto di tali indicazioni;

7) completamento delle garanzie, attraverso il fondo vittime della strada, agli utenti coinvolti nel fallimento di compagnie.

La Commissione impegna conseguentemente il Governo a:

a) far conoscere tempestivamente alla Commissione medesima il suo pensiero in merito a tale questione e in modo particolare se esso intende presentare un disegno di legge di riforma ai fini di cui sopra;

b) fornire rispettivamente alla Commissione tutti gli elementi utili ad esaminare il problema della determinazione delle tariffe R.C. auto, ovviamente nel quadro della revisione legislativa ipotizzata;

c) intervenire presso quelle imprese che frappongono ostacoli e arbitrari impedimenti alla applicazione della legge numero 990;

d) rendere pubblici i dati del Conto consortile;

e) predisporre le misure più idonee per rendere efficiente e rigoroso il controllo ministeriale sugli adempimenti delle Compagnie di assicurazioni ».

(0/203-Tab. 14/1/12)

(...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (*approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1489) 43

PRESIDENTE . . . 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 44, 46 47, 49, 50, 52

FORMICA 44, 46, 49, 50, 51

GRASSUCCI 47

MERLONI, *Relatore* 43, 44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 51, 52

QUIETI 47

Votazione segreta:

PRESIDENTE 52

momento della commercializzazione di un apparecchio elettrico una eventuale manutenzione o istallazione carenti.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dal mio punto di vista il problema sorge soltanto perché in questa occasione si scontrano due diversi modi di porsi di fronte alla legge: da un lato il nostro modo di origine latina e dall'altro quello pragmatico di tipo anglosassone.

La normativa contenuta nell'articolo in discussione non vuole essere integrativa del principio che si intende fissare, ma soltanto esplicativa, ed in questo senso il Presidente ha perfettamente ragione quando dice che nell'articolo è contenuta una ripetizione inutile. Chi ha steso la norma invece, meno sinteticamente, ha voluto specificare che l'oggetto che si pone in commercio deve essere per sua natura immune dal produrre eventuali danni che non dipendano da difettosa istallazione. Questo penso sia stata la preoccupazione dell'estensore dell'articolo e non tanto quella di mantenere separati i due momenti di istallazione e produzione.

MERLONI, *Relatore.* L'estensore ha tradotto letteralmente la direttiva comunitaria.

GRASSUCCI. Sembra quasi che si sia voluta configurare una responsabilità oggettiva del costruttore per cui non so se non sia più opportuno togliere l'inciso.

Penso, inoltre, che bisogna garantire che, al momento dell'istallazione, il prodotto sia perfetto; ma d'altra parte questo è un concetto talmente ovvio che può anche essere sottaciuto.

QUIETI. Si tratta pur sempre di una garanzia in più: il prodotto, infatti, può anche non essere perfetto.

MERLONI, *Relatore.* La legge 1° marzo 1968, n. 186. dispone che tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, per impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Il problema potrebbe essere risolto inserendo una virgola dopo le parole « non comprometta ».

Un altro problema è quello dell'emendamento 2. 2 che recepisce l'articolo 3 della direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Quando si dice: « viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico » vorrei capire in che modo e rispetto a chi tale garanzia può essere utilizzata.

MERLONI, *Relatore.* Lo scopo di questa legge è quello di evitare degli ostacoli di natura burocratica che potrebbero intralciare la libera circolazione del materiale elettrico.

PRESIDENTE. Ma questo sarebbe un reato.

MERLONI, *Relatore.* Ripeto che con il mio emendamento 2. 2 si intende dare attuazione all'articolo 3 della direttiva comunitaria. Forse la cosa migliore sarebbe quella di riportarla integralmente dicendo che gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non vengano creati ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione, all'interno della Comunità, del materiale stesso alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 ed 8.

Eventualmente potremmo modificare l'emendamento in previsione specificando che: nessun ostacolo, per ragioni di sicurezza, può essere frapposto... Oppure potremmo anche dire: viene garantita la libera circolazione ecc.

PRESIDENTE. La rimozione di ogni ostacolo si ha già nel primo comma dell'articolo 2, dove si dice che il materiale elettrico può essere posto in commercio (ovviamente alle condizioni indicate).

QUIETI. Ma, una volta posto in commercio, potrebbe avere un cammino difficile.

MERLONI, *Relatore.* Potrebbe anche trattarsi di ostacoli di natura doganale. Comunque, come ho già detto, io sono disposto a modificare la formulazione dell'emendamento 2. 2.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Merloni, ha, dunque, presentato un nuovo testo del comma aggiuntivo all'articolo 2. Ne do lettura: « È assicurata la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo ». (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Assegnazione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2157) 127

PRESIDENTE 127, 128, 129

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 129

GRASSUCCI 128

PORTATADINO 128

TESINI ARISTIDE, *Relatore* 127, 129

La seduta comincia alle 10,10.

QUIETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1978, sul quale la V Commissione bilancio, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Tesini Aristide ha facoltà di svolgere la relazione.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 6 marzo 1958,

n. 199, furono soppresse le sezioni provinciali dell'alimentazione, a carico delle quali in precedenza erano addossate, per metà, le spese relative al funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi; l'altra metà era a carico del bilancio delle rispettive camere di commercio. In tale legge, tuttavia, non fu compresa alcuna norma per porre a carico dello Stato quella parte attribuita alle sezioni provinciali dell'alimentazione, per cui non fu più effettuato alcun rimborso alle camere di commercio.

In attesa che – come previsto – entro il corrente anno il Parlamento approvi il disegno di legge quadro su tutta questa materia con una disciplina definitiva ed organica, si presenta la necessità di colmare una lacuna che dal 1° luglio 1958, quando cessò l'autonomia amministrativo-contabile delle sezioni provinciali dell'alimentazione, ha fatto gravare sulle camere di commercio un peso non previsto.

Con il presente disegno di legge si propone quindi che tale rimborso sia effettuato – a norma dell'articolo 1 – a decorrere dal 1° luglio 1958 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli enti camerali vistata dai prefetti, presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante mandati diretti emessi a favore dei predetti enti, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del sopraccitato ministero.

L'articolo 2 indica gli strumenti con i quali lo Stato farà fronte al nuovo onere finanziario, valutato in complessive lire 460 milioni di cui 400 milioni a carico del capitolo 6856 del bilancio per l'anno finanziario 1977 e per lire 60 milioni mediante riduzione del medesimo capitolo per l'anno finanziario 1978. Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1971 la spesa è stata accertata in 129.018.352 milioni di lire, per ciascuno degli anni 1972-1973 in lire 30 milioni e per ciascuno degli anni 1974-1976 in lire 50 milioni.

Il disegno di legge appare opportuno e giustificato nell'ammontare e correttamente è stata imputata la spesa per gli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Per le ragioni suesposte invito gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge, che è già stato approvato dalla Commissione industria del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRASSUCCI. Il gruppo comunista ritiene che si debba esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, tenendo anche conto delle esigenze delle camere di commercio.

È però necessario fare due rilievi. Innanzitutto, dobbiamo dire che questa materia attendeva di essere disciplinata da venti anni e che, certamente, a tale adempimento si sarebbe potuto provvedere anche in tempi più brevi. Inoltre, poiché entro la fine dell'anno dovrà essere approvata la riforma del CIP (che si concretizzerà, presumibilmente, nella sua abolizione, dato che anche da parte del Ministero dell'industria è stata avanzata la proposta della soppressione dei comitati provinciali prezzi sulla quale mi sembra che vi sia un'ampia convergenza delle forze di maggioranza) le misure che stiamo per prendere avrebbero potuto essere assunte anche in quella sede: avendo aspettato venti anni, avremmo potuto aspettare altri sei mesi. Non solo, ma a nostro avviso questo disegno di legge avrebbe potuto essere preso in esame anche in occasione della discussione sull'aumento dei finanziamenti alle camere di commercio (realizzato incrementando i diritti di segreteria), oppure in sede di riforma delle camere di commercio.

In ogni caso, a parte questi rilievi, riteniamo che sia giunto il momento di prendere le misure contemplate nel disegno di legge in esame.

PORTATADINO. Anche il gruppo democristiano esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge numero 2157, pur tenendo conto delle osservazioni del relatore e del collega Grassucci. Credo anche che sia un segno di buona volontà e di interesse nei confronti dei

(...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori ASSIRELLI ed altri: Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2216) 137

PRESIDENTE 137, 138, 139

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 138

AMABILE, *Relatore* 138

GRASSUCCI 138

SERVADEI 138

La seduta comincia alle 11,30.

QUIETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Senatori Assirelli ed altri: Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Assirelli, Li Vigni

e Lepre: « Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 maggio 1978.

L'onorevole Amabile ha facoltà di svolgere la relazione.

AMABILE, *Relatore*. Abbiamo già esaminato il provvedimento che stiamo trattando in sede referente e credo sia senz'altro da riconfermare il parere favorevole a suo tempo espresso dalla Commissione.

Si tratta di un articolo unico che stabilisce che il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cioè i segretari generali delle camere di commercio, devono avere tutti uguale trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.

Da cosa nasce l'esigenza di questo chiarimento, che rappresenta un riconoscimento di giustizia nei confronti di una categoria di operatori dello Stato ? Dal fatto che la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, prevede che coloro che provengono dai ruoli dei capi uffici statistica UPICA (uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato) e dai ruoli delle camere di commercio, già iscritti alla Cassa di previdenza degli enti locali da numerosi anni, quando assumono il grado di segretario generale delle camere di commercio, devono maturare un'anzianità di altri cinque anni per godere dello stesso trattamento che la predetta Cassa riconosce invece ai segretari delle Camere di commercio non provenienti dai ruoli indicati. Per evitare disparità tra i segretari generali delle camere di commercio, pur di provenienza diversa ma che svolgono sostanzialmente e formalmente le stesse funzioni, noi sosteniamo che a parità di qualifica e stato di anzianità debba corrispondere lo stesso trattamento retributivo previdenziale e di quiescenza. Esprimo pertanto parere positivo sulla proposta di legge in esame, che elimina un'evidente difformità di trattamento e che si riferisce, tra l'altro, ad un numero molto limitato di unità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRASSUCCI. La proposta di legge in discussione rappresenta un atto di giustizia perché assicura uguale trattamento economico, previdenziale e di quiescenza a chi esercita uguale mansione, al di là della sua provenienza.

Come è stato giustamente ricordato dal relatore si tratta di poche unità, e ciò comporterà una spesa relativamente bassa. Pertanto esprimo, anche a nome del gruppo comunista, parere favorevole sul provvedimento.

SERVADEI. Vorrei anch'io esprimere, a nome del gruppo socialista, parere favorevole sul provvedimento in esame che elimina una evidente disparità: infatti, tutti i direttori hanno uguale responsabilità e funzioni, uguali impegni di carattere lavorativo; è giusto quindi che abbiano un eguale trattamento economico, di previdenza e di quiescenza, a prescindere dalla loro provenienza di carriera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a che questa proposta di legge venga approvata, anche se, indubbiamente, occorre fare richiamo al disegno di legge concernente il riordino delle camere di commercio, che reca norme anche in materia di trattamento di quiescenza dei segretari generali, che non dovrebbero più essere inquadrati nei ruoli dello Stato ma in quelli camerali. Questo è comunque un problema che affronteremo in un secondo tempo. Per il momento il Governo ritiene necessaria l'approvazione della proposta di legge Assirelli ed altri.

(...)

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

La seduta comincia alle 17,20.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) »;

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979 » (Tabella n. 14); « Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero per l'anno finanziario 1979 » (Tabella n. 16);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977 ».

Proseguiamo nell'esame dei disegni di legge.

TESINI ARISTIDE. Vorrei rallegrarmi con l'onorevole Paolo Enrico Moro per la sua relazione, ampia e chiara, che ha permesso di completare la visione di insieme della situazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Vorrei anche ricordare la brillante relazione dell'onorevole Niccoli sullo stato di previsione del Ministero del commercio estero.

Nel mio intervento intendo riferirmi specificamente al settore del commercio.

Il bilancio dello Stato, al di là degli indicatori numerici, rappresenta indubbiamente l'indicazione degli obiettivi che lo Stato persegue nei singoli settori economici. Non appare, quindi, fuor di luogo accennare in questa sede ad alcuni specifici problemi relativi al settore del commercio, che la persistente crisi economica pone in particolare rilievo.

Per quanto riguarda la legge n. 426 del 1971, occorre rilevare che, se gli obiettivi ed i princìpi in essa contenuti conservano tutta la loro validità, tuttavia dalla incompleta applicazione di tale legge sono derivate non poche conseguenze negative. Intendo riferirmi ai vincoli disorganici derivanti dallo sviluppo del commercio organizzato da una politica di programmazione del tutto carente, in quanto (...)

Concludendo, nella relazione dell'onorevole Paolo Enrico Moro trovo che manchi una analisi, partendo da dati reali, che permetta di impostare un processo di programmazione nei prossimi tre anni. La questione non può essere focalizzata unicamente sul costo del lavoro, sulla produttività, sulla competitività, sul profitto delle imprese, che sono indubbiamente elementi di notevole importanza, però non sufficienti, se considerati astrattamente da una politica per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'occupazione. Soltanto partendo dall'analisi di questi problemi, posti su un piano di parità, si potrà concretamente discutere sulla quantità e qualità degli investimenti e sul modo di pervenire ad una politica più incisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno e della occupazione.

Nelle organizzazioni sindacali sono senz'altro presenti dei limiti, ma a me pare che questa sia una scelta di fondo e che queste siano le forze alle quali debbano fare riferimento partiti che vogliano privilegiare la logica dell'economia nazionale rispetto a quella della divisione del lavoro, evitando di riferirsi unicamente al costo del lavoro, alla dinamica salariale, agli orari, eccetera, poiché si tratta di questioni sulle quali organizzazioni sindacali e partiti che si richiamano al movimento operaio hanno già affermato la loro disponibilità.

In conclusione, credo che la Commissione industria, nel momento in cui deve esprimere un parere su tali questioni, debba anche tenere conto di questi problemi e di questi processi.

GRASSUCCI. È certo che l'esigenza di dare una risposta generale a tutti i problemi del bilancio non ha consentito al relatore, onorevole Paolo Enrico Moro, di approfondire i vari comparti, ma gli ha consentito di esprimere alcune valutazioni ed alcuni giudizi, saltuari, generali.

Tuttavia per quanto riguarda il settore commerciale, a me pare che sia dalla relazione sia dal testo del bilancio da questa illustrato emergono una strategia ed una serie di giudizi che non si possono condividere. In particolare, si parla di incentivare il commercio all'ingrosso senza che qusto discorso venga riferito agli effetti che può produrre sul dettaglio; si continua a perseguire una politica disaggregata per i vari comparti senza alcun disegno unitario; non si correggono gli errori contenuti nella legge n. 517 del 1975, ma li si aggrava: il testo presentato dal Governo, infatti, fa saltare il limite del 10 per cento per l'ingrosso; si manifesta una nostalgia, del resto non troppo velata, per il vecchio assetto di direzione delle strutture pubbliche relativamente alle competenze sul commercio, precedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Nell'ultima parte della relazione, che si riferisce al commercio, viene dato sulla legge n. 426 un giudizio più politico che tecnico.

Abbiamo bisogno innanzitutto di una svolta vera nella politica del settore commerciale, una svolta che derivi da un dibattito franco e profondo e che incida seriamente nell'ambito della politica commerciale del nostro paese. Penso che dobbiamo partire da un tema di fondo, e cioè dal tentativo di attuare (e questo è difficile) una riforma profonda del commercio con il consenso ed il concorso degli operatori commerciali nell'interesse generale del paese; non contro i consumatori e neppure conto i commercianti. Questo è il punto più difficile, ma proprio perché difficile dobbiamo misurarci con esso e non tergiversare. Personalmente ritengo che sia possibile fare questa politica, ma che occorra partire dal dato della crisi che ha investito anche il settore commerciale, analizzandone le cause e tenendo conto del fatto che un disegno per la ristrutturazione commerciale è già fallito: il disegno del capitale monopolistico, che nel passato ha teso a ristrutturare il commercio con l'unico risultato di far saltare i conti economici delle aziende. D'altra parte questa esigenza di riforma è testimoniata anche dalla recente pubblicazione del professor Lugli, il quale ha sostenuto e dimostrato come oggi il mondo del commercio si trovi in una posizione peggiore di quella di dieci anni fa.

Dall'interno del mondo degli operatori commerciali viene una spinta verso il rinnovamento, per le condizioni oggettive e soggettive in cui operano; analoga spinta deriva anche dal fatto che ci troviamo in una condizione politica importante (lo ha rilevato anche il relatore). Una maggioranza di Governo così ampia può porre mano con serietà a processi di riforma. Per questa opera di rinnovamento bisogna escludere il ritorno a tesi neo-liberistiche, tanto neo-liberistiche quanto inconcludenti. In primo luogo perché il cattivo funzionamento della rete commerciale non è il risultato di una programmazione più o meno rigida, ma, al contrario, di una assenza di programmazione reale; in secondo luogo perché non possiamo, contro qualsiasi moderna concezione della vita e del ruolo dello Stato, adottare una politica del *laissez faire*, lasciando la pubblica amministrazione a guardare quello che fanno gli altri; in terzo luogo perché non possiamo abbandonare al libero mercato ciò che il libero mercato non può fare, dal momento che il commercio è un servizio e in quanto tale deve essere programmato.

Noi riteniamo che, contrariamente a quanto si è preferito fare sino ad oggi, e cioè regolamentare in modo troppo rigido l'esercizio di alcune attività di distribuzione al dettaglio, occorra costruire seriamente un programma di ristrutturazione complessiva ed organica, dando respiro ad una politica nazionale al settore del commercio. Una politica che complessivamente possiamo definire come politica di piano – come avviene all'interno di tanti comparti industriali – che sia il risultato di trasformazioni normative e quindi di una riforma delle norme, di una interpretazione evolutiva della legislazione oggi esistente nonché di un impegno nuovo e di sviluppo dell'azione delle istituzioni che hanno competenze all'interno del commercio: regioni, comuni ed eventuali comprensori, il che vuol dire fare una politica seria e trarre dalla marginalità gli operatori commerciali.

Per fare una politica di piano, occorrono innanzitutto alcune economie esterne al settore commerciale, ottenibili attraverso quelle riforme di cui tante volte abbiamo parlato ma che ancora non hanno visto la luce: riforma del CIP, della AIMA, della Federconsorzi, e la precisazione del ruolo definitivo che le partecipazioni statali debbono svolgere nel settore.

In secondo luogo, bisogna intervenire nell'ambito del piano perché esso sia la risultante dei diversi programmi regionali per il commercio. Ma in modo da arrivare alla definizione del piano nazionale non attraverso l'assemblaggio di quelli regionali, ma qualche cosa di diverso sulla base di alcuni princìpi che vanno precisati. E cioè: pluralismo delle forme di vendita; unitarietà della programmazione commerciale dall'ingrosso al dettaglio, con aggancio alla produzione; introduzione – anche laddove essa abbia raggiunto un equilibrio che si potrebbe definire sodisafcente – di una nuova tensione concorrenziale nel sistema commerciale per conferirgli un equilibrio dinamico. Si tratta, pertanto, di costruire una strategia di intervento sulla rete attraverso una pianificazione generale, aggiungendo alcune economie esterne specifiche e lasciando all'impresa piena libertà di muoversi sul mercato per adeguarsi alle esigenze dei consumatori.

Noi proponiamo quindi di percorrere questa strada, che potrebbe anche non essere all'altezza della situazione, ma con essa vogliamo che si facciano i conti.

Inoltre, riteniamo necessaria l'elaborazione di una legge-quadro per il settore commerciale ed ho l'impressione che il relatore abbia riportato giudizi che con questo proposito non hanno nulla a che vedere, perché noi non abbiamo mai parlato di un testo unico dell'attuale normativa, il quale rappresenterebbe una soluzione amministrativa praticamente inutile. Noi vogliamo un testo unico, che però rechi una modificazione dell'attuale quadro normativo: siamo del parere che dovrebbe esistere un'unica legge tale da disciplinare il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e da accorpare i vari comparti.

Non condivido il giudizio espresso dal relatore sugli enti locali e sulla politica di programmazione: sostengo che in questo ambito non vi è solo cattiva volontà politica, ma soprattutto farraginosità delle norme. Il relatore sa che, se i comuni avessero predisposto i piani così come le leggi imponevano, oggi in Italia avremmo 25 mila piani di comparto e scusate se è poco. È quindi evidente l'esigenza di andare ad una programmazione integrata dei vari comparti commerciali, riconducendo ad unità tutta la materia, obbligando le regioni (e non concedendo loro solo la facoltà) a definire i criteri per l'elaborazione dei piani regionali, in modo da pervenire ad una pianificazione a livello comprensoriale, non comunale.

Il conseguimento di tale obiettivo richiede alcune modifiche del quadro normativo vigente. Innanzitutto, non si può lasciare libertà assoluta al settore del commercio all'ingrosso, ma bisogna svolgere un'azione di programmazione anche in questo ambito; non solo, ma occorre anche superare l'impostazione della vecchia legge 25 marzo 1959, n. 125, In sostanza, noi chiediamo che siano allentati certi vincoli troppo rigidi posti dalla legge n. 426; vorremmo che con la nuova legge-quadro si desse al fenomeno commerciale una dimensione verticale oltre che una dimensione territoriale diversa: non può più essere il comune la cellula della programmazione, deve essere superato il concetto di una pianificazione esclusivamente comunale. Inoltre, all'interno di questo nuovo quadro normativo, debbono essere individuati meccanismi di programmazione diversi rispetto a quelli configurati dalle vecchie leggi. Quindi, niente più norme per il commercio al dettaglio, norme per l'ambulante, norme per i pubblici esercizi eccetera, ma criteri unitari di programmazione e realizzazione di economie esterne specifiche: cioè assistenza tecnica, istruzione professionale, agevolazioni finanziarie, migliore precisazione delle funzioni delle regioni e dei comuni. Ed in questa direzione occorre procedere anche alla modifica della legge 10 ottobre 1975, n. 517. Se questa è la linea che dovremmo seguire (almeno a nostro avviso), allora dobbiamo dire che le proposte che sono state avanzate non sono adeguate. Innanzitutto, non è opportuna la proposta di eliminare il limite del dieci per cento fissato dalla legge n. 517 (il disegno di legge relativo è all'esame del Senato): noi siamo disponibili a rivedere questo punto nel senso di stabilire, ad esempio, un limite dell'11 o del 12 per cento, ma riteniamo non si debba andare troppo in là. Se dunque vi è l'esigenza di programmare il settore del commercio all'ingrosso, non ci pare calzante neppure la proposta di concedere finanziamenti agevolati a questo comparto, e dico questo innanzitutto per delle ragioni di ordine generale. Quale sarebbe il fine di tali agevolazioni? Riaccorpare il dettaglio, aumentare la polverizzazione del settore commerciale, programmare il commercio all'ingrosso senza perseguire alcun effetto riaccorpante nel dettaglio? Se questo va fatto, il discorso deve essere portato avanti complessivamente: quindi, elaborazione di una legge-quadro che disciplini l'intero comparto.

Nello stesso tempo, debbo porre altri interrogativi. L'onorevole Aristide Tesini, che conosce in maniera profonda i problemi del commercio, ha suscitato in me qualche perplessità riportando, nel corso del suo intervento, alcune proposte che sono apparse sui giornali.

Certo, a me non dispiacerebbe che in Italia vi fossero 150 mila occupati in più (90 mila nel settore del commercio al dettaglio, 60 mila nel campo del commercio all'ingrosso) sulla base del piano poliennale di intervento delineato dalla Confcommercio: anzi, credo che questo discorso debba essere affrontato nel concreto. Ma in primo luogo mi domando: questo piano quali effetti avrà sull'occupazione? Il professor Lugli sostiene la tesi che un processo di ammodernamento del settore commerciale porterà ad una ulteriore riduzione nel numero degli occupati, non ad una sua espansione. È stato anche detto che un certo processo di terziarizzazione può andare avanti. Da uno studio effettuato dalla Banca d'Italia, è

emerso che in una fase economica di capitalismo maturo è il settore terziario ad espandersi: si badi bene non quello povero bensì quello qualificato, dunque non certo il commercio.

Sorge quindi il seguente interrogativo: il processo di ammodernamento della rete distributiva porterà ad un aumento della occupazione nel settore del commercio?

TESINI ARISTIDE. È matematico che aumenterà; ciò si evince anche da un raffronto tra i consumi in Italia e quelli in Europa.

GRASSUCCI. Puntare ad un aumento della produttività, onorevole Tesini, non comporta necessariamente un aumento dell'occupazione.

Una seconda domanda che vorrei fare è se questi investimenti per infrastrutture sono aggiuntivi rispetto alle infrastrutture esistenti o se rappresentano qualcosa di diverso, di integrazione con la rete attuale. Quando sento parlare di 2.000 unità di vendita di grande superficie, di cento centri commerciali e di altre strutture simili, mi domando se verranno coinvolti gli attuali commercianti o se verranno lasciati fuori da questo discorso. Serve sostenere il commercio all'ingrosso o piuttosto servirebbe una pianificazione di quello al dettaglio, come è stato fatto in Francia e in Germania, per procedere ad un processo di verticalizzazione delle imprese più vicine ai consumatori?

Credo che una ulteriore riflessione su questi interrogativi vada fatta e l'occasione potrebbe essere rappresentata dalla discussione sul piano Pandolfi, e su quello agricolo-alimentare.

Qualcuno ha detto che, nel passato, le grandi forze politiche del paese hanno avuto paura a cambiare la struttura del commercio; noi non abbiamo questa paura e credo che nessuna in questa Commissione abbia paura; dobbiamo fare di tutto allora perché attraverso un'opportuna programmazione gli addetti a questo settore siano messi in grado di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni.

MANCUSO. In occasione della discussione sul bilancio dello Stato per il 1979 desidero intervenire brevemente per la parte che riguarda il settore minerario e il problema della ricerca.

Il relatore ha trattato questo argomento molto sinteticamente, con poche frasi; ritengo invece che meritasse un'analisi più approfondita dopo le note vicende che vanno dalla costituzione allo scioglimento dell'EGAM, al passaggio all'ENI del comparto minero-metallurgico, che tanto interesse ha destato nelle forze politiche e sindacali e più in generale nell'opinione pubblica dopo che per mesi interi aveva impegnato il Parlamento.

Penso che l'onorevole Paolo Enrico Moro dia per scontata tutta questa parte, la più importante, quella della assegnazione di 2.150 miliardi in tre anni prevista dal decreto-legge n. 103 del 1977, convertito nella legge n. 267 del 1977 relativo alla soppressione dell'EGAM ed al trasferimento delle società del gruppo all'IRI ed all'ENI; altri 458 miliardi sono previsti dal decreto-legge n. 110 del 1978, convertito nella legge n. 279 del 1978 (provvedimenti urgenti per società ex EGAM). Il disegno di legge n. 1086 infine, ancora in discussione al Senato, prevede lo stanziamento in cinque anni di 324 miliardi. Questi fondi devono servire non solo per il riassetto economico delle aziende, ma per promuovere lo sviluppo della ricerca mineraria, per realizzare il coordinamento degli approvvigionamenti di materie prime in considerazione del fatto che l'industria trasformatrice italiana dipende sostanzialmente dall'estero, con i conseguenti effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti e sulla stabilità dei costi degli approvvigionamenti stessi.

Probabilmente l'onorevole Paolo Enrico Moro dà anche per scontato e positivo quanto nelle due leggi prima citate è previsto, e che invece è dimenticato, forse per errore, nel disegno di legge n. 1086 concernente la programmazione degli interventi della SAMIM - società capo settore dell'ENI - nelle regioni a statuto speciale, al fine, non solo di garantire i livelli occupaizonali con la conservazione

delle miniere non redditizie o fortemente deficitarie, ma per promuovere e sviluppare le attività mineraria e le risorse esistenti.

L'onorevole Paolo Enrico Moro ha tuttavia avanzato alcune considerazioni abbastanza interessanti, ad esempio, quando ha affermato che la SAMIM, stando al piano presentato al consiglio superiore delle miniere, si muove in una logica privatistica, secondo le previsioni di redditività di mercato, il che porterebbe a chiudere alcune miniere secondo il criterio aziendale più restrittivo di quello che la nuova normativa potrebbe consentire.

Ciò significa che mentre le forze politiche, per quanto riguarda il settore minero-metallurgico, nell'interesse generale dell'economia italiana hanno piena consapevolezza del suo carattere strategico e l'obiettivo del massimo sviluppo possibile del settore cui finalizziamo le scelte a breve termine nella gestione del risanamento delle aziende, la SAMIM imposta il problema della sua programmazione in termini puramente aziendali, rigettando del tutto una visione di carattere strategico.

Avremo occasione in questa sede di approfondire il problema discutendo del disegno di legge relativo all'attuazione della politica mineraria, in concomitanza con il piano SAMIM e la relazione generale mineraria presentata dal Governo in ottemperanza all'articolo 6 della legge n. 69 del 7 marzo 1973.

Oggi, tuttavia, mi preme sottolineare ed esplicitare un fatto politico di notevole importanza. Mentre da una parte il Parlamento – non senza difficoltà – vara le leggi, gli enti o coloro che dovrebbero attuarle fanno sì che vengano disattese. Si creano, quindi, due poteri, uno legislativo ed una effettivo, dell'esecutivo.

Mi sembra veramente strano e non riesco a comprendere il perché di questa situazione e mi domando come sia possibile che quanto è stato conquistato attraverso lotte irruente, venga poi vanificata. Come è possibile che discutiamo teoricamente del problema del Mezzogiorno mentre nella mia provincia, la più depressa d'Italia, su 192 mila abitanti 60 mila sono i pensionati e 7 mila i disoccupati, pur avendo giacimenti di sali potassici tra i più ricchi d'Europa? Il fatto assurdo, poi, è che dopo la lavorazione, buttiamo al fiume le salamoie contenenti magnesio metallico, cioè la materia prima per fare l'alluminio leggero.

Materia prima ricercatissima in Europa e nel mondo, con un prezzo ed un mercato che con una adeguata politica di ricerca e di sfruttamento dei sali potassici (kainite, silnite e carnellite), non solo nella provincia di Enna, ma anche nella zona di Caltanissetta e Agrigento, e con un più razionale sfruttamento delle risorse e verticalizzazione del settore potrebbe determinare occupazione, e assorbire in parte gli operai del settore zolfifero in crisi.

La SAMIM, nonostante le leggi che prevedono l'intervento nelle regioni a statuto speciale, non ha minimamente previsto interventi di sorta – nel piano presentato – in un settore il quale, anche in una visione aziendalistica, è sicuramente produttivo, e ciò nonostante le sollecitazioni della regione siciliana e dell'ente minerario siciliano, e benché l'ENI e la Montedison abbiano una quota di partecipazione nella società ISPEA che gestisce la miniera ed il comparto dei sali potassici in Sicilia.

Che significato ha tutto questo? Significa che nonostante gli sforzi per portare avanti una linea di sviluppo delle risorse minerarie, nonostante le leggi, si persiste su di una strada tracciata per garantire interessi di cartello, nell'ambito di una logica del profitto e di interessi precostituiti a livello nazionale ed internazionale.

È contro questa logica dell'Esecutivo e degli enti ad esso proposti – una logica che contrasta contro una volontà politica conquistata con la fatica e la lotta – che il gruppo comunista, anche per quanto riguarda lo sfruttamento e la verticalizzazione delle materie prime – visti come scelta strategica per lo sviluppo dell'industria o dell'occupazione, soprattutto per quanto riguarda i sali potassici e magnesici – presenterà un emendamento alla legge finanziaria al fine di aumentare da 324 a 400 miliardi l'intervento per l'attua-

zione della politica mineraria. Ciò anche in considerazione del fatto che il disegno di legge per l'attuazione della politica mineraria in Italia, pur affermando interessanti princìpi sulla ricerca e sugli approvvigionamenti per i minerali di interesse strategico, anche attraverso incentivi, non va al di là dei finanziamenti previsti dal piano SAMIM, con esclusione di fatto, pertanto, di un intervento nel settore dei sali potassici e magnesici.

Vorrei svolgere poi alcune considerazioni generali e di fondo, al fine di affrontare tutto il problema della ricerca, sia per quanto attiene all'approvvigionamento delle materie prime, sia per quanto attiene alle fonti di energia. È mia convinzione che le leggi debbano recepire la realtà del paese ed esprimere con coerenza le linee di una programmazione nell'ambito di un piano di sviluppo che il paese stesso in un determinato momento si vuole dare.

Con questo intendo dire che di fronte alla crisi economica che attraversa il nostro paese, determinata da un vorticoso aumento dei prezzi sul piano nazionale e su quello internazionale, processo innescato sulla progressiva diminuzione del patrimonio energetico, non è possibile varare piani di sfruttamento di fonti alternative o integrative ed avviare nuovi piani di sviluppo limitandosi a modificare leggi ormai superate come quelle del 1927, del 1950 e 1957. È a nuove ed organiche leggi che si deve ricorrere, tali da affrontare il problema della ricerca e delle coltivazioni nei vari settori sotto il controllo e la direzione di un unico organismo.

Se è vero che la crisi che ha investito il settore petrolifero ha posto in risalto le carenze e gli errori della nostra strategia energetica, ed ha costretto il nostro paese a rivedere una politica di facili consumi energetici, basati essenzialmente sulla fonte petrolifera, è altrettanto vero che la crisi in questione è stata in gran parte determinata anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime, con un'incidenza particolarmente pesante sulla bilancia commerciale, come è ampiamente dimostrato nel documento finale. Se ne deduce la necessità di sviluppare lo sfruttamento delle risorse interne in tutti i settori, e soprattutto quella di instaurare nuovi rapporti con i paesi produttori di petrolio e di altre materie prime che ci consentano di risolvere direttamente in termini di scambio – tra materie prime e prodotti industriali – il problema degli approvvigionamenti.

Vi sono altre realtà e verità da considerare. Mentre nel settore degli idrocarburi abbiamo, con la legge del 1953, la nascita dell'ENI, e nel settore della produzione dell'energia elettrica abbiamo la costituzione dell'ENEL per la utilizzazione delle risorse idriche e geotermiche, nel settore minerario, per quanto riguarda la ricerca e l'approvvigioamento delle materie prime, le cose stanno diversamente. In questo settore, sin dalla sua nascita, ci si è affidati all'iniziativa privata, e fino ad un certo periodo lo Stato, con la legge del 1927 si è preoccupato unicamente di emanare alcune norme sulla ricerca e sulla coltivazione, stabilendo al tempo stesso i proventi da incassare. Basti pensare che il nostro paese è ancora l'unico a non disporre di una carta geologica, mentre d'altra parte i geologi dipendenti dal Ministero sono appena 32. Tutto questo dà l'idea dello stato di abbandono in cui versa il settore. La nascita dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente minerario sardo, anche per la mancanza di una linea politica più generale, ha condotto alla programmazione di una linea di sviluppo, ma al tempo stesso i due enti hanno assolto alla funzione di becchini del settore. La nuova edizione dell'EGAM del 1973, succeduta alla conferenza delle regioni minerarie di Firenze ed alla conferenza nazionale mineraria tenutasi in Sardegna, rifletteva l'esigenza del paese di una politica volta a garantire la ripresa del settore in senso organico e produttivo, basata non solo sul recupero delle aziende, ma anche sulla ricerca, sulla coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando parlavo tempo fa di questi problemi di un piano minerario nazionale, di un piano per la ricerca, mi è stato (...)

SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FORTUNA

INDI DEL VICEPRESIDENTE
CITARISTI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »; Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1978-1981 »; « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979 » (Tabella n. 14); « Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1979 » (Tabella n. 16);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1977 ».

Proseguiamo nell'esame dei disegni di legge.

(...)

dei fondi riservati al commercio all'ingrosso;

considerata:

la necessità di intervenire a questi fini, sia verso le imprese del comparto del commercio all'ingrosso in generale, sia in particolar modo verso le strutture dei mercati agricolo-alimentari;

l'opportunità specie per questi ultimi, di realizzare un potenziamento di strutture che già esistono per garantire l'interesse pubblico nell'approvvigionamento alimentare dei centri urbani e in generale nel corretto funzionamento dei sistema agricolo-alimentare;

considerato ancora che il disegno di legge n. 2433, e in paritcolar modo le norme relative alla tabella *C*) (articolo 44) consentono l'inclusione in essa anche di provvedimenti di iniziativa parlamentare – quale la già presentata proposta per i mercati –, ed anche di impegni relativi a provvedimenti che si intendano approvare, anche formalmente non ancora presentati;

impegna il Governo:

ad inserire nella tabella *C*) allegata al decreto-legge n. 2433 la voce "Agevolazioni creditizie per la ristrutturazione del commercio all'ingrosso e dei mercati agricolo-alimentari", con la previsione di spesa di lire 25.000 milioni nell'esercizio finanziario 1979;

ad apportare le conseguenti variazioni al fondo globale per l'anno 1979;

a considerare nel programma triennale lo sviluppo nel medio-periodo dei suddetti provvedimenti ».

(O/2432-Tab. 14/3/12)

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Lo accetto come raccomandazione perché comporta variazioni di bilancio che debbono essere approvate dal ministro del tesoro.

GRASSUCCI. In via del tutto informale vorrei pregare i presentatori di ritirare questo ordine del giorno che non ci trova favorevoli anche perché l'onorevole ministro, nel corso della sua esposizione, ha detto che molto probabilmente verrà presentato un provvedimento per il settore del commercio all'ingrosso, per cui in quella sede potremo approfondire l'argomento.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Ho detto di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, perché siamo d'accordo sul fatto che il disegno di legge sul commercio all'ingrosso abbia più o meno lo stanziamento indicato, però vi è la difficoltà di includere tale questione nel bilancio trattandosi di un atto legislativo futuro.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

MORO PAOLO ENRICO, *Relatore.* No, signor presidente.

CAPPELLONI. Vogliamo che rimanga a verbale la nostra posizione non favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MIANA. Nel corso di numerosi interventi noi abbiamo sottolineato, anche con contributi articolati e rilievi critici, la posizione del gruppo comunista: esprimiamo parere favorevole sulla legge finanziaria e sul bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1979. Vorremmo però insistere affinché nel parere, onorevole relatore, fossero contenute alcune indicazioni di carattere politico generale, ed altre più specifiche relative a proposte di variazione che avendo ascoltato le repliche, vorremmo formulare.

Innanzitutto, dobbiamo rilevare che quest'anno ci troviamo di fronte ad una nuova impostazione del bilancio dello Stato, ed evidentemente, mancando un bilancio di cassa, non è stato agevole (e non è ancora agevole) programmare la spesa nei suoi termini esatti. Credo che debba essere colto questo fatto positivo e che

(...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1911) 222

PRESIDENTE . . . 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235

BONFIGLIO 225

CITARISTI 230

GRASSUCCI . . . 224, 229, 230, 231, 232, 234, 235

MIANA 230

MORO PAOLO ENRICO 235

PORTATADINO 225, 230, 231

ROBALDO 225, 230

SARRI TRABUJO MILENA 229, 234

SERVADEI 224

TESINI ARISTIDE, *Relatore* . 222, 225, 229, 230 232, 233, 235, 236

PAG.

La seduta comincia alle 9,30.

QUIETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

(...)

la materia oggetto di questa proposta di legge è stata ampiamente discussa nella sede referente, mi corre l'obbligo di esprimere un vivo ringraziamento ai colleghi componenti il Comitato ristretto, la cui collaborazione ha reso il testo più organico ed agile. Desidero rivolgere un ringraziamento anche al sottosegretario Aliverti che ci ha seguito con particolare competenza, suggerendo alcuni opportuni emendamenti collegati con la legge n. 426 che disciplina il commercio.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del testo, così come esso è stato formulato dal Comitato ristretto e con gli emendamenti da me preannunciati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRASSUCCI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in esame per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché essa disciplina finalmente il sistema delle vendite straordinarie, delle liquidazioni, delle vendite fallimentari: la normativa vigente, infatti, non è in grado di garantire né i consumatori né gli stessi commercianti i quali, attraverso un uso anomalo di queste forme straordinarie di vendita, vengono posti in condizioni concorrenziali diverse; ed in secondo luogo perché nel contempo essa offre dei significativi segnali di orientamento a tutto l'apparato produttivo.

Desidero inoltre dare atto al Comitato ristretto di aver lavorato molto bene: allo scopo di dare maggiore dinamicità al settore, infatti, alcune parti della proposta di legge sono state modificate, molti appesantimenti burocratici sono stati rimossi e molte disposizioni relative a richieste di autorizzazione sono state eliminate.

In particolare, mi sembra che il provvedimento in discussione metta ordine nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti tessili, disciplinando in modo diverso rispetto al passato le forme straordinarie e, per certi versi, anche nuove, di vendita; inoltre, a mio giudizio, esso tutela gli interessi dei consumatori affidando ai comuni – in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – l'esercizio di un'attività di controllo sulla natura di tali vendite (che debbono essere, appunto, straordinarie e non abusive), sulla qualità delle merci e sull'effettiva decurtazione dei prezzi rispetto alla fase iniziale.

SERVADEI. Richiamandomi alle considerazioni svolte dalla mia parte politica già in sede referente, desidero sottolineare che quello al nostro esame è un provvedimento largamente atteso ed è stato ampiamente sollecitato, a più riprese, anche in occasione della discussione del bilancio, dai rappresentanti di tutti i gruppi rappresentati nella nostra Commissione. Pertanto, è stata senz'altro una iniziativa benemerita quella che l'onorevole Aristide Tesini ha assunto nel portare all'esame del Parlamento questa proposta di legge sulla base della quale, attraverso i lavori del Comitato ristretto, si è giunti al testo al nostro esame sul quale, a nome del partito socialista italiano, esprimo il totale accordo, sia in relazione allo spirito che ne è alla base, sia in relazione agli obiettivi che esso si pone.

Per chi vive in grandi città è evidente l'opportunità e l'urgenza di un provvedimento moralizzatore di questo tipo; infatti, non sfuggono all'attenzione di nessuno le continue liquidazioni effettuate, arbitrariamente, dai commercianti e ciò, oltre ad essere profondamente immorale, crea confusione, danneggia il consumatore, mortifica i commercianti, distorce la produzione e, in alcune occasioni, può costituire incentivazione a commettere reato perché al fondo di questo fenomeno, io penso, non ci sono soltanto atteggiamenti di scorrettezza commerciale, ma qualcosa di più grave e preoccupante; per le considerazioni suesposte, quindi, ritengo sia estremamente importante e civile una adeguata regolamentazione della materia e con questo provvedimento, vastamente atteso nei settori del consumo e della produzione, ci auguriamo che gli strumenti di controllo che si intenderanno adottare abbiano la possibilità di portare a dei risultati rapidi e concreti. (...)

no determinati dalla Camera di commercio, eventualmente differenziando i settori merceologici, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori e sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potrà superare le quattro settimane.

Gli onorevoli Grassucci, Sarri Trabujo Milena e Formica hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire la parola: « sentite » *con le parole*: « sentiti i comuni interessati e ».

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Il testo in discussione prevede che le camere di commercio debbano sentire le organizzazioni indicate prima di stabilire i periodi nei quali potranno essere effettuate le vendite straordinarie: se dovessero ascoltare anche i comuni interessati, dovrebbero interpellare tutti i comuni che rientrano nelle rispettive zone di competenza, perché in ognuno di essi vengono effettuate vendite di fine stagione: ma ciò evidentemente, non è possibile. Questo emendamento mi lascia quindi piuttosto perplesso in quanto appesantirebbe le procedure previste anziché renderle più agibili. Inoltre se fossero ascoltati soltanti i comuni più importanti, verrebbe posta in essere una discriminazione fra comune e comune che non sembra opportuno attuare.

Alla luce di queste considerazioni pregherei i proponenti di riesaminare questo loro emendamento che, a mio avviso, appesantirebbe la procedura prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Potremmo adottare una formulazione che non comporti l'obbligo della consultazione, ma che, nello stesso tempo, permetta di tener conto delle particolari esigenze dei comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale delle Camere di commercio.

SARRI TRABUJO MILENA. Questo è un punto delicato che è già stato sollevato in sede di Comitato ristretto e sul quale, d'altra parte, la Commissione affari costituzionali ci ha dato indicazioni precise al punto 3) del suo parere. Questa formulazione, che è certo generica e che rischia di diventare elemento di ulteriore appesantimento qualora dovesse coinvolgere tutti i comuni ricompresi nel territorio delle Camere di commercio, può essere però giustificata dal fatto che in una provincia esistono località completamente diverse tra loro e, conseguentemente, la necessità di stabilire date diverse si pone.

Se noi introduciamo la possibilità di sentire il parere dei comuni interessati, diamo un potere discrezionale alle Camere di commercio perché non necessariamente dovranno consultare tutti i comuni; quello che è importante è individuare lo spirito di questa proposta di legge che, nel caso specifico, è quello di differenziare le diverse esigenze che si pongono a fine stagione in una provincia.

PRESIDENTE. Proporrei che la dizione: « tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori.. » sia integrata dalla parole: « ... e dei comuni interessati e sentite le organizzazioni di categoria ».

GRASSUCCI. L'osservazione fatta dalla I Commissione affari costituzionali ha una sua rilevanza per le competenze che anche i comuni hanno in materia, soprattutto per ciò che riguarda la pianificazione, la gestione ed il controllo dei prezzi: se all'articolo 54, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è detto che i comuni debbono controllare i prezzi, sarebbe opportuno che essi determinino il modo ed i tempi delle vendite. La sua osservazione, signor presidente, è pertinente perché, se le Camere di commercio dovessero sentire tutti i comuni, la procedura risulterebbe farraginosa; infatti, in sede di Comitato ristretto, non c'è stato dissenso sul fatto di includere i comuni, ma ci si è arenati di

fronte all'impossibilità di trovare una formulazione con la quale si specificasse che si intende far riferimento solo ad alcuni comuni. Ora, se noi specifichiamo che devono essere sentiti solo i comuni interessati saremmo senz'altro generici, ma credo sia opportuno lasciare questa formulazione anche perché le camere di commercio dovrebbero fare ciò solo una volta l'anno e non credo che un tale tipo di consultazione, che si limita, appunto, ad una sola riunione, possa costituire elemento di farraginosità.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Condivido l'osservazione del presidente, ma riterrei opportuno aggiungere: « Il comune capoluogo di provincia » proprio per evitare delle riunioni assai complesse ed anche per non mortificare gli eventuali comuni che, necessariamente, dovrebbero essere esclusi dalla consultazione.

GRASSUCCI. A mio avviso sarebbe un errore far riferimento al comune capoluogo di provincia; infatti, se prendiamo la provincia di Roma, quale esempio, vediamo che il comune capoluogo ha esigenze diverse da quelle di altri comuni. È insomma di tutta evidenza che le esigenze del capoluogo non sono adeguatamente rappresentative delle diverse realtà presenti nella provincia.

CITARISTI. Ma, quali sono i comuni interessati ?

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Personalmente non ho nulla in contrario a che venga introdotta nell'articolo la dizione suggerita dai colleghi. Ribadisco, però, che questa nuova formulazione appesantirebbe la procedura prevista.

PORTATADINO. L'interesse suscitato dall'emendamento proposto dai colleghi Grassucci, Milena Sarri Trabujo e Formica è dovuto al fatto che esso non attiene solo a questioni di competenza, ma solleva l'esigenza di far partecipare alle decisioni che la Camera di commercio dovrà prendere anche altri enti, oltre alle organizzazioni di categoria dei commercianti (che evidentemente hanno un interesse specifico in materia).

Anche in sede di Comitato ristretto, al fine di ottenere quel risultato, si è fatto riferimento non soltanto all'opportunità di consultare i comuni (il che potrebbe dar luogo ad un'eccessiva frammentarietà della procedura), ma anche all'eventualità di coinvolgere – là dove esistano – le organizzazioni dei consumatori che, provenendo dalle realtà locali, possono portare all'attenzione delle Camere di commercio elementi utili alla soluzione del problema.

Alla luce di tali considerazioni ho proposto un emendamento volto ad inserire, dopo le parole: « organizzazioni di categoria dei commercianti », le seguenti: « e dei consumatori ». Credo che la mia proposta possa essere alternativa rispetto alla consultazione « oceanica » dei comuni.

MIANA. Quali sono le organizzazioni dei consumatori ?

PORTATADINO. Ho detto là dove esistano: le stesse organizzazioni cooperative hanno sempre rivendicato tale rappresentanza e qiundi mi pare possano essere giustamente coinvolte.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Le organizzazioni dei consumatori, pur con l'importanza che hanno, stanno sorgendo in pochissime province; penso comunque che la proposta degli onorevoli Milena Sarri Trabujo, Grassucci e Formica potrebbe essere accolta: vorrà dire che le Camere di commercio, secondo le esigenze, sentiranno i comuni interessati che saranno chiamati a gestire, in tutto e per tutto, questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Aristide Tesini, lei accetta sia la proposta del collega Portatadino, sia l'emendamento Grassucci ed altri ?

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si è già preoccupato, soprattutto in sede di Comitato ristretto, di non trascurare i comuni, cui è devoluta la maggior parte delle competenze per quanto riguarda le vendite di liquidazione e di fine stagione. Non fissare dei periodi per l'effettuazione di tali vendite significherebbe non solo andare contro le consuetudini locali, ma anche contro l'esigenza fondamentale che hanno alcuni comuni di promuovere durante l'anno determinate manifestazioni. Abbiamo suggerito, quindi, di sentire almeno i comuni più rappresentativi della provincia, ma ci siamo resi conto che non era possibile individuare i comuni da ricomprendere in tale definizione e pertanto nell'articolo in esame non è stata inserita alcuna disposizione in tal senso.

Però va rilevato che la procedura con cui vengono fissati i periodi nei quali effettuare le vendite può essere articolata in due fasi: una fase propositiva, nella quale le organizzazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori concorrono in maniera determinante, perché in fondo le Camere di commercio non possono arbitrariamente deliberare in materia senza un'intesa preventiva con le organizzazioni di settore più rappresentative; ed una seconda fase nella quale far intervenire i comuni che, in effetti, non possono essere emarginati ed esclusi. Io proporrei, se fosse possibile, di distinguere questi due momenti; la Camera di commercio, dopo aver concordato i due periodi dell'anno in cui dovranno essere effettuate le vendite, ne informerà i comuni i quali, entro un certo limite di tempo, dovranno far pervenire le loro osservazioni che, ovviamente, dovranno essere tenute nella debita considerazione: dopo di ciò si procederà alla fissazione definitiva delle date.

Sono pertanto dell'avviso che sia opportuno procedere ad una riformulazione di questa parte dell'articolo 7 nel senso ora enunciato, ed in tal senso ho predisposto, a nome del Governo, un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che l'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento all'articolo 7:

Dopo le parole: dei commercianti, *aggiungere le parole*: e dei consumatori.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: eventualmente differenziando i settori merceologici, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori e sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, *con le seguenti*: tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori.

PORTATADINO. Ritiro il mio emendamento, in seguito alla presentazione dell'emendamento del Governo.

GRASSUCCI. Per la stessa ragione, anche noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO III

DELLE VENDITE PROMOZIONALI CON SCONTI O RIMBORSI

ART. 8.

Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese nella autorizzazione di esercizio pur-

ché la ditta interessata ne dia comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

Nella comunicazione di cui al precedente comma devono essere indicati:

a) i testi pubblicitari;

b) la data di inizio e la durata della vendita promozionale, che non può superare i dieci giorni lavorativi.

c) l'ubicazione del punto di vendita;

d) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, il loro prezzo ordinario, nonché lo sconto o ribasso che sarà praticato nel corso della vendita.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona della casa possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle vendite promozionali con sconti o ribassi effettuate da esercizi di vendita al pubblico purché promosse e pubblicizzate direttamente dalla impresa produttrice o fornitrice.

Il relatore, onorevole Tesini Aristide, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto d).

GRASSUCCI. Personalmente ho non poche perplessità alla proposta di abolizione del punto *d*) dell'articolo testé avanzata dal relatore, che inviterei ulteriormente a riflettere sull'opportunità di insistere nella presentazione di questo emendamento.

La logica del punto *d*) è senz'altro quella di attuare una maggiore trasparenza dei prezzi ed una opportuna difesa del consumatore in quanto in esso è detto che, nel caso di vendite promozionali con sconti o ribassi, le merci poste in vendita devono essere distinte per voci merceologiche, prezzo ordinario, nonché sconto o ribasso che sarà praticato nel corso della vendita.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Con questo emendamento ho inteso recepire la osservazione della I Commissione affari costituzionali, la quale invitava ad eliminare dal testo le norme a prevalente carattere regolamentare e l'articolo 8, avendo ad oggetto le vendite promozionali, poteva essere alleggerito di questo punto *d*), ma poiché ritengo valida l'osservazione del collega Grassucci dichiaro di ritirare il mio emendamento.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo fa presente che la dizione proposta dal Comitato ristretto era quella dell'originale proposta di legge ed il mantenerla, quindi, sarebbe quanto mai coerente.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Aristide Tesini ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 8, nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9.

Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonché la durata della vendita stessa.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile (...)

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore aggiuntivo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di particolare gravità o di recidività il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

L'ordinanza del sindaco costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Al secondo comma di questo articolo è detto che la sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706: desidero far osservare che i comuni non credo abbiano tale possibilità poiché questo tipo di sanzione viene irrogata dagli UPICA, trattandosi di materie di competenza dello Stato.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna ragione di mantenere l'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 13; a mio avviso sarebbe, pertanto, più opportuno limitarsi ad un riferimento di carattere generale alla normativa vigente in tema di sanzioni amministrative.

GRASSUCCI. Con la formulazione in discussione avevamo inteso manifestare la nostra volontà – che poi è la stessa del Comitato ristretto – nel senso di attribuire ai comuni il compito di irrogare le sanzioni previste dal provvedimento: se ciò contrasta con una norma vigente, cambiamo il riferimento, ma deve esser chiaro che le sanzioni devono essere irrogate dai comuni! Se questi ultimi svolgono azione di vigilanza, accertano le eventuali infrazioni e possono anche decidere la chiusura dell'esercizio; perché demandare ad un altro organo il compito di irrogare la sanzione?

SARRI TRABUJO MILENA. In proposito cosa suggerisce il parere espresso dalla Commissione giustizia?

PRESIDENTE. La Commissione giustizia contiene talune indicazioni in merito all'articolo in discussione, ma non fa alcuna osservazione al riguardo. Vorrei comunque dire che fissare una procedura diversa ad ogni legge o « legina » non risponde ad alcun criterio sistematico: laddove siano previste delle sanzioni, è sempre bene fare riferimento alla relativa disciplina generale.

GRASSUCCI. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha operato un trasferimento di competenze dello Stato ai comuni: a mio avviso, questo fatto dovrebbe avere delle conseguenze sulla normativa vigente che andrebbe pertanto modificata, appunto, in base allo spirito di quel provvedimento: e questa è una delle occasioni in cui si dovrebbe procedere in tal senso.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Se nel futuro questa procedura sarà trasferita nell'ambito delle competenze dei comuni, la norma non conterrà alcuna previsione in contrasto con le disposizioni vigenti. Lasciamo, quindi, che la legge sia applicata in tutto il suo rigore senza tuttavia pregiudicare le scelte che potranno essere fatte in futuro.

GRASSUCCI. Ho delle forti perplessità, perché, a mio avviso, questa disposizione costituisce un passo indietro rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del quale invece dobbiamo tener conto. Il terzo comma dell'articolo 13, infatti, recita: « Nei casi di particolare gravità o di recidività, il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni »: ora, mi sembra illogica una previsione secondo la quale le sanzioni più gravi vengono affidate ai comuni e quelle meno gravi ad altri soggetti. Oggi gli unici soggetti competenti in materia sono i comuni, ai sensi del decreto presidenziale n. 616, e non più gli UPICA: è illogico, a mio avviso, che un articolo di legge stabilisca una ripartizione di competenze.

PRESIDENTE. Capisco le ragioni politiche, ma non vorrei che con questo metodo si complicasse il sistema vigente.

GRASSUCCI. Personalmente ,sarei dello avviso di rinviare la formulazione di questo articolo al parere della Commissione giustizia: politicamente non possiamo fare un passo indietro rispetto al decreto presidenziale n. 616.

PRESIDENTE. La IV Commissione giustizia ha espresso l'opinione che converrebbe riformulare l'articolo 13 secondo una differenziazione degli illeciti amministrativi specificando le varie ipotesi.

MORO PAOLO ENRICO. A mio avviso, l'articolo 13 dovrebbe essere mantenuto così com'è perché, pur rendendomi conto delle ragioni politiche, abbiamo due precisi punti di riferimento ai quali attenerci, uno costituito dagli UPICA e l'altro dal comune e ciascuno interviene nei casi specifici. Quando avremo occasione di discutere della riforma degli UPICA avremo anche la possibilità di stabilire se ad essi appartiene questa specifica materia. È opportuno, ripeto, lasciare l'attuale formulazione dell'articolo 13 nel testo della proposta di legge. Per legge le sanzioni amministrative spettano agli UPICA.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Potremmo lasciare la formulazione così com'è, fissando soltanto le sanzioni anche perché, se dovesse emergere qualche elemento di novità, esso potrebbe essere recepito in sede di seconda lettura presso il Senato.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Da parte mia dichiaro di condividere il punto di vista del Governo.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La soppressione di questo secondo comma non solo favorirebbe l'applicazione della normativa in vigore, ma anche di quelle precedenti o che verranno adottate.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione concordi con la formulazione dello articolo 13 predisposta dal Comitato ristretto; tuttavia, prego il relatore e l'onorevole Grassucci di procedere agli opportuni ulteriori accertamenti in modo da pervenire ad una formulazione definitiva, tale da non esporci al rischio di eventuali censure. Proporrei, pertanto, di rinviare le votazioni dell'articolo 13 e della proposta di legge alla prossima seduta.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Sono d'accordo.

GRASSUCCI. Sono d'accordo.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole alla proposta formulata dal presidente.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

È abrogato il Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

(*È approvato*).

(...)

COMMISSIONI RIUNITE

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - INDUSTRIA (XII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE **FORTUNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (*Approvato dalle Commissioni riunite VIII lavori pubblici e X industria del Senato*) (1691) 7

PRESIDENTE 7, 8, 9, 10, 11, 12
BOCCHI 8, 9
ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 10
FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 10
GRASSUCCI 12
MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore per la X Commissione* 8, 9, 11
PANI 10, 11
PORTATADINO, *Relatore per la XII Commissione* 9, 11, 12
PUGNO 11

La seduta comincia alle 16,15.

QUIETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (*Approvato dalle Commissioni riunite VIII lavori pubblici e X industria del Senato*) (1691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1972, relativo alla istituzione di uno (...)

tipo, in tempi così stretti, non può essere ritenuta possibile o accettabile, dal momento che siamo a metà dicembre e che questo provvedimento deve tornare all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

(*È approvata*).

Si tratta ora di stabilire quali organizzazioni ascoltare.

PORTATADINO, *Relatore per la XII Commissione*. Vorrei sapere qualcosa di più circa i nomi di queste organizzazioni, allo scopo di valutare se esse siano realmente rappresentative delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Si è proposto di ascoltare le seguenti associazioni: ANITA, FITA, FAI e CONFETRA.

PORTATADINO, *Relatore per la XII Commissione*. Da parte mia proporrei che siano ascoltati anche i rappresentanti dei produttori, e cioè l'ASSOTTICA.

GRASSUCCI. Oltre alle organizzazioni sindacali, sarebbe opportuno sentire anche i produttori e non coloro che montano gli apparecchi previsti nel disegno di legge.

PORTATADINO, *Relatore per la XII Commissione*. Ho proposto infatti di ascoltare l'associazione dei produttori.

Il gruppo democristiano si asterrà, comunque, dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di ascoltare i rappresentanti delle associazioni ANITA, FITA, FAI, CONFETRA e ASSOTTICA, con riserva, naturalmente, di chiedere il consenso del Presidente della Camera, ove la Commissione dovesse deliberare in senso positivo, e di procedere nella forma che la Presidenza indicherà.

(*È approvata*).

Gli uffici di presidenza stabiliranno le date nelle quali svolgere le audizioni, tenendo conto del termine che sarà fissato per la ripresa dei lavori parlamentari.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Torna all'indice

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

308.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SCALFARO**

INDICE

PAG.

Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE 19128, 19130, 19131
PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 19129
GRASSUCCI 19130

pur ritenuto non dannoso se usato normalmente, poteva aver subìto trasformazioni per fenomeni chimici non prevedibili.

È stata, infatti, ipotizzata una dispersione negli ambienti di lavoro di parte dei vapori di detto solvente che, non condensatasi attraverso la refrigerazione e convogliata all'esterno con un sistema di aspirazione, era potuta rientrare, anche per effetto di particolari condizioni meteorologiche, attraverso i vani di apertura per la normale aereazione dei locali. Ciò spiegherebbe il verificarsi del maggior numero di casi di malessere in posti di lavoro distanti 70-80 metri dall'impianto di sgrassaggio.

Si provvedeva, quindi, a far innalzare ad altezza più adeguata il camino di scarico degli anzidetti vapori, posto sul tetto dello stabilimento. All'azienda venivano anche rilasciate alcune prescrizioni per l'adozione delle misure tecnicamente possibili per limitare la rumorosità degli impianti, in ordine alla quale era insorta una vertenza con il consiglio di fabbrica che si richiamava alle apposite rilevazioni fatte dall'ENPI.

Con il dissequestro degli impianti da parte dell'autorità giudiziaria, cui seguiva il proscioglimento con formula piena dei responsabili aziendali inizialmente indiziati di reato, veniva ripresa la normale attività lavorativa che non ha dato luogo a tutt'oggi ad altri incidenti.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'interrogazione Gorla Massimo non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato alla replica.

L'onorevole Grassucci ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GRASSUCCI. Dobbiamo ritenerci insodisfatti della risposta, perché nonostante vi sia stato – ed è doveroso riconoscerlo – un impegno iniziale nella vicenda, successivamente questo stesso impegno è stato disatteso. Infatti, a tutt'oggi l'azienda ha adottato soltanto tre provvedimenti marginali: quello di innalzare i pennoni per l'espurgo dei fumi e dei vapori, quello della modifica della taratura delle lampade fluorescenti con la sostituzione dei resistori, e, infine, quello dello isolamento della macchina che inizialmente si era pensato fosse la causa che generava il malessere dei lavoratori. Al di fuori di queste tre iniziative, altre non ne sono state adottate.

Mi pare che si debba innanzitutto raffrontare le due indagini che sono state compiute dal CNR e dalla FLM, che presentano differenti valutazioni sia nelle cause che nei risultati. Questo problema esiste comunque ancora, tanto è vero che vi è attualmente una vertenza, parallela a quella aziendale, sulle cause dell'inquinamento all'interno dello stabilimento. La vertenza, dunque, ancora non si è chiusa.

Dopo l'indagine compiuta dal CNR, vorrei ricordare che si è avuto un secondo fenomeno di intossicazione, che è stato giudicato determinato da cause differenti da quello precedente, in quanto la prima causa fu individuata nel fatto che i vapori non venivano emessi fuori e, quindi, si trattò semplicemente di una coincidenza che mantenne all'interno dello stabilimento quei vapori dannosi. Per il secondo fenomeno, invece, si è detto che le cause erano riconducibili alle lampade fluorescenti che avevano delle resistenze troppo alte e non saltavano quando le lampade stesse si riscaldavano.

In conclusione, signor Presidente, vi è ancora una situazione precaria all'interno dello stabilimento, nonché grandi preoccupazioni fra i lavoratori. Ben strano, inoltre, è il comportamento dell'azienda, la quale tende a riportare tutte le responsabilità oggettive al consiglio di fabbrica, il quale, in quel periodo, aveva aperto una vertenza; tant'è che oggi, essendovi una analoga vertenza all'interno dello stabilimento, la direzione della Yale circa tre settimane fa ha emesso un comunicato nel quale denuncia il fatto che vi sia questa vertenza aperta e, quindi, i presumibili pericoli di ulteriori inquinamenti.

Credo che a questo punto si imponga una convocazione delle parti, per una conclusione della vertenza aziendale, che non riguarda problemi salariali, ma soltanto questioni di investimenti e previdenziali, e per far cessare, in secondo luogo, la vertenza relativa alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che è quella che preoccupa maggiormente i lavoratori, adottando provvedimenti seri che mettano al sicuro i lavoratori stessi da rischi e diano serenità all'azienda.

Credo, infine, per concludere, che il solvente usato, detto « baldane », debba essere custodito con cura, perché viene maneggiato con troppa facilità e lasciato in ambienti aperti a disposizione di chiunque.

Nel dichiararci insodisfatti, preghiamo il Governo di convocare le parti in causa per chiudere le vertenze, soprattutto quella che riguarda la questione dell'ambiente di lavoro all'interno dell'azienda.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari delle interrogazioni Cabras e Cicchitto non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1252); Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971); Gorla Massimo ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105); Tiraboschi ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145); Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Gorla Massimo ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale; Tiraboschi ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico.

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

REGGIANI, *Segretario*, legge:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità dei seguenti princìpi:

1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare in armonia con i princìpi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, prevedendo in particolare le modalità di tempestiva comunicazione ai comuni singoli o associati o alla comunità montana degli eventuali disavanzi che risultassero dalle periodiche verifiche di cassa, al fine della adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;

2) i conti di gestione devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa;

3) i predetti conti, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

4) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;

5) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa, nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o della comunità montana;

6) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi versamenti regionali, che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità.

(...)

Torna all'indice

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN COMMISSIONE

IV

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDI' 19 NOVEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

fase delle generiche intenzioni. Bisogna andare alla ristrutturazione delle raffinerie e della rete distributiva; bisogna affrontare il problema ed esporre chiaramente il programma, la linea che si intende sostenere; i tempi debbono essere precisati, in misura contenuta, per poter giungere rapidamente ad una diminuzione degli sprechi attuali.

Passo ora a considerare altri punti, come la partecipazione dell'ENI a società miste costituite per la ricerca mineraria in varie parti del mondo. Vorrei conoscere in particolare come venga seguita questa materia dal Ministero, e cioé dal Governo, dalla parte politica insomma, perché non si determinino poi elementi di contraddittorietà nel quadro di una politica che mi pare corretta e che si presenta unitaria, organica e finalizzata al preciso obiettivo di un armonico sviluppo dell'economia del paese.

GRASSUCCI. Alle molte domande che sono state già formulate vorrei ora aggiungerne alcune attinenti, in particolare, alle voci circolate in queste settimane in relazione al processo di ristrutturazione della rete di raffinazione e di distribuzione, di chiusura di alcune raffinerie. Vorrei sapere in proposito se esistono programmi, linee o criteri di indirizzo.

Ripeto una domanda rivolta dall'onorevole Cacciari: in relazione al progetto *Coredif* sono state effettuate soltanto tre indicazioni, cioé Brindisi, Montalto di Castro e Piombino. Non sarebbe stato opportuno farne altre?

Brindisi mi sembra che vada escluso, per la lontananza del sito. Occorre considerare però che nel mezzogiorno c'è l'esigenza di una grande quantità di energia, in particolare da Roma verso sud, sempre sul Tirreno.

In relazione allo sviluppo dei programmi di energia nucleare, vorrei poi sapere se per il settore della produzione idraulica siano previsti degli smantellamenti o dei potenziamenti, comunque dei mantenimenti dell'industria del settore. Vorrei sapere anche se la ricerca continua e se comunque vi sia un impegno.

L'ultima domanda, anche se per qualche aspetto estranea al tema in discussione, si riferisce all'esistenza o meno di programmi per l'approfondimento e l'allargamento del settore della chimica fine, tenendo anche conto che i paesi produttori di petrolio stanno entrando in questo settore industriale. Vorrei sapere se vi sono ricerche, impegni e programmi precisi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali.* Se i membri della Commissione consentono, vorrei far rispondere ad alcune domande tipicamente tecniche dagli esperti del Ministero; successivamente io risponderei alle domande politiche e a quelle intermedie fra politica e tecnica.

DALLA VOLTA, *Funzionario del Ministero delle partecipazioni statali.* Rispondo a due delle domande che sono state rivolte. La prima riguarda la differenza dei costi tra centrali nucleari e centrali convenzionali; l'altra, i costi in assoluto delle centrali nucleari. Ci sono delle differenze da un paese all'altro, tra l'Italia e qualche altro paese.

Per quanto riguarda la differenza di costi attuali fra le centrali nucleari commerciali e quelle convenzionali ad olio combustibile, si calcola il costo totale del chilowattora di una centrale nucleare ai costi attuali di investimento, di cui parlerò successivamente, e ai costi attuali del combustibile nucleare naturale e arricchito, nonché il costo dell'energia prodotta da una centrale convenzionale ad olio combustibile. La differenza è di circa 10 lire per chilowattora. Se si considera che una centrale nucleare funziona normalmente per il servizio di base (questo accadrà per un lungo periodo, per almeno un ventennio ancora), cioé per circa 6.500 ore all'anno, il che corrisponde ad un fattore di carico di circa il 75-80 per cento rispetto alle 8760 ore che formano un anno, è sufficiente moltiplicare le 10 lire a chilowattora per questo dato.

Le centrali attualmente in funzione hanno un fattore di carico dell'ordine del 63 per cento, il che rappresenta statisticamente un fattore di carico molto buono, se si considera che le grandi unità di potenza da 1000 *megawatt* sono entrate in servizio soltanto da pochi anni negli Stati Uniti e da appena 2 anni in Germania

Per questo motivo è un ipotesi buona e fattibile pensare alle centrali nucleari che vengono ordinate adesso e che entreranno in funzione da qui a otto anni, nonché (...)

X.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDI' 1° DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALIVERTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MIANA**

guardano la necessità di portare avanti un comune negoziato con i paesi produttori, per avviare una politica di cooperazione economica ed industriale in cambio di forniture di petrolio; porre le basi di una politica di approvvigionamenti di idrocarburi e una politica comune nei confronti dei paesi produttori dell'OPEC. Vorrei sapere che cosa ne pensate di questi accordi tra le compagnie di Stato.

Da ultimo la questione relativa alla razionalizzazione della rete di raffinazione del nostro paese. Ho saputo che, almeno nella mia regione, alcune raffinerie hanno all'interno del loro processo di raffinazione degli interessanti processi di trasformazione e di commercializzazione di alcuni prodotti che diventano poi dei veri e propri prodotti finiti. Ritengo che il giudizio da esprimere è che questi processi manifatturieri comportano un maggior uso di mano d'opera relativa ed un capitale investito nettamente inferiore a quello delle raffinerie vere e proprie, per cui la razionalizzazione deve tener conto di questi centri di trasformazione presenti in alcune raffinerie. Vorrei conoscere il vostro parere in proposito, soprattutto perché quando le regioni cominceranno, ed è ora che comincino ad operare per razionalizzare l'uso del territorio e per stabilire dove delocalizzare i centri di raffinazione che talvolta sono proprio a ridosso dei centri urbani, venga posto in maniera diversa il problema di queste raffinerie con processi di trasformazione e commercializzazione di prodotti finiti. Per essere chiari farò subito un esempio e precisamente quello della raffineria Mobil di Napoli; vi è indubbiamente un problema di delocalizzazione delle sole raffinerie, ma vi è anche un processo di produzione e inscatolamento di un certo tipo di olio. Su questa raffineria perciò il giudizio deve essere diverso e dunque bisogna tener conto che non sono separabili con semplicismo la raffineria dal processo manifatturiero suddetto, per cui ritengo che qualsiasi decisione locale e nazionale deve tener conto di questa peculiarità. Quali sono i vostri progetti? Infatti mi risulta da notizie acquisite, che questo problema non interessa soltanto la raffineria di Napoli, ma anche altre raffinerie.

THEODOLI, *Presidente dell'Unione Petrolifera*. Lei si riferisce anche alla raffineria della Mobil, credo, ed in generale al problema del tipo di strutture che dovrebbero eventualmente cambiare.

GRASSUCCI. Tenendo conto che abbiamo una grossa capacità di raffinazione, vorrei sottolineare che le nostre raffinerie lavorano con una bassissima percentuale di uso degli impianti. Esiste, quindi, il problema di una ristrutturazione della nostra capacità di raffinazione. Desidererei conoscere se l'Unione petrolifera abbia elaborato, al riguardo, qualche piano; se cioé siano stati scelti dei criteri tenendo conto della necessità di mantenere i livelli di occupazione. C'è chi afferma che essendo le nostre industrie ad alta intensità di capitale, il numero degli occupati non è molto esteso per cui sembra non essere molto pesante tale problema. Ma esistono aree dove tale problema è fondamentale: basti pensare alla zona di Gaeta dove non vi sono industrie e intorno alla raffineria lavorano centinaia di persone con ditte appaltatrici. Ricapitolando, vorrei insomma conoscere se esistono dei criteri con i quali si può procedere a questa ristrutturazione tenendo in giusta considerazione il problema dell'occupazione.

L'altro aspetto, a mio giudizio, meritevole di approfondimento riguarda l'integrazione della capacità di raffinazione per evitare certi fenomeni come quello per cui il prodotto raffinato viene trasportato da Genova in Sardegna e viceversa e questo perché si tratta di un prodotto che appartiene a ditte diverse. Credo che noi abbiamo bisogno di una integrazione della capacità delle raffinerie e dei trasporti del prodotto onde poter abbassare i prezzi. Tutto questo anche in considerazione che il piano petrolifero, all'inizio del 1974, aveva stabilito l'esigenza di una diminuzione del 10 per cento dei punti di vendita. Al riguardo vorrei sapere se siano esatte le notizie secondo cui si starebbe procedendo ad una ristrutturazione dei punti di vendita, che dovrebbe essere orma i del 5 per cento tenendo anche conto che non si può procedere ad una pura e semplice diminuzione degli impianti dei quali occorre mantenere in funzione una certa percentuale, e ciò al fine di non correre il rischio di lasciare certi comuni senza punti di vendita e senza pompe di benzina.

struttura, ancorata in mezzo al mare, ad una profondità di 100 o di 150 metri che deve trivellare, senza subire ondeggiamenti. E' una realizzazione fantastica, pochi anni fa impensabile. Da qui a dieci anni forse i semila metri di Malossa saranno una cosa di normale amministrazione. Può darsi che da qui a dieci anni riserve che oggi appaiono non recuperabili lo possano essere nel 2010 e nel 2020.

Per i consumi energetici possiamo riferirci alle valutazioni di oggi: all'inizio di gennaio potrebbero essere differenti, come ho già detto. Per quanto riguarda i problemi della ristrutturazione della capacità di raffinazione, e sugli effetti che la stessa potrebbe avere sul contenimento dei costi, credo che l'ingegner Sala abbia già risposto: l'incidenza sarà comunque estremamente modesta considerato il peso modesto che la voce raffinazione riveste ormai sul costo complessivo del petrolio distribuito al consumo.

LEHMANN, *Presidente della MOBIL OIL*. Rispondo alla domanda dell'onorevole Formica sui problemi particolari di Napoli. Prima vorrei dire che siamo consapevoli della necessità di ristrutturare il settore della raffinazione. Non penso che ci sia una differenza di obiettivi fra il settore dei raffinatori e l'interesse generale del paese. Noi vogliamo utilizzare al meglio la capacità di raffinazione esistente e arrivare ad una certa economicità. E' ovvio che un imprenditore che ha una raffineria vecchia vuole modernizzarla, spostarla, chiuderla. Lei ha citato il caso della raffineria di Napoli. Si tratta complessivamente, tra occupazione diretta ed indotta, di 1400-1500 persone che lavorano in questa raffineria. Pensare di spostarla, spendere trecento miliardi, per ricostruirla in un altro posto che non sia la zona di Napoli, non è realizzabile. Forse si potrà fare fra dieci anni. Non è qualcosa che si può fare oggi. Il problema della ristrutturazione è quello di conciliare i desideri degli imprenditori, che sono gli stessi di quelli dello Stato, e il problema sociale che esiste.

Allora, si può procedere con un miglioramento degli impianti esistenti, chiudendo vecchi impianti, che hanno un costo che è molto più alto; poi, si cerca, come ho detto, di trovare e sviluppare gli impianti che aumenteranno la valorizzazione del greggio e minimizzeranno i problemi relativi ai costi del personale. Quando si chiude un impianto vecchio, c'è anche il problema di cercare di assorbire il personale senza creare problemi sociali. Questo è il problema della ristrutturazione della raffinazione.

THEODOLI, *Presidente dell'Unione Petrolifera*. L'onorevole Formica aveva chiesto qualche cosa a proposito della raffinazione all'interno della MOBIL. Credo che sul problema possa rispondere in modo più approfondito il presidente della MOBIL OIL.

LEHMANN, *Presidente della MOBIL OIL*. Prima di tutto vorrei chiederle a quale tipo di impianti lei si riferisce.

FORMICA. Agli impianti per la trasformazione dei prodotti finiti.

LEHMANN, *Presidente della MOBIL OIL*. Si tratta di alcuni impianti vecchi di 30-40 anni, che quindi operano con un costo enorme. Probabilmente sarà necessario chiuderli e riassorbire il personale in altre occupazioni più economiche, a meno che non ci sia un aiuto da parte dello Stato, ma non mi sembra questo il momento più adatto.

THEODOLI, *Presidente dell'Unione Petrolifera*. Sempre in merito a questo argomento, l'onorevole Grassucci ha parlato della raffineria di Gaeta. Posso dire che questa non fa parte dell'Unione Petrolifera. So che al termine del nostro incontro ce ne sarà un altro, appunto con i rappresentanti di quella raffineria; e sarà quindi opportuno rivolgere a loro le stesse domande.

GRASSUCCI. La mia era solo una citazione a titolo di esempio, perché è vero che nel settore della raffinazione si registra un'alta concentrazione di capitali, ma non è vero nello stesso vi sono pochi occupati. A me interessava soltanto sapere se già fossero stati elaborati dei criteri per questo processo di ristrutturazione della raffinazione.

MORATTI, *Vicepresidente dell'Unione Petrolifera e Presidente della SARAS*. Ri-

guardo al suo accenno alle raffinazioni fatte in Sardegna i cui prodotti sono poi portati nel continente, posso dire innanzitutto che quest'anno lavoriamo il 50 per cento di quello che lavoravamo negli anni scorsi. Abbiamo una raffineria molto sofisticata in Sardegna per lavorazioni per conto terzi e grazie a questa sofisticazione, siamo riusciti a lavorare ben 28 tipi diversi di greggi di cui alcuni di difficile lavorazione.

La sofisticazione della nostra raffineria permette di dare prodotti molto leggeri che interessano in modo particolare dei clienti stranieri.

Infine, non ci si deve meravigliare che questi prodotti dalla Sardegna vengano importati nel continente italiano perchè dalla Sardegna i prodotti vengono anche esportati in quasi tutto il bacino del mediterraneo e in numerosi paesi nordeuropei.

GRASSUCCI. Con la mia domanda non intendevo chiedere se era necessario raffinare un maggior quantitativo di greggio, né intendevo esprimere meraviglia per questi trasferimenti di prodotti raffinati. Quello che mi meraviglia, infatti, è che il prodotto venga portato in continente per il consumo e di qui una parte venga nuovamente trasferita in Sardegna per il consumo locale.

MORATTI, *Vicepresidente dell'Unione Petrolifera e Presidente della SARAS.* Noi siamo in grado di raffinare greggio molto paraffinoso, che ha bisogno di attrezzature particolari che non tutte le raffinerie possiedono in Italia. Le raffinerie, del resto, sono l'una diversa dall'altra per tipo di lavorazione; noi ci siamo specializzati in lavorazioni per conto terzi e abbiamo sempre trovato con facilità clientela disposta a pagare anche qualcosa di più per il trasporto pur di avere i nostri servizi che permettono una grande flessibilità sia come tipi grezzi, che come rese e tipi di prodotti.

Se poi avessimo impianti addizionali per la produzione di prodotti leggeri (per i quali occorrerebbe un investimento di oltre 100 miliardi di lire) potremmo certo acquisire altre lavorazioni di grezzo per committenti esteri, andando così dal presente 50% dell'attuale capacità di raffinazione di grezzo a percentuali maggiori e forse anche al 100%. Al riguardo abbiamo già completato studi e progetti molto dettagliati.

THEODOLI, *Presidente dell'Unione Petrolifera.* Vorrei spiegare ulteriormente quanto ha già detto l'ingegner Moratti. Ricordo che un greggio estremamente pesante può essere lavorato non solo da una raffineria costiera che abbia attrezzature per quel tipo di lavorazioni, ma anche da altre.

La parola greggio è ampia, va dal greggio pesantissimo, che deve essere tenuto ad una temperatura molto elevata, ai greggi leggeri, che hanno cioé una alta concentrazione di parti leggere di benzina e che possono essere trasportati più facilmente. Per esempio, il greggio cui faceva riferimento l'ingegner Moratti non può essere trasportato nella sua forma originale – cioé come esce dal giacimento – all'interno del paese a meno di avere delle attrezzature costosissime. A questo proposito ricordo anche che i recenti ritrovamenti in Alaska creano dei gravissimi problemi di trasporto del greggio.

GRASSUCCI. Il problema è che dal greggio si possono ottenere uno o due tipi di olio combustibile; io non pongo il problema della materia prima, ma quello del consumo delle aree e della loro integrazione.

LEHMANN, *Presidente della MOBIL OIL.* Circa il trasferimento dei prodotti da un'area all'altra vorrei precisare che mediante il sistema degli scambi si tenta sempre di minimizzare il costo del trasporto. Nella maggior parte dei casi l'interesse generale coinciderà con quello particolare.

LABBE', *Presidente della TOTAL italiana.* Sulla sofisticazione delle raffinerie, è utile sottolineare il fatto che si possono assicurare schemi molto diversi di produzione avendo le attrezzature appropriate. Per esempio, oggi ci sono degli impianti di conversione tipo *hydrocracking* che permettono di passare da un prodotto pesante a dei prodotti più leggeri e, al limite, di produrre anche oli lubrificanti. Questi si trovano in Germania, in Francia e in Inghilterra, ma non ne esistono anche in Italia. E' chiaro come tale sofisticazione porti ad una maggiore valutazione dei prodotti.

A proposito della domanda relativa allo scopo della agenzia nazionale per l'approv- (...)

della razionalizzazione, che abbiamo poc'anzi toccato, come tema di fondo anche per diminuire l'incidenza dei costi della distribuzione sui prodotti.

L'ultima considerazione riguarda il doppio mercato. Ho visto che ne avete fatto un accenno piuttosto ampio. Avete dichiarato la vostra opposizione. Le ragioni sono quelle che già l'Unione Petrolifera e altre organizzazioni avevano sottolineato in passato. Cionostante, anche recentemente, in occasione dell'aumento del prezzo della benzina, noi abbiamo verificato che alcune parti politiche hanno sostenuto ancora l'adozione del doppio mercato e avrebbero consigliato alla Presidenza del Consiglio di studiare, almeno per l'anno venturo, l'applicazione di questo doppio trattamento per il prezzo della benzina.

Io non sono particolarmente favorevole a tale soluzione; però ritengo che possa essere almeno considerata in relazione al punto precedente, e cioé al problema degli impianti, come tipo di regime di sicurezza per alcuni di questi, che altrimenti, in un regime diverso, potrebbero avere dei grossi svantaggi. Io opero in una provincia vicina al confine svizzero. E' noto che in ultimi tempi la riduzione della distribuzione del carburante è arrivata al cinquanta per cento, con possibilità di ulteriori cali. Oggi la differenza fra il prezzo in Italia e quello in Svizzera è di 130 lire al litro. Se per caso dovesse verificarsi un ulteriore aumento, quale quello che prevediamo, la differenza potrebbe avvicinarsi alle 150 lire o addirittura alle 200 lire, con un'ulteriore caduta della distribuzione, e quindi della possibilità di sopravvivenza di questi impianti. Siccome non è pensabile l'istituzione di zone franche, almeno in questa fascia di confine, a somiglianza di quanto è avvenuto per Trieste o per la Valle d'Aosta, è chiaro che il doppio mercato potrebbe costituire una salvaguardia per gli impianti. Vi invito, almeno su questo problema, a riconsiderare a fondo l'eventuale possibilità dell'istituzione del doppio mercato.

GRASSUCCI. Alcune domande sono state già avanzate. Credo che, se sono veri i dati appresi in questi giorni dai giornali, abbiamo avuto una riduzione di circa il venti per cento nel consumo della benzina. Sappiamo che le condizioni dei gestori già prima di questo calo non erano molto buone. E' dunque prevedibile che tali condizioni diventeranno ancora più precarie, se la diminuzione del consumo della benzina dovesse ulteriormente accentuarsi. A me pare che, di fronte a questa realtà, un'urgente adozione di un processo di ristrutturazione della distribuzione sarebbe decisiva ai fini delle condizioni dei gestori e della diminuzione del costo dell'apparato distributivo. Secondo il piano petrolifero, noi avremmo dovuto avere una riduzione del dieci per cento in cinque anni: vorrei sapere se disponete di dati precisi al riguardo. D'altro canto sono perfettamente d'accordo che non sempre potrebbe essere giusto imporre la chiusura a questi impianti che erogano una minor quantità di carburante, poiché, se così fosse, potremmo privare delle grandi aree di ogni servizio. Sono anch'io d'accordo che non mi pare giusto che chiudano i distributori «bianchi» e non chiudano quelli «colorati». Vedo che è presente anche questo tipo di discorso. Accade per esempio che vi sono delle località, nelle quali sono concentrati più impianti, alcuni senza «colore», altri con il «colore». Quelli con il «colore» vendono di più. Non è detto, però, che questi da un punto di vista funzionale siano migliori di quelli senza «colore». E' questa la difficoltà che vedo. Si può lavorare da parte loro con maggior forza, perché si arrivi al discorso che faceva l'onorevole Aliverti, della cooperazione anche tra colori diversi?

La seconda questione deriva dal fatto che si potrebbe verificare l'eliminazione dei punti di vendita non utilizzati, ammesso che tale eliminazione ricade nel caso di chiusura dei punti a più alto processo di rotazione dei gestori. Si ha addirittura notizia di alcuni gestori pensionati che riescono a resistere alle 60-70 ore settimanali di lavoro e questo, ovviamente, a discapito della loro salute e del servizio alla collettività. Vi sono poi dei distributori che hanno una doppia attività, quella cosiddetta appoggiata. Proprio sulla base di questi esempi, credo che si potrebbe agire in maniera abbastanza rapida e non incidente in modo negativo sui problemi dell'occupazione.

Sulla questione delle fasce mi è sembrato di capire che sareste favorevoli ad una loro eliminazione. Non le sembra, presidente Del Bo, che in questo modo verreb-

bero accollate alla collettività soltanto le perdite e non anche i guadagni, ammesso che vi siano dei guadagni? Anche questo aspetto va rivisto, perché credo che sia uno dei sistemi che consente di avere un minor numero di punti di vendita con un guadagno superiore.

Non ritenete opportuna un'azione coordinata per una riduzione dei turni notturni? Faccio questa domanda perché so che di notte, in certe zone, si vendono solo 350-500 litri, il che è un vero assurdo economico.

Credo, per altro, che la questione degli orari debba essere di competenza degli enti locali che possono disporre di più diretti elementi di conoscenza dei problemi e delle necessità delle diverse zone.

PRESIDENTE. Mi sembra che fra i problemi che avete sottolineato, anche nella relazione scritta consegnata agli uffici della Commisssione vi sia un aspetto che meriterebbe da parte vostra, sempre che lo riteniate opportuno, un ulteriore chiarimento: mi riferisco al rapporto tra voi e i distributori e le compagnie importatrici. Questo rapporto ovviamente investe anche il modo con cui il CIP determina tutta la politica dei prezzi.

L'altra domanda si riferisce al dibattito in atto in questi giorni sui diversi tipi di carburante, dal metano, al gasolio, al GPL, alla benzina: vorremmo conoscere il vostro parere in proposito, anche alla luce dei recenti fatti; in particolare vorrei sapere se voi siate del parere che con i nuovi prezzi si scoraggia in definitiva l'autotrazione a gas metano.

In secondo luogo, vorrei sapere se, a parer vostro, esista un rapporto squilibrato a favore del GPL. Per finire desidero riferirmi al fatto che la vostra associazione controlla la quasi totalità dei rifornimenti di carburante per riscaldamento. Voi sapete meglio di me che è aperta una discussione per l'avvio di una legislazione che vada a monte dei meccanismi di risparmio. E questo vale anche per l'industria ed in particolare per il riscaldamento. Vorrei sapere se da parte vostra siano state preparate delle proposte, anche in considerazione del vostro rapporto diretto con gli utenti del riscaldamento.

BALDUINI, *Vicepresidente dell'ASSOPETROLI*. Vorrei porre un problema riguardante i gestori. Nel corso della passata legislatura avevamo iniziato le trattative con le organizzazioni sindacali dei gestori per emendare il contratto di comodato attualmente esistente; poi, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, la trattativa si è interrotta. Noi comunque siamo favorevoli a riprendere questo discorso interrotto con le organizzazioni sindacali e con le aziende produttrici per portare anche il nostro contributo ad un nuovo progetto di legge che sia poi approvato dal Parlamento. Ricordo, infatti, che il rapporto di comodato è previsto dalla legge n. 1034, articolo 16, cioé il famoso decretone approvato nel 1970. Ora, se quel provvedimento poteva andare bene allora, è evidente che oggi, essendo la situazione radicalmente mutata, deve essere modificata.

Abbiamo già fatto presente alla direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria la nostra predisposizione ad una eventuale diminuzione dell'orario di lavoro che, come è stato ricordato, arriva alle 60 ore settimanali. Indubbiamente è un orario molto gravoso per i gestori, anche per la difficoltà di reperire personale. A ciò si deve porre rimedio come forme di distribuzione, e cioé apparecchi di *Self-Service*, distributori *pre-payment post-payment*.

La nostra associazione è altresì favorevole al fatto che non si aggravino ulteriormente i costi di distribuzione che si ripercuotono poi sul consumatore. Avevamo proposto di far rimanere inalterato il sistema delle fasce, delle quali la prima, però, dovrebbe arrivare almeno alla media nazionale di 300-350 mila litri.

Riguardo ai carburanti alternativi, da parte nostra il problema era già stato evidenziato in quanto l'imposizione fiscale non grava in modo uniforme. Infatti, dopo l'ultimo aumento del prezzo dei carburanti si è registrato un consumo squilibrato: da una parte c'è stata una diminuzione del 20-25 per cento del consumo della benzina, dall'altra c'è stato un aumento delle vendite del GPL, che costa 339 lire al litro contro le 500 lire della benzina. Per il gasolio autotrazione che attualmente costa 150 lire al litro vale il medesimo discorso, in quanto è vero che essendo stato aumentato il prezzo del gasolio per riscaldamento (...)

facendo sopportare costi molto più alti, o il medesimo interviene direttamente in qualche modo per coprire detti costi o aumenta il prezzo dei carburanti venduti sulle autostrade facendo sopportare detto costo agli utenti.

Altro problema importante, che noi abbiamo sottolineato nel promemoria e in altre lettere aggiuntive, è la necessità di un rifinanziamento della legge n. 1016 perché se gli operatori commerciali dovranno ristrutturare la propria rete di distribuzione concentrando due o più impianti in uno, o trasferendo impianti a basso erogato in nuovi insediamenti edilizi, su nuove strade etc., dovranno avere capitali a basso costo ed ecco la necessità sopra citata di rifinanziare la legge 1016. E' chiaro infatti che ci saranno dei nostri colleghi che dovranno essere messi nelle condizioni di ristrutturare le loro aziende perché non è pensabile che si possano chiudere tanti impianti; si potranno concentrare due o tre impianti in uno solo, ma con l'attuale costo del denaro questo è quasi impossibile.

Vi è poi il problema del reperimento delle aree necessarie per poter fare queste trasformazioni e questi trasferimenti di impianti, come si è fatto in altri paesi dell'Europa occidentale. Nell'Italia centrale e specialmente a Roma non si trova più un'area adatta a questo scopo. Per ovviare all'inconveniente le Regioni dovranno sollecitare i Comuni ad approvare i piani regolatori ove nei medesimi debbono essere previsti anche insediamenti commerciali e quindi anche insediamenti di distribuzione ove occorrono.

Costo finale del punto vendita: si sa che vi è un prezzo riservato alle aziende grossiste che è di lire 29,55; tolto il margine del gestore, rimangono 12 lire, insufficienti a coprire il costo del trasporto dalla raffineria al punto vendita, il costo degli ammortamenti, il costo delle spese generali.

Noi abbiamo chiesto che il CIP faccia delle rilevazioni più accurate perché noi commercianti grossisti essendo interessati solo alla fase commerciale, abbiamo come entrata unicamente i margini di distribuzione che il CIP ci accorda, a differenza delle compagnie industriali che oltre al margine sopra citato hanno anche margini sulla raffinazione, sui cabotaggi e sui trasporti.

GRASSUCCI. A livello di costi, che rapporto c'è tra trasporto e la distribuzione vera e propria?

BALDUINI, *Vicepresidente dell'ASSOPETROLI*. Si può parlare più che altro di una media perché incide anche la distanza dal punto vendita. Comunque risponderò più precisamente più avanti consultando i listini del CIP.

NARDINI, *Consigliere dell'ASSOPETROLI*. I rapporti tra gli indipendenti e le compagnie, per quanto riguarda i prezzi, sono regolati dal CIP che fissa oltre i prezzi di cessione al pubblico, quelli di cessione ai gestori ed ai grossisti.

Può darsi che in periodi eccezionali si trovino sul mercato dei prezzi leggermente inferiori a quelli fissati dal CIP, ma si tratta di episodi sporadici dovuti a normale fluttuazione di mercato.

Il CIP, non si sà bene per quale ragione, ha stabilito una differenziazione tra il margine di distribuzione riservato alle compagnie petrolifere e quello riservato agli indipendenti. Tale differenziazione si è ancor più accentuata con l'ultimo provvedimento che, a quanto è dato a sapere, ha aumentato il margine di distribuzione alle compagnie lasciando immutato quello degli indipendenti.

Ciò che più meraviglia è il fatto che di questa differenza che si traduce in un maggior ricavo da parte delle compagnie il CIP non ha tenuto alcun conto, considerandola un grazioso regalo fatto alle compagnie o dagli indipendenti o, in altra ipotesi, dai consumatori.

A causa dei margini non remunerativi molti indipendenti sono stati costretti ad appoggiarsi alle grandi compagnie ed è in questa mancanza di qualsiasi tutela della categoria che debbono essere individuate le cause che hanno creato la trasformazione delle pompe bianche in pompe portanti i colori delle varie compagnie.

Altro problema è quello del reperimento dei prodotti in tempo di crisi. Il piano petrolifero prevede la possibilità di una equa distribuzione dei prodotti: ci auguriamo che ciò possa avvenire al più presto in modo che la categoria degli indipendenti possa sentirsi affrancata da questa pesante dipendenza verso le compagnie. Occorre domandarsi infatti per quale motivo in tutti (...)

rare né ingenua né cattiva. I vantaggi notevoli del passato possono compensare i minori introiti attuali?

GRASSUCCI. Vorrei sapere quando sono state fatte le ultime lavorazioni presso la raffineria di Gaeta. In base all'attuale utilizzazione degli impianti e alle difficoltà registrate in primavera, quali sono le prospettive per la ripresa e quale il livello di raffinazione?

Infine, vorrei sapere quali sono le prospettive di approvvigionamento per il futuro, anche in considerazione delle voci circolate in provincia a proposito di una eventuale vendita della raffineria a paesi esteri. Vorrei anche sapere qualche cosa di preciso in merito alla trasformazione della raffineria Gaeta in un centro di stoccaggio.

FORMICA. Vorrei tornare sulla controversa vicenda del rapporto fra prezzi e CIP. So già quale sarà la vostra risposta, simile a quella degli altri operatori, ma a me risulta che sia necessaria una revisione del funzionamento del CIP. Voi dite che il CIP funziona male perché agisce in ritardo rispetto al momento in cui si verifica l'aumento effettivo dei prezzi. Però in effetti a me pare che l'attuale meccanismo di funzionamento del CIP non faccia che favorire sempre le compagnie petrolifere perché si limita a recepire gli aumenti nominali, mentre non è affatto vero, stando almeno alle notizie in mio possesso, che questi aumenti nominali siano pari a quelli effettivi. Sembra infatti che esistano degli accordi particolari, degli sconti particolari, che i produttori accordano, e di cui non si conosce l'entità, né chi ne usufruisca e in che misura. Di qui poi il ricatto che devono subire i paesi come il nostro, privi della materia prima e sottoposti alla minaccia di una interruzione, o comunque, di carenza negli approvvigionamenti. Ora, voi parlate di una eventuale liberalizzazione e a me sembra che questa sia certamente una questione sulla quale si può discutere; resta però il problema del funzionamento del CIP, che a mio giudizio – ripeto – finisce per favorire proprio le compagnie petrolifere. Qual è il vostro giudizio in merito?

A proposito poi del problema della razionalizzazione dei punti di vendita, mi sembra che ancora una volta sia venuto fuori uno schema di parte. Qualcuno ha detto che entro il 1980 si potrebbe andare ad una riduzione del 7-8 per cento dei punti di vendita, ma io vi chiedo, e la stessa domanda l'ho posta a chi vi ha preceduto, non è ormai evidente che il problema della razionalizzazione dei punti di vendita è soprattutto un problema sociale? E' un problema che si riflette soprattutto sul costo, cioé sul prezzo che i consumatori devono pagare anche a causa della irrazionale dislocazione dei punti di vendita. D'altra parte se continuiamo ad aspettare che un primo operatore si decida a fare delle proposte concrete per la razionalizzazione del settore – ed io non entro nel merito perché sono d'accordo quando si dice che non si può giungere ad una razionalizzazione su di una base esclusivamente quantitativa, sulla base cioé del prodotto venduto – sono certo che non si approderà a nulla e saremo costretti ad intervenire con misure legislative. Qual'è la vostra opinione in merito?

MOSETTI, *Vicepresidente della MACH e presidente della Gaeta Industrie Petroli.* A proposito delle divergenze di opinione in materia degli acquisti di greggio, e quindi sulla pluralità o meno di fonti di approvvigionamento, si è chiesto chi abbia ragione e chi torto; probabilmente tutti e due. Noi siamo favorevoli, in un momento diciamo normale, alla maggiore pluralità possibile e alla maggiore libertà possibile. Riteniamo cioé che non possa assolutamente danneggiare il paese, ma anzi pensiamo che possa avvantaggiarlo, il fatto di avere molti operatori e molte fonti, in modo da poter scegliere il meglio ed il più a buon mercato. Ma non sempre si lavora in condizioni normali, ed oggi siamo di fronte a problemi petroliferi che investono le disponibilità valutarie del paese e la possibilità di importare non solo al miglior prezzo, ma anche il meno, non più del necessario. Non confondiamo una economia commerciale generica con quella che può essere una economia da sorvegliare molto attentamente come quella del settore petrolifero. In questo senso diciamo che se attraverso dei contatti la compagnia di bandiera, come l'ho sentita definire, e cioé l'azienda di Stato, ha una possibilità di trattare, proprio per la sua caratteristica di azienda di Stato e quindi come rappresentante del paese in modo da dare al contatto il valore

(...)

XII.

SEDUTA DI GIOVEDI' 9 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MIANA

ritardo – che diventa un dato del problema, che compare nelle loro proposte e nei loro ragionamenti – viene dato per scontato e in che senso le loro indicazioni e i loro suggerimenti tengono conto di esso. Questo anche perchè ritengo che essendo tale ritardo un fatto che ha delle radici e delle origini politiche, non si può pensare che venga recuperato da un momento all'altro, ma si riprodurrà ancora, almeno in parte, perchè le ragioni probabilmente continueranno a perdurare.

Vorrei inoltre constatare che ci siamo trovati di fronte ad interventi molto più polemici, ma anche più propositivi, rispetto ai molti altri che abbiamo finora avuto.

Volevo chiedere come loro, esperti, valutino la situazione oggi, nel senso di individuare le possibilità, le occasioni, i luoghi per svolgere in prospettiva, al di là di questa occasione isolata, appunto la funzione di esperti.

Per quanto riguarda le fonti energetiche tradizionali non mi è sembrato di sentire molto parlare di quella idroelettrica. Questo perchè? Personalmente mi sembra che altri paesi pongano maggiore attenzione su questa fonte energetica; in Italia questo sfruttamento è considerato poco utilizzabile, oppure esistono ancora degli ulteriori margini?

GRASSUCCI. A me sembra molto importante non solo fare un piano energetico basato fondamentalmente sull'energia nucleare, ma anche sviluppare l'utilizzazione di fonti alternative.

A questo riguardo vorrei sapere se siamo a conoscenza di programmi fatti da altri paesi, quali possibilità abbiamo di partecipare allo sviluppo degli altri settori energetici, e quali problemi si pongono al nostro paese per la partecipazione a questi processi di rilevamento non solo delle fonti energetiche ma di tutto l'assetto territoriale. Inoltre gradirei, se possibile, avere informazioni maggiori circa i programmi fatti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero porre anche io alcune domande. Dall'ingegner Bernardini vorrei avere ulteriori informazioni a proposito della ricerca dello sfruttamento ottimale delle risorse energetiche; credo infatti che questo problema si ponga per avere un quadro il più preciso possibile sulle risorse ancora da sfruttare e utilizzare in Italia per produrre energia.

L'approfondimento e la ricerca delle risorse idriche si rivelano necessari non solo per la produzione di energia, ma anche per altri usi, quali la regolamentazione dei corsi d'acqua, gli usi civili, agricoli, industriali, eccetera; la domanda è questa, anche se esula un poco dall'argomento di stamane: con questo tipo di ricerca si possono individuare anche i corsi d'acqua sotterranei nelle pianure?

Si tratta di un problema di enorme importanza soprattutto per alcune zone del paese e a questo fine sarebbe molto utile conoscere l'entità e la possibilità di utilizzo e di alimentazione delle falde sotterranee.

Passando ad altro argomento, sottolineato anche dagli esperti delle compagnie petrolifere e dell'ENEL, occorre rilevare che esistono alcuni problemi che meritano di ulteriore approfondimento. Il primo è legato alla intensificazione della ricerca delle risorse metanifere in Italia. A proposito del modo di utilizzo del metano in Italia abbiamo criteri fissati dal Governo: vorrei però conoscere la vostra opinione in merito alla gestione di questa utilizzazione.

Un'altra questione, che pure in parte è stata affrontata nella esposizione iniziale, è quella che riguarda i prezzi di approvvigionamento dei prodotti petroliferi e i prezzi al consumo in Italia. A questo proposito occorre mettere in piedi un nuovo meccanismo che eviti al paese di sopportare certi costi, come anche certe speculazioni e certe evasioni fiscali che hanno finora caratterizzato questo settore.

Si tratta di un aspetto del problema che non è di nostra stretta competenza, ma che occorre razionalizzare assieme ad altre questioni come quella dell'inflazione e della rete distributiva che toccano tutto il sistema italiano. Anche in questo caso occorre un approfondimento, ed a questo proposito ci sarà molto utile un vostro contributo per la redazione del documento conclusivo.

Voglio cogliere l'occasione per far presente che la prossima settimana concluderemo queste udienze e se, oltre alle note che ci sono state consegnate, gli esperti che sono intervenuti volessero inviarci nel giro di pochi giorni alcune relazioni riassuntive dei temi che sono stati qui discussi, queste verrebbero a far parte della do- (...)

Franco Tosi non mi sento di esprimere un giudizio perchè non conosco ciò che lei propone in alternativa; però, per tutto il settore elettronucleare, ed in modo particolare per il Consorzio elettronucleare italiano ho l'impressione, anche da quanto hanno detto i rappresentanti della Finmeccanica e di tutte le altre società qui intervenute, che ci si trovi di fronte ad una mancanza di lungimiranza, nel senso che ci si è lasciati troppo condizionare dal problema nucleare, e non sono state sfruttate adeguatamente le altre possibilità esistenti in materia energetica.

Basti pensare ai problemi della trasformazione e distribuzione della energia elettrica, dell'utilizzazione delle fonti alternative di energia, ecc. Stando così le cose, se dovessero continuare a persistere le difficoltà per l'avvio del piano nucleare, finiremmo col trovarci di fronte a grossi problemi anche di carattere occupazionale; le chiedo quindi se oggi tutta l'industria elettromeccanica sia effettivamente condizionata a tal punto dalle commesse nucleari da non avere altre alternative.

Passando ad un'altra questione, lei ha detto con molta chiarezza che è inammissibile una coesistenza di filiere sostanzialmente differenziate come quelle dei reattori ad acqua leggera e uranio arricchito e quelle dei reattori ad acqua pesante e uranio naturale.

Poichè da qualche parte c'è stata una presa di posizione specifica per il CANDU, sento di dover dire che non credo esista oggi la possibilità di operare una scelta definitiva per le filiere, perchè mancano le conoscenze fondamentali. Comunque, a parte ciò, non credo che le organizzazioni sindacali abbiano fatto una scelta, per quanto riguarda il CANDU, che non tenga conto della situazione impiantistica esistente nella fabbrica interessata a reattore nucleare. Quindi le chiedo, pur tenendo presenti le difficoltà legate al *know how*, di formulare un giudizio intorno alla scelta delle filiere.

GRASSUCCI. Sono d'accordo sul fatto che il problema della scelta delle filiere è di grande importanza e denso di implicazioni in campo industriale. Concordo anche sull'esigenza di arrivare ad una acquisizione autonoma di capacità di progettazione e costruzione. Dal documento, proprio per questi motivi, emerge una scelta per le filiere ad acqua leggera, sia pressurizzata, sia bollente. Questo per il breve termine.

Ora, vorrei chiedere se alla base di questa scelta vi sia una componente individuale o un'oggettiva esigenza dell'industria italiana. Perchè non si vuole una filiera di tipo diverso?

RADAELLI, *Presidente del Consorzio elettronucleare italiana*. Vorrei capire in che senso «diversa».

GRASSUCCI. Intendo riferirmi al CANDU e al CIRENE.

PORTATADINO. Oltre ad associarmi alle domande poste dai colleghi, vorrei chiedere se sia realmente possibile una collaborazione tra i gruppi titolari di licenze, o se questa sia da rimandare ad un tempo successivo.

RADAELLI, *Presidente del Consorzio elettronucleare italiana*. La prima domanda lascia trasparire la considerazione: «Vi siete legati mani e piedi al programma nucleare, ed ora non sapete più cosa fare».

In primo luogo vorrei far riflettere sul fatto che ci troviamo di fronte a delle scelte obbligate. Quando si parla di fonti alternative di energia, siano esse le maree, i raggi solari, il vento, il gradiente termico degli oceani, ci si scorda dell'inconveniente che hanno tutte in comune: la piccola differenza di potenziale, che deve essere compensata da superfici molto grandi. In altri termini, essendo piccolo il salto, occorre una grande quantità di fluido. Mi pare, quindi, che al di là dell'energia nucleare, per il breve-medio termine fonti di energia alternative al carbone e al petrolio non ce ne siano.

Poichè la scelta dell'energia nucleare è del tutto obbligata, dal momento che non abbiamo nè carbone, nè petrolio, si tratta di darle corso.

La diversificazione a livello industriale deve intendersi nell'ambito non delle forme di produzione di energia, ma delle apparecchiature: chi fa caldaie, chi fa attrezzature produttive, chi impianti di raffreddamento, chi impianti di dissalazione.

E' stato sollevato il problema del CANDU e del Cirene.

Prima di tutto perché nell'Elettronuclea- (...)

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 23 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

della popolazione. Agendo in questo modo anche il dibattito di fronte all'opinione pubblica assumerebbe un'altra dimensione.

Altro punto sul quale giustamente concordo è quello di una maggiore informazione da parte dei programmi televisivi e culturali ai problemi connessi l'energia e le sue fonti.

GUNNELLA. Condivido la necessità di giungere entro breve tempo alla conclusione dei nostri lavori in modo da delineare i punti fondamentali sui quali si è attestata la nostra indagine conoscitiva. Nello stesso tempo ritengo che si debba corresponsabilizzare il cittadino in ordine ai problemi che sono stati fino ad ora sollevati, dato che solo con una partecipazione, la più ampia possibile, si potranno risolvere tutti quei problemi che investono il settore energetico.

In altri termini, occorre che la Commissione rappresenti al Governo la necessità che tutto ciò venga fatto al più presto, immediatamente, essendo dal paese richiesto in termini di assoluta urgenza. La scelta da effettuare dovrà poi tener conto di problemi di carattere ecologico, ma anche, e soprattutto, rispettare problemi di natura industriale ed economica.

OLIVI. Voglio riconfermare, a nome del gruppo comunista, ciò che è già stato sottolineato anche dal collega Miana, e cioè che da parte nostra non c'è nessuna volontà di limitare il dibattito, ma che siamo rispettosi di ciò che in questa sede altri gruppi ed altre forze intendono esprimere.

DE MICHELIS. Riteniamo necessario che dalla prossima settimana si dia inizio ad una discussione rapidissima e a tappe forzate su questo problema, che però non può essere una sorta di spolverino su scelte già fatte. Non possono perciò essere dati per scontati, né possono essere trasferiti al di fuori di qui (anche se gli strumenti di informazione devono svolgere la loro parte), gli approfondimenti necessari e altrettanto richiesti dal paese.

GRASSUCCI. Credo, come ha detto il collega Olivi, che bisogna tener conto delle esigenze che da più parti si sono manifestate, ma che bisogna chiarire soprattutto a noi stessi alcuni punti.

C'è una legge dello Stato in forza della quale è stata deliberata l'installazione di quattro centrali. Se vi sono riserve in merito a questa legge e se quindi esiste la volontà di cambiarla, è necessario che ciò sia detto con chiarezza: gli enti preposti diano una risposta chiara ed immediata perché non possiamo prendere in giro le popolazioni.

PRESIDENTE. Sono sostanzialmente d'accordo su quanto è stato sottolineato nel corso del dibattito odierno. Proporrei di procedere senz'altro a questo supplemento di indagine per chiarire e concludere il lavoro che la Commissione ha fin qui svolto.

Ricordo alla Commissione l'elenco di esperti, già letto precedentemente, ai quali chiederemo di collaborare con notizie e chiarimenti più dettagliati in questo supplemento di indagine che abbiamo stabilito di effettuare: i professori Amaldi, Cini, Iona Lasinio e Mattioli della facoltà di fisica dell'Università di Roma, il professor Amman della facoltà di fisica dell'Università di Pavia, i professori Pancini, Drago e Buzzati Traverso dell'Università di Napoli ed altri.

Se non vi sono obiezioni richiederò al Presidente della Camera l'assenso previsto dal primo comma dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 11 GENNAIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

how di tipo scientifico e sistemistico che consente un maggiore approfondimento per quanto si riferisce ai collegamenti con ricerca di base.

Riteniamo che dalla combinazione di queste tre componenti possano nascere realizzazioni utili anche per la pubblica amministrazione centrale oltre che per gli enti pubblici di piccole e medie dimensioni.

GRASSUCCI. Desidero sapere se i rappresentanti dell'ANASIN siano in grado di essere più precisi in merito a quanto esposto nel documento che ci hanno consegnato, circa la non adeguatezza della nostra legislazione rispetto alle proposte europee.

RUSSO, *Consigliere delegato al problemi dell'ANASIN*. Su questo argomento invieremo copia dei lavori della Commissione europea.

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l'audizione dei rappresentanti dell'ASTRU (Associazione italiana strumenti ed attrezzature scientifiche): Guido Vicario, presidente, ingegner Comandè, dottor Calza, ingegner Piperno, dottor Riva, che ringrazio per aver accolto l'invito della nostra Commissione.

VICARIO, *Presidente dell'ASTRU*. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente per l'invito che ci è stato rivolto a partecipare ai lavori di questa Commissione. Consegno agli atti della stessa una relazione che puntualizza le strutture del settore biomedico e scientifico.

Si tratta di un settore interdisciplinare che non riguarda solo l'elettronica, ma anche la chimica, la biochimica, la fisica, la micromeccanica e l'ottica. Nel mondo occidentale esso ha una « dignità » propria, mentre in Italia non si è fatto ancora strada. Tuttavia è indubbio che per importanza sociale, per lo spessore tecnologico e per il potenziale di sviluppo – il settore biomedico e scientifico fornisce materiali e strumenti per un vastissimo campo (non solo biomedico ma anche chimico, industriale, agrario e zootecnico) in tutto il mondo – esso meriti una attenzione maggiore di quanta non ne abbia avuta in passato.

La prima osservazione che desidero fare è che questo settore, pur essendo ancora in Italia – diciamo così – in una condizione di decollo, tuttavia in prospettiva è destinato ad avere una dignità autonoma.

Purtroppo nel nostro paese si ritiene – ho letto molti rapporti in questo senso – che il settore sia composto di pochissime ditte e per di più di generazione estera. Per la verità, ciò accade a mio avviso per l'influenza che ha avuto l'ANIE sulla acquisizione del profilo del settore. L'ANIE rappresenta infatti più gli interessi esteri che quelli nazionali: essa ha quindi tendenza a sottovalutare i produttori nazionali fino a negarne l'esistenza.

Viceversa l'associazione che noi qui rappresentiamo conta 68 aziende associate ed ha rubricato ben 432 aziende che operano nel campo biomedico e scientifico. Questa è oggi la realtà italiana.

La nostra associazione raggruppa, quindi, la massima parte delle aziende del settore e svolge una attività culturale piuttosto intensa, di cui è testimonianza l'annuario consegnato alla presidenza della Commissione, che illustra la struttura del settore nei suoi aspetti regionali, merceologici e – se vogliamo – anche sociali.

Purtroppo nella maggior parte delle pubblicazioni in materia questa realtà (432 aziende piccole e medie) viene di solito nascosta dalla presenza di nove o dieci grandi società che finiscono per fare la parte del leone, parlando e decidendo anche per noi.

Le aziende del nostro gruppo operano in Italia fin dal dopoguerra e molto attivamente nelle dimensioni piccola e media, ottenendo notevoli risultati. Questa dimensione è ottimale, tanto è vero che anche le grandi aziende, sul piano operativo, assumono poi nelle loro divisioni biomediche una dimensione piccola o media. Non si superano mai le 100-150, massimo 200 unità lavorative. In America esistono delle società di dimensioni mag- (...)

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDI' 27 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FORTUNA**

le regioni, i comuni, il movimento sindacale, le forze imprenditoriali.

Occorre individuare quali possibili prospettive di affermazione e di sviluppo ha l'industria italiana in questo campo ed allora possiamo far riferimento ad alcuni progetti sul ruolo della STET in rapporto allo sviluppo dell'industria elettronica nazionale. Vi è quindi questo grosso problema della domanda, che già si presenta oggi come punto di riferimento per l'industria nazionale, e del modo di portare avanti una sua aggregazione più generale, investendo tutta l'amministrazione pubblica, per quanto riguarda il campo dell'informatica, e tutto il problema dell'industria nei suoi aspetti fondamentali.

Ripeto, quindi, che come punto di riferimento dobbiamo sapere quali possibili prospettive di sviluppo deve avere l'industria nazionale, sia pure in un quadro di collaborazione con la CEE che non è da sottovalutare anche se sappiamo quali problemi politici vi sono per un coordinamento a livello comunitario.

Questo come punto fondamentale. In secondo luogo dobbiamo precisare quale tipo di rinegoziazione dobbiamo avere con le multinazionali presenti in Italia, perché è evidente che dobbiamo prendere atto e fare i conti con questa realtà. Questa rinegoziazione da parte dello Stato, Parlamento, Governo, istituzioni deve sempre avere come punto di riferimento lo sviluppo di una industria nazionale nel settore.

E, come terzo elemento, la finalizzazione dell'organizzazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo, di ristrutturazione, di ammodernamento e di ripresa nel nostro sistema produttivo dell'occupazione.

Da questi punti fondamentali discendono poi tutti i problemi della riorganizzazione del ruolo delle partecipazioni statali, del posto che devono occupare l'industria privata, le piccole e medie imprese, il Mezzogiorno e così via; e vi è tutta una serie di questioni da risolvere di vertenze aperte, di accorpamenti da fare, che vedremo poi a livello più operativo.

Le mie sono considerazioni di carattere politico, non essendo un esperto o un tecnico di questo settore, nate dai primi elementi che ho raccolto nel corso dell'indagine.

GRASSUCCI. La prima questione che vorrei rilevare è che non abbiamo un piano generale per lo sviluppo economico programmato del paese. Vi sono invece alcune scelte politiche nel programma di Governo e negli accordi tra le forze politiche democratiche, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, i trasporti, il Mezzogiorno, oltre quelle prioritarie nel campo della riconversione industriale.

Dovendo noi operare delle scelte politiche (dato che questo è lo scopo dell'indagine) nella redazione del documento conclusivo dobbiamo tener presenti due fattori: lo stato attuale dell'industria elettronica del paese, le proposte per farla uscire dalla crisi e garantirle un futuro; e il punto cui dobbiamo arrivare per risolvere il problema più generale dello sviluppo del paese, avendo presenti le scelte prioritarie compiute dalle forze politiche e dal Governo. Sono questi i punti essenziali che dobbiamo aver di fronte con chiarezza per operare alcune scelte nel campo dell'elettronica.

Nasce allora il problema del rapporto tra il programma dell'elettronica e le imprese che rappresentano l'interlocutore principale per la realizzazione di questo programma. Ma sappiamo che alcune imprese non sono in grado di farlo. Di qui l'esigenza di operare al loro interno a livello strutturale, per metterle in grado di concorrere a realizzare il programma.

STOPPINI, *Professore di fisica presso l'università di Pisa.* Si riferisce alla parte organizzativa o tecnologica ?

GRASSUCCI. Alla parte organizzativa prima che tecnologica.

STOPPINI, *Professore di fisica presso l'università di Pisa.* Un conto è la realizzazione di tipo organizzativo e gestionale, un altro è l'innalzamento del livello tecnologico.

GRASSUCCI. Se non è una osservazione a livello culturale, questa è una delle premesse di cui dobbiamo tenere conto nel campo della componentistica; una elevazione di questa soglia non è possibile se non si va ad un processo integrativo e di coordinamento.

Da questo punto di vista uno sforzo ed una indicazione andranno fatti, anche perché è impossibile mantenere le industrie per cinque anni in cassa integrazione, come sta accadendo nel Lazio per la Voxson, l'Autovox ed altre industrie.

Una seconda questione importante è rappresentata dalla gestione del piano; credo che un controllo sull'attuazione e sulla vita stessa del piano sia impossibile se non ci dotiamo di qualche strumento che possa attuare questa realizzazione. Credo che la legge di riconversione industriale, la Commissione interparlamentare, ed altri strumenti abbiano la loro importanza, ma a livello tecnico dobbiamo darci una strumentazione più concreta, in grado di dare indicazioni reali, e in questo senso già dalle prime audizioni che abbiamo tenuto qualche idea era emersa.

Importante mi è parso il riferimento alla interconnessione fra informatica e telecomunicazioni ed al conseguente rapporto tra l'elettronica di consumo e l'informatica. Mi pare che questo sia un problema attorno al quale è necessario riflettere. Ora, una separazione fra attività produttiva e attività di servizio se può corrispondere effettivamente a esigenze di programmazione, potrebbe anche dare adito a processi diversi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti: perciò attorno a questo problema un ulteriore momento di riflessione va fatto, e in effetti a me pare semplicistica una separazione fra le due attività.

Infine, credo che dovremmo tenere presenti anche processi più generali nel campo europeo, come quello relativo ad una integrazione degli armamenti. Se questo processo sarà necessario, occorrerà comunque comportarsi in modo da avere garanzie sufficienti, nel senso di non diventare subalterni anche in questo campo.

Circa l'urgenza, concordo con il presidente, anche perché certi processi sono aperti: vi è la Thompson, ad esempio, che sta vivendo in provincia di Latina un problema in termini drammatici.

LIZZERI, *Vicepresidente dell'Istituto di economia delle fonti di energia dell'università Bocconi di Milano.* Ad Anagni, invece, si sta espandendo!

GRASSUCCI. Ripeto che nella relazione di questo piano dovremmo tenere conto dei processi aperti e dei programmi presentati non solo dalle grandi industrie e dalle multinazionali, ma anche dalle organizzazioni sindacali.

TEDESCHI. Personalmente ritengo che non vi siano problemi insormontabili per quanto riguarda i metodi da seguire nella stesura dello schema. A me parrebbe comunque essenziale che la Commissione fosse in grado, con una certa sollecitudine, di dare indicazioni generali per quanto riguarda le scelte politiche, indicazioni delle quali la commissione tecnica presso il Ministero dell'industria dovrà tenere conto.

È necessario, cioè, che il Parlamento dia delle indicazioni sufficientemente precise come manifestazione non solo di volontà politica, ma anche di merito soprattutto nei confronti di una visione internazionale dell'intera questione.

In effetti, occorre tenere d'occhio, per le eventuali iniziative legislative, i problemi collegati alle direttive CEE e al contesto europeo per evitare di avere danni e non vantaggi da piani internazionali.

Per quanto riguarda il problema delle strutture, sia delle partecipazioni statali che delle multinazionali, occorre procedere verso uno sviluppo equilibrato della nostra industria in tali direzioni. È inutile, infatti, che si programmino investimenti senza equilibrio, che diano solo il risultato di impianti con 10 mila persone abbandonate al loro destino quando le cose non vanno più tanto bene, aggrappate – come al solito – alla GEPI. Quindi ritengo che, tenendo presente, nella problematica delle (...)

Torna all'indice

VIII LEGISLATURA

Eletto nel collegio di ROMA - Proclamato il 13 giugno 1979 - Elezione convalidata 24 aprile 1980

Iscritto al gruppo parlamentare:

PARTITO COMUNISTA ITALIANO dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983

Componente di organi parlamentari:

XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO) dall'11 luglio 1979 all'11 luglio 1983

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI DAZI DOGANALI dal 6 novembre 1980 all'11 luglio 1983

Termine del mandato: 11 luglio 1983 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Progetti di legge presentati come primo firmatario

Provvidenze a favore delle isole minori (1752) (presentata il 21 maggio 1980,)

Disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti la ricerca degli idrocarburi in mare (3091) (presentata il 21 gennaio 1982)

Norme per il riordinamento dei trattamenti pensionistici degli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti (3304) (presentata il 1° aprile 1982)

Nuova disciplina del contratto di agenzia (3804) (presentata il 15 dicembre 1982)

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Per l'acquisizione al pubblico della fortezza di Nettuno (Roma), per la rimessa in pristino della stessa, per l'accertamento delle responsabilità delle manomissioni e per il recupero del patrimonio storico-artistico presente nel museo del castello (risposta annunciata nella seduta del 20-12-1979, pag. 428)

Per garantire il diritto allo studio per i giovani delle isole di Ponza e Ventotene (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 21-1-1980, pag. 580)

Sulle iniziative in corso per la tutela del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico della provincia di Latina (risposta annunciata nella seduta del 31-3-1980, pag. 1135)

Sui danni causati dalle tempeste abbattutesi negli ultimi giorni di dicembre 1979 in provincia di Latina (risposta annunciata nella seduta del 20-4-1980, pag. 1262)

Sull'opportunità di emanare precise disposizioni per chiarire che i gestori di distributori di carburante continuano a non essere tenuti, anche nel nuovo regime 'iva', ad allegare alla dichiarazione annuale l'elenco clienti (risposta annunciata nella seduta del 19-5-1980, pag. 1423)

Per la revisione delle modalità di determinazione e di pagamento dei diritti erariali per lo spettacolo viaggiante (risposta annunciata nella seduta del 23-6-1980, pag. 1624)

Per una verifica tecnico-scientifica della centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 7-7-1980, pag. 1729)

Sulle iniziative che si intendono adottare allo scopo di consentire anche a Udine lo svolgimento del settimanale mercato ambulante (risposta annunciata nella seduta del 29-7-1980, pag. 1816)

Per la presentazione, entro il 31 dicembre 1979, del provvedimento di condono per le infrazioni formali in materia tributaria (risposta annunciata nella seduta del 1-12-1980, pag. 2483)

Sulle cause della morte di Vittorio Pellizzon nello stabilimento 'Marconi' sito sulla statale n. 148 nei pressi di Latina, e per un'inchiesta sulle condizioni di lavoro nella suddetta azienda (risposta annunciata nella seduta del 13-1-1981, pag. 2752)

Sulle violenze perpetrate ai danni di un gruppo di bagnanti, con relativo incendio e distruzione delle loro tende e capanni, a Sperlonga (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 23-2-1981, pag. 3130)

Per fornire alle zone rurali del comune di Priverno (Latina) l'energia elettrica necessaria (risposta annunciata nella seduta del 23-3-1981, pag. 3319)

Sulle operazioni immobiliari nel parco nazionale del Circeo compiute dalle società' 'Farben-stift', 'Morgen-rote', 'Stocken meer', con sede in via Cialdi n. 30 a Roma (risposta annunciata nella seduta del 21-9-1981, pag. 4509)

Sui motivi della demolizione della città confinaria di Ventotene (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 21-9-1981, pag. 4510)

Sullo stato del progetto per la realizzazione della circonvallazione esterna della città di Cisterna di Latina (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 22-2-1982, pag. 5931)

Per l'adozione di opportune misure al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria e una pronta difesa civile alle popolazioni delle isole di Ventotene e Ponza (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 19-3-1982, pag. 6203)

Per conoscere gli interventi operati dalla 'Cassa per il mezzogiorno' nel campo della commercializzazione della produzione agricola (risposta annunciata nella seduta del 5-4-1982, pag. 6423)

Per un intervento volto a sollecitare i lavori di restauro del castello baronale del comune di Fondi (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 17-5-1982, pag. 6788)

Sulle forniture militari commissionate ad imprese che operano nel mezzogiorno, con particolare riferimento alla 'Italcraft' di Gaeta (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 25-10-1982, pag. 8358)

Sulla presenza di un senatore missino all'inaugurazione del monumento ai caduti eretto nella frazione di borgo Montenero nel comune di S. Felice Circeo (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 25-10-1982, pag. 8358)

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (A.C. 3662); (25-10-1982 pag. 53359)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria (A.C. 3837); (15-2-1983 pag. 59009)

Interventi su progetti di legge in Commissione

XII Commissione (INDUSTRIA)

TESINI ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (A.C. 405); (20-12-1979 pagg. 19, 24)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982; Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Tabella n. 14); Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero (Tabella n. 16); Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, (26-3-1980 pagg. 26, 28)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 (2036) Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 (2036-bis); Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1981 (Tabella n. 14); Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1981 (Tabella n. 16); Rendiconto generale dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1979 (1833). (19-3-1981 pag. 61)

Legge-quadro per l'artigianato (A.C. 1549); PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (A.C. 456); LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (A.C. 783); BRINI ed altri: Principi fondamentali in materia di artigianato (A.C. 1246); CORTI ed altri: Legge-quadro dell'artigianato (A.C. 1673); LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (A.C. 1676); (24-11-1981 pag. 467 - 3-12-1981 pagg. 490, 496)

CITARISTI ed altri: Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (A.C. 2635); (12-1-1983 pagg. 1109, 1112)

LOBIANCO ed altri: Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (A.C. 3980); (25-3-1983 pag. 1170 - 29-3-1983 pagg. 1184, 1186)

Attività non legislativa in Assemblea

Interrogazioni

GRASSUCCI: Sulla discriminazione nei confronti della Confesercenti (INTERR n. 1312); (30-6-1980 pag. 15538)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sulla indisponibilità nelle tabaccherie delle sigarette "Nazionali" e sulla riforma dell'Amministrazione dei monopoli (INTERR n. 4982); GRASSUCCI LELIO (INTERR n. 5051); (5-2-1982 pag. 40322)

Interpellanze

Sulla situazione dell'Italconsult; (24-11-1981 pag. 36517)

Torna all'indice

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CAPPELLONI, FAENZI, BOTTARI ANGELA MARIA, CORVISIERI, CIUFFINI, BRINI, OLIVI, VAGLI MAURA, ANTONI, PERNICE, TAMBURINI, CERRINA FERONI, SPATARO, RICCI, MANNUZZU, MACIS, GIADRESCO, SALVATO ERSILIA, BROCCOLI, FERRI, BERNINI, BERNARDINI

Presentata il 21 maggio 1980

Provvidenze a favore delle isole minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le condizioni di grave disagio in cui vivono le popolazioni delle isole minori, più o meno distanti dalla penisola; disagi che ne hanno provocato, in molti casi, un rapido spopolamento, specie là dove è venuto a mancare il beneficio sia pure solo stagionale del turismo.

Basterà ricordare come in queste isole manchi, per la piccolezza del territorio e la limitatezza del numero degli abitanti, ogni possibilità di sviluppo industriale e perfino di un artigianato su basi economicamente progredite.

Ogni possibilità di lavoro, oltre quello sempre più aleatorio dato dalla agricoltura e dalla pesca si concentra nel turismo per il quale, peraltro, non tutte le isole sono attrezzate e che come si è detto, limita i suoi benefici alla breve stagione delle vacanze estive.

In più va sottolineato come gli abitanti di queste isole siano soggetti ad un grave disagio per l'accesso ai vari uffici dei capoluoghi di provincia, disagio che diviene insopportabile per i giovani in età scolare perché in molte isole manca qualsiasi scuola successiva alla media d'obbligo. Da qui spese notevolissime per poter seguire le scuole superiori nel continente.

Per ovviare, in piccola parte, al disagio degli abitanti di queste isole ci è apparso opportuno estendere ad essi i benefici che sono già previsti per talune zone dello stesso territorio continentale che il legislatore ha ritenuto meritevole di aiuto, aiuto che le piccole isole sembrano meritare in misura anche maggiore.

Nello stesso tempo si sono previste particolari agevolazioni per il trasporto di merci da e per le isole minori – a somiglianza di quanto già attuato nelle relazioni con la Sardegna – in modo da attenuare le difficoltà derivanti all'industria e artigianato dall'isolamento in cui si trovano le isole.

In tal senso si è predisposta la seguente proposta di legge. Alcune delle esigenze rappresentate potrebbero essere soddisfatte anche in modo diverso e ciò in particolare in riferimento all'articolo 1. Si potrebbe operare nel campo della imposizione diretta (ILOR, redditi dominicali ed agrari, esenzione a favore di redditi derivanti da imprese minori) e nel campo della imposizione indiretta (imposta fissa di registro nei trasferimenti, equiparazione allo Stato agli effetti fiscali per determinati atti, esenzioni aggiuntive in materia di IVA, di imposta di successione, di concessioni governative, di imposte di bollo e di tassa di circolazione).

Agli estensori del presente testo interessa aver posto ed affrontato il problema restando pienamente disponibili a trovare, in sede di discussione parlamentare, soluzioni che, *re melius perpensa*, possono apparire più idonee o razionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Nel territorio delle isole italiane aderenti il continente di superficie inferiore a chilometri quadrati 52 i seguenti prodotti sono parzialmente esenti da imposta di fabbricazione, nei limiti quantitativi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e con riferimento al consumo dei residenti abituali:

1) zucchero;

2) caffè e surrogati;

3) cacao;

4) spiriti;

5) birra;

6) idrocarburi.

Con lo stesso decreto sono stabilite cautele per limitare ai residenti abituali l'acquisto dei prodotti sopraelencati.

ART. 2.

I servizi marittimi dalla penisola alle isole minori fino a chilometri 110 e tra le isole stesse, sovvenzionati dallo Stato o dalle regioni, applicano per il trasporto merci da e per le isole e tra le isole stesse le tariffe chilometriche previste per le analoghe merci per il trasporto con le ferrovie dello Stato.

Non si applicano diritti d'imbarco e sbarco a favore degli enti e compagnie portuali che godranno di un rimborso forfettario da parte dello Stato.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si fa fronte con apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 4.

Al fondo di dotazione dell'ENEL, di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni, è aggiunto uno stanziamento di lire 10 miliardi allo scopo di acquisire, ristrutturare, potenziare le centrali elettriche situate nelle isole minori, nonché di sperimentare nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia rinnovabili.

Tale spesa di lire 10 miliardi deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

ART. 5.

L'uso dei beni immobili di proprietà del demanio dello Stato, situati sulle isole di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e da tempo non propriamente utilizzato è trasferito ai rispettivi comuni.

Tali beni non possono essere ceduti a terzi e la loro utilizzazione deve rientrare nei compiti di istituto delle amministrazioni comunali.

ART. 6.

Ai fini della localizzazione di istituti o sezione di istituti di scuola media superiore il limite di 5000 abitanti previsto dalle vigenti disposizioni di legge è ridotto a 3000 nei territori delle isole minori di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

Agli studenti di scuola media superiore residenti sulle isole di cui al primo comma del precedente articolo 1 e costretti per motivi di studio a dimorare sul territorio continentale o di altra isola è concesso un assegno di studio nella misura di lire 80.000 mensili.

A tale scopo è istituito un fondo nazionale con apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La gestione di tale fondo, ripartito tra le regioni interessate, è regolata con apposita legge regionale.

ART. 8.

Per la costruzione di abitazioni destinate ai cittadini residenti abitualmente nelle isole di cui al precedente articolo 1 le regioni destinano una quota di finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le regioni tenendo conto delle particolari difficoltà di costruzione possono altresì aumentare fino ad un massimo del 30 per cento gli importi dei massimali di mutuo previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Particolari programmi di edilizia sovvenzionata con speciali graduatorie per i soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono essere approntati dalle regioni per importi annui minori di quelli fissati dal CER.

Le regioni possono infine provvedere ad abbattere una parte degli oneri di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, assicurando nel contempo ai comuni il rimborso dei mancati introiti, anche nell'ambito di programmi speciali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Per il finanziamento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 miliardi da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3091

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, BRINI, CERRINA FERONI, BOGGIO, MARGHERI, SARRI TRABUJO, COLONNA, TRIVA, GUALANDI, MARRAFFINI, CACCIARI, BROCCOLI, MACCIOTTA, ANTONI, PERANTUONO, BOTTARELLI, CIUFFINI, OLIVI

Presentata il 21 gennaio 1982

Disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti la ricerca degli idrocarburi in mare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esigenze crescenti e tecnologie sempre più sofisticate hanno richiesto e richiedono una legislazione evolutiva idonea a recepire quanto di nuovo matura nel campo della ricerca e dell'uso del petrolio. Per queste ragioni la materia è stata numerose volte e con grande attenzione oggetto di provvedimenti legislativi.

La legge petrolifera regionale del 1950 costituì il primo tentativo, anche se limitato alla sola Sicilia, di rinnovare la normativa fino ad allora inquadrata dalla vecchia legge mineraria del 1927 che per il settore degli idrocarburi stabiliva norme troppo generiche e quindi del tutto insufficienti ad affrontare le nuove tematiche di ricerca.

Ben presto si avvertì l'esigenza di creare uno strumento che fosse in grado di operare a livello nazionale e di garantire lo Stato e quindi la collettività, in questo settore strategico.

L'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi con legge 10 febbraio 1953, n. 136, rappresentò il punto di partenza, la base, per promuovere ed attuare quelle iniziative di interesse nazionale per la chimica e la ricerca che dovevano sopperire, seppure in parte, alle necessità del paese.

Il nuovo organismo significava l'indispensabile coordinamento, sul piano nazionale, delle attività delle società e degli enti disciplinati dallo Stato e il loro riassetto per rami economici omogenei eliminando quella sovrapposizione di compiti ed inter-

ferenze che comportavano in un mercato povero di capitali, come quello italiano, la polverizzazione delle risorse finanziarie.

Si concretizzava, con il nuovo ente, l'adempimento di un'attività più vasta di quella svolta dalle singole società in materia di ricerche, di estrazione e di distribuzione degli idrocarburi italiani.

La concessione di permessi in esclusiva in alcuni territori dell'Italia settentrionale, espletata la prima fase di esperienze nella ricerca, comportava la creazione di un nuovo e soprattutto più aggiornato strumento giuridico che disciplinasse le emergenti esigenze in maniera più puntuale e funzionale e soprattutto che consentisse un'indagine più ampia, estesa anche all'Italia peninsulare.

Il Parlamento varò un provvedimento che entrò in vigore l'11 gennaio 1957. La nuova legge conteneva una serie di norme tecniche che consentivano di controllare strettamente l'operatore minerario, per prevenire e reprimere ogni eventuale concentrazione monopolistica e per imporre lo sviluppo più rapido possibile delle attività minerarie; riduceva al minimo la discrezionalità della pubblica amministrazione garantendo al concessionario certezza di rapporti e allo Stato un corrispettivo per gli idrocarburi estratti e un rilevante gettito fiscale da tutte le operazioni di ricerca e produzione. La normativa della legge attribuiva all'ENI una posizione particolare: l'Ente di Stato doveva operare direttamente o attraverso società collegate con capitale interamente pubblico; ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione richiesti dall'ENI o dalle sue collegate non si applicavano i limiti di area (rispettivametne 50 mila e 3 mila ettari) previsti dalla legge per i privati, ferma restando la disposizione che i permessi non potevano essere contigui; inoltre l'ENI e le sue collegate potevano ottenere direttamente le aree riservate dalla legge allo Stato e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione.

Le novità positive introdotte dalla legge riguardavano, in sostanza, i criteri e la normativa specifici come la certezza del diritto (nella normativa allora vigente, risalente al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lo scopritore non aveva la certezza di ottenere la concessione, era solo « preferito », articolo 16); la definizione e l'introduzione delle *royalties* quale entrata patrimoniale dello Stato; la fissazione di forme e dimensioni massime predeterminate ed uguali per tutti per il permesso di ricerca; la durata dei titoli predeterminata; la fissazione di definite incombenze di lavoro con scadenze obbligate ed entità minima predeterminate; la minuziosa e severa definizione dei doveri e obblighi dei titolari specificati in modo esauriente in due fondamentali articoli (non modificati dalla successiva legge del 1967).

Oltre all'istituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi la legge n. 6 del 1957 modificava radicalmente le norme di polizia mineraria e introduceva per la concessione di coltivazione dei disciplinari-tipo uguali per tutti (la legge del 1967 ha in merito aggiunto l'obbligo del disciplinare tipo anche per il permesso di ricerca).

Purtroppo l'errata convinzione che il sottosuolo italiano riservasse enormi ricchezze fece trascurare del tutto al legislatore l'incentivazione delle ricerche. Si riteneva che le imprese minerarie sarebbero comunque state spinte alla ricerca dalla prospettiva di grandi ritrovamenti. La situazione si rivelò ben diversa: le riserve dovevano rivelarsi modeste e illusorie le speranze di ritrovamenti eccezionali. Dimostratasi sbagliata la valutazione sulla situazione di fatto che aveva ispirato la legge era inevitabile che la stessa regolamentazione legislativa manifestasse i suoi limiti e la sua sostanziale inadeguatezza in quanto lungi dall'incentivare le iniziative sulla terraferma e sulla piattaforma continentale, poneva limiti ed oneri tali da limitare l'estensione delle operazioni.

Ben presto perciò si avvertì l'esigenza di una nuova legge che non imponesse alla ricerca costi, particolarmente nelle aree sottomarine, tali da portarla oltre il limite di economia, con troppo elevati canoni di superficie e complessivi oneri sproporzionati alle reali prospettive di ritrovamenti.

Inoltre dopo i rinvenimenti dell'ENI davanti a Ravenna si avvertì l'esigenza di un regime giuridico che prevedesse la concessione di permessi abbastanza ampi da ridurre per gli operatori il costo delle ricerche mediante l'esecuzione di programmi a lungo raggio.

Per la ricerca nella terraferma peninsulare appariva indispensabile rivedere la legge mineraria del 1957 eliminando le restrizioni di estensione e durata dei permessi, riducendo le *royalties* e adottando una adeguata politica fiscale.

L'adeguamento legislativo ebbe luogo con il varo della legge 21 luglio 1967, n. 613. Colmando le lacune della normativa precedente, ci si poneva in tal modo l'obiettivo di giungere nel più breve tempo possibile ad un inventario delle riserve di idrocarburi su cui fare affidamento in futuro, per comprimere l'incidenza delle importazioni sull'approvvigionamento energetico italiano.

Il provvedimento ampliando la ricerca e la coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale apriva all'esplorazione i mari italiani, apportava alla legge del 1957 modifiche tendenti ad incoraggiare l'impegno degli operatori ed attribuiva all'ENI diritti e obblighi diversi da quelli delle imprese private ponendolo in posizione di guida dell'attività di ricerca essendo d'altronde l'unica azienda che, per avere rinvenuto e messo in produzione giacimenti sottomarini presso le nostre coste, possedeva una approfondita conoscenza delle ricerche in mari italiani (la legge del 1957 gli aveva fatto divieto di associarsi ad imprese private, ritenendosi ciò necessario per il controllo pubblico sull'attività mineraria).

Nella elaborazione del disegno di legge, pur attenendosi costantemente e preminentemente alla situazione italiana ci si avvalse delle esperienze che, in questo campo, si erano maturate all'estero, adattandole alla particolare situazione dell'Italia.

L'articolo 1 della legge definiva i termini della piattaforma continentale e affrontava il problema dell'approvvigionamento energetico del paese a lunga scadenza incaricando – nel contempo – l'ENI ad assumere iniziative anche nei settori della ricerca del minerale di uranio, dei combustibili per centrali nucleari e del ritrattamento dell'uranio irradiato. Diveniva così possibile ampliare e qualificare le iniziative nazionali nel campo energetico tenendo conto del progresso tecnologico e dell'urgenza di sviluppare l'industria nucleare nazionale.

Il provvedimento riconosceva, tra l'altro, che nel settore nucleare occorreva conferire all'impresa pubblica compiti d'intervento nel quadro dell'approvvigionamento energetico del paese.

In effetti, la legge del 1967 ha contribuito ad accelerare la ricerca riducendo la fase dei tentativi ed esperimenti, consentendo agli operatori di iniziare immediatamente prospezioni di dettaglio impostate nel modo più razionale perché fondate non solo sui dati limitati all'area del permesso, ma estese per tutta la parte sommersa della regione geologica in cui si trova il permesso. Ha conferito altresì il necessario fondamento all'autorità mineraria per la valutazione dei programmi e per la condotta dei lavori stessi. In ultima analisi ha dato un considerevole contributo alla ricerca scientifica.

Con il criterio del conferimento della concessione, previsto dalla legge del 21 luglio 1967, n. 613, si costringeva il titolare ad accelerare i lavori per dimostrare la sfruttabilità, pena la decadenza, e si confermava, nello stesso tempo, l'obbligo di intervento per l'esecutivo nel caso di ritardi o negligenze. Altra novità introdotta è stata quella di consentire la formazione di consorzi.

L'introduzione della contitolarità dei permessi di ricerca, un istituto da tempo esistente in altri paesi, ha consentito la creazione di *Joint ventures* tra gli operatori e la conseguente suddivisione dei rischi delle spese e dei risultati.

La legge n. 613, tenendo conto in linea generale della realtà emersa nei precedenti dieci anni di attività, mentre ha modificato sostanzialmente la filosofia che ispirava la legge precedente, ha, in complesso, segnato un effettivo rilancio delle attività e non solamente perché con essa

si apriva progressivamente tutta l'area marina dalla costa ai 200 metri di profondità ma perché, anche in terraferma, sono stati numerosi gli operatori italiani e stranieri che si sono dimostrati sensibili agli incentivi che la legge stessa offriva.

Il fabbisogno energetico è andato progressivamente aumentando fino ad una dipendenza attuale dai prodotti di origine petrolifera di circa il 75 per cento - la più alta dipendenza dal petrolio di tutto il mondo industrializzato - determinando una situazione nella quale l'industria petrolifera ha quasi monopolizzato l'offerta di energia realizzando, tra l'altro, una potente struttura industriale.

La crisi che ha investito più volte il settore petrolifero ha posto in risalto le carenze e gli errori della nostra strategia energetica ed ha costretto il nostro paese a rivedere precipitosamente molti programmi nella politica degli approvvigionamenti all'estero in quanto l'acuirsi della tensione unitaria alla riduzione delle riserve e la conseguente esplosione dei prezzi ha posto il problema dell'incentivazione della ricerca anche nel territorio nazionale in termini ancora più perentori per il nostro paese. Dopo decenni di offerta di petrolio abbondante e a buon mercato, questa fonte di energia è divenuta scarsa e molto onerosa, ponendo la nostra economia basata essenzialmente sulla fonte petrolifera in una situazione particolarmente critica, obbligandoci in condizioni di grave ritardo e di precarietà ad intraprendere le necessarie e decise azioni per lo sviluppo di fonti complementari e per il contenimento dei consumi. Nonostante le attuali fasi del mercato tutto lascia infatti supporre che le difficoltà ed i mutamenti intervenuti nell'offerta del petrolio si faranno sempre più accentuati rendendo impossibile l'ipotesi di un ritorno alle condizioni preesistenti alla crisi.

I pesanti riflessi che la questione energetica ha determinato alle economie nazionali ha costretto nel frattempo la maggioranza dei paesi europei a rinnovare, dopo il 1974, le loro legislazioni in materia di ricerca petrolifera, introducendo forme di partecipazione dello Stato che assicurino, con il controllo di questa attività, un ruolo propulsivo all'iniziativa statale.

D'altronde, in dieci anni la situazione si è ulteriormente evoluta; da un lato l'attività mineraria si è fatta più complessa dovendo affrontare temi di ricerca sempre più impegnativi, mentre dall'altro lato è diventato sempre più importante sviluppare e valorizzare il potenziale minerario ancora esistente.

In Italia una analisi della situazione energetica è stata fatta molte volte e da varie parti, da ultimo con l'ulteriore stesura del programma energetico nazionale.

Sia nel programma energetico nazionale del 1975 che in quello di questi mesi si è tenuta una sintesi globale delle questioni da affrontare indicando una serie di obiettivi quali: la sicurezza e la regolarità degli approvvigionamenti energetici, la diversificazione delle fonti energetiche; una contenuta scelta nucleare; il potenziamento dell'operatore pubblico; la ricerca mineraria in Italia e all'estero; l'approvvigionamento petrolifero. In linea di massima si sono anche definiti i metodi e gli strumenti operativi e normativi.

Per quanto riguarda gli idrocarburi, il nuovo programma energetico nazionale conferma il petrolio come fonte energetica principale; così come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva a suo tempo condotta dalla Commissione Industria della Camera, anche il programma energetico nazionale punta a sviluppare lo sfruttamento delle risorse interne, con l'incremento delle ricerche e delle prospezioni delle varie fonti.

Il dibattito parlamentare sui problemi della energia, la indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera, le indicazioni del programma energetico nazionale del 1975, l'aggiornamento dello stesso operato nel 1977, la delibera CIPE del 23 dicembre 1977, il nuovo programma energetico nazionale del 1981 hanno reso maturi i tempi per un adeguamento della normativa vigente giuridica e fiscale, per favorire nuove condizioni di ricerca.

Per inquadrare la situazione attuale della ricerca di idrocarburi in Italia è opportuno però avere ben chiari alcuni dati essenziali di riferimento.

Il fabbisogno di energia è indubbiamente destinato a crescere e gli idrocarburi copriranno la quota più importante almeno sino alla fine di questo secolo.

Le riserve mondiali accertate finora sono di circa 90 GT (miliardi di tonnellate) di petrolio, mentre le riserve possibili ancora da scoprire potrebbero assommare a circa 200 GT. Per il gas le riserve accertate sono di 70.000 GM^3 (miliardi di metri cubi).

Le riserve possibili si possono calcolare all'incirca a 150.000 GM^3 (Giga = miliardo): i consumi attuali, calcolati sulle punte massime di questi ultimi anni sono 3 GT di olio e 1.530 GM^3 di gas.

Sulla scorta di questi dati sarà quindi necessario, nell'arco di pochi decenni, disporre di tutto il petrolio e il gas esistenti, compreso quello che deve essere ancora scoperto e coltivato. Il ruolo della ricerca di idrocarburi sarà ancora più determinante che nel passato.

In Italia le aree sottoposte attualmente a ricerca ammontano a 140.000 chilometri quadrati (rappresentando il 15 per cento dei 900.000 chilometri quadrati coperti da permessi di ricerca in Europa occidentale). I pozzi esplorativi (eseguiti in Italia) da 25 anni a questa parte, sono poco più di 1.250, con oltre 2 milioni e ottocentomila metri di perforazione.

I giacimenti di idrocarburi scoperti in questo periodo sono 150, per la maggior parte di entità modesta. La stragrande maggioranza di questi giacimenti è gassosa.

Negli ultimi 30 anni, ogni anno è stato scoperto qualche nuovo giacimento che aggiungeva nuove riserve mentre parallelamente parte delle riserve già scoperte veniva prodotta e utilizzata e nonostante il livello della produzione sia costantemente aumentato si è riusciti ad accrescere il livello delle riserve residue.

L'apice del ciclo delle scoperte nell'Italia settentrionale si è venuto negli anni '51-56, nell'Italia meridionale e in Sicilia attorno agli anni '60. Mentre le prime ricerche in mare risalgono agli anni '65 - 70, i primi risultati della ricerca profonda in Pianura Padana nel 1973.

Il rapporto tra riserve residue e produzione annuale, determinato anche da fattori tecnici, oscilla intorno al 15 per cento. Complessivamente nel nostro paese sono stati scoperti circa 430 miliardi di metri cubi di gas e 80 milioni di tonnellate di petrolio. Totalmente espressi in 440 M. Tep. (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) dei quali 220 prodotti e 220 da produrre.

In ordine al fabbisogno energetico interno annuale, che è di 140 M. Tep. del consumo annuale di idrocarburi, tuttavia se si considera il contributo che hanno fornito alla ripresa industriale nel dopoguerra, al fatto che rappresentano il 53 per cento della produzione nazionale di energia e al relativo risparmio valutario che hanno consentito, la loro importanza diventa considerevole.

Per quanto riguarda il futuro del potenziale residuo italiano, premesso che nel campo della ricerca non è possibile fare previsioni, specialmente per un territorio limitato come quello nazionale, considerato che 30 anni di attività e di risultati stabiliscono degli ordini di grandezza e degli andamenti difficilmente alterabili a breve termine, si può realisticamente calcolare che con una produzione di 13-14 M. Tep. all'anno sia possibile mantenere questa situazione anche nei prossimi 5-10 anni.

Altra considerazione, se la realtà geologica italiana ha mostrato che il giacimento medio contiene 2-3 M. Tep., con pochi giacimenti superiori ai 10 M. Tep. e moltissimi inferiori al milione di Tep., è molto probabile che anche le scoperte future si mantengano su questi ordini di grandezza.

È bene rammentare che i risultati ottenuti nel passato si sono conseguiti per i continui miglioramenti tecnologici che hanno consentito di requisire nuovi « volumi » di ricerca. E sono i nuovi spazi che possono innescare nuovi cicli di ricerca e dare risultati consistenti.

Il primo ciclo « storico » Padano fu determinato dalla applicazione (prima in Europa) delle tecniche di prospezione geofisica.

Il ciclo delle scoperte in mare dispese dalla realizzazione delle tecnologie marine (primo pozzo marino in Europa, 1959).

Altrettanto il rinvenimento del giacimento di Malossa è uno dei primi risultati concreti del rinnovamento delle tecniche di prospezione. È quindi prevedibile che anche in futuro nuovi progressi tecnici permettano di esplorare e possibilmente scoprire dove prima era difficile e impossibile esplorare.

È però da tenere presente che il momento del declino è inevitabilmente e relativamente vicino e soprattutto è sicuro che quello che rimane ancora da scoprire costerà sempre di più in quanto più difficile da trovare e con sviluppo molto più lungo. Si deve anche considerare che la profondità dei pozzi esplorativi italiani è circa il doppio della media mondiale; siamo passati dai 1.000-2.000 del 1960 ai 2.000-3.000 del 1969, ai 3.000-4.000 metri degli anni '70.

In termini operativi ed economici ciò significa tempi di ricerca e sviluppo più lunghi e costi di diversi ordini di grandezza superiori. Conseguentemente sarà inevitabile in futuro insistere sempre di più per scoprire sempre di meno.

Dal punto di vista delle riserve originarie europee l'Italia ne possiede il 5,5 per cento, come la Germania, e molto di più di Francia, Spagna e Austria, certamente meno di Gran Bretagna, Olanda e Norvegia, che insieme partecipano all'unico vero bacino petrolifero europeo, il Mare del Nord.

In compenso il nostro, come altri paesi, pur non avendo, per sua natura geologica, il potenziale petrolifero di nazioni più fortunate, ha la possibilità di fornire una quota minoritaria ma non trascurabile degli idrocarburi che le necessitano e di mantenere ancora per diversi anni il livello di produzione attuale purché venga assicurato un alto livello di attività di ricerca malgrado i costi crescenti.

Le ragioni di questi successi sono dipese, a suo tempo, dalla possibilità di sviluppare tempestivamente il potenziale della Pianura Padana dove l'esclusività per l'ENI ha permesso di condurre una attività razionalmente programmata nel tempo.

Con questa proposta di legge non si intende modificare l'impostazione di base della legge 21 luglio 1967, n. 613, ma confermandone i punti essenziali si tiene conto della evoluzione tecnica ed economica che la ricerca ha subito nell'ultimo decennio.

Le caratteristiche principali della proposta presentano un risvolto prettamente tecnico, in quanto viene offerta a tutti gli operatori la possibilità di lavorare in condizioni migliori.

Vengono infatti proposte norme che consentiranno uno sviluppo dei programmi di ricerca e di coltivazione con metodi più razionalmente dimensionati dal punto di vista dello spazio, di tempo più adeguato alla realtà obiettiva della ricerca e sotto gli aspetti organizzativo e finanziario.

Si introduce la possibilità di concertare programmi comuni di lavoro tra titolari di permessi che perseguano gli stessi temi di ricerca.

Vantaggio questo che permetterà di concentrare e razionalizzare l'impegno esplorativo verso i temi di maggiore interesse.

Per equilibrare gli aspetti più facilitanti il provvedimento proposto prevede un maggiore rigore nella qualificazione degli operatori e una accentuata rigidità degli impegni assunti: questa norma consentirebbe di ridurre il numero degli operatori improvvisati e degli speculatori a favore di coloro che intendono affrontare seriamente i grossi impegni richiesti dalla situazione attuale della ricerca.

Risultano incentivanti, ai fini di una valida politica energetica, le modifiche relative alla riduzione delle *royalties* (soprattutto per quanto riguarda i giacimenti che hanno alti costi di sviluppo) e la detassazione degli utili reinvestiti nel settore energetico.

Estendendo anche alla terraferma l'obbligo di offrire all'ENI la produzione di gas scoperto ci si muove in sintonia con quanto già stabilito dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. La priorità nella destinazione degli idrocarburi italiani al mercato nazionale risponde alla necessità di un controllo da parte dello Stato sulla disponibilità delle risorse scoperte ed alle esigenze specifiche dei problemi della distribuzione del gas.

Rilevanti e per certi versi innovative appaiono le norme che sollecitano una più intensa attività dell'ENI nella ricerca degli idrocarburi in Italia con la compartecipazione di società internazionali con le quali l'ENI stessa divide il rischio della ricerca in altri paesi del mondo. Si assicura, infatti, come recentemente previsto ad esempio dalla legislazione inglese e francese, la obbligatorietà della presenza ENI, anche in partecipazione minoritaria, in tutte le concessioni di prospezioni e ricerca e sfruttamento rilasciato sul territorio nazionale ad operatori stranieri di provata capacità tecnico-economica.

In particolare ci sembrerebbe importante valutare meglio gli articoli 8 e 9 dei quali pur condividendo la *ratio* ci pare che stabiliscono procedure forse troppo rigide e burocratiche. Analoga attenzione dovremmo riservare all'articolo 23 del quale sarebbe opportuno precisare meglio il sistema per la determinazione del prezzo degli idrocarburi agganciandone la valutazione a criteri oggettivi e predeterminati.

Si prevede infine la soppressione del Comitato tecnico degli idrocarburi. Di fronte alla diversità della situazione rispetto al lontano 1957 quando per la prima volta fu istituito il Comitato tecnico degli idrocarburi alla crescita degli operatori e alla specializzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia energetica, la permanenza di detti Comitati appare superflua e per certi versi un appesantimento burocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Norme generali*).

Le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio nazionale, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale sono di preminente interesse generale e sono disciplinate dalla presente legge.

Nel quadro di un equilibrato sviluppo di tutte le fonti energetiche, lo Stato, avvalendosi dell'Ente nazionale idrocarburi, elabora ed attua una coerente politica della produzione degli idrocarburi, esercitando altresì i relativi controlli.

ART. 2.

(*Permesso di prospezione*).

Il permesso di prospezione è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla prospezione per idrocarburi liquidi e gassosi nel proprio territorio nazionale, nel mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 3.

(*Permesso di ricerca*).

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

nel proprio territorio nazionale, mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 4.

(*Permesso di ricerca - Priorità*).

In caso di concorso di più domande per la stessa area si tiene conto:

1) delle garanzie che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto;

2) della loro capacità obiettiva di assicurare la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti nella area del permesso;

3) delle conoscenze dirette di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici della area richiesta;

4) della razionalità del programma di lavoro, con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

A parità di condizioni si tiene conto dell'apporto che i richiedenti forniscono alla produzione nazionale di idrocarburi liquidi e gassosi.

In caso di ulteriore parità, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla data di effettiva pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Non sono considerate domande concorrenti, anche se presentate entro il termine predetto, quelle relative ad aree che interferiscano marginalmente con l'area oggetto della prima domanda per una estensione inferiore al 20 per cento dell'area stessa.

ART. 5.

(*Riaccesso ad aree di precedenti permessi*).

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e dell'articolo 41 della legge 21 luglio 1967, n. 613, non può ottenere, direttamente o indirettamente un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

In caso di domande presentate per un'area che già aveva formato oggetto di precedente permesso di ricerca, si tiene conto dei lavori svolti durante la vigenza del precedente permesso e dei motivi che hanno portato alla sua eventuale rinuncia.

ART. 6.

(*Programma di lavoro*).

Il richiedente il permesso di ricerca deve presentare, allegato alla domanda, il programma delle prospezioni geologiche e/o geofisiche che intende eseguire, corredato delle relative spese, nonché dei lavori di perforazione che intende eseguire fino alla scadenza del permesso, comprendenti almeno un pozzo esplorativo, con indicazione delle relative spese e dei tempi previsti.

ART. 7.

(*Rilascio del permesso di ricerca, vigenza e obblighi del titolare del permesso*).

Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Unitamente al rilascio del permesso è approvato il programma di lavoro di cui al precedente articolo 6.

Il permesso di ricerca decorre dalla data di notifica del decreto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il titolare del permesso, oltre ad adempiere agli obblighi derivantigli dalla normativa vigente e dal decreto di rilascio del permesso stesso, deve:

1) comunicare all'autorità mineraria, entro otto giorni, il completamento delle prove di produzione;

2) fornire all'autorità mineraria, entro sei mesi dal completamento delle prove di produzione, una valutazione tecnico-economica del rinvenimento di idrocarburi, nonché della commerciabilità degli stessi;

3) comunicare all'autorità mineraria, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, nonché di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi che per la loro natura e per l'entità del giacimento presentino un interesse economico;

4) porre in atto le misure che fossero richieste dall'autorità mineraria, d'intesa con gli altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui al punto precedente.

ART. 8.

(*Garanzie*).

Il rilascio del permesso di ricerca e delle proroghe di cui al successivo articolo 13 è subordinato alla prestazione di una fidejussione irrevocabile o di altri atti di garanzia accordati da istituti o aziende di credito o enti di diversa natura ritenuti idonei, per un ammontare commisurato agli impegni di spesa indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 6.

In caso di permessi accordati in contitolarità ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ciascun titolare può presentare atto di garanzia separato

per un ammontare proporzionato alla propria quota.

La misura e le modalità di corresponsione della garanzia sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

ART. 9.

(*Sanzioni*).

In caso di inadempienza agli obblighi di spesa, il titolare del permesso è dichiarato decaduto dal permesso di ricerca ed è assoggettato al pagamento di una somma pari al 100 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di prospezione; pari al 10 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di perforazione.

È parimenti assoggettato al pagamento delle somme indicate nel primo comma il titolare del permesso che rinunci senza comprovati motivi tecnici.

Alla riscossione delle somme si provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 10.

(*Programma unitario di lavoro*).

Qualora l'affinità geologica degli obiettivi minerari la renda razionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi, alle condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 40.

L'autorizzazione annulla gli impegni di lavoro e di spesa relativi ai singoli permessi e, se necessario, comporta l'adeguamento delle garanzie presentate ai sensi dell'articolo 8.

La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi ai quali il programma stesso si riferisce, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9.

ART. 11.

(*Riconoscimento della sfruttabilità del giacimento*).

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, esaminate le valutazioni fornite dal permissionario ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, n. 2), ove riconosca che il giacimento è tecnicamente ed economicamente sfruttabile, lo comunica al permissionario stesso ed all'Ente nazionale idrocarburi ai fini della decorrenza del termine per il rilascio della concessione, di cui al successivo articolo 15, quarto comma.

ART. 12.

(*Forma e dimensione - Limite cumulativo*).

Il permesso di ricerca deve essere accordato per un'area che consenta il razionale sviluppo del programma di lavoro e che non sia superiore a 250.000 ettari. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo i casi in cui sia limitata in parte per effetto di norme di legge relative ai confini dello Stato o delle regioni a statuto speciale, dal limite dell'area di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, Tabella Allegato A, dal limite esterno della piattaforma continentale aperta alla ricerca, dal limite di permessi e concessioni vigenti, dalla linea di costa.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

Previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo 3, ai titolari di permessi di area inferiore a 250.000 ettari può essere accordato un ampliamento dell'area fino a tale limite. In tale caso il programma e l'impegno di spesa devono essere adeguati all'ampliamento richiesto.

ART. 13.

(Durata e proroghe).

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Al titolare del permesso può essere accordata una ulteriore proroga, qualora alla scadenza della seconda proroga siano ancora in corso, per giustificati motivi, lavori di perforazione o prove di produzione. La proroga è concessa per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il permissionario deve presentare per ciascuna proroga il programma dei lavori che è tenuto ad eseguire nel relativo periodo di vigenza indicando l'impegno di spesa previsto.

Per la seconda proroga il programma deve contenere anche l'impegno ad effettuare almeno un ulteriore pozzo esplorativo.

Il programma deve essere approvato con il decreto che conferisce la proroga.

La domanda di proroga deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

La proroga è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

ART. 14.

(Riduzioni e rinunzie parziali).

Alla prima scadenza del permesso di ricerca la sua superficie, se superiore a 50.000 ettari, è ridotta come segue:

a) del 40 per cento per l'estensione compresa tra 50.001 e 100.000 ettari;

b) del 50 per cento per l'estensione compresa tra 100.001 e 150.000 ettari;

c) del 60 per cento per l'estensione compresa tra 150.001 e 200.000 ettari;

d) del 70 per cento per l'estensione compresa tra 200.001 e 250.000 ettari.

La riduzione è fatta su un'area continua e adiacente al perimetro del permesso, indicata dal titolare, computando le aree che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

Il titolare del permesso può rinunziare in qualsiasi momento a parte dell'area di ricerca.

Ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici compatte non inferiori a 15 mila ettari, adiacenti al perimetro del permesso.

Sia in caso di riduzione sia in caso di rinunzia l'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla comunicazione di riduzione o di rinunzia, si pronuncia in merito alle condizioni previste nei precedenti commi.

ART. 15.

(*Concessione di coltivazione - Domanda e programma*).

Al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è rilasciata concessione di coltivazione, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

Su richiesta dei titolari dei permessi può essere rilasciata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò

corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca prevista nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal ricevimento, da parte del permissionario e dell'Ente nazionale idrocarburi, della comunicazione di cui all'articolo 11.

In caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, può essere presentata domanda di concessione anche da parte di soggetti diversi dal ricercatore.

Il programma indica le modalità, i temi previsti, i criteri di sviluppo del giacimento, gli studi e i lavori necessari per dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e approvato il programma di sviluppo del giacimento, sono indicati i tempi di ultimazione previsti ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche e proroghe al programma di sviluppo, per esigenze tecniche.

Le disposizioni dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613 in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili e fatto comunque salvo quanto stabilito nell'articolo 16.

A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione

della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva di spettanza degli altri contitolari, per i crediti comunque derivanti dal rapporto di contitolarità.

ART. 16.

(Concessione di coltivazione. Durata e proroghe, modalità di coltivazione).

La durata della concessione è di trenta anni. Alla scadenza, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, questa può essere prorogata più volte per periodi non superiori a 10 anni per volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Al fine di contemperare le esigenze della produzione con quelle della conservazione delle risorse nazionali e dei programmi di importazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre anche su richiesta del concessionario e sentito l'ENI, modifiche ai programmi di coltivazione.

ART. 17.

(Riserva all'ENI).

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, l'Ente nazionale idrocarburi deve essere presente in ogni concessione di coltivazione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con una quota non inferiore al 25 per cento del totale.

Le domande di concessione devono essere sottoscritte anche dall'Ente nazionale idrocarburi.

Ai fini del primo comma, ove nel permesso di ricerca relativo alla concessione richiesta l'Ente nazionale idrocarburi non fosse presente o lo fosse in misura inferiore al 25 per cento, all'atto del rilascio della concessione viene ad esso riservata la quota necessaria per raggiungere detta percentuale. Le quote degli altri titolari sono conseguentemente ridotte in ragione della loro misura.

Nel caso disciplinato dal terzo comma, l'Ente nazionale idrocarburi partecipa alle spese di sviluppo del giacimento, oltre che proporzionalmente alla propria quota totale di concessione, anche con un importo da calcolarsi in funzione della quota riservata ai sensi del medesimo terzo comma, secondo criteri e modalità da stabilirsi nell'accordo-tipo di cui al comma seguente.

I rapporto intercorrenti tra i contitolari della concessione ai sensi del terzo comma sono regolati da un'accordo operativo da stipularsi tra le parti conformemente ai princìpi contenuti in un accordo-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accordo operativo dovrà essere stipulato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di concessione dal quarto comma dell'articolo 15.

ART. 18.

(Prelazione all'ENI).

All'Ente nazionale idrocarburi è attribuito il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in ogni caso di cessione di concessioni di coltivazione, o di quote di esse.

Il diritto deve essere esercitato entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'ENI di copia della prescritta richiesta di autorizzazione. A tale scopo, l'ENI ha la facoltà di richiedere al concessionario ce-

dente copia della relativa documentazione, che deve essere da questi prodotta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 19.

(*Ampliamento o riduzione dell'area della concessione*).

Nel corso della vigenza della concessione, il titolare può chiedere l'ampliamento della relativa area, ovvero rinunciare a parte di essa. La richiesta deve essere motivata.

L'ampliamento può essere accordato, oltre che su aree libere o interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato al richiedente, anche su aree interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato a terzi, con il consenso degli stessi.

L'area ampliata ridotta ai sensi del primo comma deve avere i requisiti di cui agli articoli 28 e 63 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 20.

(*Differimento del programma di sviluppo*).

Se lo sviluppo e la coltivazione del giacimento scoperto richiedono per obiettive difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale o la attuazione di particolari prove prolungate o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può approvare il programma degli studi e delle sperimentazioni necessarie.

Il programma, da realizzare in un periodo di tempo determinato e rinnovabile, deve essere presentato insieme alla istanza di concessione.

Il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione del giacimento deve essere presentato, a pena di decadenza, al termine del periodo suddetto, ed è approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con separato provvedimento.

ART. 21.

(*Consorzi volontari e programmi comuni*).

Nel caso in cui un giacimento interessi concessioni finitime, può essere costituito un consorzio volontario per la realizzazione di un programma comune di sviluppo e di coltivazione. In questo caso le concessioni restano distinte ed i concessionari sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del rappresentante del consorzio e la ripartizione delle quote di produzione del giacimento.

In presenza di condizioni che possano compromettere il razionale sfruttamento di un giacimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita i concessionari a presentare entro un termine perentorio un programma comune di coltivazione.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, con proprio decreto, uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni, precisandone i poteri. Il ministro stesso può altresì indicare quale dei concessionari debba eseguire i lavori per la coltivazione degli idrocarburi rinvenuti, disposti dai commissari.

ART. 22.

(*Pozzi direzionati*).

In caso di comprovati motivi tecnici ed economici l'impianto di perforazione potrà essere ubicato al di fuori dell'area del permesso o della concessione purché il pozzo, opportunamente orientato, raggiunga obiettivi sottostanti l'area stessa.

La competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso dell'area in cui l'impianto viene ubicato, imporrà particolari cautele, modalità e condizioni.

Contro le determinazioni della sezione è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 23.

(*Pozzi in zona di demanio marittimo*).

Ove un pozzo o altro impianto debba essere ubicato su zona del demanio marittimo o nell'ambito del mare territoriale, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere apposita concessione all'Amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora un pozzo o altro impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

ART. 24.

(*Reimmissione nel sottosuolo di fluidi associati ad idrocarburi*).

La reimmissione in strati non superficiali del sottosuolo nazionale e del sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale di fluidi eventualmente associati ad idrocarburi e venuti in superficie nel corso della coltivazione, è soggetta ad autorizzazione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'autorizzazione di cui al primo comma è necessaria anche nelle zone delimitate nella tabella *A* ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ART. 25.

(*Modifiche ai programmi e adeguamento degli impegni di spesa e delle garanzie*).

Per comprovati motivi tecnici o di forza maggiore, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche al programma di lavoro

relativo alla ricerca e al programma di sviluppo, ove queste risultino razionali ed opportune anche sulla base dei risultati minerari emersi fino al momento in cui sono state proposte.

Ove vengano autorizzate modifiche al programma di lavoro relativo alla ricerca ai sensi del primo comma, devono essere adeguati i relativi impegni di spesa e garanzie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40.

Il regolamento di cui all'articolo 40, disciplinerà altresì:

a) le modalità di rivalutazione degli impegni di spesa e delle garanzie a seguito delle variazioni del costo della vita;

b) le modalità di adeguamento delle garanzie a seguito del progressivo assolvimento degli impegni di spesa;

c) le modalità di verifica dell'assolvimento degli impegni di lavoro e di spesa.

ART. 26.

(*Destinazione degli idrocarburi*).

Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del ministro del commercio con l'estero, da accordarsi previo parere favorevole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale o della piattaforma continentale non possono essere venduti dal concessionario se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di disaccordo sulle condizioni di vendita, queste sono stabilite da tre arbitri dei quali uno nominato dall'ENI, uno dal concessionario ed uno designato

d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo sulla designazione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non rientrano nell'obbligo di offerta in via prioritaria all'ENI, di cui al secondo comma, gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale utilizzati dal concessionario per gli impieghi di cui al terzo comma del successivo articolo 29, nonché come combustibile o materia prima nei propri stabilimenti industriali, se alimentati mediante proprie strutture di trasporto.

ART. 27.

(Canoni di superficie).

Il titolare del permesso non esclusivo di prospezione deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente allo Stato per ogni anno di durata del permesso un canone di lire 100 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area di permesso. Il canone annuo è aumentato a lire duecento per il primo periodo di proroga, a lire trecento per il secondo periodo.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire mille per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

I canoni di cui ai commi precedenti sono rivalutati, a seguito di variazioni del potere di acquisto della moneta, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone anche per l'anno nel corso del quale viene emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinunzia totale o parziale.

ART. 28.

(*Canone per concessioni demaniali marittime*).

Per le concessioni demaniali marittime assentite per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, la misura del relativo canone è fissata dal regolamento di cui all'articolo 40 in relalazione alla superficie degli impianti da calcolarsi, con esclusione delle aree circostanti, in base alle norme del regolamento stesso.

ART. 29.

(*Aliquote di produzione dovute allo Stato*).

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrisondere allo Stato una aliquota pari al sei per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, da consegnare in località di terraferma da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono comunque rimborsate al concessionario, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40, le spese di trattamento necessarie per conferire al prodotto della coltivazione caratteristiche mercantili e le spese di trasporto da bocca di pozzo al luogo di abituale avvio al consumo o al luogo di consegna stabilito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

L'aliquota è corrisposta con le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 40.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi corrisposti allo Stato ai sensi del primo comma è affidata all'ENI ed è regolata da apposita convenzione, da stipularsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore

della presente legge tra l'ENI e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro ed il Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con preavviso di sei mesi che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare-tipo previsto dall'articolo 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 30.

(*Detassazione degli utili reinvestiti*).

Per dieci periodi di imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle società titolari sul territorio nazionale e sulla piattaforma continentale di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi di accantonare in uno speciale fondo di riserva un importo non superiore al venticinque per cento del valore delle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, realizzate nelle aree predette nel relativo periodo di imposta, a condizione che dette produzioni siano utilizzate per il mercato italiano o passate a stoccaggio per successivo utilizzo in Italia.

Le produzioni sono valutate al luogo di produzione, al netto dei consumi interni.

Gli importi accantonati sul fondo di riserva di cui al primo comma devono essere destinati al reperimento e sfruttamento di fonti energetiche in Italia e non possono comunque essere distribuiti agli azionisti prima di dieci anni dal termine del periodo di imposta in cui sono stati accantonati. Essi non possono eccedere l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e dei costi di investimento soste-

nuti nello stesso periodo dai soggetti interessati per attività di ricerca, sviluppo, coltivazione e stoccaggio nel settore energetico, incluso quanto necessario per rendere il prodotto commerciabile.

Gli importi accantonati sul fondo speciale di riserva potranno essere dedotti, nel relativo periodo di imposta, dal reddito imponibile al fine dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, IRPEG.

Tale deduzione non potrà in nessun caso essere superiore al 60 per cento del reddito imponibile.

ART. 31.

(*Opere relative a ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi; criteri relativi all'autorizzazione dell'insediamento*).

Le opere relative alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi sono soggette ad autorizzazione ai sensi dei successivi articoli.

L'autorizzazione deve essere rilasciata tenendo conto dell'insieme degli interessi nazionali, regionali e locali ad essa collegati ed il suo diniego deve essere motivato.

La destinazione a zona agricola nei piani urbanistici ed edilizi comunali o l'assenza di destinazione funzionale delle aree interessate non può comunque comportare il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sostituisce la concessione comunale nei casi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

All'articolo 88, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse le parole: « le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente articolo 81, secondo comma e seguenti ».

ART. 32.

(*Autorizzazioni comunali per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*).

Per le opere relative alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le condotte a servizio dei pozzi e le altre pertinenze, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, sulla base del titolo rilasciato dall'autorità mineraria.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda nel termine di 60 giorni. Trascorso tale termine il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

ART. 33.

(*Trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi*).

Per le opere relative al trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo di condotte, l'autorizzazione compete al comune. Quando il tracciato interessa più comuni, anche se situati in regioni diverse, i richiedenti possono domandarne alle regioni interessate l'approvazione. In tal caso qualora i comuni interessati non concedano l'autorizzazione, i richiedenti possono presentare l'istanza di autorizzazione alla regione o alle regioni interessate che si sostituiscono ai comuni nel rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora la regione non si pronunci nel termine di 90 giorni.

Per le opere da realizzarsi in connessione ad altre opere già autorizzate ai sensi dei precedenti commi, ivi comprese quelle necessarie alla protezione degli impianti, nonché alla difesa e sistemazione del suolo, l'autorizzazione compete al comune e si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorsi i termini di cui al secondo comma, il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio ai sindaci dei comuni interessati.

ART. 34.

(*Diniego di autorizzazione e riesame*).

In ogni caso di diniego dell'autorizzazione di cui agli articoli 32 e 33, il Ministro dei lavori pubblici, su istanza dell'interessato e sentito il Ministro dell'industria ed il comune o la regione interessati, ove riscontri l'interesse generale e prevalente all'esecuzione dell'opera, può autorizzarne l'insediamento in luogo del comune o della regione.

ART. 35.

(*Distribuzione cittadina di gas combustibile*).

Per le opere relative alla distribuzione cittadina di gas combustibile l'autorizzazione non è necessaria se il progetto delle opere è stato approvato dal comune in sede di istituzione del pubblico servizio.

ART. 36.

(*Bollettino ufficiale degli idrocarburi*).

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicato il Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Nel bollettino sono pubblicate mensilmente:

a) le domande dei permessi di prospezione, dei permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) i decreti accordanti i permessi e le concessioni;

c) una sintesi dei programmi di lavoro e di spesa allegati ai permessi ed alle concessioni;

d) i decreti di autorizzazione di modifiche ai programmi già approvati;

e) le domande e i decreti di proroga, nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Nel Bollettino ufficiale è pubblicato semestralmente l'elenco anagrafico degli operatori del settore contenente le indicazioni ad essi relative da specificarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta e alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente, dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per gli idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

ART. 37.

(*Relazione al Parlamento*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione contenente i principali dati e notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, nonché dati previsionali e linee programmatiche relativi allo svolgimento delle medesime attività per l'anno in corso.

Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale della collaborazione dell'ENI.

ART. 38.

(*Norma transitoria*).

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in atto all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalla stessa, con le modalità e le eccezioni indicate nei commi seguenti.

Gli articoli 9 e 10 non si applicano ai permessi di ricerca accordati oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I titolari dei permessi di ricerca accordati entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro sei mesi alle disposizioni della stessa, a pena di decadenza.

La misura dei canoni di superficie di cui all'articolo 27 si applica a decorrere dalla prima scadenza annuale dei titoli successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 29 si applicano a decorrere dal primo anno solare successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(*Criteri per la delega al Governo per emanare il testo unico*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge ordinaria, facendo salva la normativa vigente nelle regioni a statuto speciale, per:

1) l'individuazione delle norme vigenti in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sia nel sottosuolo nazionale sia nel sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale aventi natura sostanzialmente regolamentare. Tali norme dovranno esse-

re inserite, eventualmente modificate ed integrate, nel regolamento di cui al successivo articolo 40, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2) il riordinamento delle norme vigenti nella materia di cui al precedente punto 1) aventi natura sostanzialmente legislativa in un testo unico, da formarsi apportando le modifiche necessarie al loro adeguamento ed alla loro armonizzazione e funzionalità, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionale assegnazione delle attribuzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di rilascio di tutti i provvedimenti relativi, con l'obbligo di interessare nella istruttoria le altre amministrazioni di volta in volta competenti, in modo da eliminare le duplicazioni di competenze e di interventi e da assicurare lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo per i relativi interventi;

b) uniformità, ove possibile, della normativa prevista per le attività svolte in mare ed in terra;

c) riordinamento interno dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da attuare mediante trasferimento di funzioni e di uffici da una direzione generale ad altra in modo da assicurare il migliore coordinamento in materia energetica.

Il testo unico è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, e le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

ART. 40.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana il relativo regolamento di esecuzione.

Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione decadono i disciplinari-tipo fino a quel momento vigenti.

ART. 41.

(*Attrezzature tecniche e scientifiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*).

È autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981 e per gli esercizi finanziari successivi, per l'acquisto, il noleggio, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature scientifiche e di strumenti di calcolo da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, nonché per l'acquisto di pubblicazioni tecniche e per la partecipazione e promozione di convegni tecnico-scientifici da parte dello stesso Ufficio.

All'onere relativo si provvede con parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 42.

(*Tasse sulle concessioni governative*).

I numeri 99, sottonumeri 2), 3) e 4) e 102), sottonumeri 1) e 2) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:

N. ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
99	2) permessi per la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
	a) permesso di prospezione	50.000	ordinario
	b) permesso di ricerca	200.000	ordinario
	ampiamento del permesso di ricerca	200.000	ordinario
	proroga del permesso di ricerca . .	100.000	ordinario
	c) concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	ampiamento della concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	proroga della concessione di coltivazione	200.000	ordinario
	3) Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al trasferimento di quote di uno o più titolari del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:		
	per ogni trasferimento	650.000	ordinario
102	Concessioni per la coltivazione delle miniere di sostanze differenti da quelle di cui al precedente n. 99 sottonumero 2), lettera *c*) (articolo 18 del regio decreto 22 luglio 1929, n. 1443)	500.000	ordinario

ART. 43.

(Delimitazione dei compartimenti marittimi).

La parti della tabella *B* allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613, relative alle delimitazioni dei compartimenti marittimi: Pescara-Ancona; Cagliari-Olbia; Catania-Siracusa e Porto Empedocle-Trapani, sono modificate nel modo che segue:

Pescara-San Benedetto del Tronto-Foce del Tronto (esclusa per Pescara):

latitudine: 42°53'46" N - longitudine: 13°15'20" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 42°55'30" N - longitudine: 14°03'50" E.

San Benedetto del Tronto-Ancona-Foce del Chienti (esclusa per San Benedetto del Tronto):

latitudine: 43°17'35" N - longitudine: 13°44'48" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 43°19'28" N - longitudine: 13°52'32" E (carta 1. 1. 35).

Olbia-Porto Torres-Capo Testa (incluso per Olbia):

latitudine: 41°13'54" N - longitudine: 09°08'31" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 41°17'12" N - longitudine: 09°01'54" E.

Porto Torres-Cagliari-Punta Tangone:

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°24'03" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°16'10" E (carta 1. 1. 42).

Catania-Augusta-Foce Fiume Simeto:

latitudine: 37°24'20" N - longitudine: 15°05'30" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°24'20" N - longitudine: 15°12'50" E.

Augusta-Siracusa-Faro della Penisola di Magnisi:

latitudine: 37°09'30" N - longitudine: 15°14'10" E, coordinata a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°09'30" N - longitudine: 15°21'45" E (carta 0. 1. 918).

Porto Empedocle-Mazara del Vallo-Foce del Fiume Belice:

latitudine: 37°34'50" N - longitudine: 12°52'00" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°28'55" N - longitudine: 12°50'35" E.

Mazara del Vallo-Trapani-Punta Torrazza:

latitudine: 37°40'30" N - longitudine: 12°30'00" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°35'56" N - longitudine: 12°25'06" E (carta 1. 1. 18).

ART. 44.

(*Abrogazione di norme vigenti*).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, a sua volta modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificato dall'articolo 58 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'articolo 60 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 61 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 64 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 65 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 25, primo comma, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 72 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 67 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articoli 4, 5, 8, 11, 12, 23, 28, 41, 42 e 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articoli 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 55, 56 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, FERRARI MARTE, FURNARI

Presentata il 1° aprile 1982

Norme per il riordinamento dei trattamenti pensionistici degli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge per il riordino dei trattamenti pensionistici degli esercenti attività commerciali e turistiche, iscritti negli elenchi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, vuole essere un contributo concreto alla soluzione del problema previdenziale della categoria.

Gli operatori non vogliono essere assenti da un dibattito che attualmente coinvolge in modo diretto le forze politiche e sociali; tra l'altro le misure legislative adottate negli ultimi tempi, hanno suscitato nella categoria una nuova consapevolezza previdenziale e la volontà di costruirsi, con le proprie risorse, una pensione dignitosa.

La sollecitazione diventa più urgente nel momento in cui le ipotesi di riforma del comparto mercantile prevedono sfoltimenti degli esercizi commerciali. La mancata garanzia della terza età, diventa uno ostacolo non secondario a quel processo di rinnovamento del settore che si va sollecitando.

Doveroso ed urgente diventa l'impegno teso a produrre le condizioni per una svolta sostanziale sia nei criteri di prelievo contributivo, sia nei meccanismi di liquidazione delle pensioni.

Non si può non menzionare la realtà che gli operatori commerciali e turistici hanno vissuto in questi ultimi anni. A fronte di un aumento del prelievo, proprio per la mancata attuazione di una linea riformatrice del sistema previdenziale, essi hanno ricevuto una pensione inferiore al minimo del trattamento degli ex lavoratori dipendenti. Al contempo non si sono create le condizioni per ridurre il *deficit* della gestione speciale commercianti.

La realtà di questi ultimi tre anni sta ad indicare che l'aumento dei contributi

non è servito a modificare la tendenza del bilancio della gestione.

Diventa allora indispensabile andare alla modificazione dei criteri informatori dell'attuale legislazione, se si vogliono superare le cause che stanno alla base delle attuali tensioni e, contemporaneamente, se si vogliono produrre le condizioni per un riequilibrio finanziario della gestione speciale.

Tali obiettivi si possono conseguire soltanto attraverso la corresponsabilità della categoria e la sua adesione ad una linea di rinnovamento.

Non è facile trovare consensi proponendo l'aumento dei contributi; la strada è percorribile nella misura in cui siano offerte garanzie reali tese a superare il trattamento minimo, a cui l'attuale normativa condanna l'operatore commerciale e turistico.

Il raggiungimento di una diversa concezione del sistema previdenziale diventa indispensabile nel momento in cui la categoria è chiamata a mobilitare le proprie risorse negli investimenti all'interno della impresa, al fine di aumentare la produttività.

Sarebbe sbagliato quindi considerare l'esistenza di un diaframma tra vita dell'impresa, il suo sviluppo e la vicenda previdenziale dell'operatore mercantile.

La presente proposta di legge si sostanzia in cinque punti fondamentali:

1) versamento dei contributi rapportati al reddito prodotto nell'impresa da parte di chi contribuisce a formarlo;

2) un sistema di classi di contribuzione obbligatoria (dieci classi) collegate a dieci scaglioni di reddito, sì da garantire una pensione collegata ai corrispondenti scaglioni di reddito convenzionale. Facoltativamente, l'operatore potrà operare un versamento integrativo, scegliendo una fascia di contribuzione superiore al reddito dichiarato;

3) tutela del collaboratore: attraverso lo scorporo del reddito di impresa, suddiviso in rapporto al lavoro prodotto, ai capitali investiti, fatto salvo una diversa partecipazione risultante da atto scritto regolarmente registrato. Al collaboratore va riconosciuto il diritto – facoltativo – di contribuire nella medesima classe di appartenenza del titolare dell'impresa;

4) corresponsione di una pensione rapportata sia agli anni di contribuzione, sia al valore dei versamenti effettuati, creando le condizioni per liquidare le pensioni attraverso il sistema retributivo, tenendo conto della « retribuzione » media della classe obbligatoria di appartenenza a cui sono stati rapportati i relativi prelievi;

5) riconoscimento delle spese previdenziali (ed assistenziali), come costi di gestione dell'impresa.

Sono stati individuati meccanismi per garantire non solo prestazioni decorose e prelievi rapportati ai redditi prodotti, ma al contempo si sono ipotizzate le condizioni per pervenire, in un ragionevole lasso di tempo, al pareggio della gestione speciale.

Non si tratta quindi di una proposta di latitanza della categoria di fronte ad una realtà del paese che non consente ulteriori assorbimenti di risorse nazionali da parte del sistema previdenziale. Si vuole contribuire ad una qualificazione degli interventi, ben comprendendo che ciò sarà possibile solo attraverso una politica di profondo rinnovamento del sistema previdenziale italiano.

La proposta di legge mira a creare, in definitiva, le condizioni per la conquista di una pensione dignitosa, costruita con il diretto concorso della categoria, innestando anche meccanismi di solidarietà interna.

Il progetto di legge è formato da 15 articoli.

Nell'articolo 1 sono state ipotizzate 10 classi di contribuzione obbligatoria, corrispondenti a 10 scaglioni di reddito prodotto nell'impresa.

Nella prima classe sono collocati tutti gli operatori con reddito fino a 5 mi-

lioni, dai quali è dovuto un contributo fisso annuo di lire 550.000, per ogni iscritto.

Dalla seconda alla nona classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 5.000.001 a lire 25.000.000, dai quali è dovuto un contributo obbligatorio fisso commisurato al 12 per cento del reddito medio annuale corrispondente alla classe di appartenenza.

Nella decima classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 25.000.001 in poi, dai quali è dovuto un contributo fisso annuale di lire 3.000.000.

Con tali principi si vuole sortire l'obiettivo di creare una contribuzione differenziata e proporzionata all'ammontare del reddito prodotto.

Analogo principio è stato adottato per il pagamento del contributo di risanamento della gestione speciale dei commercianti, fissato invece dall'attuale legge in lire 62.000 *pro capite* all'anno (uguale per tutti).

Per i collaboratori compresi nella fascia di età dai 15 ai 18 anni si ipotizza la totale fiscalizzazione degli oneri contributivi, in analogia a quanto avviene per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane.

Il coniuge collaboratore, nonché i collaboratori di età superiore ai 18 anni, sono collocati nella prima classe di reddito, salvo una diversa partecipazione al reddito aziendale, risultato da atto scritto, regolarmente registrato.

Ciò consentirà di favorire l'ingresso di forze nuove e fresche nell'attività commerciale con allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 8 si propone che a decorrere dal 1° gennaio 1982 le pensioni degli operatori commerciali e turistici siano liquidate secondo la formula del calcolo retributivo, con riferimento al reddito medio annuale delle rispettive classi di reddito.

Con tale impostazione potrà finalmente consentirsi all'operatore commerciale di uscire dalla fascia dei trattamenti minimi di pensione.

Con l'articolo 9 si riconosce agli operatori commerciali di poter effettuare versamenti integrativi, a base volontaria, in aggiunta a quelli obbligatori. L'importo versato potrà essere utilizzato esclusivamente per determinare un aumento della pensione spettante, calcolato secondo le norme previste per la concessione dei supplementi. Si è voluto così riconoscere agli operatori commerciali il diritto a costruirsi una pensione più dignitosa con versamenti facoltativi.

Con l'articolo 10 si propone che a decorrere dal 1° gennaio 1982 sia ristabilita la parificazione dei trattamenti pensionistici, nel senso che gli importi mensili dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate ai commercianti siano parificate ai trattamenti minimi di pensione liquidate ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 11 propone che il Governo detti norme intese alla parificazione con i lavoratori dipendenti, dell'età pensionabile degli operatori commerciali.

Con l'articolo 12 si sostiene che le spese previdenziali siano considerate costi di gestione dell'impresa.

Questi in sintesi i princìpi ispiratori della proposta.

La categoria è disposta a pagare di più, ma occorre che tale sforzo economico sia finalizzato ad una radicale trasformazione dell'attuale sistema sia di prelievo contributivo che di liquidazione delle pensioni, producendo così le condizioni per realizzare quei principi di equità che la categoria sollecita per fuoriuscire dalla fascia dei trattamenti minimi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1987 l'importo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli esercenti attività commerciali e turistiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è versato secondo le modalità appresso indicate.

Sono previste 10 classi di contribuzione obbligatoria corrispondenti a 10 scaglioni di reddito prodotto nell'impresa commerciale e turistica:

a) nella prima classe sono collocati gli operatori con reddito fino a lire 5.000.000;

b) nella seconda classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 5.000.001 a 8.000.000;

c) nella terza classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 8.000.001 a 10.000.000;

d) nella quarta classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 10.000.001 a 12.000.000;

e) nella quinta classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 12.000.001 a 14.000.000;

f) nella sesta classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 14.000.001 a 16.000.000;

g) nella settima classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 16.000.001 a 18.000.000;

h) nella ottava classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 18.000.001 a 20.000.000;

i) nella nona classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 20.000.001 a 25.000.000;

l) nella decima classe sono collocati gli operatori con reddito da lire 25.000.001 in poi.

ART. 2.

(Contributo obbligatorio per invalidità, vecchiaia e superstiti).

Dagli operatori commerciali e turistici iscritti negli elenchi per invalidità, vecchiaia e superstiti della prima categoria, con reddito fino a lire 5.000.000, è dovuto un contributo fisso di lire 550.000 l'anno *pro capite.*

Dagli operatori collocati dalla seconda alla nona classe, è dovuto un contributo fisso commisurato al 12 per cento del reddito medio annuale fissato secondo la tabella che segue:

1) per la classe seconda il reddito medio è di lire 6.500.000 ed il contributo annuale è di lire 780.000;

2) per la classe terza il reddito medio è di lire 9.000.000 ed il contributo annuale è di lire 1.080.000;

3) per la classe quarta il reddito medio è di lire 11.000.000 ed il contributo annuale è di lire 1.320.000;

4) per la classe quinta il reddito medio è di lire 13.000.000 ed il contributo annuale è di lire 1.560.000;

5) per la classe sesta il reddito medio è di lire 15.000.000 ed il contributo annuale è di lire 1.800.000;

6) per la classe settima il reddito medio è di lire 17.000.000 ed il contributo annuale è di lire 2.040.000;

7) per la classe ottava il reddito medio è di lire 19.000.000 ed il contributo annuale è di lire 2.280.000;

8) per la classe nona il reddito medio è di lire 22.500.000 ed il contributo annuale è di lire 2.700.000;

dagli operatori collocati alla decima classe è dovuto un contributo fisso annuale di lire 3.000.000.

Gli importi dei contributi obbligatori non sono assoggettati alle variazioni annuali previste dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 3.

(*Contributo di risanamento gestione*).

Dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1987 il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dovuto dagli esercenti attività commerciali e turistiche, è stabilito in misura fissa annuale di lire 62.000; il relativo gettito resta acquisito alla gestione speciale commercianti per il risanamento del *deficit* patrimoniale.

Il contributo di risanamento della gestione è dovuto *pro capite*, da tutti gli iscritti alla gestione speciale di previdenza della categoria.

Per i titolari e collaboratori collocati nella seconda classe, è dovuto un contributo aggiuntivo di risanamento di lire 12.400 all'anno *pro capite*.

Per i titolari e collaboratori collocati nella terza e quarta classe, è dovuto un contributo aggiuntivo di risanamento di lire 24.800 all'anno *pro capite*.

Per i titolari e collaboratori collocati nella quinta e sesta classe, è dovuto un contributo aggiuntivo di risanamento di lire 37.200 all'anno *pro capite*.

Per i titolari e collaboratori collocati nella settima, ottava e nona classe, è dovuto un contributo aggiuntivo di lire 49.600 all'anno *pro capite*.

Per i titolari e collaboratori collocati nella decima classe, è dovuto un contributo aggiuntivo di risanamento di lire 62.000 all'anno *pro capite*.

Gli importi del contributo di risanamento e del contributo aggiuntivo di risanamento non sono assoggettati alle variazioni annuali previste dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 4.

Da tutti i titolari e collaboratori iscritti nella gestione speciale di previdenza della categoria, è dovuto il contributo ENAOLI di lire 544,80 all'anno *pro capite* e il contributo di natalità di lire 500 all'anno *pro capite*.

ART. 5.

Sono abrogati l'articolo 14-*sexies*, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, per quanto si riferisce agli operatori commerciali e turistici.

ART. 6.

(*Ricongiunzione dei periodi assicurativi*).

Al lavoratore dipendente è riconosciuta la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di ricongiungere in qualsiasi momento, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i periodi di iscrizione obbligatoria alla gestione speciale di previdenza dei lavoratori autonomi.

Gli operatori commerciali e turistici che possono far valere periodi di iscrizione nella gestione speciale di previdenza della categoria, possono chiedere, in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di ricongiungere nella gestione speciale di previdenza della categoria, i periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Per la determinazione del costo della ricongiunzione si applicano le norme previste negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

ART. 7.

(*Regime di collaboratori*).

Per i collaboratori compresi nella fascia di età dai 15 ai 18 anni, è prevista la totale fiscalizzazione degli oneri contributivi.

Gli oneri finanziari per la copertura assicurativa, quantificati annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, saranno iscritti nel bilancio generale dello Stato italiano.

Il coniuge collaboratore, nonché i collaboratori di età superiore a 18 anni, sono

collocati nella prima classe di reddito salvo una diversa partecipazione al reddito aziendale risultante da atto scritto, regolarmente registrato alla Camera di commercio.

ART. 8.

(*Prestazioni*).

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le pensioni degli operatori commerciali e turistici saranno liquidate secondo la tecnica del calcolo retributivo, con riferimento al reddito medio annuale fissato nell'articolo 2 della presente legge.

La retribuzione annua pensionabile è rilevata nei tre più favorevoli gruppi di reddito medio annuale, compresi nei dieci anni precedenti la domanda di pensione.

I contributi versati a tutto il 31 dicembre 1981, nella gestione speciale di previdenza della categoria, saranno valutati ai soli fini dell'anzianità assicurativa.

Per le modalità di liquidazione e le percentuali di calcolo della pensione, nonché per il tetto pensionabile si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti.

Agli operatori commerciali e turistici collocati nella prima classe, la pensione spetta nella misura corrispondente al trattamento minimo.

Per gli operatori iscritti nella ottava, nona e decima classe, il limite massimo di reddito medio annuale pensionabile ai fini della determinazione dell'importo della pensione è fissato in lire 18.500.000.

ART. 9.

(*Integrazione facoltativa*).

Gli iscritti alla gestione speciale di previdenza della categoria, possono chiedere all'INPS di operare un versamento integrativo in aggiunta al contributo obbligatorio.

Possono essere scelte tre fasce di contribuzione integrativa:

1) integrazione corrispondente ad un terzo del contributo annuale di adeguamento delle pensioni relativo alla classe di reddito di appartenenza;

2) integrazione corrispondente a due terzi;

3) integrazione corrispondente a tre terzi;

È riconosciuta al coniuge collaboratore e ai collaboratori di età superiore a 18 anni la facoltà di operare un versamento integrativo del contributo obbligatorio di una classe di reddito superiore alla prima; non è consentito di operare versamenti integrativi in misura superiore al contributo obbligatorio della classe di appartenenza del titolare.

La scelta di operare versamenti integrativi ha una durata minima di dieci anni.

I versamenti integrativi effettuati per un numero di anni inferiore a 10, saranno restituiti agli interessati o agli eredi, maggiorati dell'interesse legale del 5 per cento.

Con il superamento del decimo anno, l'importo complessivo, che non è rimborsabile, versato a titolo di integrazione facoltativa, sarà utilizzato esclusivamente per determinare un aumento della pensione calcolato in base alla normativa vigente per la concessione dei supplementi di pensione contenuta nell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Non è consentito operare versamenti integrativi per importo superiore a quello fissato nella quarantesima classe della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione dell'aumento della pensione, l'INPS farà riferimento al valore del contributo base di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, n. 488, contenuto negli importi integrativi.

L'INPS procederà d'ufficio alla determinazione della misura degli aumenti in occasione della liquidazione della pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità, dandone comunicazione agli interessati.

Gli aumenti della pensione derivanti dai valori integrativi sono reversibili.

Non è consentita la prosecuzione della integrazione facoltativa ai titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità liquidata con le norme della gestione speciale.

È prevista la prosecuzione della integrazione facoltativa per i titolari di pensioni di invalidità liquidata con le norme della gestione speciale di previdenza della categoria.

La liquidazione del supplemento di pensione potrà essere richiesta ogni 5 anni.

Non è consentita la prosecuzione della integrazione facoltativa a coloro che non risultino iscritti negli elenchi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti della gestione speciale di previdenza della categoria.

Presso l'INPS è istituito un fondo integrativo della categoria, con evidenza contabile separata rispetto alla gestione speciale obbligatoria.

L'amministrazione del fondo integrativo è affidata agli organismi preposti alla gestione speciale obbligatoria della categoria.

Al Governo è rimandato l'incarico di redigere un regolamento di esecuzione da sottoporre al preventivo parere del Comitato di vigilanza della gestione obbligatoria della categoria.

Il regolamento di esecuzione dovrà essere pubblicato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(*Parificazione dei trattamenti pensionistici*).

A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi mensili dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate dalla gestione speciale dei commercianti sono parificati ai trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.

ART. 11.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1987, norme intese

alla parificazione con i lavoratori dipendenti dell'età pensionabile degli operatori commerciali e turistici.

ART. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, le spese sostenute dai titolari e collaboratori commerciali e turistici, per la previdenza e per il servizio sanitario nazionale, sono considerate, agli effetti fiscali, oneri di gestione dell'impresa.

ART. 13.

Per l'anno 1982 il concorso dello Stato al finanziamento della gestione speciale pensionistica dei commercianti è stabilito in lire 100 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto, che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

L'intervento finanziario dello Stato, con la cifra sopra indicata nel primo comma del presente articolo, dovrà essere utilizzato in via principale, per coprire il costo degli interessi passivi maturati e maturandi sul *deficit* della gestione speciale della categoria.

ART. 14.

Le norme contenute nella presente legge cessano di validità con il 31 dicembre 1987.

ART. 15.

Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro sentite le organizzazioni sindacali di categoria e previo parere del comitato di vigilanza, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1987, anche con separati provvedimenti e nel pieno rispetto

dell'equilibrio economico e finanziario della gestione stessa, norme aventi valore di legge intese a:

1) stabilire nuovi criteri di imposizione dell'onere contributivo;

2) rivedere, sentito il Comitato di vigilanza della gestione speciale, la distinzione delle classi di contribuzione e degli scaglioni di reddito fissati nell'articolo 1 della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario ed economico della gestione stessa;

3) formulare una legge-quadro per definire le caratteristiche essenziali dell'impresa commerciale: configurazione, natura e dimensione, al fine di costruire una disciplina unitaria dell'impresa commerciale singola, associata, consorziata;

4) istituire una Commissione regionale degli esercenti attività commerciali e turistiche per: la programmazione economica della categoria a livello regionale, nelle linee generali del piano nazionale del comparto commerciale; la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti emanati dalle commissioni provinciali; il coordinamento delle attività delle commissioni provinciali per garantire la uniformità di comportamento;

5) disciplinare il Comitato di vigilanza degli esercenti attività commerciali e turistiche, in modo da garantire, all'interno del citato organo, la prevalenza dei rappresentanti di categoria appartenenti alle Confederazioni sindacali più rappresentative;

6) affidare al Comitato di vigilanza degli esercenti attività commerciali e turistiche, la facoltà di presentare al Governo proposte di riordino o di modifica della normativa previdenziale della categoria.

Il Governo si impegna a sottoporre all'esame dei precitati organi tutte le norme in materia di previdenza che riguardano la categoria.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, TREBBI ALOARDI, BRINI, FRACCHIA, ALINOVI, GRANATI CARUSO, BOGGIO, BROCCOLI, CACCIARI, CAPPELLONI, CERRINA FERONI, GRADUATA, MARRAFFINI, OLIVI, PROIETTI, PUGNO, SARRI TRABUJO

Presentata il 15 dicembre 1982

Nuova disciplina del contratto di agenzia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende modificare l'intero Capo X del Titolo III, libro IV del codice civile che disciplina il contratto di agenzia con l'intento di collegare strettamente la struttura giuridica del contratto in parola con la funzione economico-sociale da esso svolta. In altre parole, è necessario prendere atto che il modello giuridico costante deducibile dalla nozione del contratto di agenzia è oggi utilizzato da figure soggettive disuguali: a fronte di imprenditori in senso stretto stanno, infatti, numerosissimi lavoratori autonomi che promuovono e concludono affari senza apporti di lavoro altrui o di capitali, ovvero impiegando entrambi i fattori in misura limitata.

Nasce perciò l'esigenza di regolamentare i vari momenti ed elementi del rapporto contrattuale, tenendo conto dell'eterogeneità degli operatori interessati.

A tal fine la normativa proposta ridefinisce la nozione del contratto di agenzia a partire da una configurazione dell'agente tale da escluderne ogni profilo riconducibile a ipotesi di lavoro subordinato. Nel contempo, in considerazione che la gran parte degli agenti è costituita da piccoli operatori in naturale posizione di debolezza contrattuale nei confronti dei prepotenti, la proposta recepisce e rafforza buona parte degli istituti attualmente previsti dagli accordi economici nazionali stipulati nel settore.

L'articolo 1742 del codice civile viene modificato dando una diversa nozione di agente di commercio. È tale infatti chi, individualmente o collettivamente, in forma di imprenditore o di lavoratore auto-

nomo, assume stabilmente l'incarico di promuovere in modo autonomo ed indipendente, per conto di uno o più preponenti e dietro compenso a provvigione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto di agenzia dovrà quindi prevedere come elementi essenziali la determinazione del compenso e la zona. Il contratto si intende sempre a tempo indeterminato se la durata non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. Il rapporto non può avere in ogni caso, una durata inferiore ad un anno. Il contratto a tempo determinato che prosegua i suoi effetti oltre il termine di scadenza, si intende a tempo indeterminato sin dal suo nascere.

L'articolo 1743 viene modificato stabilendo che il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Non può concludere, il preponente, contratti direttamente o con altri incaricati senza corrispondere all'agente la provvigione stabilita. Allo stesso modo l'agente non può assumere contratti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività a favore di preponenti diversi.

La rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se reciproca.

L'articolo 1744 stabilisce che l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Non può concedere sconti o dilazioni di pagamenti senza autorizzazione specifica.

L'articolo 1745 rimane invariato.

L'articolo 1746 dispone che l'agente deve adempiere l'incarico secondo indicazioni fornite dal preponente tali da rispettare l'autonomia operativa dell'agente. Deve fornire al preponente le informazioni di mercato relative alla zona assegnata ed ogni altra informazione utile.

L'articolo 1747 prevede che in caso di impedimento, il mandato non può essere revocato all'agente per il periodo di un anno. In caso contrario sono attribuite all'agente le medesime indennità spettanti nell'ipotesi di recesso dal contratto senza giusta causa.

L'articolo 1748 stabilisce che la provvigione dell'agente va sempre determinata in misura percentuale sul valore degli affari conclusi. Il diritto alla provvigione sorge per gli affari promossi ed accettati dal preponente; la provvigione spetta anche in caso di affari non andati a buon fine per causa del preponente. Per gli affari parzialmente andati a buon fine, per causa non imputabile al preponente, la provvigione deve essere corrisposta proporzionalmente alla parte eseguita.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia salvo che diversamente dispongano gli accordi tra le parti. Il preponente deve rimborsare le spese sostenute dall'agente per conservare le cose detenute per l'esecuzione dell'incarico e non può imputargli le perdite cagionate dal deposito né le spese per la restituzione e la consegna.

L'articolo 1749 prescrive che l'agente abbia diritto ad una indennità nel caso che venga utilizzato dal preponente in misura inferiore al previsto o nel caso che non venga affatto utilizzato. L'indennità va calcolata sulla base di quanto presumibilmente percepito se fosse stato utilizzato; per i crediti derivati dall'esecuzione del contratto l'agente può valersi sulle cose del preponente detenute dall'agente stesso e può soddisfarsi con precedenza sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha promosso e concluso.

L'articolo 1750 stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra parte secondo quanto stabilito dagli accordi economici collettivi o dagli usi. È necessaria la forma scritta. In caso di mancato preavviso il recedente deve corrispondere una indennità.

Nel contratto a tempo determinato la revoca, fatta dal preponente prima della scadenza, comporta la corresponsione di una indennità pari alla media provvigionale mensile per ogni mese di mancato utilizzo dell'agente.

L'articolo 1750-*bis* dichiara nulle le pattuizioni con cui si limita la concorrenza quando non risultino da atto scritto o quando il vincolo non sia contenuto en-

tro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Inoltre è prevista una durata massima del vincolo, nel limite di cinque anni.

L'articolo 1751 disciplina l'indennità che il preponente, alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, deve corrispondere all'agente. È previsto altresì che, in caso di morte, tale indennità spetta agli eredi di quest'ultimo.

L'articolo 1751-*bis* sancisce il diritto dell'agente, all'atto della cessazione del rapporto, ad un'indennità ulteriore di « clientela ». La misura di tale indennità, riferita alla clientela conservata, procurata o ampliata, viene determinata dagli accordi economici collettivi o dagli usi o dal giudice.

Gli articoli 1752 e 1753 del codice civile rimangono invariati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Capo X del libro III del codice civile (articoli dal 1742 al 1753) è sostituito dal seguente:

DEL CONTRATTO DI AGENZIA

ART. 1742.

(*Nozione*).

È agente di commercio chi, individualmente o collettivamente, in forma di imprenditore o di lavoratore autonomo, assume stabilmente l'incarico di promuovere in modo autonomo e indipendente, per conto di uno o più preponenti e verso compenso provvigionale, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto di agenzia è nullo ove non preveda la determinazione del compenso e della zona.

La misura minima non rinunciabile del compenso è stabilita dagli AEC o, in mancanza, dagli usi o dal giudice secondo equità.

Il contratto di agenzia si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In nessun caso il rapporto può avere durata inferiore ad un anno e, ove ciò sia previsto dalle parti, la durata stessa si intende estesa a dodici mesi.

Il contratto a tempo determinato che prosegue dopo la sua scadenza si considera a tempo indeterminato sin dal suo inizio. Ogni patto contrario è nullo.

ART. 1743.

(*Diritto di esclusiva*).

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella zona determinata e per lo stesso ramo di attività.

né concludere contratti con la clientela di tale zona direttamente o con propri incaricati senza corrispondere all'agente la provvigione stabilita dal contratto di agenzia.

L'agente non può assumere l'incarico di trattare nelle stesse zone e per lo stesso ramo specifico gli affari di più preponenti in concorrenza fra loro.

La rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se è reciproca, salvo diversa disciplina contenuta negli AEC per particolari categorie.

In nessun caso l'agente può essere tenuto a operare per un solo preponente.

Ogni patto contrario è nullo.

ART. 1744.

(*Riscossioni*).

Salvo patto contrario l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Non può tuttavia concedere sconti o dilazioni che non siano d'uso senza una specifica autorizzazione.

ART. 1745.

(*Rappresentanza dell'agente*).

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

ART. 1746.

(*Obblighi dell'agente*).

L'agente deve adempiere all'incarico affidatogli secondo le indicazioni fornite dal preponente, nel rispetto dell'autonomia operativa dell'agente.

Deve altresì fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile di cui venga a conoscenza, atta a valutare la convenienza dei singoli affari.

ART. 1747.

(*Impedimento dell'agente*).

L'agente che, a causa di un comprovato impedimento, non è in grado di eseguire temporaneamente l'incarico affidatogli, personalmente o tramite la sua organizzazione, deve darne avviso al preponente in tempo utile. In mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Per la durata massima di un anno dall'inizio dell'impedimento il rapporto di agenzia resta sospeso ed il preponente non può procedere alla risoluzione del rapporto.

In caso contrario spetta all'agente il trattamento previsto per l'ipotesi di recesso del preponente senza giusta causa.

Per il periodo in cui il rapporto di agenzia rimane sospeso, è riconosciuta al preponente, in deroga all'articolo 1743, e salvo patto contrario, la facoltà di concludere contratti con la clientela della zona di pertinenza dell'agente, direttamente o con propri incaricati, senza dover corrispondere all'agente alcuna provvigione.

ART. 1748.

(*Diritti dell'agente*).

Il compenso provvigionale dell'agente deve sempre essere determinato in misura percentuale sul valore degli affari conclusi.

Tutti gli eventuali compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, debbono comunque sempre essere ricondotti nell'ambito del compenso provvigionale.

Il diritto dell'agente alle provvigioni si riferisce agli affari promossi e accettati dal preponente.

La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Se l'affare ha avuto esecuzione parziale per causa non imputabile al preponente, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita.

L'onere della prova della causa non imputabile spetta al preponente.

La provvigione è dovuta anche per gli affari comunque conclusi dal preponente e che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente; la rinuncia a questo diritto è valida solo in quanto le parti abbiano reciprocamente rinunciato al diritto di esclusione.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia salvo che diversamente dispongano gli accordi tra le parti.

Il preponente è tenuto a rimborsare l'agente delle spese fatte per conservare le cose che questi detiene per l'esecuzione del suo incarico, ed a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito nonché delle spese per la restituzione e la consegna.

ART. 1749.

(*Mancata esecuzione del contratto*).

L'agente ha diritto ad un'indennità nel caso esso sia stato utilizzato dal preponente in misura inferiore a quanto contrattualmente previsto o non sia stato utilizzato affatto.

Tale indennità deve essere calcolata sulla base di quanto l'agente avrebbe presumibilmente percepito se fosse stato normalmente utilizzato, salvo restando il suo diritto al risarcimento del maggior danno.

I crediti derivanti dall'esecuzione e dalla conclusione del contratto di agenzia, hanno privilegio sulle cose del preponente che l'agente detiene per la esecuzione del suo incarico.

Si applicano a questo privilegio le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2756.

L'agente ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha promossi e conclusi con precedenza sul preponente e sui creditori di questo.

ART. 1750.

(*Recesso dal contratto*).

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di agenzia a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra nei termini stabiliti dagli AEC e dagli usi. Per il recesso è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto, verso l'altra parte, a corrispondere un'indennità equivalente all'importo del corrispettivo che sarebbe spettato per il periodo di preavviso.

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, all'agente che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al secondo comma. Se il contratto è a tempo determinato e viene revocato dal preponente prima della scadenza, spetta all'agente una indennità pari alla media provvigionale mensile percepita nel periodo precedente per ogni mese di mancato utilizzo, salvo il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito.

ART. 1750-*bis*.

(*Patto di non concorrenza*).

Il patto con il quale si limita la concorrenza dell'agente, per il tempo successivo la cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

ART. 1751.

(*Indennità per lo scioglimento del contratto*).

All'atto della cessazione del rapporto a termine o a tempo indeterminato, qualunque sia la causa, il proponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità, proporzionale all'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del contratto e alla durata del rapporto nella misura stabilita dagli AEC, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

In caso di morte l'indennità spetta agli eredi.

ART. 1751-*bis*.

(*Indennità di clientela*).

All'atto dello scioglimento del contratto a termine o a tempo indeterminato, in aggiunta alla indennità prevista nell'articolo precedente, spetta all'agente una ulteriore indennità per la clientela conservata, procurata o ampliata dall'agente stesso.

La misura di tale indennità viene determinata dagli AEC, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità, avuto riguardo alla durata del rapporto e allo ammontare delle provvigioni maturate.

Tale indennità spetta all'agente anche in caso di sua invalidità permanente o totale.

Nel caso di morte l'indennità spetta agli eredi.

ART. 1752.

(*Agente con rappresentanza*).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

ART. 1753.

(*Agenti di assicurazione*).

Le disposizioni contenute in questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme collettive o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Torna all'indice

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA

scita completo di paternità e maternità, il certificato di morte della madre e quello della matrigna, nonché una attestazione da cui risulti la situazione tributaria della predetta relativa agli anni 1975-78.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena la signora Francesca Goggia farà pervenire la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

GRASSUCCI, OTTAVIANO E AMICI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che la fortezza di Nettuno - costruita sotto Alessandro VI su progetto di Giuliano Da Sangallo - è stata gravemente manomessa dall'attuale proprietario con la distruzione dell'originaria pavimentazione, la modifica dell'assetto interno, il ristabilimento a cemento della facciata esterna, la eliminazione di alcuni affreschi ed altri simili opere dissennate; ricordato che tale costruzione era sottoposta a vincolo e demandata alla tutela della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio -

quali iniziative intendono adottare per acquisire al pubblico il suddetto castello per utilizzarlo, contrariamente a quanto previsto dal proprietario, come museo e centro culturale della cittadina tirrenica.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

1) cosa intendono fare per imporre al proprietario - signor Roberto Hoggiog - la rimessa in pristino, per quanto ormai possibile, del castello del Sangallo;

2) quali denunce, anche alla magistratura, sono state fatte dagli organismi competenti contro i responsabili di questa manomissione gravissima e speculativa e contro coloro che istituzionalmente potevano ma non hanno impedito che essa venisse realizzata;

3) quali iniziative hanno in animo di prendere per recuperare il patrimonio storico artistico presente nel museo del Castello, accumulato nel 1928 ed oggi praticamente scomparso;

4) se non intendono promuovere un incontro tra la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Nettuno e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio allo scopo di studiare e concordare le iniziative necessarie. (4-00346)

RISPOSTA. — Il progetto di restauro del castello Sangallo di Nettuno (Roma) presentato dalla società a responsabilità limitata immobiliare Sangallo, fu approvato, dalla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio nel luglio 1969. Nel trasmettere al comune di Nettuno alcune copie del progetto, la suddetta sovrintendenza precisò che qualsiasi difformità rispetto ai disegni approvati avrebbe dovuto esserle tempestivamente segnalata e che in attesa dell'esame delle varianti i lavori avrebbero dovuto essere sospesi. Poiché in seguito furono accertate delle difformità alle opere autorizzate, la sovrintendenza del Lazio in data 6 luglio 1977 ordinò alla società immobiliare Sangallo, la sospensione dei lavori.

Successivamente fu effettuato un sopralluogo collegiale tra i funzionari della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici e quelli della sovrintendenza per i beni artistici e storici con i tecnici del comune di Nettuno per constatare le manomissioni apportate all'immobile in oggetto.

Fu quindi stabilito il termine entro cui la società Sangallo avrebbe dovuto completare il ripristino delle opere in diffor-

mità sollecitando il sindaco di Nettuno a rilasciare, alla predetta società l'autorizzazione alla ripresa dei lavori.

In data 7 giugno 1979, a seguito di richiesta del comune di Nettuno e della amministrazione provinciale di Roma, è stata comunicata la somma presunta per la messa in pristino dello stato originario del monumento, poiché sembra che il comune di Nettuno stia trattando per il raggiungimento di un accordo con i proprietari volto all'acquisizione del castello.

Per quanto concerne poi il patrimonio storico artistico presente nel castello, in seguito a sopralluogo del 27 luglio 1977 effettuato dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici del Lazio, fu accertato che gli unici due oggetti immobili per destinazione, notificati dalla suddetta sovrintendenza al comune di Nettuno nel 1928, erano ancora *in loco*.

Riguardo poi i frammenti di rilievo e di sarcofagi antichi si fa presente che ricerche in merito e contatti con gli attuali proprietari sono in corso da parte di funzionari della sovrintendenza archeologica del Lazio, competente in materia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che la scorsa legislatura l'interrogante presentava la interrogazione n. 4-06345 con la quale chiedeva al Ministro del tesoro di conoscere lo stato attuale della pratica di pensione indiretta di guerra della vedova risposata signora Micco Lucia contrassegnata con il numero 386607 di posizione; che in data 1° marzo 1979, protocollo n. 2931/Int./D/A595 il Ministero del tesoro così rispondeva: « La pratica di pensione indiretta n. 386607/G relativa alla signora Lucia Micco, vedova risposata dell'ex militare Umberto Bianchini deceduto il 1° aprile 1941 per infermità contratta in guerra, è stata ripresa in esame. E ciò in esito alla istanza con la quale la predetta ha chiesto, in applicazione della sentenza n. 184 emessa dalla Corte Costituzionale l'8 luglio 1975, il ripristino della pensione indiretta di guerra. Tale istanza, però, è risultata non sufficientemente documentata. Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria chiedendo al comune di Benevento di invitare l'interessata a trasmettere atto di notorietà (o dichiarazione sostitutiva di tale atto) al fine di conoscere se tra la predetta istante ed il defunto marito fu pronunziata, o meno, sentenza di separazione personale passata in giudicato ed inoltre una attestazione da cui risulti la situazione tributaria del secondo marito, signor Enrico Sharples. In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, per le vedove di guerra che contraggono nuovo matrimonio occorre far luogo ad accertamenti di natura economica nei riguardi del coniuge. E ciò per stabilire se ricorrano o meno, nei confronti delle richiedenti, le condizioni per poter fruire del trattamento pensionistico di guerra. Si assicura la Signoria vostra onorevole che non appena l'interessata farà pervenire la cennata certificazione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso » – poiché a tutt'oggi nulla è pervenuto all'interessata, se e quali provvedimenti siano stati adottati in merito. (4-01572)

RISPOSTA. — La certificazione indicata nella precedente risposta è stata acquisita al fascicolo degli atti n. 386607/G relativo alla signora Lucia Micco in Sharples, vedova risposata dell'ex militare Umberto Bianchini deceduto il 1° aprile 1941, per infermità contratta in guerra.

Pertanto, nei riguardi della predetta richiedente è stata ora emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato. con il (...)

duta dalla vedova e madre Gnudi Angela, ora deceduta, per conto del padre Dardari Elpidio, caduto nella prima guerra mondiale. (4-01281)

RISPOSTA. — Il diritto alla pensione indiretta degli orfani maggiorenni del militare (o del civile) deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 313). Si prescinde da tali accertamenti sanitari quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il 65° anno di età, epoca in cui l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta per disposizione di legge.

Per i cennati motivi, è stata emessa determinazione direttoriale con la quale al signor Elpidio Dardari viene concessa, in qualità di orfano maggiorenne dell'ex militare Pietro, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 9 dicembre 1979, data di compimento del 65° anno di età, con riserva di eventuale retrodatazione degli assegni qualora il predetto venga riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di presentazione della domanda. In relazione a tale riserva, in data 30 novembre 1979 sono stati disposti, nei riguardi del signor Dardari, i necessari accertamenti sanitari presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra Firenze.

Nel contempo, la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lucca per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato. Il predetto, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

GRASSUCCI E CORVISIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se non ritengono urgente intervenire per garantire il diritto allo studio per i giovani dell'isola di Ponza e Ventotene (Latina). In particolare gli interroganti, ricordando che moltissime famiglie dell'isola non sono in grado di mantenere in continente i propri ragazzi per farli studiare, chiedono ai ministri interessati quali aiuti concreti intendono erogare in accordo con il comune, la provincia di Latina e la regione interessata. (4-01000)

RISPOSTA. — Questo Ministero concorda pienamente sul diritto allo studio spettante anche ai giovani delle isole e sulla opportunità di un intervento coordinato per consentire che il dettato costituzionale non rimanga sempre allo stato di enunciazione di principio e manifestazione di buona volontà. Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, a Ponza funziona una scuola media statale mentre a Ventotene (dove tale scuola manca) vengono annualmente istituiti corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza media.

È all'attenzione del Ministero l'istituzione di una scuola media di secondo grado in base alle modalità previste dalla vigente normativa. In particolare si desidera far presente che l'amministrazione provinciale di Latina aveva proposto che venisse istituito per l'anno scolastico 1979-80 un biennio sperimentale di istituto di istruzione secondaria. Non è stato possibile, purtroppo, accogliere tale richiesta, in quanto i progetti di sperimentazione debbono essere presentati dagli organi collegiali di istituzioni scolastiche già funzionanti, non esistendo una ipotesi di sperimentazione da attuare in bienni di nuova istituzione.

Comunque, è stata interessata anche la Regione, cui è stata demandata la competenza in materia di assistenza scolastica, perché esamini la possibilità di intervenire nel modo che riterrà opportuno in favore degli studenti meritevoli e bisognosi che desiderano proseguire gli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione: VALITUTTI.

consentito di ottenere la diminuzione delle sanzioni oltre che evitato la confisca delle imbarcazioni italiane, richieste dal pubblico ministero.

Non risulta invece esatta la notizia che il governo maltese avrebbe esteso il limite delle acque territoriali a 50 miglia. Come è noto, in base all'*ATC n. XXIV of 1978* di Malta, le acque territoriali di detto paese sono state portate da 6 a 12 miglia, la zona di pesca da 20 a 25 miglia e la zona contigua da 20 a 24 miglia.

Per quanto riguarda eventuali trattative per concordare l'estensione delle acque territoriali, o comunque di rispettiva giurisdizione, si desume che l'estensione maltese risulta conforme alle norme internazionali e non si vede, pertanto, materia per un contenzioso da definire in via negoziale.

Circa i provvedimenti adottati per evitare il ripetersi degli incidenti predetti recentemente il governo maltese ha tradotto in termini di legge l'atteggiamento di crescente irrigidimento che aveva assunto nei confronti delle violazioni per motivi di pesca delle acque di propria giurisdizione. Detta legge, approvata nella forma di emendamento alla legge sull'industria della pesca del 1953, è entrata in vigore nei giorni scorsi.

I punti di maggior interesse, così come sono stati tempestivamente anticipati dall'ambasciata d'Italia in La Valletta durante l'esame che il parlamento maltese vi ha dedicato per l'approvazione, sono i seguenti:

a) nei confronti degli stranieri che si rendono responsabili di pesca illegale in acque di giurisdizione maltese sarebbe prevista la confisca del natante, degli attrezzi e del pescato;

b) per la prima infrazione sarebbe prevista un'ammenda di lire maltesi 4.000 (pari a circa 9 milioni di lire italiane); in caso di recidiva sarebbe prevista anche la detenzione per un periodo massimo di un anni, ovvero un'ammenda di 4.000 lire maltesi, ovvero entrambe le sanzioni.

Si rammenta che finora le autorità maltesi si sono limitate ad infliggere ammende di 50 lire maltesi (anche per l'intervento della nostra ambasciata) senza mai procedere alla confisca di beni, esclusione fatta del pesce pescato illegalmente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAMBERLETTI.

GRASSUCCI, OTTAVIANO E FERRI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali sono le iniziative in corso per evitare il deterioramento del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico della provincia di Latina.

Gli interroganti chiedono agli onorevoli Ministri interrogati di sapere se non ritengono opportuno predisporre il censimento immediato dei beni artistici, architettonici e archeologici della provincia di Latina, utilizzando in accordo con la Regione e l'amministrazione provinciale le possibilità offerte dalla legge 285 per l'occupazione giovanile.

In particolare i sottoscritti chiedono di conoscere gli interventi ministeriali per garantire:

1) il finanziamento del progetto di risanamento della Chiesa parrocchiale di Roccagorga (Latina) dedicata ai santi Leonardo e Erasmo;

2) la redazione ed il finanziamento del progetto per il recupero della Chiesa e del complesso conventuale di Zoccolanti di Sezze (Latina);

3) la ripresa dei lavori per la definitiva sistemazione nel castello baronale di Fondi. In proposito chiedesi di conoscere i motivi della sospensione dell'intervento, quali lavori siano stati fatti, quanto è stato speso e quali interventi sono ulteriormente previsti;

4) il recupero e la difesa del sistema delle torri di avvistamento, comunicazione e difesa che percorre tutto il litorale della provincia e del Lazio;

5) il risanamento della Torre di Mola di Formia;

6) il potenziamento, la difesa e il funzionamento dei musei della provincia. In proposito si chiede di conoscere specificamente il numero e la qualifica del personale impiegato per ogni unità;

7) la sistemazione e l'agibilità costante del Teatro romano di Minturno;

8) il restauro e la difesa della chiesa di S. Antonio Abate e della cattedrale di Priverno;

9) il finanziamento per la ripresa dei lavori nella chiesa di S. Erasmo a Formia, lavori sospesi per mancanza di fondi, ciò anche per evitare il deterioramento di quanto già sistemato. (4-01202)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il censimento dei beni artistici si fa presente che la provincia di Latina già possiede, da qualche anno, la catalogazione completa dei suoi beni artistici.

Dal canto suo la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio già da diversi anni ha in corso, per la provincia di Latina, la catalogazione dei beni architettonici che, com'è noto, comporta un'acquisizione di dati molto più complessa ed esauriente del censimento.

Il censimento dei beni archeologici e relativa individuazione nella suddetta provincia, vengono regolarmente effettuati dal personale della competente soprintendenza, coadiuvato dai giovani assunti ai sensi della legge 285 del 1977. In alcuni comuni tale censimento è già stato portato a termine, in altri è in corso.

Circa i singoli complessi monumentali presi in esame dagli interroganti, è opportuno precisare che:

1) la Cassa per il mezzogiorno ha, a suo tempo, disposto nell'ambito della legge 853 del 1971 il finanziamento per lavori di restauro e di risanamento della chiesa parrocchiale di Roccagorga, dedicata ai Santi Leonardo e Erasmo. Successivamente, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ha autorizzato il progetto esecutivo redatto da un professionista incaricato dal suddetto ente, ma a tutt'oggi nessuna comunicazione in merito all'attuazione del progetto è pervenuta dalla Cassa per il mezzogiorno.

Di conseguenza questa Amministrazione valuterà, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, l'opportunità di inserire il restauro nel programma dei lavori per il triennio 1980-1982;

2) la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, pur non avendo ricevuto, da parte del comune proprietario, alcuna richiesta di contributo ai sensi della legge n. 155 del 1961 od altra richiesta di un intervento diretto ai sensi della legge n. 1089/39; riconosce che la chiesa e il complesso conventuale degli Zoccolanti in Sezze abbiano la necessità di un intervento di restauro. Tali restauri saranno tenuti presenti nella elaborazione del programma dei lavori da eseguirsi nei prossimi esercizi finanziari;

3) i lavori di restauro del castello Baronale di Fondi, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, sono stati ripresi il 12 ottobre 1979 a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del consiglio d'amministrazione della Cassa, alla quale era stata trasmessa il 16 ottobre 1978. La sospensione dei lavori era stata appunto motivata dalla necessità di predisporre tale perizia in quanto si era reso indispensabile adeguare le previsioni di intervento e di spesa, per le opere di consolidamento delle fondazioni, alle effettive esigenze evidenziate dai risultati delle prove geotecniche e dalle indagini eseguite nel corso dell'opera. Alla data della sospensione (22 dicembre 1977) erano state realizzate parte delle opere di consolidamento delle fondazioni mediante l'esecuzione di micropali. Sono previste le opere di consolidamento delle strutture fondali e delle strutture murarie in elevazione e il restauro a completa finitura sia dell'interno che dell'esterno;

4) il recupero unitario del sistema delle torri di avvistamento e difesa lungo la costa della provincia, essendo per lo più di proprietà privata, risulta difficilmente realizzabile, anche a causa della varietà dello stato di conservazione e del tipo di modifiche subite nel tempo per gli

inevitabili cambiamenti di destinazione di uso.

Per quanto riguarda invece i beni di proprietà demaniale l'ufficio periferico competente sta attualmente eseguendo il consolidamento di torre Scissura e ha in programma la realizzazione del restauro e il recupero funzionale di torre Truglia;

5) la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ha intimato il 5 luglio 1974 ai proprietari Gaetani l'esecuzione dei lavori di consolidamento della torre di Mola e, di fronte alla loro inadempienza, ha provveduto a redigere un progetto per l'intervento sostitutivo dello Stato. Successivamente il Ministero ha concesso la sospensione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, per dar modo ai signori Gaetani di procedere alla definizione dell'acquisto da parte dell'amministrazione provinciale di Latina. Questa ultima, divenuta proprietaria dell'immobile, pur non avendo ancora completato le opere di consolidamento necessarie, ha tuttavia recentemente avviato l'*iter* per l'attuazione dell'intervento, affidando ad un professionista la redazione del progetto di restauro della torre;

6) attualmente, esclusi i depositi e i magazzini, risultano funzionanti nella provincia di Latina i seguenti musei:

a) Sezze – *Antiquarium* comunale: un direttore e un custode;

b) Latina – *Antiquarium* presso la biblioteca comunale « Aldo Manuzio »: il personale è dipendente dalla biblioteca;

c) Terracina – Museo comunale: attualmente chiuso per lavori di sistemazione;

d) Fondi – *Antiquarium* comunale;

e) Sperlonga – Museo archeologico nazionale: 1 assistente, 1 restauratore, 14 custodi e guardie notturne, 3 operai;

f) Gaeta – Mausoleo di Maurizio Planco – 1 custode a cura del comune;

g) Formia – *Antiquarium* – 5 custodi e guardie notturne;

h) Minturno – *Antiquarium* della antica città di Minturnae: 13 custodi e guardie notturne, 2 operai.

Per quanto concerne i musei e gli *Antiquaria statali*, questi risultano tutti funzionanti e sufficientemente protetti. Sarebbe necessario e auspicabile un maggior numero di custodi per approntare un miglior servizio di custodi nei musei comunali;

7) il teatro romano di Minturno è stato reso di nuovo agibile nel corso dell'anno 1979 tanto che si è potuta effettuare una serie di spettacoli estivi. È stato ultimato anche il restauro della scena per cui la sistemazione del monumento, dal punto di vista statico, deve considerarsi ultimata. La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Latina però ha tenuto a precisare la carenza assoluta dei servizi igienici che, stante l'attuale situazione potrebbe mettere in pericolo in futuro l'agibilità del teatro per i suddetti spettacoli;

8) sono stati recentemente ultimati nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Priverno i lavori di rifacimento delle coperture, finanziati dalla comunità parrocchiale; nei prossimi esercizi finanziari l'ufficio periferico competente ha in programma di intervenire direttamente per il restauro dell'interno.

Nella cattedrale di Santa Maria Maggiore, completamente restaurata negli anni '50, si sono verificati fenomeni di infiltrazione di acqua piovana dalle coperture, dovuti all'assoluta carenza dell'ordinaria manutenzione del manto del tetto negli anni successivi; si ritiene pertanto opportuno interessare a riguardo il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio;

9) il finanziamento per la ripresa dei lavori nella chiesa di Sant'Erasmo a Formia è problema strettamente connesso con quello del restauro delle navate interne della chiesa. Allo stato attuale si è in attesa di conoscere i progetti relativi che sono allo studio degli uffici tecnici del Vaticano e che dovranno essere visionati dagli organi competenti ed interessati al restauro.

Il restauro delle strutture antiche esistenti al di sotto della quota attuale di pavimentazione della chiesa è problema strettamente connesso con quello del ri-

pristino e del progetto di sistemazione della chiesa di cui si è precedentemente detto. La competente soprintendenza è comunque pronta ad intervenire non appena tale progetto diverrà esecutivo.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Vincenzo Mazzaro, nato a Eboli il 15 febbraio 1913 ed ivi residente alla via Statale 19. (4-02117)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 23 giugno 1977, n. 2603374/Z, al signor Vincenzo Mazzaro venne negato, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 2 dicembre 1976, diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti di pregressa ferita d'arma da fuoco consistenti in piccola cicatrice sulla fascia laterale della prima falange indice mano sinistra senza apprezzabili disturbi funzionali, esiti che, a suo tempo, furono indennizzati con una annualità della pensione di ottava categoria.

Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni, ricorso gerarchico n. 49266/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, peraltro, lo stesso interessato non ha prodotto valida documentazione, né ha fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo gravame.

Peraltro, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal signor Mazzaro contro la determinazione di cui sopra è cenno.

Su detto schema dovrà ora pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 1686467/D.

L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

GUARRA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di un sollecito esame e finanziamento del progetto di ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione del comune di Positano dato che detto progetto è stato dal comune di Positano inviato alla Cassa per il mezzogiorno fin dal 30 dicembre 1978 e che numerosi solleciti non hanno finora ottenuto riscontro. (4-02118)

RISPOSTA. — Non è stato possibile finanziare il progetto di ristrutturazione, potenziamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Positano (Salerno) non essendo disponibile la necessaria copertura finanziaria, nell'ambito del programma annuale 1979.

Si comunica, tuttavia che detto progetto sarà tenuto presente per un eventuale inserimento nel programma 1980, di prossima formulazione.

Il Ministro: DI GIESI.

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA E RAFFAELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per sapere –

constatata la gravissima situazione igienico-ambientale della stazione delle Ferrovie dello Stato di Bergamo;

rilevato che la soluzione della stessa era legata e contemporanea alla realizzazione di un nuovo dormitorio con servizi relativi; (...)

venire l'organo di vigilanza sulle cooperative, cioè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro: MARCORA.

GRASSUCCI E AMICI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – tenendo presente che a causa delle tempeste abbattutesi negli ultimi giorni di dicembre 1979 in provincia di Latina gran parte delle colture protette sono andate distrutte, numerosi poderi e case coloniche sono stati gravemente danneggiati con conseguente dispersione del bestiame, una parte del raccolto delle olive e degli agrumi è andato rovinato e alcune attrezzature turistiche costiere sono state danneggiate; ricordando che l'ammontare complessivo dei danni raggiunge circa 14 miliardi di lire – quali iniziative intende adottare per sostenere le imprese contadine e contribuire al risarcimento dei danni subiti dall'agricoltura pontina.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda intervenire con urgenza allo scopo di assicurare l'erogazione dei contributi definiti a sostegno delle imprese pontine danneggiate negli anni 1977-1978 e per garantire la sollecita emanazione del decreto per la delimitazione dell'area delle zone danneggiate. (4-02237)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Lazio, ha emesso il decreto del 19 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1980, n. 31, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità del forte evento verificatosi nel territorio della provincia di Latina nei giorni 21 e 22 dicembre 1979.

Tale riconoscimento, come è noto, rende operanti, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'anzidetto fenomeno atmosferico avverso, le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

A norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta ora alla regione Lazio provvedere alla delimitazione delle zone agricole colpite e alla specificazione del tipo di provvidenze da attuare.

Si fa, infine, presente che sono in corso presso il Ministero del tesoro le procedure per il prelievo, dal fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, delle somme, da assegnare alle Regioni interessate, ivi compresa la regione Lazio, per la concreta attuazione delle provvidenze previste dalla citata legge a favore delle aziende agricole danneggiate.

Il Ministro: MARCORA.

GUARRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci che in questi ultimi tempi circolano negli ambienti interessati, riguardanti una presunta deviazione del tracciato originario del metanodotto proveniente dall'Algeria che escluderebbe il passaggio per il territorio della città di Benevento, tracciato a suo tempo predisposto dalla SNAM-Metanodotti, e nel caso di rispondenza di dette voci alla realtà, quali provvedimenti intendano adottare per il ripristino del tracciato originario. (4-01588)

RISPOSTA. — Nel primo progetto di massima per il gasdotto transmediterraneo dall'Algeria, era indicato con il nome di Benevento il terminale della seconda tappa del piano di realizzazione.

Va però precisato che il progetto non ha mai interessato direttamente il comune di Benevento, ma solo la provincia e precisamente i comuni di Arpaise, Pannarano, Montesarchio, Bonea, Airola, Bucciano, Moiano, Sant'Agata de' Goti, Dugenta e Melizzano (Benevento).

Il tracciato originario, pur essendo di massima, non è mai stato cambiato, se non per ovvie rettifiche di dettaglio, ed infatti attualmente i comuni interessati rimangono quelli prima indicati.

(...)

ponico di Tarquinia, ha fatto conoscere che sono tuttora da espletare i lavori di completamento del centro medesimo da parte dell'impresa appaltatrice, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'ente, da ultimo in data 25 febbraio 1980.

In tale situazione, soltanto dopo che i lavori di completamento del centro in questione saranno ultimati, potranno essere avviate iniziative per le opportune intese con la regione, al fine del trasferimento alla stessa degli impianti realizzati.

Il Ministro: MARCORA.

GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende emanare precise disposizioni per chiarire che i gestori di distributori di carburante continuano a non essere tenuti, anche nel nuovo regime IVA introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, ad allegare alla dichiarazione annuale l'elenco clienti (sotto la normativa anteriore tale obbligo era escluso espressamente).

Va tenuto presente infatti che la documentazione della vendita del carburante deve essere data, ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1977, unicamente dalla « scheda carburanti » e che lo articolo 1 di detto decreto fa divieto ai gestori di impianti stradali di emettere la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto sull'IVA, ad eccezione delle forniture effettuate allo Stato, enti pubblici territoriali, enti ospedalieri.

Tra l'altro, poiché l'articolo 29 nel prescrivere l'allegazione dell'elenco dei clienti precisa che in detto elenco devono risultare « le imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate » nell'anno precedente, è da escludere che l'elenco possa riguardare le carte carburanti che sono tutt'altra cosa rispetto alle fatture, non sono emesse dai distributori ma dai clienti, e tanto meno sono registrate dai distributori stessi.

Infine per quanto riguarda la eventuale vendita di generi sussidiari (candele, filtri aria, ecc.) sembra che l'allegazione dell'elenco delle eventuali fatture emesse rappresenterebbe un inutile aggravio contabile per i contribuenti e gli stessi uffici IVA. (4-02423)

RISPOSTA. — L'Amministrazione ritiene che per le forniture di carburante, la cui documentazione deve risultare dalla scheda carburanti istituita con decreto ministeriale 7 giugno 1977, non sussista l'obbligo della indicazione nell'elenco clienti, trattandosi nella fattispecie di operazioni non soggette a fatturazione ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale, a meno che non si tratti di forniture fatte allo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza o beneficenza.

Per quanto concerne la vendita al minuto di generi sussidiari (candele, filtri aria, ecc.) non sussiste parimenti l'obbligo della indicazione nell'elenco dei clienti delle relative fatture emesse nei confronti di privati consumatori, ma soltanto delle fatture emesse nei confronti di imprenditori. È stato ad ogni modo recentemente precisato che i commercianti al minuto e soggetti assimilati, tra i quali rientrano i gestori di distributori di carburanti, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dell'elenco clienti relativo all'anno 1979.

Il Ministro: REVIGLIO.

GUARRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde al vero che ad una ispezione di tecnici del Ministero i locali in cui è ubicato l'ufficio postale di Pisciotta (Salerno) siano apparsi inagibili a causa di numerose crepe presenti nelle mura, tanto da rendere pericoloso l'accesso del pubblico e degli stessi dipendenti dell'amministrazione.

Se non ritenga, a parte la soluzione momentanea del problema, di prevedere per il comune di Pisciotta, uno dei più importanti del Cilento, la costruzione di una nuova apposita sede. (4-01583)

(...)

Al momento attuale il suddetto disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione affari esteri del Senato e trasmesso alla Camera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

GRASSUCCI, OLIVI, ALICI, ANTONI E FURIA. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere –

premesso che il pagamento dei diritti erariali per lo spettacolo viaggiante viene disciplinato dalla legge 26 ottobre 1972, n. 640; che in base alle norme della legge predetta e alle sue successive modificazioni gli imponibili vengono calcolati giornalmente sulle singole attrazioni, e viene corrisposta una aliquota del 5 per cento più il 2 per cento di IVA;

ricordato che la convenzione tra la SIAE e l'AGIS-ANESV del 25 marzo 1965 determinò detti imponibili sulla base di rilevazioni fatte all'epoca e stabilì la possibilità di pagare l'imposta annua sulla base di un calcolo relativo a 120 giorni lavorativi l'anno;

fatto presente che gli iscritti all'AGIS-ANESV in base alla convenzione di cui sopra possono versare dette aliquote attraverso la SIAE con rate bimestrali mentre tutti gli altri sono costretti a pagare anticipatamente entro il 10 gennaio di ogni anno l'intero ammontare dell'imposta;

tenuto conto che nella convenzione di cui trattasi gli imponibili sono riferiti a prezzi dell'epoca con un rapporto matematico proporzionale per eventuali aumenti;

che questo meccanismo, stante l'elevato tasso di inflazione, ha fatto sì che gli imponibili non rispondano più ai relativi ricavi;

che la rarefazione delle aree nonché lo sviluppo di trattenimenti alternativi (cinema, televisione, sale gioco, discoteche, eccetera) hanno ridotto l'affluenza nei *luna parks* contraendo ulteriormente gli incassi;

che gli imponibili di detta convenzione elaborati nel 1965 presentano oggi enormi squilibri tra loro e che nuove attrazioni, allora non previste, vengono considerate nella convenzione con accostamenti artificiosi rendendo tutto l'insieme fortemente confuso –

se non ritengano urgente intervenire allo scopo di assicurare:

1) la trimestralizzazione del pagamento dell'imposta per tutti gli spettacolisti;

2) la revisione del meccanismo in modo da prevedere un rapporto diverso tra prezzi ed imponibile;

3) la definizione degli imponibili per le nuove e per le piccole attrazioni;

4) un diverso criterio di aumento dell'imponibile in modo da tener conto dell'aumento e della maggiore articolazione dei costi gestionali. (4-02424)

RISPOSTA. — Ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico degli esercenti, è in facoltà del ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, di stabilire imponibili medi, sistema e termini di pagamento del tributo per talune attività o di minima importanza o svolte unitamente ad operazioni non ricadenti nell'area dell'imposta sugli spettacoli.

Peraltro, per alcune attività non si è potuto ancora emanare il relativo decreto a causa della complessità dei problemi che ciascuna di esse presenta. Fra quelle in attesa di definizione vi è lo spettacolo viaggiante cui torna tuttora applicabile, sia pure in via transitoria, il richiamato accordo SIAE-AGIS/ANESV.

In vista della predisposizione dello schema di decreto ministeriale sullo spettacolo in questione, si sta procedendo all'esame di talune nuove attrazioni (*baby-scooter*, miniscafi elettrici, giostre acquatiche, eccetera) che, sebbene introdotte già da qualche tempo, appaiono di incerta collocazione all'interno delle fasce di imponibili stabiliti dall'accordo del 1965.

Si assicura che appena sarà completata l'acquisizione di dati conoscitivi finalizzati ad una disciplina organica e definitiva dello spettacolo viaggiante, si provvederà alla redazione dello schema di provvedimento in discorso, non tralasciando, in quella sede, di tenere in debita considerazione le proposte avanzate.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

MANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ed ingiustificato episodio che ha coinvolto la giovane Tina Fiorino, fidanzata dell'agente Michele Tatulli, ucciso a Milano l'8 gennaio 1980 dalle B.R., licenziata dalla ditta Ferna di Parabiago senza che fossero tenute in alcun conto le obiettive giustificazioni addotte a motivazione della sua assenza;

per sapere quale fosse la sua posizione assicurativa in seno alla ditta Ferna e se risponde al vero il fatto che fosse priva di libretto e di assistenza;

per sapere inoltre quali iniziative il Governo intenda prendere per ovviare a tale incresciosa ed incredibile situazione. (4-02555)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Milano è risultato che la signorina Fortunata (Tina) Forino (non Fiorino) è stata occupata in qualità di operaia alle dipendenze della ditta Data line Srl con sede in Milano via Passo di Fargorita, 11, dal mese di aprile all'agosto 1979 e Ferna srl di Parabiagio (Milano) dal settembre 1979 al giorno 8 gennaio 1980.

Il 22 dicembre 1979 la predetta Forino chiedeva di poter fruire di un periodo di ferie e si recava a trascorrere le festività natalizie al paese di origine da dove avrebbe dovuto rientrare il 2 gennaio 1980. In continuazione di tale data, però, rimaneva assente dal lavoro per indisposizione.

Di tale malattia, protrattasi fino al 6 gennaio 1980, dava comunicazione alla Ferna tramite una sua parente, senza giustificarla con il relativo certificato medico. Riprendeva il lavoro il 7 gennaio 1980 prestando la propria attività per l'intera giornata, ma il giorno successivo, appena presentatasi al lavoro veniva invitata a sospendere la propria prestazione in attesa di successive istruzioni. La Forino senza reclamare prendeva atto della decisione. Dopo tale fatto, quando ormai la lavoratrice era rientrata in Milano, in ditta perveniva una telefonata con la quale veniva comunicata, alla parente ivi rimasta, Adele Liucci, la notizia che il fidanzato della Forino, agente di pubblica sicurezza, era stato ucciso in Milano ad opera di una banda di criminali.

Da quanto sopra esposto e dagli accertamenti esperiti in merito emerge che il licenziamento della Forino era stato già predeterminato e che per puro caso il licenziamento e la morte del fidanzato siano avvenuti nella stessa giornata. Si può escludere quindi un nesso causale con la sua assenza per i funerali del fidanzato.

È stato infine accertato che la lavoratrice è stata assunta al lavoro non per il tramite dell'ufficio di collocamento presso entrambe le ditte avanti indicate, e non è stata registrata sui regolamentari libri paga e matricola.

Per tali infrazioni i responsabili legali delle aziende sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria.

Il Ministro: FOSCHI.

MANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della delicata situazione venutasi a creare presso l'ICAR di Rieti, dove il rifiuto da parte della azienda di trattare con le organizzazioni sindacali sta creando una situazione insostenibile, che è sfociata in incidenti tra le maestranze, esasperate dal protrarsi della vertenza aziendale, e le forze dell'ordine;

per sapere quali iniziative intenda prendere per sbloccare la vertenza stessa anche in considerazione del fatto che, fruendo l'ICAR del contributo della Cassa per il Mezzogiorno, è interesse generale che la situazione si normalizzi. (4-02581) (...)

impegno di soddisfare tutte le domande inevase ponendo come pregiudiziale lo aumento delle tariffe, la SIP abbia sospeso nella provincia di Cremona (salvo qualche sporadico caso), tutti i preventivi di lavoro già richiesti per il 1980, mancando così agli impegni assunti sia verso il Parlamento che verso l'utenza, e creando gravi disagi nelle aziende del settore. (4-02808)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'installazione di nuovi impianti ed i conseguenti lavori di rete e di centrale, in provincia di Cremona, non hanno avuto alcun rallentamento ed interruzione.

Infatti, sono state attivate, alla fine del marzo 1980, ben 1.820 utenze delle 6.000 previste per l'intero anno, mentre nel primo trimestre del 1979 furono attivate 1.610 nuove utenze.

Anche per quanto riguarda l'ampliamento delle centrali si è proceduto con un accelerato ritmo di lavoro tant'è che dei 7.500 numeri di centrale che si prevedono disponibili alla fine del 1980, già 2.150 sono stati attivati.

Inoltre, per le province di Cremona e di Mantova, a fronte dei 45 chilometri di nuova rete costruiti nel 1979, per il 1980 sono previsti 67 chilometri, buona parte dei quali sono già stati realizzati.

Il Ministro: DARIDA.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la pensione indiretta di guerra concessa alla signora Milena Cittadini in Ferretti, residente a Pisa (posizione istr. n. 8327845I Serv. U.G.), pur avendo avuto l'approvazione del comitato liquidazioni, non è ancora giunta alla direzione provinciale del tesoro di Pisa. (4-03522)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 10 gennaio 1980, n. 667261/z, alla signora Milena Cittadini in Ferretti è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Vincenzo, pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° giugno 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 15 marzo 1980, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7390062, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Pisa, con elenco n. 4 del 9 maggio 1980, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Milena Cittadini.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

GRASSUCCI, CERRINA FERONI E PROIETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrisponde a verità che:

1) la centrale nucleare di Borgo Sabotino è collocata sull'area soprastante la faglia rivelata dopo il recente terremoto che ha causato ingenti danni in provincia di Terni e di Rieti;

2) per evitare il blocco della medesima centrale ogni volta che si effettuano esplosioni nel vicino poligono di tiro è stato reso meno sensibile il sismografo interno all'impianto.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

a) lo stato produttivo delle centrali inglesi simili e coeve a quella di Borgo Sabotino nonché gli incidenti o le difficoltà di qualsiasi natura registrate all'interno di quegli impianti;

b) se il Ministro non ritenga necessario ed urgente procedere ad una rigorosa e straordinaria verifica tecnico-scientifica della centrale di Borgo Sabotino. (4-02700)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto al punto primo dell'interrogazione, si precisa che la centrale di Borgo Sabotino non si trova nell'area sovrastante la faglia cui sono associati i terremoti di Rieti e Terni. Questi ultimi sono collegati

a strutture sismo-tettoniche situate a circa 30 chilometri ad ovest della linea tettonica Ancona-Anzio cui si ritiene faccia riferimento l'interrogazione. Si segnala, altresì, che detta linea, riconoscibile sul terreno fra Olevano ed Antrodoco, non è geologicamente attiva a partire dal Pliocene medio (circa tre milioni di anni fa).

In merito al punto secondo dell'interrogazione, si precisa che il sistema di protezione sismica della centrale, che determina lo spegnimento rapido del reattore in presenza di sisma, è tarato ad un valore di accelerazione estremamente basso rispetto ai valori potenzialmente pericolosi per le strutture dell'impianto. Il rischio di interventi spuri del sistema di protezione è ridotto non già con l'innalzamento del valore di taratura dello strumento, bensì con accorgimenti tecnici relativi alla realizzazione ed alla schermatura del sistema di protezione.

Per quanto richiesto alla lettera *a*) dell'interrogazione, si precisa che, per quanto a conoscenza del CNEN, sulle centrali tipo *magnox* inglesi, simili a quella di Latina, sono stati rilevati, a partire dal 1969, fenomeni di ossidazione da anidride carbonica ad alta temperatura, dei componenti interni. Detti fenomeni, riscontrati anche sui componenti della centrale di Latina, sono stati efficacemente fronteggiati con provvedimenti di abbassamento della temperatura dell'anidride carbonica che hanno determinato una riduzione della potenza erogata. L'andamento del fenomeno è tenuto costantemente sotto controllo mediante ispezioni periodiche ed esami di campioni utilizzati per la messa a punto delle stime di previsione.

Recentemente il CNEN è stato informato del rilevamento di difetti su alcune strutture saldate di due reattori inglesi, che ha comportato l'effettuazione di programmi di ispezioni tuttora in corso.

In relazione infine alla richesta di cui alla lettera *b*), si precisa che ispezioni e controlli sui componenti della centrale di Latina sono stati ultimati nell'autunno 1979 ed altri sono già in programma, sia in relazione alle periodiche verifiche dell'andamento della ossidazione, sia in connessione con i difetti recentemente riscontrati sui reattori inglesi.

Le prescrizioni della licenza di esercizio dell'impianto prevedono altresì che una revisione completa dello stato di conservazione e funzionamento dell'impianto venga effettuata dopo dieci anni dal rilascio di detta licenza; per tale revisione è stata trasmessa dall'ENEL al CNEN la documentazione di riferimento ed è attualmente in corso di espletamento il relativo esame da parte del CNEN. Il CNEN ha richiesto che, nell'ambito di detta revisione, venga inclusa una valutazione dei margini complessivi di sicurezza presentati dall'impianto, con riferimento ai criteri di sicurezza attualmente adottati per gli analoghi impianti di nuova costruzione.

Il Ministro: BISAGLIA.

GUALANDI E OLIVI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato delle sottoelencate pensioni di guerra, che in modo inspiegabile registrano un forte ritardo nel loro espletamento, determinando così un forte malcontento fra gli interessati:

1) Alvisi Orlando - posizione 849982, dal 1969 non ha più ricevuto notizie della sua pratica;

2) Bernardoni Gino - posizione 294981, visitato dalla CMPG di Bologna il 7 dicembre 1977 per aggravamento;

3) Verzella Esole Ettore - posizione 1466107/D, visitato dalla CMPG di Bologna il 19 ottobre 1978;

4) Degli Esposti Carlo - posizione 1161961, visitato dalla CMPG di Bologna il 19 aprile 1978;

5) Vottero Vintrella Giovanni - posizione 1633301, ha avuto concesso assegno di cumulo di 8ª categoria dal 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1973. Con determinazione n. 3403307/Z del 2 agosto 1974 si afferma « con riserva di nuovo provvedimento per il periodo successivo al 30 settembre 1973 »;

6) Piccinini Pietro - posizione 383721 - 108899RR. Con determinazione 0050168/Z (...)

ne costale; fibrosclerosi ilo-intercleido-ilare sinistra, affezione, questa, ritenuta ascrivibile alla quarta categoria con assegno di cura.

Successivamente gli atti concernenti il signor Cini sono stati trasmessi per un conclusivo parere tecnico-sanitario sulla dipendenza di fatto bellico dell'infermità polmonare alla commissione medica superiore che, prima di esprimere il proprio avviso in proposito, ha richiesto l'acquisizione di un circostanziato rapporto informativo circa la durata del lavoro coatto, cui il signor Cini fu sottoposto, nel luglio 1944, da parte delle truppe tedesche di occupazione, e ciò allo scopo di non trascurare alcuna possibilità di indagine.

Pervenuta la suindicata documentazione da parte del comando della compagnia interna dei carabinieri di Pisa e della locale prefettura, all'uopo interessati, si è ora provveduto ad inviare nuovamente alla commissione medica superiore gli atti relativi al signor Cini, per il conclusivo parere tecnico-sanitario di cui sopra è cenno.

Appena detto superiore collegio medico avrà formulato in proposito il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

FURNARI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se non ritiene che debba essere abolita, perché in contrasto con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, la disposizione di cui all'articolo 2, 3° comma, delle disposizioni generali d'oneri (che regolamentano il servizio prestato dagli artigiani nelle caserme), che esclude le donne dalla licitazione privata per l'appalto del servizio di sartoria e calzoleria.

(4-01574)

RISPOSTA. — Gli artigiani che attendono a lavori di vario genere nelle caserme (riparazione del vestiario e delle calzature, barbieri, ecc.) sono imprenditori estranei all'Amministrazione della difesa, che svolgono la loro attività in base ad appositi contratti di appalto stipulati a seguito di gare a licitazione privata.

Effettivamente, l'articolo 2, terzo comma, delle *Condizioni generali d'oneri* approvate con decreto ministeriale 14 giugno 1934, n. 824, relative ai contratti in questione, esclude le donne, titolari di impresa artigiana, dalla partecipazione alle licitazioni private.

Per altro, nelle more della revisione globale delle *Condizioni generali d'oneri*, fin dal 1967 sono state impartite disposizioni affinché gli inviti alle licitazioni siano estesi anche alle donne.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

GRASSUCCI E OLIVI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere quali iniziative intendono adottare allo scopo di consentire anche a Udine lo svolgimento del settimanale mercato ambulante.

Gli interroganti, ricordando come il mercato settimanale risponda ad un segmento commerciale che non trova risposta dal servizio in sede fissa;

tenendo presente che Udine è l'unico capoluogo di provincia nel quale non si tiene il mercato e che tale atteggiamento appare determinato da una concezione dell'ambulante che certamente non si ritrova nelle specifica legge n. 398;

chiedono di sapere se i Ministri non ritengano urgente intervenire, in un momento in cui un elevato tasso di inflazione richiede una accentuata concorrenzialità sul mercato, allo scopo di consentire che anche a Udine gli ambulanti possano serenamente svolgere il proprio lavoro ed i consumatori accedere ad un servizio che altrove non possono trovare.

(4-01975)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha poteri di intervento in materia di istituzione e svolgimento dei mercati ambulanti, tenuto conto delle norme vigenti.

La valutazione dell'opportunità o meno dell'effettuazione di un mercato settimanale ambulante è infatti rimessa all'autorità comunale per effetto dell'articolo 5, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: BISAGLIA.

GRIPPO, ZARRO, SCOZIA E LEONE. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano doveroso ripristinare la concessione dei « buoni-benzina » ai lavoratori emigrati che rientrano temporaneamente in Italia per i periodi delle ferie, delle festività, delle elezioni o per particolari necessità, decaduta con la soppressione di tale concessione ai turisti stranieri, o se non ritengano di provvedere con analoga concessione.

In proposito, gli interroganti, richiamando le proteste delle associazioni degli emigrati, ricordano che il rientro in auto è divenuto pressoché inevitabile, specialmente in occasione delle ferie, delle festività, delle elezioni, stanti i disagi dei lunghissimi e gli stressanti viaggi in treno, spesso resi impossibili dai ricorrenti scioperi ferroviari o dall'elevato costo di quelli aerei, nonostante per entrambi gli emigrati godano di riduzioni.

La soppressione dei buoni-benzina, unita agli aumenti del costo del carburante e dei pedaggi autostradali, rischia però di rendere proibitivo anche il viaggio in auto. Il che, oltre a creare un ulteriore elemento di allontanamento degli emigrati e di emarginazione, è in netto contrasto con la volontà enunciata dal Ministro del turismo di agevolare il « turismo di ritorno » degli emigrati. (4-03396)

RISPOSTA. — Il Governo non è favorevole a reintrodurre in via generale l'agevolazione fiscale dei buoni-benzina né al ripristino dell'agevolazione stessa nei confronti dei soli emigrati italiani all'estero. In quest'ultimo caso si verrebbe a creare una discriminazione a danno dei cittadini italiani residenti in Italia che si spostano in automobile da un luogo all'altro del territorio nazionale per uno dei motivi a cui l'interrogante fa riferimento. La discriminazione sarebbe ancora più evidente nei confronti dei lavoratori meridionali occupati nelle fabbriche del nord che si recano in ferie nelle località di provenienza del sud.

Si soggiunge che le ferrovie dello Stato, per agevolare il rientro temporaneo in Italia dei lavoratori all'estero, concordano con le altre amministrazioni ferroviarie estere – in occasione delle festività ricorrenti, delle ferie e delle consultazioni elettorali – programmi che comprendono rinforzi di carrozze ai treni ordinari e straordinari sulle relazioni internazionali che collegano le località dove vi è una elevata concentrazione di emigrati con le zone di residenza delle loro famiglie.

Molti dei predetti treni comprendono carrozze cuccette o carrozze con posti prenotati. Pertanto il disagio resta limitato alla durata del viaggio data la lunghezza dei percorsi, ai possibili ritardi dovuti alla più intensa circolazione che si verifica nei cennati periodi, ad eventuali imprevedibili scioperi.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

GRIPPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative sono state intraprese a favore delle idonee del concorso per scuole materne espletato nel dicembre 1976.

Infatti le idonee hanno atteso invano un provvedimento con il quale si disponesse che la graduatoria del suddetto concorso fosse ad esaurimento analogamente a quanto previsto per quella del concorso per le scuole elementari. Invece, alle incaricate è stato concesso l'anno di proroga mentre nessun provvedimento di sistemazione è stato adottato per le idonee, tanto è vero che le stesse sono state costrette a partecipare all'ultimo concorso.

È evidente la disparità di trattamento adoperato nei confronti di quante, dopo aver atteso decenni l'indizione del con- (...)

zionalizzazione e lo sviluppo degli impianti di conservazione e trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici nazionali.

Per quanto concerne, infine, l'accenno al divieto per i natanti di esercitare la pesca entro la fascia di 500 metri dalla battigia, si precisa che esso discende dal fatto che durante il periodo di svolgimento delle attività turistico-balneari tale zona, per motivi di sicurezza, è riservata, in forza di apposita ordinanza del capo di compartimento, alla balneazione.

Il Ministro: COMPAGNA.

GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è negli intendimenti del Governo presentare al più presto, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1979, il provvedimento di condono per le infrazioni formali in materia tributaria. Tale provvedimento, più volte preannunciato, servirebbe a tranquillizzare i tanti contribuenti che hanno adempiuto al dovere principale di corrispondere il tributo ma sono incorsi, anche a causa della molteplicità dei provvedimenti legislativi susseguitisi in materia, in errori banali. Tra l'altro si ricorda che il perseguimento di così formali errori comporta un eccesso di lavoro per il personale, che viene sottratto alla vera attività di accertamento.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di comprendere nel provvedimento di condono:

per quanto riguarda l'IVA:

le sanzioni ex articolo 43 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 633, per la ritardata presentazione delle dichiarazioni, qualora il contribuente abbia versato nei termini l'imposta dovuta;

le medesime sanzioni, qualora il ritardo nel versamento della imposta non sia superiore a 5 giorni, fattispecie che il più delle volte è stata causata da scioperi degli uffici postali o di quelli bancari, e, comunque, ha comportato un minimo danno erariale;

le ipotesi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 47, che si riferisce appunto a violazioni formali;

l'ipotesi di mancata allegazione dell'elenco clienti (articolo 43, quarto comma) da parte di agenti e rappresentanti di commercio, almeno per gli anni 1973, 1974, 1975, in cui tali soggetti potevano in buona fede ritenere di non essere soggetti a tale obbligo;

l'ipotesi di erronea indicazione del numero di partita IVA, almeno per gli anni 1973-78, dato che in tale periodo gli errori furono dovuti in parte a inesatta comunicazione degli stessi uffici finanziari e nella considerazione che, comunque, tali errori non hanno ostacolato l'opera di accertamento non ancora basata su cosiddetti controlli incrociati;

per quanto riguarda le imposte dirette:

le sanzioni ex articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relative alle indebite detrazioni, qualora la violazione consista nell'errata applicazione del criterio di cassa invece di quello di competenza, tenuto conto della circostanza che l'applicazione del criterio di cassa è stata richiesta dall'amministrazione finanziaria solo nel 1977;

le sanzioni di cui al n. 4 dell'articolo 53 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che si riferiscono a violazioni formali;

le sanzioni per la ritardata presentazione della dichiarazione o la presentazione ad ufficio incompetente, qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il contributo;

le analoghe sanzioni per il ritardo della presentazione e per la presentazione ad ufficio incompetente del modello 770, qualora il sostituto alla imposta abbia tempestivamente versato, nella misura dovuta, le imposte delle ritenute effettuate o da effettuare;

le analoghe sanzioni per mancata allegazione delle ricevute dei versamenti effettuati nei termini prescritti, quando risulti all'Ufficio dai prospetti esattoriali che i versamenti stessi sono stati effettuati. (4-01584)

RISPOSTA. — Il problema della sanatoria delle infrazioni ed irregolarità formali è come è noto all'esame del Parlamento.

È altresì noto che la VI Commissione della Camera dei deputati ha in data 6 novembre 1980 approvato in sede legislativa il relativo disegno di legge che viene quindi trasmesso al Senato della Repubblica per il proseguimento dell'*iter* legislativo.

Il Ministro: REVIGLIO.

LODOLINI FRANCESCA, TAGLIABUE E ALBORGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è al corrente della situazione determinatasi nella località del Canturino, in provincia di Como, dove si trova la scuola media consortile dei comuni di Figino Serenza e Novedrate, per quanto riguarda i rapporti tra direzione della scuola e comunità, per cui i consigli comunali dei suddetti paesi hanno sottoscritto mozioni fortemente critiche sui metodi adottati dalla direzione stessa nei confronti degli alunni, delle famiglie e della realtà sociale circostante.

Premesso che si verificano frequenti punizioni per mantenere « l'ordine » (addirittura lunghi periodi di sospensione per intere classi ed elevatissime percentuali di bocciature), totale chiusura ad ogni possibilità di collaborazione critica e costruttiva da parte dei genitori (che ha provocato un ricorso al Provveditore di Como da parte del consiglio di istituto), tenuto conto che la scuola media in questione, recentemente edificata, possiede tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari per consentirne la massima efficienza e funzionalità secondo i criteri ispiratori delle norme che regolano la scuola media dell'obbligo, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritiene opportuno promuovere lo spostamento dell'attuale preside, professoressa Teresa Colombo, in altra sede, come da insistente richiesta delle amministrazioni locali e dei genitori, per promuovere quella necessaria saldatura tra docenti e comunità, oggi irrimediabilmente incrinata e per consentire che questa scuola esca dall'attuale pericoloso isolamento e svolga un ruolo attivo e costruttivo nei confronti dei ragazzi che la frequentano e delle popolazioni interessate. (4-04410)

RISPOSTA. — Gli elementi acquisiti in ordine all'interrogazione parlamentare hanno escluso che la professoressa, cui fin dall'anno scolastico 1975-1976 venne affidato l'incarico di presidenza della scuola media di Figino Serenza, sia solita adottare metodi didattici censurabili.

Trattasi, in effetti, di una docente che, secondo quanto risulta al provveditorato agli studi di Como, è stata sempre giudicata persona attiva, laboriosa e pienamente partecipe alla vita scolastica. Solo negli ultimi tempi i rapporti, tra la preside incaricata e le restanti componenti della locale comunità scolastica, hanno subito un graduale deterioramento, dovuto più che altro all'impulsività, forse eccessiva, con la quale la docente cercava di superare le difficoltà insite nel funzionamento degli organi collegiali.

Allo stato attuale, tuttavia, ogni questione di dissidio o di incompatibilità è da ritenere superata, a seguito della decisione dell'interessata di non accettare la conferma dell'incarico di presidenza, per l'anno scolastico 1980-81 e di far ritorno all'insegnamento, nella sede di titolarità, presso l'istituto statale d'arte di Cantù.

Il Ministro: BODRATO.

MARTINAT. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengono « normale » che un cittadino italiano, tale Bartoletti di Alessandria, dopo aver subìto un incidente d'auto nel 1973, aver promosso la causa in pretura ed in tribunale ed in attesa della sentenza della Cassazione, dopo aver visto estinto il reato per avvenuta amnistia nei confronti dell'avversario, e dopo aver scritto alla Cassazione per il rinvio dei documenti per la continuazione della causa civile, scriveva al (...)

con delibera del 23 ottobre 1979, ha espresso parere contrario alla richiesta di trasferimento dei due docenti che avevano presentato la propria candidatura, dichiarando chiusa la procedura di vacanza della cattedra in parola ed assegnando, nel contempo, tale posto ad altro insegnamento da coprire mediante concorso.

Quest'ultima decisione è stata portata a conoscenza dei due docenti suindicati con lettera raccomandata dell'università di Pisa.

In merito all'intera vicenda, il rettore ha comunque assicurato che il competente consiglio di facoltà ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente e nel superiore interesse degli studi universitari.

Tale affermazione è da ritenere sostanzialmente fondata, tenuto anche conto che, in relazione allo svolgimento del concorso per l'assegnazione della cattedra di cui trattasi, l'autorità giudiziaria non ha ravvisato alcun elemento di reato.

Notizie in tal senso sono state fornite in data 22 ottobre 1980 dal Ministero di grazia e giustizia, il quale ha al riguardo comunicato che il procedimento penale, a suo tempo instaurato, è stato definito con decreto di archiviazione del giudice istruttore di Pisa.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

FRANCHI E TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione dello invalido civile per fatto di guerra Novi Marcello di Castelfranco di Sotto (Pisa), posizione Tesoro 1141790, non sia stata ancora definita. (4-05030)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale n. 499988/Z, al signor Marcello Novi venne concessa indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per l'affezione cicatrice alla regione frontale destra e cicatrici alla radice del naso e regione palpebrale con alterazione della cosmesi.

Avverso il surriferito provvedimento, lo interessato ha presentato, ai sensi dello articolo 17 della legge 28 luglio 1971, numero 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 12947/RI-GE.

In conseguenza è stato dato corso ai relativi adempimenti e, tra l'altro, è stata interpellata la commissione medica superiore perché esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla classificazione delle cennate lesioni.

Si assicura che appena il suindicato superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

GRASSUCCI E CANULLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con esattezza le condizioni di lavoro che hanno determinato la morte del giovane Vittorio Pellizzon nello stabilimento Marconi, situato sulla strada statale 148 nei pressi di Latina.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

1) quali provvedimenti intende adottare per fare piena luce sull'episodio e per colpire eventuali responsabilità;

2) le condizioni generali di lavoro nello stabilimento medesimo;

3) quali e quante ispezioni erano state compiute dagli appositi organismi istituzionali e con quali risultati;

4) quali iniziative intendono assumere allo scopo di evitare il ripetersi di così gravi sciagure nell'area della provincia pontina. (4-04634)

RISPOSTA. — In data 21 agosto 1980, alle ore 11,45 circa, la squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri di Latina ha informato l'ispettorato di Latina ed il comando stazione carabinieri di Borgo Podgora (Latina) che nella mattinata, verso le ore 9,30, era deceduto, per arresto cardiocircolatorio irreversibile di natura da determinare, nell'interno dello stabilimento Marconi italiana di Cisterna di Latina,

il lavoratore Vittorio Pellizzon, nato a Latina il 16 settembre 1957, il cui cadavere si trovava presso l'ICOT di Latina a disposizione della procura della Repubblica di Latina.

Un ispettore si è recato immediatamente sul posto e alle ore 12,10 ha iniziato, unitamente al comandante della stazione carabinieri di Borgo Podgora, giunto ivi qualche minuto prima, gli accertamenti di competenza.

Da detti accertamenti è risultato che il lavoratore deceduto era stato incaricato di effettuare la messa in opera di due staffe su alcuni ancoraggi metallici, già collocati, ad una altezza di metri 3,50 dal piano di calpestio, nell'interno del capannone costruito per l'ampliamento dello stabilimento della Marconi italiana.

Per l'esecuzione del lavoro il Pellizzon utilizzava un carrello elevatore, sulle cui forche era collocata una pedana, munita di parapetto normale con arresto al piede, un trapano elettrico portatile ed un cavo elettrico volante, il tutto di proprietà della citata Marconi italiana.

Verso le ore nove circa il Pellizzon veniva visto accasciarsi sul piano di calpestio della piattaforma. Immediatamente abbassata la stessa, il lavoratore veniva soccorso e trasportato presso l'ICOT di Latina.

Sull'ancoraggio ove il Pellizzon lavorava è risultata messa in opera una delle due staffe e nella zona sottostante, sulla struttura metallica dello stesso, l'inizio della foratura con trapano e, verso l'alto, per una lunghezza di un centimetro, una leggera scalfitura sulla vernice.

Il trapano ed il cavo elettrico sono stati sequestrati.

In merito agli accertamenti esperiti è stato rimesso rapporto alla procura della Repubblica di Latina nel quale sono state indicate le violazioni di legge emerse in materia di prevenzione infortuni (articoli 267, 269, 314, 315, 26, 55, 168 secondo comma, 271 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

La procura della Repubblica di Latina per accertare le cause del decesso, in data 22 agosto 1980 ha disposto l'autopsia, eseguita dal professor Giorgio Gualdi dello istituto di medicina legale di Roma, che a tutt'oggi non ha ancora depositato la perizia.

Ciò premesso, in merito all'evento luttuoso, è stato, altresì, accertato che la Marconi italiana, società per azioni, per la effettuazione di lavori in economia inerenti l'ampliamento dello stabilimento già esistente, ha affidato in appalto alla Merimec, società per azioni, l'esecuzione di mere prestazioni di mano d'opera (tubisti, carpentieri, elettricisti, montatori e operai generici) retribuiti dall'appaltatore.

La società dal 15 maggio 1980, data di inizio delle succitate prestazioni, al 21 agosto 1980 ha fornito ai lavoratori della società Merimec tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori a terra ed in altezza ed il materiale occorrente.

Il Pellizzon, dal 1° luglio 1980, era alle dipendenze della società Merimec, in qualità di elettricista.

Per l'appalto in questione è stata elevata a carico dei responsabili delle due società la prevista contravvenzione per la inosservanza dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sullo stabilimento, si rende noto che presso la società Marconi italiana sono state effettuate tre ispezioni, di cui una su denuncia del consiglio di fabbrica, nel corso delle quali sono state impartite prescrizioni in materia di ricambio dell'aria in un locale, di messa in opera di pedana isolante davanti ad un quadro elettrico, di protezione degli organi lavoratori delle presse e dei relativi pedali di comando, di verifica dell'impianto di terra e relativa denuncia all'Ente nazionale prevenzione infortuni, di adozione di aspiratori localizzati, di pulizia dei locali e di messa a disposizione dei lavoratori di guanti.

Il Ministro: FOSCHI.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere (...)

sta della concentrazione in essa di tutte le operazioni doganali regionali che attualmente fanno capo a Taranto (soprattutto per il mercato ortofrutticolo), Bari (per l'imposta di fabbricazione) e Salerno (per la provincia di Potenza). (4-05546)

RISPOSTA. — L'ufficio doganale di Ferrandina fu istituito con decreto ministeriale 25 luglio 1966 e funzionò come sezione doganale dipendente dalla dogana di Taranto fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

Con quest'ultimo provvedimento l'ufficio di Ferrandina fu elevato a dogana che, con decreto ministeriale 18 dicembre 1972 (*Gazzetta ufficiale* del 27 dicembre 1972, n. 333, supplemento ordinario), fu classificata di terza categoria e principale. La istituzione dell'ufficio doganale di Ferrandina si rese opportuna per soddisfare le esigenze di alcuni complessi industriali che sono situati nella zona: ANIC, Manifattura ceramiche Pozzi, AGIP e Ferrosud (Fertilizzanti Montedison). L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente sulla provincia di Matera è quello di Bari che ha competenza anche sulla omonima provincia e su quella di Foggia.

La gestione dei contesti inerenti le imposte di fabbricazione non è stata trasferita da Bari a Ferrandina in quanto ciò renderebbe indispensabile un potenziamento dell'organico di tale ufficio che, nella situazione attuale di grave carenza numerica di personale, non è possibile disporre. D'altra parte, i contesti concernenti le imposte di fabbricazione, elevati a carico di contravventori della provincia di Matera, sono stati, nel 1979, solo 50 (36 riguardanti olî minerali e 14 energia elettrica) e la loro esiguità non giustifica l'invio di nuove unità, per altro, non disponibili, alla dogana di Ferrandina.

Si fa presente, infine, che le esigenze doganali degli operatori economici della Basilicata possono essere agevolmente soddisfatte facendo ricorso alle procedure agevolate previste dagli articoli 231 e seguenti del vigente testo unico.

Il Ministro: REVIGLIO.

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie circa violenze e minacce perpetrate nei giorni scorsi ai danni di un gruppo di bagnanti e circa l'incendio e la distruzione di alcune tende e capanni a Sperlonga.

L'interrogante, premesso che ciò potrebbe arrecare nocumento al turismo della zona, chiede di conoscere quale prevenzione e quali interventi sono stati svolti dalle autorità locali e quali iniziative sono state prese allo scopo di consentire una civile convivenza tra la popolazione ed i frequentatori turistici della cittadina pontina. (4-04483)

RISPOSTA. — Nella serata dell'11 agosto 1980, alcuni giovani attendati in località Angolo del comune di Sperlonga (Latina), si recavano in piazza della Rimembranza di quel comune e, dopo essersi denudati, cominciavano a lavarsi nella fontana pubblica. Il fatto provocava il risentimento di alcune persone che redarguivano i giovani i quali reagivano violentemente. Il giorno successivo, verso le ore 20,30, si ripeteva analogo episodio e, questa volta, dall'alterco tra i giovani e i numerosi cittadini presenti, nasceva una rissa.

I militari della stazione carabinieri, immediatamente avvisati, accertavano che i campeggiatori, seguiti da diversi abitanti del posto, si erano nel frattempo diretti verso le loro tende. Gli stessi militari raggiungevano, quindi, la spiaggia di Angolo dove notavano che tre tende e vari indumenti personali erano stati bruciati; sul posto, comunque, non vi erano persone. Nel corso delle successive indagini venivano identificate 13 persone, tutte del luogo, che con rapporto giudiziario del 24 agosto 1980, diretto alla procura della Repubblica di Latina, erano denunciate per violenza privata, rissa ed incendio.

Il Ministro: ROGNONI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Zotti Anto- (...)

massima potenza erogabile in tale circostanza. I turni hanno interessato il periodo tra le ore 16 del 31 dicembre 1979 e il giorno 6 gennaio 1980.

La società Zecca ha inoltre fatto presente che sono in corso di realizzazione importanti programmi, per quanto concerne sia gli impianti di produzione sia quelli di trasporto, tali da garantire il soddisfacimento dell'utenza. In particolare, per quanto riguarda gli impianti termoelettrici di generazione è stato attuato un primo ampliamento produttivo mediante la installazione di un quarto e quinto gruppo per la potenza complessiva di 1.920 chilowattore, mentre un secondo stadio di ampliamento potrà essere messo in cantiere entro il 1982 e sarà in grado di soddisfare le esigenze delle nuove utenze entro il 1984.

Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione, sono previsti lavori di estensione della difesa di trasporto a media tensione nella zona portuale della città. Tali lavori potranno avere presto inizio, in quanto sono già state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica in zona demaniale. Con la realizzazione dell'elettrodotto di cui sopra verrà coperta, con linea dorsale di alimentazione a media tensione, tutta l'area di utenza servita dalla più volte citata società Zecca. Si precisa, infine, che per il momento non sussistono le condizioni giuridiche per il trasferimento dell'impresa Zecca all'ENEL.

Il Ministro: PANDOLFI.

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano i lavori in corso da parte dell'ENEL e quali progetti siano allo studio per dotare le zone di campagna del comune di Priverno della energia necessaria.

L'interrogante, ricordando come soprattutto nella zona di Ceriara e di Le Crete i cittadini abbiano più volte lamentato la impossibilità di utilizzare elettrodomestici e attrezzature necessarie per l'allevamento del bestiame, chiede di conoscere le iniziative che il Ministero intende assumere allo scopo di evitare le carenze lamentate. (4-04642)

RISPOSTA. — L'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) ha fatto presente che le zone rurali sottoelettrificate del comune di Priverno (Latina) hanno già formato oggetto di un piano di interventi al fine di potenziarne la rete elettrica.

In particolare, nella località Ceriara sono già stati ultimati tali lavori di potenziamento con l'inserimento di una nuova cabina di trasformazione, mentre nella località Le Crete, analoghi lavori, in fase di ultimazione, prevedono l'inserimento di due nuove cabine di trasformazione.

Il Ministro: PANDOLFI.

GUARRA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali sono i motivi che impediscono all'ENEL di provvedere a potenziare la rete elettrica che conduce alla frazione Castagneto del comune di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, dato che la carenza di energia in detta località reca grave nocumento alla produzione agricola, tanto che la popolazione di detta frazione ha inviato una petizione al competente ufficio dell'ENEL. (4-04670)

RISPOSTA. — La rete a bassa tensione della località Castagneto del comune di Cava dei Tirreni (Salerno) è attualmente alimentata da una cabina di trasformazione che, con il passar del tempo, è venuta a trovarsi in posizione decentrata rispetto alla zona di sviluppo dei carichi.

Ciò premesso, sentito l'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica), si fa presente che per poter far fronte alle nuove esigenze è prevista la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione, previa costruzione di un tronco di linea a media tensione aerea, lungo circa 400 metri, per (...)

zionale Pro Natura) ha segnalato che una impresa – con l'autorizzazione del Magistrato del Po – sta cavando una massiccia quantità di ghiaia dal letto del fiume Sesia all'interno del « Parco delle Lame del Sesia » in provincia di Vercelli, poco a nord della riserva naturale speciale « Isolone di Oldenico ».

In considerazione del fatto che è inconcepibile che in un parco regionale, creato apposta per salvaguardare un ambiente per il rifugio e la tranquillità di numerose specie di uccelli acquatici (mestoloni, moriglioni, alzavole, morette, germani reali, eccetera), si consenta di intervenire con ruspe e camions in un periodo particolarmente delicato per la nidificazione come quello primaverile, l'interrogante chiede altresì di sapere se:

a) in linea generale, a partire dalla constatazione che l'autorizzazione concessa dal Magistrato del Po è corretta da un punto di vista legale, ma criticabile da un punto di vista sostanziale, non convengono sulla opportunità di una modifica della normativa nazionale antecedente l'istituzione delle regioni che stabilisca che tali autorizzazioni non siano soggette al motivato parere delle regioni interessate;

b) nel caso specifico, non intendano intervenire e in che modo per fare sospendere l'estrazione di ghiaia e limitare così i gravi danni denunciati. (4-08269)

RISPOSTA. — La situazione idraulica e naturalistica del territorio del Parco delle Lame del Sesia è ben presente a questo Ministero che ne segue attentamente gli sviluppi. Al riguardo, funzionari del Magistrato per il Po hanno recentemente partecipato, presso il comune di Albano (Vercelli), ad una riunione organizzata dal comitato comprensoriale di Vercelli nel corso della quale è stato ribadito l'intendimento di consentire l'esercizio dell'attività estrattiva solo nel caso in cui sussistano motivate e comprovate esigenze idrauliche, come nel caso in argomento.

In proposito è opportuno altresì precisare che, in basè a disposizioni di quel-l'istituto, l'istruttoria relativa alle richieste di concessione viene partecipata alle amministrazioni interessate, che hanno pertanto modo di formulare le proprie, eventuali osservazioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – premesso che nel cuore del Parco Nazionale del Circeo sono state compiute, tra le altre, le seguenti operazioni immobiliari:

acquisto da parte della *Farben Stift* società per azioni con sede in Roma, via Alessandro Cialdi n. 30, della villa Aquet con circostante parco di 28.500 metri quadrati;

acquisto da parte della *Morgen Rote* società per azioni con sede in Roma, via Alessandro Cialdi n. 30, di terreno incolto sito nel lungomare Bergamini di metri quadrati 77.500;

acquisto da parte della *Stocken Meer* società per azioni con sede in Roma, via Alessandro Cialdi n. 30, di terreno incolto di montagna (promontorio del Circeo) di metri quadrati 2.021.144 –

i valori dichiarati relativi al compimento della predetta operazione e per sapere se e come sono stati rettificati dagli uffici periferici del Ministero.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i nominativi e la posizione fiscale degli eventuali proprietari italiani della finanziaria *Stocken Aktiengesellschaft* e se quest'ultima si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge sul rientro dei capitali. (4-03171)

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti presso i competenti organi periferici è emerso, relativamente agli acquisti cui si riferisce l'interrogante, che i valori dichiarati, accertati e definiti sono i seguenti:

	Prezzo dichiarato	Prezzo accertato	Prezzo definito per adesione
1) Villa Aguet	240.000.000	330.500.000	297.450.000
2) Terreno di metri quadri 77.500 .	155.000.000	206.000.000	185.400.000
3) Terreno di metri quadri 2.021.144	120.000.000	166.000.000	149.400.000

Per quanto concerne la richiesta di notizie in merito alla Stocken Aktiengesellschaft, si premette che la medesima ha la sede legale in Vaduz e non è quindi possibile conoscere i nominativi dei soci.

Risulta per altro che la predetta società possedeva 950 azioni della società per azioni Stocken Meer con sede in Roma, pari a lire 9.500.000, su un totale del capitale di lire 9.510.000.

In data 9 novembre 1976, la ripetuta Stocken A. G. ha ceduto senza corrispettivo, ai sensi della legge 8 ottobre 1975, n. 689, la suddetta quota sociale alle sottoelencate persone fisiche residenti in Italia:

Giorgio Zeppieri, nato a Velletri il 15 settembre 1923 e residente a Latina, via Gramsci, n. 5;

Aldo Di Maggio, nato a San Felice Circeo il 9 novembre 1915 e residente in Roma, via Luciani, n. 45;

Marcello Del Grammastro, nato a Roma il 1° novembre 1927 e residente in San Felice Circeo, via XXIV Maggio, n. 46;

Giulio Matacchioni, nato a Grosseto il 27 marzo 1930 e residente a San Felice Circeo, via De Gasperi, n. 99, *pro indiviso* con la signora Selene Lucci, nata a San Felice Circeo il 10 novembre 1945 ed ivi residente in via De Gasperi, n. 99;

Cesare Gualandri, nato a Roma il 15 novembre 1938 e quivi residente in via Costabella, n. 23, *pro indiviso* con la signora Alberta Di Prospero, nata a San Felice Circeo il 14 giugno 1942 ed ivi residente in via Roma, n. 285;

Enzo Lanzuisi, nato a San Felice Circeo il 10 agosto 1942 ed ivi residente in via delle Tortore, n. 2, *pro indiviso* con la signora Egle De Luca, nata a Roma il 22 settembre 1949 e residente a San Felice Circeo, via delle Tortore, n. 2.

I soggetti residenti, cessionari delle azioni, hanno provveduto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, ma non hanno ottemperato nei termini previsti (19 maggio 1977) alla vendita o liquidazione degli enti esteri e alla eventuale cessione delle disponibilità valutarie ricavate, e quindi l'ufficio italiano dei cambi ha in corso accertamenti per dimostrare che gli enti esteri non estinti nei termini di legge, sono di proprietà dei soggetti residenti suindicati.

Nei loro confronti è stata eseguita una indagine patrimoniale da parte della guardia di finanza, i cui risultati sono stati trasmessi per gli ulteriori accertamenti ai competenti uffici finanziari di Roma e di Latina presso i quali i medesimi hanno presentato le dichiarazioni IRPEF e IVA.

Il Ministro: FORMICA.

GRASSUCCI E CORVISIERI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere in base a quali esigenze è stata demolita la città confinaria di Ventotene. In particolare per sapere:

1) come verrà utilizzata l'area risultante, di notevoli dimensioni in rapporto all'estensione dell'isola;

2) per quale motivo non fu preso in considerazione il progetto di sviluppo turistico che intendeva utilizzare alcune strutture della predetta città confinaria;

3) per quale motivo la ex caserma della guardia di finanza, attualmente chiusa, rimane abbandonata alle intemperie e al deperimento del tempo;

4) per quale motivo detta caserma non viene concessa in uso produttivo alla cooperativa Coopturist che da anni l'ha richiesta.

Gli interroganti infine chiedono di sapere quali iniziative i Ministri interrogati intendono adottare, di concerto con la regione Lazio, per consentire un uso delle strutture pubbliche e demaniali finalizzato allo sviluppo della collettività isolana. (4-08716)

RISPOSTA. — Il complesso demaniale sito in Ventotene e denominato Capannoni *ex* colonia di confine e terreni annessi, appartiene al patrimonio disponibile dello Stato ed era costituito da 12 capannoni, per complessivi 48 vani, insistenti su una area dell'estensione di 1.73.19 ettari. Attualmente il compendio è utilizzato parzialmente dal comune di Ventotene (serbatoi idrici), dall'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) (un capannone) e dalla Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (area di 49 metri quadrati).

Ciò premesso, si comunica che il comune di Ventotene (Latina), da tempo, ha chiesto l'acquisto a trattativa privata del predetto complesso, ma non è stato finora possibile concludere la procedura in quanto il piano di fabbricazione del predetto comune, ancora non approvato, non precisava la destinazione da dare all'immobile demaniale in esame e la mancanza di tale indispensabile elemento non permetteva all'Amministrazione di valutare, sia sotto l'aspetto giuridico che economico, l'intera operazione. Solo in data 17 febbraio 1981, con delibera n. 697, la giunta della regione Lazio ha definitivamente approvato il piano di fabbricazione di cui trattasi, il quale prevede che sulla zona demaniale vengano costruiti impianti sportivi di cui l'isola è completamente sprovvista e per i quali sono stati già approvati i relativi progetti. Di conseguenza, in data 28 febbraio 1981, il citato comune di Ventotene ha nuovamente chiesto l'acquisto – a prezzo di esproprio – di tutta l'area dell'*ex* città confinaria per gli scopi suddetti.

Nel contempo il comune ha fatto altresì presente che, su interessamento del provveditorato alle opere pubbliche, l'area demaniale è stata sgomberata dai capannoni fatiscenti e costituenti grave costante pericolo per la pubblica incolumità.

Quanto all'immobile indicato al punto 3) della interrogazione esso è in consegna al comando generale della guardia di finanza per essere adibito a sede del locale comando di brigata e deposito carburanti per gli elicotteri del corpo. Se fino ad ora non v'è stata concreta utilizzazione in tal senso ciò dipende solo dal fatto che non sono ancora stati eseguiti i necessari lavori di straordinaria manutenzione per i quali è stato già interessato da tempo il competente provveditorato alle opere pubbliche.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

GREGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in seguito a quali vicende ed iniziative San Martino dei Calvi, nella Val Brembana, ha visto cambiare il suo nome nel nome, molto prosaico, di Piazza Brembana, ricordando l'interrogante che l'appellativo « dei Calvi » era stato dato al paese di San Martino in onore e a ricordo dei cinque fratelli Calvi morti sull'Adamello, combattendo come alpini nella guerra 1915-18. (4-08929)

RISPOSTA. — Con regio-decreto 10 agosto 1927, n. 1522, i comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegra (Bergamo) furono riuniti, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo dell'epoca, in un unico comune con la denominazione di San Martino de' Calvi.

Nel 1955 la prescritta maggioranza degli elettori di ciascuno dei cessati comuni (...)

sia provveduto alla loro copertura. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura assicurare, in concreto, la copertura dei posti vacanti.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – dopo la decisa presa di posizione del consiglio comunale di Trino Vercellese per evitare la soppressione della locale pretura, a seguito delle dichiarazioni rilasciate ad un giornale dal dirigente della pretura vercellese in merito alla soppressione delle preture di Trino e di Santhià – se non ritenga che la pretura di Trino sia essenziale per un più snello funzionamento del tribunale di Vercelli a cui fa capo e se non ritenga pertanto che la pretura stessa debba funzionare con l'auspicata regolarità dopo il completamento del suo organico; in caso contrario perché non vengono potenziati gli uffici giudiziari nella città di Vercelli. (4-11673)

RISPOSTA. — Non esiste attualmente alcun provvedimento inteso a sopprimere la pretura di Trino Vercellese e Santhià (Vercelli).

È stato invece appena avviato, da parte di questo Ministero, uno studio preliminare diretto a verificare la possibilità di una diversa ristrutturazione dell'attuale assetto circoscrizionale. Una soluzione positiva del problema dovrebbe necessariamente attuarsi attraverso un provvedimento legislativo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. Si assicura che in questo caso sarebbero valutate con la dovuta attenzione le esigenze di Trino Vercellese e di Santhià.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere perché i laureati in urbanistica non si possono iscrivere all'Ordine degli architetti e ingegneri, tenendo presente che gli Atenei di Venezia e Reggio Calabria hanno diplomato circa 250 giovani. (4-11838)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante ha formato oggetto di studio da parte di un'apposita commissione – istituita su iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, per ricercare le soluzioni più idonee alle esigenze degli interessati – che recentemente ha concluso i suoi lavori. I dati emersi in tale sede hanno consentito l'elaborazione di uno schema di disegno di legge concernente principalmente l'istituzione di un nuovo albo professionale cui i laureati in questione avranno diritto di iscriversi.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

GRASSUCCI E CIUFFINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, a fronte di uno specifico impegno assunto dal Ministero e dall'ANAS, lo stato del progetto per la realizzazione della circonvallazione esterna della città di Cisterna di Latina.

Per sapere inoltre quali finanziamenti sono stati definiti per la realizzazione di tale progetto. (4-08863)

RISPOSTA. — In data 6 gennaio 1981 il compartimento della viabilità dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma strade statali) di Roma è stato invitato a presentare un progetto preliminare della variante esterna all'abitato di Cisterna di Latina tra i chilometri 51+200 e 54+900 della strada statale n. 7 via Appia.

Il predetto compartimento ha già preso contatti con il comune ed è in attesa delle necessarie cartografie di piano regolatore generale. Purtroppo non è stato pos-

sibile inserire tale intervento, la cui spesa presunta è di 34 miliardi, nel programma triennale 1979-1981, atteso il carattere prioritario di altri.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

MAMMÌ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) quante domande siano pervenute in relazione all'indennizzo di lire cento milioni previsto dalla legge 13 agosto 1970, n. 466, per le vittime del terrorismo o loro familiari e quante siano state già evase;

2) quale pubblicità il Ministero ha ritenuto di dare circa tale possibilità di indennizzo.

Per conoscere inoltre quali siano gli atti di terrorismo che hanno provocato vittime, nei termini di cui alla suddetta legge, negli anni precedenti alla sua data di applicazione e se il Ministero non ritenga di proporre un'adeguata retrodatazione allo scopo di evitare disparità in contrasto con lo spirito e le finalità del provvedimento. (4-07823)

RISPOSTA. — È stato approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica del 24 novembre 1981 il disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466. Con tale provvedimento viene retrodatato al 1° gennaio 1969 il termine che si riferisce agli eventi che danno titolo alla speciale provvidenza, già fissato dalla legge n. 466, al 1° gennaio 1973. Inoltre, per i familiari degli appartenenti alle forze dell'ordine che sono caduti vittime del dovere, la speciale elargizione viene concessa per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1961.

Venendo alle specifiche richieste dell'interrogante, si comunica – per quanto riguarda la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge in questione ai familiari degli appartenenti alle forze di polizia, dei vigili urbani e dei cittadini che legalmente richiesti, abbiano prestato assistenza alle forze dell'ordine, e deceduti nelle circostanze previste dall'articolo 1 della citata legge n. 466, nonché in favore degli appartenenti alla stessa categoria che abbiano riportato un'invalidità dell'80 per cento della capacità lavorativa – che essa è stata attribuita fino al dicembre 1981 per un totale di 350 casi.

Per ciò che concerne le vittime civili di azioni terroristiche le domande presentate fino alla fine di dicembre 1981 alle prefetture, che ne curano l'istruttoria, sono 178 di cui 163 sono pervenute a questo Ministero con la documentazione di rito. Tra queste 131 sono state definite, nove sono state respinte per mancanza dei presupposti di legge, 23 sono in stato di riesame.

Per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1972 i dati richiesti dall'interrogante sono i seguenti: per gli appartenenti alle forze dell'ordine il numero dei deceduti vittime del dovere ammonta a 144 unità, mentre quello dei feriti a 20 unità circa; tra le vittime civili il numero dei feriti si aggira intorno alle 128 unità, mentre quelle dei morti intorno alle 60 unità.

Si specifica, inoltre, che la prevista retrodatazione degli effetti della legge 1° gennaio 1961 consente di corrispondere il beneficio della speciale elargizione alle famiglie di 53 appartenenti alle forze dell'ordine caduti vittime del dovere. Questo Ministero ha seguito con particolare attenzione l'applicazione della citata normativa, emanando innanzitutto, la circolare del 18 novembre 1980, n. 200/3.E.6/1 che contiene le necessarie indicazioni per l'istruttoria delle domande intese all'attribuzione del beneficio in questione ed invitando ripetutamente i prefetti a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più idonei, nell'ambito dell'intera provincia la possibilità di ottenere le speciali provvidenze. Nel territorio in cui si sono verificati atti terroristici gli uffici periferici di questo Mini- (...)

premesso che, in conseguenza a ciò, l'ANAS provvedeva alla totale chiusura inevitabile ma che ha prodotto e produce le seguenti conseguenze: crollo del turismo per tutti i paesi rivieraschi della statale con disdetta di prenotazioni per alberghi, pensioni, ristoranti, *campings*, nonché crisi di tutti i commerci e le industrie indotti; enormi difficoltà per la popolazione locale, quasi tutta migrante giornaliera, nel raggiungere i posti di lavoro a Lecco, Milano e *hinterland;* difficoltà pesantissime di tipo sanitario: infatti gli ammalati e i traumatizzati per incidenti non possono più essere trasportati all'ospedale di Lecco (ospedale più prossimo e meglio attrezzato), ma devono ricorrere ad ospedali che distando molto sono raggiungibili solo dopo molte ore di viaggio; senza peraltro soffermarsi su disagi minori quali ad esempio quelli relativi al rifornimento di merci e derrate;

rilevato ancora che circolano con insistenza voci attorno ad un inizio dei lavori per il ripristino della arteria fra diversi mesi –

se si ritenga opportuno, a salvaguardia degli interessi e dei bisogni di decine di migliaia di persone, dare il carattere della massima urgenza ai lavori per il ripristino di condizioni normali sulla strada in questione.

Gli interroganti fanno anche presente che imprese private del settore, interpellate dagli amministratori locali per avere degli elementi di conoscenza, hanno concordemente riconosciuto che, ove esista una esplicita volontà di intervento, i tempi tecnici di una soluzione positiva potrebbero essere contenuti nell'arco di un mese di lavoro. (4-09547).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma strade statali) nella adunanza del 1° ottobre 1981 (voto n. 799) ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto dei lavori per l'eliminazione del pericolo di caduta massi mediante costruzione di galleria a seguito della frana al chilometro 45 + 600 (località Moregallo) della strada statale n. 583 dell'importo di lire 2.669.923.260 complessive. Il predetto consiglio nella stessa adunanza ha altresì espresso parere favorevole all'affidamento dei lavori a trattativa privata all'impresa Paride Cariboni-Colico ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con il ribasso del 19 per cento e per un ammontare complessivo netto di lire 2.211.389.784 (delle quali lire 1.608.255.464 per lavori al netto e lire 603.134.320 per somme a disposizione dell'amministrazione).

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito in giorni 150 dalla data di consegna dei lavori, senonché, a seguito dell'incendio verificatosi nella prima decade di ottobre 1981 nella raffineria di Valmadrera, ricadente nella zona, la procura della Repubblica di Lecco ha convocato in data 12 ottobre 1981 i dirigenti della stessa raffineria ed il titolare dell'impresa Cariboni per notificare che, secondo i risultati emersi da una perizia geologica eseguita sul luogo, l'uso degli esplosivi per lo scavo della costruenda galleria avrebbe potuto provocare il distacco di massi dalla pendice con ulteriore pregiudizio per la sicurezza di utenti e maestranze.

Quanto sopra ha reso inevitabile la sospensione dei lavori preliminari affidati all'impresa Cariboni. Dopo lo sgombero della raffineria di Valmadrera i lavori di ripristino della strada statale Lecco-Bellagio sono ripresi nella prima decade di dicembre 1981 e si protrarranno per circa tre mesi.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

GRASSUCCI E CORVISIERI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se, nel quadro della riorganizzazione della protezione e della difesa civile ed in considerazione delle gravi carenze riscontrate nell'assistenza sanitaria e nella sicurezza portuale delle isole di Ventotene e di Ponza, possono essere presi in considerazione:

a) l'invio di un nucleo sanitario temporaneo dell'esercito convenientemente at-

trezzato per garantire gli interventi di necessità e di urgenza a favore delle popolazioni sia residenti che turistiche;

b) l'invio di mezzi antincendio da stazionare nei porti che, privi di minimi impianti di sicurezza, sono esposti a gravi pericoli durante il sovraffollamento turistico-stagionale;

c) la disponibilità di mezzi aerei (elicotteri) per lo spegnimento degli incendi che di tanto in tanto (come accaduto in Ponza nel 1978) arrecano danni enormi data la riscontrata impossibilità di tempestivi interventi di volontari locali. (4-08694)

RISPOSTA. — L'amministrazione militare, nonostante il migliore intendimento, non può assumersi l'onere di eliminare le carenze esistenti, per quanto attiene all'assistenza sanitaria, nelle isole di Ponza (Latina) e di Ventotene (Latina), in quanto tale compito, non rientrante nei fini istituzionali della difesa, è di esclusiva pertinenza delle autorità regionali e dell'unità sanitaria locale di Formia. Né riesce possibile costituire – sia pure soltanto per il periodo estivo in cui tali isole maggiormente si avverte la mancanza di attrezzature e personale medico – un nucleo sanitario delle forze armate, stante la crisi di personale medico e paramedico che travaglia il servizio sanitario militare.

Per quanto riguarda il servizio antincendio, si fa presente che, non essendo riconosciute Ventotene e Ponza dalla vigente normativa del settore come porti di prima o seconda categoria, il corpo nazionale dei vigili del fuoco non è tenuto ad istituirvi un proprio distaccamento, alla cui costituzione, per altro, si opporrebbero la persistente situazione deficitaria dell'organico del corpo stesso e l'impossibilità di reperire vigili disposti a trasferirsi, anche temporaneamente, nelle isole. Si rende noto, infine, che la sala operativa antincendi del Ministero dell'interno può chiedere, sulla base della convenzione annuale stipulata tra il Ministero della difesa e quello dell'agricoltura e foreste, l'intervento in qualsiasi zona del territorio nazionale degli elicotteri delle forze armate, per il concorso allo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo sulla attuale situazione in Turchia e sul rispetto – pur in presenza di una dittatura militare, nata in reazione e contrapposizione al dilagare del terrorismo – dei fondamentali diritti dell'uomo;

2) quale atteggiamento il Governo abbia assunto o intenda assumere circa le interpretazioni e dichiarazioni del Segretario generale della NATO Luns;

3) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per accelerare e garantire il ripristino, in quel paese, nel più breve tempo possibile, delle essenziali regole e metodi della democrazia.

In generale l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga che, se da un lato non si può non riconoscere che in un paese indubbiamente meno sviluppato dell'Italia dal punto di vista sia economico che sociale, civile e democratico, possano crearsi (sotto l'incalzare del terrorismo sicuramente alimentato da paesi esterni alla Turchia stessa) situazioni difficili, e difficilmente controllabili e risolvibili, occorra anche sempre operare (per salvaguardare la fisionomia e le essenziali finalità di democrazia e di libertà proprie dell'Alleanza atlantica e per essere sempre in una linea coerente, anche sul piano internazionale, di affermazione e di consolidamento della democrazia e della libertà in tutti i paesi del mondo) per aiutare, sollecitare e condizionare i responsabili della situazione turca nel modo più vivo ed attivo, verso il ripristino della normalità democratica. (4-12649) (...)

produzione vinicola, che costituisce una delle maggiori fonti di reddito locali.

Per sapere, premesso quanto sopra esposto, quali provvedimenti si intendano adottare al riguardo. (4-11578)

RISPOSTA. — Tale problema non rientra fra le attribuzioni della Cassa per il mezzogiorno, bensì tra quelle della regione Puglia; e ciò ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che fra le materie le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni, prevede quella relativa al turismo e industria alberghiera.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: SIGNORILE.

GARAVAGLIA MARIA PIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – a seguito del rapimento e dell'assassinio di Anette Matiensen, cittadina danese, di Roberto Castellianos e di innumerevoli altri assassini di esponenti dell'opposizione – quali passi ha fatto presso il Governo salvadoreño o quali iniziative intende porre in atto per ottenere che anche in quel paese l'impegno nostro a favore dei diritti umani e contro ogni loro violazione sia concretamente affermato. (4-02847)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni del Governo italiano in merito al rispetto dei diritti umani in Salvador sono state ribadite nelle dichiarazioni rese dal ministro degli esteri Colombo alla Camera dei deputati il 3 marzo 1982 e sono state autorevolmente fatte proprie dal Parlamento italiano nella risoluzione di maggioranza approvata dalla Camera nello stesso giorno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

GRASSUCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) quali e quanti interventi sono stati operati dalla Cassa per il mezzogiorno nel campo della commercializzazione della produzione agricola e nel settore dei mercati all'ingrosso;

2) l'ammontare dei finanziamenti erogati per ciascuna operazione ed il volume degli investimenti in tal modo determinato;

3) lo stato di avanzamento del progetto per la commercializzazione dei prodotti agricoli nel Mezzogiorno e specificamente per la realizzazione delle città annonarie di Napoli e Palermo;

4) quali sono le strutture di mercato recentemente passate in proprietà delle regioni;

5) quali sono i mercati all'ingrosso esistenti nel Mezzogiorno, in quali condizioni essi si trovino e come sono composti gli organismi che li gestiscono. (4-09588)

RISPOSTA. — Si elencano qui di seguito, sulla base di notizie fornite dalla Cassa per il mezzogiorno, gli interventi realizzati dalla stessa nel campo delle infrastrutture per la commercializzazione della produzione agricola, indicando per ognuno l'investimento e la situazione:

— Mercato ortofrutticolo di Fondi (Latina) per il complessivo stanziamento di lire 2.591.517.000. I lavori principali sono stati ultimati nel 1971 e l'opera è stata consegnata per l'esercizio al consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, che ha iniziato l'attività commerciale nell'ottobre del 1974;

— Mercato ortofrutticolo di Nocera (Salerno) per il complessivo stanziamento di lire 4.193.976.000. I lavori principali sono stati ultimati nel dicembre del 1976; le strutture del mercato risultano attual-

mente occupate dai senza tetto in conseguenza degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

— Mercato ortofrutticolo di Sarno (Salerno) per il complessivo stanziamento di lire 3.445.013.000. I lavori sono stati ultimati nell'ottobre del 1979; le strutture del mercato risultano attualmente occupate dai senza tetto in conseguenza degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

— Centrale di Nocera Pagani (Salerno) per il complessivo stanziamento di lire 2.160.800.000. I lavori sono stati ultimati nel marzo 1979; le strutture del mercato risultano occupate dai senza tetto in conseguenza degli eventi sismici del 23 novembre 1980.

Per tutti i mercati sopra elencati è stata avviata la procedura per il trasferimento alla regione interessata.

Risultano, inoltre, già finanziati i seguenti interventi:

progetto per il completamento della centrale ortofrutticola di Nocera Pagani; l'ammontare del finanziamento è di lire 12.072.950.000, di cui lire 8.760 milioni per lavori a base d'asta. Allo stato è in corso la procedura d'appalto per l'affidamento dei lavori;

progetto per la costruzione del mercato ortofrutticolo di Giugliano (Napoli); l'ammontare del finanziamento è di lire 16.511.860.000, di cui lire 11.925 milioni per lavori (già appaltati);

progetto per la costruzione del mercato ittico di Mugnano (Napoli); l'ammontare del finanziamento è di lire 10.077.537.000, di cui lire 7.773.600.000 per lavori (già appaltati);

progetto per la costruzione del mercato ittico di Pozzuoli (Napoli); l'ammontare del finanziamento è di lire 8.420 milioni 648.000, di cui lire 6.609.716.450 per lavori (già appaltati).

Più in particolare, per la città annonaria di Napoli si fa presente che (prevista dal piano regolatore generale comunale di Porchiano, al margine nord-orientale del territorio del comune di Napoli) è stato già effettuato un preliminare studio di fattibilità, le cui risultanze sono state via via sottoposte al competente assessorato del comune di Napoli che, infine, ne ha approvato le conclusioni con delibera consiliare del 29 marzo 1980. Con successiva nota del dicembre 1980, facente seguito ad una riunione del novembre 1980, il comune di Napoli ha precisato le proprie idee sulle modalità di realizzazione e quindi, con deliberazione 17 dicembre 1980, il consiglio di amministrazione della Cassa ha disposto l'ulteriore sviluppo dell'elaborazione che prevede due fasi e cioè:

una prima fase riguardante le espropriazioni ed il trasferimento delle famiglie insediate; la delocalizzazione delle attività e dei servizi insistenti sull'area, fra cui lo spostamento e la sistemazione in cunicolo delle numerose linee elettriche ENEL diramantesi dall'attigua centrale Castelluccia; la recinzione dell'area;

una seconda fase concernente l'appalto concorso del complesso della città annonaria (edifici, impianti, sistemazioni, allacciamenti eccetera).

L'elaborazione tecnica è stata commessa – per ragioni di rapidità e continuità – alla società italiana Italconsult, che aveva già effettuato lo studio di fattibilità, ed è in avanzato corso per quanto riguarda la prima fase, per la quale sono state anche disposte le indagini geognostiche e geotecniche previste dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981. Attualmente, per studi, indagini e progettazione, sono state impegnate lire 678.700.000 e sono state effettuate spese per lire 224 milioni 580.000.

Il finanziamento dell'opera, il cui costo è da stimare in almeno 60 miliardi, è subordinato all'assegnazione di nuovi fondi per i programmi del progetto speciale per l'area metropolitana di Napoli.

Si fa inoltre presente che il progetto speciale per la commercializzazione dei prodotti agricoli meridionali è stato ap-

provato dal CIPE il 2 maggio 1981 ed alla Cassa è stata già impartita la direttiva di attuazione e di formulazione di un immediato programma di avviamento da sottoporre al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'approvazione e lo svincolo dei primi mezzi finanziari.

Caratteristiche peculiari del progetto speciale sono il complesso di azioni di supporto ai processi di commercializzazione, fondate sulla concentrazione e sulla riqualificazione dell'offerta agricola e su un miglior collegamento della stessa con il mercato, nonché sul sostegno di iniziative interprofessionali.

I criteri fondamentali di attuazione del progetto speciale consistono nella metodologia operativa per programmi di valorizzazione per prodotti e/o area; l'intesa con le regioni sia sul piano programmatico sia del raccordo funzionale fra la spesa pubblica dell'amministrazione ordinaria e dell'intervento straordinario; il privilegio della fornitura di servizi reali sugli incentivi finanziari.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: SIGNORILE.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – in relazione alla situazione della Repubblica del Salvador, che appare interessare e commuovere tutto il mondo ed anche tutte le forze politiche italiane (anche se appare leggermente sproporzionato tanto interesse per il dramma del « Salvador in presenza di situazioni infinitamente più violente, ed omicide, come quelle dell'Afghanistan e della Polonia ») –

1) quali iniziative diplomatiche il Governo abbia assunto o intenda assumere in particolare in sede ONU, perché il dramma salvadoregno possa essere risolto nella pace, nella giustizia e nella libertà;

2) quali serie informazioni il Governo abbia sulla reale gravità della situazione (avendosi da molti il dubbio che si sia scatenata anche in questo caso una potente e coordinata azione di grossi mezzi di informazione per tingere di « maggiore sangue » una situazione indubbiamente drammatica);

3) quali informazioni abbia il Governo sulle cause reali della sempre più grave tensione in quel paese, indubbiamente legata a condizioni sociali e politiche che debbono essere superate verso una migliore democrazia formale e sostanziale, ma indubbiamente anche legata ad un'azione insurrezionale, predisposta, sobillata, potenziata ed armata dall'esterno.

Tutto questo anche in considerazione del fatto che il Governo del Salvador è attualmente presieduto da un uomo politico di formazione e di impegno democratico (e precisamente democratico-cristiano), del quale occorrerebbe provare una piena malafede ed una radicale contraddizione per attribuire ad esso esclusivamente, od anche soltanto prevalentemente, la responsabilità delle tensioni e delle violenze in atto nel paese. (4-12650)

RISPOSTA. — La posizione del Governo in merito alle questioni poste è stata precisata dal ministro degli esteri, Colombo, nelle dichiarazioni alla Camera dei deputati il 3 marzo 1982.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

GRIPPO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso che:

gli uffici della Cassa del Mezzogiorno hanno elaborato in questi giorni una ipotesi di « piano speciale di attività 1981-1982-1983 per l'area metropolitana di Napoli (PS n. 31), che perpetua la politica di finanziamento delle opere secondo il criterio dei « complementi » che non vengono mai (né lo possono essere) completati a causa della tecnica dei contributi a pioggia;

(...)

GAROCCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso e constatato il gravissimo stato di disagio economico nel quale viene a trovarsi il personale docente e non docente all'atto del collocamento a riposo, poiché, molto spesso, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, detto personale è costretto ad una attesa che talvolta dura parecchi mesi per incassare il primo rateo della pensione provvisoria – quali misure intende prendere il Ministro anche intervenendo presso il provveditore agli studi di Milano, per eliminare lo stato di disagio suddetto. (4-11967)

RISPOSTA. — Le circostanze che hanno determinato dei ritardi nell'espletamento delle pratiche pensionistiche, presso l'ufficio scolastico provinciale di Milano, sono da individuare nelle numerosissime domande di pensionamento presentate al predetto ufficio nell'anno 1981 (più di mille) ed inoltre nella necessità di definire la corretta posizione giuridica di tutti i collocamenti a riposo in riferimento alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 per l'intera applicazione del contratto 1979/1981.

Il competente ufficio scolastico provinciale di Milano ha tuttavia comunicato che sono già state liquidate tutte le pensioni (circa 300) degli insegnanti elementari e di scuola materna, parte con provvedimenti definitivi parte con ordini provvisori ed inoltre più del 50 per cento delle pensioni (circa 400) del restante personale docente delle scuole secondarie e non docente delle scuole elementari e secondarie. Risultano inoltre in via di definizione le restanti pratiche pensionistiche per le quali è stato necessario richiedere il completamento della documentazione ad altri uffici (INPS).

Per quanto riguarda poi le liquidazioni di indennità di buonuscita, il predetto ufficio scolastico ha anche fatto presente che sono già stati inviati all'ENPAS tutti i decreti relativi ai docenti elementari e tra breve, appena sarà ultimato il nuovo inquadramento ai sensi del già citato decreto del Presidente della Repubblica numero 271, saranno anche inviati i decreti degli insegnanti delle scuole secondarie e del personale non docente. Si fa infine presente che questo Ministero, al fine di migliorare l'efficienza dell'ufficio scolastico in questione, ha autorizzato l'utilizzazione temporanea di 47 unità di personale scolastico, che dovrebbe consentire all'ufficio scolastico del suindicato capoluogo di espletare gli adempimenti di cui trattasi con maggiore sollecitudine.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

GRASSUCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – ricordando come le condizioni del castello baronale del comune di Fondi vadano avviandosi ormai verso una situazione irrecuperabile, e tenendo conto che in passato la CASMEZ è già in proposito intervenuta –:

a) se è stato revocato l'incarico di progettazione ai tecnici inadempienti e se è stato provveduto a sollecitare i nuovi tecnici incaricati;

b) quali sono i criteri che ispirano la direzione della Cassa ad assegnare detti incarichi;

c) quali interventi la CASMEZ ha in corso per restaurare il sopradetto castello;

d) se intende intervenire per assicurare i fondi mancanti per la definizione dei lavori in detto monumento. (4-11292)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha fatto presente che in data 11 giugno 1976, ha approvato un progetto per 224 milioni di lire, importo che a seguito dell'approvazione di una perizia suppletiva è stato portato a lire 262.597.000. I lavori, appaltati il 7 marzo 1977, sono stati consegnati il 1° settembre 1977 e sospesi il

3 marzo 1980 per la redazione di una perizia da parte dell'architetto Filippo Binaco progettista e direttore dei lavori.

A seguito di inadempienza da parte del citato professionista in merito alla redazione di tale perizia, allo stesso è stato revocato l'incarico con delibera del 18 novembre 1981. Successivamente è stata interessata la sovrintendenza ai beni ambientali architettonici del Lazio, affidataria dei lavori in questione, affinché proponga nuovo nominativo per la direzione dei lavori ancora da eseguire.

Si fa inoltre presente che a tutto il 3 marzo 1980 sono stati eseguiti lavori per lire 114.269.620 a fronte di un contratto di lire 198.481.330. Il completamento del restauro dell'opera di cui trattasi, potrà eventualmente essere preso in considerazione nell'ambito del progetto degli itinerari turistici e culturali nel Mezzogiorno sulla base delle direttive che dovranno essere impartite dal CIPE in sede di approvazione di tale progetto.

Circa i criteri di affidamento di incarichi di direzione lavori, i nominativi dei professionisti vengono segnalati dagli enti affidatari e/o concessionari, mentre il competente ufficio della cassa – previo accertamento dell'iscrizione dei professionisti in albi tenuti dalla cassa medesima – invia i nominativi ad una apposita commissione che provvede alla relativa istruttoria per le determinazioni degli organi deliberanti.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: SIGNORILE.

GRIPPO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere quali interventi sono stati adottati per i lavoratori in cassa integrazione della società Montefibre e per la costituzione del consorzio per il risanamento della società stessa. Infatti la Montedison, d'intesa con la Montefibre e la Mediobanca, ha recentemente messo a punto e presentato al Ministero dell'industria il piano di risanamento della società Montefibre, che prevede una serie di provvedimenti riguardanti sia la gestione industriale, sia la struttura finanziaria della società. I punti principali del piano concernono il completamento nel minor tempo tecnicamente possibile del complesso produttivo di Acerra, l'incremento della produttività basato su un ulteriore miglioramento dell'organizzazione produttiva degli stabilimenti, l'aumento dei volumi di vendita, l'aumento del capitale sociale della Montefibre, il finanziamento dei nuovi investimenti.

La realizzazione del piano di risanamento richiede un impegno determinato e rapido, evidentemente, anche da parte dei pubblici poteri sia per la costituzione del consorzio, sia per l'accelerazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alle leggi nn. 853 e 675. Deve altresì approvarsi celermente la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (legge n. 675 del 1977) per gli 850 lavoratori della società Montefibre di Casoria, rimasti privi del trattamento stesso a decorrere dal 16 marzo 1980. (4-03323)

RISPOSTA. — Circa la situazione della società Montefibre, si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il giorno 2 aprile 1982 dal sottosegretario di Stato senatore Rebecchini, in risposta a interpellanze e interrogazioni di argomento connesso (*Resoconto sommario* del 2 aprile 1982, n. 489, pagina 15 e seguenti).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

GRIPPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della mancata copertura finanziaria, per il 1982, del provvedimento di cui alla legge n. 38 del 1980 sulle assunzioni a termine del personale non docente delle università chiamato a ricoprire posti vacanti di ruolo nelle more di pubblici concorsi. (...)

necessario, atteso che la richiesta, come sopra avanzata all'ufficio scolastico provinciale di Modena e da questo accolta, era finalizzata non già all'istituzione di un nuovo corso o di una nuova scuola, ma semplicemente al naturale sviluppo della scuola di qualifica di Vignola, già funzionante quale sede coordinata del suindicato istituto da oltre 20 anni.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

GRASSUCCI E ANGELINI. — *Ai Ministri della difesa, delle finanze, dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere, in riferimento alle leggi promozionali e di potenziamento dei corpi di polizia ed in rapporto ai programmi di ammodernamento e di potenziamento dell'Esercito, della Marina. dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle Capitanerie di porto - quale applicazione pratica ha potuto avere nel corso di questi anni la disposizione di riservare al Mezzogiorno quota parte delle commesse di lavorazione e delle forniture.

Per conoscere, altresì:

1) se ciascuno dei Ministri interrogati è in grado di fornire una sintesi dei principali dati concernenti questo argomento e una spiegazione di come sono andate le cose;

2) se, in tale quadro, possono spiegare perché la ditta Italcraft, con cantiere navale a Gaeta, non è tra quelle che normalmente ottengono, per le produzioni di competenza, incarichi di lavoro da parte delle citate amministrazioni;

3) se si intende, anche in ragione del sostegno da offrire ad una politica di maggiore occupazione nella zona meridionale della provincia pontina, di esaminare il predetto problema correggendo una impostazione giudicata dagli interroganti totalmente negativa. (4-07721)

RISPOSTA. — Nell'espletamento delle procedure attinenti le forniture è stata sempre osservata la vigente normativa a favore delle aziende che operano nel Mezzogiorno. Ad esse, infatti, è stata normalmente riservata una quota non inferiore al 30 per cento delle commesse. Per le forniture non eseguibili nel Mezzogiorno, perché richiedenti prestazioni di alto livello tecnologico (che purtroppo molte industrie del sud non sono in grado di assicurare) ovvero per mancanza di ditte operanti in taluni settori produttivi o per l'indivisibilità tecnica delle singole forniture, si è seguìto il criterio della compensazione secondo quanto previsto dal vigente testo unico riguardante gli interventi nel Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218).

Le Amministrazioni dell'interno, delle finanze, della difesa e della marina mercantile hanno sempre provveduto a interpellare la ditta Italcraft per le costruzioni di competenza; essa talvolta non ha presentato offerte o, pur avendo partecipato alle gare, non è riuscita ad aggiudicarsi le commesse, in quanto ditte diverse hanno presentato offerte più vantaggiose. Numerose sono state, comunque, le commesse aggiudicate a detta società negli ultimi anni. Si citano, tra le altre, quelle per la fornitura, nel 1980, alla guardia di finanza di otto vedette veloci e al Ministero dell'interno di cinque natanti. Nel 1977 e nel 1979 la Italcraft ha partecipato a tre gare indette dalla Difesa e se ne è aggiudicata due.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

GRASSUCCI E CORVISIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dei criteri e delle valutazioni in base ai quali il comune di San Felice Circeo e le associazioni d'arma della provincia di Latina, in occasione della inaugurazione del monumento ai caduti eretto nella frazione di Borgo Montenero, abbiano invitato un senatore missino a presenziare e a celebrare l'avvenimento insieme al rappresentante del Governo onorevole Ciccardini, sottosegretario alla difesa, arrecando in tal modo una intol-

lerabile offesa alla memoria dei 5 caduti di Borgo Montenero fucilati dai nazi-fascisti nel maggio del 1945, ai loro familiari e a tutta la popolazione antifascista della borgata e per sapere se il Governo della repubblica, uscita dalla Resistenza, intende riaffermare anche a Borgo Montenero la ispirazione antifascista e democratica del popolo italiano. (4-14840)

RISPOSTA. — Il sottosegretario di Stato Ciccardini, ha partecipato alla cerimonia tenutasi nel mese di giugno 1982, a Borgo Montenero (Latina), a seguito di invito formulato dalla locale associazione degli alpini. Alla cerimonia era presente, come membro dell'associazione bersaglieri il senatore Finestra, il quale ha sfilato in qualità di *ex* bersagliere, non avendo avuto alcun ruolo ufficiale nella manifestazione.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

GRIPPO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se abbia occasione di leggere le dichiarazioni rese dall'ufficiale sanitario di Sorrento in occasione della inaugurazione del nuovo depuratore della penisola sorrentina e quali provvedimenti intende adottare.

In particolare il citato ufficiale sanitario ha dichiarato che sono stati sperperati fondi notevoli (centinaia di milioni) solo per « tutelare » gli interessi di alcuni titolari di stabilimenti balneari non risolvendo i problemi di balneazione della fascia costiera sorrentina dove la stessa sarà ancora vietata. (4-04246)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha finanziato la ristrutturazione dell'impianto di depurazione del comune di Sorrento (Napoli) per l'importo complessivo di circa 600 miliardi di lire e la condotta sottomarina che sversa l'affluente dell'impianto a mare per altri circa 200 milioni di lire tali opere sono state collaudate e passate in gestione al comune.

Da indagine effettuata sul posto da parte del dipartimento Campania della cassa, si è appreso che il comune di Sorrento mette in esercizio l'impianto solo nel periodo estivo per mancanza di fondi necessari per la gestione nell'intero arco dell'anno. Le lamentele segnalate, pertanto, sono da attribuirsi unicamente alla limitata attivazione dell'impianto in questione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: SIGNORILE.

GRIPPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una inchiesta per verificare irregolarità, denunciate, circa l'attribuzione delle preferenze, ai candidati genitori per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio scolastico provinciale di Napoli.

In alcune scuole, secondo gli scrutini, vi sarebbe stata una partecipazione del 100 per cento degli elettori.

In proposito è stato avanzato anche un dettagliato ricorso. (4-14301)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Napoli – che ha seguito attentamente lo svolgimento delle operazioni a suo tempo effettuate per l'elezione dei membri del consiglio scolastico provinciale – ha fatto presente che nessuna situazione di irregolare attribuzione di voti gli è stata formalmente comunicata dalla competente commissione elettorale. Eventuali errori materiali, quali quelli segnalati con il ricorso cui ha fatto riferimento l'interrogante, sono da attribuire, secondo i chiarimenti forniti dall'ufficio scolastico interessato, al brevissimo tempo di cui hanno potuto disporre i presidenti dei seggi per compilare gli appositi prospetti, nei quali erano stati affrettatamente riportati i voti dei varî distretti trasmessi alla (...)

Torna all'indice

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

Atti Parlamentari — 53329 — *Camera dei Deputati*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1982

RESOCONTO STENOGRAFICO

575.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Luigi PRETI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (3662)

PAG.

PRESIDENTE . . . 53332, 53338, 53345, 53346, 53352, 53356, 53359, 53361, 53365, 53370, 53375
ANTONI VARESE *(PCI)* 53338, 53345
CORLEONE FRANCESCO *(PR)* 53365
CRUCIANELLI FAMIANO *(PDUP)* 53370
GIANNI ALFONSO *(PDUP)* 53352
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 53359
MARTINAT UGO *(MSI-DN)* 53361
RUBINACCI GIUSEPPE *(MSI-DN)* 53332
SANGALLI CARLO *(DC)* 53356
SARTI ARMANDO *(PCI)* 53358
TESSARI ALESSANDRO *(PR)* 53346

cisioni extraparlamentari! Il Parlamento è qui, non fuori dell'aula!

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, alla Presidenza non risulta niente di quanto da lei affermato e quindi la discussione deve proseguire. Se poi il Governo porrà la questione di fiducia, si seguiranno le procedure previste dal regolamento. La Presidenza non può subordinare ad eventi incerti la prosecuzione del dibattito.

È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, comprendo la giustezza dell'osservazione fatta dall'onorevole Sarti, perché credo che ogni nostra discussione dovrebbe essere fruttuosa e tendere a qualche risultato: non vi è dubbio che se domani fosse posta la questione di fiducia su questo decreto-legge, tutta la nostra discussione cadrebbe nel nulla.

Per quanto mi riguarda, dopo le osservazioni fatte dal collega e compagno Antoni, limiterò il mio intervento esclusivamente a quella parte del decreto-legge che tratta le questioni del commercio in Italia. Tutti i gruppi hanno osservato che sarebbe stato più opportuno — e ciò è accaduto nell'esame di questo provvedimento presso la Commissione industria e la Commissione finanze e tesoro di questa Camera — che le norme previste negli articoli 8 e 9 fossero trattate in maniera specifica. Infatti, le questioni relative alla programmazione commerciale e agli orari degli esercizi commerciali non hanno niente a che vedere con le norme sull'IVA.

Tra l'altro, c'è da osservare che una discussione specifica in materia avrebbe consentito alla Commissione di merito — la Commissione industria della Camera — di valutare le questioni in maniera più approfondita rispetto a quanto è stato possibile fare presso la Commissione finanze e tesoro. Purtuttavia, signor Presidente, noi dobbiamo rilevare ancora una volta, in questa sede, l'esigenza di far riflettere i colleghi della maggioranza, per arrivare alla conclusione di stralciare dal decreto-legge gli articoli 8 e 9.

VARESE ANTONI. Se non sarà posta la questione di fiducia!

LELIO GRASSUCCI. Se non sarà posta la questione di fiducia, certamente! Ciò sarebbe opportuno per tre ragioni fondamentali; la prima di esse concerne problemi di sistematica legislativa, perché affrontare in questo frangente le questioni del commercio in maniera del tutto parziale e limitata, non ci consente di guardare fino in fondo la sistemazione della legislazione italiana in materia commerciale e, affrontando, di volta in volta, problemi specifici e limitati, quali sono quelli contenuti nel decreto, non facciamo opera saggia. Se dunque vogliamo che si legiferi bene, sulla base di princìpi, di rubriche, di titoli, credo che sarebbe opportuno smetterla di andare avanti con i decreti-legge e ricorrere alle procedure ordinarie di legislazione.

La seconda ragione, che milita a favore della soppressione di questi due articoli è, signor Presidente, di opportunità politica. Da alcuni mesi, al Senato, si discute la possibilità di varare una riforma profonda della legislazione commerciale italiana; vi sono tre progetti di legge: uno del Governo, uno del partito comunista e uno del partito socialista; già un Comitato ristretto ha pressoché terminato la formulazione di un progetto comune, e quindi ci pare inopportuno che mentre al Senato della Repubblica è in corso questa discussione, all'improvviso il Governo, il 4 agosto, prendendo un colpo di sole, si metta a legiferare in questa materia, tra l'altro in modo diverso da quelli che erano gli andamenti che si stavano registrando nella discussione stessa. Pertanto il secondo motivo per cui chiediamo la soppressione degli articoli 8 e 9, ed invitiamo i colleghi ad una riflessione su questo punto, scaturisce da queste questioni di opportunità politica.

In terzo luogo, signor Presidente — ed è una questione rilevante —, a noi non pare, in questo caso, che soccorrano i

motivi di urgenza per giustificare una decretazione governativa. Infatti, sono più di quattro anni che si sta discutendo di riforma della legislazione del commercio italiano e decine di dibattiti sono stati intrapresi in tutto il paese, promossi da varie parti, forze politiche, istituzioni ed associazioni di categoria; è un dibattito molto ampio, che dura da quattro anni ma all'improvviso, il 4 agosto, il Governo chiude questa discussione e vara uno stralcio della riforma, accampando motivi di urgenza che effettivamente non esistono.

Signor Presidente, questo decreto-legge è in vigore — credo — da tre mesi e vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo quanti trasferimenti, quanti ampliamenti di esercizi commerciali si siano compiuti in questi tre mesi sulla base del secondo e del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 495, reiterato col decreto n. 697. Vi sono stati degli ampliamenti, degli spostamenti già operati che giustificassero i motivi di urgenza per un simile provvedimento? Io credo che non se ne conti nemmeno uno, signor Presidente. Non esistendo l'urgenza, credo che sarebbe più opportuno tornare alla legislazione ordinaria e, quindi, stralciare i due articoli, rinviando il discorso in essi affrontato alla riforma.

Ma vi sono anche ragioni di merito che militano a favore di questa nostra proposta, perché, tra l'altro, vi sono contraddizioni palesi nell'ambito dello stesso articolo 8. Vi è una norma, contenuta nel secondo comma, che tende a bloccare la concessione di nuove licenze nei comuni sprovvisti di piano con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Il Governo, cioè, fa un ragionamento di questa natura: poiché in Italia vi sono comuni (circa il 50 per cento) che, a undici anni dal varo della legge n. 426 del 1971, ancora non hanno provveduto a predisporre i piani di sviluppo e di adeguamento commerciale, prendiamo il provvedimento di bloccare la concessione di nuove autorizzazioni fino a quando questi comuni non faranno i piani. Sembra, cioè, una norma che tende a spingere i comuni italiani inadempienti a redigere i piani di cui trattasi. Ma, al terzo comma dello stesso articolo, cioè poche righe dopo, è lo stesso Governo che dice ai comuni: badate, signori, anche se avete fatto i piani, anche se avete fatto delle previsioni, anche se i piani li avete fatti bene, voi dovete comunque consentire gli ampliamenti fino a trecento metri quadrati ed i trasferimenti di imprese fino a trecento metri quadrati. Dunque, al secondo comma dell'articolo 8 si spingono i comuni a fare i piani, al terzo comma si spingono i comuni a disattendere ciò che è previsto nei piani.

Una ricomposizione seria, organica, senza contraddizioni mi parrebbe, se non altro, meritevole di discussione.

Anche per quanto riguarda gli orari, signor Presidente, io comprendo che è difficile trovare una soluzione. Sono anni che ne stiamo discutendo. Ma non mi convince la soluzione adottata nel quinto comma dell'articolo 8, che prevede una diversa regolamentazione rispetto a ciò che era stabilito nella legge n. 558 del 1971. Tra l'altro, demandare ai sindaci *tout court* la possibilità di determinare l'inizio e la fine degli orari (si tratta di una possibilità flessibile: per quanto riguarda l'apertura, comunque non oltre le 9 del mattino e, per quanto riguarda la chiusura, comunque non oltre le 20) mi pare pericoloso. A parte tutte le altre considerazioni che si potrebbero fare, potremmo trovarci di fronte ad una frantumazione di orari, con una differenziazione profonda tra le ore di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali da un comune all'altro, anche quando si tratta di comuni che gravitano nella stessa area commerciale, ed anche quando si tratta di comuni tra i quali vi sia una forte corrente commerciale ed anche una forte corrente di spostamenti di persone.

Per esempio, a me pare che per fare cosa più saggia forse sarebbe stato meglio affidare queste competenze in maniera prioritaria alle regioni, che avrebbero potuto disegnare dei quadri molto più seri, consentendo loro di operare con maggiore aderenza alla struttura della rete commerciale della regione stessa. D'altra

parte, signor Presidente, ci siamo orientati in questo senso già quando abbiamo creato una riserva di legge a favore delle regioni a statuto speciale e quando altrettanto abbiamo fatto per le province autonome di Trento e di Bolzano. Io credo che sarebbe stato più opportuno fare altrettanto anche per le regioni a statuto ordinario.

Ma ancora di più ci convince a chiedere lo stralcio di questi due articoli quanto è stabilito nell'articolo 9. E siamo corroborati in questa nostra opinione da un emendamento proposto dalla maggioranza e accolto in Commissione finanze e tesoro, che rende definitivo il rifinanziamento della legge n. 517 del 1975. Con questa operazione, noi rifinanziamo per dieci anni la legge n. 517 per il credito agevolato al commercio.

È appena il caso di ricordare, signor Presidente, che lo stesso Governo tre anni fa riteneva fallimentare questa legge, dal momento che l'allora ministro dell'industria, senatore Bisaglia, ebbe a presentare un disegno di legge che modificava profondamente la legge n. 517 sul credito agevolato, articolando maggiormente tale legge e attribuendo grandi competenze alle regioni e ai comuni. Che cosa è accaduto in questi tre anni? C'è stato un ripensamento di fondo del Governo? E in base a che cosa? Forse in base al funzionamento inadeguato della legge n. 517, che resta comunque fallimentare? Ed allora perché riproporre *tout court* un rifinanziamento decennale di quella legge?

Ecco, signor Presidente, alcune delle osservazioni che ci fanno dire che, come ci siamo battuti in Commissione per sopprimere questi due articoli e per ricostituire le condizioni oggettive per il rilancio di idee di riforma, ci batteremo ancora una volta in quest'aula.

Credo sia anche opportuno fare un richiamo alle forze di maggioranza. Chiedo loro, quando sostengono la tesi che è opportuno un confronto serrato e ravvicinato con l'opposizione, che queste affermazioni vengano tradotte in realtà, perché in questo caso, signor Presidente, non andiamo nemmeno a toccare l'impostazione di politica economica del Governo, non andiamo a toccare le aliquote, non mettiamo in piedi una manovra di diminuzione delle entrate. Quindi questo rischio non c'è. Si tratta allora di avere una discussione di merito più approfondita sulla questione del commercio. Quale migliore occasione di questa per stralciare questi due articoli e rinviare tutto il discorso alla riforma che è oggi in discussione al Senato? Se queste norme passassero questa riforma certamente si allontanerebbe nel tempo: chissà quando potrebbe andare in porto! *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martinat. Ne ha facoltà.

UGO MARTINAT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è per me doveroso anzitutto notare che questo è l'ennesimo decreto spadoliniano, è l'ennesimo decreto, che conferma ancora una volta come il Governo Spadolini si regga non su forze politiche reali, non su scelte politiche precise, bensì su una serie di decreti sistematici, decreti su cui molte volte pone la questione di fiducia, decreti la cui discussione viene appunto mozzata con la posizione della questione di fiducia.

Questa è la conferma che non siamo solo allo sfondamento del «tetto», con lo sfaldamento dell'impegno del Governo «Spadolini-due» (fotocopia dello «Spadolini-uno»), ma siamo anche allo sfascio economico. A questo punto potremmo rileggere alcuni passi interessanti del decalogo dello «Spadolini-due», ad esempio dove si dice che «esistono però anche priorità che richiedono la concentrazione di importanti sforzi di investimento, specie nel Mezzogiorno, in cui il settore pubblico, sia amministrazione, sia partecipazione statale, è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano: *a)* consolidamento delle grandi reti e strutture dei servizi collettivi (metanodotti, energia, trasporti, telematica); *b)* formazione di strutture e servizi informativi, tecnologici, commerciali, destinati in prevalenza alle (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

630.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1983

(Continuata nei giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 febbraio 1983)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIA ELETTA MARTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUIGI PRETI**, DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**, E DEI VICEPRESIDENTI **ALDO ANIASI** E **OSCAR LUIGI SCÀLFARO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria (3837).

PRESIDENTE 58439, 58440, 58441, 58442 58443, 58444, 58445, 58446, 58447, 58448 58449, 58450, 58451, 58452, 58453, 58454 58455, 58456, 58457, 58458, 58459, 58460 58461, 58464, 58465, 58466, 58468, 58469 58474, 58475, 58477, 58478, 58479, 58480 58481, 58482, 58483, 58484, 58485, 58486 58487, 58488, 58489, 58490, 58491, 58492 58493, 58494, 58495, 58497, 58502, 58506 58507, 58508, 58509, 58510, 58512, 58513 58514, 58515, 58516, 58517, 58518, 58519 58520, 58521, 58522, 58523, 58524, 58525 58526, 58527, 58528, 58529, 58530, 58531

PAG.

58532, 58534, 58536, 58537, 58542, 58543, 58545, 58546, 58548, 58549, 58550, 58551, 58552, 58553, 58554, 58555, 58556, 58557, 58558, 58560, 58561, 58562, 58563, 58564, 58565, 58566, 58567, 58568, 58569, 58576, 58582, 58583, 58584, 58585, 58586, 58587, 58588, 58589, 58590, 58591, 58592, 58593, 58594, 58595, 58596, 58597, 58598, 58599, 58600, 58601, 58602, 58603, 58604, 58605, 58606, 58612, 58614, 58618, 58619, 58620, 58621, 58622, 58624, 58625, 58629, 58630, 58632, 58633, 58634, 58635, 58636, 58637, 58638, 58639, 58640, 58643, 58644, 58646, 58650, 58651, 58652, 58653, 58654, 58655, 58657, 58658, 58662, 58663, 58664, 58665, 58666, 58667, 58671, 58672, 58673, 58674, 58675, 58679, 58680, 58681, 58685, 58686, 58690, 58691, 58692, 58693, 58694, 58695, 58696, 58697, 58698, 58699, 58700, 58703, 58704, 58708, 58709, 58714, 58715, 58717, 58718, 58719, 58720, 58721, 58722, 58723, 58730, 58731, 58732, 58733, 58734, 58735, 58754, 58756, 58758, 58759, 58760, 58761, 58762, 58763, 58764, 58765, 58766, 58767, 58768, 58773, 58774, 58779, 58780, 58785, 58786, 58787, 58791, 58792, 58797, 58802, 58803, 58804, 58808, 58809, 58810, 58814, 58815, 58820, 58825, 58826, 58827, 58831, 58832, 58837, 58838, 58843, 58849, 58854, 58859, 58863, 58864, 58865, 58866, 58867, 58868, 58869, 58870, 58871, 58872, 58873, 58874, 58875, 58880, 58881, 58882, 58883, 58884, 58885, 58886, 58887, 58888, 58889, 58893, 58894, 58895, 58896, 58897, 58898, 58899, 58900, 58901, 58902, 58903, 58904, 58905, 58906, 58911, 58912, 58913, 58914, 58915, 58916, 58920, 58921, 58922, 58923, 58924, 58925, 58928, 58930, 58931, 58932, 58933, 58934, 58935, 58936, 58937, 58941, 58942, 58943, 58944, 58946, 58947, 58948, 58953, 58954, 58955, 58956, 58957, 58958, 58959, 58960, 58961, 58962, 58963, 58968, 58969, 58970, 58972, 58977, 58978, 58979, 58980, 58981, 58982, 58983, 58984, 58985, 58986, 58987, 58988, 58989, 58990, 58994, 58995, 58996, 58997, 58998, 58999, 59005, 59006, 59007, 59008, 59009, 59010, 59011, 59012, 59013, 59014, 59015, 59016, 59017, 59018, 59019, 59021, 59022, 59024, 59025, 59026, 59028, 59029, 59030, 59032, 59034, 59035, 59037, 59039, 59041, 59042, 59043, 59044, 59051, 59052, 59054, 59060, 59061, 59067, 59068, 59071, 59072, 59074, 59075, 59077, 59078

ABBATANGELO MASSIMO *(MSI-DN)* 58450, 58451,58490, 58491, 58523, 58525, 58560, 58561, 58596, 58865, 58869, 58872, 58880, 58884, 58887

PAG.

ABIS LUCIO GUSTAVO, *Ministro senza portafoglio* 59010

AGLIETTA MARIA ADELAIDE *(PR)* 58718, 58809

ALINOVI ABDON *(PCI)* 59042

ALMIRANTE GIORGIO *(MSI-DN)* 58459, 58495, 58502, 58508, 58558, 58604, 58605

BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* 58451, 58452, 58453, 58491, 58492, 58528, 58537, 58563, 58598, 58620, 58680, 58700, 58704, 58709, 58718, 58759, 58761, 58895, 58960

BASSANINI FRANCO *(Misto-Ind. Sin.)* 59006, 59008, 59030

BERNARDINI VINICIO *(PCI)* 58902, 58934, 58978

BIANCO GERARDO *(DC)* 58758, 58759, 58864, 58894, 58959, 59013, 59014

BOATO MARCO *(Misto-GDU)* 59034

BONINO EMMA *(PR)* 58774, 59032

CALDERISI GIUSEPPE *(PR)* 58815, 58843, 58913, 58914, 58947, 58978, 58980, 58985, 59052

CARADONNA GIULIO *(MSI-DN)* 58439, 58477, 58478, 58479, 58510, 58550, 58560, 58585, 58803

CARPINO ANTONIO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 58979

CATALANO MARIO *(PDUP)* 58906, 58982, 59013

CICCIOMESSERE ROBERTO *(PR)* 58756, 58786, 58827, 58849, 58935, 59010 59019, 59022

CIRINO POMICINO PAOLO *(DC)* . . 58542, 58685

CITTERIO EZIO *(DC)* 58624, 58665

CORLEONE FRANCESCO *(PR)* 58445, 58792, 58838, 58859, 58896, 58916, 58989, 58999, 59011, 59012, 59014

D'ALEMA GIUSEPPE *(PCI)* 58971, 58995, 59075

DE COSMO VINCENZO *(DC), Relatore per la maggioranza* 58447, 58485, 58494, 58516, 58517, 58703, 58721, 58730, 58731, 58732, 58763, 58765, 58946, 58956, 58987, 58988, 59006, 59018, 59061

DEL DONNO OLINDO *(MSI-DN)* 58440, 58478, 58516, 58517, 58551, 58587, 58618, 58619, 58629, 58653, 58654, 58662, 58663, 58679

DUTTO MAURO *(PRI)* 59035

FERRARI SILVESTRO *(DC)* 58465, 58466, 58614, 58675

FIANDROTTI FILIPPO *(PSI)* 58866, 58921, 59072

FORTE FRANCESCO, *Ministro delle finanze* 58631, 58733, 59015, 59016, 59017

FRANCHI FRANCO *(MSI-DN)* 58442, 58488, 58489, 58513, 58514, 58518, 58553, 58588, 58589, 58634, 58654, 58663, 58692, 58946, 58953, 58954, 58958, 58960, 58961

FUSARO LEANDRO *(DC)* 58537, 58624, 58646, 58709

GARZIA RAFFAELE *(DC)* 58612, 58763, 58904, 58920, 58969, 58972, 58996, 59043, 59072

GIANNI ALFONSO *(PDUP)* 58758, 58765, 59025

PAG.

GOTTARDO NATALE *(DC)* 58501, 58575, 58598, 58638, 58642, 58656, 58684, 58703, 58709, 58722, 58936
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 59009
GUARRA ANTONIO *(MSI-DN)* 58449, 58482, 58517, 58525, 58561, 58562, 58597, 58720, 58721, 58722, 58730, 58731, 58732, 58763, 58766, 58773, 58779, 58785, 58791, 58808, 58814, 58826, 58832, 58843, 58854, 58859, 58864, 59071
IANNIELLO MAURO *(DC)* 58895
LABRIOLA SILVANO *(PSI)* 58543, 58904, 58905, 58943, 58997, 59015, 59024
LO PORTO GUIDO *(MSI-DN)* . . . 58694, 59071
MACALUSO ANTONINO *(MSI-DN)* 58448, 58485, 58523, 58558, 58594, 58637, 58654, 58663, 58666, 58695
MACCIOTTA GIORGIO *(MSI-DN)* . 58987, 59011
MARTINAT UGO *(MSI-DN)* 58455, 58456, 58480, 58481, 58516, 58517, 58518, 58552, 58587, 58588, 58619, 58636, 58680, 59071
MARZOTTO CAOTORTA ANTONIO *(DC)* 58958, 58959, 58960, 59072
MELLINI MAURO *(PR)* 58461, 58634, 58636, 58637, 58638, 58644, 58685, 58717, 58718, 58723, 58764, 58765, 58780, 58820, 58854, 58866, 58867, 58870, 58872, 58885, 58899, 58903, 58959, 58998, 59008, 59009
MENNITTI DOMENICO *(MSI-DN)* 58453, 58454, 58492, 58528, 58562, 58599, 59071
MICELI VITO *(MSI-DN)* 58487, 58532, 58567, 58600
MILANI ELISEO *(PDUP)* 59028
MORO PAOLO ENRICO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 59067, 59071
PARLATO ANTONIO *(MSI-DN)* 58445, 58483, 58521, 58522, 58556, 58591, 58639, 58651, 58698
PATRIA RENZO *(DC)* 58494, 58674
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 58460, 58464, 58466, 58469, 58485, 58486, 58497, 58512, 58532, 58533, 58543, 58568, 58605, 58606, 58614, 58646, 58658, 58667, 58675, 58686, 58715, 58717, 58718, 58754, 58867, 58883, 58889, 58893, 58903, 58960, 59007, 59011, 59024, 59039
PEGGIO EUGENIO *(PCI)* . 58444, 59013, 59016
PIROLO PIETRO *(MSI-DN)* 58441, 58489, 58490, 58526, 58564, 58599, 58621
POCHETTI MARIO *(PCI)* 58546
RALLO GIROLAMO *(MSI-DN)* 58443, 58482, 58520, 58555, 58556, 58590, 58619
RAUTI GIUSEPPE *(MSI-DN)* 58476, 58509, 58548, 58583, 58584, 58612, 58630, 58631, 58652, 58697, 58721, 58761, 58900, 58962, 59037
REGGIANI ALESSANDRO *(PSDI)* 59037, 59039,
RIZ ROLAND *(Misto-SVP)* 58956, 58957, 59027

PAG.

ROCCELLA FRANCESCO *(PR)* 58797, 58832, 59020
RODOTÀ STEFANO *(Misto-Ind. Sin.)* . . 58765
ROMUALDI PINO *(MSI-DN)* . . 58454, 58595, 58767
RUBINACCI GIUSEPPE *(MSI-DN)* 58474, 58475, 58506, 58546, 58547, 58582, 58583, 58630, 58643, 58979, 58981, 58983, 58984, 58999, 59010, 59051, 59071
SACCONI MAURIZIO *(PSI)* 59041
SANTAGATI ORAZIO *(MSI-DN), Relatore di minoranza* 58715, 58717, 58718, 58722, 58723, 58731, 58732, 58733, 58761, 58762, 58797, 58802, 58803, 58820, 58837, 58838, 58848, 58868, 58871, 58873, 58874, 58875, 58876, 58882, 58883, 58886, 58888, 58889, 58895, 58898, 58901, 58911, 58913, 58914, 58915, 58922, 58923, 58925, 58937, 58944, 58945, 58946, 58948, 58955, 58961, 58962, 58963, 58969, 58970, 58972, 58977, 58978, 58986, 58987, 58988, 58990, 58994, 58995, 59005, 59068, 59077
SANTI ERMIDO *(PSI)* 59072
SEGNI MARIO *(DC)* 58468, 58502, 58576, 58658, 58667
SERVELLO FRANCESCO *(MSI-DN)* 58448, 58449, 58479, 58524, 58559, 58560, 58595, 58596, 58638, 58672, 58691, 58717, 58720, 58833
SOSPIRI NINO *(MSI-DN)* 58440, 58477, 58515, 58551, 58586, 58636, 58699, 58708, 58982
SPAGNOLI UGO *(PCI)* 58767, 58768
SPAVENTA LUIGI *(Misto-Ind. Sin.)* 58905, 59019, 59072
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO *(MSI-DN)* 58507, 58549, 58584, 58638, 58696, 58722, 59071
STERPA EGIDIO *(PLI)* 59029
TATARELLA GIUSEPPE *(MSI-DN)* 58456, 58457, 58493, 58494, 58512, 58529, 58601, 58621, 59017
TEODORI MASSIMO *(PR)* 58760, 58803
TESSARI ALESSANDRO *(PR)* 58537, 58624, 58625, 59074
TRANTINO VINCENZO *(MSI-DN)* 58446, 58447, 58484, 58488, 58522, 58556, 58593, 58632, 58651, 58694, 58912, 58928, 58929, 58930, 58931, 58932
TREMAGLIA MIRKO *(MSI-DN)* 58443, 58488, 58489, 58519, 58554, 58589, 58590, 58635, 58636, 58720, 58721, 58760, 58893, 58942, 58948, 58954, 58957, 58962, 59008
TRIPODI ANTONINO *(MSI-DN)* 58457, 58494, 58530, 58565, 58602, 58671, 58693, 59071
VALENSISE RAFFAELE *(MSI-DN)* 58458, 58480, 58530, 58566, 58576, 58603, 58620, 58633, 58634, 58674, 58690, 58719, 58720
ZANFAGNA MARCELLO *(MSI-DN)* 58458, 58531, 58567, 58604, 58650, 58664, 58703, 58714

gere, non soltanto formalmente, perché lo dice il regolamento, ma sostanzialmente, a lei, signora Presidente, per questo discorso. Non capisco come ella non si renda conto oramai, che con queste sue determinazioni con le quali viene regolarmente stracciato il regolamento, ella sia costretta di volta in volta a violare quelle legalità che nell'apparenza dell'interpretazione del regolamento poc'anzi aveva stabilito. Ogni volta quelle legalità che con suo decreto impone alla Camera è costretta poco dopo a violarle. Signora Presidente, parliamoci chiaro...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ricordo che lei parla sull'emendamento 5.14 del Governo.

MAURO MELLINI. Questo emendamento 5.14, signora Presidente, è quell'emendamento del Governo che viene imposto alla Camera soltanto perché questi espedienti hanno reso possibile innanzitutto di violare la norma costituzionale secondo la quale le leggi vengono approvate articolo per articolo.

Cosa altro è infatti questo cosiddetto emendamento sostitutivo sul quale dovremmo esprimere un voto, che ci viene presentato con un fiume di commi? È decente tutto ciò? Non siamo forse di fronte ad una patente violazione della Costituzione?

Ella, signora Presidente, ha dovuto dire di no agli emendamenti soppressivi all'articolo 13 perché in realtà ella è portatrice di una pseudolegalità dei nostri lavori, fondata soltanto sulle preoccupazioni della maggioranza. Le è stato infatti detto che, se si vota questo emendamento soppressivo, potrebbero esserci voti tali da mettere in pericolo il Governo. La sua legalità, signora Presidente, rappresenta l'interesse della maggioranza, una legalità stabilita di volta in volta sugli interessi del momento e che pertanto rischia di durare un attimo e di essere cambiata subito dopo. A questo punto è ridotto il Parlamento! *(Applausi dei deputati del gruppo radicale).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Questa nuova imposta stabilita dal Governo è stata molto discussa ed è per questo motivo che avevamo presentato alcuni emendamenti interamente soppressivi dall'articolo. Le perplessità, del resto erano presenti anche all'interno della maggioranza e del Governo, che ha proposto una serie di modifiche al testo originario.

Quel testo era dunque profondamente sbagliato ed aveva suscitato una protesta unitaria da parte dei lavoratori e del mondo commerciale; era stato inoltre espresso parere contrario dalla Commissione industria della Camera, che aveva rilevato come fosse in contrasto con altri provvedimenti varati dal Governo e dal Parlamento. Si criticava poi che con questa imposta si colpiva in modo punitivo la fase di commercializzazione dei prodotti cui si riferiva. Tra l'altro, onorevoli colleghi, questa è la prima volta che una nuova imposta viene definita mediante decreto-legge.

Il testo che oggi abbiamo di fronte presenta novità interessanti: alleggerisce la tabella di una serie di voci, riduce la base imponibile, attenua all'8 per cento l'imposta sui televisori e sposta il pagamento dell'imposta al venduto, risolvendo in parte i problemi dello specifico settore commerciale. Prendiamo atto di questi passi in avanti compiuti dal Governo, ma la nostra opinione rimane negativa.

La nuova imposta agisce infatti su un settore profondamente disastrato, il cui risanamento non può essere portato avanti con misure restrittive, e tanto meno protezionistiche. In secondo luogo, la lotta al contrabbando può essere condotta in modo diverso, come noi abbiamo sempre sostenuto, ma non certo con un aumento dell'imposta. Infine, con questo provvedimento si va in senso contrario al principio della semplificazione del sistema tributario, sul quale più volte abbiamo concordato. Circa la mancata entrata nel caso in cui, come da noi suggerito, si sopprimesse tale imposta, il pro-

blema potrebbe essere risolto in altro modo. Ciò che più conta è evitare di porre ulteriori problemi ad aziende che versano in una crisi difficilissima e per le quali molte volte abbiamo cercato di trovare una via di rinascita e di ripresa.

Per queste motivazioni, trovandoci di fronte ad un'imposta incerta e contraddittoria, riteniamo che sarebbe opportuno che l'Assemblea votasse contro questo articolo e quindi contro questa imposta *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Desidero ribadire ancora una volta, come già hanno fatto i colleghi di altri gruppi, che non condividiamo l'interpretazione della Presidente che, a nostro avviso, rappresenta un vero e proprio abuso.

Entrando nel merito dell'emendamento soppressivo della prima parte del vecchio articolo 13, credo che sarebbe opportuno fare una breve considerazione. Circa sei mesi fa, in seguito all'accorpamento delle aliquote IVA, riducemmo l'aliquota per questo tipo di prodotti elettronici dal 35 al 20 per cento. Si ritenne infatti che la prima percentuale fosse troppo elevata e tale da arrecare nocumento all'attività produttiva di questo settore industriale. A distanza di sei mesi il Governo, attraverso un'imposta di diversa natura, che viene chiamata imposta di consumo ma diventa poi un'imposta di fabbricazione, aumenta di fatto l'aliquota del 16 per cento; il tributo che ne deriva arriva così al 39,2 per cento, tale da mettere in serie difficoltà questo settore, che in tali condizioni non può certo essere competitivo a livello internazionale. Tale aliquota, unita a quella dell'IVA, è dunque superiore all'imposta che grava sui medesimi prodotti nella Repubblica federale di Germania di ben 26 punti; rispetto alla Francia è del 22 per cento in più; rispetto al Regno Unito del 24 per cento in più.

Ecco perché noi chiediamo la soppressione di questo articolo, ritenendo che solo così si possano salvaguardare gli interessi dell'industria italiana. L'emendamento del Governo si è invece preoccupato soltanto di togliere dalla tabella la voce più insignificante, quella che riguarda le piccole radio, per le quali l'aliquota passa dal 16 all'8 per cento. Vorrei ricordare all'onorevole ministro che sono numerosissime le industrie i cui dipendenti sono in cassa integrazione, come sono numerose quelle che, nel giro di un anno, sono state costrette a chiudere; vorrei ricordarlo anche ai deputati delle Marche, dove c'era una fiorente industria legata agli strumenti musicali, che nel giro di un anno ha visto assottigliarsi il numero delle aziende, perché molte sono state chiuse ed altre si trovano con gli operai in cassa integrazione.

Pertanto, invito i colleghi a riflettere su questa imposta e a votare contro questo articolo, che reca danno alla nostra attività industriale nel settore della telematica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così...

ROBERTO CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuto un deputato del suo gruppo.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Intendo fare soltanto un rilievo preliminare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Eventualmente lo farà dopo, onorevole Cicciomessere. Sono così esauriti gli interventi ai sensi del combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 85 del regolamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento *(Commenti all'estrema sinistra).*

LUCIO GUSTAVO ABIS, *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, onorevoli deputati, per incarico del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ho l'onore di porre la questione di fiducia *(Commenti — Applausi polemici all'estrema sinistra e a de-* (...)

Torna all'indice

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (405) 13

PRESIDENTE 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

ALIVERTI 21, 22, 25

BASSETTI 16

CACCIA 17, 18, 22

GRASSUCCI 19, 25

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 15, 19, 20, 21, 23, 25

SANGALLI 16

TESINI ARISTIDE, *Relatore* 14, 17, 19, 20, 21, 22

TREBBI ALOARDI IVANNE 16, 18

Votazione segreta:

PRESIDENTE 25

La seduta comincia alle 13,50.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Tesini Aristide ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tesini Aristide, Aliverti, Citaristi, Moro, Malvestio, Garzia, Cappelli, Usellini, Ferrari Silvestro, Gottardo, Portatadino, Pezzati e Fornasari: « Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione ». (...)

fruire del provvedimento a chi invece rinnova veramente.

GRASSUCCI. Il problema è di liquidare la merce. Se si devono riattare i locali, la merce dove va ?

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Non si tratta di licenza edilizia, ma di trasformazione o rinnovo, e l'onorevole Caccia sa che anche solo per cambiare la *moquette* bisogna chiedere l'autorizzazione al comune. Sono quindi contrario all'emendamento.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caccia, al quale si è dichiarato contrario il relatore, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

« La comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia alla autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali; copia dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

4) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;

5) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: copia della eventuale concessione o licenza edilizia.

Il richiedente dovrà altresì indicare:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa.

Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 4) del precedente primo comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie ».

L'onorevole Aristide Tesini ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, sostituire le parole* « la comunicazione di cui al secondo comma » *con* « la comunicazione al comune di cui al terzo comma ».

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

« In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquida- (...)

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO V

SANZIONI

ART. 13.

« Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni ».

GRASSUCCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 14.

« È abrogato il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ».

(*È approvato*).

Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto.

ALIVERTI. Desidero illustrare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana alla proposta di legge in esame con tre ordini di considerazioni.

Il primo riguarda la tutela del consumatore nella accezione più ampia: il libero gioco della concorrenza deve scrupolosamente attenersi alle regole fondamentali dell'economia, che non consentono di barare. Le vendite di liquidazione, straordinarie e speciali, oltre agli smaltimenti dell'inventario per fine stagione, non possono che avvenire nell'ambito e nel rispetto delle leggi che, nella fattispecie, difettano nel nostro sistema legislativo regolato solo parzialmente dal regio decreto 19 gennaio 1939, n. 294.

Il secondo ordine di considerazioni attiene all'integrazione, che con l'atto presente si compie, della legge fondamentale del commercio, la legge n. 426 del 1971: carente delle disposizioni oggi approvate la suddetta legge viene infatti finalmente ad essere integrata da una normativa indispensabile perché l'attività commerciale possa compiere un ulteriore sviluppo di qualità e maturità professionale.

Infine, il terzo ed ultimo ordine di considerazioni si riferisce alla convinzione, ulteriormente acquisita in questa sede, di un necessario ripensamento di tutte le normative attualmente in essere sulle attività commerciali: l'evoluzione che il mercato ha imposto, l'esigenza di professionalità non formale ma sostanziale, il rapido adeguamento alle esigenze del mondo del lavoro e del consumatore postulano l'adozione di leggi-quadro e l'intervento più puntuale e integrato delle autorità locali. Se sono maturi i tempi, occorrerà aprire un confronto fra le forze imprenditoriali, sociali e politiche al fine di attuare quegli aggiustamenti qualitativi già attuati da tempo in altri paesi europei.

È evidente, quindi, che il voto favorevole a questa proposta di legge non vuol significare la conclusione del discorso, ma l'augurio che si avvii quel processo di revisione dell'intera materia che tutte le parti politiche auspicano.

GRASSUCCI. Il gruppo comunista ha già espresso la volontà di votare a favore di questo provvedimento che, senz'altro, tutelerà il consumatore garantendolo sulla qualità, sul prezzo e sui ribassi dei prodotti soggetti a particolari forme di vendita. C'è, finalmente, una normativa in materia e gli enti locali potranno verificarne e controllarne l'attuazione.

Con questa proposta di legge i commercianti che operano onestamente saranno difesi dalla concorrenza sleale e gli operatori vedranno premiata la loro professionalità, ma, soprattutto, si compie un primo passo verso quella completa revisione in materia di commercio che appare sempre più indilazionabile. Sono maturi i tempi per attuare un tipo di intervento nel settore commerciale che sia profondamente diverso dal passato, basato, cioè, non su questioni normative e finanziarie o di sostegno agli investimenti, ma su una articolazione più ampia e completa nell'ottica di una reale programmazione.

Esprimo l'augurio che nelle prossime settimane si riesca a concordare con il Governo una linea di intervento nel settore che ci consenta di superare ogni visione di parziale approccio e di riforma settoriale per imboccare, invece, la strada di una completa rielaborazione della normativa esistente, che porti alla formulazione di una legge quadro in grado di riordinare tutto il settore commerciale.

Sarebbe opportuno, inoltre, elaborare un piano nazionale che dia indicazioni di massima agli operatori, alle regioni ed agli enti locali in genere, prevedendo altresì l'opportunità di uno sforzo finanziario adeguato, essendo state esaurite, ormai da un anno, le disponibilità per la concessione di credito agevolato al commercio.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è senz'altro disponibile ad accogliere l'invito rivolto ad attivare tutti gli strumenti di cui dispone al fine di operare quelle riforme nel settore commerciale che tutti auspicano e che l'esecutivo non può far altro che condividere. E del resto, è stato questo l'impegno già assunto nei giorni scorsi con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate in occasione della firma del contratto di lavoro degli addetti al commercio, contratto che è stato reso possibile anche grazie agli impegni assunti dal Governo, il quale ha anche approntato alcuni strumenti di indagine che permettano di operare in vista di alcune riforme quanto mai attuali nel settore: mi riferisco, in particolare, alle leggi per i mercati all'ingrosso, alimentari e no, al problema delle camere di commercio, nonché al finanziamento della legge n. 517 del 1975.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Proposta di legge Tesini Aristide ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (405):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Catalano, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Fioret, Grassucci, Laforgia, Marraffini, Moro, Olivi, Proietti, Pugno, Sangalli, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi Ivanne.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

La seduta comincia alle 10,40.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) »; già approvato dal Senato nella seduta del 7 marzo 1980 (1491); « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 »; « Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (Tabella n. 14); « Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero » (Tabella n. 16);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, già approvato dal Senato nella seduta del 22 novembre 1979 (1047).

Prima di dar corso ai nostri lavori, desidero inviare le condoglianze più sincere – interpretando anche i sentimenti degli onorevoli colleghi – all'onorevole Olivi, colpito da un grave lutto: la morte della madre.

(*La Commissione si associa*).

Ricordo che l'Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi, ha deliberato di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1491 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) », fino alla espressione del parere relativo e di riprendere invece la discussione sulle tabelle n. 14 e n. 16 e sul rendiconto non appena perverrà dal Senato il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il 1980.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proseguiamo quindi nell'esame del disegno di legge n. 1491.

MARRAFFINI. Mentre è al nostro esame il disegno di legge finanziaria, sul quale dobbiamo esprimere un parere alla Commissione di merito, è opportuno ricordare che il 1980 avrebbe dovuto rappresentare l'anno della prima applicazione (...)

3) elevare gli stanziamenti recati dall'articolo 31 nella seguente misura:

lire 300 miliardi per il fondo di dotazione della Cassa di credito per la legge artigiana (I comma);

lire 850 miliardi per il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa di credito per le imprese artigiane (II comma).

Si aggiunge che il gruppo comunista ha ravvisato l'esigenza di ampliare gli stanziamenti a disposizione per il credito agevolato al commercio, ritenendo, pertanto, che fosse necessario elevarli per il 1980, ad un totale di lire 45 miliardi. Nello stesso tempo il gruppo comunista ha sottolineato la necessità di affrontare con urgenza il problema della revisione e del rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 con un organico provvedimento, e si è pertanto riservato di presentare nuovamente presso la Commissione di merito il seguente emendamento, che la Commissione aveva deliberato a maggioranza di non inserire nel parere soprariportato:

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 è aumentata di lire 45 miliardi per l'anno 1980. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati anche, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio ».

GRASSUCCI. Vorrei esprimere brevemente le ragioni per le quali non concordo con lo schema di parere presentato. Innanzitutto perché con il provvedimento al nostro esame non solo si procede ad una operazione di puro e semplice rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 relativa al credito agevolato al commercio, ma si introducono anche delle modifiche, cosa che ritengo del tutto inopportuna in questo momento.

Il gruppo comunista è invece del parere che sia necessario adottare un provvedimento organico di riforma della legge n. 517 del 1975 e procedere al suo immediato rifinanziamento. A nessuno sfugge che, se fosse accolta l'impostazione della legge finanziaria che prevede una operazione di rifinanziamento della legge numero 517 del 1975 per 10 anni, non vi sarebbe più spazio per ridiscutere tale legge.

MORO. Questo non è detto.

GRASSUCCI. Ammetto la buona volontà dell'onorevole Moro, che ritiene si possa tornare a discutere su questo argomento. Sono però convinto che provvedere oggi al rifinanziamento per 10 anni di questa legge, significa disincentivare un suo riesame nei prossimi mesi. La nostra opinione sarebbe quindi quella di rifinanziare subito, non per 25 miliardi, ma per 45, la legge n. 517 del 1975, limitatamente al 1980, e impegnare il Governo e i gruppi presenti in questa Commissione a presentare provvedimenti organici di modifica e di rifinanziamento complessivo di tale provvedimento. D'altra parte, non solo l'attuale, ma anche i due precedenti Governi, si erano più volte impegnati in proposito.

Siamo invece favorevoli al mantenimento del secondo comma dell'articolo 32 del disegno di legge finanziaria che autorizza gli istituti e le aziende di credito a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, le uniche escluse finora da questa agevolazione.

Invito gli altri gruppi ad accogliere queste osservazioni che non sono dettate dal desiderio di opporci ad un rifinanziamento della legge n. 517 del 1975. Riteniamo anzi che gli stanziamenti a favore del commercio dovrebbero ammontare non già a 250 miliardi per dieci anni, come previsto dall'articolo 32, ma a 200 miliardi l'anno e almeno per cinque anni. Ciò significa che siamo disponibili a discutere seriamente sull'opportunità di un rifinanziamento più corposo della legge n. 517 del 1975, ma crediamo che non sia

questa la sede più opportuna, né che vi sia tempo per far ciò.

Faccio solo rilevare che l'esperienza di questi anni ha dimostrato che tale provvedimento non ha raggiunto gli obiettivi prefissi. Infatti il grosso processo di rinnovamento che doveva portare all'interno del settore commerciale non si è verificato; i finanziamenti non sono stati finalizzati a rigorosi schemi di riferimento regionali, né ai piani dei comuni, così come previsto dalla legge n. 426 del 1971. Occorre quindi un aggancio più reale a questo processo e uno sforzo di contribuzione maggiore finalizzato ad un processo di ammodernamento del settore commerciale.

Invitiamo il Governo a presentare un progetto organico di modifica e di rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 e preghiamo i colleghi di accogliere le nostre osservazioni che sono dettate non da un intento riduttivo, ma dal desiderio di una discussione più seria su tale legge e di stanziamenti più adeguati ad un profondo rinnovamento del settore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerrina Feroni, Grassucci e Trebbi Aloardi Ivanne hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerato che appare necessario procedere alla revisione della legge n. 517 del 10 ottobre 1975, come da più parti richiesto, allo scopo di collegare più strettamente la concessione dei finanziamenti agevolati agli schemi di riferimento regionali ed ai piani comunali, ex legge n. 426 del 1971, impegna il Governo ad adottare un provvedimento organico di riforma e rifinanziamento della legge n. 517 ».

0/1629 tab. 14/1/12.

Debbo far presente che di tale ordine del giorno non è possibile discutere a causa dell'assenza del Governo.

BRINI. Noi intendiamo ascoltare su di esso l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. In questo caso dobbiamo brevemente sospendere la seduta.

LAFORGIA. Nessuno può impegnarsi nel senso indicato nell'ordine del giorno.

BRINI. Non mi pare che il collega Laforgia rappresenti il Governo: può darsi che sia così. Noi abbiamo presentato quest'ordine del giorno dal momento che, svolgendosi in concomitanza con l'esame della legge finanziaria, quello sul bilancio di previsione e delle relative tabelle, crediamo che il ministro o il sottosegretario – se presenti – possano su di esso pronunciarsi anche in questa sede.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,45.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Posso senz'altro accogliere la prima parte dell'ordine del giorno, in quanto il Governo è consapevole (come tutti del resto) della necessità di procedere alla revisione della legge n. 517 del 1975.

La seconda parte, invece, ha lo scopo di collegare i finanziamenti ai piani comunali e regionali elaborati ai sensi della legge n. 426 del 1971. Tutti sappiamo che questa normativa deve essere riveduta: abbiamo espletato un'indagine in materia ed abbiamo raccolto elementi molto importanti provenienti dalle realtà locali, elementi che presenteremo al Parlamento affinché li ponga a base di questa revisione. Di conseguenza, non sembra molto opportuno fare riferimento ad una legge che tutti vogliamo modificare. Sarebbe pertanto preferibile precisare il fine politico che si tende a realizzare con l'ordine del giorno in esame, cioè specificare meglio gli orientamenti di razionalizzazione del commercio (all'ingrosso ed al dettaglio) che si vogliono perseguire, affinché tutto ciò possa essere richiamato in sede di modifica della legge citata.

GRASSUCCI. La modifica della legge n. 426 del 1971 sulla quale convergono parecchi consensi, non investe i piani, che verrebbero comunque elaborati, bensì i criteri che ne sono alla base. Siamo perciò disposti ad eliminare i riferimenti a tale normativa. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, mi rimetto a quanto detto nel corso del mio precedente intervento.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esatto. Attualmente, non si concedono autorizzazioni agli istituti finanziari se non previa relazione dell'assessore regionale competente. Il comitato accetta gli orientamenti che arrivano attraverso l'assessore regionale e il suo rappresentante nel comitato stesso. Il riferimento rigoroso al piano potrebbe nuocere agli enti che non dispongano ancora del piano stesso. Sarebbe quindi opportuno trovare una formula per modificare l'indicazione relativa a stretti collegamenti con i piani in termini di rigore burocratico-amministrativo, allo scopo di non bloccare l'attività del comitato, così come è avvenuto per altri comitati in altre occasioni.

ALIVERTI. Mi chiedo se sia questa la sede più opportuna per discutere questo argomento dal momento che, esprimendo parere favorevole sul disegno di legge finanziaria, abbiamo inteso anche approvare le proposte di modifica alla legge n. 517 del 1975: per cui, il discorso e sulle norme e sui finanziamenti di tale legge è da ritenersi chiuso.

Resta aperta una serie di temi che affronteremo nella prossima settimana, quando discuteremo più compiutamente del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e delle tabelle allegate. Ed allora credo che, in quella sede, avremo un'ampia possibilità di occuparci delle questioni relative, in generale, alla legge n. 517 del 1975 e di proporre ordini del giorno in materia. Dico subito che posso condividere nei contenuti l'ordine del giorno in discussione; però ritengo che, al di là delle considerazioni svolte nel corso di questa seduta, il Governo non abbia inteso stravolgere lo spirito della legge numero 517 del 1975 con le modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria, perché si tratta di modifiche di ordine tecnico. Io ho presieduto il comitato e mi sono reso conto delle difficoltà di applicazione di questa normativa, soprattutto quando si entra in conflitto di competenza con altre organizzazioni; per di più, si è inteso sopperire alle lungaggini cui vanno incontro le domande presentate attraverso gli istituti di medio credito e, introducendo un limite di due anni, si è aperta una strada al credito ordinario, che in precedenza era precluso.

Chiedo quindi ai colleghi se non sia opportuno proporre un ordine del giorno siffatto, con un impegno al Governo, in sede di esame del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, nel corso del quale potremo non solo approfondire la materia, ma anche ampliarla e completarla di tutti quegli elementi che nell'ordine del giorno – per la rapidità con cui esso è stato redatto – non compaiono.

In conclusione, per le ragioni enunciate (a prescindere dall'aspetto formale) non posso esprimere parere contrario all'ordine del giorno in esame; però riterrei più opportuno, come ripeto, un approfondimento di questa tematica in altra sede e invito pertanto caldamente i colleghi a voler ritirare il documento presentato.

GRASSUCCI. Insisto perché questo ordine del giorno venga messo in votazione anche perché non stravolge l'impegno per il Governo.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho difficoltà ad accettare la prima e l'ultima parte di questo ordine del giorno, mentre ritengo che dovremmo sfumare la parte centrale evitando il riferimento alla legge n. 426 del 1971.

GRASSUCCI. Sono d'accordo su questa precisazione fatta dal rappresentante del Governo e insisto allora perché venga votata solo quella parte dell'ordine del giorno relativa al rifinanziamento della legge n. 517 del 1975.

ALIVERTI. Poiché la mia proposta non è stata accolta dichiaro, a nome del gruppo democristiano, di votare contro.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dei deputati Cerrina Feroni, Grassucci e Trebbi Aloardi Ivanne, che a seguito della modifica apportata risulta del seguente tenore:

« La Camera,

considerato che appare necessario procedere alla revisione della legge n. 517 del 10 ottobre 1975,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento organico di riforma e di rifinanziamento della predetta legge n. 517 del 1975 ».

(*È respinto*).

Passiamo ora all'esame del parere predisposto dal relatore, del quale ho già dato lettura.

Gli onorevoli Grassucci e Brini hanno presentato il seguente emendamento allo schema di parere predisposto dal relatore:

A condizione che l'articolo 32 sia sostituito con il seguente:

« La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 45 miliardi per l'anno 1980.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati anche in deroga ai vigenti statuti a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio ».

GRASSUCCI. L'emendamento proposto si collega a quanto assunto nel corso del dibattito. Insistiamo, perciò, per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Devo però avvertire, prima di procedere alla votazione, che, trattandosi di una semplice proposta di modifica dello schema di parere e non di un formale emendamento, di natura non compensativa, essa, se accolta, sarà trasmessa alla Commissione bilancio come parte integrante dello stesso parere.

BRINI. Non intendo affatto, vista la situazione politica attuale, aprire un contenzioso sull'ultima affermazione del presidente. Desidero, però, sottolineare che il nostro emendamento non vuole avere il carattere della raccomandazione, e, questo, a causa delle cose dette e ripetute nel corso del dibattito. Non vedo, infatti, pur nella continuità dell'azione di Governo, quale raccomandazione possa essere fatta a questo Governo che oggi è in carica per l'ordinaria amministrazione, la cui qualità è stata dimostrata dalla quarta edizione del decreto sui consumi energetici !

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Grassucci e Brini.

(*È respinto*).

Pongo in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore sul disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) (1491).

(*È approvato*).

La seduta termina alle 13,20.

« Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 (2036-*bis*);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1981 (tabella n. 14) »;

« Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1981 (tabella n. 16) »;

« Rendiconto generale dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1979 » (1833).

BRINI. Prima di iniziare vorrei sapere come intendiamo organizzare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto ricordare che stiamo riprendendo l'esame del bilancio, che si iniziò in occasione della discussione sulla legge finanziaria. Come ricorderete l'Ufficio di Presidenza della Commissione decise allora che la discussione generale sulla legge finanziaria sarebbe avvenuta assieme all'esame degli stati di previsione di nostra competenza. Oggi dovremo pertanto procedere ad una integrazione della relazione unica svolta dal relatore La Ganga nel novembre scorso e quindi esaurire l'esame delle tabelle n. 14 e n. 16, considerando che l'Assemblea dovrà iniziare l'esame del disegno di legge di previsione per il 1981 nella prossima settimana.

Prego quindi il relatore, onorevole Bonferroni, di integrare la relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

BONFERRONI, *Relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'industria.* Signor Presidente, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1981 e per il bilancio pluriennale (triennio 1981-1983) trova il suo fondamento nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982, che ha fissato i complessivi volumi di spesa che rappresentano i limiti (...)

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

La seduta comincia alle 9,45.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, per il parere alla V Commissione bilancio, dei disegni di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 (2036) »;

GRASSUCCI. Onorevole Presidente, credo non sia possibile dare un giudizio positivo alla parte del bilancio che riguarda il commercio interno; e non riprenderò alcune considerazioni critiche formulate dal collega Aristide Tesini che tra l'altro ha concluso il suo intervento in modo diverso da come lo aveva iniziato.

Per quanto mi riguarda ho avuto l'impressione molto netta che gli stanziamenti siano del tutto inadeguati rispetto ai problemi esistenti nel settore commerciale italiano. Ci troviamo di fronte a tre dati fondamentali: il primo è quello relativo ad una pesante modificazione strutturale dei consumi che ci pone l'esigenza di ristrutturare la rete commerciale in funzione degli stessi processi di modificazione; il secondo è relativo alla accentuazione della parte strutturale del commercio a fronte di una diminuzione della parte professionale, del *marketing* (cioè ci troviamo di fronte a un aumento dei costi fissi e a una diminuzione complessiva della capacità di erogare servizi elevati); infine, il terzo, è relativo ad un avanzamento di processi tecnologici, per altro in parte introdotti nel settore commerciale, che trovano difficoltà ad andare avanti.

Un'altra considerazione importante è che ci troviamo di fronte ad un processo di riduzione dei margini di profitto esistenti nei vari settori; infatti, negli ultimi dieci anni abbiamo dovuto registrare un peggioramento della ragione di scambio nel commercio.

A questi fenomeni strutturali è necessario aggiungere altri problemi, come ad esempio quello relativo all'abusivismo; fenomeno molto ampio con ripercussioni nel settore delle evasioni fiscali e tributarie che reca in sé problemi di dequalificazione da una parte e domanda di lavoro dall'altra. A tutto ciò si aggiungano poi le incongruenze urbanistico-commerciali, note a tutti i colleghi, con camere di commercio e comuni che rilasciano licenze e concessioni a livello commerciale, mentre troviamo il comune che non è in grado di dare concessioni edilizie per realizzare il « contenitore » dell'attività commerciale, con gravi difficoltà per le imprese che intendano espandersi.

C'è poi il problema dei centri storici che ormai soffocano. In città come Milano e Roma, nel centro storico non si vive più: una riforma strutturale del commercio, collegata ad altre riforme dei servizi e ad una diversa impostazione di vita, potrebbe essere funzionale alla restituzione dei centri storici alla vita a dimensione umana.

E che dire dell'obsolescenza delle strutture dei mercati all'ingrosso italiani, dove nemmeno si fanno i listini dei prezzi?

Infine ci sono i problemi provocati dal terremoto. Mi ha molto meravigliato che l'onorevole Tesini non li abbia ricordati. Vi è uno studio che sostiene la tesi che delle 150 mila imprese commerciali esistenti prima del terremoto nelle zone sinistrate dell'Irpinia e della Lucania, più di 60 mila sono state colpite dal terremoto.

In definitiva, se si tiene conto di tutti i gravi problemi che affliggono il settore commerciale italiano, sfido qualunque collega della maggioranza a dire che questo bilancio sia rispondente alle esigenze. Ma dico di più. Qualche settimana fa, per alleggerire la pressione sul commercio, riducendo la polverizzazione nel settore commerciale (mentre in altri settori si prevede anche la possibilità di prepensionamenti agevolati), la proposta di aumentare le pensioni minime dei commercianti al 33 per cento è stata bocciata dalla maggioranza. Non si può pensare di ridurre la polverizzazione e il numero dei tanti esercizi marginali, con titolari di età avanzata, lasciando le pensioni all'attuale livello. Già due anni fa sono state avanzate proposte serie e costruttive in tema di pensioni per i lavoratori autonomi e in particolare per i commercianti, ma il Ministero del lavoro e quello dell'industria non hanno fatto niente in quella direzione.

Di fronte a questa situazione, vi sono due problemi di fondo. Il primo è quello di accelerare l'*iter* della riforma della legislazione, visto che la presenza pubblica in questo settore è tra le più improduttive.

Abbiamo creato programmi così rigidi da non consentire alle imprese di muoversi liberamente, secondo le necessità del mercato. Per un altro verso, a fronte di una carenza di programmazione, vi è l'esigenza di riattivare un processo di ristrutturazione reale, perché anche se è discutibile l'esistenza di un fenomeno programmatorio nella realtà economica, nessuno può mettere in discussione la esigenza di introdurre la programmazione nel commercio, settore in cui un vero processo di risanamento non può fare a meno di un discorso chiaro e preciso che responsabilizzi le imprese, favorisca il fenomeno associativo e detti criteri diversi e più moderni di programmazione.

La seconda esigenza è quella di uno sforzo finanziario più serio. Tutti vogliono riformare il commercio, sia chi sostiene che questo è uno dei principali fattori di inflazione, sia chi ritiene che bisogna svilupparlo in modo positivo, sia chi pensa che deve essere ridotto. Tutti comunque pongono l'esigenza di riformare la distribuzione.

L'onorevole Aristide Tesini ha dimostrato con estrema chiarezza che con la attuale legislazione di sostegno e con l'attuale utilizzazione dei fondi saranno necessari almeno due mila anni per la riforma della distribuzione, se è vero che fino ad oggi sono state prese in esame soltanto 3.700 richieste, mentre le imprese a sede fissa sono 840 mila, la stragrande maggioranza delle quali necessitano di ammodernamenti.

Per concludere a me sembra che lo sforzo finanziario non possa essere del tipo di quello indicato dal bilancio. Non mi si può rispondere parlando di compatibilità economiche, perché il ragionamento diventa discutibile nel momento in cui si parla di produttività della spesa pubblica attuale. È quindi giusto il giudizio che abbiamo espresso in sede di legge finanziaria circa l'esigenza di una profonda ristrutturazione della spesa pubblica in funzione di produttività nel settore del commercio. Accrescere l'occupazione in questo settore significa creare il sistema commerciale funzionale sia alle esigenze dei consumatori, sia all'assetto delle città, sia, in definitiva, alla produzione industriale in genere.

AMABILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia opportuno riprendere in questa sede i problemi del settore assicurativo, che di recente abbiamo affrontato alla presenza del ministro, sia pure solo per aspetti particolari e relativi alle tariffe RC Auto.

Questi sono, sì, aspetti importanti, però sono anche particolari e limitati. Dico questo pur sapendo che l'inserimento della direzione generale delle assicurazioni nell'ambito del Ministero dell'industria è stato in questi ultimi anni più volte rimesso in discussione, avendo le forze politiche analizzato l'opportunità di collocare il controllo su un settore di questo tipo presso un altro ministero, soprattutto quello del tesoro, parificando così la sovrintendenza pubblica sul settore assicurativo con quella esercitata sul settore bancario.

A queste ipotesi non si è ritenuto di dover dar seguito perché in effetti, pur essendo di notevole rilievo l'attività di carattere finanziario delle imprese assicurative, è pur sempre un'attività che è dipendente e subordinata a quella tecnica, cioè a quella veramente industriale che viene svolta dal settore. Ritengo quindi opportuno che il Ministero dell'industria continui ad occuparsi di questi problemi, privilegiando l'aspetto industriale su quello finanziario.

Ciò detto, va fatta una considerazione sul modo in cui in questi anni ed in questo periodo della vita delle imprese e del mercato assicurativo è stato svolto il controllo. Noi ci troviamo in presenza di un mercato con caratteristiche molto divaricate; abbiamo visto nel dibattito svoltosi un mese fa come le analisi della commissione Filippi consentano di verificare che esistono imprese marginali – intendendo con questo termine le imprese marginali verso il basso – che hanno andamenti peggiori rispetto alle altre, e che esistono anche imprese ottimali, cioè aziende che hanno andamenti tecnici ed econo- (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

44.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANCA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);

LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (782);

BRINI ed altri: Princìpi generali in materia di artigianato (1246);

Legge-quadro per l'artigianato (1549);

CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);

LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676) 450

PRESIDENTE . 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478

PAG.

ABETE 467, 469

ALIVERTI 453, 458, 477, 478

BALESTRACCI 452

BRINI 451, 452, 453, 455, 459, 460 466, 468, 471, 475, 477, 478

CAPPELLI . 455, 458, 460, 462, 463, 465, 471, 473

CITARISTI 450, 452, 460

DUJANY 451, 453, 471, 472, 476

FRASNELLI 476

GAROCCHIO 476

GRASSUCCI 467

LAFORGIA, *Relatore* . 451, 452, 459, 460, 462, 465 466, 468, 470, 471, 472, 474, 476

MARRAFFINI 468

OLIVI 457, 462, 463, 469, 471

ROBALDO 453

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 451 460, 463, 465, 466, 468 471, 472, 475, 477, 478

SACCONI 457, 468, 475

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . . 450, 453, 454 457, 459, 462, 464, 465, 468, 471

TESINI ARISTIDE . . . 453, 454, 460, 467, 476

esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese di piccola dimensione purché in numero non superiore ad un terzo.

Le imprese di piccola dimensione sono definite dal CIPI, sentite le regioni interessate.

L'onorevole Tesini Aristide ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole « escluso quanto previsto nello articolo 5, comma sesto ».

TESINI ARISTIDE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesini Aristide e Sangalli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I consorzi e le società consortili di cui al primo comma sono soggetti alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora intendano esercitare attività di vendita dei prodotti dei propri associati. Le domande per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dei punti di vendita sono esaminate con priorità ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

TESINI ARISTIDE. Estendendo ai consorzi e alle società consortili le agevolazioni previste per le imprese artigiane, di cui all'articolo 5 – che al sesto comma prevede che le imprese che vendono nella loro bottega, nei locali di produzione o ad essi contigui, i beni di loro produzione non sono soggette all'iscrizione nel registro dei commercianti o all'autorizzazione amministrativa – ci potremmo trovare a sconvolgere i piani comunali esistenti collegati alla legge n. 426. Con il nostro emendamento proponiamo che la richiesta di autorizzazione di vendita, come è previsto dall'articolo 29 della legge n. 426 del 1971, venga esaminata dai comuni con assoluta priorità. In questo modo non si sconvolgono i piani comunali e si evita il rischio che un settore possa invadere l'altro danneggiandolo.

GRASSUCCI. Vorrei far rilevare che, a mio avviso, l'emendamento presentato dall'onorevole Tesini è analogo al contenuto dell'articolo che dà ai consorzi la possibilità di vendere solo ciò che producono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abete e Merloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

ABETE. Abbiamo proposto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 6 che recita: « In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e a società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese di piccola dimensione purché in numero non superiore ad un terzo », perché non ci sembra corretto questo tipo di connessione e di collegamento tra consorzi e società consortili ed imprese artigiane per le agevolazioni che le regioni possono disporre. In tal modo verrebbero, infatti introdotti nuovi criteri relativamente alle competenze regionali in materia di agevolazioni e di finanziamenti ad industrie, anche di piccola dimensione. Chiediamo, dunque, la soppressione del terzo comma, perché riteniamo che solo i consorzi e le società consortili possano disporre delle agevolazioni della regione, e non anche le imprese di piccola dimensione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati ? (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

46.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANCA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Legge-quadro per l'artigianato (1549);

PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);

LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783);

BRINI ed altri: Princìpi generali in materia di artigianato (1246);

CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);

LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676) 482

PRESIDENTE 482, 483, 484, 485, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497

ALIVERTI 484, 485, 486, 491, 492, 497

BRINI 484, 485, 486

CAPPELLI 488, 492, 494, 496

CITARISTI 486, 493

DUJANY 485, 495

PAG.

GRASSUCCI 490, 496

LAFORGIA, *Relatore* . . 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496

MARRAFFINI 487, 488, 495

OLIVI 483, 487, 489, 490, 491, 492, 496

PAVONE 488, 491, 494

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 484, 488, 492, 493, 497

RIZ 484

SACCONI 482, 483

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE 483, 488, 494, 496

TESINI ARISTIDE 483, 491, 492, 494

La seduta comincia alle 10,45.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

(...)

GRASSUCCI. Ho qualche dubbio sulla formulazione dell'articolo; effettivamente sono dell'opinione che gli emendamenti presentati investano ampie questioni.

Occorre coordinare ciò che è stato stabilito nella normativa approvata per raggiungere punti di certezza atti a garantire la buona applicazione del provvedimento.

Sulla questione sollevata dal collega Brini sono anch'io d'accordo nel togliere il riferimento alla attribuzione dei compiti con legge nazionale. Se ci sono compiti già definiti vediamo quali sono dopodiché stabiliremo se darli o meno alle competenze delle Commissioni in questione; se questi compiti non ci sono non vedo perché dobbiamo fare una riserva di legge.

Per quanto riguarda il punto 2) sono dell'opinione di procedere ad una modifica dello stesso, dal momento che l'unico organo competente in materia di programmazione è la regione e l'attuale formulazione potrebbe sembrare limitativa di tali competenze.

Per quanto riguarda il punto 3) c'è una cosa che non capisco. Il Comitato centrale dell'artigianato, che è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, sembra rappresentare una sorta di super parlamento, anche se si tratta di un organismo che viene eletto dalla categoria; così come è formulata la norma sembra un organismo al di sopra delle istituzioni statali e regionali.

PRESIDENTE. Faccio presente che non possiamo procedere se non in base ad emendamenti formali. Altrimenti non ci resta che accantonare questo articolo per una ulteriore riflessione.

LAFORGIA, *Relatore*. Non credo che si possa continuare fino all'esasperazione con il metodo dell'accantonamento. Ricordo che il testo in discussione è frutto di una intesa e di una collaborazione che vi è stata tra i gruppi in Comitato ristretto. Per quanto riguarda il Comitato centrale per l'artigianato desidero precisare che non si tratta di organo elettivo; esso è costituito sulla base di designazioni di organizzazioni di categoria di lavoratori di enti e amministrazioni pubbliche, e il suo compito di coordinamento è stato ritenuto essenziale da parte di tutti, imprese o organizzazioni artigiane, e che hanno altresì ritenuto la presenza regionale non soltanto opportuna, ma necessaria. Non si tratta di una sovrapposizione rispetto ad altri organi istituzionali, perché siamo nell'ambito degli organi tecnici-consultivi della pubblica amministrazione e non vedo pertanto alcun motivo di preoccupazione. La materia è stata ampiamente discussa e analizzata e credo che il testo cui si è pervenuti sia sufficientemente valido ed esprima pienamente l'esigenza di coordinamento generale tra il settore e le amministrazioni pubbliche statali e regionali.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti. L'onorevole Olivi ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 2) sostituire le parole « con funzioni » *con le altre* « e partecipa alla formazione delle scelte ».

Al punto 2) dopo la parola « regionale » *al quinto rigo togliere la parola* « e ».

OLIVI. Ho già illustrato nei miei precedenti interventi questi emendamenti che hanno anche lo scopo di sollecitare il relatore ad accogliere la proposta di un approfondimento dell'articolo in questione e a tener conto di quanto è emerso dal dibattito.

Sarebbe pertanto opportuno un accantonamento dell'articolo 9.

LAFORGIA, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta allo scopo di procedere ad una verifica degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 10 minuti.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,35.

(...)

LAFORGIA, *Relatore*. Non vedo alcuna contraddizione nell'affrontare la discussione dell'articolo 12, relativo alla costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, poiché la materia del contendere non riguarda l'esistenza del Comitato o l'opportunità di prevedere tale organismo. Ricordo che l'articolo 9 è stato accantonato per una riflessione atta ad arrivare ad una adeguata formulazione in ordine ai compiti del Comitato in questione e delle Commissioni regionali e provinciali.

Non vi sono a mio parere obiezioni che riguardano l'esistenza del Comitato di cui all'articolo 12. Ricordo che da parte di tutte le forze politiche si era convenuto sull'opportunità di prevedere tale Comitato all'interno della legge-quadro.

OLIVI. Brevemente desidero illustrare un mio emendamento. Propongo tale soppressione, anche se condivido l'opinione di quei colleghi che ritengono di dover sospendere la discussione dell'articolo 12 in analogia con quanto deciso per l'articolo 9.

GRASSUCCI. Condivido anch'io l'esigenza di accantonare l'esame di questo articolo. Come possiamo decidere la composizione del Comitato centrale se la Commissione non ha approvato l'istituzione del Comitato centrale ?

PRESIDENTE. Non viene messa in discussione l'esistenza di questo Comitato; è solo da chiarire formalmente la parte normativa che riguarda i compiti dello stesso. Possiamo quindi continuare la illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

CAPPELLI. Il mio emendamento tende a ripristinare il testo già approvato dal Comitato ristretto. Dichiaro però di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 3) sopprimere le parole: « In ragione della loro rappresentatività ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. L'emendamento si illustra da sé.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Dujany; perché non si può accettare la soppressione di un organismo che, anche per l'esperienza maturata durante la vigenza della precedente legge, ha dato prova di essere valido e utile. Inoltre, oggi più che mai, nella pluralità delle competenze regionali, appare necessario avere un organo a livello consultivo centrale che consenta di riassumere tutte le esperienze che si realizzano nell'ambito regionale.

Non mi sembra fondata la critica del collega Dujany il quale ha detto che abbiamo pensato alla copertura delle spese relative al comitato centrale e non anche alla copertura delle spese che fanno carico sulle regioni per la formazione professionale. Ricordo che i due capitoli citati nell'ultimo comma dell'articolo 12, e cioè il 2031 e il 2032, si riferiscono alle spese di segreteria e agli eventuali gettoni di presenza per le riunioni. Pertanto si tratta di mere spese occorrenti per il funzionamento dell'organo. Per gli oneri che fanno carico sulle regioni per la formazione professionale, le regioni ricevono dallo Stato i relativi stanziamenti che poi utilizzano a tal fine, per cui non vedo la necessità di una copertura. Non è che ci siamo ricordati di una cosa e dimenticati dell'altra, ma abbiamo indicato una spesa che ci sembra corretta e indispensabile costituendo un organismo il cui costo dovrà far carico sul bilancio dello Stato.

Non ho niente da dire sull'emendamento Cappelli che è stato giustamente ritirato, mentre sono contrario all'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse perché non si può, per ovvi motivi di coerenza e di continuità con quanto previsto nei precedenti articoli, non stabilire un criterio di rappresentatività per le organizzazioni che sono chiamate a designare i propri rappresentanti in questo organismo.

Non sono d'accordo sull'emendamento Olivi ed altri tendente a sopprimere l'ultimo comma perché appare essenziale, là (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO

92.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ENRICO MANCA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

CITARISTI ed altri: Interpretazione autentica delle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (2635) 1108

PRESIDENTE 1108

ALIVERTI GIANFRANCO 1110

CITARISTI SEVERINO, *Relatore* . 1108, 1111, 1112

GRASSUCCI LELIO 1109, 1112

MARTINAT UGO 1111

REBECCHINI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1111, 1112

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1112

no impossibilitati ad offrire garanzie reali all'istituto di credito.

Sarebbe infatti sommamente ingiusto che coloro i quali offrono garanzie reali, ovvero garanzie con privilegio speciale, sopportandone anche le relative spese, fossero poi soggetti ad un ulteriore gravame, come lo sono giustamente coloro che tali garanzie reali non hanno la capacità di offrire. Del resto non è previsto dalla legge n. 517 il principio della mutualità tra tutti i beneficiari dei finanziamenti.

È da notare infine che il principio di far sostenere l'onere soltanto a coloro che beneficiano della garanzia statale è stato recepito anche dal decreto-legge 18 novembre 1976, n. 976, relativo al fondo di garanzia pro-alluvionati, e più recentemente dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per quanto riguarda la ritenuta prevista alla lettera *e*) del citato articolo 8 si ricorda che il Comitato amministratore del fondo, su richiesta del Mediocredito centrale, ha fissato la misura nello 0,10 per cento, stabilendo che deve essere effettuata non solo sui finanziamenti che fruiscono del contributo statale, ma anche su quelli ammessi al riscontro presso il Mediocredito centrale, ai sensi della legge n. 517 del 1975. Anche questo onere, naturalmente, deve gravare solamente sui soggetti ammessi a fruire del fondo centrale di garanzia.

Per questi motivi penso che la Commissione voglia dare il suo parere favorevole a questa interpretazione autentica delle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 8 della legge n. 517 sul credito agevolato al commercio.

Infine preannuncio la presentazione di un emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo unico del provvedimento. Esso è del seguente tenore: « Le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo quote stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro ». Questo emendamento ha lo scopo di uniformare per quanto possibile le varie norme esistenti in materia di agevolazioni creditizie. Infatti, per citare soltanto il provvedimento più noto, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale, prevede un contributo da parte dell'associazione bancaria italiana per il funzionamento del comitato di gestione e mi risulta che la stessa associazione bancaria italiana paghi il canone del centro elaborazione dati relativo alla data presentata. Introdurre questa norma anche per quanto riguarda la legge n. 517 comporta una spesa – mi dicono – di circa 30 milioni l'anno. Preciso che il fondo verrebbe amministrato da questa associazione bancaria italiana.

Desidero ancora osservare che agli istituti di credito non verrebbe, sotto il profilo economico, nessun aggravio in quanto l'onere aggiuntivo conseguente al finanziamento del comitato di gestione sarebbe largamente compensato dalla riduzione dei contributi posti a carico degli istituti di credito, in base al secondo comma del provevdimento in discussione, nel caso che esso venisse approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LELIO GRASSUCCI. Siamo favorevoli alla formulazione dell'articolo unico in discussione considerando che ci pare giusto, razionale e logico interpretare la norma così come il relatore, onorevole Citaristi, ha esposto. Cioè a noi pare giusto che le trattenute vengano effettuate per coloro che utilizzano la garanzia. È vero che c'è un problema di mutualità; ma la mutualità è sempre un fatto volontario e non può essere impostata per legge, salvo che non ci sia un'espressione degli interessati in questa direzione. Basta ricordare che con la mutualità si vanno sviluppando in tutti i paesi forme autonome di garanzia, cooperative e consorzi e si supplisce egregiamente in questa direzione. Tant'è vero che il decreto n. 697 prevede un comma per contribuire al finanziamento del fondo di garanzia di queste cooperative e consorzi.

Ci dichiariamo però contrari all'emendamento del relatore perché, a nostro avviso, il problema di fondo è quello di riformare la legge sul credito agevolato che non è assolutamente funzionale e questo suo non funzionamento è stato più volte lamentato dalle categorie interessate e dallo stesso Governo. Tant'è vero che due anni e mezzo fa l'allora ministro dell'industria, senatore Bisaglia, ebbe occasione di presentare al Senato un disegno di legge che prevedeva una revisione profonda della legge ni 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio. Credo che il Parlamento abbia compiuto un errore, signor presidente, nell'approvare un emendamento nella Commissione finanze e tesoro nello scorso dicembre che finanziava *tout court* per dieci anni la legge n. 517 del 1975, dimenticando che c'era a monte una discussione al Senato per modificare detto provevdimento. Il Governo aveva provveduto, discutendo col Senato, ad approvare un emendamento al primo comma dell'articolo 8 che finanziava provvisoriamente la legge n. 517, fino a quando non fosse stata approvata la riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, non togliendo la possibilità di una modifica profonda della legge.

Io sono d'accordo che questa legge vada profondamente modificata, ma proprio per questo è sbagliato procedere di soppiatto, o di volta in volta, disorganicamente a modificarla. Ricordo che essa, infatti, è stata modificata già ben tre volte: la prima in occasione della discussione del bilancio di due anni fa, la seconda in occasione della discussione del decreto n. 697 e la terza quest'oggi. Mi pare invece più apportuno procedere ad una revisione organica e profonda della legge n. 517 per una trasformazione ed una riforma del commercio italiano.

GIANFRANCO ALIVERTI. Anche il nostro gruppo è favorevole a questo provvedimento di interpretazione autentica delle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. Lo siamo anche in virtù di una esperienza maturata nel corso di questi anni, soprattutto per uno stato conflittuale venutosi a creare tra il comitato di gestione e la Corte dei conti.

Ritengo che se detta legge ha avuto difficoltà di avvio e soprattutto complicazioni per quanto riguarda la sua attuazione, ciò è dovuto non soltanto alle difficoltà interpretative del testo legislativo, quanto invece ad ostacoli che sono stati, a volte anche a bella posta, creati dalla Corte dei conti. Ci rammarichiamo che si sia arrivati ad una ipotesi di trattenute generali per tutte le operazioni di finanziamento, quando invece il legislatore si era cautelato in proposito. Infatti se andiamo a rileggere il testo della legge e in particolar modo i commi 4 e 7, rileviamo che non ci sarebbero stati dubbi di interpretazione qualora si fosse messo in evidenza quanto è chiaramente scritto, cioè che al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 e – si precisa – che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. Se vi fosse stata una lettura completa e attenta dello articolo 7 in cui si istituisce il fondo di garanzia si sarebbe visto che non tutti i beneficiari dei finanziamenti debbono ricorrere al fondo centrale di garanzia, ma soltanto quei soggetti privi di garanzie reali.

Quindi se ne deduce che soltanto questi soggetti devono essere sottoposti alla trattenuta che si voleva invece estendere a tutti i soggetti beneficiari. Ciò premesso, non tanto per una non voluta esegesi, quanto perché si mette in evidenza il fatto che a volte si creano ostacoli involontariamente, visto che il comitato di gestione ha rilevato tale esigenza, noi siamo ben lieti di dare questa interpretazione autentica che, purtroppo, arriva in ritardo perché è ormai vicina la riforma generale del commercio, attualmente in discussione al Senato, nella quale mi auguro verrà inclusa la parte relativa al credito agevolato.

Comunque, tutti i contratti che dovranno essere stipulati non subiranno lo aggravio e la pesantezza di dubbi inter- (...)

vo, dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, il voto favorevole al provvedimento in esame, ma desidero altresì sollecitare una rapida approvazione della riforma organica della legge n. 517 del 1975. Presumibilmente, questo Governo non vivrà a lungo, ed è auspicabile, quindi, che riesca, prima, non tanto ad approvare i decreti, quanto provvedimenti come questo urgenti per l'economia italiana.

LELLIO GRASSUCCI. L'articolo unico del provvedimento in esame ha finalità puramente interpretative e rende giustizia ad un problema la cui soluzione è attesa ormai da anni. A nome del gruppo comunista, ribadisco la contrarietà all'eventualità di un articolo aggiuntivo, tanto più che già presso l'altro ramo del Parlamento è iniziata la discussione relativa alle modifiche della legge n. 517 del 1975. Riterrei opportuno, quindi, limitarci ad una norma di interpretazione autentica e non procedere ad una modifica della suddetta legge che stravolgerebbe, appunto, le finalità del provvedimento in esame.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo da me presentato, desidero precisare che con esso intendevo farmi portavoce di un'esigenza del Governo, quella cioè di contribuire ad un risparmio, che, seppur minimo, servirebbe a ridurre le spese.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Stante le difficoltà emerse, pur di non ritardare l'*iter* di questo provvedimento, riterrei opportuno approvarlo così come proposto.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Avendo il relatore ritirato l'emendamento, e consistendo il provvedimento di un solo articolo, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge CITARISTI ed altri: « Interpretazione autentica delle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (2635):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Balestracci, Boggio, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Cuminetti, Dujany, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Sarri Trabujo Milena, Trebbi Aloardi Ivanne.

Seguito della discussione del disegno di legge: Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3058-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », già approvato dalla XII Commissione perma- (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

102.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

LOBIANCO ed altri: Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (3980) 1167

PRESIDENTE 1167, 1172, 1174

ALIVERTI GIANFRANCO 1171, 1174

AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato* 1172

BRINI FEDERICO 1173, 1174

CAPPELLI LORENZO 1170

GRASSUCCI LELIO 1170

ROSSINO GIOVANNI 1169, 1174

TESINI ARISTIDE 1169

La seduta comincia alle 13,30.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernenti la vendita a peso netto delle merci (3980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco, Citaristi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, (...)

Concludo questo mio breve intervento sottolineando il problema della standardizzazione degli imballaggi. Oggi esiste una miriade di tipi di imballaggio che hanno i costi più svariati. Dobbiamo fare in modo che si avvii, se possibile già con questo provvedimento, un processo di standardizzazione degli imballaggi, così come è stato richiesto dalla Coldiretti e dalla Confcoltivatori in modo, tra l'altro, da ridurre fortemente i costi di produzione e conciliare anche gli interessi delle varie categorie che si trovano oggi in una situazione di aspro conflitto, specialmente nel mercato ortofrutticolo meridionale.

LORENZO CAPPELLI. Desidero anche io sottolineare la validità della proposta di legge in esame e richiamarne l'urgenza. Il Ministero dell'industria, come è stato ricordato, attraverso due circolari, ha tentato di eliminare i contrasti creatisi in maniera anche abbastanza decisa tra la Federmercati e i produttori agricoli in merito all'interpretazione e all'applicazione della legge n. 441 del 1981. Ma poiché i contrasti non sono diminuiti, anche considerando che le circolari non possono avere che valore all'interno dell'amministrazione, è nata l'esigenza di una modifica di carattere normativo, o comunque di una interpretazione autentica della legge sulla vendita a peso netto delle merci. Ricordo che durante la discussione della legge il Comitato ristretto ebbe numerosi incontri con i rappresentanti della Federmercati e di varie associazioni. In questi incontri risultarono chiare due cose: innanzitutto che la vendita a peso netto non aveva il significato di una vendita della merce con vuoto a perdere; in secondo luogo che lo imballaggio non doveva e non poteva rappresentare una pertinenza del prodotto, essendo tutt'altra cosa. Risultò invece chiarissima – e ciò è il fondamento di tutta la legge – la necessità di eliminare quel fenomeno scandaloso rappresentato dal sistema tara-merce che costringeva il compratore a pagare il contenitore come se fosse quella merce pregiata che il contenitore stesso conteneva. Questo era il significato profondo di quella legge, tendente essenzialmente ad eliminare questo sistema truffaldino della tara-merce esistente nel mercato italiano e che si ripercuoteva anche in quello straniero. Una volta chiarito questo è evidente che l'imballaggio non può non essere pagato – anche se la legge non l'ha detto. Il venditore ha l'obbligo di dichiararne il peso e il compratore ha il dovere di pagarlo, a meno che non dichiari di voler solo la merce e rinunziare al contenitore.

Vi è poi il problema dei contenitori standardizzati. Credo che si potrebbe presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo ad una serie di incontri tra la Federmercati e i coltivatori diretti ed altre organizzazioni produttrici affinché si arrivi quanto prima alla standardizzazione dei contenitori.

Io mi auguro che con l'approvazione del provvedimento in esame possa finire ogni equivoco sull'interpretazione di una legge che ha voluto portare trasparenza nel mercato italiano.

LELIO GRASSUCCI. Credo che il provvedimento in oggetto sia inutile se non viene inserito in un discorso diverso e più ampio. Considerando che si tratta di una materia già regolamentata, ma il cui regolamento non viene attuato, ho dei forti dubbi che, se trasformiamo in legge una parte del regolamento, la situazione muti. A parte il fatto che è discutibile l'affermazione che il regolamento non vincola i terzi, perché così non è nei fatti. Il dubbio che ho è se il regolamento non viene attuato, non sarà attuata nemmeno la norma.

Pur sottolineando la validità della legge n. 441 del 1981, in primo luogo ritengo che il rappresentante del Governo dovrebbe darci delle informazioni per quanto attiene lo stato di applicazione di tale legge e le difficoltà e i problemi che si incontrano nel farla applicare. In secondo luogo, credo che, in occasione di tale discussione sullo stato di attuazione della legge n. 441, sarebbe opportuno che la nostra Commissione acquisisse i due regolamenti che sono stati emanati in materia. Ritengo che occorra ribadire lo spirito del-

la legge, che era quello di non far pagare ai consumatori anche il prezzo della tara. Il primo punto da cui partire è, infatti quello che il consumatore non debba subire danni, ma benefici dalle norme in questione.

L'imballaggio non può essere pagato due, tre o anche quattro volte come avviene attualmente, essendo esso messo in circolazione, venduto, e poi aggiustato e rimesso in circolazione. Ha ragione il presidente nel dire che esiste un giro speculativo.

Il discorso della standardizzazione dei contenitori, pertanto, mi convince e si tratta di una operazione che deve essere a carico del commercio. La produzione va liberata da una serie di incombenze e di condizioni che, soprattutto nel Mezzogiorno, determinano grosse difficoltà.

Ritengo, inoltre, concordando con le tesi esposte dal collega Cappelli, che occorra prevedere un conto diversificato, cioè una doppia fatturazione con riferimento al prodotto e all'imballaggio. Sono del parere che al limite non sarebbe neanche necessaria la norma interpretativa al nostro esame, in considerazione del fatto che la *ratio* della legge n. 441 del 1981, è quella di impedire la vendita della tara al posto della merce, con la conseguenza che una doppia fatturazione si impone per forza.

Occorre chiedersi perché tale interpretazione non è pacifica. Ed allora non si può non constatare come la situazione dei mercati all'ingrosso sia difficilissima. Ricordo che il piano La Malfa è rimasto nel cassetto in mancanza di finanziamenti, che la legislazione in favore del Mezzogiorno non consente interventi, e che le strutture del settore dell'ingrosso sono fatiscienti (basti ricordare che solo sei mercati nel nostro paese fanno listino). Credo, quindi, che i problemi sul tappeto non possano essere risolti se non si mette mano sul serio al risanamento del mercato all'ingrosso, attraverso un piano nazionale che preveda un coordinamento dei mercati ad un primo livello; le ragioni, poi, dovrebbero attuare un secondo livello di coordinamento.

L'approvazione delle norme in esame, quindi, non sarà sufficiente a risolvere i problemi esistenti e noi non dobbiamo far luccicare come oro ciò che oro non è davanti ai produttori ed ai consumatori, in quanto, se veramente si vogliono ottenere risultati, occorre sciogliere i nodi reali.

Il Parlamento, tra l'altro, ha approvato una legge che va sotto il nome « legge La Torre », la quale consente di combattere il giro mafioso che è presente anche in questo settore. Vorrei sapere quali piani siano stati posti in essere dalla guardia di finanza per combattere il fenomeno di cui ci stiamo occupando.

Prima di prendere qualunque decisione sarebbe bene sapere dal Ministero dell'industria quali difficoltà sono insorte nella fase applicativa della legge n. 441 del 1981, come cioè sia stata garantita l'applicazione dei princìpi che tale legge prevede. Il Ministero dell'industria, inoltre, deve dirci quali investimenti siano stati previsti nel corso di questo anno e per gli anni prossimi per avviare il processo di risanamento dei mercati all'ingrosso e per realizzare quel sistema profondamente diversificato, a livello di funzioni e gerarchie, con riferimento alle strutture pubbliche del settore, che è necessario nel nostro paese.

GIANFRANCO ALIVERTI. L'intervento del collega Grassucci mi ha colpito, perché, se dovessimo raccogliere le osservazioni e le conclusioni che egli ha tratto rispetto alla relazione ed alla proposta di legge in discussione, dovremmo, a mio parere, dare inizio ad un'indagine conoscitiva e riconsiderare tutti gli aspetti della legge n. 441 del 1981, e, solo successivamente, presentare un'altra proposta di legge, che comprenda anche le norme oggi al nostro esame. Ma, se è vero che tutti gli intervenuti nell'odierna discussione si sono trovati a dover convenire quanto meno sul contenuto della proposta di legge in esame, non resta che trarre la conclusione (...)

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

103.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ENRICO MANCA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

LOBIANCO ed altri: Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (3980) 1183

PRESIDENTE 1183
ALIVERTI GIANFRANCO 1184
AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1185
CITARISTI SEVERINO, *Relatore* . 1183, 1184, 1188
FERRARI MARTE 1184
GRASSUCCI LELIO 1184, 1186
ROSSINO GIOVANNI 1184
TESINI ARISTIDE 1185
TREBBI ALOARDI IVANNE 1187

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1188

Gli onorevoli Grassucci, Trebbi, Rossino, Gatti, Graduata, hanno presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: e deve risultare esplicitamente descritto nei documenti di fatturazione necessari ai fini della determinazione dell'IVA.

SEVERINO CITARISTI. Nella sostanza debbo dire che il subemendamento dell'onorevole Grassucci ed altri è corretto perché induce il venditore ad essere in regola con il fisco. Ciò detto debbo anche rilevare l'inutilità dello stesso emendamento in quanto già esistono delle disposizioni vigenti molto precise e determinate in materia di fatturazione ai fini della determinazione dell'IVA. Si tratta – voglio ribadirlo – di una inutilità, quindi, non morale ma legale; pregherei pertanto i presentatori di ritirare il subemendamento.

MARTE FERRARI. Proprio in relazione ad una situazione di fatto oggi esistente io ritengo non solo utile il subemendamento presentato ma anche necessario giungere ad una sua votazione.

LELIO GRASSUCCI. Non sono dell'avviso espresso dallo'norevole Citaristi; non ritengo, cioè, come ha appena detto lo onorevole Marte Ferrari, che si tratti un emendamento inutile. Infatti tale proposta emendativa, secondo me, è opportuna e apportatrice di certezza considerato che, nonostante che anche nella proposta di legge dell'onorevole Lobianco si fa riferimento all'opportunità di una seconda circolare ministeriale interpretativa in materia, tale circolare, per altro, non è stata ancora emanata.

Per concludere, desidero ricordare – l'ho già detto la volta scorsa – che a mio giudizio renderemo questo provvedimento inutile (dal momento che già la legge precedente si riferiva a quanto stiamo formulando ora, anche se vi sono state responsabilità che non hanno consentito l'applicazione della medesima) se non scriveremo esplicitamente che si tratta di due voci diverse.

GIANFRANCO ALIVERTI. Insisto sul testo del relatore che condivido pienamente e quindi sono del parere che sia inopportuno introdurre questo comma aggiuntivo. In effetti a me pare che sia già chiarito che la cessione dei recipienti si effettua dietro corrispettivo di un prezzo; del resto mi pare che la dizione « cessione di recipienti » sia uniforme alla formulazione dei contratti di vendita. Non vedo l'esigenza di affermare un principio già contenuto nell'articolato del provvedimento che siamo esaminando, pertanto dichiaro che voterò contro il subemendamento proposto dall'onorevole Grassucci.

GIOVANNI ROSSINO. Dichiaro di essere favorevole al subemendamento Grassucci poiché sono dell'opinione che si debba partire dal dato della inapplicabilità dell'attuale legge sulla vendita a peso netto delle merci.

A questo proposito vi sono precise responsabilità ministeriali e di questo credo che tutti insieme dobbiamo prendere atto, non soltanto per il settore ortofrutticolo, ma anche, ad esempio, per il settore ittico.

Sappiamo tutti che in Italia si registrano enormi evasioni per quanto riguarda il pagamento dell'IVA; quindi tutto ciò che serve a rendere più cogente l'applicazione dei provvedimenti in materia fiscale, si muove, a nostro avviso, in una giusta direzione.

L'emendamento presentato dal nostro gruppo nella sostanza si richiama a quanto è già scritto nella proposta di legge, rendendone ancora più esplicito il dettato. A tale proposito noi sappiamo che la posizione di una certa organizzazione è stata denunciata dalla Coldiretti, sul proprio giornale, il 6 febbraio, con un articolo intitolato « Inammissibili tesi della Federmercati ». Mi riferisco alla tesi espressa dalla circolare del 31 gennaio, tesi che fa a pugni con le cose sulle quali stiamo discutendo questa mattina; la modifica da noi proposta è necessaria anche per- (...)

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Aristide Tesini ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria, commercio ed artigianato,

a seguito della proposta di legge n. 3980 e constatata l'esigenza di un aggiornamento della legge 5 agosto 1981, n. 441,

impegna il Governo

a convocare le parti professionali interessate allo scopo di definire un orientamento attorno ai problemi della standardizzazione dei recipienti, imballaggi e contenitori, la possibilità del loro recupero, e di concordare con le parti problemi, modalità e pagamenti dei contenitori stessi.

Tutto ciò per consentire una soluzione concordata e adeguata ai problemi legati all'attuazione della legge.

(0/3980/12/1)

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassucci ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria, commercio e artigianato,

di fronte alla esigenza di un rapido ammodernamento delle strutture pubbliche all'ingrosso;

tenendo conto di rendere operanti le norme della legge n. 441 del 1981 ai fini di assicurare trasparenza dei prezzi, ristrutturazione e razionalizzazione dei mercati all'ingrosso e miglioramento dello *standard* qualitativo dei prodotti,

impegna il Governo

1) a predisporre, in accordo con le regioni e gli enti locali, un piano nazionale dei mercati all'ingrosso allo scopo di costruire una rete moderna, efficiente e diversificata a livello gerarchico e di funzioni di strutture pubbliche grossisti;

2) a predisporre adeguate risorse finanziarie allo scopo di consentire i necessari interventi pubblici e di coinvolgere ampie risorse private;

3) ad accelerare la definizione di una legge-quadro per la riforma del commercio sia al minuto sia all'ingrosso;

4) ad approvare rapidamente le norme concrete per la standardizzazione degli imballaggi, tenendo conto della necessità di un loro costo contenuto e di un loro uso plurimo;

5) a convocare urgentemente un incontro tra gli amministratori dei mercati e le forze economiche interessate allo scopo di concordare adeguate soluzioni in termini di prezzi, modalità di pagamento, pesatura ed etichettatura degli imballaggi in uso nonché per quelli da realizzare.

Tutto ciò al fine di garantire uniformità di interventi e rapidità di adeguamento alla legge n. 441 senza gravare sugli operatori (produzione e commercio) oltre un'equa misura.

(0/3980/12/2)

LELIO GRASSUCCI. Vi sono alcuni fattori importanti, a mio giudizio, e desidererei che il rappresentante del Governo li tenesse ben presenti. La questione più importante nell'ambito di questo provvedimento che abbiamo discusso è quella di evitare che i contenitori vengano pagati più volte. Quando si vende la merce e accanto al prezzo della stessa viene aggiunto anche quello del contenitore, io penso che sia più che sufficiente che lo stesso contenitore venga pagato una sola volta anche in considerazione del fatto che si deve puntare al suo recupero. Infatti, eventuali pagamenti suppletivi dei contenitori verrebbero a gravare sui consumatori. Pertanto credo che sarà molto importante vedere quale e come sarà il decreto sugli imballaggi e sul loro uso plurimo che il Governo emanerà.

Il secondo fattore importante a cui desidero far riferimento riguarda il « risanamento » di tutto il processo di commercializzazione all'ingrosso. Certamente mi rendo conto che, nel caso questo specifico riferimento dell'ordine del giorno venisse accolto, si avrebbe un onere finanziario non indifferente per lo Stato. Ma non a caso nell'ordine del giorno si fa riferimento al coinvolgimento di ampie risorse e capitali privati.

Non si sa bene quanto verrà a pesare l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali (si parla di circa 250 miliardi ma che potrebbero essere anche oltre 300).

Si parla di distribuire 300 miliardi alla rete commerciale mediante operazioni perequative; resta, però, il fatto che le spese per il commercio (così è scritto nel decreto) dovranno mantenersi, nell'ambito della evoluzione dei prezzi, al di sotto del tetto programmato di inflazione. Noi diciamo che non è il commercio a stabilire i prezzi anche perché la contabilità è incerta e poi, in ogni caso, pur distribuendo questa somma di denaro in modo perequativo, la stessa non servirà a ristrutturare e razionalizzare la rete distributiva del commercio. Secondo gli operatori nel settore, poi, la suddetta cifra più che essere distribuita in modo perequativo potrebbe essere meglio utilizzata per attuare progetti di una migliore razionalizzazione della rete distributiva.

Mi rendo conto che, in termini di bilancio, un impegno di questo genere previsto dall'ordine del giorno nei confronti del Governo avrebbe oltre che un'importanza politica notevole anche un peso finanziario elevato. Ora, quindi, per evitare che questo ordine del giorno venga respinto dalla maggioranza della Commissione, non ho difficoltà a trasformare l'« impegna il Governo » in « raccomanda al Governo ».

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto dell'intervento dell'onorevole Grassucci e accetto questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

LELIO GRASSUCCI, No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Ritengo che nel caso fosse stato accolto il subemendamento Grassucci ed altri, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare sarebbe stato certamente più utile per l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere, cioè quello di impedire speculazioni in materia a danno dei consumatori. Ma il subemendamento è stato respinto e di ciò ci dispiaciamo molto; pur tuttavia il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge Lobianco ed altri.

Desidero, a questo punto, rivolgermi in modo particolare al rappresentante del Governo e svolgere una semplice considerazione: noi ci siamo trovati di fronte all'esigenza di un provvedimento « aggiuntivo » alla legge 5 agosto 1981, n. 441, non perché quest'ultima non fosse « ben fatta » o non corrispondesse agli interessi per cui era stata approvata (cioè per gli interessi e la difesa dei consumatori) ma perché quella legge n. 441 è stata male interpretata e applicata non correttamente. Ebbene, proprio per questo credo che noi dobbiamo sottolineare la responsabilità primaria dell'esecutivo il quale aveva la responsabilità di applicare concretamente e correttamente tale legge. Per « rimediare » a questa mancata responsabilità del Governo il legislatore (in questo caso la nostra Commissione) ha dovuto ricorrere ad una legge di interpretazione perché fossero salvaguardati e garantiti gli interessi degli operatori nel settore.

Ciò rilevato e concludendo, non posso fare a meno di dire che se il Governo non agirà in maniera differente rispetto al passato e cioè non interverrà con maggiore decisione e concretezza sul controllo dell'applicazione della legge stessa, noi oggi avremmo fatto una pura e semplice operazione propagandistica. Avremo un artico- (...)

Torna all'indice

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

INTERROGAZIONI

RESOCONTO STENOGRAFICO

176.

SEDUTA DI LUNEDÌ 30 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIA ELETTA MARTINI**

INDICE

Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE . . 15503, 15511, 15516, 15536, 15538

AGLIETTA MARIA ADELAIDE (*PR*) . . . 15513

PAG.

AJELLO (*PR*) 15524
CASALINO (*PCI*) 15505, 15509
GRASSUCCI (*PCI*) 15538
GREGGI (*MSI-DN*) 15533
GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15517, 15534
MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 15507, 15536, 15538
PANNELLA (*PR*) 15529
SALVATO ERSILIA (*PCI*) 15537
VIGNOLA (*PCI*) 15510

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Grassucci, Di Giulio e Cicchitto, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere per quale motivo il Governo pratica un'inammissibile ed ingiustificata discriminazione nei confronti della Confesercenti (circa 200 mila aziende associate), con ciò riservando il monopolio di rappresentanza istituzionale della realtà distributiva e turistica alla Confcommercio.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il ministro intende adottare per:

1) consentire l'intervento della Confesercenti nell'opera di definizione e firma del nuovo contratto collettivo di lavoro per il commercio;

2) la redazione di una convenzione INPS-Confesercenti secondo le possibilità offerte alle organizzazioni di massa dalla legge n. 311 del 1973;

3) assicurare alla Confesercenti la dovuta presenza, in rappresentanza della parte mercantile ad essa associata, all'interno del CNEL » (3-01312).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, ha facoltà di rispondere.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Pregiudizialmente si informa che il Ministero del lavoro, nella sua opera di mediazione per il rinnovo dei contratti collettivi di categoria, non ha mai operato discriminazioni tese ad escludere dal tavolo delle trattative organizzazioni anche minoritarie. Per quanto riguarda la mancata partecipazione della Confesercenti al rinnovo dell'ultimo contratto per i dipendenti da aziende commerciali, essa trova la sua ragione di essere nella concorde decisione di tutte le altre parti sociali (Confcommercio, CGIL, CISL, UIL) di riservarsi la esclusiva della trattativa del citato rinnovo. Sono stati operati dal Ministero numerosi e pressanti tentativi per rimuovere gli ostacoli frapposti che, purtroppo, sinora non hanno sortito gli effetti desiderati.

Per quanto concerne la presenza della Confesercenti nel CNEL, è ovvio che le rappresentanze delle categorie produttive, per essere ammesse in seno all'organo costituzionale, debbano essere valutate in rapporto alle altre rappresentanze del settore. Comunque, in sede di un prossimo rinnovo dei componenti del CNEL, il Ministero del lavoro, nel trasmettere i dati concernenti le strutture organizzative della confederazione, non mancherà di sottoporre le aspirazioni della Confesercenti a vedersi rappresentata nell'organismo collegiale in questione.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto dell'interrogazione relativo all'estensione della possibilità di una convenzione con l'INPS ai sensi della legge n. 311 del 1976, effettivamente, in passato, il Ministero, in relazione agli atti ed alle informazioni acquisite, negò l'autorizzazione per difetto del presupposto di legge inerente al carattere nazionale dell'organizzazione sindacale.

Oggi, anche alla luce di una recente sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Ministero è giunto nella determinazione di riesaminare la richiesta avanzata dalla Confesercenti per farla pervenire alla riscossione dei contributi ad essa dovuti per il tramite dell'istituto previdenziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRASSUCCI. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario secondo la quale, per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione, il Governo starebbe riesaminando la questione essendo orientato – se ho ben compreso – a rivedere la posizione che nel passato lo aveva spinto a dare una risposta negativa alla convenzione con l'INPS.

A questo proposito vorrei sottolineare due dati, che confermano il carattere nazionale di questa organizzazione: il primo è un atto stesso del Governo poiché, con decreto ministeriale del 12 luglio 1978, la Confesercenti con pochi altri organismi è stata ammessa a beneficiare della divisione dei beni ex fascisti. Di conseguenza,

proprio in base a questo decreto (che stabilisce, a mio parere, tre condizioni giuridiche « a monte » per il riconoscimento dell'organizzazione), di fatto la Confesercenti viene riconosciuta come una organizzazione a carattere nazionale. In secondo luogo, sempre con un atto amministrativo del Governo emanato dal Ministero dell'industria in data 4 maggio 1976 (numero di protocollo 185877/II/59B) si riconosceva, di fatto, che le organizzazioni commerciali erano esclusivamente due: la Confcommercio e la Confesercenti. Quindi, per due atti emanati dal Governo o dalla sua amministrazione, la Confesercenti viene riconosciuta come un'organizzazione a carattere nazionale, cioè idonea a stipulare con l'INPS o altri istituti convenzioni di tipo nazionale.

In questo senso prendo atto della volontà del Governo di rivedere – se ho capito bene – la posizione già espressa un anno e mezzo fa; in questa direzione sollecito il Governo a definire la questione il più presto possibile.

Circa la seconda questione, prendo atto dell'impegno del Governo (che noi non avevamo chiesto per l'immediato) per la elezione, in un prossimo futuro, dei nuovi rappresentanti presso il CNEL, tenendo conto della richiesta della Confesercenti in questo senso.

Il sottosegretario ha ragione quando dice che la nomina presso quell'ente deve essere fatta tramite le organizzazioni più rappresentative nel nostro paese; ma, poiché non vi è una legge che definisca il sistema per stabilire quanti siano gli iscritti dell'una e quanti quelli dell'altra (almeno fino a quando le organizzazioni sindacali saranno organizzazioni di fatto, e spero che rimangano tali), a me pare che, dicendo lo stesso Ministero dell'industria che le organizzazioni a carattere nazionale sono due (Confcommercio e Confesercenti), anche se una è più forte dell'altra, non si possa escludere la minoranza che opera nel settore commerciale da una presenza all'interno del CNEL. Né può valere la considerazione che presso il CNEL debbano essere rappresentate soltanto quelle organizzazioni che stipulano contratti a carattere nazionale con i sindacati dei lavoratori dipendenti, perché – e il dilemma deve essere sciolto una volta per tutte – non si può dire, come ha fatto nel passato il ministro Tina Anselmi, che per entrare nel CNEL è necessario firmare i contratti nazionali di lavoro e che, viceversa, per firmare i contratti nazionali di lavoro bisogna essere presenti nel CNEL. Una delle due condizioni va sciolta una volta per tutte ed in modo definitivo. In questo senso, sottolineo soltanto l'esigenza che il Governo tenga effettivamente conto della rappresentanza sindacale attualmente esistente all'interno del mondo commerciale, per non riservare la rappresentanza soltanto ad una parte, ma garantire che ambedue le parti siano presenti.

Quanto infine alla prima questione posta nell'interrogazione, ritengo che occorra riconoscere la volontà delle organizzazioni sindacali (e mi riferisco alle tre organizzazioni confederali, CGIL, CISL e UIL), accanto a quella della Confcommercio, di non prendere atto dell'esigenza della Confesercenti. Ma l'interrogazione non chiedeva questo; chiedeva invece di sapere cosa farà il Ministero del lavoro per modificare questo orientamento, poiché a noi non sembra giusto che la Confcommercio, la CGIL, la CISL e la UIL firmino un contratto che debba poi valere *erga omnes*, coinvolgendo imprese non associate che, in base a ciò, non possono partecipare alla stipula del contratto collettivo di lavoro. Da questo punto di vista, credo che il Ministero del lavoro uno sforzo maggiore poteva e doveva farlo. Spero che questo richiamo valga per il futuro.

Non credo, infine, che da parte del Ministero del lavoro non vi siano state discriminazioni nei confronti della Confesercenti. E lo dico perché è un anno e mezzo che inseguiamo il ministro del lavoro, dapprima Scotti, oggi Foschi. Nonostante le sollecitazioni e le richieste avanzate, anche in Commissione parlamentare, il ministro del lavoro ancora non si degna di mandarci a chiamare per discutere con lui tutti gli aspetti, da quelli pensionistici, a quelli previdenziali ed economici,

del settore del commercio. In questo senso chiedo all'onorevole sottosegretario di farsi portavoce di questa esigenza, affinché cessi la discriminazione nei confronti della nostra organizzazione, che deve essere ammessa a pieno titolo alla compartecipazione alla gestione del mondo del commercio. Non chiediamo favori o raccomandazioni; chiediamo soltanto che il Governo prenda atto dell'esistenza di questa organizzazione e che si comporti nei suoi confronti così come si comporta nei confronti delle altre.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Il 19 agosto dello scorso anno ho presentato un'interrogazione concernente la morte del produttore Buffardi, che aveva fatto un bagno nel Tevere, per leptospirosi. In essa chiedevo quali fossero le ditte appaltatrici dei depuratori per il Tevere, dato che è risaputo che i tre ospedali che si trovano sul fiume (il San Camillo, il Forlanini e lo Spallanzani) scaricano in esso i loro rifiuti. Chiedevo anche quali fossero i modelli di tali depuratori.

Sollecitai la risposta all'interrogazione cinque o sei mesi fa, ma invano. È passato un anno e siamo nuovamente giunti alla stagione dei bagni ed è presumibile che vi sarà gente che, malgrado i divieti, farà bagni nel Tevere e morirà. Con la differenza che, mentre alla morte di Buffardi, che era un produttore cinematografico, è stata data pubblicità, per il cittadino comune non vi sarà nessuna notizia.

Chiedo, quindi, che, dopo un anno dal fatto e dopo aver sollecitato per due volte la risposta, mi si dica almeno se i depuratori stanno per essere installati.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa Galli, mi pare che lei abbia ampiamente diritto ad una risposta. La Presidenza interesserà il Governo.

CASALINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINO. Intendo sollecitare lo svolgimento della mia interpellanza n. 2-00210, presentata il 28 novembre 1979, relativa ai rapporti commerciali, culturali e di pesca con l'Albania, che, pur essendo un piccolo paese, presenta un'economia complementare alla nostra.

È un peccato vedere, ad esempio, che l'Albania, che è il terzo produttore di cromo nel mondo, esporta tale prodotto verso altre nazioni e non in Italia. Così che il nostro paese, avendo bisogno di cromo, si deve rivolgere ad altri paesi. Lo stesso discorso vale per il bitume e per tutta una serie di altre materie prime, che l'Albania vorrebbe fornirci in cambio di prodotti industriali, che in tal modo potremmo facilmente esportare.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo. Desidero, però, farle presente, onorevole Casalino, che da qualche settimana la Presidenza ha deciso che per lo svolgimento delle interpellanze venga seguito l'ordine cronologico di presentazione; ed ancora non si è giunti alla data di presentazione della sua interpellanza.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

454.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIA ELETTA MARTINI**

INDICE

PAG.

Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE 40313, 40314, 40315, 40318, 40319, 40320, 40321, 40322, 40323, 40324, 40325, 40327, 40328, 40329, 40330

PAG.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 40314, 40320, 40324, 40326, 40329

CICCIOMESSERE ROBERTO *(PR)* . 40319, 40321

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA *(PCI)* 40320, 40321

DEL DONNO OLINDO *(MSI-DN)* 40324

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 40322

MELLINI MAURO *(PR)* 40317, 40321, 40327, 40329

PINTO DOMENICO *(PR)* . 40314, 40315, 40317

Ordine del giorno della prossima seduta 40330

Turchia, ma soprattutto per la politica adottata dal monopolio italiano, che non solo continua ad acquistare all'estero tabacco delle stesse varietà prodotte nel nostro paese, ma non mantiene gli impegni preventivamente assunti circa i quantitativi di tabacco da acquistare dalla produzione italiana. Poi si fanno mancare sul mercato le sigarette nazionali, favorendo in questo modo quelle estere; ed anche se ufficialmente il sottosegretario Amadei afferma che le vendite di sigarette estere sono calate, non ci dice però quanto sia aumentata la vendita di sigarette estere di contrabbando.

Proprio questa attività viene favorita dalla mancanza delle sigarette nazionali; ma il fatto è che, così facendo, si contribuisce ad orientare i consumatori verso altre sigarette, con il pericolo che si potrebbe contribuire a modificare definitivamente il gusto dei fumatori, a danno della produzione e dell'economia nazionale.

A ciò va aggiunta la politica della Comunità economica europea, di disincentivazione della produzione, attraverso le norme di scoraggiamento e di quasi punizione per i tabacchi levantini italiani. Vi è poi la violazione delle norme del trattato di Roma, da parte di tutti i paesi della Comunità, i quali si approvvigionano da altre nazioni, anzichè preferire, com'è previsto dal trattato, i paesi produttori della Comunità.

Il sottosegretario Amadei ci ha assicurato che una commissione sta elaborando proposte per una riforma del monopolio; ma sono passati anni e queste proposte non sono state ancora formulate. Ebbene, invitiamo il Governo a rispettare gli impegni assunti a seguito di un ordine del giorno votato all'unanimità dal Parlamento; perchè si ha l'impressione che sia in atto un tentativo del Governo di far trovare il Parlamento dinanzi a fatti compiuti, con la cosiddetta «politica del carciofo», e ciò attraverso il piano triennale 1982-1984, predisposto dall'amministrazione del monopolio senza che vi sia stato un confronto tra il Parlamento ed il Governo.

La riforma, invece, si appalesa sempre più urgente e quindi diventa un atto dovuto da parte del Governo. Il Parlamento non può più attendere, ed anche in occasione di questo dibattito il gruppo comunista invita il Governo a mantenere fede agli impegni assunti con il Parlamento, nell'interesse del paese, dell'azienda dei monopoli, di tutti gli interessati *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-05051.

LELIO GRASSUCCI. Devo dichiararmi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, se non altro perché — essendo note le quantità di consumo delle sigarette, essendosi raggiunto un accordo con i sindacati sull'uso della forza lavoro ed essendosi ripresa la lavorazione nella manifattura di Napoli — sarebbe stato possibile determinare i tempi in base ai quali il Governo riteneva possibile far fronte alla domanda dei consumatori.

Il rappresentante del Governo ci ha detto, da questo punto di vista, una cosa importante, perché è importante che la manifattura riprenda la produzione; ma non ci ha detto quando finirà questa situazione di mancanza del prodotto sul mercato. Eppure, in base a queste considerazioni, sarebbe stato possibile ovviare a questa situazione negativa. Perciò si può arguire non la presenza di un'incapacità (perché non credo mai all'incapacità) ma evidentemente, forse, di ragioni politiche sottese a determinate cose. Sarebbe interessante esaminare i dati forniti dal Governo, perché, ad esempio, si dicèva che c'è stato un aumento del consumo dei prodotti italiani del 2 per cento e una diminuzione di quelli di importazione anch'essa del 2 per cento, nel corso dell'ultimo anno. Dai dati in mio possesso, almeno per quanto riguarda un compartimento del nord, risulta invece la situazione opposta, cioè che ci siamo trovati di fronte ad un calo del consumo di 14 mila chilogrammi di sigarette nazio-

nali e ad un aumento del consumo di 2.300 chilogrammi di sigarette estere; questo avviene in un compartimento del nord molto importante, per il periodo dal gennaio 1981 al gennaio 1982. D'altra parte, è possibile considerare, se si guardano le marche delle sigarette, che, guarda caso, quelle che non sono in vendita sono proprio quelle più popolari e tutte le marche nazionali; più di venti marche di sigarette non sono in vendita. Sono in vendita, ad esempio, alcune marche che fanno capo ad un'unica multinazionale del tabacco. Ecco perché credo, allora, che occorra adottare qualche provvedimento più incisivo, per rispondere effettivamente, con maggiore capacità, alle esigenze del commercio e del consumo. Questa situazione, infatti, è negativa, in primo luogo, per i lavoratori, e concordo con le affermazioni del collega Cicciomessere, perché la mancanza di sigarette «Nazionali» (il cui prezzo è compreso nel «paniere») di fatto fa scattare meno punti di scala mobile. Il rappresentante del Governo ci ha detto che tale mancanza non è voluta, che non c'è connessione tra la mancanza di un certo tipo di sigarette ed il «paniere» della scala mobile. Non so se vi sia o meno questa connessione, ma il risultato oggettivo non cambia. Credo, quindi, che sia un fatto negativo per i lavoratori. In secondo luogo, i consumatori, poiché sono abituati a consumare — sappiamo molto bene che queste abitudini difficilmente possono cambiare — certi tipi di sigarette, non trovandoli sul mercato, sono costretti a consumare altri tipi di sigarette. Ciò può creare difficoltà, non solo, ripeto, in ordine a situazioni di mercato, ma anche a livello individuale. In terzo luogo, la situazione è negativa per gli operatori commerciali, non solo in termini finanziari — nonostante le cose dette dal rappresentante del Governo in ordine alla legge varata lo scorso anno —, ma anche in relazione al rapporto tra commercianti e consumatori, perché di fatto sono i commercianti a rispondere in prima persona di fronte ai consumatori della mancanza di certi tipi di sigarette e quindi delle disfunzioni delle rivendite di tabacchi. In quarto luogo — credo che questo sia il fatto più importante —, queste carenze determinano una trasformazione della quota di mercato, e ciò non in dipendenza di qualità intrinseche del prodotto o di maggiori capacità, come dire, di presentazione del prodotto, ma per fattori esterni. In effetti, si stanno modificando le quote di mercato, e questo per carenza di attività produttive a livello nazionale.

Infine, credo che occorra una maggiore capacità strutturale della produzione — questo è il problema, onorevole rappresentante del Governo — ad adeguarsi alla domanda. Ora, da questo punto di vista, non credo però che si tratti soltanto di un problema di utilizzazione del fattore lavoro, e nemmeno è possibile pensare che la chiusura di una sola manifattura metta in crisi tutto il mercato nazionale. Evidentemente, quindi, all'interno del discorso che riguarda la riforma, che pure è *in itinere*, della quale anche lei ha parlato, penso che esista un problema di struttura della produzione, che deve essere messa in grado di adeguarsi tempestivamente ai mutamenti dei consumi. Questo perché non vorrei che si insistesse a produrre e a voler imporre — non mettendo in vendita prodotti che invece «tirano» sul mercato — certi prodotti che il mercato non vuole, perché, non essendo in vendita alcuni tipi di sigarette, la domanda si dirige su quelli che invece sono in vendita. Tra l'altro, credo che sarebbe anche interessante vedere come il Ministero delle finanze utilizzi le forze migliori del suo personale. Infatti mi risulta che il funzionario che ha di fatto inventato la famosa miscela che ha dato vita alla *MS* oggi non lavori più al Ministero. Vorrei sapere il perché. Avremo altre occasioni per affrontare e discutere di queste questioni. Non vorrei che sotto vi fossero cose poco chiare e in questo senso credo che una migliore utilizzazione degli uomini a disposizione sia auspicabile.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Servello, Santagati e Rubinacci al ministro delle finanze, «per sa- (...)

INTERPELLANZE

RESOCONTO STENOGRAFICO

411.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SCÀLFARO**

INDICE

PAG.

Per lo svolgimento di interpellanze e per la risposta scritta ad una interrogazione:

PRESIDENTE 36516
FRACCHIA *(PCI)* 36516
GARZIA *(DC)* 36517
GRASSUCCI *(PCI)* 36517

una collocazione anche queste interpellanze.

GRASSUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSUCCI. Sono cofirmatario, signor Presidente, dell'interpellanza n. 2-01282, insieme ad alcuni parlamentari di vari gruppi. Questa interpellanza riguarda la situazione della Italconsult. Poiché si tratta di una problema che si va aggravando di giorno in giorno, e poiché abbiamo presentato questa interpellanza già da alcune settimane, desideravo preannunciare che domani chiederemo che l'Assemblea ne fissi la data di svolgimento.

PRESIDENTE. Prendo atto anche di questa richiesta, onorevole Grassucci, ma anche a lei dico che potrebbe darsi che domani, nella definizione di un programma dei lavori della Camera, anche questo strumento del sindacato ispettivo trovi una collocazione.

Se così non dovesse essere, mi farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

GARZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARZIA. Brevissimamente, signor Presidente, per sollecitare la risposta ad una interrogazione che ho presentato, insieme al collega Grassucci, il 16 luglio 1981, e che reca il numero 4-9309. Essa è relativa alla gestione degli spacci aziendali promossa e sorretta da alcune aziende a partecipazione statale in Sardegna. Sembra che nella gestione di questi spacci siano coinvolti, a titolo di addetti alle vendite, anche alcuni dipendenti delle partecipazioni statali, il che ci sembrerebbe estremamente irregolare.

L'interrogazione, comunque, è sufficientemente dettagliata, né questa è la sede per entrare nel merito di essa. Dico solo che riguarda una questione urgente, per la quale non si può attendere oltre. La stampa locale, tra l'altro, ha riportato la notizia (che non so quanto sia esatta) che la magistratura starebbe indagando sugli spacci aziendali. Per questi motivi intendo sollecitare la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Garzia: interesserò il Governo.

Ricordo che domani sera verrà comunicato all'Assemblea ed eventualmente votato il programma dei lavori, secondo le nuove norme del regolamento.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 25 novembre, alle 17.

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1589 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali *(Approvato dal Senato).* (2959)

— *Relatore:* Azzaro.

(Relazione orale).

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

S. 1588 — Conversione in legge, con (...)

Torna all'indice

IX LEGISLATURA

Eletto nel collegio di ROMA - Proclamato il 7 luglio 1983 - Elezione convalidata 17 ottobre 1984

Iscritto al gruppo parlamentare:

PARTITO COMUNISTA ITALIANO dal 12 luglio 1983 al 1° luglio 1987

Componente di organi parlamentari:

XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO) dal 12 luglio 1983 al 1° luglio 1987

Uffici parlamentari:

Vicepresidente della XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO) dall'11 agosto 1983 al 24 settembre 1985

Termine del mandato: 1° luglio 1987 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Progetti di legge presentati come primo firmatario

Disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti la ricerca degli idrocarburi in mare (385) (presentata il 12 agosto 1983)

Nuova disciplina del contratto di agenzia (1243) (presentata il 2 febbraio 1984)

Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1568) (presentata il 12 aprile 1984)

Misure per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria (2477) (presentata il 25 gennaio 1985)

Esproprio, per causa di pubblica utilità, di grotte e terreni per la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico in provincia di Latina (2761) (presentata il 3 aprile 1985)

Interventi urgenti a favore del Servizio geologico nazionale (2825) (presentata il 18 aprile 1985)

Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (3851) (presentata il 13 giugno 1986)

Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante (4283) (presentata il 18 dicembre 1986)

Intervento pubblico per le isole minori (4486) (presentata il 26 febbraio 1987)

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Sull'attentato dinamitardo posto in essere contro l'abitazione del sindaco di Sonnino (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 30-1-1984, pag. 414)

Sugli interventi previsti per la difesa dei laghi costieri e del relativo territorio circostante ricompreso nel parco nazionale del Circeo (risposta annunciata nella seduta del 13-2-1984, pag. 525)

Per l'adozione di iniziative, in attesa della attuazione dell'articolo 59 del decreto del presidente della repubblica n. 616 del 1977, volte a regolarizzare l'uso ed il costo delle concessioni di aree sul litorale marittimo (risposta annunciata nella seduta del 12-3-1984, pag. 761)

Sui motivi della carenza nella distribuzione di acqua potabile nel comune di Maenza (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 25-2-1985, pag. 3322)

Per un intervento volto a porre termine alla speculazione edilizia in atto nel comune di Minturno (Latina) (risposta annunciata nella seduta dell'11-3-1985, pag. 3486)

Sulle iniziative in corso per individuare i responsabili dell'attentato compiuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 1984 contro la sede della camera del lavoro di Latina (risposta annunciata nella seduta del 15-4-1985, pag. 3882)

Sulle iniziative da assumere con urgenza per garantire la ripresa produttiva e lo stato occupazionale delle aziende tessili 'Cesano' e 'Roger de Laon' situate nella provincia di Pesaro e Urbino (risposta annunciata nella seduta dell'8-7-1985, pag. 4689)

Per un intervento volto ad assicurare una corretta individuazione delle sedi di soggiorno obbligato nell'area del sud pontino (latina) ed un controllo rigoroso in merito alla regolarità delle operazioni urbanistiche nella suddetta area, con particolare riferimento a Formia e Minturno (risposta annunciata nella seduta del 5-5-1986, pag. 7091)

Per un intervento volto a porre fine alla speculazione edilizia nel comune di Minturno (Latina) (risposta annunciata nella seduta del 27-10-1986, pag. 8707)

Interventi su progetti di legge in Assemblea

S. 195: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) (A.C. 927); S. 196-196-bis: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (A.C. 932); (15-12-1983 pag. 4829)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (A.C. 2105-BIS); (8-11-1984 pag. 19242)

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (A.C. 833); NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (A.C. 548); PAZZAGLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (A.C. 685); (21-3-1984 pag. 9430)

S. 529: Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (A.C. 1487); (7-4-1984 pag. 10667)

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (A.C. 1596); BASSANINI ed altri: Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge (A.C. 1595); (7-5-1984 pag. 12399 - 18-5-1984 pagg. 13263, 13438, 13692)

S. 633: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (A.C. 1737); (6-6-1984 pag. 14579)

S. 1504: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (A.C. 3335); (24-1-1986 ant. pag. 36848 - 4-2-1986 pag. 38228)

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico (A.C. 3480); (10-3-1986 pag. 39832 - 13-3-1986 pag. 40185)

S. 1902: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (A.C. 3930); (6-8-1986 pagg. 44917, 44922)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (A.C. 4016-BIS); (12-11-1986 pagg. 48317, 48345)

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (A.C. 4244); (28-1-1987 pag. 52024)

S. 2153: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (A.C. 4499); (25-3-1987 pag. 54371)

Interventi su progetti di legge in Commissione

XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (A.C. 587); (12-10-1983 pagg. 6, 8)

S. 198: Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento (A.C. 688); (9-11-1983 pag. 4)

Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (A.C. 663); (23-11-1983 ant. pagg. 5, 6, 7 - 30-11-1983 pagg. 5, 6, 7, 10, 15)

Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (S. 196-196 bis) (932); Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) (S. 195) (927), tabelle 14, 16, Stato di previsione della spesa del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1984; (1°-12-1983 pagg. 71, 72, 73, 74)

IANNIELLO: Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (A.C. 595); LOBIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (A.C. 924); ROSSINO ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (A.C. 1204); (21-3-1984 pag. 6)

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA (A.C. 1379); (17-4-1984 pagg. 14, 15, 27, 36)

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale (A.C. 1181); (15-5-1984 pag. 7)

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (A.C. 387); Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (A.C. 1817); NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI S.p.A. (A.C. 1207); (11-7-1984 pagg. 3, 10, 29 - 29-5-1985 pagg. 6, 8, 10 - 19-6-1985 pagg. 5, 8, 12 - 4-7-1985 pagg. 4, 5, 12 - 17-7-1985 pom. pag. 3 - 2-8-1985 pagg. 12, 15 - 21-11-1985 pagg. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23 - 27-11-1985 pagg. 7, 9, 10, 14)

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984 (A.C. 1742); (18-7-1984 pag. 3)

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (A.C. 750); (25-7-1984 pag. 14)

S. 236: Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (A.C. 1618); (25-7-1984 pag. 9)

SANESE ed altri: Modifiche della legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (A.C. 274); OLIVI ed altri: Disciplina dell'attività di agente e di rappresentante di commercio (A.C. 384); SACCONI ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (A.C. 1234); (27-9-1984 pagg. 5, 6, 10)

Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105), tabelle 14, 16, Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1985; (10-10-1984 pag. 29 - 11-10-1984 pagg. 70, 78).

S. 880: Interventi per informazioni commerciali (A.C. 2117); (31-10-1984 pagg. 7, 8)

FERRARI ed altri: Legge quadro per l'artigianato (A.C. 714); STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (A.C. 770); GAROCCHIO ed altri: Legge quadro per l'artigianato (A.C. 826); RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (A.C. 1206); S. 21-48-213-446: Legge-quadro per l'artigianato (A.C. 1791); OLIVI ed altri: Legge quadro per l'artigianato (A.C. 391); (31-

1-1985 pagg. 4, 9 - 6-2-1985 pag. 19 - 15-2-1985 pagg. 3, 10, 11, 18, 20, 22, 24 - 21-2-1985 pag. 4 - 28-2-1985 pagg. 10, 12, 14, 17, 18 - 7-3-1985 pag. 7)

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standard qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati (A.C. 1180); (6-2-1985 pag. 19)

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole" (A.C. 2046); (6-3-1985 pag. 3 - 20-3-1985 pag. 9)

CITARISTI ed altri: Interventi alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (A.C. 1311); (2-4-1985 pagg. 3, 5)

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (A.C. 2382); (17-4-1985 pag. 3 - 18-4-1985 pagg. 10, 11, 13)

CERRINA FERONI ed altri: Interventi per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (A.C. 1652); S. 1138: Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (A.C. 2750); (19-4-1985 pagg. 3, 5 - 23-5-1985 pag. 3 - 30-5-1985 pagg. 11, 15, 24, 31)

S. 879: Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (A.C. 2642); (21-5-1985 pagg. 3, 4)

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (A.C. 1412); CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (A.C. 2065); Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (A.C. 2118); (17-7-1985 ant. pag. 7 - 24-7-1985 pagg. 14, 21, 23)

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale (A.C. 1310); ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato al settore industriale (A.C. 1438); CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito agevolato all'industria (A.C. 2328); (2-8-1985 pag. 7)

S. 367-406-539: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (A.C. 2774); (13-11-1985 pag. 9 - 20-11-1985 pagg. 6, 10 - 21-5-1986 pagg. 7, 10 - 12-6-1986 pag. 53)

S. 1481: Interventi in favore della produzione industriale (A.C. 1310-B); (14-11-1985 pag. 3)

Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (A.C. 1919); (14-11-1985 pag. 10 - 12-3-1986 pag. 4)

S. 1069: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (A.C. 3169); (14-11-1985 pag. 19 - 20-11-1985 pagg. 15, 17 - 12-12-1985 pagg. 4, 7, 9, 10, 16, 17)

Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (S. 1505) (3336); Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (S. 1504) (3335), tabelle 14, 16, Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1986; (4-12-1985 pag. 8 - 5-12-1985 pag. 21 – 11-12-1985 pagg. 32, 33, 37 – 19-12-1985 pagg. 67, 82, 86).

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (A.C. 2985); (21-11-1985 pag. 4 - 20-3-1986 pag. 12)

S. 1350: Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti (A.C. 2382-B); (20-2-1986 pag. 11)

SANESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (A.C. 273); (7-5-1986 pagg. 12, 15, 18, 19, 20, 22)

CARLOTTO: Modifica dell'articolo 24 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente i rimborsi da corrispondere agli ispettori metrici (A.C. 3213); S. 1334: Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (A.C. 3408); (21-5-1986 pag. 3)

S. 674: Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita (A.C. 3189); (5-6-1986 pagg. 7, 8, 10, 15 - 12-6-1986 pagg. 9, 18, 50)

Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016), tabelle 14, 16, Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1987; (15-10-1986 pag. 17 – 16-10-1986 pag. 73).

S. 458: Disciplina della coassicurazione comunitaria (A.C. 3619); (22-10-1986 pag. 4)

S. 2000: Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia (A.C. 4178); (4-12-1986 pag. 3 - 17-12-1986 pagg. 3, 4)

RALLO ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (A.C. 901); BONETTI ed altri: Disciplina delle attività di estetica (A.C. 1591); TREBBI ALOARDI ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (A.C. 2115); PERRONE ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (A.C. 2229); FERRARI ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (A.C. 2302); GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (A.C. 2484); (17-12-1986 pag. 12)

S. 1663: Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (A.C. 4078); (17-12-1986 pagg. 6, 8 - 21-1-1987 pag. 3)

Commissioni riunite

II Commissione (INTERNI) e XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (A.C. 2777); (16-1-1986 pag. 7 - 12-3-1986 pagg. 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18 - 17-4-1986 pag. 5)

III Commissione (ESTERI) e XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

S. 236: Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (A.C. 1618); (6-2-1985 pag. 17)

V Commissione (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI) e XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984 (A.C. 2260); (24-1-1985 pagg. 10, 19)

XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO) e XIV Commissione (IGIENE E SANITA' PUBBLICA)

S. 1060: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (A.C. 2939); (15-1-1986 pagg. 3, 8, 9, 11 - 20-3-1986 pagg. 7, 8)

Attività non legislativa in Assemblea

Interrogazioni

RAUTI GIUSEPPE: Sulla requisizione di case per i profughi di Pozzuoli (Napoli) (INTERRRI n. 261083); (26-10-1983 pag. 2610)

SALERNO GABRIELE: Sull'adeguamento del commercio estero all'esigenza di una maggiore competitività del prodotto italiano sui mercati internazionali (INTERRRI n. 2241); (13-11-1985 pom. pag. 33114)

Sull'interrogazione Ciofi degli Atti n. 3-02313; (20-2-1986 pag. 39146)

GRASSUCCI LELIO: Sui piani di previsione, prevenzione e soccorso in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare (INTERR n. 1165); (24-2-1986 pag. 39198)

BATTISTUZZI PAOLO: Sulle condizioni di sicurezza delle centrali nucleari italiane e di quella di Latina in particolare (INTERR n. 2686); BECCHETTI ITALO (INTERR n. 2693); DUTTO MAURO (INTERR n. 2687); FINI GIANFRANCO (INTERR n. 2689); GRASSUCCI LELIO (INTERR n. 2682); RONCHI EDOARDO (INTERR n. 2685); RUTELLI FRANCESCO (INTERR n. 2684); SALERNO GABRIELE (INTERR n. 2688); SPADACCIA GIANFRANCO (INTERR n. 2683); TEODORI MASSIMO (INTERR n. 2692); (5-5-1986 pag. 41652)

Sulla inopportunità della nomina del dottor Aldo Rivela alla carica di vicepresidente della società "Aeroporti di Roma"; (12-12-1986 pag. 50717)

Attività non legislativa in Commissione

XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

Interventi in indagini e udienze conoscitive

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione dell'ing. Francesco Corbellini, presidente dell'ENEL) (8-11-1983 pag. 15)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del prof. Gerardo Fiaccavento, presidente dell'EFIM) (9-11-1983 pag. 34)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del prof. Romano Prodi presidente dell'IRI) (24-11-1983 pag. 48)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del ragionier Carlo Lattuada, presidente della società BREDA s.p.a.) (29-11-1983 pagg. 65, 72, 73, 76 *presidente*)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese audizione del dott. Antonio Cacciavillani, presidente della Selenia S.p.a.) (10-1-1984 pagg. 100, 106)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del prof. Francesco Reviglio, presidente dell'ENI) (19-1-1984 pag. 120)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese audizione del dott. Raffaello Teti, vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Agusta S.p.a.) (24-1-1984 pag. 141)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del presidente della società Farmitalia Carlo Erba, prof. Ugo Niutta) (24-1-1984 pag. 158)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del provveditore generale dello Stato, dott. Diego Siclari) (25-1-1984 pag. 180)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del dott. Arnaldo Giannini, presidente della STET, dell'ing. Ottorino Beltrami, presidente della SIP e del dott. Paolo Benzoni, vicepresidente e amministratore delegato della SIP) (15-2-1984 pag. 200)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione dell'ing. Domenico Faro e della dott. Marisa Bellisario, rispettivamente presidente e amministratrice delegata dell'ITALTEL) (21-2-1984 pag. 221)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese (audizione del vicepresidente, del vice direttore generale e del direttore generale per gli affari economici della Confindustria, Franco Mattei, Carlo Ferroni e Francesco Galli) (18-7-1984 pagg. 255, 262 *presidente*)

Indagine conoscitiva sulla politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese sintesi del documento conclusivo) (25-7-1985 pag. 287)

Indagine conoscitiva sulle modifiche strutturali nella dinamica del commercio con l'estero (audizione del dott. Ferroni, vice direttore generale della Confindustria, del dott. Galli, direttore centrale per gli affari economici della Confindustria, del dott. Sbrocca, vice direttore centrale per gli affari economici della Confindustria e del dott. Gelmi, responsabile dei rapporti con il Parlamento della Confindustria) (26-2-1985 pag. 11)

Indagine conoscitiva sulle modifiche strutturali nella dinamica del commercio con l'estero (audizione del dott. Giuseppe Ratti, presidente dell'ICE, e del dott. Massimo Mancini, direttore generale dell'ICE) (13-3-1985 pag. 47)

Indagine conoscitiva sulle modifiche strutturali nella dinamica del commercio con l'estero (audizione del direttore del servizio studi del Mediocredito centrale, dott. Rotino) (20-3-1985 pag. 63)

Indagine conoscitiva sulle modifiche strutturali nella dinamica del commercio con l'estero (audizione del presidente del Comitato di gestione della SACE, dott. Sarcinelli) (11-4-1985 pag. 81)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del dott. Varasi, presidente della Federchimica e del dott. Jorizzo, vice direttore degli affari economici della Confindustria) (27-11-1985 pag. 9)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del presidente della Farmindustria, dott. Aleotti) (17-12-1985 pagg. 21, 28)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del dott. Porta, amministratore delegato della Montedison SpA) (8-1-1986 pag. 43)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del prof. Caglioti, direttore del progetto finalizzato chimica fine e secondaria del CNR) (15-1-1986 pagg. 64, 66, 68)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione dei segretari generali della Federazione unitaria lavoratori chimici (F.U.L.C.), dott. Cofferrati dott. Degni, dott. Mariani, sig. Bellissima) (19-3-1986 pag. 78)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del presidente dell'Enichem, avv. Necci e del direttore del settore programmazione dell'IRI ing. Calogero) (19-3-1986 pag. 106)

Indagine conoscitiva sul settore chimico (audizione del ministro dell'industria Altissimo) (29-4-1986 pag. 126)

Indagine conoscitiva sullo stato attuale della fusione nucleare ai fini degli usi pacifici, sulle sue prospettive e sui problemi di sicurezza. Audizione del prof. Carlo Rubbia, responsabile delle strategie del CERN (Centro europeo ricerca nucleare) (25-11-1986 pagg. 23, 24)

Audizione dell'ing. Romano Toschi, direttore del progetto NET (Next european torus) della CEE (26-11-1986 pagg. 31, 39)

Sullo stato attuale della fusione nucleare ai fini degli usi pacifici, sulle sue prospettive e sui problemi di sicurezza (audizione del prof. Paolo Fasella, responsabile della direzione generale XII, ricerche e sviluppo della CEE) (10-12-1986 pag. 58)

Sul settore chimico (audizione del presidente dell'ENICHEM, avv. Lorenzo Necci) (10-12-1986 pag. 168)

Sul settore chimico (audizione di Giorgio Porta, amministratore delegato della Montedison Spa) (10-12-1986 pag. 187)

Sullo stato attuale della fusione nucleare ai fini degli usi pacifici, sulle sue prospettive e sui problemi di sicurezza (audizione del presidente dell'ENEA, prof. Umberto Colombo e dei responsabili dei programmi di ricerca, prof. Sergio Segre, ing. Roberto Andreani, prof. Bruno Brunelli, dott. Angelo Caruso, prof. Giorgio Rostagni, prof. Angelo Marino e dott. Alberto Bracci) (11-12-1986 pag. 73)

Sullo stato attuale della fusione nucleare ai fini degli usi pacifici, sulle sue prospettive e sui problemi di sicurezza (audizione del prof. Bruno Coppi) (11-12-1986 pagg. 96, 97)

Sul settore chimico (audizione del ministro delle partecipazioni statali Clelio Darida) (11-12-1986 pag. 200)

Commissioni riunite

V Commissione (BILANCIO) e XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO)

Interventi in indagini e udienze conoscitive

Indagine conoscitiva sul Piano energetico nazionale (PEN) (audizione del presidente dell'Unione petrolifera, dott. Albonetti) (20-3-1985 pag. 54)

Indagine conoscitiva sul piano energetico nazionale (PEN) (audizione del dott. Piazza, rappresentante della CISL, del dott. Piersanti, rappresentante della CGIL e del dott. Galbusera, rappresentante della UIL) (21-5-1985 pag.116)

Indagine conoscitiva sul piano energetico nazionale (PEN) (audizione del presidente della Cispel, on. Armando Sarti, del presidente della Cispel-Lombardia, ing. Silveri, del vicepresidente della Cispel, dott. Giacchetto, e del consigliere della Cispel, ing. Ferrari) (28-5-1985 pagg. 132,133, 135, 139, 141 *presidente*)

Indagine conoscitiva sul piano energetico nazionale (PEN) (audizione del dott. Ferroni, vice direttore generale della Confindustria, dell'ing. Rossi, presidente del comitato studio per i problemi energetici della Confindustria e del dott. Galli, direttore centrale per gli affari economici) (18-6-1985 pag. 151)

Audizione del ministro dell'industria Altissimo, del dott. Ammassari, direttore generale delle fonti energetiche del Ministero dell'industria e del dott. Ciccarello, funzionario del Ministero dell'industria (2-8-1985 pag. 208 – 7-11-1985 pag. 229)

XII Commissione (INDUSTRIA E COMMERCIO) e XIII Commissione (LAVORO)

Interventi in indagini e udienze conoscitive

Comunicazioni del Presidente (20-5-1986 pag. 5)

Indagine conoscitiva sui sistemi di sicurezza in campo nucleare (audizione del presidente dell'ENEA, prof. Colombo e del direttore della DISP, ing. Naschi) (20-5-1986 pagg. 15, 25, 26)

Indagine conoscitiva sui sistemi di sicurezza in campo nucleare (audizione del presidente dell'ENEL, ing. Corbellini) (20-5-1986 pag. 46)

Indagine conoscitiva sui sistemi di sicurezza in campo nucleare (audizione del capo di gabinetto del ministro per il coordinamento della protezione civile, prefetto Pastorelli) (25-6-1986 pag. 91)

Indagine conoscitiva sui sistemi di sicurezza in campo nucleare (audizione del prof. Rossi Bernardi, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche) (2-7-1986 pagg. 108, 113)

Torna all'indice

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, CHERCHI, SASTRO, TRIVA, GUALANDI, MACCIOTTA, ANTONI, OLIVI, GRADUATA, ALASIA, CARDINALE, DONAZZON, PICCHETTI, PROVANTINI, CUFFARO, BORGHINI

Presentata il 12 agosto 1983

Disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti la ricerca degli idrocarburi in mare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esigenze crescenti e tecnologie sempre più sofisticate hanno richiesto e richiedono una legislazione evolutiva idonea a recepire quanto di nuovo matura nel campo della ricerca e dell'uso del petrolio. Per queste ragioni la materia è stata numerose volte e con grande attenzione oggetto di provvedimenti legislativi.

La legge petrolifera regionale del 1950 costituì il primo tentativo, anche se limitato alla sola Sicilia, di rinnovare la normativa fino ad allora inquadrata dalla vecchia legge mineraria del 1927 che per il settore degli idrocarburi stabiliva norme troppo generiche e quindi del tutto insufficienti ad affrontare le nuove tematiche di ricerca.

Ben presto si avvertì l'esigenza di creare uno strumento che fosse in grado di operare a livello nazionale e di garantire lo Stato e quindi la collettività, in questo settore strategico.

L'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi con legge 10 febbraio 1953, n. 136, rappresentò il punto di partenza, la base, per promuovere ed attuare quelle iniziative di interesse nazionale per la chimica e la ricerca che dovevano sopperire, seppure in parte, alle necessità del paese.

Il nuovo organismo significava l'indispensabile coordinamento, sul piano nazionale, delle attività delle società e degli enti disciplinati dallo Stato e il loro riassetto per rami economici omogenei eliminando quella sovrapposizione di compiti ed inter-

ferenze che comportavano in un mercato povero di capitali, come quello italiano, la polverizzazione delle risorse finanziarie.

Si concretizzava, con il nuovo ente, l'adempimento di un'attività più vasta di quella svolta dalle singole società in materia di ricerche, di estrazione e di distribuzione degli idrocarburi italiani.

La concessione di permessi in esclusiva in alcuni territori dell'Italia settentrionale, espletata la prima fase di esperienze nella ricerca, comportava la creazione di un nuovo e soprattutto più aggiornato strumento giuridico che disciplinasse le emergenti esigenze in maniera più puntuale e funzionale e soprattutto che consentisse un'indagine più ampia, estesa anche all'Italia peninsulare.

Il Parlamento varò un provvedimento che entrò in vigore l'11 gennaio 1957. La nuova legge conteneva una serie di norme tecniche che consentivano di controllare strettamente l'operatore minerario, per prevenire e reprimere ogni eventuale concentrazione monopolistica e per imporre lo sviluppo più rapido possibile delle attività minerarie; riduceva al minimo la discrezionalità della pubblica amministrazione garantendo al concessionario certezza di rapporti e allo Stato un corrispettivo per gli idrocarburi estratti e un rilevante gettito fiscale da tutte le operazioni di ricerca e produzione. La normativa della legge attribuiva all'ENI una posizione particolare: l'Ente di Stato doveva operare direttamente o attraverso società collegate con capitale interamente pubblico; ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione richiesti dall'ENI o dalle sue collegate non si applicavano i limiti di area (rispettivametne 50 mila e 3 mila ettari) previsti dalla legge per i privati, ferma restando la disposizione che i permessi non potevano essere contigui; inoltre l'ENI e le sue collegate potevano ottenere direttamente le aree riservate dalla legge allo Stato e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione.

Le novità positive introdotte dalla legge riguardavano, in sostanza, i criteri e la normativa specifici come la certezza del diritto (nella normativa allora vigente, risalente al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lo scopritore non aveva la certezza di ottenere la concessione, era solo « preferito », articolo 16); la definizione e l'introduzione delle *royalties* quale entrata patrimoniale dello Stato; la fissazione di forme e dimensioni massime predeterminate ed uguali per tutti per il permesso di ricerca; la durata dei titoli predeterminata; la fissazione di definite incombenze di lavoro con scadenze obbligate ed entità minima predeterminate; la minuziosa e severa definizione dei doveri e obblighi dei titolari specificati in modo esauriente in due fondamentali articoli (non modificati dalla successiva legge del 1967).

Oltre all'istituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi la legge n. 6 del 1957 modificava radicalmente le norme di polizia mineraria e introduceva per la concessione di coltivazione dei disciplinari-tipo uguali per tutti (la legge del 1967 ha in merito aggiunto l'obbligo del disciplinare tipo anche per il permesso di ricerca).

Purtroppo l'errata convinzione che il sottosuolo italiano riservasse enormi ricchezze fece trascurare del tutto al legislatore l'incentivazione delle ricerche. Si riteneva che le imprese minerarie sarebbero comunque state spinte alla ricerca dalla prospettiva di grandi ritrovamenti. La situazione si rivelò ben diversa: le riserve dovevano rivelarsi modeste e illusorie le speranze di ritrovamenti eccezionali. Dimostratasi sbagliata la valutazione sulla situazione di fatto che aveva ispirato la legge era inevitabile che la stessa regolamentazione legislativa manifestasse i suoi limiti e la sua sostanziale inadeguatezza in quanto lungi dall'incentivare le iniziative sulla terraferma e sulla piattaforma continentale, poneva limiti ed oneri tali da limitare l'estensione delle operazioni.

Ben presto perciò si avvertì l'esigenza di una nuova legge che non imponesse alla ricerca costi, particolarmente nelle aree sottomarine, tali da portarla oltre il limite di economia, con troppo elevati canoni di superficie e complessivi oneri sproporzionati alle reali prospettive di ritrovamenti.

Inoltre dopo i rinvenimenti dell'ENI davanti a Ravenna si avvertì l'esigenza di un regime giuridico che prevedesse la concessione di permessi abbastanza ampi da ridurre per gli operatori il costo delle ricerche mediante l'esecuzione di programmi a lungo raggio.

Per la ricerca nella terraferma peninsulare appariva indispensabile rivedere la legge mineraria del 1957 eliminando le restrizioni di estensione e durata dei permessi, riducendo le *royalties* e adottando una adeguata politica fiscale.

L'adeguamento legislativo ebbe luogo con il varo della legge 21 luglio 1967, n. 613. Colmando le lacune della normativa precedente, ci si poneva in tal modo l'obiettivo di giungere nel più breve tempo possibile ad un inventario delle riserve di idrocarburi su cui fare affidamento in futuro, per comprimere l'incidenza delle importazioni sull'approvvigionamento energetico italiano.

Il provvedimento ampliando la ricerca e la coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale apriva all'esplorazione i mari italiani, apportava alla legge del 1957 modifiche tendenti ad incoraggiare l'impegno degli operatori ed attribuiva all'ENI diritti e obblighi diversi da quelli delle imprese private ponendolo in posizione di guida dell'attività di ricerca essendo d'altronde l'unica azienda che, per avere rinvenuto e messo in produzione giacimenti sottomarini presso le nostre coste, possedeva una approfondita conoscenza delle ricerche in mari italiani (la legge del 1957 gli aveva fatto divieto di associarsi ad imprese private, ritenendosi ciò necessario per il controllo pubblico sull'attività mineraria).

Nella elaborazione del disegno di legge, pur attenendosi costantemente e preminentemente alla situazione italiana ci si avvalse delle esperienze che, in questo campo, si erano maturate all'estero, adattandole alla particolare situazione dell'Italia.

L'articolo 1 della legge definiva i termini della piattaforma continentale e affrontava il problema dell'approvvigionamento energetico del paese a lunga scadenza incaricando - nel contempo - l'ENI ad assumere iniziative anche nei settori della ricerca del minerale di uranio, dei combustibili per centrali nucleari e del ritrattamento dell'uranio irradiato. Diveniva così possibile ampliare e qualificare le iniziative nazionali nel campo energetico tenendo conto del progresso tecnologico e dell'urgenza di sviluppare l'industria nucleare nazionale.

Il provvedimento riconosceva, tra l'altro, che nel settore nucleare occorreva conferire all'impresa pubblica compiti d'intervento nel quadro dell'approvvigionamento energetico del paese.

In effetti, la legge del 1967 ha contribuito ad accelerare la ricerca riducendo la fase dei tentativi ed esperimenti, consentendo agli operatori di iniziare immediatamente prospezioni di dettaglio impostate nel modo più razionale perché fondate non solo sui dati limitati all'area del permesso, ma estese per tutta la parte sommersa della regione geologica in cui si trova il permesso. Ha conferito altresì il necessario fondamento all'autorità mineraria per la valutazione dei programmi e per la condotta dei lavori stessi. In ultima analisi ha dato un considerevole contributo alla ricerca scientifica.

Con il criterio del conferimento della concessione, previsto dalla legge del 21 luglio 1967, n. 613, si costringeva il titolare ad accelerare i lavori per dimostrare la sfruttabilità, pena la decadenza, e si confermava, nello stesso tempo, l'obbligo di intervento per l'esecutivo nel caso di ritardi o negligenze. Altra novità introdotta è stata quella di consentire la formazione di consorzi.

L'introduzione della contitolarità dei permessi di ricerca, un istituto da tempo esistente in altri paesi, ha consentito la creazione di *Joint ventures* tra gli operatori e la conseguente suddivisione dei rischi delle spese e dei risultati.

La legge n. 613, tenendo conto in linea generale della realtà emersa nei precedenti dieci anni di attività, mentre ha modificato sostanzialmente la filosofia che ispirava la legge precedente, ha, in complesso, segnato un effettivo rilancio delle attività e non solamente perché con essa

si apriva progressivamente tutta l'area marina dalla costa ai 200 metri di profondità ma perché, anche in terraferma, sono stati numerosi gli operatori italiani e stranieri che si sono dimostrati sensibili agli incentivi che la legge stessa offriva.

Il fabbisogno energetico è andato progressivamente aumentando fino ad una dipendenza attuale dai prodotti di origine petrolifera di circa il 75 per cento - la più alta dipendenza dal petrolio di tutto il mondo industrializzato - determinando una situazione nella quale l'industria petrolifera ha quasi monopolizzato l'offerta di energia realizzando, tra l'altro, una potente struttura industriale.

La crisi che ha investito più volte il settore petrolifero ha posto in risalto le carenze e gli errori della nostra strategia energetica ed ha costretto il nostro paese a rivedere precipitosamente molti programmi nella politica degli approvvigionamenti all'estero in quanto l'acuirsi della tensione unitaria alla riduzione delle riserve e la conseguente esplosione dei prezzi ha posto il problema dell'incentivazione della ricerca anche nel territorio nazionale in termini ancora più perentori per il nostro paese. Dopo decenni di offerta di petrolio abbondante e a buon mercato, questa fonte di energia è divenuta scarsa e molto onerosa, ponendo la nostra economia basata essenzialmente sulla fonte petrolifera in una situazione particolarmente critica, obbligandoci in condizioni di grave ritardo e di precarietà ad intraprendere le necessarie e decise azioni per lo sviluppo di fonti complementari e per il contenimento dei consumi. Nonostante le attuali fasi del mercato tutto lascia infatti supporre che le difficoltà ed i mutamenti intervenuti nell'offerta del petrolio si faranno sempre più accentuati rendendo impossibile l'ipotesi di un ritorno alle condizioni preesistenti alla crisi.

I pesanti riflessi che la questione energetica ha determinato alle economie nazionali ha costretto nel frattempo la maggioranza dei paesi europei a rinnovare, dopo il 1974, le loro legislazioni in materia di ricerca petrolifera, introducendo forme di partecipazione dello Stato che assicurino, con il controllo di questa attività, un ruolo propulsivo all'iniziativa statale.

D'altronde, in dieci anni la situazione si è ulteriormente evoluta; da un lato l'attività mineraria si è fatta più complessa dovendo affrontare temi di ricerca sempre più impegnativi, mentre dall'altro lato è diventato sempre più importante sviluppare e valorizzare il potenziale minerario ancora esistente.

In Italia una analisi della situazione energetica è stata fatta molte volte e da varie parti, da ultimo con l'ulteriore stesura del programma energetico nazionale.

Sia nel programma energetico nazionale del 1975 che in quello di questi mesi si è tenuta una sintesi globale delle questioni da affrontare indicando una serie di obiettivi quali: la sicurezza e la regolarità degli approvvigionamenti energetici, la diversificazione delle fonti energetiche; una contenuta scelta nucleare; il potenziamento dell'operatore pubblico; la ricerca mineraria in Italia e all'estero; l'approvvigionamento petrolifero. In linea di massima si sono anche definiti i metodi e gli strumenti operativi e normativi.

Per quanto riguarda gli idrocarburi, il nuovo programma energetico nazionale conferma il petrolio come fonte energetica principale; così come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva a suo tempo condotta dalla Commissione Industria della Camera, anche il programma energetico nazionale punta a sviluppare lo sfruttamento delle risorse interne, con l'incremento delle ricerche e delle prospezioni delle varie fonti.

Il dibattito parlamentare sui problemi della energia, la indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera, le indicazioni del programma energetico nazionale del 1975, l'aggiornamento dello stesso operato nel 1977, la delibera CIPE del 23 dicembre 1977, il nuovo programma energetico nazionale del 1981 hanno reso maturi i tempi per un adeguamento della normativa vigente giuridica e fiscale, per favorire nuove condizioni di ricerca.

Per inquadrare la situazione attuale della ricerca di idrocarburi in Italia è opportuno però avere ben chiari alcuni dati essenziali di riferimento.

Il fabbisogno di energia è indubbiamente destinato a crescere e gli idrocarburi copriranno la quota più importante almeno sino alla fine di questo secolo.

Le riserve mondiali accertate finora sono di circa 90 GT (miliardi di tonnellate) di petrolio, mentre le riserve possibili ancora da scoprire potrebbero assommare a circa 200 GT. Per il gas le riserve accertate sono di 70.000 GM^3 (miliardi di metri cubi).

Le riserve possibili si possono calcolare all'incirca a 150.000 GM^3 (Giga = miliardo): i consumi attuali, calcolati sulle punte massime di questi ultimi anni sono 3 GT di olio e 1.530 GM^3 di gas.

Sulla scorta di questi dati sarà quindi necessario, nell'arco di pochi decenni, disporre di tutto il petrolio e il gas esistenti, compreso quello che deve essere ancora scoperto e coltivato. Il ruolo della ricerca di idrocarburi sarà ancora più determinante che nel passato.

In Italia le aree sottoposte attualmente a ricerca ammontano a 140.000 chilometri quadrati (rappresentando il 15 per cento dei 900.000 chilometri quadrati coperti da permessi di ricerca in Europa occidentale). I pozzi esplorativi (eseguiti in Italia) da 25 anni a questa parte, sono poco più di 1.250, con oltre 2 milioni e ottocentomila metri di perforazione.

I giacimenti di idrocarburi scoperti in questo periodo sono 150, per la maggior parte di entità modesta. La stragrande maggioranza di questi giacimenti è gassosa.

Negli ultimi 30 anni, ogni anno è stato scoperto qualche nuovo giacimento che aggiungeva nuove riserve mentre parallelamente parte delle riserve già scoperte veniva prodotta e utilizzata e nonostante il livello della produzione sia costantemente aumentato, si è riusciti ad accrescere il livello delle riserve residue.

L'apice del ciclo delle scoperte nell'Italia settentrionale si è avuto negli anni '51-56, nell'Italia meridionale e in Sicilia attorno agli anni '60. Mentre le prime ricerche in mare risalgono agli anni '65 - 70, i primi risultati della ricerca profonda in Pianura Padana nel 1973.

Il rapporto tra riserve residue e produzione annuale, determinato anche da fattori tecnici, oscilla intorno al 15 per cento. Complessivamente nel nostro paese sono stati scoperti circa 430 miliardi di metri cubi di gas e 80 milioni di tonnellate di petrolio. Totalmente espressi in 440 M. Tep. (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) dei quali 220 prodotti e 220 da produrre.

In ordine al fabbisogno energetico interno annuale, che è di 140 M. Tep. del consumo annuale di idrocarburi, tuttavia se si considera il contributo che hanno fornito alla ripresa industriale nel dopoguerra, al fatto che rappresentano il 53 per cento della produzione nazionale di energia e al relativo risparmio valutario che hanno consentito, la loro importanza diventa considerevole.

Per quanto riguarda il futuro del potenziale residuo italiano, premesso che nel campo della ricerca non è possibile fare previsioni, specialmente per un territorio limitato come quello nazionale, considerato che 30 anni di attività e di risultati stabiliscono degli ordini di grandezza e degli andamenti difficilmente alterabili a breve termine, si può realisticamente calcolare che con una produzione di 13-14 M. Tep. all'anno sia possibile mantenere questa situazione anche nei prossimi 5-10 anni.

Altra considerazione, se la realtà geologica italiana ha mostrato che il giacimento medio contiene 2-3 M. Tep., con pochi giacimenti superiori ai 10 M. Tep. e moltissimi inferiori al milione di Tep., è molto probabile che anche le scoperte future si mantengano su questi ordini di grandezza.

È bene rammentare che i risultati ottenuti nel passato si sono conseguiti per i continui miglioramenti tecnologici che hanno consentito di requisire nuovi « volumi » di ricerca. E sono i nuovi spazi che possono innescare nuovi cicli di ricerca e dare risultati consistenti.

Il primo ciclo « storico » Padano fu determinato dalla applicazione (prima in Europa) delle tecniche di prospezione geofisica.

Il ciclo delle scoperte in mare dipese dalla realizzazione delle tecnologie marine (primo pozzo marino in Europa, 1959).

Altrettanto il rinvenimento del giacimento di Malossa è uno dei primi risultati concreti del rinnovamento delle tecniche di prospezione. È quindi prevedibile che anche in futuro nuovi progressi tecnici permettano di esplorare e possibilmente scoprire dove prima era difficile e impossibile esplorare.

È però da tenere presente che il momento del declino è inevitabilmente e relativamente vicino e soprattutto è sicuro che quello che rimane ancora da scoprire costerà sempre di più in quanto più difficile da trovare e con sviluppo molto più lungo. Si deve anche considerare che la profondità dei pozzi esplorativi italiani è circa il doppio della media mondiale; siamo passati dai 1.000-2.000 del 1960 ai 2.000-3.000 del 1969, ai 3.000-4.000 metri degli anni '70.

In termini operativi ed economici ciò significa tempi di ricerca e sviluppo più lunghi e costi di diversi ordini di grandezza superiori. Conseguentemente sarà inevitabile in futuro insistere sempre di più per scoprire sempre di meno.

Dal punto di vista delle riserve originarie europee l'Italia ne possiede il 5,5 per cento, come la Germania, e molto di più di Francia, Spagna e Austria, certamente meno di Gran Bretagna, Olanda e Norvegia, che insieme partecipano all'unico vero bacino petrolifero europeo, il Mare del Nord.

In compenso il nostro, come altri paesi, pur non avendo, per sua natura geologica, il potenziale petrolifero di nazioni più fortunate, ha la possibilità di fornire una quota minoritaria ma non trascurabile degli idrocarburi che le necessitano e di mantenere ancora per diversi anni il livello di produzione attuale purché venga assicurato un alto livello di attività di ricerca malgrado i costi crescenti.

Le ragioni di questi successi sono dipese, a suo tempo, dalla possibilità di sviluppare tempestivamente il potenziale della Pianura Padana dove l'esclusività per l'ENI ha permesso di condurre una attività razionalmente programmata nel tempo.

Con questa proposta di legge non si intende modificare l'impostazione di base della legge 21 luglio 1967, n. 613, ma confermandone i punti essenziali si tiene conto della evoluzione tecnica ed economica che la ricerca ha subito nell'ultimo decennio.

Le caratteristiche principali della proposta presentano un risvolto prettamente tecnico, in quanto viene offerta a tutti gli operatori la possibilità di lavorare in condizioni migliori.

Vengono infatti proposte norme che consentiranno uno sviluppo dei programmi di ricerca e di coltivazione con metodi più razionalmente dimensionati dal punto di vista dello spazio, di tempo più adeguato alla realtà obiettiva della ricerca e sotto gli aspetti organizzativo e finanziario.

Si introduce la possibilità di concertare programmi comuni di lavoro tra titolari di permessi che perseguano gli stessi temi di ricerca.

Vantaggio questo che permetterà di concentrare e razionalizzare l'impegno esplorativo verso i temi di maggiore interesse.

Per equilibrare gli aspetti più facilitanti il provvedimento proposto prevede un maggiore rigore nella qualificazione degli operatori e una accentuata rigidità degli impegni assunti: questa norma consentirebbe di ridurre il numero degli operatori improvvisati e degli speculatori a favore di coloro che intendono affrontare seriamente i grossi impegni richiesti dalla situazione attuale della ricerca.

Risultano incentivanti, ai fini di una valida politica energetica, le modifiche relative alla riduzione delle *royalties* (soprattutto per quanto riguarda i giacimenti che hanno alti costi di sviluppo) e la detassazione degli utili reinvestiti nel settore energetico.

Estendendo anche alla terraferma l'obbligo di offrire all'ENI la produzione di gas scoperto ci si muove in sintonia con quanto già stabilito dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. La priorità nella destinazione degli idrocarburi italiani al mercato nazionale risponde alla necessità di un controllo da parte dello Stato sulla disponibilità delle risorse scoperte ed alle esigenze specifiche dei problemi della distribuzione del gas.

Rilevanti e per certi versi innovative appaiono le norme che sollecitano una più intensa attività dell'ENI nella ricerca degli idrocarburi in Italia con la compartecipazione di società internazionali con le quali l'ENI stessa divide il rischio della ricerca in altri paesi del mondo. Si assicura, infatti, come recentemente previsto ad esempio dalla legislazione inglese e francese, la obbligatorietà della presenza ENI, anche in partecipazione minoritaria, in tutte le concessioni di prospezioni e ricerca e sfruttamento rilasciato sul territorio nazionale ad operatori stranieri di provata capacità tecnico-economica.

In particolare ci sembrerebbe importante valutare meglio gli articoli 8 e 9 dei quali pur condividendo la *ratio* ci pare che stabiliscono procedure forse troppo rigide e burocratiche. Analoga attenzione dovremmo riservare all'articolo 23 del quale sarebbe opportuno precisare meglio il sistema per la determinazione del prezzo degli idrocarburi agganciandone la valutazione a criteri oggettivi e predeterminati.

Si prevede infine la soppressione del Comitato tecnico degli idrocarburi. Di fronte alla diversità della situazione rispetto al lontano 1957 quando per la prima volta fu istituito il Comitato tecnico degli idrocarburi alla crescita degli operatori e alla specializzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia energetica, la permanenza di detti Comitati appare superflua e per certi versi un appesantimento burocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Norme generali*).

Le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio nazionale, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale sono di preminente interesse generale e sono disciplinate dalla presente legge.

Nel quadro di un equilibrato sviluppo di tutte le fonti energetiche, lo Stato, avvalendosi dell'Ente nazionale idrocarburi, elabora ed attua una coerente politica della produzione degli idrocarburi, esercitando altresì i relativi controlli.

ART. 2.

(*Permesso di prospezione*).

Il permesso di prospezione è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla prospezione per idrocarburi liquidi e gassosi nel proprio territorio nazionale, nel mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 3.

(*Permesso di ricerca*).

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

nel proprio territorio nazionale, mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 4.

(*Permesso di ricerca - Priorità*).

In caso di concorso di più domande per la stessa area si tiene conto:

1) delle garanzie che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto;

2) della loro capacità obiettiva di assicurare la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti nella area del permesso;

3) delle conoscenze dirette di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici della area richiesta;

4) della razionalità del programma di lavoro, con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

A parità di condizioni si tiene conto dell'apporto che i richiedenti forniscono alla produzione nazionale di idrocarburi liquidi e gassosi.

In caso di ulteriore parità, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla data di effettiva pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Non sono considerate domande concorrenti, anche se presentate entro il termine predetto, quelle relative ad aree che interferiscano marginalmente con l'area oggetto della prima domanda per una estensione inferiore al 20 per cento dell'area stessa.

ART. 5.

(*Riaccesso ad aree di precedenti permessi*).

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e dell'articolo 41 della legge 21 luglio 1967, n. 613, non può ottenere, direttamente o indirettamente un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

In caso di domande presentate per un'area che già aveva formato oggetto di precedente permesso di ricerca, si tiene conto dei lavori svolti durante la vigenza del precedente permesso e dei motivi che hanno portato alla sua eventuale rinuncia.

ART. 6.

(*Programma di lavoro*).

Il richiedente il permesso di ricerca deve presentare, allegato alla domanda, il programma delle prospezioni geologiche e geofisiche che intende eseguire, corredato delle relative spese, nonché dei lavori di perforazione che intende eseguire fino alla scadenza del permesso, comprendenti almeno un pozzo esplorativo, con indicazione delle relative spese e dei tempi previsti.

ART. 7.

(*Rilascio del permesso di ricerca, vigenza e obblighi del titolare del permesso*).

Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Unitamente al rilascio del permesso è approvato il programma di lavoro di cui al precedente articolo 6.

Il permesso di ricerca decorre dalla data di notifica del decreto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il titolare del permesso, oltre ad adempiere agli obblighi derivantigli dalla normativa vigente e dal decreto di rilascio del permesso stesso, deve:

1) comunicare all'autorità mineraria, entro otto giorni, il completamento delle prove di produzione;

2) fornire all'autorità mineraria, entro sei mesi dal completamento delle prove di produzione, una valutazione tecnico-economica del rinvenimento di idrocarburi, nonché della commerciabilità degli stessi;

3) comunicare all'autorità mineraria, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, nonché di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi che per la loro natura e per l'entità del giacimento presentino un interesse economico;

4) porre in atto le misure che fossero richieste dall'autorità mineraria, d'intesa con gli altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui al punto precedente.

ART. 8.

(*Garanzie*).

Il rilascio del permesso di ricerca e delle proroghe di cui al successivo articolo 13 è subordinato alla prestazione di una fidejussione irrevocabile o di altri atti di garanzia accordati da istituti o aziende di credito o enti di diversa natura ritenuti idonei, per un ammontare commisurato agli impegni di spesa indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 6.

In caso di permessi accordati in contitolarità ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ciascun titolare può presentare atto di garanzia separato

per un ammontare proporzionato alla propria quota.

La misura e le modalità di corresponsione della garanzia sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

ART. 9.

(*Sanzioni*).

In caso di inadempienza agli obblighi di spesa, il titolare del permesso è dichiarato decaduto dal permesso di ricerca ed è assoggettato al pagamento di una somma pari al 100 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di prospezione; pari al 10 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di perforazione.

È parimenti assoggettato al pagamento delle somme indicate nel primo comma il titolare del permesso che rinunci senza comprovati motivi tecnici.

Alla riscossione delle somme si provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 10.

(*Programma unitario di lavoro*).

Qualora l'affinità geologica degli obiettivi minerari la renda razionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi, alle condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 40.

L'autorizzazione annulla gli impegni di lavoro e di spesa relativi ai singoli permessi e, se necessario, comporta l'adeguamento delle garanzie presentate ai sensi dell'articolo 8.

La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi ai quali il programma stesso si riferisce, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9.

ART. 11.

(Riconoscimento della sfruttabilità del giacimento).

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, esaminate le valutazioni fornite dal permissionario ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, n. 2), ove riconosca che il giacimento è tecnicamente ed economicamente sfruttabile, lo comunica al permissionario stesso ed all'Ente nazionale idrocarburi ai fini della decorrenza del termine per il rilascio della concessione, di cui al successivo articolo 15, quarto comma.

ART. 12.

(Forma e dimensione - Limite cumulativo).

Il permesso di ricerca deve essere accordato per un'area che consenta il razionale sviluppo del programma di lavoro e che non sia superiore a 250.000 ettari. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo i casi in cui sia limitata in parte per effetto di norme di legge relative ai confini dello Stato o delle regioni a statuto speciale, dal limite dell'area di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, Tabella Allegato A, dal limite esterno della piattaforma continentale aperta alla ricerca, dal limite di permessi e concessioni vigenti, dalla linea di costa.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

Previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo 3, ai titolari di permessi di area inferiore a 250.000 ettari può essere accordato un ampliamento dell'area fino a tale limite. In tale caso il programma e l'impegno di spesa devono essere adeguati all'ampliamento richiesto.

ART. 13.

(*Durata e proroghe*).

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Al titolare del permesso può essere accordata una ulteriore proroga, qualora alla scadenza della seconda proroga siano ancora in corso, per giustificati motivi, lavori di perforazione o prove di produzione. La proroga è concessa per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il permissionario deve presentare per ciascuna proroga il programma dei lavori che è tenuto ad eseguire nel relativo periodo di vigenza indicando l'impegno di spesa previsto.

Per la seconda proroga il programma deve contenere anche l'impegno ad effettuare almeno un ulteriore pozzo esplorativo.

Il programma deve essere approvato con il decreto che conferisce la proroga.

La domanda di proroga deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

La proroga è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

ART. 14.

(*Riduzioni e rinunzie parziali*).

Alla prima scadenza del permesso di ricerca la sua superficie, se superiore a 50.000 ettari, è ridotta come segue:

a) del 40 per cento per l'estensione compresa tra 50.001 e 100.000 ettari;

b) del 50 per cento per l'estensione compresa tra 100.001 e 150.000 ettari;

c) del 60 per cento per l'estensione compresa tra 150.001 e 200.000 ettari;

d) del 70 per cento per l'estensione compresa tra 200.001 e 250.000 ettari.

La riduzione è fatta su un'area continua e adiacente al perimetro del permesso, indicata dal titolare, computando le aree che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

Il titolare del permesso può rinunziare in qualsiasi momento a parte dell'area di ricerca.

Ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici compatte non inferiori a 15 mila ettari, adiacenti al perimetro del permesso.

Sia in caso di riduzione sia in caso di rinunzia l'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla comunicazione di riduzione o di rinunzia, si pronuncia in merito alle condizioni previste nei precedenti commi.

ART. 15.

(*Concessione di coltivazione - Domanda e programma*).

Al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è rilasciata concessione di coltivazione, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

Su richiesta dei titolari dei permessi può essere rilasciata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò

corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca prevista nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal ricevimento, da parte del permissionario e dell'Ente nazionale idrocarburi, della comunicazione di cui all'articolo 11.

In caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, può essere presentata domanda di concessione anche da parte di soggetti diversi dal ricercatore.

Il programma indica le modalità, i temi previsti, i criteri di sviluppo del giacimento, gli studi e i lavori necessari per dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e approvato il programma di sviluppo del giacimento, sono indicati i tempi di ultimazione previsti ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche e proroghe al programma di sviluppo, per esigenze tecniche.

Le disposizioni dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613 in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili e fatto comunque salvo quanto stabilito nell'articolo 16.

A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione

della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva di spettanza degli altri contitolari, per i crediti comunque derivanti dal rapporto di contitolarità.

ART. 16.

(Concessione di coltivazione. Durata e proroghe, modalità di coltivazione).

La durata della concessione è di trenta anni. Alla scadenza, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, questa può essere prorogata più volte per periodi non superiori a 10 anni per volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Al fine di contemperare le esigenze della produzione con quelle della conservazione delle risorse nazionali e dei programmi di importazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre anche su richiesta del concessionario e sentito l'ENI, modifiche ai programmi di coltivazione.

ART. 17.

(Riserva all'ENI).

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, l'Ente nazionale idrocarburi deve essere presente in ogni concessione di coltivazione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con una quota non inferiore al 25 per cento del totale.

Le domande di concessione devono essere sottoscritte anche dall'Ente nazionale idrocarburi.

Ai fini del primo comma, ove nel permesso di ricerca relativo alla concessione richiesta l'Ente nazionale idrocarburi non fosse presente o lo fosse in misura inferiore al 25 per cento, all'atto del rilascio della concessione viene ad esso riservata la quota necessaria per raggiungere detta percentuale. Le quote degli altri titolari sono conseguentemente ridotte in ragione della loro misura.

Nel caso disciplinato dal terzo comma, l'Ente nazionale idrocarburi partecipa alle spese di sviluppo del giacimento, oltre che proporzionalmente alla propria quota totale di concessione, anche con un importo da calcolarsi in funzione della quota riservata ai sensi del medesimo terzo comma, secondo criteri e modalità da stabilirsi nell'accordo-tipo di cui al comma seguente.

I rapporti intercorrenti tra i contitolari della concessione ai sensi del terzo comma sono regolati da un'accordo operativo da stipularsi tra le parti conformemente ai princìpi contenuti in un accordo-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accordo operativo dovrà essere stipulato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di concessione dal quarto comma dell'articolo 15.

ART. 18.

(Prelazione all'ENI).

All'Ente nazionale idrocarburi è attribuito il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in ogni caso di cessione di concessioni di coltivazione, o di quote di esse.

Il diritto deve essere esercitato entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'ENI di copia della prescritta richiesta di autorizzazione. A tale scopo, l'ENI ha la facoltà di richiedere al concessionario ce-

dente copia della relativa documentazione, che deve essere da questi prodotta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 19.

(*Ampliamento o riduzione dell'area della concessione*).

Nel corso della vigenza della concessione, il titolare può chiedere l'ampliamento della relativa area, ovvero rinunciare a parte di essa. La richiesta deve essere motivata.

L'ampliamento può essere accordato, oltre che su aree libere o interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato al richiedente, anche su aree interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato a terzi, con il consenso degli stessi.

L'area ampliata ridotta ai sensi del primo comma deve avere i requisiti di cui agli articoli 28 e 63 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 20.

(*Differimento del programma di sviluppo*).

Se lo sviluppo e la coltivazione del giacimento scoperto richiedono per obiettive difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale o la attuazione di particolari prove prolungate o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può approvare il programma degli studi e delle sperimentazioni necessarie.

Il programma, da realizzare in un periodo di tempo determinato e rinnovabile, deve essere presentato insieme alla istanza di concessione.

Il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione del giacimento deve essere presentato, a pena di decadenza, al termine del periodo suddetto, ed è approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con separato provvedimento.

ART. 21.

(*Consorzi volontari e programmi comuni*).

Nel caso in cui un giacimento interessi concessioni finitime, può essere costituito un consorzio volontario per la realizzazione di un programma comune di sviluppo e di coltivazione. In questo caso le concessioni restano distinte ed i concessionari sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del rappresentante del consorzio e la ripartizione delle quote di produzione del giacimento.

In presenza di condizioni che possano compromettere il razionale sfruttamento di un giacimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita i concessionari a presentare entro un termine perentorio un programma comune di coltivazione.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, con proprio decreto, uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni, precisandone i poteri. Il ministro stesso può altresì indicare quale dei concessionari debba eseguire i lavori per la coltivazione degli idrocarburi rinvenuti, disposti dai commissari.

ART. 22.

(*Pozzi direzionati*).

In caso di comprovati motivi tecnici ed economici l'impianto di perforazione potrà essere ubicato al di fuori dell'area del permesso o della concessione purché il pozzo, opportunamente orientato, raggiunga obiettivi sottostanti l'area stessa.

La competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso dell'area in cui l'impianto viene ubicato, imporrà particolari cautele, modalità e condizioni.

Contro le determinazioni della sezione è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 23.

(*Pozzi in zona di demanio marittimo*).

Ove un pozzo o altro impianto debba essere ubicato su zona del demanio marittimo o nell'ambito del mare territoriale, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere apposita concessione all'Amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora un pozzo o altro impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

ART. 24.

(*Reimmissione nel sottosuolo di fluidi associati ad idrocarburi*).

La reimmissione in strati non superficiali del sottosuolo nazionale e del sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale di fluidi eventualmente associati ad idrocarburi e venuti in superficie nel corso della coltivazione, è soggetta ad autorizzazione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'autorizzazione di cui al primo comma è necessaria anche nelle zone delimitate nella tabella *A* ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ART. 25.

(*Modifiche ai programmi e adeguamento degli impegni di spesa e delle garanzie*).

Per comprovati motivi tecnici o di forza maggiore, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche al programma di lavoro

relativo alla ricerca e al programma di sviluppo, ove queste risultino razionali ed opportune anche sulla base dei risultati minerari emersi fino al momento in cui sono state proposte.

Ove vengano autorizzate modifiche al programma di lavoro relativo alla ricerca ai sensi del primo comma, devono essere adeguati i relativi impegni di spesa e garanzie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40.

Il regolamento di cui all'articolo 40, disciplinerà altresì:

a) le modalità di rivalutazione degli impegni di spesa e delle garanzie a seguito delle variazioni del costo della vita;

b) le modalità di adeguamento delle garanzie a seguito del progressivo assolvimento degli impegni di spesa;

c) le modalità di verifica dell'assolvimento degli impegni di lavoro e di spesa.

ART. 26.

(*Destinazione degli idrocarburi*).

Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del ministro del commercio con l'estero, da accordarsi previo parere favorevole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale o della piattaforma continentale non possono essere venduti dal concessionario se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di disaccordo sulle condizioni di vendita, queste sono stabilite da tre arbitri dei quali uno nominato dall'ENI, uno dal concessionario ed uno designato

d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo sulla designazione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non rientrano nell'obbligo di offerta in via prioritaria all'ENI, di cui al secondo comma, gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale utilizzati dal concessionario per gli impieghi di cui al terzo comma del successivo articolo 29, nonché come combustibile o materia prima nei propri stabilimenti industriali, se alimentati mediante proprie strutture di trasporto.

ART. 27.

(*Canoni di superficie*).

Il titolare del permesso non esclusivo di prospezione deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente allo Stato per ogni anno di durata del permesso un canone di lire 100 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area di permesso. Il canone annuo è aumentato a lire duecento per il primo periodo di proroga, a lire trecento per il secondo periodo.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire mille per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

I canoni di cui ai commi precedenti sono rivalutati, a seguito di variazioni del potere di acquisto della moneta, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone anche per l'anno nel corso del quale viene emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinunzia totale o parziale.

ART. 28.

(*Canone per concessioni demaniali marittime*).

Per le concessioni demaniali marittime assentite per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, la misura del relativo canone è fissata dal regolamento di cui all'articolo 40 in relazione alla superficie degli impianti da calcolarsi, con esclusione delle aree circostanti, in base alle norme del regolamento stesso.

ART. 29.

(*Aliquote di produzione dovute allo Stato*).

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrisondere allo Stato una aliquota pari al sei per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, da consegnare in località di terraferma da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono comunque rimborsate al concessionario, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40, le spese di trattamento necessarie per conferire al prodotto della coltivazione caratteristiche mercantili e le spese di trasporto da bocca di pozzo al luogo di abituale avvio al consumo o al luogo di consegna stabilito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

L'aliquota è corrisposta con le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 40.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi corrisposti allo Stato ai sensi del primo comma è affidata all'ENI ed è regolata da apposita convenzione, da stipularsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore

della presente legge tra l'ENI e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro ed il Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con preavviso di sei mesi che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare-tipo previsto dall'articolo 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 30.

(*Detassazione degli utili reinvestiti*).

Per dieci periodi di imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle società titolari sul territorio nazionale e sulla piattaforma continentale di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi di accantonare in uno speciale fondo di riserva un importo non superiore al venticinque per cento del valore delle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, realizzate nelle aree predette nel relativo periodo di imposta, a condizione che dette produzioni siano utilizzate per il mercato italiano o passate a stoccaggio per successivo utilizzo in Italia.

Le produzioni sono valutate al luogo di produzione, al netto dei consumi interni.

Gli importi accantonati sul fondo di riserva di cui al primo comma devono essere destinati al reperimento e sfruttamento di fonti energetiche in Italia e non possono comunque essere distribuiti agli azionisti prima di dieci anni dal termine del periodo di imposta in cui sono stati accantonati. Essi non possono eccedere l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e dei costi di investimento soste-

nuti nello stesso periodo dai soggetti interessati per attività di ricerca, sviluppo, coltivazione e stoccaggio nel settore energetico, incluso quanto necessario per rendere il prodotto commerciabile.

Gli importi accantonati sul fondo speciale di riserva potranno essere dedotti, nel relativo periodo di imposta, dal reddito imponibile al fine dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, IRPEG.

Tale deduzione non potrà in nessun caso essere superiore al 60 per cento del reddito imponibile.

ART. 31.

(Opere relative a ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi; criteri relativi all'autorizzazione dell'insediamento).

Le opere relative alle attività di ricerca. coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi sono soggette ad autorizzazione ai sensi dei successivi articoli.

L'autorizzazione deve essere rilasciata tenendo conto dell'insieme degli interessi nazionali, regionali e locali ad essa collegati ed il suo diniego deve essere motivato.

La destinazione a zona agricola nei piani urbanistici ed edilizi comunali o l'assenza di destinazione funzionale delle aree interessate non può comunque comportare il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sostituisce la concescessione comunale nei casi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

All'articolo 88, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse le parole: « le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente articolo 81, secondo comma e seguenti ».

ART. 32.

(Autorizzazioni comunali per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

Per le opere relative alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le condotte a servizio dei pozzi e le altre pertinenze, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, sulla base del titolo rilasciato dall'autorità mineraria.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda nel termine di 60 giorni. Trascorso tale termine il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

ART. 33.

(Trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi).

Per le opere relative al trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo di condotte, l'autorizzazione compete al comune. Quando il tracciato interessa più comuni, anche se situati in regioni diverse, i richiedenti possono domandarne alle regioni interessate l'approvazione. In tal caso qualora i comuni interessati non concedano l'autorizzazione, i richiedenti possono presentare l'istanza di autorizzazione alla regione o alle regioni interessate che si sostituiscono ai comuni nel rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora la regione non si pronunci nel termine di 90 giorni.

Per le opere da realizzarsi in connessione ad altre opere già autorizzate ai sensi dei precedenti commi, ivi comprese quelle necessarie alla protezione degli impianti, nonché alla difesa e sistemazione del suolo, l'autorizzazione compete al comune e si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorsi i termini di cui al secondo comma, il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio ai sindaci dei comuni interessati.

ART. 34.

(*Diniego di autorizzazione e riesame*).

In ogni caso di diniego dell'autorizzazione di cui agli articoli 32 e 33, il Ministro dei lavori pubblici, su istanza dell'interessato e sentito il Ministro dell'industria ed il comune o la regione interessati, ove riscontri l'interesse generale e prevalente all'esecuzione dell'opera, può autorizzarne l'insediamento in luogo del comune o della regione.

ART. 35.

(*Distribuzione cittadina di gas combustibile*).

Per le opere relative alla distribuzione cittadina di gas combustibile l'autorizzazione non è necessaria se il progetto delle opere è stato approvato dal comune in sede di istituzione del pubblico servizio.

ART. 36.

(*Bollettino ufficiale degli idrocarburi*).

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicato il Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Nel bollettino sono pubblicate mensilmente:

a) le domande dei permessi di prospezione, dei permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) i decreti accordanti i permessi e le concessioni;

c) una sintesi dei programmi di lavoro e di spesa allegati ai permessi ed alle concessioni;

d) i decreti di autorizzazione di modifiche ai programmi già approvati;

e) le domande e i decreti di proroga, nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Nel Bollettino ufficiale è pubblicato semestralmente l'elenco anagrafico degli operatori del settore contenente le indicazioni ad essi relative da specificarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta e alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente, dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per gli idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

ART. 37.

(*Relazione al Parlamento*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione contenente i principali dati e notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, nonché dati previsionali e linee programmatiche relativi allo svolgimento delle medesime attività per l'anno in corso.

Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale della collaborazione dell'ENI.

ART. 38.

(Norma transitoria).

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in atto all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalla stessa, con le modalità e le eccezioni indicate nei commi seguenti.

Gli articoli 9 e 10 non si applicano ai permessi di ricerca accordati oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I titolari dei permessi di ricerca accordati entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro sei mesi alle disposizioni della stessa, a pena di decadenza.

La misura dei canoni di superficie di cui all'articolo 27 si applica a decorrere dalla prima scadenza annuale dei titoli successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 29 si applicano a decorrere dal primo anno solare successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Criteri per la delega al Governo per emanare il testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge ordinaria, facendo salva la normativa vigente nelle regioni a statuto speciale, per:

1) l'individuazione delle norme vigenti in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sia nel sottosuolo nazionale sia nel sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale aventi natura sostanzialmente regolamentare. Tali norme dovranno esse-

re inserite, eventualmente modificate ed integrate, nel regolamento di cui al successivo articolo 40, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2) il riordinamento delle norme vigenti nella materia di cui al precedente punto 1) aventi natura sostanzialmente legislativa in un testo unico, da formarsi apportando le modifiche necessarie al loro adeguamento ed alla loro armonizzazione e funzionalità, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionale assegnazione delle attribuzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di rilascio di tutti i provvedimenti relativi, con l'obbligo di interessare nella istruttoria le altre amministrazioni di volta in volta competenti, in modo da eliminare le duplicazioni di competenze e di interventi e da assicurare lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo per i relativi interventi;

b) uniformità, ove possibile, della normativa prevista per le attività svolte in mare ed in terra;

c) riordinamento interno dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da attuare mediante trasferimento di funzioni e di uffici da una direzione generale ad altra in modo da assicurare il migliore coordinamento in materia energetica.

Il testo unico è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, e le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

ART. 40.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana il relativo regolamento di esecuzione.

Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione decadono i disciplinari-tipo fino a quel momento vigenti.

ART. 41.

(*Attrezzature tecniche e scientifiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*).

È autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e per gli esercizi finanziari successivi, per l'acquisto, il noleggio, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature scientifiche e di strumenti di calcolo da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, nonché per l'acquisto di pubblicazioni tecniche e per la partecipazione e promozione di convegni tecnico-scientifici da parte dello stesso Ufficio.

All'onere relativo si provvede con parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 42.

(*Tasse sulle concessioni governative*).

I numeri 99, sottonumeri 2), 3) e 4) e 102), sottonumeri 1) e 2) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:

N. ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
99	2) permessi per la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
	a) permesso di prospezione	50.000	ordinario
	b) permesso di ricerca	200.000	ordinario
	ampiamento del permesso di ricerca	200.000	ordinario
	proroga del permesso di ricerca . .	100.000	ordinario
	c) concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	ampiamento della concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	proroga della concessione di coltivazione	200.000	ordinario
	3) Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al trasferimento di quote di uno o più titolari del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:		
	per ogni trasferimento	650.000	ordinario
102	Concessioni per la coltivazione delle miniere di sostanze differenti da quelle di cui al precedente n. 99 sottonumero 2), lettera *c*) (articolo 18 del regio decreto 22 luglio 1929, n. 1443)	500.000	ordinario

ART. 43.

(*Delimitazione dei compartimenti marittimi*).

La parti della tabella *B* allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613, relative alle delimitazioni dei compartimenti marittimi: Pescara-Ancona; Cagliari-Olbia; Catania-Siracusa e Porto Empedocle-Trapani, sono modificate nel modo che segue:

Pescara-San Benedetto del Tronto-Foce del Tronto (esclusa per Pescara):

latitudine: 42°53'46" N - longitudine: 13°15'20" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 42°55'30" N - longitudine: 14°03'50" E.

San Benedetto del Tronto-Ancona-Foce del Chienti (esclusa per San Benedetto del Tronto):

latitudine: 43°17'35" N - longitudine: 13°44'48" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 43°19'28" N - longitudine: 13°52'32" E (carta 1. 1. 35).

Olbia-Porto Torres-Capo Testa (incluso per Olbia):

latitudine: 41°13'54" N - longitudine: 09°08'31" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 41°17'12" N - longitudine: 09°01'54" E.

Porto Torres-Cagliari-Punta Tangone:

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°24'03" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°16'10" E (carta 1. 1. 42).

Catania-Augusta-Foce Fiume Simeto:

latitudine: 37°24'20" N - longitudine: 15°05'30" E, coordinate a 6 miglia dalla costa:

latitudine: 37°24'20" N - longitudine: 15°12'50" E.

Augusta-Siracusa-Faro della Penisola di Magnisi:

latitudine: 37°09'30" N - longitudine: 15°14'10" E, coordinata a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°09'30" N - longitudine: 15°21'45" E (carta 0. 1. 918).

Porto Empedocle-Mazara del Vallo-Foce del Fiume Belice:

latitudine: 37°34'50" N - longitudine: 12°52'00" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°28'55" N - longitudine: 12°50'35" E.

Mazara del Vallo-Trapani-Punta Torrazza:

latitudine: 37°40'30" N - longitudine: 12°30'00" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 37°35'56" N - longitudine: 12°25'06" E (carta 1. 1. 18).

ART. 44.

(*Abrogazione di norme vigenti*).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, a sua volta modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificato dall'articolo 58 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'articolo 60 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 61 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 64 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 65 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 25, primo comma, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 72 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 67 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articoli 4, 5, 8, 11, 12, 23, 28, 41, 42 e 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articoli 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 55, 56 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, TRABACCHI, TREBBI ALOARDI, LANFRANCHI CORDIOLI, FRACCHIA, ALINOVI, GRANATI CARUSO, CERRINA FERONI, GRADUATA, OLIVI, PROIETTI, CHERCHI, ALASIA, PROVANTINI, PICCHETTI, DONAZZON, GUALANDI

Presentata il 2 febbraio 1984

Nuova disciplina del contratto di agenzia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende modificare l'intero Capo X del Titolo III, libro IV del codice civile che disciplina il contratto di agenzia con l'intento di collegare strettamente la struttura giuridica del contratto in parola con la funzione economico-sociale da esso svolta. In altre parole, è necessario prendere atto che il modello giuridico costante deducibile dalla nozione del contratto di agenzia è oggi utilizzato da figure soggettive disuguali: a fronte di imprenditori in senso stretto stanno, infatti, numerosissimi lavoratori autonomi che promuovono e concludono affari senza apporti di lavoro altrui o di capitali, ovvero impiegando entrambi i fattori in misura limitata.

Nasce perciò l'esigenza di regolamentare i vari momenti ed elementi del rapporto contrattuale, tenendo conto dell'eterogeneità degli operatori interessati.

A tal fine la normativa proposta ridefinisce la nozione del contratto di agenzia a partire da una configurazione dell'agente tale da escluderne ogni profilo riconducibile a ipotesi di lavoro subordinato. Nel contempo, in considerazione che la gran parte degli agenti è costituita da piccoli operatori in naturale posizione di debolezza contrattuale nei confronti dei preponenti, la proposta recepisce e rafforza buona parte degli istituti attualmente previsti dagli accordi economici nazionali stipulati nel settore.

L'articolo 1742 del codice civile viene modificato dando una diversa nozione di agente di commercio. È tale infatti chi, individualmente o collettivamente, in forma di imprenditore o di lavoratore auto-

nomo, assume stabilmente l'incarico di promuovere in modo autonomo ed indipendente, per conto di uno o più preponenti e dietro compenso a provvigione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto di agenzia dovrà quindi prevedere come elementi essenziali la determinazione del compenso e la zona. Il contratto si intende sempre a tempo indeterminato se la durata non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

L'articolo 1743 viene modificato stabilendo che il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Non può concludere, il preponente, contratti direttamente o con altri incaricati senza corrispondere all'agente la provvigione stabilita. Allo stesso modo l'agente non può assumere contratti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività a favore di preponenti diversi.

La rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se reciproca.

L'articolo 1744 stabilisce che, quando l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente, non può concedere sconti o dilazioni di pagamenti senza autorizzazione specifica.

L'articolo 1745 rimane sostanzialmente invariato.

L'articolo 1746 dispone che l'agente deve adempiere l'incarico secondo indicazioni fornite dal preponente. Egli deve fornire al preponente le informazioni di mercato relative alla zona assegnata ed ogni altra informazione utile.

L'articolo 1747 prevede che in caso di impedimento temporaneo, l'agente debba darne tempestivo avviso al preponente.

L'articolo 1748 stabilisce che la provvigione dell'agente va sempre determinata in misura percentuale sul valore degli affari conclusi. Il diritto alla provvigione sorge per gli affari promossi ed accettati dal preponente. Per gli affari parzialmente andati a buon fine, per causa non imputabile al preponente, la provvigione deve essere corrisposta proporzionalmente alla parte eseguita.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia salvo che diversamente dispongano gli accordi tra le parti.

L'articolo 1749 prescrive che la provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'articolo 1750 stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra parte secondo quanto stabilito dal contratto o dagli usi. È necessaria la forma scritta. In caso di mancato preavviso il recedente deve corrispondere una indennità.

Nel contratto a tempo determinato la revoca, fatta dal preponente prima della scadenza, comporta la corresponsione di una indennità pari alla media provvigionale mensile degli ultimi sei mesi per ogni mese di mancato utilizzo dell'agente.

L'articolo 1751 disciplina l'indennità che il preponente, alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, deve corrispondere all'agente. È previsto altresì che, in caso di morte, tale indennità spetta agli eredi di quest'ultimo.

L'articolo disciplina altresì il patto di non concorrenza.

Gli articoli 1752 e 1753 del codice civile rimangono invariati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Capo X del libro III del codice civile (articoli dal 1742 al 1753) è sostituito dal seguente:

« DEL CONTRATTO DI AGENZIA — ART. 1742. - *(Nozione).* — Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente per conto di altri l'incarico di promuovere, in modo autonomo e verso compenso, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve prevedere in forma scritta la determinazione della zona e del compenso, il cui ammontare minimo – stabilito nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni più rappresentative, o, in mancanza, dagli usi o dal giudice secondo equità – è irrinunciabile.

Il rapporto di agenzia si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta da atto scritto, ovvero dalla specialità del rapporto stesso.

ART. 1743. - *(Diritto di esclusiva).* — Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella zona determinata e per lo stesso ramo di attività né altrimenti concludere contratti con la clientela di tale zona senza corrispondere all'agente il compenso stabilito.

L'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più preponenti in concorrenza fra loro.

La rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se è reciproca e risulta da atto scritto, salvo diversa disciplina prevista nei contratti collettivi in relazione a particolari categorie.

L'agente non può assumere obbligo di operare per un solo preponente. Ogni patto contrario è nullo.

ART. 1744. - *(Riscossioni).* — L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del

preponente, salvo che tale facoltà gli sia stata espressamente attribuita per iscritto. In tal caso non può concedere sconti o dilazioni che non siano d'uso senza specifica autorizzazione.

ART. 1745. - *(Rappresentanza dell'agente).* — Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari e proporre gli atti che ritiene necessari nell'interesse del preponente per la tutela dei diritti di quest'ultimo.

ART. 1746. - *(Obblighi dell'agente).* — L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona determinata, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza degli affari.

ART. 1747. - *(Impedimento dell'agente).* — L'agente che non è in grado temporaneamente di adempiere l'incarico, deve darne avviso al preponente in tempo utile; in mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

ART. 1748. - *(Diritti dell'agente).* — Il compenso dell'agente deve prevedere una provvigione in misura percentuale al valore degli affari conclusi.

L'agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari promossi e accettati dal preponente o che abbiano avuto regolare esecuzione.

L'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente con la clientela della zona riservata all'agente, salvo patto scritto contrario.

Se l'affare ha avuto esecuzione parziale la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita, mentre spetta per intero qualora l'esecuzione sia stata parziale per causa imputabile al preponente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia salvo diverso accordo espresso.

L'agente ha diritto a un'indennità nel caso che sia stato impegnato dal preponente in misura inferiore a quanto contrattualmente previsto. Tale indennità deve essere calcolata – salvo diverso accordo – in rapporto a quanto l'agente avrebbe presumibilmente percepito con la normale attività. Resta impregiudicato il diritto al maggior danno.

I crediti derivanti dallo svolgimento e dalla cessazione del rapporto di agenzia hanno privilegio sui beni del preponente in detenzione all'agente per la esecuzione del suo incarico; si applicano a questo privilegio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

ART. 1749. - *(Mancata esecuzione del contratto).* — La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

ART. 1750. - *(Recesso dal contratto).* — Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di agenzia a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, in forma scritta.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte un importo pari al corrispettivo che sarebbe spettato all'agente per il periodo del preavviso.

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o altrimenti senza obbligo di preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, all'agente che recede per fatto imputabile al preponente compete l'indennità di cui al secondo comma.

Se il contratto è a tempo determinato e viene revocato dal preponente prima della scadenza per fatto non imputabile all'agente, spetta a questi una indennità

pari al compenso medio mensile degli ultimi sei mesi e per ogni mese di anticipata cessazione.

ART. 1751. - *(Cessazione del rapporto e patto di non concorrenza successiva).* — Alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità proporzionale all'ammontare dei compensi e alla durata del rapporto, nella misura stabilita contrattualmente, o dagli usi, o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

In caso di morte dell'agente l'indennità spetta ai suoi successori secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.

Oltre all'indennità di cui ai commi precedenti spetta all'agente, alla cessazione del rapporto, una ulteriore indennità per la clientela da lui procurata, in misura stabilita dalla contrattazione, dagli usi, o, in mancanza, dal giudice secondo equità; la indennità dovrà tenere conto della durata del rapporto e dell'ammontare delle provvigioni maturate.

In caso di morte dell'agente, si applica il secondo comma del presente articolo.

Per il tempo successivo alla cessazione del rapporto le parti possono concordare limitazioni all'attività dell'agente al fine di evitare situazioni di concorrenza. Il relativo patto è nullo se non risulta da atto scritto e se il vincolo non è contenuto entro limiti specifici di oggetto, di tempo e di luogo; comunque non potrà essere tale da impedire ogni attività professionale all'agente, avuto riguardo alle competenze ed abilità in suo possesso.

La durata del vincolo, se stabilita per oltre cinque anni, si riduce automaticamente a tale periodo.

ART. 1752. - *(Agente con rappresentanza).* — Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

ART. 1753. - *(Agenti di assicurazione).* — Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa ».

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, BORGHINI, MACCIOTTA, MARRUCCI, GRADUATA, ALASIA, OLIVI, DONAZZON, PROVANTINI, PICCHETTI, CARDINALE, SASTRO, CHERCHI, CUFFARO

Presentata il 12 aprile 1984

Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scopo di questa proposta di legge è quello di dar vita ad una struttura nazionale, articolata e diffusa, capace di promuovere l'innovazione e di accelerarne il trasferimento alle imprese minori.

È questo uno degli obiettivi fondamentali contenuti nella relazione della Commissione industria della Camera sulla ricerca applicata e sulla innovazione.

La sua attività sarà pertanto strettamente finalizzata, raccoglierà la potenzialità di domanda spesso inespressa e, avvalendosi di tutti gli apporti necessari, cercherà di soddisfarla.

Ci sembra questo, tra l'altro, il modo concreto per aiutare la piccola e media impresa e l'artigianato e per ridefinire il rapporto tra industria e organizzazione dei servizi secondo una giusta e moderna linea di intervento pubblico in economia.

Questi temi sono al centro del confronto politico e dovrebbero essere fatti propri e tradotti in concrete scelte di indirizzo in materia economica da parte del Governo.

Se da una parte, infatti, la necessità di superare il carattere prevalentemente erogatorio e finanziario deve portare ad individuare forme nuove e reali di intervento dello Stato, dall'altra come è stato saggiamente rilevato, occorre individuare un nuovo equilibrio tra la crescita industriale, i suoi processi di ristruttu-

razione e riconversione e alcune fondamentali esigenze della società.

Lo sviluppo del terziario è stato visto in prevalenza sostitutivamente rispetto ad un settore industriale che presenta un dinamismo occupazionale estremamente moderato e che si caratterizza per ampie zone di crisi o stagnazione o come compensativo di processi di forte espulsione di manodopera da settori in ridimensionamento o in fase di accelerata diversificazione.

Al contrario la direzione deve essere quella di approntare servizi e prestazioni allo scopo di promuovere nuovi investimenti, dall'Italia e dall'estero, per la realizzazione di iniziative industriali nuove o per ampliare e qualificare quelle esistenti in relazione anche alla esigenza di attivare produzioni sostitutive di importazione e per rendere meno dipendenti le attività di produzioni finali.

È una direzione che si va enucleando anche in altri paesi allorquando si tende a stimolare una nuova fase di reindustrializzazione. Si tratta in sostanza di non assistere passivamente ai necessari processi di trasformazione dell'apparato produttivo ma di intervenire per accelerare il *trend* di sviluppo dell'innovazione e delle attività sostitutive.

Insomma l'intervento pubblico deve sostenere ed aiutare lo sviluppo di un nuovo tipo di terziario, decisivo per realizzare processi innovativi, sia tecnologici che organizzativi, nello stesso settore industriale e per produrre effetti moltiplicatori in senso qualitativo rispetto allo sviluppo stesso di un processo di industrializzazione.

Più in particolare, per quanto riguarda il presente progetto di legge, c'è da ribadire che esso si propone di recuperare i ritardi nella acquisizione di innovazione nell'apparato produttivo. Le cause di questi ritardi sono molteplici. Essi infatti derivano dalla mancanza di un quadro di riferimento, dall'esiguità dei fondi destinati alla ricerca e sviluppo, dall'insufficienza di una politica della ricerca che lascia senza guida e talora ritarda o rinvia i processi innovativi, dalle procedure defatiganti delle leggi esistenti, dalla mancata connessione tra momenti di produzione e momenti di diffusione dell'innovazione. Non si possono inoltre ignorare le ragioni addotte dalle organizzazioni del mondo imprenditoriale minore e giustificazione della mancata utilizzazione dei fondi per l'innovazione (la stessa considerazione potrebbe farsi per il fondo per la ricerca applicata) riservati alle piccole e medie imprese nella legge n. 46 dal 1982. Esse infatti lamentano sfiducia delle stesse imprese nella capacità di formulare richieste corrette, preconcetti nei confronti della pubblica amministrazione, tempi eccessivamente lunghi per l'erogazione dei finanziamenti, difficoltà a far pervenire informazioni adeguate alla miriade di piccole aziende, problemi di compatibilità finanziaria per i diversi progetti presentati. Il lavoro e l'assistenza delle agenzie territoriali dovrebbero contribuire a superare le difficoltà lamentate.

La presenza locale delle agenzie inoltre dovrebbe attenuare o risolvere lo squilibrio esistente sia a livello del mondo produttivo sia di quelle dei servizi.

Dovrebbe cioè, attraverso la predisposizione di una serie di servizi alle imprese, attenuare le differenze di « ambiente » esistente oggi tra nord e sud, tra aree avanzate e aree arretrate. Ma dovrebbe anche risolvere gli equilibri presenti nello stesso terziario, forzando i tempi per una seria evoluzione di questo verso attività superiori. Il terziario, infatti, è rimasto a tutt'oggi soprattutto vincolato a fattori residenziali, ha teso soprattutto a formare economie esterne per le residenze, per le attività tese ad una ulteriore qualificazione del consumo (servizi di intermediazione immobiliare, servizi privati per sanità, ricreazione, ecc.), nonché funzioni ausiliarie per le grandi unità produttive che concentrano grosse masse di lavoratori (servizi di pulizia, giardinaggio, refezione, ecc.). Orbene mentre la grande impresa, per le soglie maggiori che consente, tende a internazionalizzare il terziario avanzato e a risolvere così i suoi problemi, le piccole e medie

imprese, costrette dalla loro natura a rivolgersi all'esterno, non riescono a trovare risposte adeguate.

D'altra parte la difficoltà a comprendere, raccogliere ed organizzare la domanda non consente al terziario esistente di compiere da solo un salto di qualità. È difficile dunque uno sviluppo spontaneo dei servizi di assistenza tecnologica, finanziaria e manageriale, mentre la stessa parte di terziario internalizzata dalla grande impresa risulta spesso sottoutilizzata.

Le agenzie dovranno pertanto lavorare, anche stimolando le domande delle imprese, per avviare una riorganizzazione della rete dei servizi esistenti, per garantirne di nuovi e per sostenere la nascita di nuove attività specifiche.

Con l'articolo 1 si costituisce l'agenzia attraverso la realizzazione di una società per azioni. È questa una soluzione più funzionale di quella totalmente pubblica o totalmente privata.

In questo modo infatti si garantiscono contemporaneamente possibilità di gestione manageriale e possibilità di dettare indirizzi ed obiettivi in linea con le finalità della programmazione economica nazionale.

L'articolo 2 definisce i caratteri e le finalità dell'agenzia nazionale, realizzata per sostenere la piccola e media impresa e l'artigianato nell'uso più razionale dei fattori produttivi ed a superare i ritardi tecnologici nel campo delle produzioni e dei processi produttivi. Importante anche ai fini occupazionali è il compito che le viene affidato di sollecitare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Ampi margini di autonomia, nell'ambito di direttive CIPE, vengono assicurati per una gestione attiva e manageriale.

All'agenzia inoltre viene affidata la gestione degli aiuti pubblici alla ricerca e all'innovazione per l'impresa minore: sembra questa la soluzione migliore per la finalizzazione delle risorse e per la rapidità della loro erogazione.

Il ruolo dell'IMI, dell'ENEA e del CNR assume rilevanza non tanto per gli apporti finanziari – che comunque vengono assicurati dall'intervento dello Stato – quanto per le loro esperienze e professionalità; ai fini di un corretto funzionamento dell'agenzia decisivo, pertanto, appare il loro impegno convinto.

L'articolo 3 stabilisce la possibilità della partecipazione privata sino ad un limite del 20 per cento del capitale sociale. Ciò è auspicabile al fine di utilizzare maggiori energie, strutture e capitale, ma anche per garantire una costante verifica ed un rapporto strutturale con il mercato.

L'articolo 4 delimita il campo di azione e specifica gli obiettivi della società. Tra di essi è prevista la redazione e la diffusione tra le imprese minori di rapporti periodici sulle tecnologie acquisite, sulle erogazioni effettuate e sulle risorse disponibili.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 trattano degli organi dirigenti dell'agenzia. Particolare rilevanza viene data alla procedura di nomina del presidente. Egli viene nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di una terna di nomi predisposta dall'assemblea della società e composta di persone dotate di spiccate capacità, competenze scientifiche, manageriali ed esperienza.

L'articolo 12 definisce le modalità per la realizzazione delle agenzie territoriali. Esse sono costituite su base regionale e sono elencati i soci fondatori e coloro che ne possono far parte.

L'articolo 13 delimita gli obiettivi, le finalità e le competenze delle agenzie territoriali. Ai fini promozionali particolare rilevanza acquistano i servizi che debbono essere assicurati dall'agenzia territoriale, sia direttamente sia mediante società appositamente convenzionate. Detti servizi sono molteplici e consistono in: assistenza nell'acquisizione di brevetti e licenze, ricerca, attività di progettazione, *engineering*, *auditing* di vario genere, *marketing* di tipo strategico, *software* applicativo, formazione, attività di ausilio decisionale, assistenza tecnica e commerciale, ecc.

L'articolo 14 tratta dello statuto tipo dell'agenzia territoriale che, proposto dal-

l'agenzia nazionale, viene approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il finanziamento delle agenzie territoriali è di duplice natura: pubblico e privato. Pubblico, attraverso l'agenzia nazionale e gli enti pubblici partecipanti in ragione delle loro quote azionarie; privato, attraverso le società partecipanti in ragione delle loro quote azionarie e i proventi per i servizi prestati.

L'articolo 15 reca norme per la costituzione del fondo speciale per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 recano norme sulle procedure di accesso al fondo, sull'ammontare e sulla liquidazione dei contributi.

Si è preferita l'unificazione in un unico fondo degli stanziamenti previsti per la ricerca e l'innovazione perché quando si tratta di imprese minori la separazione dei due momenti diventa pressocché impraticabile. Inoltre è apparso opportuno giungere ad una separazione del fondo di cui alla presente legge da quelli per la grande industria perché l'esperienza ha dimostrato che le quote di riserva non funzionano.

Procedure più semplici, rapportate anche alla minore quota ammessa a contributo, facilitazione all'accesso e autonomia di gestione e specializzazione funzionale sono sembrate infatti la soluzione migliore alle difficoltà lamentate dalle categorie imprenditoriali e denunciate nella relazione della Commissione industria della Camera sulla ricerca e sull'innovazione.

L'articolo 20 definisce agevolazioni fiscali per le società di capitali, enti, associazioni, società di persone e imprenditori individuali che acquistano azioni dell'agenzia, sia nazionale che territoriali, attraverso il conferimento di somme di denaro o strutture di ricerca o di servizio o mediante beni funzionali agli scopi dell'agenzia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione dell'agenzia).

È costituita una società per azioni denominata « Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato » con capitale sociale iniziale di lire 100 miliardi ripartito in centomila azioni del valore nominale di un milione ciascuna e con sede in Roma.

Il 70 per cento del capitale sociale della società di cui al precedente comma è sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con prelevamenti da apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e per la restante quota è sottoscritto in parti uguali, anche in deroga ai rispettivi statuti, dall'IMI, dall'ENEA, dal CNR.

Ai fini della costituzione della società di cui al primo comma all'IMI, all'ENEA ed al CNR è attribuita la somma di lire dieci miliardi cadauno per l'anno 1984.

All'onere di 100 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede per l'anno finanziario 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando gli accantonamenti del Fondo investimenti ed occupazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

I successivi aumenti di capitale eventualmente necessari sono sottoscritti dai soci fondatori in quote proporzionali alla partecipazione iniziale e i relativi importi definiti con legge finanziaria.

ART. 2.

(*Cessione delle quote azionarie*).

La società è autorizzata a cedere fino al 20 per cento del proprio pacchetto azionario agli enti a partecipazione statale, ad istituti di credito, all'Unione nazionale delle camere di commercio, alle associazioni nazionali di categoria degli imprenditori, ad imprenditori individuali, a condizione che la qualità e l'apporto dei nuovi soci ne consigli l'immissione per il migliore perseguimento dei fini societari e che le quote di partecipazione dell'IMI, dell'ENEA, del CNR restino immutate.

ART. 3.

(*Definizione dell'agenzia*).

La società denominata « Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione » è istituita:

a) per sostenere la piccola e media impresa e l'artigianato nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione, dell'uso razionale delle risorse e dei fattori produttivi, dell'organizzazione aziendale;

b) per sollecitare ed assistere nuove iniziative imprenditoriali che abbiano come obiettivo lo sviluppo di tecnologie e di prodotti fortemente innovativi.

L'Agenzia opera con ampia autonomia nell'ambito delle direttive del CIPI, sulla base di programmi pluriennali, in linea con gli indirizzi generali della politica industriale e della ricerca scientifica.

All'Agenzia è consentito l'accesso alle informazioni disponibili relative alla composizione e all'ammontare della domanda pubblica.

Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione nelle regioni meridionali, l'Agenzia istituisce e organizza al proprio interno un'apposita sezione.

ART. 4.

(*Compiti dell'agenzia*).

L'Agenzia ha i seguenti compiti:

1) stimola la domanda di ricerca applicata, di trasferimento dei risultati e di innovazione e, con appropriato uso di informazioni, ne diffonde la conoscenza;

2) assicura la raccolta, la selezione e l'organizzazione di dati, notizie ed informazioni sullo stato e sullo sviluppo delle tecnologie in campo nazionale ed internazionale;

3) promuove ogni utile rapporto con analoghi enti e società internazionali ed esteri;

4) partecipa a programmi internazionali di ricerca applicata e ne favorisce la partecipazione delle imprese;

5) può istituire società e consorzi nazionali o internazionali, può parteciparvi purché abbiano per oggetto attività coerenti con i suoi fini;

6) promuove la formazione di agenzie a base regionale, vi partecipa, ne coordina programmi e risultati di lavoro, ne assicura la diffusione, fornisce ad esse consulenza e assistenza;

7) promuove e finanzia progetti di ricerca applicata, progetti di trasferimento dei risultati, progetti di innovazione di processo, di prodotto, organizzativi commerciali, tecnico-manageriali, progetti per un uso più razionale delle materie prime e dell'energia, avanzati direttamente da piccole e medie imprese o da imprese artigiane, loro consorzi, ovvero dalle agenzie territoriali di cui al precedente periodo;

8) assiste e organizza – anche per il tramite delle agenzie regionali e con la stipulazione di ogni utile convenzione con le regioni, con le università, gli enti e centri di ricerca pubblici e privati, imprese e loro consorzi – la formazione, lo addestramento e la riqualificazione del personale funzionale alla esecuzione e alla valorizzazione dei progetti finanziati;

9) può essere chiamata a concorrere a progetti di ricerca applicata e di innovazione proposti da enti pubblici, imprese o società, utili alle imprese minori e all'artigianato;

10) promuove, attraverso appropriate informazioni ai soggetti interessati, l'acquisizione di commesse pubbliche e la stipulazione di contratti in grado di assicurare uno sbocco di mercato a prodotti e processi fortemente innovativi;

11) fornisce servizi avanzati necessari ai processi evolutivi del sistema produttivo e ne sollecita e promuove l'offerta;

12) cura la redazione e la diffusione di rapporti periodici e relativi aggiornamenti recanti informazioni sulle tecnologie disponibili, sui temi dei contratti di ricerca in corso e sui contributi effettivamente erogati per rendere operanti le ricerche compiute sulle risorse ancora disponibili.

ART. 5.

(*Organi della società*).

Gli organi della società sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale.

ART. 6.

(*L'assemblea*).

L'assemblea è composta dai membri rappresentanti dei soci in proporzione alle quote possedute. Elegge il consiglio di amministrazione. Propone una terna di nomi per la nomina del presidente. Approva il bilancio annuale nonché il programma annuale e pluriennale di attività. Propone lo statuto della società, che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. È composto dal presidente e da sei consiglieri dei quali almeno tre in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

(*Poteri del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

ART. 9.

(*Nomina e poteri del presidente*).

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di una terna scelta tra persone di comprovata esperienza manageriale e di particolare competenza scientifica, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro triennio.

Due mesi prima della scadenza del terzo anno del mandato e dalla approvazione del bilancio per l'anno successivo, l'assemblea formula la terna dei nomi. Il Ministro, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni, emana il decreto di nomina.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale e legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Esse spettano pure alle altre persone che il con-

siglio abbia delegato, individualmente o congiuntamente, nei limiti delle attribuzioni rispettivamente conferite.

ART. 10.

(*Incompatibilità*).

La carica di presidente e di membro del consiglio d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di amministratore di enti economici o di società con capitali pubblici o privati.

ART. 11.

(*Compensi*).

Spetta all'assemblea proporre eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione (oltre al rimborso delle spese sostenute).

La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa proposta dell'assemblea stessa e sua successiva delibera. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 2389, secondo comma, del codice civile.

ART. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 5 membri e dura in carica tre anni.

Il collegio dei revisori è composto da un magistrato della Corte dei conti, presidente e da quattro membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti, dei quali:

a) un membro nominato dall'assemblea;

b) un membro nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un membro nominato dal Ministro per la ricerca scientifica;

d) un membro nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 13.

(*Norme del codice civile*).

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli circa poteri degli organi della società e al loro funzionamento si applicano le norme del codice civile.

ART. 14.

(*Direttore generale*).

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed ha la responsabilità esecutiva dell'attività dell'agenzia.

Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo e con capacità di proposta e di iniziativa.

ART. 15.

(*Agenzie regionali per l'assistenza e lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato*).

La società di cui all'articolo 1 della presente legge può promuovere, insieme alle regioni, società aventi per oggetto e finalità quanto stabilito nel successivo articolo, nonché partecipare a società similari già esistenti.

Le società di cui al comma precedente operano con ampia autonomia nell'ambito delle direttive del CIPI, sulla base di programmi pluriennali, in linea con gli orientamenti generali di politica industriale e della ricerca scientifica.

Alle società di cui al primo comma possono altresì partecipare enti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, imprenditori individuali, istituti di credito, camere di commercio e consorzi industriali.

La società di cui all'articolo 1 e la regione debbono complessivamente detenere almeno il 51 per cento del pacchetto azionario.

ART. 16.

(Finalità ed obiettivi dell'agenzia regionale).

Compiti dell'agenzia sono:

1) assicurare l'offerta di servizi di tipo nuovo alle piccole e medie imprese e all'artigianato in rapporto ai processi evolutivi dell'apparato produttivo, quali assistenza nell'acquisizione di brevetti e licenze, attività di progettazione, *engineering, auditing* di vario genere, *marketing* di tipo strategico, *software* applicativo, attività di ausilio decisionale, assistenza tecnica e commerciale e simili. Tali servizi possono essere offerti direttamente o tramite altri opportunamente convenzionati;

2) promuovere e redigere progetti di ricerca;

3) promuovere iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese e all'artigianato delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche;

4) analizzare i problemi dell'impresa relativi all'insediamento sul territorio, alla organizzazione dei servizi necessari, all'ottimizzazione dei fattori produttivi, alla qualità e formazione del personale, all'uso più razionale della energia e delle materie prime;

5) predisporre e promuovere, con particolare riferimento alle specializzazioni produttive regionali, progetti di armonizzazione e sviluppo di aree o di comparti produttivi.

ART. 17.

(Statuto delle agenzie regionali).

Lo statuto tipo delle agenzie regionale è definito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale.

Nella prima fase dell'analisi dei problemi i servizi di consulenza sono gratuiti nei limiti e con le modalità definiti con lo statuto di cui sopra.

ART. 18.

(Fondo speciale per la ricerca e per l'innovazione).

È costituito a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata e per l'innovazione » a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato.

Il Fondo è trasferito all'Agenzia di cui al precedente articolo 1 che ne cura la gestione con contabilità separata e trasmette un rapporto annuale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che viene inviato al Parlamento in allegato alla Relazione previsionale e programmatica.

Il rapporto annuale deve contenere il rendiconto analitico della destinazione dei fondi, dello stato di avanzamento dei programmi nonché dei risultati ottenuti anche dalle agenzie regionali.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di innovazione e di trasferimento a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

Tali programmi riguardano le attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di processo e di prodotto unitariamente considerate, progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnico manageriale nonché quelli volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime. Tali programmi riguardano inoltre iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese e all'artigianato delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, nonché la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, entro trenta giorni dalla costituzione della società, delibera la quota di riserva per le agenzie regionali non inferiore comunque al 40 per cento del fondo e le condizioni di ammissibilità degli interventi, ne indica le priorità avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria; il Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, provvede all'approvazione delle delibere.

ART. 19.

(*Modalità di accesso al fondo*).

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e per la erogazione delle agevolazioni e dei contributi del fondo sono stabiliti, nell'ambito dei criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, con delibera del consiglio di amministrazione dell'agenzia.

Le domande di concessione delle agevolazioni e dei contributi sono presentate, insieme con i programmi all'agenzia nazionale, che provvede all'istruttoria, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con delibera del consiglio di amministrazione e gli ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente dell'Agenzia.

A seguito della delibera di cui al comma precedente tra l'Agenzia e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca e la interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma il consiglio di amministrazione dell'agenzia può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza il consiglio di amministrazione dell'agenzia può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

Per i progetti di importo non superiore a 400 milioni, l'istruttoria della domanda e l'erogazione dei relativi contributi, di cui al presente articolo, sono riservate alle agenzie regionali.

ART. 20.

(*Ammontare dei contributi*).

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 21.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa può essere erogato, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finan-

ziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

ART. 21.

(Convenzioni).

Le agenzie, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, possono stipulare convenzioni con esperti, laboratori pubblici e privati, università, enti e società che con particolare ed accertata qualificazione operano nel campo della ricerca, dell'innovazione e dei servizi delle imprese.

Il CNR, l'ENEA e l'IMI sono tenuti a mettere a disposizione le proprie strutture e competenze per la realizzazione delle finalità delle agenzie e possono altresì distaccare presso di esse, anche temporaneamente, proprio personale.

Per i progetti di importo non superiore a 400 milioni l'istruttoria della domanda e l'erogazione dei relativi contributi di cui al presente articolo sono riservate alle agenzie regionali.

ART. 22.

(*Documentazione dell'impresa*).

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

ART. 23.

(*Agevolazioni fiscali*).

Agli enti ed alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonché ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed agli imprenditori individuali che acquistano azioni della agenzia nazionale o di quelle territoriali mediante conferimento di strutture di ricerca o di servizio nonché di beni funzionali alle finalità delle agenzie, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, agli effetti dell'INVIM quella stabilita per la fusione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che acquistano quote azionarie dell'Agenzia nazionale o di quelle territoriali mediante conferimento di denaro è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento del conferimento per la durata di anni cinque.

Ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, agli imprenditori individuali ed ai soggetti privati che acquistano quote azionarie dell'agenzia territoriale mediante conferimento di denaro è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, pari al 20 per cento del conferimento per anni cinque nei limiti massimi di 5 milioni ogni anno.

ART. 24.

(*Disposizioni transitorie e finali*).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della sua applicazione, il CIPI definisce la piccola e media impresa tenendo conto dei parametri adottati dalle Comunità economiche europee.

Per l'anno 1984 le quote di riserva per le piccole e medie imprese di cui al fondo speciale per la ricerca applicata della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono trasferite al fondo speciale rotativo per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con la legge finanziaria.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 nonché l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le stazioni sperimentali dell'industria sono trasferite alla Agenzia nazionale che provvede ad utilizzarle anche nell'ambito delle sue articolazioni regionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al precedente comma.

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CUFFARO, CERRINA FERONI, MACCIOTTA, ALASIA, BORGHINI, CARDINALE, CHERCHI, GRADUATA, OLIVI, PICCHETTI, PROVANTINI, SASTRO, SERAFINI

Presentata il 25 gennaio 1985

Misure per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il varo della legge n. 46 del 17 febbraio 1982 è stato realizzato un importante passo avanti nel campo della legislazione in materia di ricerca applicata, di innovazione tecnologica e del suo trasferimento alle piccole e medie imprese.

Fu acquisito il valore strategico della ricerca di fronte ai profondi mutamenti che si andavano registrando nell'economia (rifinanziamento del fondo ricerca applicata per 1.700 miliardi nel biennio 1982-1983); fu ampliato l'arco dei soggetti beneficiari; furono ammessi all'agevolazione nuove iniziative quali, ad esempio, programmi nazionali di ricerca finalizzati, iniziative per il trasferimento alle imprese minori; contratti di ricerca proposti da pubbliche amministrazioni ad operatori pubblici e privati; fu istituito un albo dei laboratori dove effettuare le ricerche applicate della piccola e media impresa ecc. Tuttavia l'esperienza ed il dibattito di questi due anni dimostrano che ancora ampio è lo scarto tra l'esigenza dell'apparato produttivo, lo sforzo finanziario e la strumentazione esistente.

Sono state infatti lamentate:

elevata dispersione finanziaria e pertanto una disattenta politica di priorità, decisa spesso soltanto con atti amministrativi e talora in difformità della legge;

forte discontinuità temporale a causa della provvisorietà degli obiettivi, della carenza di strategie di crescita e di sviluppo, della disarticolazione dei soggetti pubblici e dunque della mancanza di programmazione;

procedure di accesso ai fondi lunghe ed incerte;

inaffidabilità sui tempi di liquidazione dei contributi;

assenza di ogni possibile raccordo tra ricerca, suoi risultati e commesse pubbliche;

difficoltà nel rapporto con la CEE e le sue commissioni, in merito alla gestione soprattutto del fondo per l'innovazioe tecnologica. Tali difficoltà crescono quanto più gli interventi sono rivolti verso la fase produttiva;

la finalizzazione degli interventi del fondo per l'innovazione soprattutto verso i « settori maturi » (50 per cento auto, 30 per cento elettronica, 15 per cento chimica fine, 5 per cento siderurgia);

scarso sostegno sia del fondo speciale per la ricerca applicata che del fondo per l'innovazione ai programmi della piccola e media impresa; sostegno comunque al di sotto della quota di riserva (20 per cento).

Ancor più pesante è stata la denuncia sul mancato coordinamento tra il sostegno erogato dal fondo speciale per la ricerca applicata, quello sostenuto dal fondo per l'innovazione tecnologica e l'intervento del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Infatti schematizzando il processo mediante il quale un'impresa passa da una ricerca di base all'applicazione industriale dei risultati relativi (vedi A. Cagli: « Finanziamento agevolato alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica in Italia ») è possibile riassumere che:

a) il fondo speciale per la ricerca applicata copre le seguenti fasi:

1) studio, di carattere generale e specifico;

2) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo di laboratorio;

3) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo industriale;

b) il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica copre le seguenti fasi:

1) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo industriale;

2) progetto, realizzazione, verifica e valutazione della preserie nell'industrializzazione;

c) il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale copre la seguente fase:

1) progetto e produzione della serie (industrializzazione).

Premessa la non cumulabilità delle agevolazioni erogate attraverso i tre fondi le osservazioni più evidenti che da tale schema si possono ricavare sono:

frazionamento delle competenze nell'*iter* compreso tra lo studio e l'industrializzazione tra due o più soggetti (Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, CIPI, Ministro dell'industria, istituti bancari, organi istruenti, decisionali, erogatori;

differenti logiche dell'intervento pubblico (intervento « verticale » da parte del fondo di cui alla legge n. 675 del 1977 e – anche se non totalmente – da parte del fondo *ex* articolo 1 della legge n. 46 del 1982; intervento prevalentemente « orizzontale » da parte del fondo *ex* articolo 14 della legge n. 46 del 1982);

possibilità di intervento dei fondi di cui all'articolo 1 e all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 sul medesimo terreno e comunque sganciati rispettivamente nel primo caso dai momenti 4 e 5, nel secondo caso dai momenti 1 e 2;

la legge n. 675 del 1977, che ha cominciato ad operare nel corso del 1980 (prima pratica approvata dal CIPI il 29 maggio 1980), è scaduta il 31 dicembre 1982.

Di fronte a questa realtà del tutto inadeguato appare l'orientamento del Governo che intenderebbe limitarsi ad un puro e semplice rifinanziamento della legge n. 46 del 1982 ed allo snellimento delle sue procedure.

Sarebbe opportuno al contrario procedere ad un lavoro più profondo riforman-

do e migliorando la legge n. 46 del 1982 secondo le seguenti direttive:

a) operare una specializzazione funzionale degli strumenti di intervento per area (piccola e media impresa, grande impresa, grandi progetti, contratti di sviluppo ecc.);

b) assicurare il riaccorpamento delle competenze attorno al soggetto più vicino alla materia trattata (arco di intervento, istruttoria, decisione, erogazione);

c) assumere la scelta degli interventi di tipo orizzontale che appare quella più rispondente alle necessità innovative dell'apparato produttivo e più consona alle qualità delle nuove tecnologie (diffusività, persistenza temporale, continuità evolutiva);

d) adottare la gestione extra bilancio dei fondi oppure, a fronte dell'imperativo *ex* articolo 5 della legge n. 468 del 1978, trovare strumenti equipollenti in materia di semplicità di gestione e di procedure di spesa;

e) trovare maggiori garanzie di selettività, programmazione, adeguatezza dei volumi finanziari e rispetto dei tempi di erogazione;

f) garantire il raccordo tra politiche di incentivazione alla ricerca e sviluppo, commesse di ricerca e manovra della domanda pubblica;

g) garantire la effettiva utilizzazione (ulteriori ricerche, intermedia, industriale) delle possibilità esistenti, soprattutto nell'industria militare, di ricadute tecnologiche e comunque rendere operanti i risultati delle ricerche – anche attraverso l'acquisizione da parte del Ministro dell'industria – sostenute dall'intervento pubblico.

Allo scopo di rendere effettivo il sostegno (finanziario, strutturale e di servizio) alle piccole e medie imprese e all'artigianato, di finalizzare meglio lo sforzo pubblico per la ricerca e l'innovazione e di specializzare gli interventi appare necessario diversificare la strumentazione tra grande e piccola impresa.

Per questa ragione si è provveduto già a presentare una proposta di legge (Camera n. 1568) pr costituire una agenzia per la ricerca applicata, la promozione ed il trasferimento dell'innovazione a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato. Il presente provvedimento pertanto dovrà essere uno strumento di intervento a favore della grande impresa e per la realizzazione di grandi progetti.

Ai fini di operare un riaccorpamento delle competenze nell'ambito dell'area di intervento (studio, prototipo di laboratorio, prototipo industriale, preserie, industrializzazione) e nell'ambito degli organi operanti (istruenti, decisionali, erogatori) appare opportuno:

a) unificare il fondo per la ricerca applicata con quello dell'innovazione;

b) collocare tale fondo (con gestione extrabilancio) presso il Ministero dell'industria. Ciò consentirebbe tra l'altro un rapporto più immediato con la politica industriale e con le scelte settoriali, di volta in volta e con le leggi specifiche, operate;

c) escludere dall'istruttoria gli istituti di credito, almeno fino a quando si opererà con i tassi di riferimento.

Circa la gestione del fondo occorre:

a) operare una semplificazione delle procedure spostando il controllo alla fase finale del rendiconto e della valutazione dei risultati;

b) assicurare un regime del fondo finalizzato a grandi obiettivi (progetti speciali per tecnologie di punta, ricerca di nuovi materiali, prodotti ad alta tecnologia, filiere produttive);

c) sviluppare la cooperazione con aziende *leaders* europee finalizzata alla riconversione ed al potenziamento dell'industria nazionale.

Si apre a questo punto il problema del Ministero e del fondo per la ricerca scientifica. A tale scopo occorre mantenere e

potenziare il fondo per la ricerca presso il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ciò dovrebbe essere realizzato contemporaneamente alla creazione del « Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico » dotato di un proprio bilancio e di un proprio organico e preposto non al coordinamento ma alla realizzazione della politica nazionale per la ricerca ed alla gestione dei fondi relativi alla effettuazioe dei controlli necessari.

In questi anni nel nostro paese si è molto discusso sulla congruità dello sforzo finanziario per la ricerca.

Al di là di ogni valutazione è appena il caso di ricordare che, nonostante l'esiguità delle somme a disposizione, con la legge finanziaria del 1983 sono stati tolti 500 miliardi per il medesimo anno al fondo per la ricerca applicata e durante il 1984 ai due fondi della legge n. 46 del 1982 non sono stati a tutt'oggi effettuati ulteriori incrementi per la mancata ripartizione del FIO.

Del tutto insufficienti appaiono poi gli stanziamenti proposti nella finanziaria 1985 di recente approvata; per il fondo per la ricerca applicata soltanto 500 miliardi a fronte di un fabbisogno accertato a tutt'oggi di circa 2.900 miliardi; per il fondo innovazione 500 miliardi che basterebbero solo a coprire il fabbisogno accertato al settembre 1984. Occorre pertanto uno sforzo ben superiore e per questo ci batteremo in Parlamento e nel Paese.

In questo quadro inoltre andrebbero riorganizzati gli enti di ricerca affrontando in particolare i problemi del CNR, dell'ENEA e dei centri universitari. Circa le competenze, tra le altre, andrebbero affidati al fondo i compiti previsti attualmente dai punti 2) e 4) dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1982.

Comunque le questioni relative alla nuova legge n. 46 del 1982 e al nuovo Ministero della ricerca vanno affrontate separatamente.

Per quanto riguarda le aree di intervento il nuovo fondo unificato per la ricerca, per l'innovazione e per la realizzazione di nuove attività dovrebbe agire in tre direzioni:

a) programmi di ricerca definiti autonomamente e realizzati dai soggetti proponenti;

b) programmi di innovazione finalizzati al miglioramento della offerta nazionale, alla sostituzione di importazioni, e specializzazioni produttive rispondenti a particolari mercati internazionali;

c) programmi di riconversione in attività innovative e di realizzazione di nuove attività. I processi di riconversione sono finalizzati a singole imprese che intendono avviare processi o prodotti nuovi anche con riconversione degli apparati produttivi. Infatti per quanto riguarda i settori non dovrebbe intervenire la legge n. 46 del 1982 ma provvedimenti *ad hoc* con specifici fondi come avvenuto per la REL, RIBS, ecc.

Per facilitare lo sviluppo di nuove attività e l'accelerazione delle innovazioni importante potrebbe essere il ruolo della domanda pubblica. Questo nodo va affrontato rapidamente cominciando però a risolverne subito i problemi relativi:

alla sede di coordinamento;

agli *standards* di qualità;

alla contrattualistica;

ai volumi ed ai tempi di pagamento.

Infine allo scopo di evitare la dispersione in mille rivoli delle scarse risorse nazionali sarebbe opportuno adottare nuove procedure di esame delle richieste di finanziamento. Ecco perché il fondo pluriennale dovrebbe essere ripartito in annualità, queste in *tranches* quadrimestrali e l'ammissione dei programmi rigorosamente effettuata sulla base di criteri prestabiliti e sulla base delle indicazioni di un nucleo di valutazione.

Decisiva al riguardo appare la formulazione ed il rispetto, nella gestione della legge, del quadro generale di riferimento che viene previsto nell'articolo 5. Il comitato tecnico-scientifico che dovrebbe stenderlo e presentarlo all'approvazione

del CIPI dovrà fare attenzione a non varare una stesura troppo ampia e con uno spettro di intervento troppo largo.

Per quanto riguarda i nuovi prodotti, ad esempio, potrebbe essere prioritariamente finanziata la ricerca di quelli caratterizzati da:

a) utilizzo di nuovi materiali e valorizzazione dei metalli;

b) incremento di valore aggiunto;

c) diminuzione dei costi per unità di prodotto;

d) filiere tecnologiche;

e) inserimento in un segmento di mercato caratterizzato da prevalente importazione (specialmente se da Paesi *extra* CEE);

f) inserimento in un segmento di mercato che presenti positive e documentabili prospettive di esportazione (specialmente se verso Paesi *extra* CEE);

g) forte sviluppo occupazionale;

h) ricaduta tecnologica dell'industria militare.

Circa i nuovi processi produttivi più urgenti appaiono quelli caratterizzati da:

a) maggiore automazione del processo, in particolare utilizzazione dell'elettronica nel settore meccanico;

b) miglioramento degli *standards* qualitativi;

c) diminuzione dei costi per unità di prodotto;

d) miglioramento delle condizioni ambientali e delle emissioni a valle del processo;

e) possibilità di riqualificazione della manodopera coinvolta nella automazione con conseguente riutilizzo – totale o parziale – anche in base ad accordi fra imprese diverse.

Infine per quanto riguarda i programmi di innovazione nella pubblica amministrazione, progetti relativi all'ambiente e all'impatto ambientale, una prima elencazione dovrebbe comprendere:

a) progetti orizzontali di innovazione dei Ministeri (uffici centrali e periferici) e degli enti economici e di gestione;

b) programmi di adeguamento ambientale per aree omogenee soprattutto per quelle colpite da gravi processi di crisi;

c) programma nazionale di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Onorevoli colleghi, la gestione della legge n. 46 del 1982 ha, di fatto, utilizzato il fondo per l'innovazione per sostenere vere e proprie iniziative di ristrutturazione ed, in parte, il fondo per la ricerca applicata per promuovere l'innovazione. Al di là di ogni giudizio e risultato sta di fatto che: 1) il Ministro della ricerca scientifica ha fatto anche politica industriale; 2) risorse notevoli sono state distolte dalla ricerca per essere spostate all'innovazione; 3) ogni ipotesi di riorganizzazione della politica industriale è rimasta sulla carta; 4) notevole attività ed ampie energie finanziarie sono state sottratte al coordinamento dell'attività di ricerca.

Appare urgente allora eliminare queste disfunzioni, ridefinire i ruoli di ciascuno, adeguare le strutture dei Ministeri.

È quanto si potrebbe cominciare a fare con la rapida approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione di un fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria).

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese e di adeguarlo ai mutamenti che si verificano sul piano internazionale, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il « Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria » (FRISI).

Il Fondo sostituisce e riunifica il« Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e gli interventi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, relativi al fondo per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Il Fondo è amministrato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1968, n. 468.

Il Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria è articolato nelle seguenti sezioni:

1) sezione per la ricerca e sviluppo;

2) sezione per l'innovazione;

3) sezione per la promozione delle produzioni avanzate.

ART. 2.

(Finanziamento del fondo).

Per l'anno 1985 al fondo istituito dall'articolo 1 confluiscono le disponibilità

finanziarie del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché le somme destinate agli interventi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di conferimento relativa all'anno 1986 e quella relativa ai successivi anni del triennio 1986-1988 sono indicate con legge finanziaria.

All'inizio di ogni esercizio finanziario, su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 7 il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) ripartisce le quote annuali del fondo tra le sezioni di cui al quarto comma del precedente articolo 1, quantificando le disponibilità finanziarie per la ricerca e sviluppo, per l'innovazione e per la promozione delle produzioni avanzate. Tali disponibilità inoltre sono ripartite dal Comitato interministeriale per la politica industriale in quadrimestri.

La somma di lire un miliardo per ciascun esercizio è destinata alle spese di funzionamento del fondo.

ART. 3.

(Soggetti ammessi alla utilizzazione del Fondo).

Possono beneficiare degli interventi del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) consorzi e società tra imprese industriali, enti pubblici di cui alla lettera *c)*, enti territoriali, regioni, enti pubblici di ricerca o università;

e) centri di ricerca industriale aventi personalità giuridica ai quali partecipino i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* nonché società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) società con fini di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nonché tra società di controllo e di gestione di imprese industriali;

g) società di servizi avanzati;

h) associazioni di imprese che abbiano stipulato apposite convenzioni per progetti comuni di ricerca.

Tutti i soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare degli interventi del Fondo anche per programmi svolti in cooperazione con imprese di altri paesi, purché la eventuale parte da realizzarsi all'estero non superi il 25 per cento dell'intero programma, o il 40 per cento se trattasi di paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

In tal caso l'intervento del Fondo è relativo alle spese di ricerca, innovazione ed industrializzazione di produzioni avanzate effettuate nel territorio nazionale.

ART. 4.

(Destinazione del Fondo).

Il « Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria », articolato nelle tre sezioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, finanzia rispettivamente:

1) programmi di ricerca definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente articolo;

2) programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produtivi già esistenti ivi compresi i relativi servizi;

3) programmi di industrializzazione di nuovi prodotti o processi di riconversione industriale volti a nuove attività produttive fortemente innovative o strategiche.

La esecuzione di programmi di industrializzazione con il contributo del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria costituisce titolo di priorità per i contratti della pubblica amministrazione riguardanti l'acquisto di beni o servizi e per l'accesso ai programmi dell'Istituto per il commercio estero (ICE) per la commercializzazione all'estero.

Gli interventi di cui al numero 1) riduardano le attività di ricerca, studio e progettazione fino alla definizione di un prototipo di laboratorio.

Gli interventi di cui al numero 2) riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione unitariamente considerati fino alla definizione di un prototipo industriale o di un impianto-pilota.

Gli interventi di cui al numero 3) riguardano infine le attività di industrializzazione (progettazione e produzione di serie).

ART. 5.

(Quadro generale di riferimento).

Il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro delle partecipazioni statali, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 7, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori più rappresentativi a livello nazionale, sottopone alla approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, il « quadro generale di riferimento » contenente:

1) scelte di politica industriale finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche (prodotti ad alta tecnologia, filiere tecnologiche in grado di trasmettere innovazioni ad altri prodotti finali, nuovi materiali, nuovi processi produttivi, nuova organizzazione della gestione, risanamento ambientale);

2) indirizzi per la piena valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema produttivo attraverso anche grandi progetti orizzontali;

3) metodi per il controllo dei risultati delle ricerche e delle innovazioni finanziate con l'intervento del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria;

4) indirizzi per la promozione di attività industriali o di servizi avanzati in aree particolarmente interessate da processi di ristrutturazione industriale e nelle aree meridionali.

ART. 6.

(Condizioni di ammissibilità al Fondo).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la politica industriale modifica ed integra le delibere di attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo le disposizioni della presente legge ed avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) i programmi di ricerca, di innovazione e di industrializzazione dei prodotti avanzati, di cui al precedente articolo 4, devono corrispondere al « quadro generale di riferimento » di cui al precedente articolo 5;

b) i programmi per la ricerca devono essere esaminati anche in base agli indirizzi ed alle indicazioni del program-

ma nazionale della ricerca che stabilisce le finalità dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica e tecnologica e sulla scorta dei risultati ottenuti nel settore.

ART. 7.

(Comitato tecnico-scientifico del Fondo).

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito il Comitato tecnico-scientifico del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate dell'industria che ha il compito di procedere alla istruttoria ed alla presentazione dei programmi per i quali è richiesto l'intervento del Fondo e di proporre l'ammissione dei medesimi ai finanziamenti del Fondo stesso.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:

a) tre esperti nominati con voto limitato dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

b) tre esperti nominati con voto limitato dal consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

c) due esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due esperti nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) due esperti nominati con voto limitato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) tre esperti nominati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI).

Il Comitato tecnico-scientifico elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti e dura in carica quattro anni.

Il Comitato tecnico-scientifico può articolarsi in sottocomitati, ma il parere sui programmi da ammettere o da escludere

dall'intervento del Fondo viene espresso in sedute plenarie, periodicamente convocate allo scopo di poter compiere una valutazione comparata dei programmi istruiti.

Ai membri del Comitato tecnico-scientifico per il periodo del loro incarico, è fatto divieto di svolgere altre attività. Ad essi è assegnata una retribuzione fissata mediante apposito contratto a termine e, se appartenenti alla pubblica amministrazione, viene concessa aspettativa.

ART. 8.

(Comitato di gestione del Fondo).

Gli interventi del Fondo sono decisi in base ai criteri fissati dalla presente legge e dalla delibera del Comitato interministeriale per la politica industriale di cui al precedente articolo 6, su parere conforme del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 7, dal Comitato di gestione del Fondo.

Il Comitato di gestione, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) dal segretario generale della programmazione economica del Ministero del bilancio;

d) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

h) da due rappresentanti dell'Istituto mobiliare italiano.

Il Comitato è presieduto per l'esame e le decisioni relative ai programmi di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 4 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esame e le decisioni relative ai programmi di cui al numero 1) dell'articolo 4 dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Comitato di gestione tenendo conto delle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico e fino alle possibilità di copertura fornite dalle parti relative. Le disponibilità inutilizzate vengono trasferite nelle rimanenti parti o nella annualità successiva. I programmi ammissibili non finanziati per impossibilità di copertura possono essere riesaminati nel corso del quadrimestre successivo.

Con la medesima delibera il comitato di gestione definisce altresì l'entità, le condizioni o le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo articolo 11.

ART. 9.

(Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande).

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, insieme con il programma di ricerca o di innovazione o di industrializzazione, che deve anche contenere indicazioni dei tempi e modalità di realizzazione, le prevedibili conseguenze occupazionali e professionali, l'entità degli investimenti, le partecipazioni di altre imprese.

La documentazione di cui al comma precedente viene altresì inviata dal richiedente alle organizzazioni sindacali aziendali e nazionali più rappresentative.

Il Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 7, secondo le modalità deliberate dal Comitato interministeriale per la politica industriale, prov-

vede all'istruttoria delle domande, ne formula una valutazione specifica e generale e ne propone la percentuale di finanziamento.

Entro due mesi dalla sua costituzione il Comitato tecnico-scientifico definisce i metodi di valutazione che vengono approvati dal Ministro dell'industria entro il mese successivo.

ART. 10.

(Modalità di finanziamento).

Le disponibilità del fondo istituito dall'articolo 1 sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 15 per cento, nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al primo comma del successivo articolo 11.

Il finanziamento non può superare il 70 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di esecuzione del contratto non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del contratto e sulla base di una relativa valutazione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5.

I contratti relativi agli interventi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 4 possono essere finanziati fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa. Nei casi di programmi ad alto rischio e che vengono giudicati come particolarmente innovativi può essere accordata una quota aggiuntiva massima del 20 per cento della spesa ammessa.

I contratti di industrializzazione relativi agli interventi di cui al numero 3) dell'articolo 4 possono essere finanziati fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammessa. Per tali contratti relativi ad iniziative svolte nel Mezzogiorno è accordata una quota aggiuntiva del 10 per cento della spesa ammessa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

ART. 11.

(Condizioni per il finanziamento).

A seguito della delibera del Comitato di gestione, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto richiedente viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, un contratto in cui sono specificati gli impegni del richiedente in ordine ad obiettivi (ivi compresi i livelli occupazionali e professionali conseguenti le innovazioni introdotte), tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico del medesimo, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Quando trattasi di programmi relativi ai numeri 2) e 3) dell'articolo 4, venti giorni prima della firma del contratto di cui al comma precedente, il richiedente deve fornire alle organizzazioni sindacali aziendali e nazionali più rappresentative copia del contratto medesimo.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto apporta agli schemi

di contratto attualmente utilizzati per i finanziamenti di cui al « Fondo speciale per la ricerca applicata » e al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge.

Nel medesimo decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del proprio decreto 28 aprile 1982 come modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1983, stabilisce altresì le modifiche necessarie in ordine alle modalità, ai tempi ed alle procedure per la presentazione della domanda con la relativa documentazione e per la erogazione delle agevolazioni.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di gestione, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo, e il beneficiario è tenuto a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in conto capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minor rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del medesimo comitato, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

ART. 12.

(Composizione del CIPI).

Il Comitato interministeriale per la politica industriale, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nonché dal Ministro competente per materia in relazione al contenuto dei programmi in discussione.

ART. 13.

(Utilizzazione dei risultati, dei progetti e dei programmi).

I risultati conseguiti attraverso i programmi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 4 debbono essere utilizzati in attività produttive entro tre anni dalla data di scadenza del contratto di cui al primo comma del precedente articolo 10.

Scaduto tale termine, salvo proroga di due anni concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 7, lo stesso Ministro acquisisce allo Stato i risultati di cui sopra.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme necessarie all'attuazione del presente articolo.

In tale decreto sono altresì indicate le condizioni in base alle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può cedere i risultati acquisiti dallo Stato ad imprese nazionali che si impegnino ad utilizzarli industrialmente.

ART. 14.

(Agevolazioni fiscali).

I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge che stipulano contratti relativi ai programmi di industrializzazione di cui al numero 3) del precedente articolo 4 hanno diritto ad una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di un importo pari al 10 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi di beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione.

La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio di beni acquistati o importati.

La maggiore detrazione di cui al presente articolo è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

ART. 15.

(Estensione alle attività innovative della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n. 601).

Per i soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge che stipulano il contratto di cui al primo comma dell'articolo 11 avente per oggetto programmi di industrializzazione di cui al numero 3) dell'articolo 4, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta della metà limitatamente ai primi tre esercizi sociali dall'inizio dell'attività produttiva.

ART. 16.

(Informazioni al Parlamento).

Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei singoli programmi e sui risultati ottenuti.

A tale scopo il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 7 redige un rapporto contenente valutazioni relative alla rispondenza dei finanziamenti accordati al quadro generale di riferimento, che è allegato alla relazione del Governo.

I soggetti beneficiari debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione al bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

ART. 17.

(Rapporto periodico).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la redazione e la diffusione di rapporti semestrali contenenti:

a) informazioni sui programmi di ricerca, di innovazione e di industrializzazione in corso, sui risultati conseguiti, sui contributi erogati dal fondo e sulle disponibilità esistenti;

b) la raccolta aggiornata e completa della normativa inerente la presente legge, corredata da tutta la modulistica e le note esplicative utili per una corretta formulazione delle domande.

ART. 18.

(Modifiche ed abrogazioni).

Il « Fondo speciale per la ricerca applicata » », istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, assume la denominazione di « Fondo speciale per la ricerca ».

I numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati.

I commi primo, terzo e quarto dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati.

Gli articoli 3, 5, 6, 14, 15, 16 e 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, FERRI, BOSI MARAMOTTI, CERRINA FERONI

Presentata il 3 aprile 1985

Esproprio, per causa di pubblica utilità, di grotte e terreni per la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico in provincia di Latina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il territorio pontino ha rivelato negli ultimi decenni straordinarie testimonianze quaternarie. Esse hanno interessato la paleontologia umana, la paleoantropologia, la paletnologia, l'archeologia, la geologia quaternaria, la pedologia, l'idrogeologia, la paleoecologia, l'oceanografia, la biologia marina, scienze che fino a pochi anni or sono erano confinate nell'ambito degli istituti di ricerca.

Oggi, con il moltiplicarsi delle iniziative di carattere culturale-divulgativo e con l'intervento dei mass-media, molte delle suddette discipline sono diventate un supporto per la conoscenza del mondo in cui viviamo attivando l'interesse in strati sempre più vasti della nostra popolazione per le vestigia storiche e preistoriche, per le formazioni geomorfologiche, per il mare non soltanto come fonte di svago ma anche quale antica via di diffusione delle culture umane.

A questo punto era fatale che il patrimonio ambientale e culturale subisse l'impatto antropico.

Nella provincia pontina rare tipologie naturalistiche e vestigia irripetibili hanno subito danni gravissimi, talora irreversibili.

La conquista di massa dell'ambiente non è stata infatti seguita di pari passo da efficienti istituzioni pubbliche per la corretta fruizione e la tutela del prezioso contesto ecologico divenuto disponibile. Ad un livello superiore, non si è fatto quasi niente per far riemergere nella società moderna l'antica mistica partecipazione sepolta nel subconscio della specie per le cose animate e inanimate, sentimento che a nostro avviso rappresenta la più genuina e sicura norma di tutela.

Nell'area pontina i luoghi più significativi di interesse preistorico e protostorico che si possono considerare in grave pericolo sono:

Grotta Guattari;

Grotta delle Capre;

Grotta del Fossellone;

Riparo Blanc;

Grotta Breuil;

Riparo Roberto e la Grotta Iolanda;

il comprensorio di Satricum;

il tempio di Saturno.

Tutte queste cavità, meno la Grotta Breuil che si apre sul mare in zona inaccessibile, sono facilmente raggiungibili via terra.

I sedimenti delle grotte scavati a più riprese hanno restituito testimonianze straordinarie di culture umane a partire dal paleolitico medio fino al mesolitico coprendo cioè un arco di tempo di circa 50 millenni di storia dell'umanità.

La Grotta Guattari è senza dubbio il sito preistorico più importante. È situata all'estremità orientale del monte Circeo nel comprensorio di proprietà privata dell'hotel Neanderthal (già albergo Guattari).

Casualmente messa in luce nel febbraio 1939, nel corso di lavori di estrazione di pietra calcarea, rivelò un suolo di abitato di epoca glaciale (Würm II) rimasto intatto fino ai nostri giorni, cosparso di fossili appartenenti a faune pleistoceniche con presenza di alcuni strumenti litici ascrivibili alla tipica industria musteriana reperibile nel territorio pontino per la quale A.C. Blanc aveva coniato la voce « Pontiniano ».

In un antro terminale della caverna fu rinvenuto entro un ovale formato con pietre, un cranio di *homo sapiens neanderthalensis* che mostrava due chiare mutilazioni intenzionali: una alla regione temporo-orbitale destra e una intorno al forame occipitale.

Poiché l'allargamento del *foramen magnum* appariva suggestivamente analogo a quello praticato in epoca recente da cannibali melanesiani, fu avanzata l'ipotesi che l'individuo fosse stato soggetto a pratiche di antropofagia rituale.

Poco lontano dal raro reperto, fu reperita una mandibola umana appartenente ad un altro individuo e, qualche tempo più tardi, nella breccia esterna antistante la grotta fu scoperta una seconda mandibola neandertaliana.

Molte considerazioni, fra le quali la selezione delle faune presenti in superficie, il basso indice di frammentazione dei fossili e di contro l'alto indice di identificazione, la grande presenza di corna caduche di cervo all'interno della cavità (trofei ?), la rarità di oggetti silicei in superficie, lo stesso fatto che la grotta fosse sigillata *ab antiquo*, l'ottima conservazione del calvario umano (un vegliardo carismatico ?) deposto con cura entro un rudimentale cerchio (simbolico ?) di pietre, hanno indotto gli studiosi a supporre che la grotta fosse divenuta negli ultimi tempi un luogo di culto: un vero e proprio santuario della preistoria pervenutoci inviolato dal lontano paleolitico medio.

Attualmente rimangono in superficie ben pochi reperti dei 649 segnalati dai ricercatori al momento della scoperta. Il suolo di abitato preistorico ha subito manomissioni e si osserva un degrado generale delle concrezioni carbonatiche dovuto alla circolazione non condizionata dell'aria e agli stessi atti respiratori dei visitatori che affluiscono senza regole quantitative e temporali nell'interno della caverna.

Il suolo fossile è appena protetto da una rete metallica scadente che può rappresentare un grave pericolo in caso di contatto con un sistema fatiscente di illuminazione che risale all'epoca dei primi scavi archeologici del sedimento (1939-1950).

Il luogo è soggetto a vincolo della Soprintendenza archeologica, ma essendo compreso in territorio privato, viene liberamente gestito a scopo turistico dai proprietari dell'hotel Neanderthal.

Occorrono interventi di recupero e restauro, opere di climatizzazione interna,

strutture moderne di illuminazione e protezione del paleosuolo ed occorre disciplinare l'accesso del pubblico.

La Grotta delle capre presenta rilevante interesse geomorfologico e paleoecologico. È una imponente cavità del promontorio Circeo che si apre sul mare nel versante detto « Quarto caldo » in territorio comunale (parco comunale della Grotta delle capre).

Visitata fin dal secolo scorso da illustri studiosi fra i quali Brocchi (1817), Issel (1883-1897), Meli (1894-1895) e successivamente da A.C. Blanc (1936) e Chiappella (1960), fu descritta anzitutto per lo stupendo solco fossile di battigia intensamente perforato da molluschi litodomi che corre lungo tutto il perimetro interno della cavità a circa metri 2,20 dal suolo e a 8-9 metri sul livello attuale del mare.

Il solco di battigia rappresenta una chiara testimonianza del mare interglaciale che oltre 75.000 anni or sono bagnava le nostre coste alcuni metri sopra l'attuale linea di riva. I sedimenti würmiani della Grotta delle capre ci rivelano inoltre la storia paleoecologica della regione pontina a cominciare dalla regressione marina che annunciava l'instaurarsi del glaciale di Würm.

È stata osservata nella stratigrafia, messa in luce dallo scavo, l'evoluzione climatica del territorio inizialmente in senso freddo-umido e successivamente con episodi a clima continentale (freddo-umido), intercalati da momenti a clima più mite che avevano determinato una limitata trasgressione marina (con ritorno del mare all'interno della grotta).

Dallo studio dei reperti fossili della grotta, si nota la sopravvivenza nel territorio durante la prima fase del Würm, di fauna di clima caldo (come l'ippopotamo) in *habitat* dove l'abete (Abies aba) aveva spinto i limiti altimetrici quasi a livello del mare.

Nel 1982, in seguito a ripetuti atti di vandalismo all'interno della grotta, fu deciso di proteggere il sito preistorico con una cancellata.

La struttura fu finanziata dall'Ente provinciale per il turismo di Latina previ accordi con la competente Soprintendenza, il Parco nazionale del Circeo e l'amministrazione comunale di San Felice Circeo.

Ciò non ha impedito tuttavia che la grotta fosse deturpata con nuove scritte indelebili ed altre manomissioni.

Come è stato più volte raccomandato dal Centro studi per l'ecologia del quaternario, soltanto una tutela affidata durante la stagione estiva a personale di custodia ed un servizio di visite regolamentate, potrà forse indurre i vandali a desistere dalla loro sconcertante attività.

La Grotta del Fossellone. Poco lontano dalla Grotta delle Capre, si incontra la Grotta del Fossellone che deve il suo nome alla grande apertura circolare esistente in luogo della volta quasi interamente crollata.

La grotta è situata in comprensorio privato (eredi Blanc), ma viene normalmente visitata e saccheggiata da clandestini che la raggiungono dal mare o, tranquillamente attraverso la proprietà privata, appena difesa da una rete fatiscente.

Recentemente l'Istituto italiano di paleontologia umana, che ha la concessione di scavo, ha protetto l'ingresso da terra con un piccolo cancello. La misura risulta tuttavia inefficace potendo raggiungere, come si è detto, la grotta dal mare o calandosi dall'alto con una corda.

Poiché il sedimento rivela le testimonianze di varie culture umane della preistoria che si sono avvicendate nel territorio pontino durante il glaciale di Würm, dal Musteriano di *facies* « Pontiniano » al Musteriano a denticolati fino all' Aurignaziano (Circeiano di Blanc) e al Gravettiano s.l., nonchè un ricco materiale paleontologico, si impone anche qui una sorveglianza continua e la possibilità per il pubblico e gli studiosi di poter visitare il luogo ad orari prestabiliti.

Il Riparo Blanc è situato in località « Cava d'alabastro » ed è facilmente raggiungibile via terra percorrendo intera-

mente la strada del faro fin oltre l'hotel Punta Rossa.

È compreso nella proprietà Aguet a confine con il demanio marittimo.

Si tratta di un grande aggetto roccioso alla cui base fu rinvenuta nel corso di scavi preistorici effettuati dall'Istituto italiano di paleontologia umana negli anni '60, industria litica assegnata al mesolitico (*facies* poco rappresentata nella provincia pontina) associata a fauna fossile molto frammentata ed a migliaia di gusci di conchiglie, avanzi di pasti dell'uomo preistorico.

Oggi il sito è mèta di allegre comitive che violano sistematicamente il riempimento archeologico, scalpellando talora, senza alcun senso, anche i relitti di sedimenti fossili cementati alla parete del Riparo.

La protezione di questa emergenza preistorica situata a 20 m. s.f.m. in uno stupendo ambiente costiero del Circeo, è molto difficile, vuoi per la lontananza dal centro abitato, per l'aperto, vasto, sviluppo della località di interesse archeologico.

La Grotta Breuil si apre sul mare in una piccola insenatura al termine del versante più intatto del promontorio, chiamato il « Precipizio », in zona del demanio marittimo.

Mentre il mare protegge d'inverno il grandioso giacimento preistorico della grotta, ancora sostanzialmente inedito, d'estate il luogo è mèta di bagnanti e turisti che con un piccolo canotto possono raggiungere facilmente la cavita della spiaggia di Torre Paola.

Il giacimento preistorico è soggetto a sistematiche spoliazioni con raccolte di fossili e industria litica in superficie e scavi clandestini organizzati con grande impiego di mezzi.

La tutela è difficilissima essendo quasi impossibile affidare a guardiani un luogo così isolato, raggiungibile soltanto dal mare, che presenta il rischio, in caso di maltempo, di isolare il personale anche per qualche giorno.

Sarebbe pertanto opportuno uno scavo sistematico (organizzato con l'appoggio di personale esperto del luogo e provvisto di adeguati mezzi nautici) che definisse compiutamente la cultura preistorica presente.

I sedimenti lasciati a testimone dovrebbero successivamente venire protetti in modo radicale.

Sarebbe auspicabile comunque, durante la stagione estiva, un controllo continuo attuato da guardie forestali o da personale specializzato.

Il Riparo Roberto e la Grotta Iolanda. Sulla parete destra della Valle della Culla che delimita il colle di Sezze si trovano il Riparto Roberto e la Grotta Iolanda.

Il Riparto Roberto consiste in una grande apertura orizzontale sulla ripida parete rocciosa: lunga m. 30 ed alta in modo vario da m. 2,80 ad 1,60. Sulla parete di fondo del riparo, perfettamente concava e liscia, sono raffigurati, in carboncino, animali, uomini ed altri soggetti. L'artista ha tracciato i contorni delle figure con mano sicura e precisa e in alcune ha cercatc, con esito non sempre positivo, di riempire gli spazi interni. Le figure meglio conservate sono quelle situate alla sinistra di chi guarda: rappresentano cervi in corsa, cavalli, una volpe, un lupo, dei reticolati, ed alcune figure antropomorfe. Molto interessanti e spettacolari sono i cervi rappresentati in corsa con la caratteristica forma delle corna a lisca di pesce ed alcuni animali con una lunga coda. I professori Blanc e Breuil hanno ritenuto di eccezionale interesse scientifico la presenza di tale manifestazione artistica nella zona pontina ed hanno datato le numerose rappresentazioni al neolitico.

Vicino il Riparto Roberto si trova la Grotta Iolanda.

In uno scavo eseguito nel 1953 fu rinvenuto sul fondo della grotta un'abbondante industria litica risalente all'ultima fase del paleolitico superiore: Aurignaziano Superiore e Gravettiano. Furono rinvenute numurose lamette tipo 'La Gravette' grattatoi discoidi su estremità di lama, punte, nuclei, bulini ed ossa di animali (cinghiale, volpe, tasso, lince, stambecco, cerco elafo). Siamo di fronte

ad un deposito con fauna pleistocenica e con industria del paleolitico superiore. Il materiale archeologico rinvenuto è conservato in parte nel museo Pigorini di Roma e in particolare nell'*Antiquarium* comunale di Sezze.

È un complesso archeologico di rilevante importanza in quanto insieme con l'Arnalo dei Bufali sempre sotto Sezze e con le grotte preistoriche del Circeo ci dà un quadro scientifico completo della preistoria nell'aerea pontina durante il quaternario.

Satricum. In località Le Ferriere (comune di Latina), sulla destra del fiume Astura, si trova uno dei più importanti siti archeologici del Lazio: Satricum, una delle città morte del Lazio antico.

Il celebre tempio della Mater Matuta, in essa venerato, è nominato per l'ultima volta nel 206 a.C.. Tuttavia la ceramica rinvenuta ci fa supporre che l'abitato di Satricum cessò di vivere dopo il IV sec. a.C. Su un colle trapezoidale si trovava il tempio arcaico e le capanne dell'abitato per una estensione piuttosto vasta. Le capanne più antiche risalgono al IX secolo (frammenti di ceramica di tipo Villanoviano), le più recenti alla prima metà del VII secolo. Si ritiene che il sito sia stato già frequentato nell'età del bronzo.

L'abitato non restò circoscritto alla collina del tempio (4 ha. di superficie) ma si estese fino all'altopiano contiguo per circa 40 ha.. Alla fine del secolo scorso ci furono a Satricum complessi scavi archeologici che portarono alla scoperta del tempio arcaico e di numerosi reperti archeologici di grande interesse scientifico, reperti che si trovano tuttora depositati presso il Museo nazionale di Villa Giulia. Per circa 60 anni Satricum fu abbandonata e la vegetazione aveva ricoperto gli scavi fatti. Da circa 10 anni la Scuola archeologica olandese di Roma sta conducendo campagne di scavo sistematiche, che hanno portato alla riscoperta del tempio arcaico, alla scoperta del villaggio di capanne e della necropoli, oltre ad aver rinvenuto la importante epigrafe in cui si parla di Valerio Poplicola, uno dei fondatori della Repubblica romana. L'area su cui insiste Satricum è in gran parte privata e pertanto è necessario che essa diventi pubblica per poter salvaguardare un così importante patrimonio archeologico.

Il Tempio di Saturno. Tra i due bracci della via moderna che dal piano sale al centro storico di Sezze, rimangono gli avanzi di una maestosa costruzione conosciuta sin dai tempi antichi con il nome di Tempio di Saturno. Si tratta di un grande basamento rettangolare addossato alla collina, che misura metri 74 in lunghezza, metri 23 in larghezza, metri 11 in altezza; è costruito in opera quadrata con un bel bugnato.

Gli antichi autori, Corradini, Abbate, Cayro, Fonteanive, Martinori identificarono tale gigantesca costruzione con il tempio di Saturno, in base ad una iscrizione rinvenuta sul posto *Saturno prophugo sacrum;* in realtà si tratta di una poderosa opera realizzata con blochi monolitici di calcare, messi in opera senza malta secondo la tecnica dell'opera quadrata. In una fase successiva tale struttura fu ampliata con delle strutture in opere incerte che avevano la funzione di cisterne. Tale struttura doveva costituire in una fase successiva il basamento di una grande villa di un tipo intermedio tra il rustico e il monumentale secondo le interpretazioni del Lugli e dell'Armstrong.

Il Tempio di Saturno in considerazione della sua importanza storica (è databile al IV secolo avanti Cristo) e della notevole potenza architettonica è posto sotto il vincolo archeologico da parte della Soprintendenza archeologica per il Lazio.

Siamo di fronte ad uno dei monumenti archeologici più ragguardevoli del Lazio sia per la sua antichità sia per la sua grandiosità.

Onorevoli colleghi, allo scopo di evitare ulteriori manomissioni alle vestigia preistoriche, site in provincia di Latina ma di interesse nazionale, i presentatori della presente proposta, mentre ringraziano, per il contributo ricevuto, i professori Marcello Zei e Luigi Zaccheo, richiamano la vostra cortese attenzione e si augurano la rapida approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad espropriare con proprio decreto, ai sensi delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 22 ottobre 1971, n. 865, per causa di pubblica utilità e per meglio proteggere e valorizzare:

a) l'area su cui insistono le grotte preistoriche Guattari e del Fossellone ed il riparo Blanc in territorio di San Felice Circeo (Latina);

b) l'area comprendente la Grotta Iolanda ed il riparo Roberto in territorio di Sezze (Latina);

c) l'area del tempio di Saturno in territorio del comune di Sezze;

d) l'area del centro arcaico di *Satricum* in comune di Latina.

Le espropriazioni hanno inizio entro il 1° gennaio 1986 e sono ultimate entro sei mesi dalla predetta data.

ART. 2.

Per coprire la spesa della indennità di esproprio, che è determinata con il decreto di cui all'articolo 1, e realizzare le prime indispensabili opere di protezione, è autorizzato il prelevamento della somma necessaria dal capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 3.

Con apposita convenzione, da stipularsi con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i comuni interessati ricevono

in concessione i beni espropriati a norma dell'articolo 1.

Con la medesima convenzione sono altresì stabilite le opere di difesa e di valorizzazione strettamente necessarie nonché il sistema di vigilanza anche per la Grotta Breuil, il riparo Blanc e la Grotta delle Capre.

I comuni interessati sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente, ad assumere il personale necessario.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, CHERCHI, ALBORGHETTI, SERAFINI, MACCIOTTA, MARRUCCI

Presentata il 18 aprile 1985

Interventi urgenti a favore del Servizio geologico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ragione che ci ha spinto a presentare questa proposta di legge è quella di dare una risposta immediata ed urgente ai problemi più impellenti del Servizio geologico nazionale (SGN).

Il palazzo in cui attualmente è collocata tale struttura minaccia di crollare; una denuncia in tal senso è stata più volte rappresentata agli organi di Governo ma, nonostante che il personale addetto sia sceso ripetutamente in agitazione, il problema non è stato ancora affrontato.

La presente proposta tende a reperire uno stanziamento di 22 miliardi allo scopo di acquisire, d'intesa con il comune di Roma, uno stabile adeguato per la collocazione ottimale del servizio ed a ristrutturare la sede di Largo S. Susanna. Inoltre, ricordando che i due terzi del territorio nazionale sono sottoposti a rischio sismico, che i guasti idrogeologici costano al paese più di dieci miliardi al giorno, che urbanizzazioni ed infrastrutturazioni spinte e disordinate continuano ad espandersi coprendo il 6 per cento del territorio ogni dieci anni e che di fronte a tutto ciò il Servizio geologico dispone soltanto di 29 geologi, con la presente proposta si intende ampliare l'organico del personale con altri 8 geologi e 5 chimici, sistemando nel contempo il personale provvisoriamente assegnatogli dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Onorevoli colleghi, la riforma ed il potenziamento, in uomini e mezzi, del servizio geologico nazionale esige una proposta adeguata che richiede tempi di preparazione e di discussione non in linea con l'urgenza della situazione.

Ecco perché, nelle more della predisposizione di un intervento razionale e definitivo, al quale peraltro stiamo lavorando, appare necessario ed urgente discutere ed approvare come risposta immediata la presente e limitata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad acquisire, d'intesa con il comune di Roma, gli immobili necessari alla sistemazione razionale e definitiva del Servizio geologico nazionale ed a provvedere al risanamento dell'edificio demaniale di Largo S. Susanna, confermandone la destinazione funzionale alle attività culturali del medesimo Servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, ad aumentare i ruoli del Ministero, con assegnazione al Servizio geologico nazionale del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, temporaneamente destinatogli dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Inoltre i ruoli dei geologi e dei chimici assegnati al Servizio geologico nazionale sono aumentati rispettivamente di 8 e 5 unità.

I capitoli 4501 e 4546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1985 sono incrementati rispettivamente di lire 250 milioni e di lire 22 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, MINUCCI, BORGHINI, PROVANTINI, MACCIOTTA, DONAZZON, BELLOCCHIO, CHERCHI, GRADUATA, GUERRINI, ALASIA, CARDINALE, SASTRO, SERAFINI, RICOTTI

Presentata il 13 giugno 1986

Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso del 1985 è proseguito il processo di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria italiana. Ciò ha consentito un adattamento del nostro apparato produttivo alle mutate condizioni dei mercati internazionali ed alla più agguerrita concorrenza dei paesi industializzati. In questo quadro l'ammodernamento delle grandi imprese ha raggiunto livelli tecnologici tra i più avanzati che hanno consentito la conquista di nuove flessibilità, l'aumento della produttività, il risanamento finanziario e la ripresa dell'autofinanziamento. Tutto ciò anche attraverso notevoli impegni finanziari pubblici e costi sociali elevatissimi. Tuttavia tali processi hanno lasciato inalterate le debolezze strutturali e le contraddizioni del nostro apparato produttivo. In primo luogo si è realizzato un grave restringimento della base produttiva a fronte di un forte incremento della disoccupazione.

In secondo luogo si sono aggravate le divaricazioni e le incoerenze territoriali e quindi è rimasto inalterato il carattere duale della nostra economia. Maggiori difficoltà incontrano oggi le piccole e medie imprese, l'artigianato, il Mezzogiorno. Ciò spiega anche perché il commercio estero italiano continua a presentare l'endemico sbilancio. Alle fatture energetica ed alimentare, infatti, si deve aggiungere oggi la domanda interna di beni di investimento e di consumo determinata dalla ripresa.

Ciò che è ancora più grave però è il peggioramento qualitativo del *deficit* commerciale. Sapevamo già che spettava al nostro paese il primato negativo del più

alto coefficiente di elasticità delle importazioni rispetto alla domanda interna. Oggi dobbiamo constatare che la stessa opera di modernizzazione sta evidenziando un nuovo vincolo per la nostra economia: quello della importazione di beni intermedi ad alto valore che il nostro paese non riesce a produrre.

Inoltre la fase di estrema incertezza che sta caratterizzando da tempo l'economia, i processi innovativi in costante evoluzione, la arretratezza e la inconsistenza delle strutture pubbliche, informative e di governo dei processi economici rappresentano difficoltà aggiuntive.

Le ragioni di tale situazione sono riconducibili alla spontaneità dei processi in atto, i quali di per sé non riescono a garantire uno sviluppo coerente della razionalizzazione produttiva, lasciando per un verso inalterate le debolezze del sistema, dall'altro creando nuove difficoltà ed inedite distanze tra i vari pezzi del sistema industriale. Sarebbero stati necessari una guida politica della ristrutturazione industriale ed un insieme di strumenti di interventi capaci di favorire l'ammodernamento dell'apparato produttivo ma anche di superare contestualmente le debolezze e le contraddizioni del sistema.

Il nostro paese ha dunque bisogno di una sicura guida dello Stato, di una adeguata spesa per la ricerca, di una rilevante componente di spesa pubblica fortemente qualificata, di un sostegno reale all'economia e dunque di un modello coerente di politica industriale e di un grande sforzo di progettazione. L'apparato produttivo ha bisogno di servizi efficienti (energia, trasporti, telecomunicazioni...) di moderni sistemi settoriali (agroalimentare, chimica, aereospaziale) e, più in generale, di ammodernamento tecnologico, aumento della capacità di offerta, adeguamento del mix produttivo.

Più specificamente, di fronte al fatto che nel corso degli ultimi anni, grazie anche al trasferimento di cospicue risorse pubbliche, la grande impresa sia tornata al profitto, mentre oggi le imprese minori si trovino in gravi difficoltà appare urgente garantire una adeguato spostamento di risorse verso la piccola e media impresa e dall'altra l'approntamento di strumenti legislativi esclusivamente ad esse finalizzati. Nel corso degli ultimi tempi è apparso chiaro il ruolo decisivo che possono svolgere le economie esterne generali e specifiche ai fini dello sviluppo del paese.

Occorre pertanto lavorare rapidamente ad una riqualificazione dell'ambiente. Diviene per ciò indispensabile assicurare alle regioni le competenze necessarie per farlo, mettendo finalmente mano ad un'opera di costruzione di un quadro organico di politica industriale regionale.

Tutto ciò non in contrapposizione di ruoli con le istituzioni centrali ma come un modo concreto per assicurare il coordinamento necessario ad una iniziativa articolata ed incisiva per lo sviluppo e la crescita economica.

La politica industriale deve essere quindi dotata di una pluralità di strumenti, semplici e automatici e deve riservare allo Stato soprattutto il compito di definire le strategie di sistema rispetto alle quali richiamare la coerenza di tutti i soggetti pubblici e privati interagenti sul sistema economico.

Tra questi strumenti uno di grande rilievo dovrebbe orientare e sostenere un processo di razionalizzazione produttivo e di avanzamento tecnologico delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Nonostante lo sforzo perseguito degli operatori economici e del mondo della ricerca non si è ancora abbassata a sufficienza la soglia dei vincoli e delle condizioni minimali per una innovazione diffusa a tutta la struttura produttiva.

A ciò vuole rispondere la presente proposta di legge. Gli obiettivi sono principalmente tre:

1) sostenere l'ammodernamento del sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato;

2) consolidare le piccole imprese esistenti di fronte ad un loro *turn over* molto elevato, comunque superiore a quello presente negli altri paesi industrializzati;

3) facilitare la nascita di nuove imprese e la riapertura qualificata di quelle dismesse.

Gli strumenti adoperati sono quello finanziario e quello fiscale. Sono stati previsti, pertanto, un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per finanziare progetti innovativi e sostenere l'apertura di nuovi impianti.

È stata prevista la possibilità di forte riduzione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IRPEF per aiutare il consolidamento delle nuove imprese.

Per aiutare infine l'acquisto di macchine o sistemi di macchine è stata prevista la possibilità di sostegni finanziari attraverso il sistema del credito di imposta.

Purtroppo le piccolissime aziende che nel recente passato hanno optato per il sistema della contabilità semplificata non sono in condizione di utilizzare un tale meccanismo. Il problema resta aperto perché in questa sede, anche per ragioni sistematiche, non appare consigliabile affrontare la questione. Sarà cura dei colleghi della Commissione finanze e tesoro avere presente anche questa esigenza quando perverranno a discutere le proposte di riapertura dei termini per consentire alle imprese la possibilità della scelta della contabilità ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato).

1. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato produttivo ».

2. Il Fondo è articolato in due sezioni:

a) sezione per l'innovazione;

b) sezione per la promozione di nuove imprese.

3. Il fondo è ripartito annualmente tra le regioni dal Ministro dell'industria, che vi provvede con proprio decreto emanato, sulla base delle direttive del CIPI di cui al comma successivo, entro due mesi dall'adozione delle stesse.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, emana le direttive per la ripartizione del fondo tra le regioni e per la sua distribuzione tra le finalità di cui al comma 2. Nella ripartizione annuale del fondo, le somme residue non impegnate dalle regioni al termine dell'esercizio precedente sono calcolate nella disponibilità netta complessiva del fondo.

5. Per la prima attuazione della presente legge il termine per l'emanazione delle direttive CIPI, di cui al comma 4, è di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

(Delega di funzioni amministrative alle regioni).

1. Sono delgate alle regioni le funzioni amministrative relative alla concessione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 5.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate le regioni devono attenersi alle direttive emanate dal CIPI, ai sensi dell'articolo 6.

3. Le regioni con idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con gli istituti regionali abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la gestione dei fondi ad esse assegnati ai sensi dell'articolo 1.

4. Le convenzioni devono essere conformi a schemi predisposti con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato, sentite le regioni, previa delibera del CIPI.

5. Lo schema-tipo di convenzione deve comunque prevedere:

a) che i fondi trasferiti alle regioni siano amministrati dagli istituti di credito con contabilità separata;

b) che gli istituti di credito convenzionati debbano trasmettere a chiusura di ogni esercizio il bilancio consuntivo della gestione, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione della stessa;

c) l'adozione di criteri minimi uniformi per la conduzione delle istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni;

d) parametri uniformi per la definizione del compenso da attribuire agli istituti di credito.

ART. 3.

(Definizione di innovazione, nuova impresa e acquisizioni di beni avanzati).

1. Ai fini della presente legge:

a) per innovazione si intendono investimenti per progetti destinati ad ap-

portare rilevanti avanzamenti tecnologici agli impianti, al processo produttivo e ai prodotti, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

b) per nuova impresa si intende la realizzazione di unità industriali o artigiane, purché non derivanti da processi di decentramento produttivo, nonché la riattivazione di aziende dismesse prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) per acquisizione di beni avanzati si intende l'acquisizione di singole macchine a comando o controllo numerico nonché di sistemi produttivi automatizzati ad elevato contenuto tecnologico, ivi compresi i relativi servizi informatici.

ART. 4.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, siano essi enti e società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o imprenditori individuali:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dalla lettera *f)*, secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) le imprese artigiane individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi costituiti prevalentemente dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

ART. 5.

(Agevolazioni alle imprese).

1. Al fine di agevolare gli investimenti per l'innovazione e per la realizzazione di nuove imprese, ai soggetti di cui all'arti-

in conto capitale nella misura del 25 per cento per i progetti di spesa, al netto dell'IVA, fino ad un importo massimo di 600 milioni di lire.

2. Per le imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, detto contributo è elevato al 38 per cento fino ad un massimo di 700 milioni di lire.

3. Nei casi di progetti ad alto rischio e che vengono giudicati come particolarmente innovativi può essere accordato un contributo aggiuntivo del 12 per cento.

4. Gli investimenti debbono essere realizzati entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni. Trascorso il primo anno dalla concessione dell'agevolazione se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione del contributo è revocata e gli importi relativi confluiscono sulla disponibilità del fondo.

ART. 6.

(Direttive del CIPI).

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce criteri, modalità, procedure e tempi per le concessioni delle agevolazioni tenendo conto della necessità di favorire:

a) l'innovazione tecnologica di processo, di prodotto e della organizzazione aziendale;

b) la produttività del capitale investito;

c) l'aumento delle quote di esportazione del fatturato;

d) la riduzione delle emissioni inquinanti e la protezione ambientale;

e) la salvaguardia dell'occupazione;

f) la qualità e le prospettive di crescita delle nuove imprese.

2. Il CIPI negli stessi tempi e con le stesse procedure di cui al comma 1 determina, altresì, i criteri per le modalità delle istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

ART. 7.

(Concessione delle agevolazioni).

1. Le domande di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 sono presentate agli istituti di credito che abbiano stipulato convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 2.

2. Le domande devono essere corredate del progetto di innovazione o di industrializzazione che deve contenere indicazioni sui tempi e sulle modalità di realizzazione, sulle prevedibili conseguenze occupazionali e professionali, sull'entità degli investimenti sulla partecipazione di altre imprese.

3. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione in cui si attesti che l'impresa non stia fruendo né abbia richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

4. Gli istituti di credito di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria con le modalità, le procedure e i tempi fissati dalle direttive emanate dal CIPI ai sensi dell'articolo 6, nonché sulla base di quanto previsto dalle convenzioni stipulate con le regioni.

5. Gli istituti, completata l'istruttoria, trasmettono alla regione la domanda di concessione dell'agevolazione corredata da una apposita relazione che contenga, tra l'altro, la valutazione del contributo concedibile, tenuto conto della capacità reddituale del progetto da agevolare.

6. La concessione dei contributi è deliberata dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

7. Alla erogazione dei contributi provvede l'istituto di credito entro un mese dall'emanazione del decreto di cui al comma 6.

ART. 8.

(Informazioni sullo stato di attuazione della legge).

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti di concessione dei contributi e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto generale ed analitico dello stato del Fondo, distinto per sezioni, con una relazione sugli effetti produttivi ed occupazionali della gestione.

3. Le regioni sono inoltre tenute a dare adeguata pubblicità, anche attraverso la pubblicazione sul bollettino regionale, dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 9.

(Funzioni del comitato tecnico).

1. Il compito di formulare i contenuti delle proposte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui agli articoli 1, comma 4, 6, 12, comma 4, della presente legge spetta al comitato tecnico istituito dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

ART. 10.

(Revoca delle agevolazioni).

1. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il presi-

dente della giunta regionale, può revocare il provvedimento di concessione dell'agevolazione e l'impresa è tenuta a restituire l'intero ammontare del contributo ottenuto.

2. Analoga sanzione può essere applicata nel caso di mancato rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 3, lettera *b);* nonché nel caso di falsità nella dichiarazione, allegata alla domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 3, relativa al cumulo di agevolazioni.

3. Il credito della regione per la restituzione del contributo revocato è garantito da privilegio legale sui beni mobili e immobili dell'impresa agevolata.

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali per consolidare le piccole e medie imprese e l'artigianato).

1. Per favorirne il consolidamento produttivo alle imprese di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in ragione del 35 per cento per tre periodi di imposta a partire da quello in corso all'atto di avvio dell'attività produttiva.

2. Tale riduzione è elevata al 55 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Agli imprenditori individuali ed ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi in ragione del 40 per cento per lo stesso periodo di cui al primo comma del presente articolo.

4. Tale riduzione è elevata al 60 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 12.

(Credito d'imposta a sostegno dell'acquisizione di beni ad alto contenuto tecnologico).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 che acquistano beni di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3, è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 25 per cento del prezzo di acquisto ad un massimo di lire 350.000.000 di credito di imposta.

2. Per le imprese dei soggetti di cui sopra, localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il credito d'imposta è elevato al 32 per cento fino ad un massimo di lire 500.000.000.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto è stato corrisposto ed è commisurato allo ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo pagato.

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le tipologie delle macchine e dei sistemi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3 annesse alle agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 13.

(Disciplina fiscale degli utili).

1. Gli utili conseguiti dalle imprese di cui all'articolo 4 ad esclusione di quelle

gestite a contabilità semplificata non costituiscono reddito imponibile agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura in cui siano accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, da utilizzare ai fini del reinvestimento, entro e non oltre i due esercizi successivi, a quello della formazione della riserva medesima.

2. Le riserve come sopra costituite in qualunque altro modo utilizzate sono soggette a tassazione.

ART. 14.

(Dati relativi alle operazioni agevolate).

1. Il Ministro delle finanze trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato annualmente, il numero, l'ammontare ed il tipo delle operazioni agevolate, distinti per regioni e comparti produttivi, di cui agli articoli 11, 12 e 13.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede attraverso il conferimento al fondo di cui all'articolo 1 della somma di lire 120 miliardi per il 1986, di 40 miliardi per il 1987 e di 40 miliardi per il 1988, utilizzando allo scopo l'accantonamento di cui al fondo speciale di conto capitale stanziato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Incentivi per le piccole e medie imprese ».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 confluiscono inoltre le disponibilità esistenti nel fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, relative alla quota di riserva a favore delle piccole e medie imprese prevista dal terzo comma

dell'articolo 18 della medesima legge, nonché quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, non impegnate per il finanziamento delle domande presentate entro il 30 aprile 1985 o non erogate entro un anno dalla concessione.

4. A tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad emanare le necessarie disposizioni attuative.

ART. 16.

(Rappresentante della piccola e media industria nelle giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura).

1. In attesa della legge di riordino oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1560, fa parte della giunta di ciascuna camera di commercio, industria e agricoltura anche un rappresentante della piccola e media impresa così come definita ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, SALERNO, NUCARA, ALASIA, CARDINALE, CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, CHERCHI, COLZI, DONAZZON, FERRARINI, GASPAROTTO, GRADUATA, GUERRINI, NONNE, OLIVI, PIERMARTINI, PIRO, PROVANTINI, RICOTTI, SAMÀ, SANDIROCCO, SANGUINETI, SASTRO, SERAFINI, TESTA

Presentata il 18 dicembre 1986

—

Norme concernenti
l'esercizio dei distributori di carburante

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La distribuzione dei carburanti per autotrazione rappresenta un anello fondamentale per assicurare ai consumatori un qualificato servizio per l'auto. Eppure la nostra rete è tra le più pletoriche e arretrate d'Europa.

Si impone con urgenza la necessità di riorganizzare e riqualificare il settore distributivo e al tempo stesso di qualificare maggiormente la figura professionale degli operatori commerciali.

La delibera CIPE del 20 marzo 1986 ha indicato gli obiettivi e tempi di ristrutturazione della rete carburanti. Al termine del processo dovremmo avere pertanto una rete più funzionale ai consumatori e all'assetto delle città anche punti vendita più moderni ed adeguati. Nuove tipologie di vendita però richiedono anche nuove attitudini e capacità da parte dei gestori e soprattutto un diverso quadro giuridico.

Occorre prima di tutto modificare il rapporto esistente tra proprietà ed esercizio dell'impresa. Dal comodato occorre passare all'affitto. Ciò appare indispensabile per dare ai gestori un ruolo imprenditoriale autonomo e la veste di titolari di aziende di distribuzione sia di carburanti che di merci e servizi.

Soltanto una reale autonomia dalle compagnie petrolifere ed una pari dignità tra azienda petrolifera e azienda di gestione può creare i presupposti per una modernizzazione della rete distributiva.

Con il comma 1 dell'articolo 1 quindi, si provvede a modificare il rapporto di

comodato in affitto di azienda, mantenendo inalterata la durata minima, novennale, dei contratti inserendo il concetto di disdetta motivata da giusta causa.

Oggi il concessionario può disdire il contratto alla sua scadenza senza alcuna motivazione e ciò, indubbiamente, determina un rapporto contrattuale sperequato che condiziona negativamente l'attività di gestione del punto vendita.

Con il comma 2 si mira a qualificare, anche ai fini commerciali, la figura imprenditoriale del gestore. È previsto pertanto l'obbligo per il gestore di iscrizione al Registro Esercenti il commercio. In tal modo, dovendo il gestore partecipare ad esami e/o corsi abilitanti potrà migliorare le sue capacità professionali; ma tali barriere all'ingresso inoltre impedirà l'entrata nel settore di operatori deprofessionalizzati.

Il comma 3 individua l'ambito di esclusiva di acquisto di carburante per il gestore dell'impianto. Viene confermata l'esclusiva di acquisto presso il titolare del decreto di concessione, o ditta da esso designata, dei carburanti per autotrazione; ciò al fine di garantire il concessionario anche rispetto all'investimento effettuato per la realizzazione dell'impianto.

L'esclusiva di acquisto dei carburanti determina per il concessionario un utile che rappresenta, di fatto, un canone che compensa l'affidamento in affitto della rivendita di carburanti. Da ciò deriva, al quarto comma, l'indicazione di un canone simbolico di una lira per l'affitto di tali strutture.

Occorre considerare che l'impianto di distribuzione dei carburanti assumerà sempre più la dimensione di un'azienda completa di servizi, per cui si rende necessario disciplinare giuridicamente anche le altre attività commerciali presenti secondo le norme vigenti per le locazioni commerciali e ciò viene indicato nell'articolo 2.

Con l'articolo 2 si recepisce il disposto del Regolamento CEE n. 1984/83 che svincola i gestori degli impianti di carburante dall'acquisto in esclusiva dei lubrificanti e merci divese. Tale Regolamento ha preso le mosse dalla necessità di garantire al consumatore prezzi che siano frutto di un adeguato sviluppo della concorrenza.

Allo stato attuale i gestori degli impianti di carburante vengono obbligati dai concessionari ad acquistare in esclusiva presso di loro o di ditte da essi designate, anche i lubrificanti e gli accessori per auto con prezzi di acquisto e di vendita fuori mercato. Infatti il concessionario, non producendo tali merci, si pone il più delle volte come un elemento di intermediazione parassitaria che, per le particolarità della rete distributiva, si scarica in parte sui gestori ed in parte sui consumatori.

Tale norma tende ad accentuare lo stimolo alla competitività che risulta in linea con le esigenze di ristrutturazione sopra evidenziate.

Con l'articolo 3 vengono indicati alcuni diritti del gestore che, equiparandolo agli altri operatori commerciali, gli consentirebbero di assumere compiutamente un ruolo imprenditoriale ed avere maggior spazio per una gestione efficiente dell'impresa.

La possibilità per il gestore di poter cedere a terzi il contratto deriva dal concetto di impresa che si cerca di valorizzare nel comparto e dalla stessa esigenza di assicurare alla scadenza del contratto il diritto a percepire l'avviamento commerciale.

All'articolo 4 viene previsto che le norme di esecuzione della presente legge vengano emanate, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale decreto dovrà anche contenere, in considerazione del fatto che l'impianto di distribuzione carburanti assolve ad una funzione di pubblico servizio, i criteri ed i parametri per la definizione del canone di affitto per le attività integrative alla distribuzione del carburante. Sarà cura dello stesso Ministro trovare il modo per coinvolgere le associazioni di categoria interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi l'esercizio di rivendita dei carburanti mediante contratti di affitto di durata non inferiore a nove anni, automaticamente rinnovabili per altri nove anni, salvo disdetta per giusta causa.

2. L'esercizio di rivendita dei carburanti e affini è soggetto all'autorizzazione amministrativa, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che deve essere intestata al gestore della rivendita che è responsabile della osservanza dell'obbligo della tenuta del libro di carico e scarico.

3. Nel contratto di affitto deve essere stabilito l'obbligo del gestore dell'impianto di vendere carburanti fornitigli, direttamente o indirettamente, dal titolare del decreto di concessione.

4. Il canone di affitto spettante al concessionario è definito simbolicamente in una lira.

ART. 2.

1. I locali e le attrezzature esistenti nell'impianto e necessari per le attività integrative alla distribuzione dei carburanti, devono essere concessi in affitto al gestore della rivendita di cui all'articolo 1.

2. Il canone di affitto di cui al comma precedente è determinato sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il gestore dell'impianto, così come stabilito dalla direttiva della Comunità economica europea n. 1984/83, può acquistare sul mercato e rivendere i prodotti diversi dai carburanti.

ART. 3.

1. I contratti di affitto sia dell'attività di distribuzione dei carburanti che delle attività commerciali integrative devono prevedere inoltre:

a) il diritto del gestore ad usufruire di un periodo di ferie non superiore a 3 settimane consecutive ogni anno;

b) la trasferibilità a terzi da parte del gestore del contratto di affitto senza il consenso del concessionario, che potrà opporsi alla cessione solo per gravi e giustificati motivi;

c) il diritto dei familiari a subentrare nel contratto in caso di decesso o impossibilità giustificata del gestore a proseguire la gestione;

d) la continuità della gestione, alle stesse condizioni, nel caso di trasferimento della titolarità del decreto di concessione;

e) la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca della concessione relativa all'impianto oggetto del contratto di affitto di cui al precedente articolo 1.

2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, i contratti di affitto sono regolati dagli articoli 1615 e seguenti del codice civile.

ART. 4.

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate, sentite le organizzazioni di categoria a livello nazionale più rappresentative, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiananto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. I commi ottavo e nono dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono abrogati.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, MINUCCI, MACCIOTTA, CHERCHI, SASTRO, FERRI, FRACCHIA, FAGNI, GEREMICCA, GROTTOLA, MANNINO ANTONINO, MACIS, VIGNOLA, PERNICE, RIDI, FRANCESE, CIOFI degli ATTI, NICOLINI, PICCHETTI, SAPIO, SPATARO, GRADUATA, BARZANTI, BOTTARI

Presentata il 26 febbraio 1987

Intervento pubblico per le isole minori.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le condizioni di grave disagio in cui vivono le popolazioni delle isole minori, più o meno distanti dalla penisola; disagi che ne hanno provocato in molti casi un rapido spopolamento specialmente lì dove è venuto a mancare il beneficio, sia pure stagionale, del turismo.

Basterà ricordare come in queste isole manchi, per l'esiguità del territorio e la limitatezza del numero degli abitanti, ogni possibilità di sviluppo industriale e persino di un artigianato su basi economicamente progredite.

Ogni possibilità di lavoro, oltre quello sempre più aleatorio dato dall'agricoltura e dalla pesca, si concentra sul turismo per il quale, peraltro, non tutte le isole sono attrezzate e che, come si è detto, limita i suoi benefici alla breve stagione delle vacanze estive.

In più non va sottaciuto come gli abitanti di queste isole sono soggetti ad un grave disagio per l'accesso ai vari uffici dei capoluoghi di provincia, disagio che diventa insopportabile per i giovani in età scolare perché in molte isole manca qualsiasi scuola successiva alla media d'obbligo. Di qui spese notevolissime per poter seguire le scuole superiori sul continente.

Da queste condizioni di difficoltà, subalternità e degrado i gruppi dirigenti locali non sono in grado, da soli, di trarre i loro territori. Occorre pertanto un intervento straordinario della mano pubblica.

È un'esigenza, questa, da molte parti e più volte sollecitata ma che lo Stato non è mai riuscito a soddisfare.

Non si vuole qui sostenere che interventi pubblici non vi siano mai stati; si vuole dire che essi sono stati del tutto

insufficienti, inadeguati, occasionali e soprattutto privi di quelle organicità e sinergie che sole possono derivare da uno sforzo consapevole e da una capacità progettuale elevata.

In realtà occorre risalire al potere borbonico per rintracciare uno sforzo organico ed un disegno culturale complessivo. Dapprima lo stato unitario, centralizzando le risorse disponibili verso i capisaldi continentali dello sviluppo le ha abbandonate a condizioni di sopravvivenza e di emigrazione. Successivamente ha loro riservato un destino di luoghi di pena, di punizione e di confino.

Infine le ha abbandonate all'assalto più selvaggio della speculazione e del turismo di volta in volta d'*èlite* o di massa, ma sempre con il carattere della sovrapposizione e della colonizzazione. Sono, queste, tinte sicuramente un po' forti ma la denuncia è reale. Il risultato è di fronte a tutti. Servizi inesistenti, territorio devastato e denudato, discrasia tra ricchezza e lavoro, abbandono per nove mesi e caos indescrivibile nel resto dell'anno.

Con la presente proposta di legge si cerca di correggere gli errori del passato e di porre le basi normative e finanziarie per varare una serie di progetti che abbiano il respiro e l'ampiezza necessari.

Si tratta di puntare al recupero qualitativo dei territori cercando di far decollare le potenzialità economiche, produttive e culturali esistenti.

Centrale per questo tipo di interventi è il rapporto nuovo che si è venuto a determinare tra ambiente e sviluppo. Non è più possibile infatti far riferimento all'ambiente come ad un elemento residuale rispetto alla logica dell'impresa e del mercato, come ad un elemento esterno alla sfera economica.

Occorre avere consapevolezza che il sistema economico si evolve e si sviluppa insieme all'ambiente, ad un ambiente inteso come un sistema di soggetti che agiscono con logica autonoma che alla fine debbono concorrere alla realizzazione di una razionalità più avanzata.

È possibile, in questo quadro, attraverso una serie di interventi mirati, liberare grandi energie lavorative, imprenditoriali e di promozione culturale e nel contempo salvaguardare l'ambiente e le sue caratteristiche. È possibile quindi lavorare anche per una fase di recupero e di ripristino.

Tale obiettivo non viene più sentito, infatti, come un limite, ma come premessa per lo sviluppo.

Ecco perché si è pensato a progetti organici di intervento regionale e comunale. Ciò non basta comunque a risolvere tutti i problemi.

Per questa ragione si è teso ad investire l'Enel per l'energia elettrica, le Regioni per l'edilizia sovvenzionata, l'intervento straordinario per il Mezzogiorno per i problemi finanziari.

Inoltre per ovviare, in piccola parte, al disagio degli abitanti di queste isole è apparso opportuno estendere ad essi i benefici che sono già previsti per talune zone, aree e settori sociali dello stesso territorio continentale che il legislatore ha ritenuto meritevole di aiuto, aiuto che le piccole isole sembrano meritare in misura anche maggiore.

Infine si sono previste particolari agevolazioni per il trasporto di merci da e per le isole minori – a somiglianza di quanto già attuato nelle relazioni con la Sardegna – in modo da attenuare le difficoltà derivanti, all'industria, all'agricoltura ed all'artigianato, dall'isolamento in cui si trovano a causa della loro dislocazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Programma regionale di intervento per le isole minori).

1. Le regioni, d'intesa con le amministrazioni locali, sono autorizzate a predisporre un piano straordinario di interventi per la difesa e lo sviluppo dei territori delle isole minori italiane comprese nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il piano che ha durata triennale, è aggiornato annualmente ed è finalizzato:

a) a predisporre interventi di sostegno, attraverso la concessione di contributi in conto capitale e la promozione di servizi reali, per la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura, della pesca e della cantieristica minore;

b) alla realizzazione ed al potenziamento degli impianti e delle attrezzature portuali, nonché al sostegno di programmi di potenziamento dei servizi di collegamento da e per la terraferma;

c) a realizzare progetti di salvaguardia, valorizzazione e recupero dell'ambiente e dei beni culturali nonché di sistemazione idrogeologica, e progetti di ripristino florofaunistico in relazione alle specificità naturali e storiche dei singoli territori;

d) a promuovere programmi di recupero del patrimonio edilizio pubblico ed abitativo;

e) a definire, nell'ambito del piano sanitario nazionale, programmi flessibili di adeguamento dei presîdi e dei servizi sanitari alle esigenze della popolazione effettiva nei diversi periodi dell'anno.

ART. 2.

(Programmi comunali di adeguamento dei servizi).

1. Le amministrazioni locali delle isole minori sono autorizzate a predisporre programmi straordinari per l'adeguamento ai fabbisogni estivi dei servizi comunali. Tali programmi debbono in particolare essere rivolti a:

a) realizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno idrico complessivo;

b) garantire lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potenziando il servizio di raccolta e primo trattamento *in loco* ed utilizzando impianti di riciclaggio esistenti o in costruzione sulla terraferma;

c) adeguare, attraverso l'uso di contratti a tempo definito, i servizi di polizia locale alle esigenze della stagione turistica;

d) rispristinare e rinnovare la rete stradale esistente.

ART. 3.

1. Al finanziamento dei programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvede l'agenzia di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 può, ove necessario, essere esteso anche agli interventi previsti dalla presente legge.

3. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, su proposta del CIPE, è riservata annualmente una quota, fino all'ammontare del 3 per cento, delle disponibilità complessive di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986.

ART. 4.

1. Per l'esame e la valutazione dei programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applica quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12.

ART. 5.

1. I servizi marittimi dalla penisola alle isole minori fino a chilometri 110 e tra le isole stesse, sovvenzionati dallo Stato o dalle regioni, applicano per il trasporto merci da e per le isole e tra le isole stesse le tariffe chilometriche previste per le analoghe merci per il trasporto con le ferrovie dello Stato.

2. Non si applicano diritti d'imbarco e sbarco a favore degli enti e compagnie portuali che godranno di un rimborso forfettario da parte dello Stato.

ART. 6.

1. Al fondo di dotazione dell'ENEL, di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni, è aggiunto uno stanziamento di lire 130 miliardi allo scopo di acquisire, ristrutturare, potenziare le centrali elettriche situate nelle isole minori, nonché di sperimentare nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia rinnovabili e assicurare la produzione congiunta di energia, calore e acqua potabile.

2. È soppresso altresì il numero 8) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

ART. 7.

1. Il Ministro delle finanze è delegato a trasferire ai singoli comuni l'uso dei beni demaniali, abbandonati o non adeguatamente adoperati, situati nelle isole di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. I relativi provvedimenti sono adottati con decreti da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni interessate.

3. L'uso di tali beni non può essere ceduto a terzi e dovrà comunque rientrare nei compiti di istituto delle amministrazioni comunali.

ART. 8.

1. Ai fini della localizzazione di istituti o sezione di istituti di scuola media superiore il limite di 5.000 abitanti previsto dalle vigenti disposizioni di legge è ridotto a 3.000 nei territori delle isole minori di cui all'articolo 1.

ART. 9.

1. Agli studenti di scuola media superiore in regola con il *curriculum* degli studi, residenti sulle isole di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e costretti per motivi di studio a dimorare sul territorio continentale o di altra isola è concesso un assegno di studio nella misura di lire 300.000 mensili.

2. L'assegno di cui al comma 1 viene corrisposto in presenza delle medesime condizioni economico-finanziarie previste in materia, per gli studenti universitari, dalla legislazione vigente.

3. A tale scopo il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle domande dei comuni interessati, provvede ad adeguare gli stanziamenti per il diritto allo studio dell'ammontare necessario.

ART. 10.

1. Per la costruzione di abitazioni destinate ai cittadini residenti nelle isole di cui al precedente articolo 1 le regioni destinano una quota di finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Le regioni tenendo conto delle particolari difficoltà di costruzione possono altresì aumentare fino ad un massimo del 30 per cento gli importi dei massimali di mutuo previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. Particolari programmi di edilizia sovvenzionata con speciali graduatorie per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere approntati dalle regioni per importi annui minori di quelli fissati dal Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Le regioni possono infine provvedere ad abbattere una parte degli oneri di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, assicurando nel contempo ai comuni il rimborso dei mancati introiti, anche nell'ambito di programmi speciali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

5. Per il finanziamento dei mutui di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 miliardi da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 5, 6, 9 e 10 valutato nell'ordine di 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Torna all'indice

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA

RISPOSTA. — *La sede provinciale dell'INPS di Agrigento non ha ricevuto alcuna richiesta, da parte di organismi assicuratori tedeschi, del prospetto mod. E 205 dei periodi contributivi relativi al signor Francesco Traina.*

Tuttavia, in data 10 ottobre 1983, la stessa sede, su richiesta dell'interessato, ha provveduto alla emissione del citato prospetto contributivo, nonché all'inoltro dello stesso al competente organismo tedesco tramite patronato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le valutazioni del Governo sull'attentato dinamitardo messo in atto durante la notte scorsa contro l'abitazione del sindaco di Sonnino.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere come il Governo intenda fronteggiare una situazione che segna una svolta nella strategia della criminalità e della malavita. Per la prima volta, infatti, in provincia vengono colpite direttamente istituzioni comunali e amministrazioni democratiche. (4-00301)

RISPOSTA. — *La sera del 30 agosto 1983 Giovanni Bernardini, sindaco del comune di Sonnino (Latina), mentre era intento a dar fuoco ad alcuni rifiuti nelle adiencenze dell'abitazione sita nella vicina località di Sassa, veniva investito dallo spostamento d'aria causato dallo scoppio di un ordigno esplosivo.*

Nel denunciare l'accaduto alla locale stazione dei carabinieri, il Bernardini dichiarava che alcuni giorni prima sua moglie aveva gettato tra i rifiuti un flacone di plastica, raccolto lungo il vialetto di accesso all'abitazione, dal quale fuoriusciva uno spago.

Il comandante del presidio, recatosi prontamente sul posto per i necessari accertamenti, non rinveniva alcun frammento che potesse essere attribuito ad un ordigno esplosivo.

Dietro indicazione, per altro, degli stessi Bernardini, i militari dell'arma trovavano lungo il muretto che fiancheggia il vialetto di accesso alla casa, un frammento bruciato di miccia a lenta combustione, del tipo usato normalmente nelle cave, di una lunghezza totale di venti centimetri.

Le indagini, tuttora in corso di espletamento, non consentono, al momento, di formulare alcuna ipotesi sulla natura dell'episodio né di individuare eventuali responsabili.

Per quanto attiene agli interventi auspicati per fronteggiare la malavita, è ben noto il costante impegno profuso da tutte le forze di polizia per contrastare ogni forma di criminalità.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

GUARRA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere se intendano accogliere la domanda di trasferimento per l'anno scolastico 1984-1985 inoltrata da Silvana Sampieri nata ad Asmara il 19 settembre 1957 insegnante elementare presso la scuola italiana di Lagos (Nigeria) con incarico a tempo indeterminato dal 1976 e nel ruolo dal 10 settembre 1982, istanza presentata il 5 ottobre 1983 e spedita per mezzo del corriere diplomatico al Ministero degli affari esteri dall'Ambasciata d'Italia in Nigeria in data 19 ottobre 1983. (4-01301)

RISPOSTA. — *La maestra elementare Silvana Sampieri, attualmente in servizio a Lagos, ha inoltrato domanda di rientro, e quindi di ricollocazione, in Italia per l'anno scolastico 1983-1984.*

Il provveditorato agli studi di Messina, territorialmente competente, ha comunicato di trovarsi nell'impossibilità di accogliere l'istanza per mancanza di posti disponibili nelle scuole elementari di quella provincia. Con l'espletamento del concorso magistrale sono stati infatti integralmente coperti i posti vacanti. (...)

CGIL, relativa al trasferimento di tutte le competenze - oggi frammentate - al dipartimento della funzione pubblica come previsto dall'articolo 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

se abbiano ricevuto dagli stessi segretari la sollecitazione ad avviare a conclusione le prendenti vertenze contrattuali riguardanti i lavoratori dei monopoli di Stato, dell'ANAS, dei vigili del fuoco e dei dipendenti delle camere di commercio;

se il Governo abbia risposto a tali richieste e se intenda rapidamente provvedere alla dovuta attuazione dell'articolo 27 della legge anzidetta. (4-00961)

RISPOSTA. — *Il provvedimento relativo all'ordinamento del dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è stato trasmesso in data 3 gennaio 1984, per il preventivo parere, al Consiglio di Stato e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Per quanto concerne poi la richiesta di una sollecita conclusione delle vertenze contrattuali riguardanti il personale dei Monopoli, ANAS, vigili del fuoco e polizia di Stato, si fa presente che le relative contrattazioni si sono tutte già concluse e si è ora in attesa dell'emanazione dei rispettivi decreti previdenziali.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, del lavoro e previdenza sociele, per l'ecologia, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere la situazione attuale e gli interventi previsti per la difesa dei laghi costieri e del relativo territorio circostante ricompreso nel Parco nazionale del Circeo.

In particolare gli interroganti richiedono di conoscere:

a) lo stato di salute dei vari laghi alla luce degli studi in corso da parte dell'Università di Roma ed i progetti per migliorarla;

b) i provvedimenti urgenti che si intendono adottare per disinquinare le acque del Rio Martino, principale fonte di deterioramento dei laghi di Fogliano e dei Monaci e dell'inquinamento marino del tratto in questione;

c) i finanziamenti erogati fino ad ora per la difesa della fascia costiera interessata, nella considerazione che c'è il pericolo di un improvviso sfondamento della duna tra Rio Martino e Sabaudia e delle conseguente immissione del mare nelle piana pontina, mentre l'amministrazione provincia di Latina ha reddito un progetto esecutivo di difesa della costa ancora non finanziato malgrado la richiesta alla regione e al Ministero della marina mercantile;

d) quali costrubuti vengono erogati per sostenere le attività economiche (acquacoltura) attualmente in essere nel comprensorio, che hanno contribuito e «mantenuto» lo *status* della zona;

e) per quale ragione non viene ancora concesso il collegamento Monaci-mare allo scopo di consentire il necessario ricambio delle acque;

f) per quale ragione non si estendono agli altri laghi gli esperimenti eseguiti già da tre anni nel lago dei Monaci che sembrano aver dato gli unici risultati positivi in materia di disinquinamento.

Considerato inoltre il particolare valore culturale, sociale, ambientale ed economico della zona, nonché la necessità di evitare processi di speculazione che si risolverebbero in danno per i valori dell'ambiente e di quelle attività (pesca ed agricoltura) che sono le uniche possibili di uno sviluppo armonico rispetto agli equilibri naturalistici esistenti, gli interroganti chiedono, infine, di sapere:

1) quale sia la proprietà delle acque e del territorio circostante, nonché quali siano le previsioni di sviluppo della zona sulla base degli strumenti urbanistici esistenti e degli altri strumenti allo studio;

2) se a fronte della tutela operata attraverso la legislazione nazionale e regionale nonché mediante le competenze della regione Lazio, dei comuni, del consorzio di bonifica, del demanio, del parco, non sembri superfluo e dispendioso lo esproprio che si appresterebbe ad operere il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

3) se l'impegno finanziario conseguente al possibile predetto esproprio, di cui gli interroganti chiedono di conoscere l'entità, non possa essere evitato o diminuito a mezzo di altre fonti e forme di intervento e comunque come si intendono garantire e sostenere le attività agricole e di acquacoltura attualmente in essere;

4) se a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche (14 luglio 1958), che ha effetto «allo stato», possa dichiararsi oggi senza spesa alcuna la pubblicizzazione delle acque in vista di nuovi e notevoli interessi pubblici di cui prima non si poteva tener conto, interessi che coinvolgono i tre laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace, inseriti oltre che nel comprensorio di bonfica e del parco, anche in un particolarissimo ambiente di rilevante importanza naturale;

5) se nei detti laghi e terreni limitrofi siano in corso e possano ulteriormente essere sostenute e sviluppate tecniche di colture ittiche, di particolare pubblico interesse, a seguito delle nuove esperienze e conoscenze in materia acquisite dall'Università di Roma e degli operatori privati;

6) se non ritengono utile installare nella villa di Fogliano una sezione universitaria specializzata per le ricerche biologico -marine ed ambientali. (4-00315)

RISPOSTA. — *1) In questi ultimi tempi, la zona dei laghi costieri e del territorio circostante compresa nel parco nazionale del Circeo è stata caratterizzata da progressivo abbandono e degrado per i mancati interventi manutentori e di miglioramento da parte della società proprietaria, per incombenti minacce di speculazioni edilizie e di alterazione ambientale soprattutto lungo la fascia dunale che separa i laghi dal mare, nonché da progressivi e ricorrenti inquinamenti delle acque.*

L'inquinamento delle acque, dovuto ad accumuli di sostanze organiche (fosforo, azoto, carbonio in particolare) provoca estesi fenomeni di eutrofizzazione, con conseguenti gravi condizioni di carenza di ossigeno, produzione di acido solforico, che portano a morie talora catastrofiche della fauna ittica.

Non meno gravi sono i pericoli da inquinamento della acque reflue della abitazioni e dell'agricoltura cariche di pesticidi e di altre sostanze velenose ed inquinanti, che è necessario bonificare e far defluire al di fuori del sistema lacustre.

Gli studi sullo stato di salute dei laghi, avviati nel luglio 1982 all'università degli studi di Roma La Sapienza - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - su incarico dell'amministrazione provinciale di Latina e con apposita convenzione, sono ancora in corso, essendo previsti per la durata di due anni, per cui l'università, anche secondo quanto fatto presente dal preside della predetta facoltà, non è ancora in grado di fornire dati definitivi in merito.

È chiaro, per altro, che il miglioramento delle caratteristiche idrobiologiche dei laghi, se da una parte investe aspetti di carattere idraulico (funzionamento corretto delle idrovore, pompe, paratie, pulizia dei canali, ripristino sponde, eccetera), dall'altra investe problemi connessi alla correita gestione del territorio e nella fattispecie si può affermare che solo una gestione naturalistica del bacino di raccolta delle acque potrà risolvere i problemi inerenti alla immissione di sostanze inquinanti nei laghi.

2) I provvedimenti necessari al risanemento del canale Rio Martino vanno ben oltre il territorio del parco nazionale del Circeo e la competenza di questa Amministrazione. Infatti, il canale Rio Martino rac-

coglie gli scarichi non depurati del comprensorio di Latina, per cui solo il rigorosissimo rispetto di normative sulla depurazione corretta degli scarichi può innescare quel necessario processo di risanamento del canale. È chiaro, pertanto, la stretta connessione tra il suddetto disinquinamento, quello del tratto marino in questione e la corretta gestione del territorio e delle acque di tutto il retroterra.

3) L'azione del mare, che ha provocato il crollo di parte della strada lungomare, è un fenomeno connesso all'equilibrio generale, giacché la costruzione di opere di difesa marina, o addirittura il prelevamento di materiale lapideo in determinati fiumi, fanno sì che tali azioni, se non inquadrate nel contesto generale, possono attivare e addirittura accelerare il processo erosivo del mare. Ma è anche evidente che eventuali progetti di risanamento non possono ripetere pedissequamente l'errore di opere di difesa attraverso l'erezione di barriere di cemento armato, che non solo accelerano il fenomeno dell'erosione, spostandolo verso altri punti della costa, ma sono apertamente in contrasto con le finalità di protezione delle bellezze naturali che il parco del Circeo interpreta.

L'amministrazione forestale, nell'ambito delle competenze che le sono proprie, ha provveduto alla difesa della duna litoranea attraverso il rimboschimento, quale principale intervento tecnico di consolidamento.

4) La erogazione di fondi a sostegno delle attività economiche rientra nella competenza della Regione.

5) La possibilità e la opportunità di realizzare il collegamento del lago dei Monaci al mare vanno analizzate nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.

La distanza rilevante, circa duecento metri dalla sponda del mare, nonché la grande importanza naturalistica, idrogeologica e di difesa dei venti del cordone dunale fanno sì che l'eventuale collegamento del lago al mare rappresenti una grave deturpazione ed aggressione al territorio costiero e un reale fattore di smantellamento del sistema difensivo dunale.

È da ribadire che la salvaguardia dell'integrità dei cordoni dunali, uno dei più preziosi ed incontaminati di tutto il territorio italiano, rappresenta un dato essenziale per le difese dell'ecosistema di collegamento del mare con i laghi costieri, quale elemento fisico insostituibile di protezione per gli ambienti più interni.

6) gli esperimenti sinora condotti nel lago dei Monaci consistono, attraverso il pompaggio di acqua salata dal Canale Papale, nell'immissione di acqua con un buon contenuto d'ossigeno nelle acque del lago.

Non è possibile, allo stato attuale, ripetere analoghe esperienze per gli altri laghi, in quanto i canali circostanti ad essi contengono acque ad alto contenuto di PNC (fosforo, azoto e carbonio). L'unico modo per immettere acqua ad alto contenuto d'ossigeno nei due laghi di Caprolace e di Fogliano è quello di operare con le due idrovore, rispettivamente dalla lavorazione di Capoportiere che, sebbene idrovore di prosciugamento, possono - attraverso opportuni e relativamente costosi interventi di ripristino e manutenzione - pompare acqua dal mare e contribuire così al miglioramento idrobiologico dei laghi stessi:

a) *La proprietà delle acque dei laghi e del territorio circostante è della società anonima bonifica di Fogliano. I laghi di Monaci e di Caprolace ricadono nel territorio del comune di Sabaudia, mentre il lago di Fogliano ricade nel territorio del comune di Latina. L'area dei laghi è compresa, nella sua totalità, nel perimetro del parco nazionale del Circeo ed è sottoposta a vincolo per le bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche (legge 29 giugno 1939, n. 497). Inoltre, il cordone dunale è sottoposto a vincolo idrogeologico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) mentre con la legge regionale n. 30 del 1976, prorogata dalla legge regionale n. 52 del 1976, nella fascia di tutela di metri 150 intorno ai laghi o di metri 300 dal mare è vietata ogni tipo di sostituzione. Inoltre, nei piani regolatori generali dei comuni di Latina e di Sabaudia, la destinazione urbanistica è, più che altro, a verde pubblico ed anche eventualmente a verde agricolo. per il parco, tale destinazio-*

ne è da intendersi con un congelamento di tutti i fabbricati già esistenti, per cui ogni attività, ivi compresa quella edilizia, va inserita nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche del comprensorio, nonché dei vincoli sopracitati;

b) *L'esproprio dei terreni e dei laghi della società bonifica di Fogliano, che allo stato attuale costituiscono uno degli ambienti naturalistici più qualificati di tutto il parco nazionale del Circeo, è la conclusione logica di un processo di tutela e valorizzazione ambientale, iniziato con l'inclusione delle dette proprietà nel parco stesso con il decreto del Presidente della repubblica 2 luglio 1975.*

Per garantire la migliore salvaguardia dei valori naturalistici, ambientali e paeseggistici della fascia costiera della zona, già nella riunione del 5 agosto 1976 la speciale commissione consultiva per il parco nazionale del Circeo, aveva rilevato la necessità dell'esproprio, al fine di garantire una maggiore e più incisiva tutela dei valori e degli aspetti pubblici dei laghi e dei terreni, ivi compresi gli aspetti produttivi, allo scopo di rendere possibili tutti i necessari interventi di risanamento, conservazione e salvaguardia della zona dalla speculazione edilizia dall'inquinamento idrico e dalle alterazioni degli equilibri e dei cicli biologici della fauna e della flora.

È evidente che tali finalità possono essere pienamente conseguite soltanto in un regime di proprietà pubblica ed attraverso l'intervento diretto dello Stato.

Anche il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato, per le foreste demaniali, alla quale la gestione del parco nazionale del Circeo era affidata dalla legge istitutiva n. 285 del 1934, nella adunanza del 1° dicembre 1976 espresse il proprio favorevole avviso per l'acquisizione del compendio ed autorizzò l'inizio delle procedure di esproprio.

Dopo la soppressione dell'azienda di Stato per foreste demaniali (ASFD) disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - gestione ex ASFD - permanendo i motivi di urgenza ed improcrastinabilità delle misure necessarie a garantire i rilevantissimi valori naturalistici, paesaggistici, ambientali e produttivi del comprensorio, ritiene indispensabile riproporre l'esproprio per pubblica utilità.

La proposta ha ottenuto il favorevole assenso della Presidenza del Consiglio (del 26 gennaio 1981, nota 66500/3621) e del Ministero del tesoro (del 19 gennaio 1981 nota 107392) nonché il parere favorevole del Consiglio di Stato (del 25 luglio 1981, parere 615/80);

c) *L'entità della indennità di esproprio è in corso di determinazione da parte di apposita commissione di esperti e, pertanto, non è ancora conosciuta.*

L'onere della spesa grava in prevalenza sui fondi della gestione ex ASFD, derivanti dagli utili di bilancio e destinati per legge all'ampliamento del demanio pubblico.

D'altra parte, tra le finalità dell'esproprio vi è quella di promuovere e sostenere le attività produttive agricole e di acquacoltura, secondo il progetto di interventi di risanamento e di valorizzazione già presentato per il finanziamento, per un importo di circa tre miliardi di lire.

Sarà comunque garantita la continuità delle attività agricole e di acquacoltura, ma, mentre per le prime è da presumere la capacità dell'autosostentamento, le seconde vanno organizzate secondo i cicli e criteri moderni di produzione ittica - già allo studio del Ministero - che possano garantire una produzione anche pregiata della fauna ittica.

È pertanto chiaro che le attività di acquacoltura attuali vanno potenziate, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche del comprensorio.

Va posto l'accento anche sulle attività concernenti il pascolo delle bufale; tali attività meritano ogni protezione, sia perché permettono un preciso sviluppo economico, sia perché rappresentano uno dei pochi fatti colturali del tipo pre-bonifica ancora presenti nel territorio del parco.

d) *La sentenza del tribunale supremo delle acque pubbliche del 14 luglio 1959, confermata dalla Corte di cassazione - sezione unite - con sentenza 12 luglio 1961,*

n. 1673, ha riconosciuto il carattere privato e non pubblico delle acque dei laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace e la loro appartenenza, quale proprietà privata, alla società bonifica di Fogliano, in quanto, come affermano entrambe le sentenze attraverso le indagini compiute dal consulente tecnico del tribunale, i tre laghi, a seguito delle opere idrauliche compiute, rappresentano dei tipici ambienti di acqua salmastra, nei quali occorrono continue opere dell'uomo sia per mantenere alle acque quel grado di salinità necessario per la vita e lo sviluppo del parco, sia per consentire il movimento di entrata ed uscita del pesce medesimo e nei quali è modesto il grado di pescosità sia naturale sia artificiale.

Una modifica della sentenza 14 luglio 1959 del tribunale supremo delle acque sarebbe stata possibile in linea di principio, ove nel frattempo si fossero evidenziati i caratteri demaniali delle acque attraverso il manifestarsi di quella attitudine allo sfruttamento della pesca per finalità di pubblico interesse generale.

Questa amministrazione, per altro, non ha la competenza per tale determinazione, che comunque comporterebbe l'instaurarsi di una non facile e non breve controversia giuridica, per cui nel frattempo potrebbero definitivamente compromettersi gli interessi che si vogliono tutelare;

e) *Ciò tanto più che la produzione ittica attuale è assai modesta e ben lungi dalle possibilità potenziali produttive dei laghi.*

Ma evidentemente il rafforzamento della produzione, naturalmente sempre inserita in quella azione mirante alla salvaguardia ambientale, richiede costi iniziali di risanamento idrobiologico del comprensorio dei laghi, nonché costi annuali di manutenzione, quindi costi di installazione di nuovi impianti (bacini di semina, vasche, paratie, frigoriferi, fabbricati, eccetera) e costi annuali di gestione del prodotto ittico di notevole entità, che l'attuale proprietà e le attuali forme di conduzione non sembrano in grado di assicurare, anche perché le stesse devono essere condotte con il rispetto delle norme di gestione e di salvaguardia del parco;

f) *Secondo i programmi ministeriali di valorizzazione del territorio, di cui l'esperto costituisce il fatto iniziale in senso logico e temporale, l'attuale complesso della villa di Fogliano dovrebbe costituire il polo di attrazione di tutte le attività scientifiche, didattiche e promozionali del parco del Circeo.*

In particolare, il complesso della villa e dei laghi dovrebbe costituire la sede ideale di un centro sperimentale e di studio in materia di acquacoltura e di avifauna acquatica a livello mondiale, tenuto conto della sua collocazione strategica anche nei confronti delle sedi di organizzazioni nazionali ed internazionali ad esse interessate (CNR., CEE., FAO., eccetera) e delle condizioni ambientali e climatiche ottimali.

In tal senso, anche la collocazione a Fogliano di un centro studi universitario può trovare idoneo accoglimento. Tale installazione, però non può prescindere da un piano organico di valorizzazione dell'ambiente e dell'acquacoltura, al quale devono partecipare tutte le competenti amministrazioni, tecniche e scientifiche del paese. D'altronde, ciò è possibile solo in un contesto di proprietà pubblica del territorio considerato.

Da quanto sopra premesso trovano conferma ancora una volta, anche attraverso le istanze di valorizzazione avanzate la necessità e la urgenza di procedere all'esproprio, in quanto solo il regime di proprietà pubblica consenta, nel caso in esame, di garantire, da un lato, il massimo di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e, dell'altro, il massimo della produzione dell'agricoltura e della pesca.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

GRIPPO E IANNELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono state impartite istruzioni ai distretti militari competenti per le zone dichiarate terremotate circa l'applicazione dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con il suddetto articolo viene data la possibilità ai giovani di leva del triennio

(...)

GRASSUCCI.— *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere -

premesso che i concessionari balneari hanno più volte segnalato la disparità che si realizzano in ambito nazionale in materia di rilascio, uso e costo delle concessioni in aree sul litorale marittimo -:

1) quali iniziative si intendono assumere per un rapido esercizio della delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, n. 616.

2) se, in attesa dell'attuazione della delega di cui sopra, si ritenga utile l'emanazione, previo parere di apposita commissione interministeriale da costituire con la partecipazione anche dei camandanti di dipartimento e di porto, di direttive: *a)* per l'emissione delle ordinanze che regolano l'uso del litorale marittimo; *b)* per il rilascio delle concessioni; *c)* per la definizione delle modalità di utilizzazione delle concessioni in argomento (in particolare per quanto riguarda la densità degli ombrelloni per unità di superficie, le distanze dai varchi per l'accesso pubblico al mare, le misure di sicurezza e di soccorso, ecc); *d)* per la determinazione di criteri obiettivi e predeterminati per il calcolo dei canoni relativi alle concessioni di cui sopra.

(4-00146) (4-00147)

RISPOSTA. — *Il Ministero della marina mercantile, nella cui prevalente competenza rientra la materia oggetto degli specifici quesiti proposti dall'interrogante ha fatto presente che l'esercizio della delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comporta non lievi difficoltà per l'individuazione del suo effettivo ambito di applicazione e per l'espletamento delle procedure relative alla predisposizione e successiva approvazione degli elenchi delle aree di preminente interesse nazionale, che da tale ambito devono essere escluse.*

A quest'ultimo riguardo, il predetto Ministero ha precisato inoltre che per l'indeterminatezza dei relativi criteri, i suddetti elenchi hanno formato oggetto di successive modifiche dovute alle indicazioni fornite dagli altri Ministeri interessati (difesa, interno, grazia e giustizia). Al momento risulta che gli elenchi in questione sono stati da tempo trasmessi alle presidenze delle giunte regionali per l'acquisizione del formale parere, indispensabile per poter addivenire all'emanazione dei decreti di approvazione degli elenchi ai quali è, in definitiva, subordinata l'operatività della delega di cui trattasi; solo alcuni di tali pareri risultano già pervenuti, non privi, per altro, di osservazioni e riserve circa i criteri seguiti dall'Amministrazione in sede di compilazione degli elenchi stessi.

Soggiunge il Dicastero citato che la norma recata dall'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la quale regolamenta in via transitoria la materia in esame, non può considerarsi in alcuno modo ostativa all'eventuale rilascio di concessioni di durata superiore ad un anno, qualora sussistano le condizioni richieste; né a suo parere sembra sia necessario emanare specifiche direttive, considerato che, allo stato, la utilizzazione dei beni demaniali marittimi trova idonea regolarizzazione nelle varie circolari intervenute sull'argomento.

Quanto infine alla questione di più stretta pertinenza di questo Ministero e relativa alla fissazione di criteri obiettivi e predeterminati per il calcolo dei canoni, si ritiene che la normativa esistente e le emanate istruzioni ministeriali siano sufficientemente idonee a garantire l'applicazione di criteri obiettivi sul piano nazionale.

Si assicura per altro l'interrogante che l'Amministrazione sta comunque procedendo ad un esame comparativo delle tabelle relative ai canoni con validità annuale, al fine di poter impartire agli organi periferici direttive per garantire ancor meglio su scala nazionale, la effettiva omogeneità dei canoni. -

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

JANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perché, nonostante siano trascorsi nove anni

(...)

la lista « Vanga e Stella » vengono rilevate irregolarità, presso la IV Sezione elettorale, relative alla attribuzione di voti di lista in luogo di voti di preferenza, come previsto per il sistema elettorale maggioritario;

i candidati della lista « Vanga e Stella » propongono ricorso al TAR del Lazio che avvia la relativa procedura;

alla seconda udienza, dell'ottobre 1983, il TAR emette un'ordinanza nei confronti della prefettura di Viterbo per l'invio delle schede contestate, che vengono inviate dalla prefettura il 29 ottobre 1983;

alla terza udienza, del 18 gennaio 1984, il TAR rivolge una ulteriore ordinanza alla prefettura per un approfondito esame delle schede in seguito alla quale si effettua, il 27 febbraio 1984, lo spoglio delle schede;

alla quarta udienza, del marzo 1984, il TAR procede alla discussione del ricorso ed ordina un nuovo spoglio delle schede – comprese quelle già inviate al TAR – che si tiene il 6 luglio 1984 in prefettura e il 16 ottobre 1984 di fronte al TAR; dopo questo ulteriore spoglio delle schede il TAR rinvia ad altra udienza fissata per il 18 gennaio 1985 –

quali garanzie sono state assunte, o si intende assumere, allo scopo di salvaguardare nel corso dei successivi, ripetuti trasferimenti delle schede, la genuinità delle medesime. **(4-06459)**

RISPOSTA. — *A seguito del ricorso proposto davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio dai rappresentanti della lista Vanga e Stella dopo le consultazioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Marta, la prefettura di Viterbo ha effettuato, su ordinanza del predetto tribunale, lo spoglio delle schede contestate alla presenza delle parti interessate.*

Nel corso delle operazioni effettuate presso la prefettura, i plichi contenenti le predette schede, reperiti nell'archivio elettorale, sono stati aperti e richiusi sempre alla presenza delle parti, i cui rappresentanti hanno apposto la loro firma sui lembi di chiusura degli stessi.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

GRANATI CARUSO E VIOLANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quante e quali ricerche, studi, indagini, progetti sono stati negli ultimi quattro anni commissionati dal Ministero di grazia e giustizia ad istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati;

2) l'oggetto di ciascuna ricerca;

3) quali ricerche sono ancora in corso e quali sono state concluse;

4) quale la spesa per ciascuna ricerca.

Per conoscere, inoltre, l'elenco di tutti gli enti che sono stati incaricati di svolgere ricerche ed il nome dei ricercatori che sono stati o sono impegnati per ciascuna ricerca. **(4-06359)**

RISPOSTA. — *In data 3 gennaio 1985 sono stati trasmessi al signor Presidente della Camera dei deputati i dati relativi al piano di ricerche, consulenze e studi effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 0/2106/Tab. 5/2/4 presentato presso la Commissione giustizia in sede di bilancio di previsione per l'anno 1985 e accolto dal Governo.*

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

GRASSUCCI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali.* — Per conoscere – premesso:

che, dopo anni di interventi ed un decennio di programmi comunali la po-

polazione di Maenza in molte ore della giornata e, in particolare, nelle primissime ore del mattino, non può usufruire di acqua potabile con conseguente gravissimo disagio per quei cittadini costretti a trasferirsi quotidianamente in altre località per motivi di lavoro;

che, in base a quanto riferito dai dirigenti del consorzio degli Aurunci, al serbatoio di Maenza affluirebbero costantemente circa 11 litri di acqua al secondo, portata ritenuta più che sufficiente per le esigenze degli abitanti del predetto comune;

che gli amministratori di Maenza, per fronteggiare la scarsità di acqua che perdura nonostante la costruzione di pozzi le cui acque sono utilizzate per integrare la fornitura del consorzio degli Aurunci, sono costretti a sospendere la erogazione durante la notte;

che non è noto se la cennata scarsità è conseguente ad una irregolarità del flusso di acqua assicurata dal consorzio oppure alla vetustà della rete idrica comunale, oppure a quegli utenti che utilizzano l'acqua in grande quantità per usi diversi da quelli domestici –:

1) se risulti che la Regione Lazio ed il comune di Maenza abbiano effettuato controlli saltuari sul flusso d'acqua erogato dal consorzio, sull'efficienza della rete idrica comunale nonché sulla quantità di acqua prelevata da quelle utenze che utilizzano l'acqua per usi industriali, artigianali o agricoli;

2) se è vero che in questi ultimi anni la Cassa depositi e prestiti ha concesso al comune di Maenza mutui per circa mezzo miliardo per la costruzione di pozzi per integrare la fornitura del consorzio e, comunque, a quanto ammontano le somme erogate dal predetto comune, negli ultimi dieci anni, per la costruzione di nuovi pozzi;

3) per quale motivo il comune di Maenza ha costruito pozzi per integrare la quantità di acqua fornita dagli Aurunci, nonostante ciò fosse vietato dal piano delle acque e dalla legislazione in materia;

4) se e quali iniziative ha intrapreso il consorzio perché il comune di Maenza, anziché costruire nuovi pozzi, provvedesse a controllare ed ammodernare la rete idrica comunale;

5) se risulti che il consiglio di amministrazione del consorzio degli Aurunci abbia mai discusso il problema idrico di Maenza e quando scadranno dal mandato i componenti del predetto consiglio che comprende un rappresentante del comune in argomento. **(4-00286)**

RISPOSTA. — *Nel comune di Maenza (Latina) esiste una carenza dell'approvvigionamento idrico, dovuta a discontinuità nell'erogazione dell'acqua, che il consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci dovrebbe assicurare in ragione di 11 litri al secondo.*

Controlli tecnici effettuati dall'amministrazione comunale hanno accertato che, in realtà, la rete idrica di distribuzione non ha dispersioni, anche se la portata non è costante talché in estate il rifornimento idrico si riduce fino ad interrompersi, anche per intere settimane.

Per tale motivo, il sindaco di Maenza ha disposto, durante il periodo estivo, la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne, per consentire l'approvvigionamento ed una sufficiente utilizzazione dell'acqua durante il giorno.

Nell'intento di dare congrua soluzione al problema, la civica amministrazione ha realizzato due pozzi della portata di circa sei litri al secondo ciascuno, capaci di far fronte alle esigenze del paese.

Il finanziamento necessario è stato assicurato con mutui per complessive lire 272 milioni - concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

Conclusi, nell'aprile del 1983, i lavori di trivellazione, si è proceduto, nel frattempo,

alla costruzione della conduttura di allacciamento dei pozzi alla rete principale ed alla realizzazione della cabina elettrica.

Quanto al questito formulato al punto 5) dell'interrogazione, si fa presente che l'amministrazione comunale di Maenza non è più rappresentata in seno al consiglio di amministrazione del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, che è stato rinnovato recentemente.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

GRIPPO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

Amnesty International, organizzazione mondiale per i diritti dell'uomo ha diffuso mercoledì 12 dicembre 1984 un rapporto intitolato « Negati equi processi ai prigionieri politici in Albania »;

nel citato rapporto si afferma:

« Albanesi accusati di aver criticato il sistema politico o di aver praticato la loro religione stanno scontando delle lunghe condanne in campi di lavoro molto duri dopo aver rilasciato "confessioni" estorte con le percosse – ha dichiarato oggi 12 dicembre 1984, *Amnesty International.*

I tribunali negano regolarmente agli accusati per motivi politici il diritto di avere avvocati difensori nei loro veloci processi, che non durano più di un giorno – si afferma nel nuovo Rapporto di *Amnesty International*: "Albania: l'imprigionamento politico e la legge" »;

il rapporto è stato compilato sulla base di informazioni ufficiali e non, incluse le testimonianze oculari di ex prigionieri nei campi. *Amnesty International* ha comunque sottolineato che le informazioni di cui è in possesso non possono essere complete a causa della massima segretezza imposta dalle autorità albanesi e dalle severe restrizioni all'entrata o alla uscita dal paese;

il movimento internazionale ha dichiarato di conoscere i nomi di circa 400 prigionieri politici che negli anni scorsi stavano scontando le loro condanne, ma questi rappresentano solo una parte del totale. Molti, fra i prigionieri politici, sono stati accusati di aver tentato di abbandonare il paese. Intere famiglie sono state trasferite dalle loro regioni di origine ed internate in dure condizioni perché uno dei loro parenti era riuscito a lasciare l'Albania;

in base alla legge albanese, « il sabotaggio » è semplicemente « un'azione od una mancanza di azione » diretta ad indebolire lo Stato, il partito comunista o la società. Le condanne, quando non sono alla pena capitale, raggiungono fino ai 25 anni d'imprigionamento;

alcuni ex prigionieri hanno dichiarato di essere stati condannati dopo che gli agenti di sicurezza avevano teso loro la trappola di indurli a criticare il governo in conversazioni private. Altri hanno dichiarato di aver firmato delle confessioni dopo essere stati percossi con tubi di gomma riempiti di ghiaia;

la maggior parte degli ex prigionieri intervistati da *Amnesty International* hanno dichiarato di essere stati percossi durante gli interrogatori;

sin dal severo inasprimento della repressione religiosa attuato nel 1967, sono stati imprigionati, insieme con ecclesiastici islamici, quei religiosi che possedevano bibbie o battezzavano bambini. I processi, in genere, non durano più di un giorno ed *Amnesty International* non è a conoscenza di alcun processo che abbia prosciolto l'imputato dalle accuse. Fra le prove che hanno determinato la condanna di un prigioniero vi era l'aver guardato un incontro di calcio alla televisione jugoslava. Dalle denunce ricevute risulta inoltre che altri sono stati condannati per aver avuto contatti con turisti stranieri o per essere in possesso di libri o di illustrazioni disapprovate dalle autorità;

(...)

ra di sensibilizzazione e di raccordo fra le parti per sostenere la ricerca di soluzioni politiche alle diverse conflittualità della regione, tra di esse connesse, tenendo presente che il perseguimento di un obiettivo di pace esterna non può essere disgiunto dall'avvio di un processo di riconciliazione all'interno, come nel caso eritreo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

GRASSUCCI E GUALANDI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere – ricordando che nonostante l'iniziativa della magistratura e la approvazione del piano regolatore generale nel comune di Minturno continua il fenomeno dell'abusivismo violando ogni norma urbanistica, anche con concessioni per danni di guerra;

tenendo conto che, a quanto pare, persino l'attuale sindaco continua ad edificare senza aver pubblicato la propria concessione edilizia e ciò nonostante le proteste dei cittadini e l'esposto di privati interessati per violazione di norme urbanistiche –:

1) quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare ulteriore scempio del territorio e di assicurare una corretta attività edilizia nel comune di Minturno;

2) se non ritengano opportuno che si disponga la sospensione del sindaco;

3) quali disposizioni siano state emanate dal Ministro competente in materia di autorizzazioni a costruire per danni di guerra a corredo della legge 28 ottobre 1981, n. 611. (4-06840)

RISPOSTA. — *Effettivamente, il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel comune di Minturno (Latina), soprattutto negli anni che vanno dal 1981 al 1983, ha fatto registrare dati allarmanti. Tutti i casi – riguardanti per lo più costruzioni unifamiliari, ampliamenti o modifiche di immobili preesistenti – sono stati, però, perseguiti dalla pretura competente.*

Per quanto concerne la circostanza di fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, si precisa che le concessioni edilizie rilasciate per il periodo che va dal dicembre 1982 al 1985, sono 55.

In merito a queste ultime, il pretore di Minturno ha disposto indagini a seguito delle quali ha inviato il fascicolo processuale al tribunale di Latina, ove il procedimento è, al momento, in fase istruttoria.

Fra tali concessioni è compresa anche una, regolarmente notificata e pubblicata, rilasciata all'attuale sindaco di Minturno, nei confronti del quale non si ravvisa l'esistenza dei prosupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

MARZO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per gli affari regionali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del trasferimento, per una mostra a Milano, degli « Ori della Magna Grecia » (risalenti al III e IV secolo) custoditi presso il museo di Taranto;

se sono a conoscenza che la mostra, organizzata dall'amministrazione provinciale di Milano e sponsorizzata dalla casa editrice Mondadori, è stata promossa senza informare il comune, la provincia di Taranto e la regione Puglia;

se la mostra è stata autorizzata dai Ministri competenti, per quanto tempo e se sono previste altre mostre in Italia ed all'estero. (4-05556)

RISPOSTA. — *La sovrintendenza archeologica della Puglia, nel luglio 1984, sottopose all'esame e parere del competente ufficio* (...)

quali interventi intende effettuare per bloccare questa pratica ed impedire che attraverso il rigonfiamento pilotato delle liste elettorali si prefigurino e predeterminino i risultati elettorali della consultazione prossima. (4-07332)

RISPOSTA. — *A seguito dell'esposto, cui fa riferimento l'interrogante la prefettura di Catanzaro ha immediatamente disposto un'ispezione elettorale presso il comune di Albi (Catanzaro) per verificare la fondatezza dei rilievi segnalati.*

A conclusione degli accertamenti, il funzionario incaricato dell'ispezione ha rilevato che in effetti alcuni dei cittadini indicati nell'esposto continuavano a mantenere nel predetto comune la propria residenza anagrafica, pur dimorando di fatto in altri comuni.

La prefettura ha quindi invitato l'amministrazione comunale di Albi a regolarizzare la posizione anagrafica dei cittadini interessati, secondo la procedura prevista dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, recante le norme di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Sono stati, in pari tempo, interessati i comuni, ove le medesime persone risultavano di fatto trasferite, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere –

premesso che nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre 1984 è stato compiuto un attentato contro la sede della camera del lavoro di Latina e che già nei giorni precedenti, nell'atrio da cui si accede a tale sede sindacale, erano comparse scritte fasciste, una svastica e la sigla FUAN;

ricordato come già in passato si siano verificati gravissimi episodi ed attentati fascisti (l'assassinio del giovane Luigi De Rosa, bombe ai treni, al tribunale, ad una libreria, incendi di sedi politiche ecc.), tali da far pensare alla zona di Latina come uno dei punti più caldi del terrorismo nero;

ricordato inoltre come da tempo personaggi legati alla malavita organizzata si dimostrino ivi fortemente presenti tanto da far pensare ad un piano lucido e definito di infiltrazione e radicamento mafioso e camorristico;

tenuto presente infine che, da alcune settimane in particolare, la città di Latina risulta piena di scritte e parole d'ordine eversive firmate da « anno terzo », « terza posizione », « avanguardia nazionale » ecc. –

1) le iniziative in corso per assicurare alla giustizia i responsabili dell'attentato alla camera del lavoro di Latina;

2) le notizie in possesso del Governo circa la consistenza delle organizzazioni eversive presenti nella provincia pontina ed i responsabili delle scritte che deturpano i muri della città;

3) i piani di rafforzamento delle forze dell'ordine in quella provincia, delle quali più volte è stata lamentata la scarsità degli organici;

4) le valutazioni del Ministro circa lo stato di agibilità democratica della città di Latina in considerazione, tra l'altro, delle ormai prossime elezioni amministrative;

5) le iniziative storico-culturali per la crescita ed il rafforzamento della democrazia promosse dal comune, dalla provincia, dalla scuola, nonché dagli altri enti, anche privati, colà esistenti. (4-07262)

RISPOSTA. — *Verso le ore 23 del 26 dicembre 1984, il portoncino d'ingresso della sede della CGIL di Latina, sita in via Dandolo n. 7, prendeva fuoco, a causa, verosi-*

milmente, del lancio di una bottiglia incendiaria. Per il pronto intervento del personale della questura e dei vigili del fuoco, i danni venivano limitati a superficiali bruciature alla parte inferiore del portoncino stesso.

Nell'occasione veniva rilevata anche una scritta murale con la sigla FUAN ed un simbolo raffigurante un cerchio con al centro una croce. Subito dopo il fatto, veniva compiuti i rilievi di polizia scientifica ed ogni possibile accertamento di carattere testimoniale. Venivano altresì eseguite, dall'UIGOS (Ufficio informazioni generali e operazioni speciali), undici perquisizioni domiciliari nei confronti di elementi notoriamente militanti nell'area dell'estrema destra. D'intesa con la procura della Repubblica venivano, inoltre, eseguiti accertamenti di polizia giudiziaria, tuttora in corso. Al momento, viene approfondita la posizione di due giovani, a carico dei quali sono emersi indizi.

Dopo l'attentato al treno 904 Napoli-Milano del 23 dicembre 1984, sui muri di alcune vie di Latina sono, in effetti, apparse scritte del seguente tenore: No alla criminalizzazione degli oppositori politici; Solidarietà militante per i camerati prigionieri; Solidarietà militante per G. Ferro; Lotta con noi. Per identificare gli autori delle scritte sono stati ulteriormente intensificati i servizi di vigilanza mobile. La notte del 2 gennaio 1985, una pattuglia dell'UIGOS ha intercettato ed identificato sei giovani del luogo, di età compresa tra i 16 e 20 anni, sorpresi ad affiggere manifesti, stampati a Roma, a cura del Fronte della Gioventù, riguardanti i Camerati prigionieri politici e la Solidarietà militante G. Ferro. Tutti e sei i giovani sono stati denunziati alla pretura competente. Nel contempo, è stato dato incarico all'apposito servizio comunale di disporre la cancellazione delle scritte murali e la defissione dei manifesti.

Sebbene la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Latina non desti, nel complesso, particolare allarme, è stata tuttavia intensificata — anche in relazione alla prossimità della tornata elettorale — l'azione di vigilanza in genere e, in particolare, nei confronti di personaggi legati alla malavita organizzata. Quanto al potenziamento delle forze dell'ordine, in più occasioni i responsabili provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica hanno richiesto il rafforzamento degli organici.

Tali richieste non hanno potuto essere finora soddisfatte a causa della carenza, per oltre settemila unità, degli organici di tutti i ruoli della polizia di Stato. Le richieste di potenziamento potranno essere soddisfatte man mano che saranno disposte nuove assunzioni, in esecuzione di appositi provvedimenti, già approvati dal Consiglio dei ministri.

In particolare, il 27 novembre 1984, è stato approvato un disegno di legge per l'assunzione di 9.077 unità della polizia di Stato, da destinare a servizi speciali, presentato il 7 dicembre 1984 alla Camera dei deputati.

Il 10 gennaio 1985, il Consiglio dei ministri ha approvato, inoltre, altri due disegni di legge che prevedono, rispettivamente, l'aumento di 4.500 unità dell'organico degli agenti ed assistenti della polizia di Stato e l'aumento di ottomila unità degli organici e degli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri.

Per rafforzare la vigile presenza delle forze dell'ordine della provincia di Latina, sono attualmente in corso d'esame la trasformazione del posto fisso di polizia di Fondi in commissariato di pubblica sicurezza, il ripristino di un comando compagnia carabinieri a Formia e l'istituzione di un nuovo comando compagnia ad Aprilia. Se detti presidi verranno realizzati, anche gli organici delle forze dell'ordine nella provincia verranno di conseguenza incrementati.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

LOBIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — **Per sapere** –

premesso che in Campania ed in particolare nelle province di Napoli e Caserta i produttori agricoli subiscono continui furti; (...)

due invalidi con la propria carrozzella e dei relativi accompagnatori con possibilità di utilizzo della ritirata.

In relazione alla limitata ampiezza delle porte di salita, del corridoio, degli scompartimenti e delle ritirate – che non consentono il passaggio e lo stazionamento di invalidi su carrozzella – l'adattamento delle carrozze UIC-X richiede notevoli e costose ristrutturazioni. Per poter superare il dislivello tra pavimento delle carrozze e piano dei marciapiedi occorre inoltre prevedere l'impiego di idoneo elevatore, incorporato nelle carrozze oppure di un elevatore a terra in dotazione alle stazioni.

In base al progetto studiato, la modifica delle carrozze UIC-X comporta la perdita di 12 posti a sedere, in luogo dei quali potranno trovare posto due invalidi e due accompagnatori e richiede una spesa dell'ordine di 50 milioni a carrozza.

Per l'utilizzazione di carrozze per medie/lunghe distanze, si è ipotizzata una prima fase di esercizio riguardante le relazioni Torino-Trieste, Torino-Roma, Milano-Roma, Milano-Lecce, Roma-Palermo, richiedente la modifica di 16 carrozze.

Per l'attuazione di tale servizio occorre dunque provvedere oltre che alla modifica delle suddette carrozze anche all'adattamento delle stazioni dove effettueranno fermata i relativi treni ed all'eventuale acquisto di elevatori da dare in dotazione alle stazioni stesse, con un onere non indifferente. Si avrà inoltre una perdita di introiti, rispetto alle normali carrozze in conseguenza della perdita dei posti.

Il trasporto di invalidi non deambulanti viene quindi a costituire, secondo l'Ente delle ferrovie dello Stato, obbligo di servizio pubblico ai sensi del Regolamento CEE n. 1191 del 1969, per cui i relativi oneri dovrebbero formare oggetto di rimborso da parte del Ministero del tesoro.

In nuovo Ente ferrovie dello Stato, istituito con legge 17 maggio 1985, n. 210, avanzerà al riguardo specifiche richieste, all'accoglimento delle quali subordina l'attivazione del servizio.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

GIADRESCO, SAMÀ, AMBROGIO E FITTANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se corrisponda al vero quanto è stato scritto dal periodico *Corriere d'Italia* di Francoforte a proposito della situazione in cui si trovano i nostri connazionali Pietro Cunsolo e Agostino Marra, i quali non riescono ad ottenere dalla sede INPS di Catanzaro la documentazione necessaria ad attestare il loro diritto alla corresponsione degli assegni familiari per i familiari a carico residenti in Italia;

nel caso le notizie riportate dal citato periodico corrispondano al vero, quali iniziative ritenga di adottare per risolvere i problemi che tanto disagio recano ai nostri connazionali emigrati all'estero;

infine per sapere se non ritenga opportuno assumere iniziative che evitino, in seguito, il riprodursi di situazioni quali quelle denunciate dal *Corriere d'Italia*. (4-14156)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la competente sede provinciale di Catanzaro ha già provveduto a trasmettere all'ARBEITSAMT – Kindergeld Kasse – 6600 Saarbrucken (Repubblica federale di Germania) gli appositi modelli E 411, relativi ai lavoratori Pietro Cunsolo e Agostino Marra, ai fini della corresponsione degli assegni familiari.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie circa la gestione delle « Fornaci di Spigno Saturnia » da parte del signor Giuseppe Duraccio già arrestato, insieme al sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, per una operazione camorristica di speculazione edilizia.

Appreso da notizie di stampa:

che il signor Ernesto Bardellino, già sindaco di San Cipriano d'Aversa, trovasi agli arresti domiciliari a Formia;

che, a seguito di attente indagini delle forze dell'ordine, nel comune di Minturno è stato scoperto un notevole deposito di armi ed esplosivi;

che in passato a Scauri ed a Formia fu individuato un covo delle brigate rosse.

Ricordato che in tutto il Sud pontino si nota da tempo una crescita degli investimenti immobiliari impropria rispetto a quella situazione di mercato, si chiede altresì di sapere:

1) come sia possibile che centri come Formia e Minturno siano sedi di arresto domiciliare e di soggiorno obbligato nonostante quanto previsto dalla « legge La Torre »;

2) quali disposizioni sono state concordate con i sindaci di quella zona per un più attento controllo sugli atti di compravendita, sui cambi di residenza e sulle concessioni comunali;

3) quali iniziative intendano adottare per assicurare una corretta individuazione delle sedi di soggiorno obbligato, un controllo rigoroso dell'urbanistica nei comuni di quell'area, una verifica adeguata della natura e della provenienza dei capitali colà investiti.

(4-07983)

RISPOSTA. — *Corrispondono a verità le notizie circa la gestione dello stabilimento per la produzione di laterizi Fornaci di Spigno Saturnia società a responsabilità limitata, da parte del signor Giuseppe Duraccio, nato ad Ottaviano (Napoli) il 7 marzo 1939 e residente in Somma Vesuviana (Napoli), il quale nell'anno 1983 ne ha acquistato la proprietà.*

Il suddetto, già arrestato insieme al sindaco di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) sotto l'accusa di estorsione, il 12 marzo 1985 è stato prosciolto, in sede di istruttoria formale, per non aver commesso il fatto. Né il comune di Formia (Latina) né quello di Minturno (Latina) sono in atto sedi di soggiornanti obbligati.

Si registra piuttosto la presenza in Formia di un sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nelle regioni dell'Italia meridionale, il quale ha liberamente scelto tale luogo di residenza. Nella stessa Formia ha soggiornato, in stato di arresto domiciliare, per un breve periodo ricompreso nel secondo semestre del 1984, Ernesto Bardellino, nato a San Cipriano d'Aversa il 4 maggio del 1945, pregiudicato per gravi reati, il quale, in data 31 dicembre 1984, ha lasciato Formia per rientrare nel comune di nascita.

Allo scopo di contrastare i paventati tentativi di infiltrazione camorristica nelle aree del sud-pontino, la prefettura di Latina, sin dall'inizio dell'anno 1983, ha sollecitato i sindaci a prestare la massima cura nella istruttoria delle istanze di iscrizione anagrafica e di rilascio di licenze, di concessioni e in genere di titoli amministrativi, a persone non originarie del luogo, e li ha invitati ad offrire la massima collaborazione agli organi di polizia.

È stato così attivato un proficuo scambio di informazioni che ha agevolato l'impegno delle forze dell'ordine nell'azione di controllo e di prevenzione.

Per quel che concerne il problema degli investimenti immobiliari, cui fa infine cenno l'interrogante, esso ha formato oggetto di ricorrenti analisi da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con specifico riguardo agli accertamenti patrimoniali ora consentiti dalla normativa antimafia ed alla necessità di concentrare le risorse umane disponibili in indagini mirate.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

JOVANNITTI, SANDIROCCO E CIANCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

con i fondi della legge 17/81 furono finanziate opere di ristrutturazione e di ampliamento della Stazione delle ferrovie dello Stato dell'Aquila;

(...)

RISPOSTA. — *A seguito della morte di Luca Rossi, avvenuta la sera del 23 febbraio 1986 a Milano, la procura della Repubblica del capoluogo lombardo ha instaurato procedimento penale per omicidio colposo, attualmente in corso di istruttoria, nei confronti dell'agente della polizia di Stato Pellegrino Policino, rimasto coinvolto nell'episodio.*

Nessun provvedimento è stato quindi adottato a carico del predetto, in conformità dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che prescrive la sospensione del procedimento disciplinare fino a quando non venga definito, con sentenza passata in giudicato, il procedimento penale, al quale sia eventualmente sottoposto, per gli stessi fatti, l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Con ordinanza del 15 marzo 1986, per altro, l'agente Policino è stato trasferito dalla questura di Milano, ove prestava servizio presso la DIGOS, ad altra sede, in applicazione dell'articolo 55 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere –

premesso che con interrogazione del 14 maggio 1985, n. 4-09366, venivano chiesti al Ministro dell'interno chiarimenti circa il rilascio di alcune concessioni per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra, al sindaco e ad alcuni assessori del comune di Minturno;

ricordato che con risposta in data 4 febbraio 1986 il Ministro dell'interno rispondeva affermando che:

a) alcune concessioni edilizie per la ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra erano state rilasciate ai sensi della legge regionale 16 marzo 1982, n. 14;

b) per tali concessioni non erano stati riscossi i relativi oneri di urbanizzazione in coerenza con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui le opere di ripristino di edifici distrutti dalla guerra sono da considerare equiparati a quelli compiuti a seguito di pubbliche calamità –

se si sia tenuto conto del fatto che:

1) essendo il piano regolatore generale di Minturno entrato in vigore alla fine del 1984, nel periodo in cui furono rilasciate le concessioni ricordate era vigente il piano di ricostruzione e che pertanto a quest'ultimo e alle sue norme di attuazione occorreva fare riferimento (non poteva pertanto essere applicata la legge regionale 16 marzo 1982, n. 14, poiché essa riguarda i comuni non dotati di strumenti urbanistici);

2) al di fuori di detti piani particolareggiati dovevano valere per Minturno le norme urbanistiche fissate con decreto ministeriale 27 luglio 1971;

3) l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione si applica solo per le opere realizzate con il contributo dello Stato e limitatamente al rispetto degli scopi fissati dalla legge per la ricostruzione.

Per sapere se il ministro ritenga corretta e perseguibile la manomissione di intere zone, di alto interesse paesaggistico, non prevista da alcuno strumento urbanistico, con il contributo dello Stato e, per di più, da parte di coloro che dovrebbero tutelarle. (4-14682)

RISPOSTA. — *I quesiti posti dall'interrogante investono questioni tecniche che esulano completamente dalla competenza di questa amministrazione.*

Per altro, come si è avuto modo di far presente rispondendo a precedenti interrogazioni sullo stesso argomento, l'attività dell'amministrazione comunale di Minturno nel settore urbanistico ha formato oggetto di accertamenti ed indagini disposti dal pretore del luogo e dalla procura della Repubblica di Latina, a seguito

dei quali sono stati anche adottati provvedimenti di sequestro di cantieri, poi revocati.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

MACCIOTTA, PEGGIO, BELLOCCHIO E VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – in relazione alla emissione di buoni ordinari del tesoro prevista per il 24 settembre 1986 –:

1) quanti dei 18.500 miliardi dei buoni del tesoro in scadenza e di cui si prevede il rimborso siano in portafoglio della Banca d'Italia e quanti in portafoglio degli istituti di credito;

2) se anche in occasione di questa emissione operi l'accordo tra le principali banche in materia di assorbimento di titoli pubblici noto come « cintura di sicurezza »;

3) quale sia stata l'entità delle sottoscrizioni di titoli emessi il 24 settembre ed in particolare quale sia l'entità delle sottoscrizioni della Banca d'Italia e quale quella delle sottoscrizioni degli istituti di credito;

4) se si siano verificati (e in caso positivo per quali istituti di credito) rilevanti scostamenti fra la quantità dei titoli in scadenza e quelli sottoscritti nella emissione annunciata per il giorno 24.

(4-17251)

RISPOSTA. — *I BOT (Buoni ordinari del tesoro) in scadenza alla data del 30 settembre 1986, pari a 16.216 miliardi, erano totalmente nel portafoglio degli operatori economici, come si rileva dall'apposito comunicato stampa del 30 settembre 1986 con il quale si annunciava l'offerta sul mercato di titoli per l'importo di lire 18.500 miliardi.*

In proposito, va precisato che il consueto impegno che le principali banche assumono volontariamente per facilitare la sottoscrizione dei titoli in sede d'asta, ha operato anche per tale emissione.

Infatti i titoli emessi per 18.500 miliardi sono stati sottoscritti per 18.377 miliardi dagli istituti di credito e per 123 miliardi dalla Banca d'Italia, per cui gli operatori hanno cresciuto il loro portafoglio BOT di 2.161 miliardi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MACERATINI E RAUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

circa trecento contribuenti della zona di Pontecorvo (Frosinone), in prevalenza artigiani, commercianti e professionisti, sono rimasti vittime di un gravissimo raggiro ad opera di tal Lucio Meloccaro che li assisteva nella sua qualità di consulente tributario;

infatti, il Meloccaro aveva instaurato un incredibile sistema in base al quale si faceva consegnare dai suoi clienti tutte le cifre (ammontanti ad alcune centinaia di milioni) per provvedere ai pagamenti dell'IVA, dell'IRPEP, dell'ILOR e di quant'altro e, per converso, ometteva completamente sia di fare i dovuti versamenti, sia di fare le dichiarazioni IVA, 740, ecc.;

inoltre, in occasione del condono fiscale il predetto consulente, dopo essersi fatto consegnare dai propri ulienti i rilevanti importi occorrenti per la regolarizzazione delle singole posizioni, ometteva di fare il prescritto versamento oppure tale versamento lo faceva effettuare dai clienti ma, in un caso o nell'altro, non provvedeva ad inoltrare la prescritta « dichiarazione integrativa », vanificando così completamente le legittime aspettative di condono fiscale degli interessati;

per completare il quadro della situazione, il Meloccaro, pur facendo vidimare i registri fiscali dei clienti, non ha mai provveduto a trascrivervi gli estremi delle fatture attive e passive né ha mai riportato alcuna somma nei registri dei corrispettivi;

in tal modo, si sono verificate catastrofiche conseguenze fiscali in danno dei circa trecento menzionati contribuenti i quali, senza alcuna personale responsabilità e pur avendo sborsato quanto da loro

(...)

Torna all'indice

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

RESOCONTO STENOGRAFICO

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **GIUSEPPE AZZARO** E **ODDO BIASINI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (Seguito della discussione congiunta):
S. 195. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) (approvato dal Senato) (927); S. 196. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (approvato dal Senato) (932).
PRESIDENTE 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4805, 4807, 4808, 4827, 4829, 4831, 4833, 4838, 4842, 4843, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4854, 4857, 4859, 4860, 4861, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4876, 4877, 4878, 4879, 4885, 4886, 4887, 4888, 4902, 4903, 4909, 4910, 4916, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926
BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* . . 4843, 4877, 4909
BATTAGLIA ADOLFO *(PRI)* 4808
BORGHINI GIANFRANCESCO *(PCI)* . 4826, 4827
CAFIERO LUCA *(Misto-PDUP)* . . . 4800, 4918
CALAMIDA FRANCO *(DP)* 4838, 4925
CASTAGNOLA LUIGI *(PCI)* 4848
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* 4851
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* 4867
CONTU FELICE *(DC)* 4849
CORSI UMBERTO *(DC)* 4864

PAG.

CRIVELLINI MARCELLO *(PR)* 4807, 4860
DIGNANI GRIMALDI VANDA *(PCI)* 4887
FABBRI ORLANDO *(PCI)* 4842
FRANCESE ANGELA *(PCI)* 4849, 4850
GORLA MASSIMO *(DP)* 4801, 4802
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 4829
GUALANDI ENRICO *(PCI)* 4903
IANNI GUIDO *(PCI)* 4846
LO PORTO GUIDO *(MSI-DN)* 4869, 4877
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* . 4804, 4879, 4886, 4910
MANCUSO ANGELO *(Sin. Ind.)* 4866
MANNINO ANTONIO *(PCI)* 4869
MELEGA GIANLUIGI *(PR)* . . . 4859, 4886, 4925
MENNITTI DOMENICO *(MSI-DN)* 4868
MINERVINI GUSTAVO *(Sin. Ind.)* 4833
MINOZZI ROSANNA *(PCI)* 4902
NAPOLITANO GIORGIO *(PCI)* 4924
NEGRI GIOVANNI *(PR)* 4861
NONNE GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4808, 4866, 4878
PANNELLA MARCO *(PR)* 4802, 4863
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* . . 4879, 4924
PELLICANÒ GIROLAMO *(PRI)* 4805
PERNICE GIUSEPPE *(PCI)* 4876
POCHETTI MARIO *(PCI)* 4888, 4918
POLLICE GUIDO *(DP)* 4917
PROVANTINI ALBERTO *(PCI)* 4831
RODOTÀ STEFANO *(Sin. Ind.)* . . . 4923, 4924
ROGNONI VIRGINIO *(DC)* 4925
SACCONI MAURIZIO *(PSI), Relatore per la maggioranza* 4807, 4865
SANFILIPPO SALVATORE *(PCI)* 4916
SERAFINI MASSIMO *(Misto-PDUP)* 4857
SINESIO GIUSEPPE *(DC)* 4879

PAG.

SOSPIRI NINO *(MSI-DN)* 4910, 4917
TAMINO GIANNI *(DP)* 4885
VALENSISE RAFFAELE *(MSI-DN)* . 4805, 4854

prattutto ad operare affinché questo sistema di imprese divenga un fattore trainante del processo di reindustrializzazione e non invece un erogatore di grandi servizi, come tende sempre di più ad essere.

Vogliamo inoltre discutere seriamente degli strumenti della politica industriale, da quelli della modifica e del rifinanziamento della legge n. 675, a quelli per il sostegno alle leggi per l'innovazione, a una effettiva sperimentazione dei contratti di sviluppo tra alcune grandi imprese e lo Stato.

Su questo terreno il nostro gruppo è pienamente disposto ad un confronto positivo e costruttivo. Sappiamo benissimo (lo ricordo a chi tende a dare dei comunisti l'immagine di una forza che non capisce nulla dei problemi dell'industria, che non ha cultura industriale) che gli sviluppi della crisi, per certi versi imprevedibili, impongono anche una grande elasticità negli strumenti della politica industriale. E su questo — lo ripeto — siamo del tutto disposti al confronto, purché però siano chiari due punti fondamentali, che oggi non sono affatto chiari nell'impostazione del Governo e che anzi nella legge finanziaria vengono nei fatti negati. Il primo punto è che lo Stato, gli organi della programmazione, debbono assumere come proprio il compito di stimolare, orientare e contribuire a dirigere il processo di ristrutturazione, riconversione ed innovazione tecnologica dell'apparato produttivo; il secondo è che una politica di ristrutturazione ed innovazione deve essere finanziata e non può esservi, dunque, una politica economica che non colleghi strettamente il problema del risanamento finanziario a quello del rilancio produttivo.

Non è una velleità (come detto in questi giorni), ma riteniamo che sia possibile e soprattutto necessario perché soltanto se il problema del risanamento finanziario è collegato in modo logico ed evidente al problema del rilancio dell'apparato produttivo, potremo allora cominciare a combattere seriamente l'inflazione e potremo soprattutto far in modo che l'Italia resti nel novero dei paesi industriali più avanzati! *(Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Mi riferisco, signor Presidente ed onorevoli colleghi, alle ultime espressioni dell'emendamento Marrucci Tab. A.1, con cui intendiamo ripristinare la cadenza ordinaria per le agevolazioni ai processi di risanamento della rete commerciale; non proponiamo cioè maggiori stanziamenti rispetto al passato, ma solo la restituzione al settore di quello che il Governo vorrebbe togliere: si tratta di 50 miliardi e, francamente, non riusciamo a comprendere le motivazioni della chiusura della maggioranza a riguardo.

Nella sua relazione programmatica, il Presidente del Consiglio aveva sollecitato un nuovo sforzo positivo del mondo commerciale, per accelerare i processi di risanamento non solo per offrire alla produzione ed ai consumatori un servizio più adeguato, ma anche per contribuire in modo serio alla più generale lotta contro l'inflazione. Con la finanziaria si fa il contrario: si tagliano spese già decise in passato! Lo stesso ministro Altissimo, all'atto del suo insediamento, mostrando di voler correggere gli errori delle precedenti impostazioni, aveva annunziato la presentazione, entro novembre di quest'anno, di un progetto di riforma legislativa in grado di sollecitare le capacità imprenditoriali esistenti nel comparto e di garantire da un lato un'accentuata specializzazione aziendale e, dall'altro, di assicurare quell'opera vasta di riaggregazione da tutti ritenuta necessaria.

Alcune settimane or sono, inoltre, nel corso di un approfondito dibattito sul tema dei prezzi e dell'inflazione, la Commissione industria ha approvato una risoluzione in cui tra l'altro si chiede un maggiore sforzo finanziario pubblico per sollecitare l'investimento delle risorse esistenti nel comparto, allo scopo di migliorare la rete distributiva, sforzo maggior-

mente necessario oggi per la fase in atto di stagnazione, e si impegna il Governo a presentare rapidamente il suo progetto di riforma. D'altra parte, è stato già sottolineato in quest'aula — e non solo da noi — il divario fra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo esistente nel nostro paese, che non è fisiologico ed è ben superiore a quello che si registra negli altri Stati europei.

Al riguardo, numerosi studiosi ed economisti hanno evidenziato nei giorni scorsi gli aspetti negativi che questa forbice produce a danno delle aziende produttive e del sistema di accumulazione più complessivo. Questa differenza non potrà essere ridotta, senza una profonda trasformazione strutturale del commercio: il resto sono palliativi, parole, inutili grida!

Lo sa bene l'onorevole Altissimo che, col suo cosiddetto listino dei prezzi autocontrollati, non ha ottenuto altro risultato che quello di sborsare alcune centinaia di miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali al settore. A proposito, onorevole Altissimo, che fine ha fatto il provvedimento, di cui pure avevamo discusso, parallelo a quello della fiscalizzazione degli oneri sociali e che ella avrebbe dovuto emanare per interessare anche la miriade delle imprese familiari alla lotta vontro l'inflazione?

In definitiva, signori del Governo, di fronte a questi tagli, di fronte ai ritardi nella presentazione del progetto di riforma, di fronte all'inesistenza di una politica per il commercio, è proprio sbagliato pensare che avete avuto paura, che pensate di non farne più nulla, che avete abbandonato ogni ipotesi di guida per il risanamento e l'ammodernamento? Si vuole tornare alla vecchia idea che era alla base del decreto-legge. n. 697 dello scorso anno, già battuta in Parlamento, di lasciare via libera alle grandi concentrazioni finanziarie nazionali ed estere di entrare in massa nel settore, di drenare le liquidità per le attività finanziarie e speculative e di abbandonare il resto alla confusione, alla marginalità ed alla polverizzazione? Si vuole rinnegare l'esigenza di modificare e regionalizzare la legge n. 517 per il credito agevolato, che pure il Governo in passato più volte aveva condiviso e che addirittura aveva sollecitato con la presentazione di un proprio disegno di legge? Non possono essere questi le scelte ed i segnali da inviare agli operatori commerciali, ai consumatori, a tutti coloro che da anni chiedono concreti interventi nel campo della lotta al carovita. Occorre, al contrario, nei prossimi mesi giungere alla nuova legge-quadro ed alla riforma della legge n. 517. Esse devono servire a sostanziare una nuova politica del settore per avvicinare il commercio italiano a quello europeo, per offrire un diverso servizio ai consumatori ed alle imprese produttive, per contribuire ad abbattere l'inflazione: è questo un punto decisivo. Deve essere possibile avviare livelli nuovi e più flessibili di programmazione nel dettaglio, deve essere possibile varare una guida per l'ingrosso dove oggi si estendono fenomeni di polverizzazione e di dispersione distorcente; occorre avviare processi formativi adeguati, regolare gli accessi al settore, qualificare il *turnover* delle imprese in modo diverso dall'attuale, favorire la specializzazione nel comparto extralimentare e la crescita adeguata media delle aziende del settore alimentare.

Dobbiamo riuscire a predeterminare processi di verticalizzazione delle imprese per abbattere costi, passaggi inutili e prezzi, intervenendo nel contempo a definire una moderna rete di mercati all'ingrosso pubblici, attentamente raccordata a livello nazionale e gerarchicamente definita per competenze e specificazioni funzionali. Dobbiamo riuscire a realizzare centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio che siano in grado di scuotere e di svuotare le città di presenze non necessarie, recuperando spazi e contenitori per servizi nuovi e diversi, contribuendo anche in tal modo ad un alleggerimento della pressione del traffico urbano. Dobbiamo riuscire a realizzare una diversa attrazione e funzione dei punti di vendita, evitando una visione monocentrica della rete di distribuzione. Tutto ciò richiede uno sforzo finanziario adeguato ma, senza in-

vestimenti corposi una tale politica non si può realizzare. Continuerebbero al contrario da una parte il massimalismo e la velleità di certe zone sindacali, e dall'altra la stasi del corporativismo e della difesa dell'esistente. Occorrebbe allora un diverso e più corposo intervento pubblico e non solo finanziario. Lasciamo almeno i fondi necessari per rendere subito operante la legge-quadro, con annessa e nuova normativa sul credito agevolato, che dovremo realizzare.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che illustrando il nostro emendamento auspichiamo un atteggiamento diverso e positivo da parte della maggioranza *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Provantini. Ne ha facoltà.

ALBERTO PROVANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dovrebbe approvare l'emendamento Marrucci Tab. A. 2. sempre che i colleghi della maggioranza non accettino, magari col mugugno, una sorta di sovranità limitata imposta dal Governo, che ridurrebbe il Parlamento ad organo di ratifica. Sulla testa dei colleghi della maggioranza non può pesare neppure il tetto di spesa per una politica economica che, per altro, fa acqua da tutte le parti: la nostra proposta, infatti, non comporta una variazione rilevante della competenza globale per i singoli esercizi, perché per una parte si tratta di una semplice operazione di slittamento delle autorizzazioni di spesa per leggi nate male, gestite peggio e morte, comunque, da anni; per un'altra si tratta di anticipare le autorizzazioni di spesa a favore del solo provvedimento vigente per gli investimenti alla piccola e media industria, cioè del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

Il Governo, per altro, non ci ha spiegato perché queste somme, impegnate da dieci anni con leggi ormai scadute, non siano state erogate alle imprese, tanto da andare a formare residui passivi per circa 600 miliardi di lire. Se dopo dieci anni le somme impegnate con atti del Ministero dell'industria, del CIPE o del CIPI non sono state erogate alle imprese, ci dovranno pur essere dei motivi che il Parlamento dovrebbe conoscere. Il Governo dovrebbe fissare, a nostro avviso, i tempi precisi che dovrebbero intercorrere fra gli impegni e le erogazioni di spesa, per revocare le delibere stesse quando queste non producano effetto.

Noi proponiamo l'utilizzazione di queste risorse per il finanziamento di una normativa che attiene agli investimenti da parte di quella «maglia» diffusa di piccole e medie industrie (contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902), rispetto alla quale il giudizio espresso dallo stesso ministro dell'industria in una nota al Parlamento è più che positivo. Si tratta della nota nella quale il ministro Altissimo riferisce che sulla base del decreto n. 902 sono state presentate, al 30 giugno, 4.120 domande di altrettante piccole industrie, che sono state ammesse al finanziamento per 2.885 miliardi di investimenti con i finanziamenti a tasso agevolato, realizzando 247 nuove iniziative industriali, 527 ampliamenti, 2.321 processi di ammodernamento e di innovazione tecnologica, che riguardano, signor Presidente, decine di migliaia di posti di lavoro.

Noi proporremo alla Camera sostanziali modifiche del decreto n. 902, per impedire che assurde delibere del CIPE stravolgano la stessa volontà del legislatore, ne impediscano la piena funzionalità, consentendone una maggiore efficacia. Ma in questa sede proponiamo che quel decreto disponga dei finanziamenti necessari agli investimenti della piccola industria.

Vi sono norme interpretative che oggi lo stesso ministro dichiara che sono assurde, come quella che impedisce alla piccola e media industria di aumentare gli organici dei lavoratori nelle operazioni di ammodernamento, pena la decadenza della agevolazione del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti.

Con una nostra proposta di legge ci proponiamo poi di modificare una serie assurda di norme di attuazione del decre- (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

212.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**
E DEI VICEPRESIDENTI **VITO LATTANZIO** E **GIUSEPPE AZZARO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105-*bis*).
PRESIDENTE 19200, 19201, 19202, 19203, 19209, 19210, 19211, 19216, 19217, 19218, 19224, 19225, 19231, 19232, 19233, 19234, 19235, 19236, 19241, 19242, 19243, 19244, 19245, 19246, 19253, 19254, 19255, 19261, 19262, 19263, 19264, 19270, 19271, 19272, 19273, 19274, 19275, 19280, 19281, 19293, 19296, 19298, 19300, 19303, 19306, 19307, 19308, 19309, 19315, 19316, 19323, 19324, 19325, 19326, 19332, 19333, 19334, 19335, 19336, 19342, 19343, 19351, 19352, 19357, 19358, 19359, 19360, 19361, 19366, 19367, 19368, 19369, 19370, 19376, 19379, 19383, 19385, 19387, 19388, 19394, 19395, 19396, 19402, 19403, 19405, 19406, 19407, 19417, 19419, 19420, 19421, 19422, 19423, 19424
ALPINI RENATO *(MSI-DN)* 19367, 19368
AGOSTINACCHIO PAOLO *(MSI-DN)* 19225
ANTONI VARESE *(PCI)* 19360
AULETA FRANCESCO *(PCI)* 19357
BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* . 19383, 19388, 19394, 19395

PAG.

BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* 19209, 19246, 19261, 19273, 19274
BELLOCCHIO ANTONIO *(PCI)* 19293
BORTOLANI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 19308, 19342, 19343, 19366, 19369
CALAMIDA FRANCO *(DP)* 19254, 19298, 19308, 19342
CARRUS NINO *(DC)* . . 19231, 19262, 19423
CERQUETTI ENEA *(PCI)* 19406
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* . . . 19234, 19253
CIRINO POMICINO PAOLO *(DC), Presidente della Commissione* . 19201, 19271, 19376, 19394, 19405
CODRIGNANI GIANCARLA *(Sin. Ind.)* . . . 19242, 19405
COLONI SERGIO *(DC)* 19244
CORSI UMBERTO *(DC)* 19296
CRIVELLINI MARCELLO *(PR)* 19419
CURCIO ROCCO *(PCI)* 19270
D'ACQUISTO MARIO *(DC), Relatore per la maggioranza* 19200, 19202, 19203, 19209, 19231, 19272, 19307, 19323
DARDINI SERGIO *(PCI)* 19367
DONAZZON RENATO *(PCI)* 19235
FABBRI ORLANDO *(PCI)* 19218
FERRARI MARTE *(PSI)* 19422
GIANNI ALFONSO *(Misto-PDUP)* 19300, 19302, 19315, 19325, 19420
GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* 19233
GITTI TARCISIO *(DC)* . . 19201, 19202, 19203
GORIA GIOVANNI, *Ministro del tesoro* 19202, 19203, 19217, 19234, 19235, 19244, 19254, 19255, 19263, 19270, 19272, 19273, 19275, 19323, 19326, 19334, 19387, 19395, 19396, 19405, 19423
GORLA MASSIMO *(DP)* . 19306, 19308, 19309, 19343
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 19242
GROTTOLA GIOVANNI *(PCI)* 19379
IANNI GUIDO *(PCI)* 19211
JOVANNITTI BERNARDINO *(PCI)* 19255
LABRIOLA SILVANO *(PSI)* 19358
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* . . . 19210, 19232, 19262, 19263, 19273, 19324, 19358, 19395
MINERVINI GUSTAVO *(Sin. Ind.)* 19326
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA *(MSI-DN)* 19417
NAPOLITANO GIORGIO *(PCI)* 19369
NEBBIA GIORGIO *(Sin. Ind.)* 19225
PARIGI GASTONE *(MSI-DN)* 19244
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 19231, 19232, 19316
PEGGIO EUGENIO *(PCI)* 19335

PAG.

PELLICANÒ GEROLAMO *(PRI)* 19336
PERNICE GIUSEPPE *(PCI)* 19245
PIRO FRANCO *(PSI)* . . . 19303, 19324, 19333
POCHETTI MARIO *(PCI)* . 19203, 19241, 19244, 19334
REICHLIN ALFREDO *(PCI)* 19323
RIDI SILVANO *(PCI)* 19385
RODOTÀ STEFANO *(Sin. ind.)* 19202
RONCHI EDOARDO *(DP)* 19403, 19405, 19421
RUBINACCI GIUSEPPE *(MSI-DN)* 19290, 19309, 19316, 19324, 19333, 19351, 19360
SACCONI MAURIZIO *(PSI)* 19263
SAMÀ FRANCESCO *(PCI)* 19415
SPAGNOLI UGO *(PCI)* 19200
TAMINO GIANNI *(DP)* 19233
TREMAGLIA MIRKO *(MSI-DN)* 19200
TRIVA RUBES *(PCI)* 19388
UMIDI SALA NEIDE MARIA *(PCI)* 19359
USELLINI MARIO *(DC)* 19334
VALENSISE RAFFAELE *(MSI-DN)* 19217, 19262
VISCO VINCENZO *(Sin. Ind.)* . . 19309, 19332, 19335, 19336, 19343
VITI VINCENZO *(DC)* 19270
ZOPPETTI FRANCESCO *(PCI)* 19224

golamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Avverto i colleghi che d'ora in poi le votazioni avverranno tutte per scrutinio segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini Tab. C. 16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Si tratta della proposta relativa ai programmi di ricerca ed alla istituzione del fondo speciale per la riconversione dell'industria bellica. È una scelta di civiltà che risponde a precisi interessi del settore. Infatti, a meno che non si intenda andare verso una militarizzazione estesa e ad una ipotesi che preveda la guerra (che tutti deprechiamo) non vediamo come questo settore possa continuare ad essere remunerativo, tanto più, per un paese come il nostro, dipendente nel campo della tecnologia ad alto livello. Lo dimostra il fatto che alcune delle industrie belliche hanno già richiesto la cassa integrazione.

La copertura per il programma che noi proponiamo viene fornita dalle leggi promozionali per le forze armate: si tratta dei capitoli del bilancio della difesa che hanno avuto maggiore incremento, con il 30,9 per cento rispetto al bilancio di assestamento per il capitolo 4011, con il 16,92 per cento per il capitolo 4031 e con il 15,09 per cento per il capitolo 4051. Tra l'altro sono capitoli che non hanno chiare motivazioni e che lasciano zone d'ombra che consentono a programmi sconosciuti al Parlamento di trovare una collocazione di fatto e di venire presentati a cose ormai compiute.

Dispiace che la destinazione a cui noi finalizziamo la nostra proposta non venga indicata dalla stessa amministrazione della difesa, dal momento che questa ci pare una scelta non incompatibile con gli interessi stessi della difesa, ma anzi che esprima al meglio le esigenze di un paese che intende procedere equilibratamente verso la propria sicurezza, verso la propria crescita e verso il consolidamento delle ipotesi di lavoro sicuro per i lavoratori, per i programmi del paese e per la sicurezza generale della nostra politica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini Tab. C. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	491
Votanti	336
Astenuti	155
Maggioranza	169
Voti favorevoli	57
Voti contrari	279

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Grassucci Tab. C. 28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla sostanza di questo emendamento. Con la prima parte proponiamo la costituzione di un fondo adeguato per far fronte alle esigenze emerse dalla cooperazione di lavoratori di imprese in crisi. Il provvedimento legislativo dovrebbe essere approvato entro breve termine da questo ramo del Parlamento. La maggio-

ranza, sia in Commissione industria che in Commissione bilancio, ha riconosciuto giusta l'esigenza ed ha già accantonato 20 miliardi. È passato il principio, dunque, ma la somma è inadeguata, già di fronte alle esigenze odierne. Per questo proponiamo di impinguare lo stanziamento.

Con la seconda parte dell'emendamento proponiamo l'istituzione di un fondo per la programmazione e lo sviluppo delle attività industriali. In tal modo potrebbero essere attivate e garantite due linee di intervento. La prima: assicurare i mezzi necessari ad interventi specifici e accuratamente mirati di ristrutturazione e di ammodernamento di singoli comparti produttivi, così come si è operato per la siderurgia con la legge n. 193, per l'elettronica con la REL e per il comparto saccarifero con la RIBS. La seconda: aprire attraverso una revisione della legge n. 46 — di cui da tempo si parla — una nuova linea di intervento per i contratti di sviluppo.

Come i colleghi sanno, l'azione congiunta dei due fondi per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica si ferma alle soglie del processo produttivo. Occorre dunque uno strumento per andare più in là.

Con l'emendamento proposto si potrebbe aiutare la realizzazione produttiva di quanto già raggiunto dalla ricerca e dall'innovazione, si potrebbe garantire la ricaduta tecnologica da ambienti militari e si potrebbe sostenere concretamente la riconversione di attività innovative e strategiche.

Ecco una risposta precisa ai problemi dell'occupazione.

Essendo scontata già nel dibattito che si sta svolgendo in quest'aula tale esigenza, mi pare che nel concreto si possa dare una risposta positiva a questi problemi, la cui soluzione è da tutti riconosciuta indispensabile.

Propongo infine, signor Presidente, che l'emendamento in questione sia votato per parti separate, nel senso che si proceda ad una prima votazione sul fondo per la cooperazione e ad una seconda votazione sul fondo per la programmazione e lo sviluppo industriale *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grassucci. Vorrei tuttavia ricordare a lei, ma anche a tutti gli altri colleghi, che tra dichiarazione di voto e illustrazione degli emendamenti c'è una differenza profonda. La maggioranza dei colleghi, invece, anziché dichiarare il proprio voto illustra l'emendamento. Un fatto del genere non è assolutamente regolare: si deve dire perché si vota a favore o contro un determinato emendamento, altrimenti si verifica un rovesciamento delle norme del regolamento.

Lo ripeto, non mi rivolgo solo all'onorevole Grassucci ma a tutti i colleghi, perché tutti si comportano in questo modo (e forse anch'io mi comporterei in questo modo se fossi chiamata a votare). Debbo però richiamarvi al carattere della dichiarazione di voto *(Applausi)*.

Passiamo alla votazione.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Grassucci Tab. C. 28, dall'inizio fino alle parole: «1987: 100 miliardi», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	507
Maggioranza	254
Voti favorevoli	241
Voti contrari	266

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Grassucci Tab. C. 28, (dalle parole: «Fondo per la programmazione e lo sviluppo» fino alla fine dell'emendamento) che non è preclusa (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

112.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ODDO BIASINI** E **ALDO ANIASI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE 9360, 9374, 9378, 9380, 9383, 9386, 9390, 9392, 9406, 9407, 9408, 9409, 9421, 9422, 9423, 9424, 9430, 9431, 9437, 9438, 9443, 9444, 9449, 9452, 9453, 9454, 9463, 9465, 9466, 9467, 9472, 9473, 9478, 9479

ALBORGHETTI GUIDO *(PCI)* . .9422, 9453, 9479

BECCHETTI ITALO *(DC)* 9423, 9472, 9478

BONETTI MATTINZOLI PIERA *(PCI), Relatore di minoranza* 9392, 9452, 9466

BOTTA GIUSEPPE *(DC), Presidente della Commissione)* 9393

BULLERI LUIGI *(PCI)* 9421

PAG.

CHELLA MARIO *(PCI)* 9448
COLUMBA MARIO *(Sin. Ind.)* 9378, 9452
ERMELLI CUPELLI ENRICO *(PRI)* 9421
FACCHETTI GIUSEPPE *(PLI)* 9424
FERRARINI GIULIO *(PSI)* 9423
FORNASARI GIUSEPPE *(DC)* 9431
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 9383
GORGONI GAETANO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . 9453, 9467
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 9430
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO *(PCI)* . 9461
NICOLAZZI FRANCO *(PSDI), Ministro dei lavori pubblici* 9407, 9424
NICOTRA BENEDETTO *(DC)* 9453
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 9409
PIERMARTINI GABRIELE *(PSI), Relatore per la maggioranza* 9407, 9452, 9453, 9466, 9478
POLESELLO GIAN UGO *(PCI)* 9408
PROIETTI FRANCO *(PCI)* 9380
REGGIANI ALESSANDRO *(PSDI)* 9423
RICCIUTI ROMEO *(DC)* 9454
RONCHI EDOARDO *(DP)* 9386, 9444
SANTUZ GIORGIO *(DC)* 9414
SAPIO FRANCESCO *(PCI)* . . .9371, 9437, 9463
SORICE VINCENZO *(DC)* 9391, 9392
TAMINO GIANNI *(DP)* 9449
TASSI CARLO *(MSI-DN)* 9391, 9392, 9422, 9437, 9438, 9443, 9465
TRIVA RUBES *(PCI)* 9421

Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento 27.46 della Commissione:

Tesini Giancarlo
Tramarin Achile

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Russo Giuseppe
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 27.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare a scrutinio segreto l'emendamento Alborghetti 27.28. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Alborghetti 27.28 riguarda le opere abusive adibite ad uso diverso da quello abitativo, in particolare le attività artigianali, industriali, commerciali, agricole e turistiche. Le finalità che ci prefiggiamo con questo emendamento sono fondamentalmente tre: la prima, quella di ridurre drasticamente le somme dovute a titolo di oblazione per le piccole opere abusive legate alle attività minori; la seconda, quella di aumentare le somme, invece, da corrispondere per le grandi attività realizzate abusivamente per scopi produttivi, la terza, quella di articolare meglio, attraverso una pluralità di scaglioni, la risposta da chiedere alle attività produttive.

Questo emendamento, pertanto, si giustifica: primo, per motivi di equità, nel senso che non possono essere trattate allo stesso modo opere fatte in difformità della legge a scopi produttivi secondo i livelli di copertura. Infatti le piccole aziende, le piccole attività artigianali, le piccole attività commerciali non possono essere confrontabili con le grandi attività produttive, che riescono a raggiungere economie di scala molto più elevate, ciò che non è consentito alle piccole imprese; secondo, perché molto spesso le grandi strutture sono più attrezzate di quelle piccole, hanno un accesso più facile alla pubblica amministrazione e l'investimento a livello

territoriale che realizzano è certamente una quota molto minore all'interno dell'investimento produttivo complessivo; è una seconda ragione, quindi, che spinge in questa direzione; terzo, perché credo che occorra tener conto del fatto che molto spesso le piccole e medie imprese non riescono ad accedere a facilitazioni fiscali o finanziarie perché non sono in grado di produrre autorizzazioni concessorie.

Per queste ragioni, pertanto, ed anche tenendo conto che questo nostro emendamento non comporta una diminuzione di entrate, noi invitiamo tutti i colleghi ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 27.28, non accettato della Commissione nê dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	485
Maggioranza	243
Voti favorevoli	211
Voti contrari	274

(La camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 27.44, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emedamento Palmini Lattanzi 27.29, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Fornasari, insiste per la votazione del suo emendamento 27.9, dopo l'invito a ritirarlo formulato dal relatore per la maggioranza?

GIUSEPPE FORNASARI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fornasari.

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 27.30, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Grassucci 27.31, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Birardi 27.32 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Birardi 27.32, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	486
Maggioranza	244
Voti favorevoli	211
Voti contrari	275

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido

(...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

124.

SEDUTA DI SABATO 7 APRILE 1984

(Continuata nelle giornate di domenica 8, lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 aprile 1984).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**
E DEI VICEPRESIDENTI **VITO LATTANZIO, ALDO ANIASI** E **ODDO BIASINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):
S. 529. — Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza *(Approvato dal Senato)* (1487).
PRESIDENTE 10347, 10349, 10350, 10351, 10353, 10354, 10355, 10357, 10362, 10365, 10369, 10370, 10375, 10381, 10387, 10389, 10391, 10400, 10401, 10405, 10412, 10418, 10420, 10425, 10431, 10435, 10441, 10447,

PAG.

10449, 10451, 10452, 10458, 10466, 10467, 10474, 10480, 10489, 10496, 10503, 10508, 10514, 10522, 10523, 10531, 10532, 10536, 10537, 10538, 10549, 10556, 10557, 10564, 10568, 10574, 10575, 10581, 10585, 10588, 10589, 10597, 10598, 10604, 10609, 10610, 10615, 10617, 10624, 10628, 10635, 10640, 10648, 10654, 10655, 10659, 10667, 10674, 10680, 10686, 10687, 10693, 10700, 10707, 10711, 10712, 10718, 10719, 10728, 10736, 10744, 10749, 10757, 10763, 10766, 10773, 10779, 10786, 10791, 10792, 10799, 10806, 10812, 10819, 10827, 10833, 10841, 10847, 10853, 10861, 10869, 10875, 10880, 10881, 10890, 10900, 10901, 10902, 10907, 10914, 10915, 10916, 10922, 10928, 10929, 10937, 10941, 10949, 10955, 10962, 10964, 10969, 10970, 10978, 10984, 10985, 10993, 11000, 11007, 11014, 11021, 11028, 11034, 11042, 11050, 11057, 11061, 11064, 11065, 11071, 11079, 11080, 11086, 11087, 11094, 11095, 11097, 11102, 11103, 11109, 11110, 11111, 11116, 11122, 11129, 11135, 11142, 11149, 11152, 11159, 11164, 11170, 11178, 11183, 11191, 11197, 11198, 11199, 11203, 11208, 11214, 11222, 11226, 11231, 11238, 11242, 11245, 11246, 11254, 11260, 11261, 11268, 11269, 11276, 11285, 11290, 11291, 11294, 11301, 11308, 11315, 11320, 11326, 11327, 11334, 11339, 11342, 11348, 11355, 11360, 11364, 11367, 11373, 11379, 11386, 11393, 11399, 11405, 11411, 11412, 11418, 11425, 11426, 11429, 11432, 11436, 11443, 11451, 11458, 11459, 11465, 11466, 11475, 11482, 11490, 11493, 11494, 11496, 11502, 11503, 11510, 11518, 11522, 11524, 11525, 11533, 11540, 11546, 11550, 11558, 11560, 11565, 11572, 11573, 11577, 11579, 11586, 11591, 11600, 11605, 11607, 11615, 11616, 11623, 11624, 11630, 11631, 11638, 11646, 11651, 11659, 11665, 11666, 11669, 11676, 11683, 11689, 11695, 11703, 11710, 11717, 11720, 11724, 11729, 11736, 11742, 11747, 11751, 11758, 11761, 11767, 11773, 11777, 11782, 11788, 11795, 11802, 11809, 11816, 11823, 11824, 11829, 11837, 11844, 11851, 11859, 11865, 11870, 11874, 11880, 11886, 11891, 11895, 11899, 11905, 11910, 11915, 11918, 11925, 11928, 11929, 11934, 11939, 11942, 11950, 11951, 11956, 11963, 11964, 11970, 11973, 11975, 11976, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11984, 11985, 11986, 11987, 11989, 11991, 11993, 11995, 11997, 11998, 11999, 12000, 12001, 12002, 12009

AGOSTINACCHIO PAOLO *(MSI-DN)* . . . 11149

ALASIA GIOVANNI BATTISTA *(PCI)* . . . 11809

ALBORGHETTI GUIDO *(PCI)* . . . 10929, 11899, 11902

PAG.

ALINOVI ABDON *(PCI)* 11646, 11650

ALOI FORTUNATO *(MSI-DN)* 11159

ALPINI RENATO *(MSI-DN)* 10763

AMADEI FERRETTI MALGARI *(PCI)* . . . 10922

AMBROGIO FRANCO POMPEO *(PCI)* . . . 11364

ANGELINI VITO *(PCI)* 11199

ANTONELLIS SILVIO *(PCI)* 11742

ANTONI VARESE *(PCI)* 10609, 10610, 10615, 10617, 11269

AULETA FRANCESCO *(PCI)* 11558

BADESI POLVERINI LICIA *(PCI)* 11014

BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* 10786, 10791

BALBO CECCARELLI LAURA *(Sin. Ind.)* . 10719

BARACETTI ARNALDO *(PCI)* 10806

BARBATO ANDREA *(Sin. Ind.)* 10890

BARCA LUCIANO *(PCI)* 10700, 10705

BARZANTI NEDO *(PCI)* . 11624, 11630, 11631

BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.), Relatore di minoranza* 10362, 10401, 10508, 10511, 10514, 10535, 10538, 11956, 11962,

BATTAGLIA ADOLFO *(PRI)* 11986

BELARDI MERLO ERIASE *(PCI)* . 10875, 10880

BELLINI GIULIO *(PCI)* 11254

BELLOCCHIO ANTONIO *(PCI)* 11000

BENEVELLI LUIGI *(PCI)* 11886

BERLINGUER ENRICO *(PCI)* . . 10431,11291

BERNARDI ANTONIO *(PCI)* 11246

BERSELLI FILIPPO *(MSI-DN)* 10564

BIANCHI BERETTA ROMANA *(PCI)* 10812

BINELLI GIAN CARLO *(PCI)* 10659

BIRARDI MARIO *(PCI)* 11631

BOCCHI FAUSTO *(PCI)* 11939

BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA *(PCI)* 10779

BODRATO GUIDO *(DC)* 10421

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI *(MSI-DN)* 10964, 10969

BONCOMPAGNI LIVIO *(PCI)* 11573, 11577

BONETTI MATTINZOLI PIERA *(PCI)* 11231

BORGHINI GIANFRANCO *(PCI)* 10881

BOSELLI MILVIA *(PCI)* 11393

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA *(PCI)* 10640, 10643

BOTTARI ANGELA MARIA *(PCI)* . . 10978, 10984

BRINA ALFIO *(PCI)* 11183

BRUZZANI RICCARDO *(PCI)* 11368

BULLERI LUIGI *(PCI)* 11761

CAFIERO LUCA *(Misto PDUP)* . 10549, 10556, 11975

CALAMIDA FRANCO *(DP), Relatore di minoranza* 10354, 10355, 10503, 10737, 10744, 11999

CALONACI VASCO *(PCI)* 11087

CALVANESE FLORA *(PCI)* 11095

CANNELONGA SEVERINO *(PCI)* 11238

CANULLO LEO *(PCI)* 10712

CAPANNA MARIO *(DP)* . 11788, 11963, 11964, 11995

CAPECCHI PALLINI MARIA TERESA *(PCI)* . 10985

PAG.

CAPRILI MILZIADE SILVIO *(PCI)* 11925
CARDINALE EMANUELE *(PCI)* 11261
CARRUS NINO *(DC), Relatore per la maggioranza* 10348, 10349, 10350, 10531, 11136, 11268
CASTAGNOLA LUIGI *(PCI)* 10819
CASTELLINA LUCIANA *(Misto PDUP)* . . 11795
CECI BONIFAZI ADRIANA *(PCI)* 11540
CERQUETTI ENEA *(PCI)* 10628
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* . . . 11443
CHELLA MARIO *(PCI)* 10834
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* . . . 11874, 11878
CIAFARDINI MICHELE *(PCI)* 11208
CIANCIO ANTONIO *(PCI)* 11034
CIOFI DEGLI ATTI PAOLO *(PCI)* . . 10707, 10711
COCCO MARIA *(PCI)* 11050
CODRIGNANI GIANCARLA *(Sin. Ind.)* . . . 10557
COLOMBINI LEDA *(PCI)* 11710
COLUMBA MARIO *(Sin. Ind.)* 11429
COMINATO LUCIA *(PCI)* . 11518, 11522, 11523
CONTE ANTONIO *(PCI)* 11215
CONTI PIETRO *(PCI)* 10581, 10585
CORVISIERI SILVERIO *(Misto)* . . 10907, 10914
CRIPPA GIUSEPPE *(PCI)* 11170
CRUCIANELLI FAMIANO *(Misto PDUP)* . . 11103, 11109
CUFFARO ANTONINO *(PCI)* 11600, 11605
CURCIO ROCCO *(PCI)* 10604, 10605
D'AMBROSIO MICHELE *(PCI)* 11379
DANINI FERRUCCIO *(PCI)* 11837
DARDINI SERGIO *(PCI)* 10766, 10773
DEL DONNO OLINDO *(MSI-DN)* 10745, 10747, 10749
DI GIOVANNI ARNALDO *(PCI)* 11386
DIGNANI GRIMALDI VANDA *(PCI)* 10568
DONAZZON RENATO *(PCI)* 10862
FABBRI ORLANDO *(PCI)* 10827, 10833
FAGNI EDDA *(PCI)* 10955, 10962
FANTÒ VINCENZO *(PCI)* 10941
FERRARA GIOVANNI *(Sin. Ind.)* 11859
FERRARI SILVESTRO *(DC)* 10449
FERRI FRANCO *(PCI)* 11064, 11071
FILIPPINI GIOVANNA *(PCI)* 10869
FITTANTE COSTANTINO *(PCI)* 11057
FORMICA RINO *(PSI)* 11989, 11990
FORNER GIOVANNI *(MSI-DN)* 10624
FRANCESE ANGELA *(PCI)* 11007
GABBUGGIANI ELIO *(PCI)* 11579
GASPAROTTO ISAIA *(PCI)* 11829
GATTI GIUSEPPE *(PCI)* 11560
GELLI BIANCA *(PCI)* . . . 11285, 11286, 11290
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 11223
GIADRESCO GIOVANNI *(PCI)* . . 11729, 11733, 11734
GIANNI ALFONSO *(Misto PDUP), Relatore di minoranza* 10357, 10365, 10369, 10514, 10519, 11459
GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA *(PCI)* . . 11844
GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* . . 10405, 11592
GORIA GIOVANNI, *Ministro del tesoro* 10532, 10533, 10535, 10536, 10537, 10538
GORLA MASSIMO *(DP)* . . 10425, 11942, 11976
GRADI GIULIANO *(PCI)* 11782
GRADUATA MICHELE *(PCI)* 11695
GRANATI CARUSO MARIA TERESA *(PCI)* . 11164
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 10667
GROTTOLA GIOVANNI *(PCI)* 11607, 11615
GUALANDI ENRICO *(PCI)* 11152
GUARRA ANTONIO *(MSI-DN)* 11129
GUERRINI PAOLO *(PCI)* 11758
GUERZONI LUCIANO *(Sin. Ind.)* 11116
IANNI GUIDO *(PCI)* 10847
INGRAO PIETRO *(PCI)* 11659
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO *(PCI)* . 10648
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA *(PCI)* 10792
LEVI BALDINI NATALIA *(Sin. Ind.)* . . . 11767
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA *(PCI)* . 11277
LO PORTO GUIDO *(MSI-DN)* 11638
LOPS PASQUALE *(PCI)* 11880
MACALUSO ANTONINO *(MSI-DN)* 11665, 11666
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* 11198, 11199
MACERATINI GIULIO *(MSI-DN)* 11111
MAGRI LUCIO *(Misto PDUP)* . . . 10391, 11951
MAINARDI FAVA ANNA *(PCI)* 11496
MANCA ENRICO *(PCI)* 10387, 10389, 10390, 10391
MANCA NICOLA *(Misto PDUP)* . 11320, 11323, 11326
MANCUSO ANGELO *(Sin. Ind.)* 11652
MANNA ANGELO *(MSI-DN)* 11490
MANNINO ANTONINO *(PCI)* 11360
MANNUZZU SALVATORE *(Sin. Ind.)* . . . 11405, 11411
MARRUCCI ENRICO *(PCI)* 11269, 11275
MARTELLOTTI LAMBERTO *(PCI)* 11891
MARTINAT UGO *(MSI-DN)* 11586
MASINA ETTORE *(Sin. Ind.)* 10929
MATTEOLI ALTERO *(MSI-DN)* 10598
MAZZONE ANTONIO *(MSI-DN)* 10937
MELEGA GIANLUIGI *(PR)* 12000
MELIS MARIO *(Misto - Part. Sardo d'Az.)* 11689, 11973
MENNITTI DOMENICO *(MSI-DN)* 10381
MIGLIASSO TERESA *(PCI)* 11071
MINERVINI GUSTAVO *(Sin. Ind.)* 11308
MINOZZI ROSANNA *(PCI)* 11525
MINUCCI ADALBERTO *(PCI)* 11915
MONTANARI FORNARI NANDA *(PCI)* . . . 10693, 10700
MONTESSORO ANTONIO *(PCI)* 11436
MOSCHINI RENZO *(PCI)* 10541, 10542, 10544, 10549
MOTETTA GIOVANNI *(PCI)* 11747
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA *(MSI-DN)* 11315
NAPOLITANO GIORGIO *(PCI)* 10369, 10370, 10489, 11991

Onorevoli colleghi, non si dica che da questa parte non sono venute proposte per una lotta coerente all'inflazione. Potranno essere proposte condivisibili o meno, ma il nostro atteggiamento ha sempre teso a realizzare le condizioni politiche perché tutte le energie, anche quelle che possono venire dal mondo agricolo, potessero essere mobilitate per dare un contributo fattivo alla lotta all'inflazione per uscire dalla crisi.

Ecco perché noi proponiamo ancora oggi l'esigenza di un confronto, pur nelle condizioni difficili di questo momento, per una severa lotta all'inflazione che può avere successo se tale confronto ha ancora possibilità di avviarsi a soluzione positiva *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'insieme degli emendamenti presentati dal gruppo comunista cerca di risolvere tre problemi: innanzitutto tende a correggere le insufficienze presenti nel decreto e ad irrobustirne la manovra, in particolare per ciò che concerne quella contenuta nell'articolo 1 del decreto stesso. In secondo luogo, i nostri emendamenti si propongono di recuperare, all'interno del decreto, quanto era stato previsto nel protocollo d'intesa, ma che nel decreto non si ritrova; in terzo luogo, tali emendamenti hanno il fine di riaggiustare gli strumenti per una politica dei prezzi e di lotta all'inflazione e, nello stesso tempo, di realizzarne di nuovi. Abbiamo, cioè, cercato di eliminare l'angustia e la povertà della manovra delineata dal Governo.

D'altronde, una parte notevole della stampa italiana ha lamentato la povertà del dibattito in corso, dibattito che si sta svolgendo — è stato detto — su un provvedimento ininfluente rispetto ai gravi problemi del paese. È stata rilevata, inoltre, la necessità di pensare in termini complessivi e a lunga scadenza la crisi del paese, lo sviluppo e la trasformazione della nostra società, lo sviluppo delle forze produttive e delle istituzioni sia all'interno del quadro nazionale sia nella prospettiva europea e mondiale.

Vi è stato — è vero — anche un attacco da destra, in termini rovesciati, che, pur giudicando positive le linee e la filosofia dell'intervento governativo, ne ha criticato la limitatezza: *parturiunt montes, nascitur ridiculus mus*, dice Guido Carli. Certo, non si può negare l'angustia, la povertà e l'inadeguatezza della manovra, inutile ai fini del risanamento e dello sviluppo dell'apparato produttivo, ma la strada doveva essere diversa non quantitativamente, ma qualitativamente.

Il Governo invece, imperterrito, continua a pretendere di decidere senza il consenso del paese e forzando quello del Parlamento; pretende di decidere con un decreto che sconvolge le regole del gioco e il sistema delle relazioni industriali, rompe l'unità sindacale, turba i rapporti all'interno della sinistra storica ed innesca gravi tensioni sociali. È stato già detto in quest'aula: questo decreto-legge non giova, anzi, nuoce alla governabilità dell'economia.

Sono veramente lontani, onorevoli colleghi, i tempi in cui Nenni, come taluno ha ricordato su *la Repubblica*, pensava che fosse inutile avere un posto da ministro o guidare un Governo se non si conquistavano le masse. È veramente lontana la stagione del congresso socialista di Torino, quando si teorizzò un socialismo gestionario, quando si cercò di preparare una proposta per una società articolata e conflittuale come la nostra, quando cercò, cioè, di partire dal basso, dalla partecipazione delle masse per gestire una società rinnovata, diversa.

Oggi le masse popolari sono diventate piazza, la visione organica ha lasciato il campo ad un pragmatismo disarticolato e, invece di puntare a rinvigorire e rinsaldare il fronte del progresso e della trasformazione, di fatto si lavora per frantumare l'unità del movimento sindacale e per isolare i comunisti. I problemi del paese si aggravano e nel merito sarebbe stato necessario non limitarsi ad operazioni di piccolo cabotaggio, non limitarsi,

cioè, a prevedere i possibili sviluppi della realtà, ma, al contrario, bisognava sforzarsi per orientare il corso delle cose nel senso voluto da una determinata concezione della società.

In passato, è vero, tentativi di un'impostazione siffatta sono andati a vuoto, ma ciò non vuol dire che non esista il problema di concepire in termini vigorosi e complessivi i lineamenti dello sviluppo e della crisi dello sviluppo. C'è un abisso tra la manovra in corso ed i tentativi operati allora da Pieraccini e poi da Giolitti; c'era utopia forse in quei tentativi — ricordiamo tutti la definizione «libro dei sogni» — ma anche tanta tensione politica, democratica.

Bisognava, allora, scavare a fondo sulle cause di quei fallimenti per eliminarle e per rendere possibili politiche organiche e non ripiegare su lidi così modesti e limitati. Il partito comunista lo ha fatto e, nell'autunno scorso, ha ribadito e prospettato un disegno grande ed adeguato all'interno del suo comitato centrale, ma la maggioranza dell'attuale Governo ha «glissato» quella sfida e si è mossa su una via che si sta rivelando negativa e che fa avvitare la maggioranza su se stessa in una strada senza uscita.

Questa manovra — dicevamo — è inadeguata e credo che neppure all'interno della maggioranza oggi vi sia chi creda che il decreto riesca a battere l'inflazione. Le citazioni di studiosi, economisti, operatori economici sono numerose: vorrei ricordarne solo qualcuna. «L'inflazione non è domabile nel brevissimo periodo, specie con provvedimenti di tipo illusorio. Il decreto del Governo inciderà da questo punto di vista soltanto per uno 0,6 per cento. Non esistono terapie d'urto adeguate se l'inflazione è di natura strutturale». Questo è quanto scrive l'economista Monti. «Con il decreto non viene risolto il problema della finanza pubblica — aggiunge Spaventa —; da esso potrà derivare una lieve riduzione del fabbisogno nominale, ma nessuna riduzione di quello reale. Tra l'altro, è opportuno ricordare che nel 1983 il disavanzo ha sfiorato i 90 mila miliardi, mentre il tetto previsto dal Governo era di 70 mila miliardi. Se questa situazione — conclude Spaventa — dovesse riprodursi (e le condizioni appaiono queste) il disavanzo 1984 porterà più di 100 mila miliardi» E Ciampi aggiunge: «Con il decreto non si risolve il problema dell'inflazione: le tensioni inflazionistiche derivano da motivi congiunturali (le fiammate di prezzi e salari) e da motivi strutturali (l'insufficienza e gli sprechi del sistema, tra cui l'enorme disavanzo pubblico). Per questi motivi, il recupero della stabilità monetaria deve essere fondato sull'apporto congiunto del risanamento strutturale della finanza pubblica e del contenimento dei redditi nominali. Qui si affronta, ed in modo insufficiente, soltanto il problema dei redditi nominali».

Ma anche la parte più illuminata del mondo industriale è preoccupata, perché potrebbero ulteriormente deteriorarsi le relazioni industriali e ciò potrebbe compromettere il cosiddetto aggancio alla ripresa internazionale. Ma c'è di più: i colleghi hanno potuto leggere sul resoconto del Senato le affermazioni di De Benedetti: «il decreto-legge sul costo del lavoro — egli afferma — ha un contenuto economico nullo e danneggia viceversa gli imprenditori perché induce nell'opinione pubblica la falsa immagine che essi ne abbiano ricevuto un beneficio. Il sistema industriale attraversa una crisi che, come tutte le grandi crisi industriali, è connessa alla chiusura di un ciclo storico della tecnologia e all'inizio di un nuovo ciclo. In questa fase, i problemi dominanti sono quelli del ruolo dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei rapporti fra imprese e mercati. Questi sono i punti di partenza di qualsiasi analisi politica. Stati Uniti e Giappone si sono mossi al passo con questi problemi e hanno creato milioni di posti di lavoro. In Europa, in Italia, non si segue questa strada».

Sono soltanto alcune delle citazioni possibili. Ma se il coro di giudizi negativi è così vasto, perché si insiste a difendere un decreto così distante dalle nostre esigenze e dalla realtà? Ad otto mesi di distanza dalla sua formazione, il Governo l'unica cosa che ha prodotto — diciamo

così, in materia di politica industriale — è il taglio di tre punti di scala mobile. Non esiste un disegno di politica industriale, non esistono linee di politica industriale; inadeguati sono gli strumenti, quelli nuovi non sono stati realizzati; manca persino una sede unitaria di decisione e di governo della politica economica. Questa è la realtà.

Ma veniamo specificamente al decreto-legge. Esso non è credibile. Innanzi tutto questo giudizio deriva dal fatto che di terapie congiunturali (e questa è una), nel corso degli ultimi tempi, ne sono state varate ogni anno. Sono saltate tutte. Tutte erano definite vitali per il paese ma i loro effetti sono stati pressoché ininfluenti ai fini prefissati. Anche l'ultima, la manovra dello scorso anno: tetto del disavanzo 70 mila miliardi, conclusione 90 mila miliardi; inflazione 13 per cento, conclusione 14,7 per cento; occupazione aggiuntiva, conclusione tasso di disoccupazione al 10 per cento; l'indice di malessere dell'economia italiana è salito al 24,7 per cento. E a pagare sono sempre gli stessi: è giusto che nessuno voglia più fare sacrifici inutili.

Il decreto-legge in esame inoltre modifica alcune tendenze che avevamo letto nella *Relazione previsionale e programmatica* per l'anno 1984. A pagina 95, si legge: «Un patto sociale, attraverso il quale sia possibile programmare la dinamica salariale nell'industria con opportune garanzie, sia per quanto riguarda la dinamica dei salari nel settore statale e nei servizi che la spesa corrente; sia per quanto riguarda la possibilità di una mancata realizzazione degli aumenti dei prezzi che ci si è prefisso, è indispensabile per assicurare un'evoluzione dei costi industriali che garantisca la competitività internazionale del sistema produttivo senza agire sul tasso di cambio». Esaminiamo questa impostazione alla luce di quanto stabilito agli articoli 3 e 1 del decreto in esame.

Con l'articolo 3 si tagliano tre punti di scala mobile. Sappiamo già che saranno quattro e non tre, ma, al di là del loro numero, il problema è sapere perché il Governo è intervenuto in questo modo. Infatti, a pagina 97 della stessa relazione prima citata, si dice ancora: «L'aumento dell'imposizione fiscale dovuto alla dilatazione del settore pubblico ha portato nel tempo ad aumenti del costo del lavoro a parità di salario netto. Il Governo intende operare affinché ciò cessi di verificarsi, attraverso un disegno di imposizione fiscale più meditato nei suoi effetti sia macroeconomici che microeconomici e meno frammentari nel tempo». Dunque, l'indirizzo a me pareva giusto. Non era quello di tagliare il salario reale ai lavoratori. Ciò è confermato dai dati elaborati recentemente in sede europea a proposito del costo del lavoro: l'Italia è all'ottavo posto dei paesi industrializzati: negli Stati Uniti abbiamo 28,48 marchi, in Svizzera 27,47, nella Repubblica Federale di Germania 26,08, in Svezia 25,4, nei Paesi Bassi 25,38, in Belgio 24,35, in Danimarca 22,20, in Italia 20,67, in Francia 20,62, in Austria 19,04, Regno Unito 17,34, Giappone 16,27. Ma l'Italia è buon'ultima, accanto all'Austria, come paga reale netta ai lavoratori.

Perché allora si è tagliato il salario reale? Perché non si è fatto quello che si era affermato nella *Relazione previsionale e programmatica?* Come stupirsi allora dell'ondata di lotta e del grande movimento in atto nel paese? Come stupirsi della dura battaglia che i comunisti stanno conducendo in Parlamento e nel paese?

Ancora più grave è allora l'insistenza della maggioranza su questa linea e nel voler negare il reintegro dei punti tagliati, nel calcolo futuro della contingenza, nel voler cioè negare la possibilità di ristabilire il funzionamento della scala mobile. Nell'articolo 1 si stabilisce che nel 1984 la media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, non può superare il tasso programmato d'inflazione. E qui ci sono molti rilievi da fare.

Il primo è che questo articolo è del tutto inutile, lo si potrebbe cancellare, e la manovra in esso insita potrebbe essere posta in atto ugualmente. Al di là della stranezza del fatto che il Governo assegna

a se stesso per legge un obiettivo che può perseguire come vuole (stranezza ribadita dal compagno Barbera l'altro giorno), c'è da rilevare che, all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, si afferma che il Comitato interministeriale prezzi può determinare i prezzi di qualsiasi merce in ogni fase di scambio, anche all'esportazione e all'importazione; nonché i prezzi dei servizi e delle prestazioni. Bastava questa norma per porre in essere l'operazione prevista dal decreto-legge. Non c'era nessun bisogno dell'articolo 1.

D'altra parte, questo stesso articolo 1 è del tutto ininfluente ai fini dell'emanazione delle delibere CIP. Questo organismo può infatti deliberare l'inclusione o l'esclusione di voci nell'elenco dei prezzi amministrati o sorvegliati, quando vuole, senza norme di legge. L'ultimo esempio è di pochi giorni fa, quello del gasolio.

Ma c'è di più. L'inutilità di questa norma è corroborata dal fatto che con essa si ribadisce che il CIPE debba emanare apposite direttive alle regioni, alle province, ai comuni e ai comitati provinciali prezzi. Da molte parti — e anche dalla magistratura — è stato rilevato che, secondo l'articolo 7 del già ricordato decreto luogotenenziale del 1944, i comitati provinciali prezzi sono autonomi e dispongono degli stessi identici poteri, all'interno della loro circoscrizione, che detiene il CIP a livello nazionale. Per quanto poi riguarda le regioni, è già stato osservato che non appare possibile che il CIP emani nei loro confronti direttive più o meno vincolanti, visto che con la legge n. 382 e con i relativi decreti presidenziali di esecuzione è stata loro delegata tale materia. È ben vero che la delega non è stata resa operante, ma questa è una inadempienza del Governo. Infatti, il decreto-legge che istituiva i comitati regionali prezzi fu emanato il 23 dicembre 1978, con il n. 846, secondo quanto veniva stabilito nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi della legge n. 382. Ma il Senato, all'inizio del mese di gennaio dell'anno successivo, in sede di convenzione in legge lo bocciava, anzi cancellava i due articoli che trattavano dei comitati regionali prezzi, perché non erano consoni a quanto era stato definito nella legge n. 382. Il Governo, alcuni mesi dopo, si impegnava ad adottare un decreto-legge che contenesse le valutazioni del Senato. Dal 1979 ad oggi sono passati ormai cinque anni e, da allora, il Governo non ne ha fatto più nulla.

Ma le disposizioni contenute nell'articolo 1 non sono credibili per una serie di ragioni. Ne cito soltanto dieci.

La prima ragione è che vi è un margine troppo ristretto per consentire la necessaria flessibilità per una politica dei prezzi. È stato già detto in quest'aula che l'effetto di trascinamento di decisioni assunte nel corso del 1983 è pari ad un aumento del 4,6 per cento. Le decisioni assunte già nel corso del 1984 giungono al 2,6 per cento. Onorevoli colleghi, rimane un margine disponibile soltanto del 2,8 per cento, da qui alla fine dell'anno. Non mi pare un margine adeguato per consentire la flessibilità necessaria per non mettere in crisi le aziende e, nello stesso tempo, per contenere i prezzi al di sotto del 10 per cento. O i prezzi stanno fermi e le aziende aggravano i loro costi e *deficit*, o, invece, le aziende riducono gli investimenti e naturalmente si crea altra cassa integrazione. Appare molto difficile perciò, per non dire impossibile, coordinare i ricavi dai prezzi con le decisioni di investimenti e con i costi generali delle aziende. In questo senso, anche durante l'audizione in sede di Commissione industria dei rappresentanti del CIP, su questo punto non è stata data spiegazione plausibile.

La seconda ragione è che la disposizione contenuta nell'articolo 1 non è credibile perché agisce sugli effetti e non sulle cause. La manovra non tocca i costi delle imprese, che rimangono inalterati. In particolare mi riferisco alle imprese di distribuzione. È stato detto, per altri versi, che ad esse è stato concesso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e che tale fiscalizzazione scatterà soltanto se i prezzi non supereranno il tasso programmato di inflazione. Il Governo ha però dimenticato che la stragrande maggioranza delle imprese commerciali non

ha dipendenti perché è a condizione diretta e che, pertanto, ad esse della fiscalizzazione non importa nulla dal momento che la ritengono ininfluente ai fini del contenimento dei costi.

Questa osservazione è tanto vera che lo stesso ministro dell'industria si era impegnato più volte ad adottare un provvedimento equipollente alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le piccole e medie imprese, ma non ne ha fatto più nulla. Nel protocollo d'intesa e nel decreto-legge non ve ne è traccia. Ma anche la vicenda dell'equo canone, onorevoli colleghi, avrà un effetto contrario a quello sperato, perché l'effetto di annuncio è già partito ed è uno dei costi più elevati nelle aziende commerciali. È stato detto, infatti, che ad agosto dovrebbe esservi un blocco degli aumenti. Per le piccole e medie imprese a giugno scadranno i contatti; e sono circa 200 mila le aziende commerciali interessate. E, per il timore di blocco degli aumenti, già da oggi o stanno partendo le disdette o si stanno richiedendo canoni più alti ed esosi. Sarebbe stato, pertanto, saggio incidere sui costi delle imprese se si volevano abbassare i prezzi finali e, in questa direzione, includere nel decreto-legge il problema dell'equo canone, della proroga dei contratti per le aziende commerciali.

La terza ragione è che le previsioni avanzate da più parti dicono che l'inflazione in Italia non è destinata a scendere e che le probabilità di un aumento dei prezzi sono piuttosto elevate. Non cito personaggi a noi vicini; cito solo le parole dette dal professor Savona appena due giorni fa. «Ho accentuato il mio pessimismo — egli ha detto —. I prezzi delle materie prime e quelli alimentari sono in crescita». «D'altra parte, — aggiunge La Malfa — lo zoccolo duro dell'inflazione italiana non è stato affatto scalfito».

La quarta ragione è che il processo di formazione dei prezzi ha una sua logica, ha suoi tempi che con il decreto non hanno alcunché a che fare; ma non hanno a che fare per nulla neppure con la cosiddetta «operazione chiocciola». I prodotti non vengono ordinati all'atto della vendita ma vengono ordinati alcuni mesi prima, talora anche sei mesi prima. È il caso dell'abbigliamento, per fare soltanto un esempio. I prezzi sono fissati al tempo dell'ordinazione, cioè sei mesi prima della vendita, e a quel livello nell'ordinazione si sconta il tasso di inflazione reale del momento e non quello programmato, fittizio, ipotetico del Governo, neppure prevedibile per l'anno successivo. Ecco, dunque, che la manovra appare limitata. O si abbraccia l'arco intero che va dalla formazione all'esitazione del prodotto, o la manovra che è in corso non può determinare una riduzione dei prezzi.

La quinta ragione è che la limitatezza del paniere (49 prodotti) dell'«operazione chiocciola» non garantisce una diminuzione dei prezzi nel complesso e, dunque, non aiuta la lotta all'inflazione. Nei maggiori esercizi commerciali, per esempio, a fronte di 2300 referenze, 49 prodotti sono ben poca cosa. Ci vuole poco a pensare che ciò che eventualmente si perde da una parte (cioè sui 49 prodotti) lo si recupera dall'altra. Al termine dell'operazione il prezzo compresso riprende la sua corsa, ma gli altri sono aumentati più del normale.

La sesta ragione è che non sono conteggiati gli effetti di diffusione orizzontale degli aumenti. Voglio dire che il fenomeno non è neppure studiato; figuriamoci, dunque, se può essere previsto! Ragion per cui quando si tende a mantenere un aumento al di sotto del 10 per cento e si dovrebbero scontare gli effetti di diffusione, è chiaro che gli aumenti non possono che essere molto inferiori al 10 per cento. Ma abbiamo già visto che i margini sono soltanto del 2,8 per cento. Pertanto questa operazione mi pare difficile da condurre avanti.

La settima ragione è che i prodotti industriali sono fuori controllo. Non vi è altro che un impegno politico da parte degli industriali. Quale ne sarà l'effetto? Prendiamo l'esempio dell'agricoltura, con aumenti dei prezzi finali definiti in sede CEE che sappiamo saranno intorno al 6-7 per cento, ma con prezzi dei prodotti necessari alla produzione agricola ben al di

sopra. È del tutto evidente che le manovre tentate con il decreto n. 10 nemmeno affronta questi problemi. L'ottava ragione deriva dall'esempio dello scorso anno. Sappiamo che la manovra dello scorso anno ha «splafonato» e che non ne sono state spiegate le cause né sono stati addotti rimedi. I prezzi regolamentati sono cresciuti del 14,97 per cento, le tariffe del 21,96 per cento, i prezzi sorvegliati del 14,39 per cento, i prezzi non regolamentati del 14,51 per cento. Non se ne è detto il perché, non se ne conoscono le cause, non si possono eliminare i pericoli. La non ragione deriva dal fatto che sono troppe le variabili da tenere sotto controllo per mantenere i prezzi al di sotto del 10 per cento. C'è il problema del tasso di cambio, c'è il problema delle materie prime, l'andamento dei costi fissi. Voglio dire che la manovra è complicata e difficile, con i margini ristretti che abbiamo e con tutte queste variabili da tenere sotto controllo. Ancora: ci sono aumenti già effettuati in molte province, alcuni prima ed altri dopo l'emanazione del decreto-legge. Che cosa accadrà? Il decreto non lo dice. Tornare indietro appare difficile.

Le tariffe dei trasporti, per esempio, la tassa per i rifiuti dei solidi urbani. E i diritti camerali? Sono aumentati dal 10 al 100 per cento. Anche da questo punto di vista appare pertanto difficile dare credibilità alla manovra. La decima ragione è costituita dal fatto che il paniere dei prezzi regolamentati raccoglie soltanto il 17 per cento del paniere vero dei prezzi al consumo.

Era possibile trovare un'alternativa a quanto previsto da questo decreto-legge? A nostro avviso la risposta è affermativa. Certo occorrerebbe una manovra più pesante e severa e bisogna anche tener conto che, in un regime di prezzi internazionali e di internazionalizzazione delle imprese, un'ipotesi di blocco non è possibile. Bisogna tener conto che comunque un'operazione sui prezzi, in un'economia di mercato, deve essere di breve periodo; bisogna anche sapere con quali strumenti mettere in piedi una manovra seria e realizzabile, e l'esempio negativo dell'esperienza del 1973-1974 ce lo insegna. Dovrebbe inoltre essere coinvolta direttamente la produzione, perché altrimenti sarebbe difficile restringere i margini della commercializzazione. Certo una politica dei prezzi è difficile, lo sappiamo tutti e lo sanno i paesi che l'hanno tentata. Certo una manovra più complessiva, quindi più praticabile, più razionale, più finalizzata e quindi più efficace sarebbe stata possibile.

Bisogna allora cominciare a porsi una domanda: perché aumentano i prezzi? Poi, una volta individuate le cause, cercare di combatterle. Bisognava allora avere presenti alcuni *imput* (energia, materie prime, andamento del tasso di cambio); gli *imput* interni (il più alto disavanzo del settore pubblico, l'elevato costo del lavoro per unità di prodotto, gli insufficienti incrementi di produttività del sistema); bisognava avere presente la struttura produttiva del paese, il grado di apertura della nostra economia, la collocazione internazionale del nostro interscambio, la struttura dell'offerta dei beni di esportazione. Bisognava inoltre tener presente che talora si innestano manovre speculative, legate anche ad effetti determinati da azioni del Governo. Questo quadro non mi pare sia presente nel testo dell'articolo 1 del decreto-legge. Bisognava allora muoversi su tutta la tastiera, con provvedimenti razionali e rapidi. Ma di ciò non c'è traccia nel decreto né nel protocollo d'intesa.

Occorreva rimuovere, in secondo luogo, le cause registrate in modo negativo nell'episodio del 1973-1974, cioè innanzitutto la mancanza di una chiara visione di quali debbano essere le finalità di una politica di controllo dei prezzi e dei mezzi necessari per raggiungere le finalità; in secondo luogo, un'applicazione estremamente complicata sia per le varie competenze territoriali, che per una serie troppo numerosa di beni e servizi da controllare; in terzo luogo bisognava tener presente il fatto che una manovra basata esclusivamente sui prezzi, senza tener conto del fatto che la qualità non sempre è in dipendenza del prezzo, è una manovra che

presentava grossi rischi. La qualità è stata infatti un elemento del tutto trascurato nell'operazione del 1973-1974.

In questa direzione vanno i nostri emendamenti. Bisognava quindi stabilire quali erano le finalità di una politica dei prezzi. La prima era quella di inserire il controllo dei prezzi in un ambito più vasto di programmazione; la seconda, bisognava usare la politica dei prezzi come strumento di politica industriale; la terza, bisognava usare la politica dei prezzi come politica di orientamento dei consumi e della qualità delle merci; la quarta, andava utilizzata una politica dei prezzi come terapia d'urto nella lotta contro l'inflazione, a fronte di momenti particolari di tensione dei prezzi o di processi speculativi; la quinta, bisognava utilizzare la politica dei prezzi come strumento per assicurare il prezzo politico di alcuni prodotti, allo scopo di garantire le fasce popolari diseredate.

È questa la logica che sta dietro l'articolo 1? Non mi pare. La logica dell'articolo 1 è soltanto quella dello scambio. Avete offerto ai sindacati un qualcosa sui prezzi in cambio di concessioni in termini di costo del lavoro e pertanto questa manovra non poteva avere altre finalità.

Bisognava quindi fare una selezione per una politica dei prezzi, sia sui prodotti che sulle metodologie. La prima sarebbe stata quella di legare una politica dei prezzi all'apparato produttivo. Voglio dire che sarebbe stato possibile individuare alcuni prodotti strategici di base o intermedi ai fini dell'esportazione e dello sviluppo in settori innovativi della nostra industria. Per esempio, l'energia elettrica avrebbe potuto essere distribuita allo stesso costo della Francia e di altri paesi industriali, ma nel contempo bisognava dare attuazione il più presto possibile al PEN, per metterci in grado di dare energia elettrica agli stessi costi degli altri paesi. È il problema della pesca, per esempio: per decenni abbiamo dato gasolio a prezzo ridotto, ma non c'è stata una decisione di investimenti nella pesca, tant'è che nonostante i nostri 7 mila e 400 chilometri di coste, continuiamo ad importare pesce. Bisognava fare quindi, in secondo luogo, una scelta su alcuni prodotti che incidono oggi nell'industria, da ristrutturare e da riconvertire. Non mi pare che ci sia stata questa scelta. In terzo luogo, bisognava affrontare la difesa dei redditi più bassi, ma prospettando un paniere che fosse realmente quello delle famiglie italiane. Non riesco a capire, per esempio, perché si insiste a bloccare il prezzo delle sigarette Nazionali semplici quando queste sigarette sono introvabili sul mercato. Questo voleva dire ragionare in termini concreti su una possibile piattaforma, per ridurre i costi e nello stesso tempo favorire i redditi più bassi.

Infine, mi riferisco ad una serie di tariffe. Anche all'interno del problema delle tariffe, non si trattava soltanto di fermarne la crescita, ma di recuperare efficienza e produttività. Su questo terreno non ho visto un impegno concreto, nemmeno all'interno del protocollo d'intesa. Ed invece abbiamo mantenuto, onorevoli colleghi, una serie di prodotti che non hanno nulla a che fare con gli odierni consumi. Ci sono tre stranezze, almeno, nel paniere: innanzitutto, se ripercorriamo l'elenco di questo listino lo ritroviamo identico, nello stesso ordine merceologico, a quello contenuto nella tabella ISTAT ai fini del calcolo della contingenza. Si è cioè cercato di fermare quei prodotti che potevano far scattare altri punti di contingenza, lasciando invece aumentare tutti gli altri prodotti, in modo da tagliare alcuni punti con l'articolo 3 ed evitando, nel contempo, che altri potessero scattare, formando il suddetto paniere, che è quello previsto per la contingenza, ma che non è il paniere reale delle famiglie. Un'altra stranezza di questo paniere è la presenza di prezzi già amministrati: che senso ha concordare il blocco dei prezzi con le categorie commerciali, quando taluni di essi sono già amministrati dallo Stato? Parlo delle carni bovine, della punta di petto, del posteriore, dei prosciutti, del latte, dei formaggi, dello zucchero e persino del sale! O c'è stata confusione, o la fretta è stata cattiva consigliera!

Concludo dicendo che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti un altro problema che è indispensabile risolvere per una politica di contenimento dei prezzi, cioè il problema delle strutture. Oggi il CIP serve soltanto a tre cose: a ratificare decisioni prese altrove, a garantire un profitto extra-mercato (mi riferisco al sistema di calcolo dei prodotti petroliferi), ad attutire la concorrenza. A quest'ultimo proposito, osservo che da anni non ho sentito più nessuno lamentarsi su come il CIP amministra il prezzo del cemento: vuol dire che si è trovato un *modus vivendi* che garantisce comunque il profitto e che di fatto limita la concorrenza fra le imprese.

Siamo dunque di fronte ad una colossale inadempienza del Governo: dal 1978 dovevano essere soppressi i comitati provinciali, creati i comitati regionali dei prezzi e riformato il CIP nazionale, ma sono passati cinque anni e mezzo e non si è fatto nulla. Gli emendamenti del nostro gruppo vanno in questa direzione e propongono la realizzazione di un istituto nazionale dei prezzi e dei consumi, per assicurare la trasparenza nel processo di formazione dei prezzi, per fornire calcoli seri, indici precisi e cifre aggiornate, per inserire questo istituto all'interno della Presidenza del Consiglio, affinché con le sue rilevazioni possa suggerire al Governo i necessari provvedimenti economici. In secondo luogo, proponiamo la riforma del CIP nazionale, la soppressione dei comitati provinciali dei prezzi e la istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

Se avessimo fatto un altro tipo di discussione, se non fosse stata apposta la questione di fiducia, questi emendamenti avrebbero potuto essere discussi e forse anche approvati, certamente non nell'interesse dei comunisti, ma di una seria politica dei prezzi e nell'interesse del paese.

Voglio concludere, signor Presidente, rilevando che il 26 ottobre 1983, diversi mesi fa, la Commissione industria approvò, proprio sulla politica dei prezzi, una risoluzione. Al punto quattro di quella risoluzione, votata pressoché all'unanimità (i comunisti si astennero soltanto perché la risoluzione era scritta molto male, mentre la nostra aveva un testo migliore dal punto di vista linguistico), si suggeriva di adottare la formula dei prezzi concordati nell'ambito del cosiddetto «contratto-programma» con le imprese. È strano, ma questa è l'unica cosa che all'interno del decreto non è presente e non è presente neppure nel protocollo d'intesa. Era l'unica via, forse, seriamente praticabile, nel giro di alcuni mesi: era una via sperimentata positivamente in Francia, più volte in Belgio e nei Paesi Bassi e che ha dato risultati positivi.

Ecco allora, signor Presidente, che la posizione pregiudiziale non è stata la nostra, che ci siamo sforzati di presentare proposte alternative, che non sono andate avanti solo perché in Commissione, tranne due esponenti della democrazia cristiana, per sette giorni sono stati presenti soltanto i comunisti; se si voleva un confronto vero, quella era la sede: eccole le proposte del partito comunista, se fossero state discusse ne avrebbe guadagnato il paese, l'economia, la collettività *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo ormai quasi alla fase conclusiva di una giornata certamente pesante per noi, per la Presidenza, per i funzionari, per gli impiegati e per il personale di questa Camera. Non è stata nostra la scelta di dare a questo provvedimento un *iter* che ci impone un così impegnativo lavoro. Quindi io, signor Presidente, l'autorizzo a farmi presente, qualora non me ne fossi accorto, quando saranno trascorsi trenta minuti anziché quarantacinque.

Il fatto che sia stata posta la questione di fiducia e che questo evento fosse in qualche modo scontato, non attenua il nostro giudizio politico negativo su tale atto che il Governo ha imposto. Giustamente — è stato rilevato anche da altri colleghi — ciò rende sterile un confronto (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

129.

SEDUTA DI LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (1596);

BASSANINI ed altri: Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, hella Costituzione, dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge (1595).

PAG.

PRESIDENTE 12380, 12383, 12389, 12393, 12397, 12399, 12406, 12412, 12417, 12419

GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* 12412

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 12399

NEBBIA GIORGIO *(Sin. Ind.)* 12389

POLLICE GUIDO *(DC)* 12380

RONCHI EDOARDO *(DP)* 12406

SERAFINI MASSIMO *(Misto-PDUP)* . . . 12393

SOSPIRI NINO *(MSI-DN)* 12397

TORTORELLA ALDO *(PCI)* 12383

VIGNOLA GIUSEPPE *(PCI)* 12417, 12419, 12421

ticolo 3, il potere in materia di ristrutturazione del salario. Cioè, la maggioranza e il Governo riconoscono di essersi indebitamente appropriati di qualcosa che era d'altri e ritengono di poter oggi concellare l'errore e tornare nella legittimità costituzionale restituendo ai danneggiati il 50 per cento del valore del bene che era stato loro sottratto, quindi del maltolto.

Ma questa non è una scelta di fondo, come si è tentato di farla passare, ma solo un espediente; non è una manifestazione concreta di volontà politica, bensì unicamente una concessione tattica, mentre la strategia resta quella tendente ad annullare gli automatismi, comunque e a qualsiasi costo.

Se così non fosse, il Governo avrebbe dovuto avvertire la necessità di ritirare il decreto-legge, quanto meno di abrogare l'articolo 3 e non solo di modificarlo ed in verità — a nostro avviso — questa sarebbe stata la strada da seguire; per questo abbiamo chiesto al Governo il ritiro del decreto-legge e l'apertura immediata di un confronto con tutte le forze politiche e sociali che conducesse in termini brevissimi alla formulazione di una proposta camune di ristrutturazione del salario che davvero mirasse al conseguimento degli obiettivi che tutti abbiamo individuato come indispensabili, ma senza penalizzare e mortificare ulteriormente il lavoro dipendente.

Tutto ciò non si è neppure lontanamente voluto provare a fare, sicché non riteniamo di poter ammorbidire il giudizio pesantemente negativo e critico che abbiamo sempre espresso sul decreto n. 10 prima e sul decreto n. 70 dopo. Di qui la conferma dell'opposizione del Movimento sociale italiano alla conversione in legge del provvedimento al nostro esame, senza ostruzionismi formalmente dichiarati o sostanzialmente praticati che finirebbero col fare il gioco del Governo, il quale sempre più scopertamente mira ad eludere il confronto in aula, ma con grande impegno e decisione a tutela dei legittimi interessi dei lavoratori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, colleghi deputati, in relazione al dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge sul taglio della scala mobile, nel corso delle ultime settimane, si sono evidenziati due fatti nuovi dei quali non può non tenersi conto in questa discussione: da un lato l'andamento tendenziale dell'inflazione, che sta raggiungendo tassi di crescita superiori a quelli previsti e dall'altro la ormai certa determinazione dello scatto di un punto di contingenza in più per il trimestre in corso, con la conseguenza che i punti tagliati non saranno più tre, ma quattro.

Ai fini della lotta all'inflazione, dunque, l'efficacia del decreto si dimostra inconsistente, le modificazioni apportate in Commissione appaiono insufficienti e l'iniquità della manovra si appalesa ancora più grave. Dunque, nonostante le affermazioni del Governo e della maggioranza, modificazioni più profonde si rendono necessarie anche e soltanto alla luce del protocollo d'intesa. Le stesse organizzazioni sindacali nel loro complesso, si badi bene, lo hanno chiesto nelle audizioni svolte in Commissione, e ancora l'altro ieri il segretario generale della UIL ha dichiarato a *Il Corriere della sera* che se si taglia un quarto punto di contingenza il sindacato non può assolutamente far finta di nulla. C'è, dunque, una posizione molto chiara delle organizzazioni sindacali. Pienamente giustificata, pertanto, è la battaglia del nostro gruppo e degli altri di opposizione della sinistra attorno alle questioni del potenziamento della manovra prevista dall'articolo 1 (mi riferisco alla manovra su prezzi e tariffe), attorno al problema del reintegro dei punti tagliati e del ripristino del grado di copertura del salario dall'inflazione, attorno alle questioni delle misure di garanzia fiscale e parafiscale da assumere rispetto alla perdita del potere di acquisto dei salari nel 1984, attorno ai problemi della salvaguardia del quarto punto di scala mobile, che dovrebbe scattare in più rispetto a quelli concordati tra una parte del sindacato e lo stesso Governo. Occorre allora maggior realismo, meno propaganda e più razionalità da

parte del Governo. Occorre rendere effettivo ed aperto quel confronto che pure il relatore ancora in quest'aula e taluni della maggioranza dicono di volere, ma che nella realtà non si realizza.

L'onorevole Peggio, nella sua relazione di minoranza, ha avuto modo di rilevare come il carattere fortemente iniquo ed autoritativo — così egli diceva — della scelta compiuta con il decreto dal Governo metta in luce che si tratta di una politica dei redditi per nulla globale e consensuale, contrariamente a quanto era stato prospettato dal Presidente del Consiglio all'atto della formazione dell'attuale Governo. Alcuni colleghi della maggioranza, dentro e fuori di quest'aula, hanno affermato che la politica dei redditi in senso lato è l'unico strumento che la sinistra possiede per controllare l'inflazione, ma che la politica dei redditi ha bisogno di un ampio consenso sulla distribuzione del reddito e sui fini dello sviluppo e della crescita. Ma non avvertono questi colleghi che il consenso, quello che essi pensavano esistesse, attorno alla manovra del decreto è in effetti del tutto ristretto? Non avvertono essi che gli entusiasmi di alcune parti imprenditoriali e di alcune zone del sindacato sono diventati oggi problematicità ed incertezza? Per la verità si è molto parlato in varie sedi — ma in particolare al convegno di Milano della Confindustria, al *meeting* di Castel Gandolfo promosso dall'ENI, nell'incontro indetto dagli imprenditori nel Mezzogiorno — delle nuove sfide industriali, delle nuove tecnologie, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione delle imprese, del terziario avanzato, della modernità dell'apparato produttivo. Ma tutto ciò, purtroppo, è rimasto ben al di fuori della manovra del Governo. E non è vero, onorevoli colleghi, che il decreto sia la premessa per avviare questi processi. Infatti il loro elemento centrale non è rappresentato neppure dal problema del costo del lavoro per unità di prodotto. La Confindustria a Milano non ne ha affatto parlato. Ma, appunto per questo, come è possibile costruire un consenso sociale attorno ad un progetto così inadeguato, di corto respiro ed ingiusto qual è quello contenuto dal decreto, che di fatto si limita a tagliare soltanto tre e forse quattro punti di contingenza? Eppure effettivamente noi oggi avremmo bisogno di un progetto all'altezza dei problemi, sostenuto da un ampio consenso sociale. Questo progetto sarebbe indispensabile per risanare il paese, per uscire positivamente dalla fase che stiamo attraversando, e per affrontare i grandi processi di trasformazione cui è chiamato l'apparato produttivo.

Bisognava allora, se queste erano le intenzioni, individuare le cause vere dell'inflazione, e cercare di combatterle: dagli *input* esterni (e parlo dell'energia, delle materie prime, dell'andamento del tasso di cambio) agli *input* interni (e parlo del più alto disavanzo pubblico nel mondo occidentale, dell'elevato costo del lavoro per unità di prodotto, degli insufficienti incrementi di produttività del sistema nel suo complesso). Bisognava guardare alla struttura produttiva del paese, al suo grado di apertura rispetto al mercato internazionale. Bisognava guardare alla collocazione del nostro interscambio, alla struttura dell'offerta dei beni di esportazione, all'arretratezza dell'apparato distributivo. È questa, a me pare, l'essenza e la base di una politica di lotta all'inflazione capace di combattere le cause, e non soltanto gli effetti, capace di ridurre effettivamente il differenziale inflazionistico tra il nostro paese e gli altri paesi del mondo industrializzato. Bisognava allora adottare strumenti diversi, metodi, tecniche di governo basate soprattutto sulla partecipazione e sul consenso; e ciò non solo per motivi ideologico-culturali, ma soprattutto perché è la fase economica che attraversiamo che lo richiede. Infatti, a differenza di quella precedente, la rivoluzione industriale che è in atto estenderà le capacità mentali dell'uomo ad un livello tuttora inimmaginabile; ma ciò sarà possibile solo con l'adesione dei soggetti interessati. Il fatto che vengano eliminati lavori manuali qualificati da questo processo di avanzamento tecnologico, mentre si creeranno nel contempo maggiori attività impiegatizie, il fatto che potranno

esistere barriere strutturali tra i diversi segmenti del mercato del lavoro, potranno creare nuove immobilità di fronte alle esigenze di grande flessibilità dei processi produttivi.

Ecco una domanda: è possibile fare tutto ciò senza il consenso dei lavoratori? «Il problema dell'adattamento positivo alla sfida delle nuove tecnologie da parte dell'impresa», afferma Bruno Lamborghini nel rapporto al Club di Roma sulla rivoluzione microelettronica, «può essere risolto soltanto, e con il minimo sconvolgimento sociale ed il massimo di sfruttamento del potenziale tecnologico, se le imprese riusciranno a gestire la conversione radicale delle loro risorse umane» — e parla di impiegati, di lavoratori e di tecnici — «in un grande clima di consenso».

Non mi pare che, con il decreto, siamo a queste condizioni. E più avanti, nello stesso rapporto, Alexander King afferma: «L'estendersi delle nuove tecnologie pone problemi di migliori politiche di distribuzione dei redditi, ma l'adozione di queste politiche sociali comporterebbe un ripensamento profondo dell'etica su cui è stata costruita ed ha prosperato la società industriale che è vissuta sino ad oggi».

Siamo ben lontani, signor Presidente, dalla logica che è racchiusa nel decreto; e credo che giustamente il compagno Eugenio Peggio, nella sua relazione, abbia scritto che il contenuto del decreto corrisponde all'idea secondo cui un'umiliazione del movimento sindacale è la base fondamentale per ottenere una dinamica dell'impiego del fattore lavoro che aiuti a determinare una ripresa capitalistica nel senso più arcaico e classista, come se per questa via fosse poi possibile dare un lungo respiro alla ripresa, e non invece farci trovare molto presto con i problemi di sempre, e che già in passato abbiamo vissuto.

Per questo è importante che sia stata sconfitta, con il decreto precedente, e speriamo per sempre, quella logica della trattativa centralizzata, quello strano rito che vedeva ogni inizio d'anno sindacati, Confindustria e Governo decidere tutto: fisco, prezzi, salari, tariffe, investimenti, al di fuori di ogni reale confronto tra le forze sociali, spesso con il dissenso delle basi associate, con il dissenso dei lavoratori, al di sopra di tutti e senza alcuna partecipazione delle masse popolari. Ma questo nuovo decreto, pur se profondamente diverso in questa parte, con l'evidente fallimento di quella manovra di centralizzazione di trattativa, va però ancora profondamente modificato. Presenteremo a tempo debito gli emendamenti necessari, altri colleghi del mio gruppo interverranno su aspetti specifici; per quanto mi riguarda, intendo soffermarmi soprattutto sull'articolo 1, e tralascio di affrontare tutta quella tematica della politica dei prezzi che richiederebbe tempi più lunghi, un respiro diverso e strategicamente più ampio. Tralascio quella tematica che riguarda la possibilità di utilizzare, come politica dei prezzi, una nuova leva aggiuntiva di politica industriale, sia perché è già stata trattata in quest'aula nel precedente dibattito sia perché intendo concentrare il mio intervento su ciò che può essere fatto subito, già oggi a legislazione invariata, in materia di prezzi e di tariffe.

Abbiamo già avuto modo, signor Presidente, di rilevare in Commissione come l'andamento tendenziale dell'inflazione, i pesanti effetti di trascinamento determinati dalle decisioni assunte in materia di aumento dei prezzi e delle tariffe già nel corso del 1983, gli incrementi varati dal Governo nel corso delle ultime settimane, sia prima che dopo il decreto, rendano la manovra contenuta nell'articolo 1 poco credibile e difficilmente realizzabile. Per questo bisogna potenziarla, e subito, modificando questo decreto, perché il rischio che corriamo, se vogliamo restare entro il tetto massimo degli aumenti del 10 per cento, è quello di dovere nella seconda parte dell'anno restringere ulteriormente i margini e fare un blocco generalizzato di prezzi e tariffe, con tutte le difficoltà esistenti a mantenere un simile blocco.

L'esperienza del 1973-1974 ce lo dimostra. Si tratta oggi di studiare un modo

per riscrivere in maniera diversa il contenuto dell'articolo 1, che ci consenta di ampliare la base su cui intervenire per limitare la crescita. Tra l'altro, bisogna anche ricordare che gli strumenti per una gestione flessibile di una politica dei prezzi, e parlo di blocco dei prezzi, non esistono in modo adeguato; gli strumenti di oggi sono ancora quelli del 1973, sono ancora quelli del 1944. Nonostante gli impegni sanciti in leggi dello Stato, il Governo è del tutto inadempiente in questa materia.

Vorrei ricordare che alcuni anni fa il ministro dell'industria Bisaglia presentò in Parlamento un disegno di legge di revisione di normative e di strumenti per una politica dei prezzi; terminata quella legislatura, gli altri Governi non hanno sentito il bisogno di ripetere una simile esperienza. Al fine di conseguire, quindi, un contenimento reale di prezzi e tariffe entro il tetto del 10 per cento, si rende necessario un ampliamento della manovra. Vorrei che su tali questioni i rappresentanti del Governo fossero molto ma molto più attenti, perché la volontà della nostra opposizione, dell'opposizione di sinistra, non è quella di vanificare la manovra, non è quella di creare difficoltà politiche, tecniche, all'espletarsi di questa manovra, ma è quella di aiutarla.

Forse il Governo potrebbe avere delle prevenzioni in rapporto al nostro discorso sull'articolo 3, ma su questo punto è assurdo che abbia dubbi e perplessità. Non vi è dubbio che stiamo cercando di aiutare questa manovra, di sostenerla, di rafforzarla e di renderla più facile. Ecco perché non comprendiamo certe chiusure e certo settarismo in questa direzione da parte della maggioranza e del Governo.

Se vogliamo discutere seriamente, bisogna smetterla di affermare che quella contenuta nell'articolo 1 è la migliore manovra che sia stata realizzata in Europa, al di là dell'Austria, perché è una sciocchezza. I dati di fatto contestano tale affermazione. Se dobbiamo discutere seriamente su come migliorare l'articolo 1, non si può rispondere genericamente alle nostre proposte sostenendo che non è necessario inserire nell'articolo 1 quanto da noi proposto, anche se contenuto in parte nel protocollo di intesa. La manovra complessiva deve realizzarsi oggi, farlo nella seconda parte dell'anno sarebbe del tutto diverso e forse inutile.

Presso le Commissioni riunite il rappresentante del Governo ci ha risposto che, dopo la verifica che verrà compiuta tra le organizzazioni sindacali, quelle del commercio ed il mondo industriale, alla fine del primo semestre, qualora si rendesse necessario, verranno presi i provvedimenti indispensabili; ma noi diciamo che allora sarà tardi per il contenimento dell'inflazione. Bisogna impedire che i prezzi crescano, non prendere atto che sono cresciuti. Per questo abbiamo avanzato tutta una serie di proposte a cui in Commissione non si è data alcuna risposta. Ci sono state fatte osservazioni esterne e non di merito, ma speriamo che in Assemblea il Governo risponda e la maggioranza gli faccia eco nel modo più ravvicinato, concreto e razionale.

Vengo ora alla prima delle nostre proposte. A giudizio nostro e delle altre forze della sinistra di opposizione in quest'aula, occorrerebbe innanzitutto rendere operante subito l'estensione del controllo ed il contenimento entro il 10 per cento anche ai prezzi sorvegliati e sorvegliabili.

Per la verità, si tratta di un paniere abbastanza ristretto, anche se comprende dai 40 ai 60 prodotti; proprio perché abbastanza ristretto e comunque di ampiezza tale da rappresentare un certo fronte nei consumi delle famiglie italiane, una tale manovra ci consentirebbe di scaricare meno pressione inflazionistica sui prezzi, diffondendo tale pressione su un arco più vasto, rendendo così più semplice la manovra di contenimento dell'inflazione entro il 10 per cento.

Si tratta, dicevo, di mettere sotto controllo i prezzi sorvegliati e sorvegliabili e di seguirne l'andamento lungo tutto l'arco dell'anno e non solo al momento delle verifiche. È bene ricordare, infatti, che i prezzi non si formano giorno per giorno e settimana dopo settimana, o una

volta l'anno; gli aumenti dei prezzi e dei listini si fanno quattro o cinque volte l'anno. Il controllo, quindi, deve essere fatto tutto l'anno, soprattutto in prossimità delle scadenze di rinnovo dei listini. Ecco perché l'onorevole De Michelis sbagliava quando nelle Commissioni riunite ha affermato che questo decreto avrebbe già avuto una grande influenza nel contenimento dei prezzi. Il decreto è stato varato — lo ricordiamo tutti — il 14 febbraio ed i listini non si facevano in quel periodo; quelli della primavera erano stati fatti nell'autunno scorso e quelli della prossima estate non si facevano certo a ridosso del decreto.

Quindi, occorre porre sotto amministrazione più complessiva prezzi sorvegliati e sorvegliabili per mantenerli entro il 10 per cento, e seguirne il processo di crescita durante il corso dell'anno, soprattutto in periodi estremamente ravvicinati ai momenti nei quali si rinnovano i listini o scattano gli aumenti dei prezzi.

Far rientrare nella manovra prevista dal primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in discussione quei prodotti che fossero sottoposti a tensioni speculative dopo averne verificato gli aumenti non servirà ad altro che ad irrogare una minaccia che, una volta attuata, sarà del tutto ininfluente ai fini del ribasso dei prezzi che fossero stati aumentati.

Vorrei capire quali sono le difficoltà ad accogliere un emendamento proposto in questo senso da tutti i gruppi dell'opposizione di sinistra. Non ha forse detto il Governo alle organizzazioni sindacali che i prezzi sorvegliati e sorvegliabili saranno seguiti attentamente? Se ha detto questo, perché allora si rifiuta di irrobustire la manovra estendendo il tetto massimo del 10 per cento anche ai prezzi sorvegliati e sorvegliabili? Non riesco a comprendere questa logica, e spero che qualcuno ce la chiarisca!

La seconda proposta che avanziamo è quella di estendere una politica di controllo dei prezzi ad alcuni prodotti definiti strategici; e ciò allo scopo di contenerne gli incrementi agendo non solo sui prezzi finali, ma anche consentendo una diminuzione tendenziale dei costi sopportati dalle imprese industriali ed agricole. Questa operazione serve inoltre a rendere realmente credibile il taglio delle aspettative di inflazione.

Anni fa, per esempio, il CIP aveva ritenuto prodotto strategico il cemento per quanto riguarda l'industria edilizia. Ma è a tutti noto che il cemento rappresenta solo l'11 per cento dei costi complessivi del settore edilizio. È ancora il cemento il prodotto strategico? Così, i concimi erano stati considerati prodotto strategico per l'agricoltura; ma sappiamo oggi che i concimi rappresentano, sì e no, il 9 per cento del costo complessivo delle produzioni agricole. Domando allora: i concimi sono ancora un prodotto strategico? O vi sono altri prodotti oggi che, ai fini dello sviluppo industriale e agricolo, possono essere definiti strategici e che varrebbe la pena di controllare per consentire uno sgravio di costi alle imprese industriali ed agricole?

Abbiamo avuto modo di dimostrare come sia assurda oggi una politica dei prezzi che veda i prezzi finali dell'agricoltura stabiliti in sede CEE — e sappiamo benissimo che in questo periodo andranno intorno al 6-7 per cento in più —, mentre tutti i beni strumentali che occorrono all'agricoltura vengono fissati con regole diverse. È possibile, pertanto, che i prezzi finali dell'agricoltura non salgano più del 7 per cento, mentre quelli dei prodotti che servono all'agricoltura salgano del 12-13 per cento, secondo l'andamento dell'inflazione, con il risultato di un impoverimento strutturale dell'agricoltura, di un peggioramento delle ragioni di scambio del settore, di difficoltà enormi per la ripresa delle aziende agricole italiane.

Quali sono, onorevole sottosegretario, le difficoltà che ostano all'accoglimento di una simile proposta? Io non le ho capite! Non comporta un aumento di spesa, amplia la manovra proposta dal Governo, spinge a render più credibile la lotta contro le attese inflazionistiche, dà comunque un sostegno alle imprese industriali ed agricole, o quanto meno razionalizza il comparto della politica dei prezzi. Ecco

allora che francamente non riesco a comprendere perché si rifiuti questa proposta. Forse perché la avanzano le sinistre, l'avanza il partito comunista? Non lo so. Vorrei che qualcuno ci desse in quest'aula una spiegazione precisa.

In terzo luogo, si potrebbe prendere in considerazione quella politica, altrove sperimentata, definita dei prezzi contrattati, che potrebbe essere utile in determinati periodi. Come ho detto, è già stata sperimentata in modo positivo in altri paesi europei e i colleghi della maggioranza e il Governo farebbero bene a leggersi certi studi sull'argomento svolti in Belgio ma anche nella Repubblica federale di Germania e in Inghilterra; e magari anche a riprendere la proposta di politica economica formulata da Barre nel 1975, nella quale si parlava anche di prezzi contrattati. In pratica, si tratta di sperimentare accordi-programma tra tutte le forze sociali interessate, validi per sei mesi e diretti a determinare le quantità da produrre e i prezzi da adottare, soprattutto durante periodi particolari. Per esempio, è in corso un grosso processo di speculazione su un prodotto? Quel prodotto potrebbe essere sottoposto a prezzo contrattato. Oppure: si determina una particolare contingenza internazionale, ad esempio affondano alcune navi e perciò non si riesce più a trasportare determinati prodotti, i cui prezzi dunque salgono in maniera spaventosa? Si potrebbe sottoporre quei prodotti a prezzi contrattati. Anche questo è un metodo moderno di fare politica dei prezzi. Forse, signor Presidente, si ricorderà che nel 1977 si innestò un grosso processo speculativo sul formaggio grana, i cui prezzi andarono alle stelle. L'AIMA fu autorizzata a intervenire collocando sul mercato una certa quantità di quel formaggio per calmierare i prezzi. Però l'AIMA per effettuare interventi sul mercato aveva ed ha l'obbligo di procedere attraverso aste pubbliche. E così il prezzo che fu determinato con l'asta non servì ad abbassare i prezzi di mercato (come sarebbe invece dovuto accadere a seguito dell'immissione di un grosso quantitativo di prodotto), ma anzi li fece lievitare ancora. Eppure sarebbe bastato sperimentare una forma di prezzo contrattato per non far accadere ciò che accadde.

Teniamo anche conto che un simile sistema, anche se limitato ad alcune figure sociali, nel nostro paese già esiste. Mi riferisco per esempio agli accordi interprofessionali tra le associazioni degli agricoltori e le imprese di trasformazione del pomodoro o di altri prodotti. Non si capisce perché questo tipo di accordo non possa essere esteso anche ad altre figure sociali e ad altri prodotti.

Abbiamo avanzato altre due proposte. Una è quella di definire un «paniere» molto ristretto ma di prodotti che coincidano effettivamente con i consumi delle famiglie italiane. Il «paniere» concordato nella «operazione chiocciola» comprende 49 prodotti e noi suggeriamo che accanto ad esso ne venga istituito un altro, composto di sei famiglie di prodotti, dunque facile da controllare e da seguire ma che riconprenderebbe ben il 22,2 per cento di tutti i consumi delle famiglie italiane. E sei famiglie di prodotti possono essere seguite anche dalle strutture così carenti del CIP. Si tratta di un paniere molto ristretto ma che comprenda tutti i prodotti di quelle sei famiglie. Non c'è bisogno che stia qui a ripetere tutti i prodotti cui si riferisce il nostro emendamento. Voglio solo aggiungere che si tratta di una soluzione da sperimentare e che quei prodotti dovrebbero rimanere tutti al di sotto del 10 per cento di aumento. Per la maggior parte, si tratta di prodotti già compresi nel «paniere» della scala mobile e realmente coincidenti con i bisogni delle famiglie italiane. Potrebbero dunque dare un reale contributo al mantenimento del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori. L'ultima proposta è quella di accompagnare la manovra per il contenimento dell'inflazione con una parallela e decisa iniziativa perché le imprese erogatrici di beni e servizi possano recuperare margini di produttività. Intendo dire che all'interno dell'ENEL, delle ferrovie dello Stato, delle poste, esiste ancora oggi lo spazio per determinare un recupero della produttività, in modo che,

senza aumentare i prezzi e le tariffe ma aumentando quindi la produttività all'interno di queste grandi aziende, sia possibile migliorare i servizi, recuperando risorse per investimenti ulteriori. È difficile fare una politica di questo genere? Non credo, così come non credo che si possano aspettare altri anni prima di rivedere la strumentazione necessaria. Ricordo che qualche mese fa il Presidente del Consiglio, interpellato da un giornale, disse che in Italia non vi era la strumentazione capace di consentire un'effettiva politica dei redditi. Questo ritornello va avanti ormai da più di 40 anni, in quanto la normativa risale al 1944. Vorrei sapere cosa aspetta il Governo a presentare un disegno di legge di riforma del CIP, un disegno di legge di attuazione della delega alle regioni in materia di prezzi e tariffe, in modo da consentire a queste ultime di sopprimere i comitati provinciali prezzi, istituendo i comitati regionali prezzi. Tutto ciò doveva accadere il 1° gennaio 1979. Cosa aspetta allora il Governo a rinnovare la struttura distributiva del nostro paese, cosa aspetta a presentare un disegno di legge per incidere sui prezzi a livello nazionale? Badate, onorevoli colleghi, che proposte di questa natura sono state presentate negli anni passati in Parlamento da alcune forze politiche. Da parte della maggioranza vi è però una resistenza a discutere questa materia, e poi si dice che non vi sono gli strumenti necessari per attuare una moderna politica dei prezzi. Credo che sia giunto il momento di prendere atto dell'esistenza di queste questioni e che la maggioranza ed il Governo adottino le misure necessarie. Vorrei concludere il mio intervento facendo qualche rilievo su una delle modifiche apportate in Commissione all'articolo 1. Sia nel decreto n. 10 che nel decreto n. 70 vi era un complicato problema da risolvere, cioè quello relativo alla natura ed alla portata delle direttive stabilite nelle ultime tre righe dell'articolo 1. In tale articolo si legge che il CIP emana direttive alle regioni, ai comitati provinciali dei prezzi, alle province ed ai comuni, al fine di contenere entro il 10 per cento le tariffe ed i prezzi amministrati. Questo era il nodo da risolvere. Il CIP nazionale non è una struttura sovraordinata ai comitati provinciali prezzi: intendo dire che ogni comitato provinciale prezzi nella sua circoscrizione territoriale ha propri poteri autonomi e paralleli a quelli del CIP nazionale. Nella sua circoscrizione è il CPP che decide sui prezzi e sulle tariffe. Vi è quindi il problema di come coordinare una politica a livello nazionale ed il Governo è a conoscenza di tale questione, tant'è vero che ha presentato un emendamento — approvato in Commissione — nel quale si inventa un principio che è quello dei prezzi contestati. In altri termini, se il Governo vuole, contesta l'aumento dei prezzi disposto dal CPP e lo sospende. Il Governo sapeva bene dell'esistenza di questo problema, cioè di questo parallelismo di poteri. Vi sono poi competenze che — sempre in materia di prezzi e di tariffe — in base alla legge n. 382 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sono state attribuite alle regioni e sulle quali queste ultime debbono decidere. Che questo sia vero lo testimonia il fatto che nel mese di dicembre del 1978 il Governo emanò un decreto-legge col quale dettava una normativa-quadro che consentiva alle regioni di legiferare in materia a proprio piacimento. Il Senato bocciò tre dei quattro articoli di quel decreto nel gennaio del 1979 e da allora non se ne è fatto più nulla. Il problema però è rimasto e va risolto.

Con l'emendamento proposto dal Governo ed accolto dalla maggioranza il problema è stato risolto malamente. Io credo che non sia possibile, di fronte alle inadempienze del Governo, che la maggioranza possa far passare una operazione controriformista per togliere potere alle regioni in questa materia ed in questo modo, invece di rilanciare la partecipazione nella direzione democratica dell'economia, tornando indietro rispetto alle acquisizioni della legge n. 382 e del decreto presidenziale n. 616. Non è possibile che con un emendamento passato quasi in sordina all'interno di un decreto contrastato dalla stragrande maggioran-

za del popolo italiano si faccia passare una norma antiriformatrice che cancelli quanto contenuto nella legge e nel decreto suddetti.

Il problema esiste e va risolto in modo diverso. Noi abbiamo suggerito, assieme ai compagni del gruppo della sinistra indipendente, come risolverlo. Tra l'altro l'emendamento del Governo crea un grosso problema di incertezza per le imprese. Cosa accade, signor Presidente, quando un comitato provinciale prezzi aumenta un prezzo di un determinato quoziente ed il Governo lo sospende? Le imprese interessate cosa debbono fare? Ci sarà o non ci sarà l'aumento? Non capisco perché si debbano creare incertezze per le imprese quando il problema può essere risolto in maniera razionale e molto semplice.

La via possibile è quella del rispetto dei poteri delle regioni, dell'autonomia dei comitati provinciali prezzi e dei comuni e delle province; non vale il sospetto avanzato alcune volte dal Governo secondo il quale potrebbero esservi delle regioni che ostacolerebbero la manovra di cui all'articolo 1. Ciò per due ragioni: in primo luogo perché non ci sarà nessuna regione che, in contraddizione con il Governo, vorrà aumentare i prezzi poiché nessuno vuole essere impopolare in questo paese; in secondo luogo lo stesso Governo ha previsto un apposito stanziamento con l'altro emendamento passato all'articolo 1 che tende a ripianare il *deficit* di quei bilanci che risultassero squilibrati o soffrissero a causa di mancati aumenti per adeguare la situazione alle esigenze di bilancio. Quindi nessun sospetto è valido da questo punto di vista.

È possibile allora, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province, dei comuni e dei comitati provinciali prezzi, adottare una normativa che salvaguardi questi stessi princìpi e che nello stesso tempo metta il Governo ed il Parlamento in condizione tale da varare una manovra che congiuntamente venga portata avanti secondo i fini e gli indirizzi di cui alle prime due righe dell'articolo 1 del decreto n. 70.

I problemi, dunque, possono essere risolti in una maniera più coerente e senza offendere princìpi di natura costituzionale. Dipenderà molto dalla effettiva apertura della maggioranza. Noi ci auguriamo che tale apertura vi sia, non solo nell'interesse del Parlamento, ma di tutto il paese *(Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, riprendendo la discussione sul decreto-*bis*, io credo che sia utile fare un'osservazione preliminare e cioè richiamare le forze della maggioranza, le forze di Governo, al senso politico della loro manovra. Leggendo i giornali e sentendo gli esponenti della maggioranza intervenuti in questo avvio di discussione — per quel poco che hanno parlato —, viene quasi da chiedersi se nei due mesi scorsi si sia scherzato, viene quasi da chiedersi, e da chiedere a questi colleghi, se loro stessi si siano autoconvinti del «balletto» propagandistico e pubblicitario che hanno sviluppato sui loro organi di stampa, e cioè se siano veramente convinti che il primo decreto è caduto solo per incidenti regolamentari che non hanno consentito i tempi tecnici di approvazione, e se siano veramente convinti che la materia sia del tutto irrilevante, per cui era automatica una ripresentazione tecnica del decreto, sostanzialmente ribadendo gli stessi contenuti e rivendicando come fatto del tutto normale la sostanziale continuità del decreto n. 70 rispetto al decreto n. 10.

Credo che questa domanda sia opportuna per capire, almeno, la lunghezza d'onda sulla quale cerchiamo di confrontarci all'interno di quest'aula. Se, infatti, è così, se si vuole continuare sostanzialmente a prendersi in giro, io credo che gran parte di questa discussione risulterà inutile. Se così invece non fosse, almeno a qualcuno verrà qualche dubbio dinanzi alla più grande manifestazione nella storia politica e sindacale di questo paese (un milione e più di lavoratori venuti a (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

138.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1984

(Continuata nelle giornate di sabato 19, domenica 20, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 maggio 1984)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ODDO BIASINI, ALDO ANIASI, GIUSEPPE AZZARO** E **VITO LATTANZIO**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (1596);
BASSANINI ed altri: Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dei rapporti giu-

PAG.

ridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge (1595).

PRESIDENTE 13088, 13090, 13092, 13093, 13095, 13096, 13098, 13099, 13100, 13101, 13103, 13105, 13106, 13108, 13110, 13112, 13113, 13115, 13117, 13118, 13120, 13121, 13123, 13124, 13125, 13127, 13129, 13130, 13132, 13133, 13135, 13136, 13138, 13140, 13142, 13143, 13145, 13147, 13149, 13151, 13153, 13155, 13157, 13159, 13161, 13163, 13164, 13170, 13171, 13172, 13174, 13175, 13200, 13202, 13203, 13205, 13207, 13210, 13213, 13215, 13233, 13234, 13236, 13237, 13241, 13244, 13248, 13249, 13252, 13256, 13259, 13260, 13263, 13267, 13269, 13270, 13271, 13273, 13274, 13278, 13281, 13284, 13285, 13289, 13293, 13297, 13300, 13303, 13306, 13309, 13311, 13314, 13315, 13320, 13324, 13326, 13328, 13329, 13330, 13332, 13333, 13335, 13336, 13337, 13339, 13341, 13342, 13344, 13345, 13346, 13347, 13349, 13351, 13352, 13354, 13356, 13357, 13359, 13361, 13363, 13365, 13367, 13369, 13371, 13372, 13374, 13376, 13377, 13379, 13380, 13383, 13385, 13387, 13388, 13390, 13392, 13394, 13396, 13398, 13400, 13401, 13403, 13404, 13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13416, 13417, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13433, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 13440, 13446, 13447, 13448, 13449, 13451, 13452, 13457, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13469, 13470, 13471, 13472, 13478, 13479, 13480, 13486, 13487, 13488, 13489, 13490, 13491, 13496, 13497, 13498, 13501, 13503, 13504, 13505, 13506, 13509, 13511, 13513, 13515, 13518, 13520, 13522, 13524, 13526, 13527, 13528, 13530, 13531, 13533, 13535, 13537, 13539, 13541, 13543, 13544, 13546, 13547, 13550, 13552, 13553, 13555, 13556, 13557, 13559, 13561, 13562, 13564, 13565, 13566, 13567, 13568, 13570, 13572, 13573, 13574, 13575, 13577, 13579, 13580, 13581, 13583, 13584, 13585, 13586, 13588, 13589, 13590, 13591, 13592, 13594, 13595, 13597, 13599, 13600, 13602, 13604, 13605, 13607, 13609, 13610, 13612, 13614, 13615, 13616, 13617, 13619, 13620, 13622, 13624, 13626, 13628, 13630, 13632, 13633, 13634, 13635, 13637, 13638, 13640, 13642, 13644, 13646, 13648, 13650, 13651, 13653, 13655, 13657, 13659, 13660, 13662, 13664, 13666, 13668, 13670, 13672, 13674, 13676, 13678, 13679, 13681, 13684, 13686, 13688, 13690, 13692, 13694, 13696, 13698, 13700, 13702, 13704, 13706, 13708, 13710, 13711, 13712, 13714, 13715, 13717, 13718, 13720, 13722, 13723, 13726, 13727, 13730, 13732, 13734, 13737, 13738, 13740, 13742, 13743, 13745, 13747, 13749, 13751, 13753, 13754, 13756, 13758, 13760, 13761, 13762, 13764, 13765, 13767, 13768, 13769, 13770, 13773, 13775, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13787, 13788, 13789, 13791, 13792, 13794, 13795, 13796, 13798, 13800, 13802, 13804, 13807, 13809, 13811, 13814, 13816, 13817, 13819, 13822, 13824, 13826, 13828, 13830, 13832, 13834, 13836, 13838, 13839, 13841, 13843, 13845, 13847, 13848

ALASIA GIOVANNI *(PCI)* 13518

ALBORGHETTI GUIDO *(PCI)* 13125, 13522

ALINOVI ABDON *(PCI)* 13526, 13527

ALTISSIMO RENATO, *Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato* 13434, 13463, 13491 13496

AMBROGIO FRANCO *(PCI)* 13213, 13533

ANGELINI VITO *(PCI)* 13346, 13537

ANTONELLIS SILVIO *(PCI)* 13777

ANTONI VARESE *(PCI)* 13163, 13543

ARTIOLI ROSSELLA *(PSI)* 13511

AULETA FRANCESCO *(PCI)* 13546

BADESI POLVERINI LICIA *(PCI)* . . 13550, 13552

BALBO CECCARELLI LAURA *(Sin. Ind.)* . . 13117, 13459, 13742

BARACETTI ARNALDO *(PCI)* 13553

BARBATO ANDREA *(Sin. Ind.)* 13539

BARBERA AUGUSTO *(PCI)* 13756

BARCA LUCIANO *(PCI)* 13470, 13556

BARZANTI NEDO *(PCI)* 13408, 13557

BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* . 13109, 13172, 13333, 13334, 13505

BATTAGLIA ADOLFO *(PRI)* 13336

BELARDI MERLO ERIASE *(PCI)* . 13215, 13559

BELLINI GIULIO *(PCI)* 13561

BELLOCCHIO ANTONIO *(PCI)* 13811

BENEVELLI LUIGI *(PCI)* 13357, 13564

BERLINGUER ENRICO *(PCI)* . . . 13105, 13845

BERNARDI ANTONIO *(PCI)* 13565

BIANCHI BERETTA ROMANA *(PCI)* 13138, 13567

BINELLI GIAN CARLO *(PCI)* . . 13361, 13363, 13568, 13569

BIRARDI MARIO *(PCI)* 13570

BOCCHI FAUSTO *(PCI)* . 13143, 13145, 13788

BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA *(PCI)* 13365, 13678

BONCOMPAGNI LIVIO *(PCI)* 13416, 13574

BONETTI MATTINZOLI PIERA *(PCI)* 13241, 13574

BORGHINI GIANFRANCESCO *(PCI)* 13488, 13839

BOSELLI MILVIA *(PCI)* 13577

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA *(PCI)* 13147, 13577

BOTTARI ANGELA MARIA *(PCI)* . . 13369, 13579

BRINA ALFIO *(PCI)* 13380, 13580

PAG.

BRUZZANI RICCARDO *(PCI)* 13581
BULLERI LUIGI *(PCI)* 13583
CAFIERO LUCA *(Misto-PDUP)* . 13092, 13437, 13710
CALAMIDA FRANCO *(DP)* 13351, 13451, 13490, 13501
CALONACI VASCO *(PCI)* 13372, 13584
CALVANESE FLORA *(PCI)* 13374, 13585
CANNELONGA SEVERINO *(PCI)* 13586
CANULLO LEO *(PCI)* 13595
CAPANNA MARIO *(DP)* 13628
CAPECCHI PALLINI MARIA TERESA *(PCI)* . 13604
CAPRILI MILZIADE SILVIO *(PCI)* . 13414, 13590
CARDINALE EMANUELE *(PCI)* 13600
CASTAGNOLA LUIGI *(PCI)* 13609
CASTELLINA LUCIANA *(Misto-PDUP)* . . 13203, 13753
CECI BONIFAZI ADRIANA *(PCI)* 13591
CERQUETTI ENEA *(PCI)* 13377, 13592
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* . . . 13145, 13460, 13594
CHELLA MARIO *(PCI)* 13379, 13599
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* . . 13249, 13251, 13252, 13588
CIAFARDINI MICHELE *(PCI)* . . . 13371, 13589
CIANCIO ANTONIO *(PCI)* 13383, 13605
CICCIOMESSERE ROBERTO *(PR)* 13503
CIOCIA GRAZIANO *(PSDI)* 13099, 13506
CIOFI DEGLI ATTI PAOLO EMILIO *(PCI)* . 13702
COCCO MARIA *(PCI)* 13610
CODRIGNANI GIANCARLA *(Sin. Ind.)* . . . 13135, 13528
COLOMBINI LEDA *(PCI)* . 13614, 13615, 13616
COLUMBA MARIO *(Sin. Ind.)* . . . 13356, 13698
COMINATO LUCIA *(PCI)* 13617
CONTE ANTONIO *(PCI)* 13385, 13619
CONTI PIETRO *(PCI)* 13621
CORVISIERI SILVERIO *(Misto)* 13089, 13207, 13324, 13326, 13497, 13498
CRIPPA GIUSEPPE *(PCI)* 13622
CRISTOFORI NINO *(DC)* 13107
CRUCIANELLI FAMIANO *(Misto-PDUP)* 13347, 13349, 13459, 13460, 13524
CUFFARO ANTONINO *(PCI)* 13151, 13624
CURCIO ROCCO *(PCI)* 13387, 13555
D'AMBROSIO MICHELE *(PCI)* . . 13388, 13686, 13688
DANINI FERRUCCIO *(PCI)* 13635
D'AQUINO SAVERIO *(PLI)* 13332
DARDINI SERGIO *(PCI)* 13390, 13637
DE MICHELIS GIANNI *(PSI)* . . . 13316, 13319
DI GIOVANNI ARNALDO *(PCI)* . . 13392, 13640
DIGNANI GRIMALDI VANDA *(PCI)* 13642
DONAZZON RENATO *(PCI)* 13644
DUTTO MAURO *(PRI)* 13100
FACCHETTI GIUSEPPE *(PLI)* 13504
FAGNI EDDA *(PCI)* . . . 13153, 13648, 13650
FANTÒ VINCENZO *(PCI)* 13396, 13653

PAG.

FERRARA GIOVANNI *(Sin. Ind.)* . 13123, 13597
FERRARI SILVESTRO *(DC)* 13170
FERRI FRANCO *(PCI)* 13149, 13541
FILIPPINI GIOVANNA *(PCI)* 13530
FITTANTE COSTANTINO *(PCI)* . . . 13398, 13704
FRACCHIA BRUNO *(PCI)* 13244, 13248, 13626
FRANCESE ANGELA *(PCI)* 13479, 13773
GABBUGGIANI ELIO *(PCI)* 13237, 13238, 13662
GASPAROTTO ISAIA *(PCI)* 13400, 13668
GATTI GIUSEPPE *(PCI)* . 13256, 13259, 13401, 13672
GELLI BIANCA *(PCI)* 13403, 13674
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 13140, 13676
GIADRESCO GIOVANNI *(PCI)* 13112, 13259, 13260, 13261, 13262, 13651
GIANNI ALFONSO *(Misto-PDUP)* 13171, 13326, 13448, 13479, 13498
GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA *(PCI)* . . 13681, 13684
GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* 13132, 13447, 13480, 13612
GITTI TARCISIO *(DC)* 13174, 13269, 13270, 13515, 13516
GORLA MASSIMO *(DP)* 13090, 13435, 13446, 13478, 13843
GRADI GIULIANO *(PCI)* 13684
GRADUATA MICHELE *(PCI)* 13404, 13630
GRANATI CARUSO MARIA TERESA *(PCI)* . . 13159, 13690
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 13263, 13267, 13438, 13692
GROTTOLA GIOVANNI *(PCI)* 13694
GUALANDI ENRICO *(PCI)* 13155, 13655
GUERRINI PAOLO *(PCI)* 13405, 13700
GUERZONI LUCIANO *(Sin. Ind.)* 13632, 13633, 13634
IANNI GUIDO *(PCI)* 13659
INGRAO PIETRO *(PCI)* . 13311, 13828, 13829
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO *(PCI)* . 13278, 13706
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA *(PCI)* 13708
LODA FRANCESCO *(PCI)* 13134, 13267, 13711
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA *(PCI)* . 13281, 13284, 13285, 13781
LOPS PASQUALE *(PCI)* . 13285, 13407, 13714
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* 13200, 13289, 13291, 13457, 13478, 13787
MACIS FRANCESCO *(PCI)* 13718
MAGRI LUCIO *(Misto-PDUP)* . 13110, 13469, 13841
MAINARDI FAVA ANNA *(PCI)* . . . 13408, 13722
MANCA NICOLA *(Misto-PDUP)* . 13124, 13342, 13607
MANCUSO ANGELO *(Sin. Ind.)* . 13489, 13638, 13639
MANNINO ANTONINO *(PCI)* 13768
MANNUZZU SALVATORE *(Sin. Ind.)* . . . 13129, 13661

politica di controllo dei prezzi ed antinflazionistica.

Ringraziandola, signor Presidente, raccomando alla Camera l'approvazione di questo ordine del giorno, Governo consentendo *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassucci ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/1596/37.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, credo che nella storia del nostro paese non si sia mai parlato tanto né discusso così approfonditamente del problema dei prezzi, del problema di come mettere in piedi una manovra più complessiva di controllo delle dinamiche inflazionistiche, con richiami scientifici ed all'esperienza e con una impostazione che se venisse tradotta in pratica potrebbe, questa sì, farci pervenire ad un sistema di controllo tra i più avanzati in Europa e nel mondo.

Se ci fosse meno arroganza da parte del ministro De Michelis, che ha definito la manovra contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge la manovra migliore che sia stata fatta in Europa, se ci fosse più umiltà, più senso delle cose da parte del Governo, noi avremmo potuto disporre con l'articolo 1 una manovra ben più robusta, efficace e confacente alle esigenze e alle strutture del paese. Non si è voluto fare. L'articolo 1, tutto sommato, è rimasto com'era; il Governo ha ignorato le proposte, gli emendamenti, i suggerimenti avanzati in quest'aula. E il dramma, la preoccupazione è che il Governo faccia lo stesso anche in futuro: sarebbe un errore lasciar cadere le numerose proposte, osservazioni che con tanta fantasia dalle Camere sono emerse in materia di politica dei prezzi.

Il Governo fino ad oggi non ha voluto recepire tutto ciò, modificando il decreto; accolga almeno i relativi ordini del giorno come impegno serio e pressante a svolgere una manovra più adeguata per il futuro. Ho poca speranza che lo farà, anche perché non credo che l'unico rappresentante, distratto e sonnacchioso, del Governo sia in grado di recepire e di consigliare al Presidente del Consiglio, al ministro dell'industria e al ministro del lavoro di riaprire una trattiva con le parti sociali per svolgere davvero una politica contro l'inflazione. Vengo ora agli specifici contenuti dell'ordine del giorno che reca la mia firma. Intanto poniamo un primo problema, quello dell'osservatorio dei prezzi.

C'è poco da comprendere quali sono le dinamiche oggettive dell'andamento del processo di formazione dei prezzi se non ci dotiamo finalmente di una struttura che ci consenta di leggere il processo di formazione dei prezzi: le strutture che abbiamo oggi sono infatti del tutto inadeguate. Lo sa il ministro dell'industria — come diceva poc'anzi il compagno e collega Giadresco — il quale, non essendo il possesso di uno strumento adeguato di lettura del processo di formazione dei prezzi, ha affidato con un contratto (di cui vorrremmo conoscere i termini, onorevole rappresentante del Governo, i costi e le motivazioni) il compito di seguire l'andamento del processo di formazione dei prezzi nel nostro paese ad una società americana, quando in Italia esiste un tentativo di osservatorio costruito dalla Unioncamere, cioè dall'insieme delle camere di commercio, finanziate con fondi pubblici (basterebbe ricordare la penultima e l'ultima legge finanziaria), che ha cercato di mettere in piedi una serie di strumenti e di strutture, comprensive di cervello elettronico centralizzato, per cercare di dare un contributo sui dati relativi alla crescita dei prezzi. Il ministro dell'industria ignora tutto questo, appalta questa ricerca ad una società americana, di cui non abbiamo conoscenza. Mi chiedo: come è possibile oggi, in Italia, fare una politica seria dei prezzi se non possiamo fare affidamento sui dati? Potrei citare una serie di ricorrenze di fronte alle quali ci siamo trovati nel corso degli ultimi 4 anni.

C'era chi diceva che la crescita dei prezzi nel mese di settembre sarebbe stata del 2 per cento, chi dell'1,50 per cento chi dello 0,6 per cento. I dati

dell'ISTAT presentano una valutazione, i dati della Unioncamere ne danno un'altra. Mentre i dati di crescita dei prezzi al consumo hanno un *trend*, un sistema di rilevazione fatto in un certo modo, il *trend* di crescita dei prezzi all'ingrosso ha, al contrario, un altro tipo di *plafond*, un'altra serie di prodotti oggetto di rilevazione, un altro sistema di calcolo. È quindi impossibile avere dati certi e sinceri, tant'è che lo stesso ministro De Michelis ha citato dei dati in Commissione e in Assemblea ne ha citato degli altri. Siamo di fronte cioè alla mancanza di una certezza di dati economici su cui si possano costruire i destini e la programmazione delle imprese, i destini e la programmazione di iniziative di governo nella politica dei prezzi. La mancanza di questa certezza non ci consente nemmeno di commisurare gli effetti dei provvedimenti. Verrebbe da ridere, se ciò non fosse tragico, per il fatto che il ministro De Michelis va sbandierando con successo — lui dice — i risultati di questo decreto, quando sappiamo tutti che il decreto è nato il 14 febbraio e che prima che entri in vigore all'interno dell'apparato economico del paese passeranno sicuramente altri giorni, altre settimane; il ministro De Michelis al contrario già afferma che, nel mese di febbraio, i prezzi sono scesi per merito del decreto, quando tutti sanno che gli acquisti non si fanno giorno per giorno a livello della produzione né al livello dell'ingrosso, quando tutti sanno che i pagamenti si fanno a 60 giorni, ed oggi anche a 90 giorni, con scadenze ben prefissate all'interno della commercializzazione. Pretendere un effetto positivo del decreto fin dal mese di febbraio quando il provvedimento è nato il 14 ed ha avuto effetti di ordine economico nelle settimane successive e non ha sortito conseguenza all'interno dei processi di vendita dei prodotti, credo che sia soltanto una presunzione e una arroganza. Fra l'altro mi chiedo: perché è così difficile in Italia costruire un osservatorio sui prezzi e sui consumi? Sono quattro anni che i gruppi parlamentari del partito comunista italiano hanno presentato una loro proposta, dapprima alla Camera ed al Senato e ora ancora al Senato, perché si dia vita in Italia ad un osservatorio pubblico sui prezzi e sui consumi, al servizio della collettività. Perché non lo si vuole fare? Tra l'altro uno strumento del genere è essenziale anche ai fini della Presidenza del Consiglio, perché esso potrebbe segnalare l'andamento dei consumi, la struttura dei consumi, le modificazioni e le mode e, attraverso una tale rilevazione, dare segnale alle imprese produttrici perché non continuino a produrre prodotti da immagazinare, ma compiano invece operazioni di rinnovamento del prodotto, che corrispondano alle esigenze dei consumatori. Ecco perché noi abbiamo più volte detto, e ribadiamo ciò in questo ordine del giorno, che dobbiamo mettere in piedi un istituto di analisi serio, pubblico, che dia certezza dei dati, su cui si possa fare affidamento, non solo al fine di varare una giusta politica dei prezzi, ma anche per dare segnali programmatici alle imprese produttive quanto ai loro processi di ristrutturazione e di riconversione del prodotto, oltre che di innovazione. Ci pare dunque essenziale un osservatorio di questa natura, per motivi che stanno a monte di una politica dei prezzi e per motivi di guida di politica economica. Una struttura del genere deve essere situata all'interno della Presidenza del Consiglio, signor Presidente, e non del Ministero dell'industria, perché qualora l'osservatorio rilevi l'esigenza di un intervento economico in materia di agricoltura il ministro dell'industria non può dare ordini al ministro dell'agricoltura, ma lo può fare il Presidente del Consiglio. Qualora si evidenziasse, da un processo di lettura della formazione dei prezzi, l'esigenza di un provvedimento economico che incide sui problemi della marina o della flotta per la pesca di altura, evidentemente non potrebbe essere il ministro dell'industria a dare ordini a chi di dovere in questa direzione. Si tratta dunque di una struttura pubblica, seria, con personale specializzato, a servizio del Governo, come punto di osservazione e di indicazione di provvedimenti economici

da adottare. Ma c'è di più, signor Presidente: una politica dei prezzi democratica, non autoritaria, su cui più volte lo stesso Governo ha avuto intenzione di muoversi (basterebbe ricordare l'esperienza del defunto ministro Marcora) richiede soprattutto la capacità di una lettura del processo di formazione dei prezzi, un controllo così democratico dell'esito finale dei prodotti e un controllo che deve essere di massa, altrimenti risulterebbe difficile da proporre. I cittadini vogliono sapere non solo a quanto ammonta un prezzo finale, ma vogliono sapere dove vanno quei quattrini, perché un determinato prodotto ha un prezzo e non un altro, come viene scomposto quel prezzo, quanto va allo Stato in termini di imposta sul valore aggiunto, quanto al dettagliante come ricarico dei margini del proprio esercizio commerciale, quanto al grossista come ricarico dei margini del servizio che presta al dettagliante e alla produzione, quanto va alla produzione come remunerazione del lavoro e del capitale investito nell'azienda agricola o industriale, quanto va in canali perduti, in sacche parassitarie, in distorsioni, in colli di bottiglia, in operazioni oscure che pure esistono all'interno di questi processi di formazione dei prezzi. Una trasparenza in questo ambito è pertanto essenziale ai fini di un controllo democratico di massa da parte dei consumatori. Se però non disponiamo di una struttura che realizzi la lettura del processo di formazione dei prezzi, è impossibile compiere un controllo democratico. Tra l'altro, vi sono già esperienze nel nostro paese. Ciò che ha tentato di fare l'Unioncamere, con uno forzo singolo e singolare delle camere di commercio, è del tutto sottovalutato dal Governo se è vero, come ho detto all'inizio, che esso ha affidato la ricerca nel campo dei prezzi ad una società statunitense. Vi sono quindi, nel nostro paese, mezzi e sistemi, esperienze, insegnamenti che ci potrebbero consentire l'adozione rapida di un osservatorio sui prezzi e sui consumi.

Ora io so, signor Presidente, come qui da qualcuno è stato ribadito, che gli ordini del giorno hanno scarso valore, che molte volte il Governo ha accolto ordini del giorno, li ha fatti propri, li ha fatti approvare e poi non ne ha tenuto alcun conto. Io comprendo che possa accadere signor Presidente, che il Governo ignori certe istanze e certi impegni presi in base ad ordini del giorno, ma ciò che non riesco a comprendere né a tollerare signor Presidente, è come si ignorino le risoluzioni approvate in Commissione industria, che impegnano in primo luogo il ministro a varare un osservatorio sui prezzi e sui consumi. È dal mese di ottobre dell'anno scorso che è stata approvata all'unanimità una risoluzione in Commissione industria, che impegna il Governo a procedere a tale operazione. Sono passati più di sei mesi, è stato presentato quel decreto, abbiamo ricordato ai ministri del lavoro e dell'industria l'impegno contenuto nella risoluzione: il ministro De Michelis, con l'arroganza e l'irruenza che gli sono consuete, ha ignorato l'esistenza di tale risoluzione, i nostri richiami, gli appelli che abbiamo lanciato perché si istituisse una struttura di questo tipo.

Osservatorio dei prezzi e dei consumi dunque; ma quando dico «consumi», signor Presidente, non voglio aggiungere una parola vuota, ma uso quel termine perché purtroppo si continua — e lo fa ancora oggi l'articolo 1 del provvedimento in discussione — a controllare solo i prezzi, lasciando da parte il controllo nella qualità delle merci. Ora, tutti gli economisti sanno che le merci hanno valore a seconda della loro qualità e quantità; misurare solo le quantità lasciando da parte la qualità può consentire distorsioni a livello commerciale, distorsioni nei confronti dei prodotti e quindi mancata difesa dei consumatori.

I colleghi deputati sanno ciò che accade, per esempio, in materia di prezzi di farmaci: quando il prezzo di un farmaco è sottoposto a controllo ed a gestione amministrata, alcune aziende chimiche produttrici di quel farmaco, per sfuggire al controllo dei prezzi, cambiano soltanto la confezione mantenendo identico il pro-

dotto con la conseguenza di evitare il controllo dei prezzi, aggirando l'ostacolo e vendendo lo stesso prodotto. Quando non compiono un'operazione del genere (perché è troppo scoperta e certe volte è controllata dai consumatori e dall'ordine dei medici), si limitano a cambiare qualche piccolo elemento del contenuto del farmaco, il che consente alle aziende di dire che si tratta di altro prodotto, pur determinando esso gli stessi effetti in termini di terapia. Un controllo sulla qualità, quindi, è essenziale se si vuole fare una seria politica dei prezzi; e se non abbiamo una struttura che ci consenta di farlo, ciò non è attuabile.

Ora, è ben vero che in Italia il fenomeno consumistico è ancora agli albori: non vi è un'esperienza, non c'è una pratica, non v'è un associazionismo diffuso in questa direzione. Il tentativo, pure generoso, che hanno messo in atto la CGIL, la CISL e la UIL non è riuscito ancora a decollare in maniera seria; sappiamo che quando in televisione ci si è occupati del problema, la rubrica che ne parlava è stata emarginata, cancellata per un certo periodo ed è stata ora rimessa in onda ad orari impossibili. E ciò proprio perché in questa direzione non vi è attenzione, non vi è una vigilanza, non vi è una pressione, non c'è impegno da parte del Governo. Siamo agli albori del fenomeno consumistico e sappiamo anche che tale fenomeno non può riguardare soltanto il problema del prezzo e della qualità, ma deve riguardare complessivamente il modello della vita, il modo in cui il cittadino vive, ciò che compra, come agisce, come si colloca all'interno della società. Per cui, come dicevo, il fenomeno del consumismo non riguarda soltanto il prodotto e i prezzi, ma il modo in cui il cittadino vive, la casa in cui abita, l'automobile con cui viaggia, i miasmi che respira in città, il fatto che vi sia o meno il piombo nella benzina: riguarda, cioè, tutta una serie di problemi che possiamo racchiudere nel concetto di un diverso modo di vivere, di un diverso modello della società, di una diversa struttura che consenta una vita migliore ed adeguata. A questo deve servire la struttura dell'osservatorio dei prezzi, a questo deve servire una politica nuova che spinga verso la ricerca di nuove istanze, di nuovi bisogni, e li soddisfi.

Non solo tutto ciò manca all'interno dell'articolo 1, ma non è neppure adombrato, signor rappresentante del Governo. E quando allora si afferma, da parte del Governo, che la manovra contenuta in tale norma è la migliore che sia stata realizzata in Europa, si dice una cosa falsa, a meno che chi la dice non abbia conoscenza diretta e reale di ciò che altrove si è fatto, soprattutto di ciò che si potrebbe fare.

L'ordine del giorno prospetta ancora, al punto 3), un'altra idea da introdurre nel sistema complessivo di formazione dei prezzi, di controllo e di gestione di una politica di lotta all'inflazione. Si tratta dell'ipotesi dei cosiddetti contratti-programma che, attraverso la procedura concordata su prodotti ben delimitati, una procedura fra parti contrapposte all'interno di una sede pubblica, siano tali da individuare una via che estenda le possibilità di manovra di una politica dei prezzi. Badate, colleghi, che questo problema non è nuovo perché, in effetti, nel nostro sistema già esiste l'esperienza degli accordi interprofessionali che si stipulano a livello regionale e nazionale tra la categoria dei produttori e le associazioni degli industriali che trasformano i prodotti ortofrutticoli.

Basterebbe pensare, ad esempio, alle industrie a partecipazione statale, in particolare alla Cirio, ma anche ad altre ancora che perseguono accordi-programmi su una serie molto ristretta di prodotti, determinando non solo le quantità che il produttore agricolo dovrà conferire all'interno della industria di trasformazione, ma anche i prezzi che saranno conclusi ed osservati nella finale della consegna del prodotto. E questo sistema di prezzi contrattati, concordati nell'ambito di accordi-programmi, è utile in tre direzioni. La prima, per assicurare al mercato la quantità dei prodotti necessari; la seconda, per fissare con un anticipo seme-

strale quelli che saranno i prezzi senza prefissare il salario, signor Presidente (predeterminare quindi sei mesi prima i prezzi che saranno praticati sei mesi dopo), in terzo luogo, per indicare al mondo agricolo le quantità da seminare e da produrre, in modo che non si produca per il macero e per la distruzione dei prodotti, ma si produca a ragion veduta, secondo le esigenze del consumo e le capacità flessibili dell'attività di trasformazione industriale. Se ciò è possibile, signor Presidente, per una serie ridotta di prodotti dell'agricoltura, perché non può essere possibile per una serie più ampia di prodotti, coinvolgendo non solo produttori agricoli, società industriali di trasformazione, ma anche la rete distributrice, che poi è la fase finale di esitazione del prodotto fatto in agricoltura e trasformato nell'industria?

Una ipotesi del genere, che noi avevamo formulato in un emendamento, su cui ci siamo battuti non solo, la prima volta, in Commissione industria, ma anche, la seconda volta, nelle Commissioni riunite, ci potrebbe consentire di allargare la tastiera di manovra, per una politica concertata e coordinata dei prezzi. D'altra parte, avere la possibilità di riunire al Ministero dell'industria produttori, grossisti, dettaglianti, ci offre modo di stringere con le associazioni di categoria a ciò delegate accordi che consentano di varare una politica più ampia in termini di prezzi, chiamandole a responsabilità maggiori. Questa, infatti, è un'altra contraddizione, signor Presidente; perché molto spesso le associazioni dei produttori fanno una politica giusta, ma le associazioni dei commercianti ne fanno una diversa; molte volte le stesse associazioni di categoria sono costrette a seguire i desideri della loro base associativa, che si limita a difendere l'esistente, mentre nel nostro paese c'è l'esigenza di andare verso il rinnovamento.

E allora, signor Presidente, avviandomi a concludere, io vorrei fare un'osservazione ad alcuni colleghi della maggioranza, i quali continuano ad accusare i comunisti di essere antichi, di agire guardando al passato...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è scaduto, onorevole Grassucci.

LELIO GRASSUCCI. Termino subito, signor Presidente.

La maggioranza, dicevo, accusa i comunisti di non guardare al futuro. Il problema, signor Presidente, non è che i comunisti non guardano al futuro; l'accusa, tra l'altro, è mal posta, perché la divisione oggi esistente all'interno della sinistra non è quella tra chi ha capito il nuovo e chi ancora non lo capisce; la divisione, signor Presidente, è tra chi ha compreso il nuovo, ma vuole creare le condizioni perché il nuovo vada avanti, e gli altri.

Ora, mi pare che da parte di alcuni settori della maggioranza si sia anche compreso qual'è il nuovo, ma non si creino le occasioni perché il nuovo si affermi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Grassucci.

LELIO GRASSUCCI. Ecco perché, signor Presidente, noi insistiamo perché la maggioranza ed il Governo si decidano ad accogliere questi nostri ordini del giorno, ed in particolare quello che ho illustrato in questo intervento *(Applausi all'estrema sinistra)*.

FRANCESCO LODA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Ho chiesto di parlare per un richiamo all'articolo 41 del regolamento, signor Presidente, sull'ordine dei nostri lavori.

Ieri sera è stata votata, su richiesta dell'onorevole Silvestro Ferrari, quella particolare forma di organizzazione dei nostri lavori che è la cosiddetta seduta continua, che non conosce il regolamento in sé, ma è conosciuta da una sua applicazione pratica, di carattere eccezionale che tavolta viene fatta. Noi abbiamo votato contro questa richiesta, con le ragioni che erano state espresse, in una dichiarazione di voto da noi condivisa, (...)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, sono molte le ragioni che ci consigliano di votare a favore di questo ordine del giorno. Mi pare che una di esse sia costituita dal fatto che l'ordine del giorno ritiene importante estendere un controllo ad una serie di prodotti, al fine di riarticolare il «paniere» dei consumi delle famiglie, riarticolazione che non è del tutto contenuta all'interno del cosiddetto «paniere» dei prezzi autogestiti.

Pertanto l'ampliamento delle voci da sottoporre a controllo sembrerebbe un atto positivo. Ma credo che comunque il discorso in proposito andrebbe rivisto.

Secondo un'indicazione per altro contenuta nel protocollo di intesa, qualora uno dei prezzi contenuti nel listino dei prodotti autogestiti dovesse subire nel corso dei primi sei mesi di quest'anno un aumento superiore al dieci per cento, il CIP e i CPP dovrebbero sottoporre al regime dei prezzi amministrati o sorvegliati il prodotto in questione. Ora, una simile impostazione mi pare poco congrua ai fini di consentire un contenimento dei prezzi, perché interverrebbe soltanto quando il prezzo è già aumentato. Se, invece, vogliamo dare un contributo per evitare che nella seconda parte dell'anno intervenga un blocco difficile da gestire, dobbiamo controllare subito una serie di prodotti, proprio per evitare che i relativi prezzi aumentino. Voglio dire che un intervento *ex post* diventa inutile ai fini del mantenimento dei prezzi al di sotto del 10 per cento.

Per la verità suscita qualche dubbio un «paniere» così vasto (200 prodotti), nel senso che come da noi più volte sostenuto oggi le strutture pubbliche non sono in grado di eseguire un controllo ravvicinato di una fascia troppo ampia di prodotti, tant'è che abbiamo richiesto la riforma del CIP e l'istituzione dell'osservatorio dei prezzi e dei consumi. Credo però che i 200 prodotti possano essere rinchiusi all'interno di una serie di famiglie che ridurrebbero i problemi del controllo e nello stesso tempo aumenterebbero la stessa capacità di controllo; quindi mi pare che, pur essendo elevato il numero dei prodotti da sottoporre a controllo, si potrebbe procedere ad un controllo molto più ristretto accorpandoli in una serie di famiglie ed istituendo il controllo dall'inizio alla fine del passaggio dalla produzione al consumo dei prodotti medesimi. Inoltre credo che bisognerebbe rendere più stringente l'impegno dei produttori e dei distributori di questi prodotti attraverso la definizione immediata dell'impegno a tenersi al di sotto del 10 per cento, anche perché mi pare che ci sia una contraddizione tra l'impegno assunto dal Governo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti stabilendo nel protocollo d'intesa che qualora i prezzi dovessero aumentare al di sopra del 10 per cento il Governo provvederà a metterli sotto gestione controllata da una parte e l'accordo compiuto, dall'altra, da parte del Governo con le organizzazioni commerciali, di non intervenire nella materia lasciandola al processo di autoregolamentazione. Ecco perché, tenendo conto che l'ordine del giorno non forza la situazione ma tende ad ampliare la manovra che il Governo ha in mente di fare, penso che potrebbe essere accolto ed invito i colleghi a votare a favore *(Applausi alla estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto dei deputati che intendono esporre una posizione dissenziente da quella espressa dal proprio gruppo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dissento dalla dichiarazione svolta dal presidente del mio gruppo per il semplice motivo che penso che la proposta che noi abbiamo articolato in fase di discussione di carattere generale avrebbe potuto avere un senso, ma che nel momento in cui il Governo ha ripetutamente posto la questione di fi- (...)

unico, scopertamente classista, in difesa di certi interessi contro altri interessi dei ceti più deboli, contro quelle masse popolari che hanno dato vita alla nostra democrazia e l'hanno difesa in questi anni — lo si dimentica troppo spesso — anche dal terrorismo; si esorcizza come «piazza» la protesta democratica di milioni di lavoratori e poi ci si rivolge, questa volta sì, alla «piazza» delle maggioranze silenziose e del blocco d'ordine per aizzarla contro il Parlamento.

Signor Presidente, la mafia, la camorra, i poteri occulti minano la vita della nostra democrazia. La loggia P2 l'abbiamo sciolta ma è più viva che mai. Quali messaggi manda il potere legale? Come si contrappone al potere occulto? Le vicende di questi giorni ce lo dicono. Signor Presidente, ce n'è abbastanza, anche di troppo, per dire di no a questo decreto, per dire di no a questa maggioranza, per dire di no a questa politica *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le valenze politiche più generali determinate dall'inammissibile comportamento del Governo nel corso delle ultime settimane rendono ancor più fermo il nostro giudizio negativo espresso all'inizio del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 70, sia per ragioni di merito che per ragioni di metodo. La posizione ripetuta della questione di fiducia, infatti, volta ad impedire modifiche al testo del decreto e non a stroncare un ostruzionismo che non c'era, come del resto riconosciuto anche all'interno della maggioranza, non solo vanifica ogni ipotesi di recupero costituzionale delle metodologie adottate con l'intervento autoritario sul costo del lavoro, ogni tentativo di irrobustire la manovra antinflazione, ogni possibilità di rendere socialmente più eque le scelte del decreto, ma stravolge quel rapporto Governo-Parlamento così equilibratamente definito dalla Costituzione.

Il sistema del prodotto «chiavi in mano», utilizzato dal Governo in questa vicenda, pone il modo in cui si è pervenuti a questo disegno di legge di conversione al di fuori del procedimento legislativo stabilito dalla Costituzione. È questa una ferita grave che bisogna rapidamente risanare prima che si infetti. Non si tratta più allora, onorevoli colleghi, di impedire soltanto la conversione in legge di questo decreto, inadeguato, ingiusto e pericoloso, ma anche e soprattutto di sbarrare la strada che si sta percorrendo e che ci sta portando su una china pericolosa, e di ricostruire quel rapporto corretto tra le forze politiche della dialettica parlamentare all'altezza della situazione e della nostra Costituzione. Impedire alle opposizioni di vedere poste in votazione le proprie proposte migliorative, di cercare di modificare il decreto nel merito, di apportare opportune modifiche, di apporre anche il proprio segno sociale, culturale e politico alle conclusioni normative, fa parte di una scelta di Governo basata su di un presuntuoso assolutismo di certezze, sull'arroganza, sulla volontà politica di negare dialettica e confronto, fa parte di una scelta politica di Governo basata sulla rinuncia a compiere quelle operazioni di sintesi più generali proprie della sfera politica. È questo un problema rilevante nell'attuale situazione di crisi e di transizione economica e sociale. Tra l'altro, nessuno ancora può dire se un certo livello di tolleranza e di apertura non sia necessario per migliorare l'accettazione delle norme. Persino negli ambienti più duri dell'attuale classe dirigente del Regno Unito di Gran Bretagna una tale domanda è rimasta tutt'ora aperta. In Italia si è chiusa.

Ma impedire alla propria maggioranza di votare vuol dire invece non avere più fiducia in essa, vuol dire debolezza e precarietà, due condizioni, cioè, tra le peggiori per avere una reale e fattiva guida di Governo. L'andamento tendenziale dell'inflazione sta raggiungendo tassi di crescita superiori a quelli previsti; ai fini della lotta all'inflazione l'efficacia del decreto si dimostra pertanto inconsistente.

Né vi hanno posto riparo le poche e comunque insufficienti modificazioni apportate nelle Commissioni riunite. Un ripensamento su questo provvedimento pertanto si impone. Dovremo fra poche settimane provvedere all'assestamento di bilancio. Ecco l'occasione per discutere e definire una nuova, più ampia, equa e finalizzata manovra di politica economica. Purtroppo il ministro del lavoro continua a ripetere che il decreto ha raggiunto importanti e positivi risultati. I suoi effetti — egli dice — stanno decelerando il tasso di crescita del costo della vita. Purtroppo e sovente, in politica sono le sensazioni che determinano le scelte e non i fatti; spesso in politica si fanno i calcoli in accordo con i propri convincimenti e non in modo corrispondente alla realtà. La verità è che l'inflazione nel nostro paese è in calo tendenziale da circa due anni e ciò per ragioni soprattutto esterne al nostro paese. Ma l'inflazione scende fortunatamente anche negli altri paesi e nel nostro in modo più lento. Ecco allora che il nostro differenziale stenta a ridursi, anzi corre il rischio di aggravarsi.

Bisogna quindi individuare le vere cause dell'inflazione, quale sia il blocco strutturale dell'inflazione italiana e cercare di combattere quelle cause in modo adeguato. Più volte abbiamo avuto modo in Commissione ed in Assemblea di prospettare una strategia alternativa. Buon senso vorrebbe di accantonare questo decreto e di varare una nuova linea che raccolga tutte le proposte che sono emerse in questi tre mesi nel Parlamento italiano. Ma il Governo non ha la forza di fare ciò. D'altra parte la manovra sul costo del lavoro come tentativo di aggancio alla ripresa internazionale, come rilancio della nostra competitività e delle nostre esportazioni, non ha tenuto conto, al di là dei problemi di giustizia e di equità, del fatto che in un periodo di crescita lento e di maggiori vincoli, quale quello che attraversiamo, i paesi industrializzati entrano in competizione tra di loro per dividersi un mercato più raffinato ma anche più ristretto.

Il nodo da sciogliere allora non è quello del prezzo o almeno non è soltanto quello; al contrario il nodo è costituito dalle capacità innovative di prodotto e di processi dell'apparato produttivo. Non a caso cominciano a trovarsi in difficoltà tutte quelle economie di recente industrializzazione che avevano ed hanno un costo del lavoro estremamente basso. Occorrebbe perciò un provvedimento in grado di accelerare le capacità di innovazione del sistema produttivo italiano. Al contrario, le scelte del Governo non sono tese a creare le condizioni per fare andare avanti questo processo, né in questa direzione ha aiutato la polarizzazione dell'iniziativa della Confindustria che si è svolta soprattutto in materia di costo del lavoro, una Confindustria stretta come è nelle contraddizioni tra la parte più arretrata della sua base e quella più moderna che non riesce ad affermarsi. Basti pensare alla politica del lavoro che questo Governo sta perseguendo.

Abbiamo di fronte prospettive nere — tutti lo dicono — in materia di mantenimento dell'occupazione nell'industria e nei servizi, e ciò a fronte di una disoccupazione giunta a livelli intollerabili. Eppure il ministro del lavoro non sembra avvertire il problema, non sviluppa, non suggerisce alcuna iniziativa seria, e sugli effetti negativi collaterali all'innovazione non ha neppure intrapreso una indagine conoscitiva tra le forze sociali. In particolare il ministro del lavoro non avverte l'inevitabile conflitto che esiste e tende ad aggravarsi tra produttività ed occupazione. Parlarne non serve, signor Presidente, occorre provvedervi. Ciò richiederebbe genialità e fantasia nel raggiungere decisioni positive impostate sul consenso e sullo sviluppo. Esse si dimostrano oggi ancora più importanti ed invece si continua ad insistere su provvedimenti odiosi ed inadeguati. È bene in ogni caso ricordare che, se anche in questo modo si riuscisse a creare maggiore ricchezza, in questo modo non sarà possbile creare occupazione, che è il problema principale del nostro e di altri paesi occidentali.

Queste difficoltà sarebbero superabili, ma occorrerebbero un certo grado di previsioni, consultazioni intelligenti, agevolazioni per la conversione dei lavoratori esuberanti a causa dell'introduzione delle nuove tecnologie, il coinvolgimento reale dei sindacati e dei loro iscritti nella valutazione delle condizioni per il rinnovamento e, contemporaneamente, una politica attiva del lavoro e per la creazione di nuove opportunità soprattutto qualitative e di sviluppo.

Questi problemi, prima o poi, dovranno essere affrontati. Sono passati già alcuni anni da quando sono stati prospettati. La padronanza e la guida delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie è un obiettivo che è indispensabile raggiungere e che altri in altre sedi da tempo stanno perseguendo. Meglio farlo subito! Purtroppo da tempo questo Governo, come gli altri che lo hanno preceduto, tende ad affrontare questi problemi in una prospettiva di corto respiro e con una serie di espedienti atti soltanto a risolverli malamente e quando diventano insormontabili, limitandosi in tal modo a rimedi ed aggiustamenti marginali, invece di intraprendere misure di lunga portata indirizzate a modulare e a guidare lo sviluppo per attuare la crescita armonica della società. Tutto ciò, onorevoli colleghi, viene nascosto dietro affermazioni di *laisser faire* e di *deregulation*.

Ecco allora come appare necessario sgombrare il terreno da questo decreto, aprire un confronto aperto in Parlamento per determinare un quadro di compatibilità e di strategie di sviluppo e di politiche industriali e del lavoro; e all'interno di questo quadro avviare una nuova e corretta trattativa con le parti sociali, non lasciando spegnere quei pur minimi segnali in difesa del dialogo unitario che si sono manifestati in queste settimane tra le forze sindacali.

Ecco perché allora, signor Presidente, non possiamo votare a favore della conversione in legge di questo decreto. Sono possibili manovre diverse, ed è per queste ragioni che esprimo il mio voto contrario e spero che tanti altri della maggioranza facciano altrettanto *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grottola. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GROTTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti noi sappiamo, il voto che tra poche ore la Camera sarà chiamata ad esprimere a scrutinio segreto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 sarà il primo ed unico voto in quest'Assemblea sul merito del decreto, in cui i parlamentari della maggioranza e minoranza potranno esprimere le proprie convinzioni sulla natura e le finalità di questo provvedimento legislativo, senza essere sottoposti al ricatto esplicito della questione di fiducia.

Altri ricatti meno espliciti e forse per questo più pesanti ed ancora più gravi peseranno però sul voto dei parlamentari della maggioranza governativa, condizionandone l'esito finale in modo tale da evitare che esso rappresenti fedelmente il giudizio sul merito del decreto, esprimendo invece prevalentemente interessi di ordine elettorale. E questi condizionamenti, se prevarranno, come purtroppo sembra probabile, falseranno l'esito di un giudizio sul merito del decreto che non avrebbe potuto essere che negativo; anche perché oggi, a tre mesi dalla sua adozione, sono evidenti a tutti l'inefficacia riguardo alle finalità che si proponeva di raggiungere ed i guasti profondi che esso ha già provocato.

Le critiche e i rilievi che noi, sulla base di dati di fatto e di facili previsioni, avanzammo sul merito e sul metodo del decreto sul costo del lavoro hanno tutti trovato un facile riscontro in queste settimane. Settimane che hanno visto una risposta ampia e continua da parte dei lavoratori con appuntamenti centrali ed importanti, come la grande manifestazione del 24 marzo, ma anche e soprattutto un'articolazione di iniziative, scioperi ed assemblee, che non si è esaurita, ed anzi trova in questi giorni nuova forza (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

147.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **GIUSEPPE AZZARO** E **VITO LATTANZIO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione):

S. 663 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese *(approvato dal Senato)* (1737).

PRESIDENTE 14569, 14573, 14574, 14575, 14577, 14579, 14580

ALASIA GIOVANNI BATTISTA *(PCI)* 14573

FERRARI MARTE *(PSI)* 14574

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 14579

ORSENIGO DANTE ORESTE *(DC)*, *Relatore* 14569, 14575

RIGHI LUCIANO *(DC)* 14578

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 14573, 14575

zione fatta dal collega Orsenigo e delle dichiarazioni del sottosegretario Sanese, dichiaro il convinto voto favorevole dei deputati del gruppo della DC *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, il gruppo comunista si asterrà da questa votazione, come d'altra parte era deducibile dalle argomentazioni dell'onorevole Alasia. Ci asterremo fondamentalmente per due ragioni, la prima delle quali riguarda il modo di legiferare del Governo.

L'onorevole sottosegretario ha ragione quando sottolinea alcune urgenze; ma la discussione svoltasi prima in Commissione e poi in quest'aula non riguarda il problema delle urgenze, bensì il modo in cui si legifera. Infatti, dobbiamo smettere di legiferare con provvedimenti-*omnibus*, perché così facendo per lunghi periodi non faremo altro che scardinare il sistema legislativo del nostro paese.

In alcune leggi vengono trattati gli argomenti più disparati. Tutti noi, che vediamo un po' da vicino problemi legislativi, avendo studiato qualcosa di legge, abbiamo imparato che le leggi sono ripartite in tanti modi: per titoli, per capitoli o per rubriche; ebbene, ora non possiamo continuare a stravolgere il modo di legiferare soltanto per problemi di urgenza. Infatti, in primo luogo, tale urgenza può essere prevista. Ad esempio, era prevedibile da mesi che la legge n. 696 sarebbe scaduta. Potevamo pensarci un po' prima con un provvedimento legislativo diverso dal decreto-legge! Era anche prevedibile che sarebbero scaduti certi termini della legge Prodi e di altri leggi! Può anche darsi che si verifichino delle contingenze politiche nelle quali è impossibile legiferare o il Parlamento non è in grado di farlo; proprio per questo c'è lo strumento del decreto-legge. Quello che invece non è possibile continuare a fare è «appendere» ad ogni decreto una serie di questioni che sono urgenti perché precedentemente non si è posta la dovuta attenzione alla attuazione delle leggi e ai problemi che man mano si pongono.

La seconda osservazione è che non condividiamo la scelta del Governo di reperire i fondi per la copertura degli oneri recati da questo provvedimento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976. Tra l'altro — i colleghi lo ricorderanno —, già nel corso della discussione sulla legge n. 696, più volte, in Commissione, tentammo di introdurre un riferimento più concreto al decreto citato, e già in quella sede dicemmo che bisognava reperire altrove i soldi. Ci pare perciò che attingere gli stanziamenti del decreto n. 902 sia sbagliato.

Di qui le nostre perplessità, avvalorate anche dal fatto che lo stesso relatore ha riconosciuto che questo provvedimento sarà di difficile applicazione nel Mezzogiorno. Può anche darsi che le ragioni siano diverse, e non una soltanto; ma non c'è dubbio che ciò sia un fatto reale. Ma allora si impone la necessità di una riflessione ulteriore, e di qui emerge l'esigenza, da noi evidenziata, di stralciare questa parte dal provvedimento, per dare luogo a una riflessione più approfondita: non perché siamo contrari alla applicazione di questa legge in maniera adeguata, giacché noi stessi abbiamo concorso alla sua formulazione nel Comitato ristretto e in Commissione, cercando di estenderne alcune norme. Devo dire che ci è parso, tutto sommato, un provvedimento positivo, anche se non l'abbiamo mai sbandierato — come è stato fatto da alcuni colleghi della maggioranza — come un intervento risolutivo dei problemi del rinnovamento dell'apparato, anche perché esso interviene su macchine che hanno già immagazzinato innovazione: quindi non sviluppa altra innovazione, aiuta, cioè, l'esitazione di macchinari che hanno immagazzinato una ricerca fatta in precedenza e non quella futura. Questa era l'osservazione di fondo che sollevammo all'inizio e che ci portò, in definitiva, a non votare a favore.

Pertanto credo, signor Presidente, che un momento di ulteriore riflessione sulla parte di questo provvedimento che riguarda la legge n. 696 sarebbe stato opportuno: ciò nonostante, poiché questo è un provvedimento che comunque serve ad una parte, anche se non rilevante, di operatori economici del nostro paese, specialmente nella piccola e media impresa, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 giugno 1984, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 670 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria *(Approvato dal Senato).* (1738)
— *Relatore:* Cristofori.
(Relazione orale).

S. 676 — Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Consolidamento di esposizioni debitorie del comune di Napoli *(Approvato dal Senato).* (1749)
— *Relatore:* Borgoglio.
(Relazione orale).

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (1630)
— *Relatore:* Mancini Vincenzo.
(Relazione orale).

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

S. 663 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese *(Approvato dal Senato).* (1737)

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

425.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 24 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **VITO LATTANZIO** E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

S. 1504. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) *(approvato dal Senato)* (3335).

PRESIDENTE 36800, 36801, 36803, 36804, 36810, 36811, 36812, 36813, 36814, 36820, 36821, 36822, 36823, 36824, 36825, 36826, 36827, 36828, 36829, 36830, 36831, 36832, 36838, 36839, 36845, 36846, 36847, 36848, 36849, 36855, 36856, 36862, 36863, 36864, 36865, 36866, 36867, 36873, 36874, 36875, 36876, 36882, 36883, 36884, 36890, 36891, 36892, 36898, 36899, 36900, 36906, 36910, 36912, 36914, 36917, 36918, 36925, 36926, 36933, 36940, 36941, 36942, 36948, 36949, 36950, 36955, 36960, 36961, 36962, 36963

AGOSTINACCHIO PAOLO *(MSI-DN)* 36918

ASTORI GIANFRANCO *(DC)* 36825

BARCA LUCIANO *(PCI)* 36845, 36846

BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* 36863, 36864, 36866, 36941

BATTAGLIA ADOLFO *(PRI)* 36830

BERSELLI FILIPPO *(MSI-DN)* 36948

BIANCHINI GIOVANNI CARLO *(DC)* 36847

BIANCO GERARDO *(DC)* 36823

BINELLI GIAN CARLO *(PCI)* 36940

PAG.

PAG.

BOTTARI ANGELA MARIA *(PCI)* 36961
CALAMIDA FRANCO *(DP)* 36960
CARRUS NINO *(DC)* 36804, 36820
CERQUETTI ENEA *(PCI)* 36812, 36822, 36963
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* . . . 36863
CICCARDINI BARTOLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 36825, 36826
CIRINO POMICINO PAOLO *(DC), Presidente della Commissione* 36803, 36824, 36826, 36891, 36960, 36963
COCCO MARIA *(PCI)* 36925
CODRIGNANI GIANCARLA *(Sin. Ind.)* . . . 36811
COSTA SILVIA *(DC)* 36899
CRIVELLINI MARCELLO *(PR)* 36855
DONAZZON RENATO *(PCI)* 36846
FERRARINI GIULIO *(PSI)* 36963
FILIPPINI GIOVANNA *(PCI)* 36856
GORIA GIOVANNI, *Ministro del tesoro* 36801, 36803, 36826, 36849, 36862, 36883
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 36848
GUARRA ANTONIO *(MSI-DN)* 36958
GUERZONI LUCIANO *(Sin. Ind.)* 36821
IANNI GUIDO *(PCI)* 36933
LA MALFA GIORGIO *(PRI)* 36822, 36831
LOBIANCO ARCANGELO *(DC)* 36914
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* 36864, 36899
MASINA ETTORE *(Sin. Ind.)* 36827
MELEGA GIANLUIGI *(PR)* 36942, 36949
NICOLAZZI FRANCO, *Ministro dei lavori pubblici* 36961, 36963
NUCCI MAURO ANNA MARIA *(DC)* 36829
PAJETTA GIAN CARLO *(PCI)* 36865
PANDOLFI FILIPPO MARIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . 36917
PANNELLA MARCO *(PR)* 36874, 36875, 36876
PARIGI GASTONE *(MSI-DN)* 36847
PARLATO ANTONIO *(MSI-DN)* . . 36801, 36821
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* . 36823, 36829
PELLEGATTA GIOVANNI *(MSI-DN)* 36813, 36962
PERRONE ANTONINO *(DC)* 36962
PETRUCCIOLI CLAUDIO *(PCI)* . . . 36830, 36891
PIREDDA MATTEO *(DC)* 36910, 36912
PIRO FRANCO *(PSI)* 36892
POCHETTI MARIO *(PCI)* . 36825, 36827, 36831, 36876, 36884

PAG.

POLI BORTONE ADRIANA *(MSI-DN)* . . . 36898
PROVANTINI ALBERTO *(PCI)* . . . 36866, 36882
RAUTI GIUSEPPE *(MSI-DN)* 36828
RONCHI EDOARDO *(DP)* 36804, 36810, 36821, 36827, 36892
RUTELLI FRANCESCO *(PR)* . . . 36814, 36827, 36828
SACCONI MAURIZIO *(PSI), Relatore per la maggioranza* 36800, 36801, 36804, 36821, 36824, 36846, 36864, 36865, 36890, 36860
SANNELLA BENEDETTO *(PCI)* 36838
TAMINO GIANNI *(DP)* 36949
TRAPPOLI FRANCO *(PSI)* 36813

Votazioni segrete 36804, 36814, 36832, 36839, 36849, 36856, 36865, 36866, 36867, 36876, 36884, 36885, 36892, 36900, 36918, 36926, 36934, 36941, 36942, 36950, 36961, 36962

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Muscardini Palli 11.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	540
Votanti	533
Astenuti	7
Maggioranza	267
Voti favorevoli	62
Voti contrari	471

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macciotta 11.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	519
Votanti	518
Astenuti	1
Maggioranza	260
Voti favorevoli	216
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Macciotta 11.9. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto si riferisce agli emendamenti Macciotta 11.9 e Donazzon 11.10.

Circa l'emendamento Macciotta 11.9, desidero far osservare ai colleghi che dovremmo votare a suo favore a maggior ragione, essendo stato respinto il precedente emendamento Macciotta 11.25. Questa Camera, cioè, ha detto che questa parte del disegno di legge finanziaria deve andare avanti; vengono stanziate, così, alcune centinaia di miliardi per compiere un'operazione di rafforzamento del settore dei mercati all'ingrosso.

Faccio rilevare che, se il sedicesimo comma rimanesse nell'attuale testo, soltanto un tipo di società potrebbe ricevere benefici per costruire nuovi mercati, cioè quella consortile. Non si capisce perché, signor Presidente, debba essere escluso dai benefici in questione ogni altro soggetto; ad esempio le società municipalizzate, le cooperative, le società per azioni. I benefici, secondo l'attuale testo, sono riservati, con specifica fotografia, solo ad un tipo di soggetti.

Voglio inoltre rilevare come sia incongrua questa impostazione, stante il fatto che oggi in Italia esistono più di 500 mercati, di cui solo 4 sono gestiti in forma di società consortili, proprio quelle cui è esclusivamente riservato il finanziamento.

Non capisco per quale ragione, a fronte dell'esistenza di più di 500 mercati, si voglia finanziare solo la costruzione di nuovi mercati, senza prevedere interventi di ristrutturazione di quelli esistenti, che versano in situazione spaventosa di fatiscenza e sono soggetti a pressioni di natura impropria, anche mafiose e camorristiche.

Per quanto riguarda il successivo emendamento Donazzon 11.10, va rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha demandato le com-

petenze in materia di mercati all'ingrosso alle regioni, mentre il disegno di legge finanziaria in esame riaccentra nelle mani del Ministero la possibilità di dirigere e gestire i mercati all'ingrosso, sottraendo poteri assegnati in via prioritaria alle regioni.

Concludo, signor Presidente, ricordando che quattro anni fa l'allora ministro onorevole La Malfa aveva presentato un piano per i mercati all'ingrosso, senza che si trovasse una lira per finanziarlo; oggi si trovano 1.170 miliardi, fra quelli stanziati e quelli derivanti dalla quota di riserva della legge n. 517, per finanziare non un piano per i mercati, ma alcuni mercati di una specifica componente, di cui è addirittura possibile desumere la fotografia dal testo di questi commi dell'articolo 11 *(Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro.* Per tentare di non perdere del tutto il lume della ragione, al di là del parere già espresso, voglio rilevare che, alla terza riga dell'emendamento Macciotta 11.9, credo che si debba intendere «alle società promotrici» e non «alle necessità promotrici».

PRESIDENTE. Certamente, si tatta di un errore di stampa, per cui l'osservazione del ministro del tesoro può essere senz'altro accolta.

Passiamo alla votazione.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macciotta 11.9, con la precisazione testé fatta dal ministro del tesoro, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	535
Votanti	533
Astenuti	2
Maggioranza	267
Voti contrari	235
Voti favorevoli	298

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Donazzon 11.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	526
Maggioranza	264
Voti favorevoli	222
Voti contrari	304

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

434.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

S. 1504. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) *(approvato dal Senato)* (3335).

PAG

PRESIDENTE 37980, 38080, 38084, 38087, 38089, 38091, 38093, 38096, 38097, 38098, 38099, 38100, 38101, 38103, 38106, 38107, 38108, 38109, 38110, 38111, 38118, 38119, 38125, 38126, 38127, 38135, 38136, 38137, 38143, 38144, 38145, 38146, 38147, 38153, 38154, 38155, 38156, 38157, 38158, 38164, 38165, 38166, 38172, 38173, 38174, 38175, 38181, 38182, 38183, 38184, 38189, 38190, 38191, 38192, 38198, 38199, 38204, 38205, 38211, 38212, 38213, 38221, 38222, 38223, 38228, 38229, 38230, 38236, 38237, 38238, 38239, 38245, 38246, 38252, 38253, 38259, 38260

ALBORGHETTI GUIDO *(PCI)* 38213, 38223

ALTISSIMO RENATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 38246

ARMELLIN LINO *(DC)* . . 38078, 38145, 38146

BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* . 38103, 38143. 38144

PAG.

BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* . 38174, 38191, 38253
BECCHETTI ITALO *(DC)* 38089
BRUZZANI RICCARDO *(PCI)* 38144
BULLERI LUIGI *(PCI)* 38110
CALAMIDA FRANCO *(DP)* . 38136, 38145, 38147, 38191
CANULLO LEO *(PCI)* 38252
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* 38245
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* 38229
CIRINO POMICINO PAOLO *(DC), Presidente della Commissione* 38260
COLONI SERGIO *(DC)* 38093
CRIVELLINI MARCELLO *(PR)* . . 38109, 38125, 38238
DE LUCA STEFANO *(PLI)* 38155
DIGNANI GRIMALDI VANDA *(PCI)* 38147
DONAZZON RENATO *(PCI)* 38237
FELISETTI LUIGI DINO *(PSI)* 38154
FERRARI MARTE *(PSI)* 38097, 38145
GIANNI ALFONSO *(PCI)* 38183
GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* . . .38191, 38259
GITTI TARCISIO *(DC)* 38109
GORIA GIOVANNI, *Ministro del tesoro* . .38106, 38107, 38108, 38118, 38156, 38157, 38165, 38173, 38211, 38259
GRANATI CARUSO MARIA TERESA *(PCI)* . . 38157
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 38228
GUALANDI ENRICO *(PCI)* 38198
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA *(PCI)* 38118
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* 38252
MACIS FRANCESCO *(PCI)* 38165
MANNUZZU SALVATORE *(Sin. Ind.)* 38164, 38165
MELEGA GIANLUIGI *(PR)* . 38126, 38127, 38181, 38189, 38192
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA *(MSI-DN)* 38147
NEBBIA GIORGIO *(Sin. Ind.)* . . 38111, 38137, 38222
PARLATO ANTONIO *(MSI-DN)* . . .38091, 38137
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* . 38145, 38156, 38190
PERRONE ANTONINO *(DC)* 38239
PIREDDA MATTEO *(DC)* 38181
QUERCIOLI ELIO *(PCI)* 38172
RODOTÀ STEFANO *(Sin. Ind.)* . . 38155, 38164, 38205
ROSINI GIACOMO *(DC)* 38145
RUSSO FRANCO *(DP)* 38156
RUTELLI FRANCESCO *(PR)* 38125
SACCONI MAURIZIO *(PSI), Relatore per la maggioranza* 38100, 38101, 38103, 38106, 38108, 38166, 38181, 38182, 38246, 38259
SANTINI RENZO *(PSI)* 38087, 38089
SAPIO FRANCESCO *(PCI)* 38212
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA *(PCI)* 38135
SCOVACRICCHI MARTINO *(PSDI)* 38144
SERAFINI MASSIMO *(PCI)* 38236

PAG.

SODANO GIAMPAOLO *(PSI)* 38080
SPADACCIA GIANFRANCO *(PR)* . . 38084, 38135, 38153, 38211
SPAGNOLI UGO *(PCI)* 38154
TAMINO GIANNI *(DP)* 38222, 38230
TATARELLA GIUSEPPE *(MSI-DN)* .38089, 38096

Votazioni segrete 38111, 38119, 38125, 38126, 38127, 38137, 38147, 38157, 38158, 38164, 38165, 38166, 38173, 38174, 38175, 38182, 38184, 38190, 38191, 38192, 38199, 38205, 38211, 38213, 38222, 38223, 38229, 38230, 38237, 38238, 38239, 38246, 38253

Ordine del giorno della seduta di domani 38261

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo 38261

Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spni Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Alborghetti Tab. C. 18:

Barbato Andrea

Si è astenuto sull'emendamento Calamida Tab. C. 17:

Rubino Raffaello

Sono in missione:

Colombo Emilio
Fioret Mario
Gorgoni Gaetano
Piccoli Flaminio
Raffaelli Mario
Sinesio Giuseppe
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Castagnola Tab. C. 19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. A nome dei proponenti dell'emendamento Tab. C. 19, dichiaro che intendiamo insistere per la votazione.

Annuncio che il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento con ferma convinzione, perché nel corso degli ultimi anni le condizioni delle imprese minori sono peggiorate in confronto a quelle delle grandi imprese.

Alla grande impresa, nel corso degli ultimi anni, sono stati riservati migliaia di

miliardi, mentre oggi l'impresa minore è in difficoltà ed ha bisogno non di incentivi generici, ma di servizi reali per conseguire un reale innovamento tecnologico.

Il Governo e la maggioranza hanno riconosciuto valida questa esigenza; infatti, nel testo della legge finanziaria approvato dal Senato si parlava non soltanto di servizi all'innovazione e di servizi alll'impresa minore, ma anche di sostegno alla domanda di servizi.

Stranamente, in questa sede, il sostegno alla domanda di servizi avanzati è stato eliminato. Il nostro emendamento ripropone l'esigenza di sostenere non soltanto la domanda, ma anche l'offerta di servizi avanzati e di adeguare lo stanziamento alle prevedibili esigenze del 1986 e del 1987.

La maggioranza ha riconosciuto l'importanza di questa esigenza e ha predisposto conseguentemente un'apposita voce intitolata «Incentivi per le piccole e medie imprese». Concordiamo su questo orientamento, ma non vogliamo che si compia un passo indietro rispetto alle ricerche che si sono condotte in questi anni per studiare servizi reali e non soltanto incentivi finanziari.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole sull'emendamento Tab. C. 19 ed invito la maggioranza a votare con noi *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castagnola Tab. C. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	523
Votanti	520
Astenuti	3
Maggioranza	261
Voti favorevoli	213
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cerrina Feroni Tab. C. 20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

SALVATORE CHERCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, motivo questa dichiarazione di voto favorevole ad un emendamento che riguarda il rifinanziamento della legge sul risparmio energetico, richiamando due conclusioni del dibattito sulla politica energetica svoltosi in quest'aula non più tardi di due mesi orsono. In quella circostanza tutte le risoluzioni, compresa quelle di maggioranza, hanno attribuito valore centrale alle azioni sul risparmio energetico nell'ambito di una corretta visione della politica energetica. E tutti i settori di quest'aula hanno riconosciuto la inconsistenza delle risorse attribuite a questo fine.

Il Governo in particolare affermava attraverso il ministro competente: «Penso che la legge finanziaria possa essere la sede in cui ipotizzare un'accelerazione dei finanziamenti alla legge n. 308, proprio per consentirne una sua amplificazione rispetto ai compiti del risparmio energetico». Il ministrò competente svolgeva queste considerazioni dopo aver sottolineato che parecchie centinaia di progetti, già istruiti favorevolmente, giacciono presso le amministrazioni competenti, appunto per assenza di fondi a sostegno di questi progetti.

Sono progetti che servono a ridurre il *deficit* energetico e che danno occupa- (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

454.

SEDUTA DI LUNEDÌ 10 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge di conversione (Discussione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico (3480).

PRESIDENTE 39827, 39830, 39832, 39835, 39837, 39838, 39840, 39843

BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* . 39835

PAG.

GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* 39830
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 39832
ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 39830, 39840
VISCARDI MICHELE *(DC), Relatore* 39827, 39837

braio, il decreto, tenendo conto, come avrebbe potuto fare, della ampia discussione che si era già svolta al Senato.

Tale complesso e difficile equilibrio si è rotto una seconda volta (voglio parlare in termini assolutamente espliciti su questo punto, perché mi pare questa la questione che abbiamo di fronte), in sede di Commissione industria, il 6 marzo, quando è stata approvata a maggioranza una norma — oggi contenuta nell'articolo 2-*bis* del testo presentatoci — che formalmente subordina l'aiuto per la ristrutturazione alla verifica di «dismissioni di pari capacità produttive» (è la formula che è stata votata a maggioranza, in mezzo ad una certa confusione, dalla Commissione industria).

Vorrei sottolineare che questa formulazione comporta due rischi rilevanti, di natura politica, che chiederei ai colleghi di valutare con molta serenità: innanzitutto, il rischio di «ingessare» il settore, idealizzando e irrigidendo la capacità produttiva attuale come se, in una fase di grande trasformazione (quale ho ricordato precedentemente) l'individuazione di una quota di capacità produttiva sia davvero la «colonna d'Ercole» al di là della quale non è realistico pensare di poter andare. Tutto questo mi sembra, francamente, una sciocchezza e un pericolo grave che va rimosso.

L'altro rischio che avverto e sul quale penso che la sensibilità di tutti i colleghi sia elevata è che una formulazione, indipendentemente dalle intenzioni con cui è stata scritta, come questa, se non fosse corretta rischierebbe di consegnare all'ultimo padrone dell'ultima azienda il potere di bloccare l'avvio della ristrutturazione del settore. Un vero e proprio diritto di veto che credo che nessuno dei colleghi si sentirebbe di sanzionare approvando un testo che, qualunque siano le motivazioni che l'hanno prodotto, potrebbe essere interpretato in questo senso.

Su questo punto occorre ancora lavorare per arrivare — se ne saremo capaci — a definire un provvedimento equilibrato che se esplicitamente non risolve non dico il grande problema della siderurgia, ma nemmeno compiutamente la ristrutturazione del settore dei tubi non saldati, avvia però a soluzione il problema in termini realistici e leali nei confronti dei lavoratori, dei territori e delle aziende, creando le condizioni per un'azione di risanamento.

Mi sembra che questa sia la posta in gioco sulla quale ho voluto esprimere con molta chiarezza la mia opinione *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, al di là del decreto-legge al nostro esame, la situazione della siderurgia italiana resta in condizioni di estrema precarietà.

I ritardi e le incertezze del Governo non hanno fino ad ora consentito di sviluppare un rapido processo di aggiustamento del nostro apparato siderurgico; a questo riguardo, è necessario operare una riflessione molto più specifica e ravvicinata in altra sede, come diceva il collega Giovannini, limitandoci in questa fase ad una discussione più approfondita del disegno di legge di conversione al nostro esame.

Il decreto-legge, in verità, contiene pochi argomenti (caso più unico che raro, se è vero che nei decreti-legge normalmente si affastellano una serie di questioni) ma di grande rilievo, a mio modo di vedere; argomenti che hanno sollecitato un'attenzione e una partecipazione molto ampia degli ambienti interessati e di quelli politici.

Con queste norme da un lato si portano a compimento i processi di ristrutturazione di alcune parti della nostra siderurgia, rendendo possibile l'adozione di una procedura, *in limine litis* con la CEE, che consente di erogare un *plafond* di 900 miliardi di agevolazioni finanziarie sulle leggi nn. 675, 193, 183, 1089 e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

Non dimentichiamoci che tutto ciò rappresenta l'elemento centrale del decreto-

legge, sul quale dobbiamo portare la nostra attenzione.

Inoltre, con questo provvedimento, si consente il completamento di programmi, già affrontati ma non risolti con l'articolo 4 della legge n. 193, nel comparto dei tubi incentivando ulteriormente — così recita la relazione allegata al disegno di legge di conversione — la creazione di consorzi per la ristrutturazione degli impianti e favorendo possibili sinergie e ulteriori razionalizzazioni.

Su queste parole, che non ho citato a caso, ritornerò in occasione dell'esame dell'articolato del decreto-legge.

Vengono infine prorogati i termini del regime di controllo sugli investimenti dei prodotti CECA e vengono differiti quelli per la razionalizzazione degli impianti, fissando tempi più congrui per il settore dei tubi.

In verità, la discussione sul decreto-legge è stata lunga, complessa ed anche travagliata, tanto da richiedere la reiterazione del provvedimento nel testo del Senato. Mi pare superfluo, pertanto, in questa discussione soffermarmi a lungo sul testo del decreto, come altri colleghi hanno già fatto, affrontando nuovamente tutti gli argomenti che sono stati approfonditi nelle scorse settimane in Commissione industria. Intendo pertanto limitarmi, in questa fase, a sottolineare alcuni aspetti, legati fondamentalmente ai problemi che dobbiamo affrontare in quest'aula, in queste ore e nei prossimi giorni.

Va anzitutto rilevato — me lo consentiranno i colleghi della maggioranza — che interessi particolaristici hanno causato molta confusione, determinando un approdo in Commissione di un testo del decreto distorto e per certi versi contraddittorio anche rispetto ai fini che il Governo si proponeva. Sono queste distorsioni che, a mio parere, dobbiamo cercare di correggere, per assicurare maggiore serenità al dibattito in aula e trovare il modo di rilanciare gli obiettivi che erano contenuti nel testo adottato dal Governo.

Concordo con l'onorevole Giovannini e, per certi versi, con alcune parti della relazione del collega Viscardi: va rilanciata innanzitutto (ed in questo senso il decreto-legge va corretto) la prospettiva di una migliore utilizzazione degli impianti più produttivi. Va fatto salvo, con la coerenza che era nel decreto, l'intervento sulla FIT; va evitato ogni ulteriore irrigidimento della situazione, ogni sua ulteriore «ingessatura», per consentire una gestione flessibile in questa fase, alla fine della quale dovremmo trovarci con un comparto ammodernato, maggiormente competitivo, in grado di far fronte alla concorrenza straniera. Questo, mi pare, è il processo di fondo, sul quale dobbiamo ragionare; è quello che, per certi versi, era contenuto nel decreto, e che comunque va riaffermato. È allora necessario apportare al decreto-legge alcune correzioni, ed io prego i colleghi della maggioranza di dimostrare una maggiore apertura in questa direzione.

Prima questione: nel decreto-legge è stata inserita della materia nuova. Mi riferisco agli impianti di fusione, nel testo del nuovo articolo 2, nel quale si parla di impianti di fusione direttamente o indirettamente legati alla produzione dei tubi. Non che questo aspetto non meriti considerazione, in assoluto; ma credo che, essendo scaduti i termini per la concessione di aiuti a questo comparto, che è da ricomprendere nella siderurgia più in generale ed è sottoposto all'autorizzazione CECA, se non eliminiamo questa parte corriamo il rischio di rendere — come dire? — più precaria tutta la materia del decreto, compreso l'articolo 1, che riguarda i 900 miliardi da investire a completamento dei processi di ristrutturazione della siderurgia.

Proprio perché siamo *in limine litis* con la CEE, quindi, penso che sarebbe saggio stralciare intanto dal decreto questo primo punto, per non creare maggiori difficoltà a tutto il provvedimento. Abbiamo presentato un emendamento in questo senso, e spero che il comitato dei nove, la stessa maggioranza, tutti i colleghi colgano questa occasione per una riflessione, ed una conseguente correzione del decreto.

Seconda questione: è stata apportata una variazione ai finanziamenti previsti dal decreto; si sono cioè aumentate di 10 miliardi le disponibilità a favore dei processi di razionalizzazione del comparto dei tubi, sottraendo questa cifra al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, stabilito nell'importo di 35 miliardi, destinato a sviluppare sinergie nel comparto dei laminati.

Al riguardo, mi è parso di capire che il CIPI ha già deliberato l'autorizzazione di questi 35 miliardi, in particolare per ciò che concerne le sinergie sollecitate dall'articolo 4 del vecchio decreto. Se le cose stanno così — ed in proposito chiederei un chiarimento al Governo, tenuto conto che noi abbiamo presentato un emendamento in questa direzione —, credo che dovremmo lavorare per riportare gli stanziamenti alla situazione precedente l'ultima discussione della Commissione industria, proprio per non vanificare quelle sinergie di cui si era parlato, in particolare per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta.

Terza questione. Nonostante lo sforzo del relatore nella riscrittura dell'articolo 2, e nonostante lo scopo di tale articolo fosse quello di determinare sinergie e collaborazioni nell'ambito del comparto, per la verità nell'attuale stesura viene meno proprio la possibilità di avviare sinergie, e resta soltanto aperta la questione della chiusura o delle riconversioni. Credo, invece, che vada recuperato il senso dell'articolo precedente, oppure della formulazione varata dal Senato a correzione del testo del Governo, che prevedeva una maggiore possibilità di incentivare e sollecitare sinergie all'interno del comparto.

In definitiva, a me pare che la risposta che il testo del decreto-legge governativo dava al grosso problema della FIT, che è aperto ormai da più di quattro anni,viene di fatto allotanata nel tempo con la formulazione attuale del provvedimento; viene, inoltre, subordinata — come rilevava il collega Giovannini — agli interessi e ai comportamenti di altri produttori, che nulla hanno a che vedere direttamente con questa vicenda. In sostanza, viene subordinata la stessa funzione di governo ad interessi di parte che sono difficili da districare, che certamente non si risolveranno nell'immediato, per altro in una materia nella quale l'esperienza recente ci ha insegnato quanto sia difficile andare avanti: si tratta di difficoltà che le stesse audizioni che abbiamo avuto in sede di Commissione industria ci hanno testimoniato e ribadito.

La riapertura della FIT, pertanto, va assicurata, e rapidamente. E ciò perché essa rappresenta l'unico fatto nuovo nel comparto, che può consentire di scongelare la situazione, di rimettere in moto un processo diverso, di creare una situazione di movimento, restituendo vigore alla concorrenza interna fra le imprese, ridando senso al mercato in questa direzione e spingendo tutto il comparto ad investire e a rinnovarsi. Il rischio è quello che di qui a qualche tempo si determini una situazione peggiore, rispetto alla quale sarà più difficile operare.

Senza l'avvio di questo fatto nuovo tutto può rimanere fermo per anni, trascorsi i quali, terminate le contingenze congiunturali che ancora consentono di rimanere entro nicchie di mercato, tutto il comparto verserà in una situazione di maggiore precarietà. Inoltre, i colleghi non devono dimenticare quanto il relatore in Commissione industria ha dichiarato, e cioè che già oggi, a due anni di distanza dalla legge n. 193 del 1984, le importazioni di tubi in Italia sono passate da 101 mila a 173 mila tonnellate. Non vorrei che al termine di questo processo, avendo un comparto ancora più arretrato, le importazioni aumentassero ancora di più, squilibrando ulteriormente la bilancia commerciale italiana.

In conclusione, signor Presidente, mi pare di dover dire che è una ben strana situazione quella che si creerebbe con questo decreto-legge nell'ambito della politica industriale nel comparto dei tubi, dal momento che si penalizzano gli impianti più moderni, si ritarda la funzione strategica e ristrutturante della presenza

pubblica nel comparto, si proteggono dalla concorrenza interna e dalle esigenze di adeguamento con investimenti innovativi gli impianti più arretrati.

È questa la capacità di Governo della maggioranza? È questa la serietà della politica industriale? Ho l'impressione che interessi locali e particolari abbiano un po' offuscato il senso e il segno di una moderna politica industriale. Veramente si può pensare di affrontare nei prossimi anni la concorrenza internazionale, che si sta sempre più agguerrendo, nel settore dei tubi con la tecnologia delle presse del Pellegrino quando invece noi già possediamo una tecnologia che è la più moderna d'Europa e che stiamo esportando in paesi ben più importanti del nostro?

Non so come si concluderà questa vicenda. Mi auguro che i colleghi siano tutti aperti agli emendamenti che abbiamo presentato e pronti comunque a ripercorrere un serio discorso di politica industriale. Almeno, noi vorremmo che coloro che si stanno rendendo garanti dell'attuale stesura del decreto-legge sappiano queste cose, sappiano che chi oggi compie atti di demagogia e di campanile non fa gli interessi né del paese né del comparto dei tubi senza saldatura *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, è veramente strano che un decreto-legge di questo genere, che sembrava così semplice al momento della sua prima emanazione, abbia improvvisamente destato tanto interesse tra i politici e tra i parlamentari rappresentanti delle varie zone, e oggi poi, all'apertura del dibattito, non siano presenti gli interessati.

Forse si sentono sufficientemente rappresentati dal relatore? O forse attendono la battaglia, puramente numerica, sugli emendamenti, senza portare qui le ragioni vere del loro atteggiamento? Ragioni che, se fossero qualcosa di diverso da meri interessi particolaristici, avrebbero mantenuto questo provvedimento nei suoi corretti termini: quelli dell'avvio, della premessa di un tentativo di razionalizzazione, che per altro, come è a tutti noto, dovrà fatalmente realizzarsi nel 1990.

Invece, le cose si sono complicate. La parte politica che io rappresento non ha mai dato prova di settarismo, di volontà di difendere una zona in luogo di un'altra. Invece, grazie all'interessamento di altri parlamentari, che per lo più appartengono alla maggioranza, si è creata anche in questo settore una guerra tra poveri. Sì, perché abbiamo messo una località contro l'altra! Invece di parlare di produttività, di razionalizzazione, di situazioni impiantistiche, abbiamo messo gli uni contro gli altri, abbiamo messo lavoratori contro lavoratori! E questa è la cosa peggiore che si possa fare, questa è la colpa maggiore imputabile a certi politici a proposito di questo provvedimento!

Ecco perchè, come ha già detto il collega Grassucci, è inutile parlare della situazione della siderurgia in generale, dei rapporti tra i numerosissimi provvedimenti italiani e la legislazione imposta dalla CEE. Questo tema va esaminato nel suo complesso, ma non era questo il compito del decreto-legge della cui conversione in legge stiamo discutendo.

Il testo originario è stato tanto alterato che in sede di esame del provvedimento, presso la XII Commissione della Camera, si sono acuiti i dissensi, complicate le situazioni, al punto che la decisione cui si perviene non corrisponde più all'esigenza posta dal decreto-legge: no! Ponendosi determinate condizioni viene ulteriormente allontanata la soluzione di certi problemi; inoltre né dalla Commissione, né (mi dispiace dirlo, perché lo stimo molto) dal relatore, si è proceduto ad una giusta valutazione degli stabilimenti di cui si parlava, e sui quali si emanava un giudizio; non si è parlato nemmeno dell'esigenza di consumo interno dei tubi senza saldatura, tanto è vero che il relatore non si è neppure preoccupato non già di fissare tetti, (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

457.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ODDO BIASINI** E **VITO LATTANZIO**

INDICE

PAG. PAG.

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico (3480).
PRESIDENTE 40177, 40184, 40185, 40186, 40187, 40188, 40192, 40193
BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* .40185, 40186, 40187, 40193
BONALUMI GILBERTO *(DC)* 40193
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* 40187
FERRARI SILVESTRO *(DC)* 40193
GITTI TARCISIO *(DC)* 40188
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 40185
MANFREDI MANFREDO *(DC)* 40188
ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 40186, 40187, 40193
ROSINI GIACOMO *(DC)* 40188
TAMINO GIANNI *(DP)* 40184, 40188
VISCARDI MICHELE *(DC), Relatore* 40185, 40186

articolo 4 il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

4. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 25 miliardi, *con le seguenti:* 35 miliardi.

5. 1.

CERRINA FERONI, GRASSUCCI, PROVANTINI.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 miliardi, *con le seguenti:* 40 miliardi.

5. 2.

PROVANTINI, GRASSUCCI, CERRINA FERONI.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge e non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 6, ultimo del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento Cerrina Feroni 2.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grassucci. Onorevole relatore?

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cerrina Feroni 2.2, faccio presente che i suoi contenuti sono stati recepiti dalla Commissione, in sede di stesura dell'emendamento 2.6 della Commissione medesima. L'invito, dunque, è che l'emendamento Cerrina Feroni 2.2 venga ritirato perché assorbito dall'emendamento 2.6 della Commissione, che raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Grassucci?

LELIO GRASSUCCI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento Cerrina Feroni 2.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grassucci. Prosegua pure, onorevole relatore.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Grassucci 2.3, la Commissione esprime parere favorevole alla luce delle dichiarazioni rese dal Governo in sede di replica. La Commissione invita altresì l'onorevole Baghino a ritirare il suo emendamento 2.5, dal momento che i tempi vengono ritenuti non congrui da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritiro il mio emendamento 2.5, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino. Prosegua pure, onorevole relatore.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Il parere della Commissione è favorevole sul- (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

516.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VITO LATTANZIO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
S. 1902. — Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul

PAG.

contributo globale per il quinquennio 1985-1989 *(approvato dal Senato)* (3930).

PRESIDENTE . . 44866, 44872, 44874, 44875, 44876, 44877, 44878, 44879, 44880, 44881, 44882, 44883, 44884, 44885, 44886, 44887, 44888, 44889, 44890, 44891, 44892, 44893, 44894, 44895, 44896, 44897, 44898, 44900, 44901, 44902, 44903, 44904, 44905, 44906, 44907, 44908, 44909, 44910, 44911, 44912, 44913, 44914, 44915, 44916, 44917, 44918, 44919, 44920, 44921, 44922, 44924, 44925, 44926, 44927, 44928, 44929, 44930, 44931, 44934, 44935

ABETE GIANCARLO *(DC), Relatore* 44872

CALAMIDA FRANCO *(DP)* 44874, 44879, 44883, 44886, 44892, 44903, 44912, 44925, 44927

CAPANNA MARIO *(DP)* 44897

CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* . . . 44885

CORLEONE FRANCESCO *(PR)* . . .44874, 44875 44878, 44882, 44889, 44894, 44904, 44914, 44919, 44920, 44934

FIANDROTTI FILIPPO *(PSI)* 44921

GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* . .44916, 44929

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 44917, 44922

PELLICANÒ GEROLAMO *(PRI)* 44928

PIRO FRANCO *(PSI)* . . . 44875, 44880, 44881, 44884, 44902, 44903, 44918

POLLICE GUIDO *(DP)* . . 44873, 44876, 44877, 44881, 44884, 44885, 44888, 44889, 44902, 44903, 44909, 44910

REGGIANI ALESSANDRO *(PSDI)* 44931

ROCCELLA FRANCESCO *(PSI)* . . 44900, 44905, 44910

RONCHI EDOARDO *(DP)* 44908, 44912, 44913, 44918, 44922, 44925, 44926, 44931

RUTELLI FRANCESCO *(PR)* 44907

SACCONI MAURIZIO *(PSI)* 44930

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 44872, 44924

SPADACCIA GIANFRANCO *(PR)* . 44896, 44898, 44915

TAMINO GIANNI *(DP)* . . 44887, 44890, 44891, 44895, 44901, 44906, 44920, 44925

Dico subito che noi non chiederemo atti formali del Parlamento. Votando con piena coscienza e molta soddisfazione a favore di questo emendamento, noi mettiamo un'arma importante di lavoro e di lotta nelle mani di quegli enti locali, di quelle amministrazioni, di quei privati che hanno già deciso di non rinnovare i permessi di agibilità per l'attivita dell'ENEA in direzione dei reattori veloci. Noi rendiamo possibile un contenzioso ed un intervento di massa su questo problema; e noi affidiamo a questo intervento di massa (quello che comincerà con il blocco delle centrali, a partire da quella del PEC, e con le iniziative che prenderanno le associazioni ambientalistiche) il controllo e la verifica di quello che stiamo facendo.

È quindi uno strumento utile che modifica formalmente l'orientamento, fino ad ora piattamente nuclerista, del Parlamento. È uno strumento di lotta da gestire da parte di quelle masse che fino a ieri hanno trovato un Parlamento sordo e che oggi per la prima volta trovano un punto di riferimento, un punto di attacco utile per la loro giusta battaglia antinuclearista (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento 1.32 della Commissione, che ha preso le mosse da un nostro emendamento di cui nella sostanza recepisce i contenuti. Giudichiamo rilevante l'approdo al quale è giunta la discussione perché il Governo e la maggioranza, dopo aver respinto al Senato le nostre richieste, hanno deciso di accoglierle alla Camera.

Questo decreto-legge signor Presidente, non riguarda il problema drammatico della scelta del nucleare, come una delle fonti per il sistema energetico del paese ma concerne un aspetto molto più particolare, che è quello del finanziamento dell'ENEA. Con l'accoglimento di questo emendamento si compie un grande passo avanti, nel senso che si consente il rispetto di quel percorso che prevede alcune tappe importanti. La prima è quella conferenza nazionale sull'energia e sul nucleare, la seconda è la consultazione popolare sul nucleare e la terza concerne la conseguente decisione del Parlamento sulla base di questi orientamenti.

Per percorrere questo itinerario era stata chiesa una pausa di riflessione sui tre problemi di competenza. Il primo è quello di negare ulteriori finanziamenti ai programmi per la ricerca sulle filiere a reattori veloci. Il secondo è quello di congelare la realizzazione di un impianto sperimentale del PEC. In questo senso si impediscono ulteriori contratti ed ulteriori iniziative e nello stesso tempo si spostano le risorse, così rese disponibili, a favore della ricerca per le fonti alternative ed il risparmio energetico.

Tutto ciò, signor Presidente, è in linea con il programma che ci stiamo dando sulle questioni dell'energia, con le richieste fatte dai presidenti delle due regioni interessate e con l'esigenza di giungere ad un dibattito, richiesto da tutti, più approfondito che sia possibile, evitando che talune questioni, in attesa della conferenza, giungano ad un punto di non ritorno.

A questo tende l'emendamento della Commissione che ci apprestiamo a votare sia in riferimento al PEC, sia in riferimento alle ulteriori ricerche sulle filiere a neutroni veloci.

Ecco perchè riteniamo che l'emendamento 1.32 della Commissione sia importante. Certo, se altri colleghi volevano che in questa sede si decidesse di non continuare nel nucleare, tale emendamento non risponde alle loro esigenze, ma se ci poniamo il problema di procedere sul serio ad una pausa di riflessione, in attesa di una conferenza più seria di quella che appare dalla volontà del Governo, allora tutti dovremmo votare a favore dell'emendamento 1.32 della Commissione. Sono convinto che anche i colleghi e compagni di democrazia proletaria vorranno votare a favore di tale emenda-

mento, visto che hanno fatto proprio un nostro precedente emendamento, praticamente identico a quello che è ora al nostro esame, in cui, per altro, vengono specificate cifre non indicate in quello precedente (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento 1.32 della Commissione. Questo emendamento rappresenta un risultato significativo che viene ottenuto dalla Camera dei deputati. Le motivazioni per le quali noi siamo favorevoli ad esso sono le stesse che ha esposto qui il collega Elio Giovannini e sono motivazioni che consentono a noi tutti di avere fiducia nell'istituzione parlamentare e nella possibilità che si riduca il divario attualmente esistente fra la grande maggioranza degli italiani che dichiara, oggi, essere un pericolo la continuazione di una scelta vecchia, obsoleta ed inutile, e quell'esigua minoranza, rappresentata però in Parlamento ed alla quale mi onoro di appartenere, che sta cercando di richiamare l'insieme della Camera a scelte più razionali, più scientifiche, meno emotive e meno dettate da un effetto di trascinamento che rischia di portare in Italia, con venti anni di ritardo, ciò che negli altri paesi è stato fatto venti anni fa e che adesso viene abbandonato: lo insegnano gli Stati Uniti d'America e tutti quei paesi che hanno scelto tecnologie nuove, diverse ed appropriate.

Io spero che l'Italia possa essere all'altezza di queste scelte e ritengo che per poterle fare sia necessario — lo ricordava adesso il collega Grassucci — che il confronto fra di noi, in Parlamento, proceda sempre con dovizia di particolari e di motivazioni. Ciò è avvenuto, soprattutto, in occasione dell'esame di questo decreto-legge, pur partendo da un provvedimento che sembrava avere una scarsa importanza. Sono convinto che questa discussione, per l'ENEA come per altri enti, non passi senza effetti.

È importante che si sia riusciti a qualificare una cifra non inferiore a dieci miliardi (voglio ringraziare il collega Sacconi, vicepresidente del gruppo socialista, per l'impegno che ha profuso anche in questa vicenda) giacché la quantificazione di una cifra rappresenta un criterio di correttezza e di trasparenza dei lavori parlamentari. Essa, dunque, fa onore al Parlamento che ha in questo momento dinanzi a sè una congerie di ipotesi diverse. Anche questo deve essere un segnale nei confronti del Governo della Repubblica perchè la conferenza nazionale sull'energia non sia fatta slittare avanti nel tempo, quando la costruzione delle centrali nucleari avrà proceduto a passi da gigante e senza tenere conto delle preoccupazioni espresse anche nella risoluzione votata dalle forze di maggioranza e dal gruppo comunista in quest'aula in occasione del riesame del piano energetico nazionale.

Per tutte queste ragioni, noi consideriamo il risultato prodotto dall'emendamento in esame come un segnale utile, positivo ed importante. Daremo il nostro voto favorevole, e lo daremo nella convinzione che si potrà fare di più e che si potrà fare meglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roccella, al quale tuttavia non posso dare la parola, avendo già parlato l'onorevole Piro per il gruppo socialista.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Si tratta di superare gli artifici formali e di guardare ai fatti. Il fatto è uno ed è chiaro: con l'emendamento 1.32 della Commissione per i prossimi tre mesi presso il cantiere PEC sul Brasimone non cambierà assolutamente nulla. Gli ulteriori contratti valgono soltanto per i prossimi tre mesi e non ci sono contratti significativi in atto al PEC che non possano essere rimandati di tre mesi. (...)

prio per stabilire un quadro complessivo più preciso. Voglio però sottolineare che il mio emendamento evidenzia la distinzione fra spese ordinarie e spese di investimento che mancava, invece, nell'emendamento 1.32 della Commissione, tanto che, al limite, le decisioni che sono state assunte a proposito del PEC e dei reattori veloci potrebbero addirittura riguardare tutte le spese, comprese quelle di carattere ordinario, con effetti che andrebbero addirittura al di là della volontà manifestata dal Parlamento, mentre d'altra parte l'approvazione del mio emendamento non avrebbe alcun effetto pregiudizievole per le future deliberazioni del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Apprezziamo lo spirito che ha animato l'intervento del collega Fiandrotti, ma non possiamo condividere il suo emendamento 1.31. Ciò in primo luogo perché esso contiene una parte che è già stata deliberata, quando è stato approvato l'emendamento della Commissione 1.32. In secondo luogo, c'è da rilevare che questo emendamento coinvolge una serie di enti che sarebbero comunque interessati alla vicenda, unitamente all'ENEA: andremmo dunque a trattare una materia in parte esterna alla logica del decreto-legge in esame. Inoltre, l'emendamento riaprirebbe una discussione più generale sulla questione del nucleare, per la quale non appare questa la sede più opportuna. Del resto, una parte delle esigenze rappresentate dall'emendamento sono già state recepite dalla mozione che l'Assemblea ha già approvato, impegnando il Governo a non compiere atti che possano compromettere future decisioni (ad esempio, l'aspetto relativo al Cirene rientra tra quelli di cui si occupa tale mozione). Non escludo che l'esito della futura conferenza possa andare nel senso indicato dall'emendamento in esame, ma non mi pare questo il luogo per affrontare e discutere tali dati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Questo è un emendamento che vale a far chiarezza, collega Grassucci: se qualcuno sostenesse effettivamente la linea della moratoria, infatti, non potrebbe non votare a favore di esso. Il fatto che una parte del contenuto dell'emendamento riguardi materia sulla quale la Camera si è già pronunciata, approvando l'emendamento 1.32 della Commissione, comporta un problema di coordinamento che potrebbe senza difficoltà essere superato dalla Presidenza, ovvero dallo stesso proponente, con opportuni interventi sul testo. L'emendamento però, al di là di tale questione tecnica, sembra del tutto appropriato, perché si riferisce alle altre voci del piano quinquennale dell'ENEA, in relazione alle quali richiede coerentemente le stesse cose che voi dichiarate di aver richiesto in relazione al PEC. È dunque del tutto consono alla linea che qui si dichiara di voler seguire ma che, quando può trovare una qualche attuazione concreta, non viene più sostenuta. E in questo caso si deve rilevare che, mentre per quanto riguarda il PEC i contratti relativi ai prossimi tre mesi sono già stati conclusi ed è in atto il completamento meccanico, per cui uno slittamento di tre mesi ha ben pochi effetti pratici, il blocco degli ulteriori contratti per i reattori già provati (o quanto meno del concorso dell'ENEA a tal fine) costituirebbe certamente un intervento di rilievo. E il discorso vale a maggior ragione per il Cirene, che è in una fase definitoria contrattuale più arretrata del PEC.

Del resto, vorremmo capire come mai il PEC sì ed il Cirene no. Per il PEC vale una determinata formulazione, per il Cirene no, così come per altre voci qui indicate.

Rispetto a questo emendamento abbiamo un'unica perplessità, che però superiamo nel senso che valutiamo il senso politico dell'emendamento. La perplessità riguarda il riferimento agli impegni assunti limitatamente ai capitoli di spesa (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

554.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016-*bis*).
PRESIDENTE 48231, 48233, 48234, 48235, 48242, 48243, 48244, 48245, 48246, 48251, 48252, 48253, 48254, 48255, 48260, 48261, 48262, 48263, 48264, 48265, 48266, 48271, 48272, 48273, 48274, 48275, 48281, 48282, 48283, 48290, 48291, 48292, 48293, 48298, 48299, 48300, 48301, 48302, 48303, 48304, 48305, 48310, 48311, 48317, 48323, 48324, 48325, 48326, 48331, 48333, 48334, 48335, 48336, 48337, 48342, 48343, 48344, 48345, 48346, 48347, 48348, 48354, 48355, 48360, 48361, 48362, 48363, 48364, 48365, 48366, 48367, 48368, 48369, 48370, 48375, 48376, 48377, 48378, 48379, 48380, 48381, 48382, 48383, 48389, 48390, 48391, 48396, 48397, 48398, 48404, 48405, 48406, 48407, 48408, 48409, 48410, 48411, 48412, 48417, 48418, 48419, 48420, 48426, 48427, 48428, 48429, 48430
ALINOVI ABDON *(PCI)* 48264
ALOI FORTUNATO *(MSI-DN)* 48409
AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 48369
BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* . 48337, 48348
BANDINELLI ANGIOLO *(PR)* 48251, 48252, 48408
BASSANINI FRANCO *(Sin. Ind.)* 48254, 48263, 48272, 48273, 48274, 48281, 48311, 48317, 48362, 48363, 48370, 48376, 48377, 48381, 48382, 48396, 48419
BECCHETTI ITALO *(DC)* . 48333, 48334, 48335, 48409
BIANCHINI GIOVANNI CARLO *(DC)* 48324, 48343
BONETTI MATTINZOLI PIERA *(PCI)* 48411
BOSCO BRUNO *(DC)* 48261
BOSELLI MILVIA *(PCI)* 48389
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA *(PCI)* 48363
CAFARELLI FRANCESCO *(DC)* 48406
CARRUS NINO *(DC), Relatore per la mag-*

PAG.

gioranza 48232, 48233, 48261, 48273, 48281, 48323, 48331, 48366, 48379, 48383, 48396, 48417, 48418, 48428
CASATI FRANCESCO *(DC)* 48369
CERQUETTI ENEA *(PCI)* 48317
CERRINA FERONI GIAN LUCA *(PCI)* . . . 48291
CHELLA MARIO *(PCI)* 48398
CHERCHI SALVATORE *(PCI)* 48290
CIOCCI LORENZO *(PCI)* 48334
CIRINO POMICINO PAOLO *(DC), Presidente della Commissione* 48252, 48375, 48378, 48407, 48429
CODRIGNANI GIANCARLA *(Sin. Ind.)* . . . 48310
COLONI SERGIO *(DC)* 48361
CRIPPA GIUSEPPE *(PCI)* 48420
CRIVELLINI MARCELLO *(Misto)* 48408
CUFFARO ANTONINO *(PCI)* 48298
DONAZZON RENATO *(PCI)* 48342
FABBRI ORLANDO *(PCI)* 48275
FACCHETTI GIUSEPPE *(PLI)* . . . 48303, 48361
FERRARI MARTE *(PSI)* 48326
FERRI FRANCO *(PCI)* 48404
GABBUGGIANI ELIO *(PCI)* 48234
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 48262
GIANNI ALFONSO *(PCI)* 48346
GIOVANNINI ELIO *(Sin. Ind.)* 48304
GORIA GIOVANNI, *Ministro del tesoro* . 48233, 48243, 48376, 48377, 48382, 48407, 48411, 48419, 48427, 48429, 48430
GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 48345
GUERZONI LUCIANO *(Sin. Ind.)* 48363
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* . . . 48265, 48272, 48379, 48380, 48426, 48428
MANCUSO ANGELO *(Sin. Ind.)* . . 48254, 48255
MARRUCCI ENRICO *(PCI)* 48360, 48361
MIGLIASSO TERESA *(PCI)* 48245
MOTETTA GIOVANNI *(PCI)* 48417
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA *(MSI-DN)* 48408
NEBBIA GIORGIO *(Sin. Ind.)* 48290
ORSINI BRUNO *(DC)* 48299
PALOPOLI FULVIO *(PCI)* 48407
PARLATO ANTONIO *(MSI-DN)* . 48234, 48253, 48271, 48272, 48274, 48325
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 48252
PELLICANÒ GEROLAMO *(PRI)* . . 48301, 48367, 48368
PERNICE GIUSEPPE *(PCI)* 48354
POLESELLO GIAN UGO *(PCI)* 48273
POLI BORTONE ADRIANA *(MSI-DN)* . . . 48364, 48405

PAG.

PROIETTI FRANCO *(PCI)* 48282
PROVANTINI ALBERTO *(PCI)* 48324
RALLO GIROLAMO *(MSI-DN)* 48272
RIDI SILVANO *(PCI)* 48335
RONCHI EDOARDO *(DP)* 48260, 48300, 48365, 48390, 48426
SACCONI MAURIZIO *(PSI)* 48344, 48378, 48382
SALERNO GABRIELE *(PSI)* 48300
TAMINO GIANNI *(DP)* . . 48233, 48261, 48265, 48291, 48293, 48348, 48410, 48411
TESSARI ALESSANDRO *(PR)* 48302
TOMA MARIO *(PCI)* 48283
TORELLI GIUSEPPE *(PCI)* 48252, 48337
TRIVA RUBES *(PCI)* 48242, 48244
VALENSISE RAFFAELE *(MSI-DN)* 48397, 48427, 48430

AVVERTENZA

*GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4016-*BIS *(LEGGE FINANZIARIA PER IL 1987) CHE NON FIGURINO NEL TESTO DEL RESOCONTO STENOGRAFICO SONO PUBBLICATI NELL'APPOSITO VOLUME ALLEGATO AI RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE SEDUTE DEL 6, 7, 11, 12 E 13 NOVEMBRE 1986.*

Si è astenuto sull'emendamento Codrignani Tab. C. 22:

Ferrari Marte

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Forte Francesco
Galasso Giuseppe
La Malfa Giorgio
Massari Renato
Onorato Pierluigi
Rizzi Enrico
Scovacricchi Martino
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, il suo emendamento Tab. C. 23, se non sbaglio, è stato ritirato?

FRANCO BASSANINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione della prima parte dell'emendamento Bassanini Tab. C. 24 e della identica prima parte dell'emendamento Masina Tab. C. 62, recanti gli stanziamenti per gli esercizi dal 1987 al 1989.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

ENEA CERQUETTI. Signor Presidente, su questo tema credo che sia necessario, in Commissione difesa e in Assemblea, approfondire le nostre conoscenze e definire un atteggiamento più chiaro partendo non soltanto da questioni di carattere ideale o politico, quali poco fa ricordava la collega Codrignani, ma partendo anche dalla situazione di fatto dell'industria bellica italiana; un'industria che non ha all'interno del nostro paese un mercato sufficiente e che ha dovuto svilupparsi verso altri paesi ricercando i commerci meno pregiati, più rifiutati dagli altri e a volte anche ambigui e scorretti.

Se vogliamo programmare meglio anche i campi di intervento della nostra industria bellica, per le esigenze di difesa nazionale, è necessario riconvertire determinati settori che rappresentano una superfetazione.

Questa è la ragione per cui votiamo a favore delle identiche prime parti degli emendamenti Bassanini Tab. C. 24 e Masina Tab. C. 62 *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle identiche prime parti degli emendamenti Bassanini Tab. C. 24 e Masina Tab. C. 62, recanti gli stanziamenti per gli esercizi dal 1987 al 1989, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	462
Maggioranza	232
Voti favorevoli	186
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Le restanti parti degli emendamenti Bassanini Tab. C. 24 e Masina Tab. C. 62 sono pertanto precluse.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cerrina Feroni Tab. C. 80.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Cerrina Fe-

roni Tab. C. 80 che, ricordo ai colleghi e al ministro del tesoro, non è di scarso rilievo, dal momento che prevede un aumento di 2.500 miliardi da destinare a nuove produzioni.

Onorevoli colleghi, stiamo uscendo da un processo di riconversione con un restringimento della base produttiva e con un aumento fortissimo della disoccupazione. Ci sono molte strade (De Michelis con troppa fantasia ne inventa anche di inutili) per creare nuovi posti di lavoro; una di queste vie è quella di creare nuove fabbriche industrializzando i prototipi industriali.

Ebbene, in questo paese non c'è uno strumento che lo consenta; e ciò che è più grave è che non ci stiamo neppure preparando a modificare il *mix* esportativo per adeguarlo a quella che sarà la richiesta all'inizio degli anni '90. Eppure non possiamo pensarci domani, dobbiamo pensarci oggi; ma per questo, ripeto, non vi sono strumenti, non vi sono norme, non vi sono finanziamenti adeguati. Visto il calo costante, da alcuni anni a questa parte, degli investimenti industriali, c'è da concludere che non ci sta pensando neppure l'industria privata.

Chiediamo pertanto a questa Assemblea di consentire, attraverso la riforma della legge n. 46, di finanziare e industrializzare i prototipi industriali, creando nuove fabbriche, nuove aziende, nuovi posti di lavoro. Al tempo stesso, chiediamo a questa Assemblea di rendere possibile la stipula di convenzioni, di contratti, di accordi di programma tra lo Stato e le grandi imprese per creare nuova occupazione e nuove attività produttive e rendere possibile una produzione più avanzata *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questo emendamento, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cerrina Feroni Tab. C. 80, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	479
Votanti	447
Astenuti	32
Maggioranza	224
Voti favorevoli	186
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura (...)

dovranno comunque valere anche previsioni di spesa contenute in altre voci generali della tabella C, penso nell'ambito della voce generale «Interventi per la piccola impresa», perché la nuova strumentazione alla quale pensiamo — linee di credito agevolato in capo agli istituti di credito speciale, a medio termine — dovrà rivolgersi indifferentemente alla piccola impresa industriale o artigianale del secondario, ma anche del terziario. Nel mercato, infatti, riscontriamo sempre di più un'utile e giusta commistione di secondario e terziario; e per altro verso sempre di più la minore impresa necessita di canali di sostegno e di finanziamento unitari. È dunque opportuno non creare rigide distinzioni, proprio quando il mercato tende ad assimilare sempre più le diverse forme di impresa. La norma, la legge, la strumentazione di sostegno, non debbono dividere ciò che il mercato tende ad unificare Non si dovrà dunque provvedere soltanto a strumenti di sostegno settoriali, come quelli oggi esistenti nel campo del commercio e, in parte, in quello della distribuzione, ma anche a strumenti unitari riferiti alla piccola impresa.

In conclusione, bisogna ricordare che l'insieme delle risorse a disposizione di queste due aree così significative della nostra economia va individuato non soltanto nelle voci che ad esse esplicitamente si riferiscono (come quelle per le quali adesso voteremo), ma anche in altri titoli più generici, pure compresi nella tabella C.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grassucci Tab. C. 85, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	478
Votanti	470
Astenuti	8
Maggioranza	236
Voti favorevoli	202
Voti contrari	268

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Macciotta 0. Tab. C. 107. 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza ha respinto l'emendamento Cerrina Feroni Tab. C. 82 ed il mio emendamento Tab. C. 85. Noi pensiamo che sia stato un errore al quale si può rimediare con l'approvazione del subemendamento Macciotta 0. Tab. C. 107. 1. Bisogna tener conto, signor Presidente, che stiamo correndo il rischio che un grande discorso finisca «a coda di topo». Tutti i colleghi componenti della Commissione industria sanno che la legge per il credito agevolato al commercio non ho sortito alcun risultato di rinnovamento della rete distributiva; sanno anche che, dopo che l'Assemblea ha approvato la legge-quadro per l'artigianato, non si è provveduto ad assegnare alle regioni i fondi necessari per dare attuazione gli articoli 1, 2 e 3 di quella legge.

Ebbene, la Commissione industria, nel corso dell'esame di questa legge finanziaria, aveva deciso di fare uno sforzo notevole per stanziare fondi, per ciascuno dei due settori, tali da mettere il Parlamento nella condizione di varare una nuova legge che desse contributi in conto capitale per il commercio nonché un nuovo provvedimento che assegnasse finanziamenti alle regioni per l'attuazione della legge-quadro.

La Commissione bilancio ha unificato le due cose facendo una grande confu-

sione ed ha drasticamente ridotto i fondi ai quali si era pensato in Commissione industria. Chiedo ai colleghi Bianchini e Sacconi, i quali con molte parole hanno fatto a loro volta tanta confusione attorno al problema... *(Proteste al centro)*. Se i colleghi che strillano, Presidente, chiedessero al collega Bianchini se le mie parole corrispondono al vero, lo vedrebbero rispondere di sì. Vorrei sapere, infatti, dal collega Bianchini e dagli altri come si può, con 10 miliardi, dare contributi in conto capitale per la elaborazione e realizzazione di progetti e di infrastrutture per la riforma del commercio con grandi e medie strutture. Bianchini, che è professore di economia, ce lo potrebbe spiegare, ma fino ad ora non c'è riuscito *(Proteste al centro)*.

Concludendo, signor Presidente, ripeto che a me sembra si possa porre rimedio all'errore commesso con la bocciatura dell'emendamento Cerrina Feroni Tab. C. 82 e del mio emendamento Tab. C. 85: per questo motivo insistiamo affinché si arrivi all'aumento delle cifre previste fino a 300, 500 e 700 miliardi rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989 *(Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Macciotta 0. Tab. C. 107, 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	476
Maggioranza	239
Voti favorevoli	204
Voti contrari	272

(La Camera respinge — Applausi al centro).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. C. 107 della Commissione nel nuovo testo presentato in Assemblea, accettato dal Governo, che avverrà per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte che è del seguente tenore:

Alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto, aggiungere la voce: Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato e il commercio.

1987: 60.000;
1988: 60.000;
1989: 100.000.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento che è del seguente tenore:

Conseguentemente alla medesima tabella C, alla voce:

Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici .....

sostituire gli importi per il 1987 e il 1988 con i seguenti:

1987: 40.000;
1988: 40.000.

(È approvata).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Bianchi Beretta Tab. C. 87.

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento, su cui dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista, contiene aspetti rilevanti di una necessaria e possibile politica per il lavoro e l'occupazione.

Nella prima parte propone di distinguere da altri interventi e di incrementare adeguatamente il fondo per incentivi alla (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

594.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI** E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (4244).

PRESIDENTE 52015, 52016, 52020, 52021, 52023, 52024, 52025, 52026

BAGHINO FRANCESCO GIULIO *(MSI-DN)* . 52021

CHELLA MARIO *(PCI)* 52018, 52024

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 52024

NAPOLI VITO *(DC), Relatore* 52023

NUCARA FRANCESCO *(PRI)* 52025

PELLICANÒ GEROLAMO *(PRI)* 52020

SANTUZ GIORGIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 52015, 52023, 52024

TAMINO GIANNI *(DP)* 52025

Aggiungo che i due emendamenti presentati dal Governo hanno proprio lo scopo di dare certezza giuridica e di favorire la soluzione del problema della FIT-Ferrotubi di Sestri Levante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Lega 3.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Macciotta 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

premesso che secondo quanto disposto dall'articolo 2-*bis* della legge 2 aprile 1986 n. 88, per la FIT-Ferrotubi si ipotizzano interventi di ristrutturazione o di riconversione, impegna il Governo, qualora si dovesse procedere a programmi di riconversione, a far sì che:

a) prioritariamente sia chiamato l'IRI a predisporre iniziative sostitutive;

b) la qualità dei programmi sia tale, per valenza produttiva industriale e per livelli occupazionali, non solo da rispettare quanto disposto dall'articolo 2-*bis* della legge n. 88, ma anche da consentire loro di essere adeguati alle risorse disponibili, dato che alle risorse indicate dall'articolo 2-*bis* della legge n. 88 vanno aggiunte tutte quelle derivanti dal rilevante patrimonio aziendale».

9/4244/1.

«ORSINI BRUNO, CHELLA».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

MARIO CHELLA. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Desidero dichiarare, signor Presidente, il nostro voto a favore su questo disegno di legge. Nel dire questo, però sollecitiamo ancora una volta il Governo — e vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di fare attenzione in questo momento — a dar seguito rapidamente agli impegni che si è assunto con quanto stabilito nel decreto-legge. Vanno perseguite con la costanza e l'ampiezza necessarie tutte le iniziative che appaiono opportune perché non si debbano chiedere ulteriori proroghe, una volta giunte queste scadenze.

In particolare, per quanto concerne la proroga prevista al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge a proposito della continuazione dell'esercizio di impresa, va da sé che il termine di nove mesi si intende come termine massimo. Gli atti

per la definizione delle soluzioni imprenditoriali vanno pertanto compiuti nel più breve tempo possibile, come deve accadere anche per la flotta Lauro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Per annunciare, signor Presidente, che data l'eterogeneità delle disposizioni recate da questo provvedimento di proroga — che si riferisce a settori disparati, come quello della siderurgia o quello delle aziende in crisi del Mezzogiorno — la posizione del gruppo di democrazia proletaria è necessariamente articolata e diversa, a seconda degli argomenti.

In particolare, non condividiamo il modo in cui il Governo ha agito fino ad ora nei confronti delle aziende in crisi. Per quanto riguarda l'articolo 5, lamentiamo il ritardo con cui si è proceduto alla soluzione del grave problema dei lavoratori da tempo in cassa integrazione della FIT-Ferrotubi, per la quale, da oltre un anno, è stato già delineato un orientamento circa il modo in cui poteva essere risolto il problema. Non c'è stata, invece, una politica di intervento concreta da parte del Governo; ciò nonostante riteniamo che si debba comunque giungere ad una soluzione: la proroga dei termini prevista dall'articolo 5 offre una possibilità, anche se tardiva, che ad ogni modo pone sotto accusa l'azione del Governo, ma che noi non possiamo, a fronte della drammaticità del caso, respingere.

Per questo motivo non possiamo neppure esprimere un giudizio completamente negativo sul provvedimento. Ciò non toglie che esso in altre sue parti sia sbagliato. In particolare, per quel che riguarda l'articolo 7, riteniamo che la proroga prevista nel testo modificato dalla Commissione, che si occupa dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, sia l'ennesimo tentativo di repristinare in tutto e per tutto la situazione precedente all'approvazione della legge n. 64 dello scorso anno. Sulla gestione e sull'utilizzazione di tale legge il Parlamento, a nostro avviso, dovrebbe discutere ed impegnare il Governo ad una riflessione. Colgo, quindi, l'occasione per annunciare la promozione di iniziative — attraverso la presentazione di mozioni e di altri strumenti parlamentari — per avviare un dibattito su questo tema.

Nel frattempo possiamo soltanto osservare con dispiacere che l'articolo aggiuntivo 7.01, presentato dall'onorevole Nucara, sia stato dichiarato inammissibile. A nostro avviso, rispecchiava un orientamento accettabile che già in passato avevamo prospettato in aula: la mancata possibilità di introdurre questa modifica rappresenta per noi un ulteriore elemento che ci spinge ad esprimere un giudizio negativo sul decreto-legge nel suo complesso.

Pertanto, il gruppo di democrazia proletaria, non potendo votare contro per le ragioni prima esposte, si comporterà secondo il buon senso, che in questo caso equivale ad astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nucara. Ne ha facoltà.

FRANCESCO NUCARA. Signor Presidente, il provvedimento in esame, ovvero i provvedimenti contenuti nel decreto-legge che ci accingiamo a votare, ancora una volta ripropongono, al di là del merito, una questione di metodo. È fuor di dubbio che i problemi affrontati esistano ed abbiano una valenza sociale ed anche funzionale in quanto, con la seconda parte del testo, si intende sopperire ad alcune carenze nel funzionamento di organismi preposti alla realizzazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Siamo di fronte ad un approccio disorganico a problemi che meriterebbero ben altra attenzione. Si rifletta una buona volta e si pensi seriamente ad una struttura legislativa organica e conseguente (...)

RESOCONTO STENOGRAFICO

622.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

S. 2153. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio *(approvato dal Senato)* (4499).

PRESIDENTE 54346, 54350, 54352, 54354, 54355, 54356, 54358, 54365, 54368, 54371, 54372

BIANCHINI GIOVANNI CARLO *(DC), Relatore* 54347, 54356

BRICCOLA ITALO *(DC)* 54372

COLUCCI FRANCESCO *(PSI)* 54372

DONAZZON RENATO *(PCI)* 54354, 54371

FIANDROTTI FILIPPO *(PSI)* 54364, 54371

GRASSUCCI LELIO *(PCI)* 54371

MANNA ANDREA *(PSI)* 54350, 54371

PELLICANÒ GEROLAMO *(PRI)* 54355

PIRO FRANCO *(PSI)* 54367, 54371

RIGHI LUCIANO *(DC)* 54371

SANGALLI CARLO *(DC)* 54352

SANESE NICOLA MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 54350, 54356, 54371

VISCARDI MICHELE *(DC)* 54371

invita il Governo

affinché, nella prima applicazione della presente legge, inviti le regioni ed i sindaci, pur nel rispetto della loro autonomia:

1) a determinare i periodi dell'anno individuando anche i relativi giorni settimanali entro i quali l'operatore commerciale, nel rispetto dei limiti orari stabiliti dalla fascia ordinaria di ciascun come, ha la facoltà di posticipare di una o due ore l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può arrivare oltre le ore 22;

2) a sentire prima dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra il parere delle organizzazioni sindacali — su base provinciale — agli operatori commerciali e dei lavoratori dipendenti, pur rappresentative a livello nazionale;

3) a tenere in un'adeguata considerazione le esigenze di risparmio energetico.

(9/4499/6)

«FIANDROTTI, FERRARI MARTE, MANNA ANDREA».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

NICOLA MARIA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Viscardi n. 9/4499/1. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Donazzon n. 9/4499/2 devo dire che il suo contenuto può essere trasfuso all'interno del decreto attuativo del provvedimento, per cui il Governo lo accoglie come raccomandazione. L'ordine del giorno Grassucci n. 9/4499/3 nella sostanza viene accolto, anche se il problema va ulteriormente approfondito in quanto richiede un'apposita iniziativa legislativa. Il Governo inoltre accetta gli ordini del giorno Righi n. 9/4499/4 e Manna Andrea n. 9/4499/5. Per quanto riguarda infine l'ordine del giorno Fiandrotti n. 9/4499/6, vorrei assicurare i presentatori che le preoccupazioni espresse sono ampiamente recepite nel testo del provvedimento. In ogni caso l'ordine del giorno in questione può essere accettato come raccomandazione, purché compatibile con le norme che ci accingiamo ad approvare.

In ordine ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Piro, vorrei dire che la *ratio* del provvedimento è esattamente quella da lui indicata. Per questo motivo il Governo ha accolto una proposta di iniziativa parlamentare (ecco perché non vi è il concerto da parte del ministro delle finanze) che va nel senso da lui indicato. Mi auguro che gli eventuali provvedimenti amministrativi chiariranno le questioni da lui sollevate questa mattina.

FRANCO PIRO. Prendo atto delle sue precisazioni, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

MICHELE VISCARDI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4499/1.

RENATO DONAZZON. Neppure io insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4499/2.

LELIO GRASSUCCI. Non insisto neanch'io per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4499/3, signor Presidente.

LUCIANO RIGHI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, signor Presidente.

ANDREA MANNA. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

FILIPPO FIANDROTTI. Non insisto neppure io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli colleghi. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. (...)